



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 518

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 19 gennaio 2016

I N D I C E

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 20) Pag. 5

Commissioni congiunte

6^a (Finanze e tesoro-Senato) e VI (Finanze-Camera):

Plenaria Pag. 6

7^a (Istruzione-Senato) e VII (Cultura, scienza e istruzione-Camera):

Plenaria » 7

Commissioni riunite

8^a (Lavori pubblici, comunicazioni) e 10^a (Industria, commercio, turismo):

Uffici di Presidenza (Riunione n. 11) Pag. 9

10^a (Industria, commercio, turismo) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali):

Plenaria » 10

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

Plenaria Pag. 14

3^a - Affari esteri:

Plenaria » 32

7^a - Istruzione:

Plenaria (1^a antimeridiana) » 35

Plenaria (2^a antimeridiana) » 40

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Movimento Base Italia, Idea, Euro-Exit): GAL (GS, PpI, M, MBI, Id, E-E); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-L'Altra Europa con Tsipras: Misto-AEcT; Misto-La Puglia in Più-Sel: Misto-PugliaPiù-Sel; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	42
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Plenaria</i>	»	63
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 214)</i>	»	67
10 ^a - Industria, commercio, turismo:		
<i>Plenaria</i>	»	68
12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Plenaria</i>	»	690

Commissioni bicamerali

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	702
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	703
Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti:		
<i>Plenaria</i>	»	704
Per l'infanzia e l'adolescenza:		
<i>Plenaria</i>	»	706

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sul fenomeno degli infortuni sul lavoro:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	708

**GIUNTA DELLE ELEZIONI
E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

Martedì 19 gennaio 2016

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 20

Presidenza del Presidente
STEFANO

Orario: dalle ore 19,40 alle ore 19,50

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

COMMISSIONI CONGIUNTE

6^a (Finanze e tesoro)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

VI (Finanze)

della Camera dei deputati

Martedì 19 gennaio 2016

Plenaria

3^a Seduta

Presidenza del Presidente della VI Commissione della Camera

BERNARDO

La seduta inizia alle ore 13,40.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del dottor Giuseppe Maria Berruti e del dottor Carmine Di Noia nell'ambito dell'esame delle proposte di nomina a componenti della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) (Nomina n. 61 e Nomina n. 62)

Il presidente BERNARDO introduce l'audizione.

Intervengono il dottor BERRUTI e il dottor DI NOIA.

Pongono quesiti i deputati PESCO (*M5S*), PAGLIA (*SI-SEL*), BRABANTI (*Misto*), Giampaolo GALLI (*PD*) e CAUSI (*PD*), e i senatori CARRARO (*FI-PdL XVII*), Laura BOTTICI (*M5S*) e Maria Cecilia GUERRA (*PD*), ai quali rispondono il dottor BERRUTI e il dottor DI NOIA.

Il presidente BERNARDO, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa la procedura informativa in titolo.

La seduta termina alle ore 14,35.

COMMISSIONI CONGIUNTE

**7^a (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica,
spettacolo e sport)**

del Senato della Repubblica

con la Commissione

VII (Cultura, scienza e istruzione)

della Camera dei deputati

Martedì 19 gennaio 2016

Plenaria

8^a Seduta

Presidenza del Presidente della 7^a Commissione del Senato
MARCUCCI

*Interviene il ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo
Franceschini.*

La seduta inizia alle ore 13,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Le Commissioni congiunte convengono su tale forma di pubblicità, che è pertanto adottata per l'audizione del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo all'ordine del giorno. Avverte altresì che della procedura in esame verrà redatto il resoconto stenografico.

Prendono atto le Commissioni congiunte.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Audizione del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo sulla riorganizzazione del Dicastero, sulla distribuzione del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) e sull'assetto delle Fondazioni lirico-sinfoniche**

Il presidente della 7^a Commissione del Senato, senatore Marcucci, dopo aver formulato un indirizzo di saluto al Ministro, cui si associa la presidente della VII Commissione della Camera dei deputati, onorevole PICCOLI NARDELLI, introduce brevemente i temi oggetto dell'odierna audizione. Informa indi che il Ministro interverrà nella seduta odierna solo sulla riorganizzazione del suo Dicastero, mentre sugli altri temi della procedura informativa ha dato disponibilità ad intervenire il prossimo 28 gennaio.

Prende dunque la parola il ministro FRANCESCHINI.

Pongono quesiti il senatore LIUZZI (*Co.R.*), i deputati ALTIERI (*M-CR*) e Lorenza BONACCORSI (*PD*), le senatrici MONTEVECCHI (*M5S*) e PUGLISI (*PD*), nonché i deputati Annalisa PANNARALE (*SI-SEL*) e Luigi GALLO (*M5S*).

Il presidente MARCUCCI, dopo aver risposto anche ad una richiesta sull'ordine dei lavori del deputato VACCA (*M5S*), ringrazia il Ministro e rinvia il seguito della procedura informativa ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 14,55.

COMMISSIONI 8^a e 10^a RIUNITE

8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)

10^a (Industria, commercio, turismo)

Martedì 19 gennaio 2016

**Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 11

Presidenza del Presidente della 8^a Commissione
MATTEOLI

Orario: dalle ore 13,40 alle ore 15

*AUDIZIONE INFORMALE DEI VERTICI DELLA SOCIETÀ VIVENDI NELL'AMBITO
DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 645 (NUOVI ASSETTI SOCIETARI DI TELECOM
ITALIA S.P.A.)*

COMMISSIONI 10^a e 13^a RIUNITE**10^a (Industria, commercio, turismo)****13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)**

Martedì 19 gennaio 2016

Plenaria**59^a Seduta***Presidenza del Presidente della 10^a Commissione***MUCCHETTI***La seduta inizia alle ore 11,35.**IN SEDE REFERENTE*

(2195) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, recante disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

La senatrice FABBRI (PD), relatrice per la 10^a Commissione, riferisce, per le parti di competenza della Commissione industria, sul provvedimento in titolo volto, in particolare, ad accelerare le procedure per la cessione a terzi dei complessi aziendali dell'ILVA, attualmente in amministrazione straordinaria, assicurando una prospettiva di stabilità finanziaria, industriale e gestionale del gruppo siderurgico e garantendo al contempo i livelli occupazionali e la tutela ambientale. Il decreto n. 191 si fonda sul risanamento ambientale e il rilancio industriale di una realtà produttiva strategica per l'Italia, l'ILVA, che costituisce il maggior complesso industriale per la lavorazione dell'acciaio in Europa ed è *leader* nel settore della siderurgia. Si tratta dunque di un provvedimento che coniuga diritto al lavoro e diritto alla salute, garantendo entrambi, e che intende porre le premesse per garantire un futuro a questa realtà produttiva e ai suoi dipendenti, puntando sull'innovazione tecnologica sostenibile. Grazie al decreto-legge in questione, che facilita le procedure di cessione dei beni aziendali operati nel settore dei servizi pubblici essenziali, sono infatti previste le risorse necessarie per la bonifica e il risanamento ambientale;

per gli stipendi dei dipendenti – 14mila lavoratori soltanto allo stabilimento di Taranto – con particolare attenzione ai lavoratori con contratto di solidarietà dello stabilimento di Genova Cornigliano; per i creditori dell'indotto, attraverso il Fondo di garanzia per le PMI fornitrici di ILVA secondo criteri più estensivi. Qualora si rendessero disponibili le risorse sequestrate alla famiglia Riva, inoltre, viene stabilito che esse siano destinate a un apposito fondo del Ministero dell'Ambiente per le bonifiche: gli 800 milioni di euro saranno dunque destinati allo Stato a titolo di restituzione dell'investimento paritetico, stabilito dallo stesso decreto per l'ILVA a favore delle bonifiche.

Passa quindi a illustrare le disposizioni concernenti l'individuazione, a trattativa privata, dell'affittuario o dell'acquirente: al riguardo, si interviene sui criteri per la sua individuazione, riferendo la rapidità ed efficienza dell'intervento anche ai profili di tutela ambientale. Si prevede poi che la perizia sul prezzo di mercato dei beni possa essere effettuata, oltre che da società finanziarie, anche da società di consulenza aziendale e si richiede che le offerte siano corredate da un piano industriale e finanziario; il termine entro il quale i commissari del Gruppo ILVA debbono espletare le procedure per il trasferimento dei complessi aziendali viene fissato al 30 giugno 2016.

Si dispone altresì l'erogazione in favore dell'amministrazione straordinaria del Gruppo ILVA della somma di 300 milioni di euro, che l'aggiudicatario dei beni aziendali provvederà a restituire allo Stato, maggiorato degli interessi, entro 60 giorni dal decreto di cessazione dell'esercizio dell'impresa.

Dopo aver ricordato le disposizioni in tema di pagamento dei debiti prededucibili contratti nel corso dell'amministrazione straordinaria, si sofferma sulle norme, inserite durante l'esame alla Camera, che autorizzano i commissari straordinari a contrarre finanziamenti statali per 800 milioni di euro (600 milioni nel 2016 e 200 milioni nel 2017), al fine esclusivo dell'attuazione e della realizzazione del piano delle misure e delle attività di natura ambientale e sanitaria. Con un'altra norma introdotta dalla Camera vengono modificati i parametri per l'accesso al credito per le imprese creditrici di ILVA: nel confermare i criteri già indicati dalla legge di stabilità per il 2016, si richiede che gli stessi debbano tenere conto, in particolare, delle esigenze di accesso al credito di imprese che, per almeno due esercizi, anche non consecutivi, a partire dal 2011, avessero un fatturato costituito per almeno il 50 per cento dell'importo in servizi, lavori e forniture resi a ILVA. Ulteriori disposizioni inserite dalla Camera dei deputati riguardano i lavoratori dello stabilimento ILVA di Genova Cornigliano inseriti in contratti di solidarietà prima dell'entrata in vigore del *Jobs Act* (decreto legislativo n. 148 del 2015), nonché l'impiego delle somme eventualmente confiscate all'esito di procedimenti penali. Conclude ricordando che nel corso della prima lettura è stato introdotto l'obbligo per l'aggiudicatario di presentare al Parlamento, per almeno cinque anni, una relazione semestrale relativa allo stato di riconversione industriale e alle attività di tutela ambientale e sanitaria dello stabilimento ILVA S.p.A. di Ta-

ranto e si è infine previsto che i commissari del gruppo ILVA inviino al Parlamento una relazione sull'attività posta in essere con riguardo al materiale presente nello stabilimento dell'ILVA di Taranto che possa contenere amianto o materiale radioattivo entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

Il senatore LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), relatore per la 13^a Commissione, sottolinea i profili ambientali del decreto-legge n. 191 del 2015, come modificato dalla Camera dei deputati, soffermandosi sulle disposizioni che autorizzano i commissari straordinari a contrarre finanziamenti statali fino a 800 milioni di euro – di cui fino a 600 milioni di euro nel 2016 e fino a 200 milioni di euro nel 2017 – per l'attuazione e la realizzazione del piano delle misure e delle attività di natura ambientale e sanitaria e che modificano i criteri per l'accesso alle risorse del Fondo di garanzia per le imprese creditrici dell'ILVA. Il comma 6-*undecies* dell'articolo 1 prevede che, a seguito del trasferimento dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, le somme eventualmente confiscate o comunque pervenute allo Stato in via definitiva, all'esito di procedimenti penali nei casi indicati dalla medesima norma, siano versate per un massimo di 800 milioni di euro all'entrata del bilancio dello Stato a titolo di restituzione del prestito statale di cui al comma 6-*bis* e, per la parte eccedente, sulla contabilità speciale del Commissario straordinario dell'amministrazione straordinaria per finanziare interventi di risanamento e bonifica ambientale e, in via subordinata, la riqualificazione e riconversione produttiva dei siti contaminati, nei comuni di Taranto e Statte. Viene, altresì, fissato al 30 giugno 2017 il termine ultimo per l'attuazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria.

Si apre la discussione generale.

La senatrice MORONESE (*M5S*) fa preliminarmente presente che quello in esame è l'ennesimo provvedimento volto a fronteggiare le gravi problematiche dell'ILVA di Taranto, a testimonianza dell'evidente fallimento del Governo. In particolare, l'erogazione in favore dell'amministrazione straordinaria del Gruppo ILVA della somma di 300 milioni di euro, che l'aggiudicatario dei beni aziendali dovrà successivamente restituire allo Stato, potrebbe configurare un aiuto di Stato e comportare l'apertura di una procedura di infrazione comunitaria. Anche la proroga al 30 giugno 2017 del termine per l'attuazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, approvata dalla Camera dei deputati, appare censurabile.

La senatrice NUGNES (*M5S*) chiede chiarimenti sulle priorità nella ripartizione delle somme confiscate o pervenute allo Stato in via definitiva all'esito di procedimenti penali.

Il senatore LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), relatore per la 13^a Commissione, ribadisce incidentalmente quanto affermato in sede di illustrazione.

Il senatore MARTELLI (*M5S*) osserva che il decreto-legge n. 191 del 2015 prevede l'erogazione di finanziamenti statali a favore dell'amministrazione straordinaria del Gruppo ILVA per un importo complessivo di 1.100 milioni di euro, il cui rientro nelle casse dello Stato appare assai problematico. Esprime inoltre perplessità sulle disposizioni contenute nel comma 6-*octies*, introdotto dalla Camera dei deputati, nelle quali ravvisa gli estremi di un aiuto di Stato, paventando il rischio di una procedura di infrazione comunitaria.

Poiché non vi sono altri interventi, il presidente MUCCHETTI dichiara conclusa la discussione generale. Propone quindi di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 12 di domani, mercoledì 20 gennaio.

La senatrice MORONESE (*M5S*) chiede un termine più ampio per la presentazione delle proposte emendative.

Le Commissioni riunite convengono sulla proposta del presidente Mucchetti.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente MUCCHETTI comunica che la seduta già prevista per le ore 8,30 di domani, mercoledì 20 gennaio 2016, non avrà più luogo.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta termina alle ore 12.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 19 gennaio 2016

Plenaria

359^a Seduta

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

indi del Vice Presidente
MORRA

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE REFERENTE

(1429-D) Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione, approvato, in prima deliberazione, dal Senato; modificato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati; nuovamente modificato, in prima deliberazione, dal Senato e approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta notturna del 18 gennaio.

Riprende la discussione generale.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) si sofferma sui rischi per il sistema istituzionale prodotti dal concorso tra il disegno di legge costituzionale all'esame e la nuova legge elettorale.

Dopo una rassegna delle principali caratteristiche dei sistemi proporzionali e maggioritari, i cui limiti hanno portato a introdurre, di volta in volta, correttivi in un senso o nell'altro, sostiene che la legge elettorale, approvata nel 2015, restituisce un modello eccentrico, in quanto, in un si-

stema proporzionale già corretto in senso maggioritario, viene inserito, con il ballottaggio, un'ulteriore torsione maggioritaria, suscettibile di introdurre non pochi elementi di irragionevolezza.

Il passaggio da un sistema politico bipolare a un sistema sostanzialmente tripolare, con prospettive di ulteriore frammentazione, rende incerta – e per certi aspetti impossibile – l'individuazione di un sistema elettorale adeguato.

Nell'esprimere un giudizio positivo sulla legge elettorale maggioritaria approvata nel 1993, che pure presentava non poche criticità, ricorda che la legge elettorale n. 270 del 2005 fu fortemente sostenuta, per il suo impianto proporzionale, da alcune forze politiche della maggioranza di centrodestra, le quali condizionarono all'approvazione di quella legge il voto favorevole sulla riforma costituzionale approvata nella XIV legislatura e non confermata dal *referendum*.

Nota poi criticamente come le maggioranze succedutesi a partire dalla XV legislatura non siano intervenute, nonostante significative prese di posizione, sulla legge elettorale, finché non si è pronunciata la Corte costituzionale.

A suo avviso, il Governo attuale – con la riforma della legge elettorale approvata nel 2015 – è intervenuto sugli aspetti censurati dalla Corte, ma non nel senso da questa auspicato. Quanto al premio di maggioranza, non è stata fissata una soglia minima per accedere al ballottaggio, tanto meno con riferimento a una percentuale sul totale degli aventi diritto al voto, con effetti fortemente distorsivi sulla rappresentanza.

Con riferimento invece al voto di preferenza, segnala che – per effetto del meccanismo delle candidature multiple – l'unica lista con parlamentari eletti in base alle preferenze sarà di fatto quella espressa dal partito di maggioranza.

Prospetta, quindi, l'ipotesi, a suo avviso non remota, che la Corte costituzionale, investita del sindacato preventivo sulla legge elettorale, ai sensi dell'articolo 39, comma 11, del disegno di legge costituzionale all'esame, possa dichiararne l'illegittimità.

Tralasciando espressamente di trattare altri aspetti della riforma, con particolare riferimento al ridimensionamento del ruolo delle Regioni e degli enti locali, temi sui quali si è ampiamente diffuso nel corso delle precedenti letture, evidenzia che, per le future revisioni costituzionali, risulterà estremamente arduo raggiungere le maggioranze prescritte, in ragione del tipo di composizione – peraltro variabile – della seconda Camera.

Al contrario, per l'elezione del Presidente della Repubblica, l'apporto dei cento senatori sarà di fatto ininfluenza, in ragione della sproporzione rispetto al numero dei deputati, che resta invariato.

Il senatore Mario MAURO (*GAL (GS, PpI, M, MBI, Id, E-E)*) si sofferma su quelle che, a suo avviso, sono le contraddizioni più evidenti del procedimento di revisione costituzionale in atto, che si caratterizza per marcati tratti di autoreferenzialità.

Lo stesso presidente Napolitano, autentico artefice della riforma, ha dovuto di recente riconoscere che il testo approvato in prima deliberazione presenta alcuni profili di criticità, in riferimento al principio della rappresentanza politica e al bilanciamento dei poteri, e ha sostenuto che, anche alla luce della riforma elettorale, occorre uno sforzo non comune per mantenere gli equilibri costituzionali.

A suo avviso, la mancata presenza di adeguati contrappesi è aggravata dalle modalità di composizione della Camera dei deputati, ove siederanno parlamentari eletti con un sistema di liste bloccate e parlamentari eletti in base alle preferenze, i quali saranno portatori di istanze e di interessi divergenti.

Per quanto riguarda il Senato, invece, persistono criticità legate al carattere eterogeneo della sua composizione.

In riferimento al procedimento legislativo, segnala che il disegno di legge di riforma non determinerà alcuna semplificazione, ma aggraverà l'*iter* di approvazione delle leggi, che – ai sensi del nuovo articolo 70 della Costituzione – si diversifica in base all'oggetto e alla tipologia di legge. Ciò è suscettibile di accrescere il sindacato di costituzionalità per vizi *in procedendo*.

Nota poi come la figura del Presidente della Repubblica, per le modalità della sua elezione, rischia di essere percepita come divisiva.

Esprime, inoltre, riserve sulla scelta compiuta in riferimento alla dichiarazione di stato di guerra e alla legge sull'amnistia, atti riservati alla sola Camera dei deputati.

Infine, paventa il rischio che l'entrata in vigore della riforma costringerà a ulteriori interventi di revisione costituzionale, volti a porre riparo ai danni provocati da questo intempestivo e ampio intervento di modifica. Ciò avrà inoltre effetti negativi sulla percezione che i cittadini avranno della legge fondamentale che regola la vita della collettività.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) prospetta la possibilità che, all'indomani della conclusione dell'*iter* di revisione costituzionale, le Camere, come sarebbe a suo avviso auspicabile, vengano sciolte e si interroga su quali possano essere gli effetti in assenza di una legge elettorale per l'elezione dei senatori, espressamente richiamata dal comma sesto del nuovo articolo 57 della Costituzione.

Si sofferma, quindi, sulla progressiva evoluzione della forma di governo, pur a Costituzione invariata, verso un «premierato» di fatto, caratterizzato da un assoluto dominio del Governo sul procedimento legislativo. Come risulta da analisi e statistiche, quattro quinti dei disegni di legge approvati in via definitiva sono d'iniziativa governativa; inoltre, l'*iter* di questi disegni di leggi è molto più rapido rispetto a quello dei disegni di legge d'iniziativa parlamentare.

Tali dati divengono ancora più sconcertanti ove si consideri che anche provvedimenti d'iniziativa parlamentare pienamente condivisi richiedono tempi particolarmente ampi per la loro approvazione, con l'unica ec-

cezione della legge n. 175 del 2015 in materia di rimborsi ai partiti politici, che è stata approvata in tempi rapidissimi.

La semplificazione del procedimento legislativo meglio avrebbe potuto essere garantita attraverso un'opportuna riforma dei regolamenti parlamentari, mentre, per favorire la governabilità, sarebbe stato necessario semmai introdurre un parziale vincolo di mandato per i parlamentari.

Citando un intervento dell'allora deputato Sergio Mattarella sulla riforma approvata dal Parlamento nel 2005, critica la scelta della maggioranza di procedere ad una revisione costituzionale di così ampia portata senza un coinvolgimento delle opposizioni.

Anche in riferimento al possibile *referendum* confermativo, paventa il rischio che il Governo voglia ricorrere a tale strumento allo scopo di ottenere una legittimazione di carattere plebiscitario, snaturando lo scopo per il quale l'istituto era stato concepito. Sembra confermare tali sospetti la notizia circa l'intenzione di anticipare la consultazione rispetto ai tempi ordinariamente previsti.

Quanto ai contenuti del disegno di legge costituzionale, osserva che il sistema così definito sancirà un evidente e irragionevole squilibrio a favore del Governo, *dominus* incontrastato del procedimento legislativo.

Ritiene che l'attuale Parlamento non avrebbe dovuto riformare la Costituzione, poiché le Camere, in conseguenza della sentenza n. 1 del 2014, che ha dichiarato parzialmente incostituzionale la legge elettorale con la quale erano state elette, sarebbero prive di legittimazione. Sarebbe stato dunque corretto procedere, a suo avviso, al loro scioglimento.

Non esclude, in conclusione, che la riforma risponda agli interessi dei cosiddetti «poteri forti», rappresentati dalle istituzioni internazionali, dalla finanza, nonché da realtà opache, altrettanto influenti.

Il senatore GAETTI (M5S), benché consapevole che non vi sia alcuna possibilità di migliorare il testo in discussione, ritiene doveroso, innanzitutto nei confronti della propria coscienza, intervenire nel dibattito su una revisione costituzionale di così vasta portata, nonostante – durante i diversi passaggi parlamentari – la maggioranza abbia manifestato arroganza e chiusura, respingendo ogni proposta di dialogo.

Al Senato, peraltro, l'esame in seconda deliberazione è fortemente condizionato dall'imminente rinnovo delle presidenze delle Commissioni. Ciò induce a sospettare che il voto sulla riforma possa subire indebite pressioni connesse a possibili accordi tra i Gruppi.

Avanza forti dubbi sulla legittimazione dell'attuale Parlamento a realizzare una riforma così incisiva delle istituzioni, considerando che la Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente incostituzionale la legge elettorale con la quale le Camere sono state elette. Al riguardo, nel richiamare quanto sostenuto da illustri costituzionalisti intervenuti in audizione, esprime forti dubbi sulla costituzionalità del premio di maggioranza previsto dalla legge elettorale n. 52 del 2015.

A suo avviso, inoltre, il disegno riformatore si presenta fortemente sbilanciato a favore del Governo, il quale avrà il monopolio dell'agenda

dei lavori parlamentari e orienterà tutta la legislazione. Considerato insieme alla legge elettorale, il progetto di riforma imprimerà una torsione presidenziale alla forma di governo, senza adeguati contrappesi.

Quanto al superamento del bicameralismo paritario, non ritiene che esso sia la causa della lentezza dei procedimenti legislativi, i quali spesso si arrestano per ragioni di natura squisitamente politica. Peraltro, a suo avviso, occorre concentrarsi sulla qualità della legislazione, che richiede tempi congrui e approfondimenti.

Muove ulteriori critiche ad altri aspetti specifici della riforma, quale l'innalzamento delle firme per presentare disegni di legge d'iniziativa popolare e per richiedere il *referendum* abrogativo.

In riferimento alle modifiche apportate al Titolo V della Parte seconda della Costituzione, ritiene che la torsione centralista impressa all'assetto delle competenze legislative fra lo Stato e le Regioni, oltre a mortificare le istanze autonomiste degli enti locali, possa incrementare in misura significativa il contenzioso davanti alla Corte costituzionale.

Il senatore CERVELLINI (*Misto-SEL*) ritiene che il Governo si sia autoinvestito del diritto di cambiare la Costituzione, degradando il Senato a organo meramente consultivo, composto da membri che svolgono già incarichi a livello locale.

Mette quindi in evidenza che il superamento del bicameralismo paritario, così come proposto nel progetto di riforma all'esame, presenta notevoli criticità, soprattutto se considerato insieme alla nuova legge elettorale per l'elezione della Camera dei deputati che – come segnalato in diverse sedi – presenta caratteri fortemente maggioritari tali da attribuire alla lista che ottiene il maggior numero di voti il potere di determinare tutti gli assetti istituzionali, prefigurando di fatto un presidenzialismo occulto, privo di adeguati contrappesi.

Osserva, inoltre, che l'accelerazione impressa ai lavori parlamentari fa sorgere il sospetto che vi sia una connessione tra il voto sulla riforma costituzionale e il rinnovo delle presidenze delle Commissioni parlamentari.

Fa poi presente che la propria parte politica, contrapponendosi a chi intende stravolgere la Costituzione, ha voluto fin da subito aderire al «Comitato per il no», costituitosi in vista del *referendum* confermativo, ritenendo questo passaggio fondamentale per bloccare un processo che altera il sistema democratico, condotto in modo autoritario e autoreferenziale. Al contrario, la revisione costituzionale dovrebbe essere quanto più possibile condivisa, in quanto tesa a ridefinire le regole fondamentali della convivenza civile.

Quanto ai contenuti della riforma, ritiene che l'opzione in favore di un bicameralismo differenziato sia assolutamente legittima, ma dovrebbe fondarsi su presupposti diversi. La Camera dei deputati, alla quale è attribuito il potere di esercitare in via primaria la funzione legislativa e di controllare l'operato del Governo, potrebbe essere opportunamente affiancata da un Senato dei diritti e delle garanzie. A tale soluzione, sostenuta in più

occasioni dalla sua parte politica, si è contrapposta la pervicace volontà del Presidente del Consiglio di imporre un suo proprio progetto di riforma, che appare assolutamente inadeguato a sanare le fratture istituzionali, economiche e sociali che attraversano il Paese.

In riferimento alle modifiche apportate al Titolo V della Parte seconda della Costituzione, osserva che, a fronte della significativa riduzione degli spazi dell'autonomia regionale, la composizione del nuovo Senato si rivela inadeguata a garantire un'equilibrata composizione tra gli interessi delle Regioni e quelli dello Stato.

Nel ribadire la sua opposizione a un Senato di natura non elettiva, tanto sotto il profilo strutturale quanto sotto quello funzionale, il nuovo Senato non si presenta affatto come «Camera delle Regioni».

Indica quindi, quali elementi meritevoli di una riflessione positiva, l'inserimento della cosiddetta «clausola di supremazia», in base alla quale lo Stato potrà intervenire, in presenza di determinati presupposti, nelle materie di competenza regionale. Da valutare positivamente è anche, a suo avviso, l'inserimento – tra le materie di competenza esclusiva dello Stato – della tutela dell'ambiente, nonché della sicurezza nel lavoro. È inoltre di particolare interesse l'articolo 39 del disegno di legge costituzionale, che – in sede di prima applicazione della riforma – ammette la possibilità di sottoporre al giudizio preventivo di legittimità della Corte costituzionale le leggi elettorali già promulgate nella legislatura in corso.

Ribadisce, in conclusione, il proprio giudizio negativo sulla riforma in esame, imposta dal Governo senza il necessario confronto tra tutte le forze politiche e suscettibile di favorire un pericoloso sbilanciamento di poteri e di comprimere gli spazi della partecipazione popolare.

Il senatore ARRIGONI (*LN-Aut*) lamenta le forzature di cui si è reso responsabile il Governo nel corso dell'*iter* di approvazione della riforma costituzionale in esame, in tutte le fasi del procedimento, compresa questa ultima deliberazione, che si pretende di concludere in tempi serratissimi, nonostante l'assoluto rilievo della materia.

Esprime quindi le sue critiche sui contenuti della riforma, con particolare riguardo alle modifiche apportate al Titolo V della Parte seconda della Costituzione. In particolare, censura la torsione neocentralista impressa all'assetto delle competenze legislative tra lo Stato e le Regioni. In proposito, paventa il rischio che si determinino irrazionalità gestionali delle risorse e, conseguentemente, ulteriori aumenti della spesa pubblica.

Ricorda, peraltro, come alcune soluzioni ai temi oggetto dell'attuale dibattito, quali il superamento del bicameralismo perfetto, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi delle istituzioni e l'assetto delle autonomie, fossero già presenti nella riforma costituzionale approvata nel 2005 dalla maggioranza di centro-destra e non confermata dal *referendum*. Le stesse forze politiche che attualmente sostengono l'attuale riforma costituzionale si espressero in senso fortemente critico nei confronti di quel progetto di revisione costituzionale.

La modifica apportata dal Senato in terza lettura in riferimento alla designazione dei senatori ha introdotto nella Costituzione una formula ingannevole e confusa, a fronte della quale sarebbe più coerente scegliere per l'abolizione del Senato. Non giustificabile è inoltre, a suo avviso, la scelta di ridurre significativamente il numero di componenti del Senato, lasciando inalterata la composizione della Camera dei deputati, con il prevedibile risultato di rendere irrilevante l'apporto della seconda Camera in tutte le occasioni in cui il Parlamento si riunisce in seduta comune.

Prosegue stigmatizzando la scelta di procedere a riforme istituzionali non meditate, prescindendo da un'attenta valutazione delle relative conseguenze e assecondando derive di carattere populistico, come già avvenuto nel caso della riforma delle province.

Un'ulteriore elemento di preoccupazione è riconducibile alla contestuale adozione della riforma elettorale, suscettibile di determinare un quadro politico-istituzionale orientato in senso autoritario e caratterizzato da una concentrazione eccessiva di potere nelle mani del capo del partito di maggioranza relativa, in assenza di autentici contrappesi e di strumenti volti a garantire l'effettiva responsabilità del Governo.

Richiama, in conclusione, l'attenzione sulla necessità di intraprendere percorsi alternativi, consistenti nella valorizzazione della società civile ed esprime la contrarietà del proprio Gruppo rispetto ai contenuti della riforma, anticipando l'impegno per sostenere le ragioni del no nel *referendum* confermativo.

Il senatore BOCCHINO (*Misto-AEcT*) ritiene che la riforma costituzionale in esame debba essere valutata congiuntamente alla nuova legge elettorale approvata dall'attuale maggioranza, il quale determinerà prevedibilmente forti distorsioni della rappresentanza. Il premio di maggioranza potrebbe infatti essere assegnato, in conseguenza dell'esito del ballottaggio, al partito risultato secondo nel primo turno di votazione. Tale scenario – tutt'altro che improbabile – potrebbe contraddire apertamente le motivazioni con le quali la Corte costituzionale, con la sentenza n. 1 del 2014, ha dichiarato parzialmente incostituzionale la legge elettorale n. 270 del 2005.

In realtà, le scelte dell'attuale Presidente del Consiglio dei ministri in materia istituzionale si comprendono esclusivamente in quanto orientate a favorire il successo della propria parte politica. Il sistema così delineato innesca, infatti, una dinamica istituzionale connotata dalla prevalenza assoluta, accompagnata da una sostanziale irresponsabilità, del capo del partito che si aggiudica il premio di maggioranza, il quale, conseguentemente, assume la guida del Governo.

Tale assetto risulta nella sostanza incompatibile con l'articolo 139 della Costituzione, il quale, nello stabilire che la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione, rimanda a una concezione di forma repubblicana basata sulla piena esplicazione del principio di rappresentatività delle istituzioni politiche e quindi rende illegittime tutte le riforme

costituzionali che incidono in senso negativo sui principi fondamentali, tra i quali spicca il principio democratico.

Avviandosi alla conclusione, rimarca come qualsiasi riforma dell'assetto costituzionale debba essere concepita senza tenere conto di immediati possibili vantaggi elettorali e rimanendo sempre vigili di fronte al rischio di alterazioni dell'equilibrio democratico.

Nel ribadire la propria contrarietà al disegno di legge costituzionale all'esame, annuncia il proprio impegno per sostenere i «Comitati del no» in vista del *referendum* confermativo.

La senatrice MUSSINI (*Misto*) osserva che la discussione generale in seconda deliberazione non dovrebbe essere considerata come un mero passaggio formale, in quanto dal confronto potrebbero comunque emergere utili elementi di riflessione.

In ogni caso, sul progetto di riforma costituzionale sarebbe stato opportuno coinvolgere anche le minoranze, per convergere su posizioni condivise, secondo modalità realmente democratiche.

Al contrario, il dibattito si è svolto esclusivamente all'interno del Partito Democratico che – a suo avviso – ha condotto l'esame del disegno di legge costituzionale in modo arbitrario, escludendo le minoranze e, quindi, i cittadini da queste rappresentati. Infatti, le modifiche più rilevanti sono state apportate dalla Camera dei deputati, dove il Governo può contare su una più ampia maggioranza, in virtù del premio già ritenuto illegittimo dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 1 del 2014.

Pertanto, ritiene inopportuno che la riforma di una parte così rilevante della Costituzione sia affidata a un Parlamento privo di una piena legittimazione, peraltro mediante l'applicazione disinvolta delle regole parlamentari, con la sola finalità di consentire al Presidente del Consiglio di consolidare il proprio potere.

L'accelerazione ingiustificata dei tempi del dibattito, del resto, conferma le ipotesi di accordi poco trasparenti, all'interno dello schieramento della maggioranza, in vista del prossimo rinnovo delle Commissioni permanenti.

A suo avviso, il Governo manca di lungimiranza politica. Infatti, un effettivo consenso popolare consentirebbe all'Esecutivo di attuare il proprio indirizzo politico, senza ricorrere a meccanismi artificiosi. Al contrario, le misure previste non potranno che accrescere la distanza dei cittadini dalla politica.

Il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*) conferma la propria contrarietà al disegno di legge costituzionale all'esame, già espresso nelle precedenti fasi della discussione, in primo luogo per ragioni procedurali. A suo avviso, infatti, il meccanismo previsto dall'articolo 138 della Costituzione dovrebbe essere applicato soltanto per limitate e puntuali modifiche della Carta costituzionale. Al contrario, per una revisione così ampia sarebbe stato opportuno procedere alla elezione di un'Assemblea costituente, sottratta a logiche di maggioranza.

Osserva, inoltre, che la pervicace volontà della maggioranza di imprimere un'accelerazione irragionevole all'andamento dei lavori lascia presupporre l'esistenza di accordi poco trasparenti, che sembrerebbero subordinare il voto finale sulla riforma costituzionale al rinnovo delle Commissioni permanenti e al mutamento della compagine governativa.

A suo avviso, inoltre, tale accelerazione rende evidente che, nonostante le dichiarazioni in senso contrario del Presidente del Consiglio, l'eventuale esito positivo del *referendum* confermativo determinerà la conclusione anticipata della legislatura. Infatti, il mantenimento di un sistema bicamerale, a fronte della modifica della Costituzione, non solo sarebbe del tutto irragionevole, ma potrebbe anche incrementare un insidioso contenzioso costituzionale in sede di conflitto tra poteri dello Stato. Potrebbe accadere, ad esempio, che al Senato sia presentata una mozione di sfiducia al Governo, nonostante – nella nuova architettura istituzionale – il vincolo fiduciario sia riservato alla sola Camera dei deputati.

Ritiene che su un argomento di assoluto rilievo, quale la modifica della Parte II della Costituzione, i singoli parlamentari dovrebbero poter esprimere liberamente il proprio dissenso rispetto agli indirizzi delle rispettive segreterie politiche, tanto più non essendo previsto il vincolo di mandato.

Critica, inoltre, la ripartizione dei seggi tra le Regioni, che determina squilibri in assenza di un criterio proporzionale alla consistenza demografica dei territori. Infatti, la Regione Sicilia potrà avere sette senatori, a fronte, ad esempio, dei quattro espressi complessivamente dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Infine, esprime rammarico per l'incapacità di cogliere l'occasione per una riforma efficace del Titolo V della Parte seconda della Costituzione. Infatti, non si è proceduto a uno snellimento della struttura della *governance* del territorio; anzi, sarà introdotto un ulteriore livello amministrativo, quello dei distretti per i servizi pubblici locali, previsti dai decreti attuativi della riforma della pubblica amministrazione.

La PRESIDENTE ritiene che sia impossibile concludere la discussione generale in tempo utile per l'inizio dell'esame in Assemblea del disegno di legge costituzionale n. 1429-D, essendo previsti ancora 25 iscritti a parlare. Per una efficace organizzazione dei lavori, propone di proseguire la discussione fino alle ore 14, favorendo quanto più possibile la partecipazione al dibattito di senatori appartenenti a tutti i Gruppi parlamentari.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) ritiene preferibile chiedere uno slittamento di 48 ore dell'inizio dell'esame in Assemblea, per consentire la conclusione dell'esame in sede referente.

Il senatore CRIMI (*M5S*) ritiene indispensabile un rinvio dell'inizio dei lavori dell'Assemblea, per consentire la conclusione della discussione

in Commissione e il conferimento del mandato al relatore. In ogni caso, non ravvisa la necessità di sospendere il dibattito prima delle ore 15.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) esprime rammarico per la decisione della maggioranza di accelerare i tempi dell'esame in seconda deliberazione. Del resto, l'articolo 138, primo comma, della Costituzione prevede appositamente un intervallo non minore di tre mesi, tra le due deliberazioni, proprio per consentire una ulteriore riflessione.

Dal momento che in Assemblea è già stato stabilito un limite alla discussione generale, per le ore 17 di domani, ritiene preferibile utilizzare tutto il tempo previsto per il dibattito in Commissione.

Il senatore MALAN (*FI-PdL XVII*) ritiene che, in ragione della rilevanza della materia, sarebbe preferibile consentire a tutti gli iscritti a parlare di intervenire nel dibattito. A tal fine, sarebbe opportuno chiedere un differimento del termine previsto per la conclusione della discussione in Commissione e un conseguente rinvio dei lavori dell'Assemblea.

La senatrice LO MORO (*PD*) giudica interessante il dibattito finora svolto. Tuttavia, in considerazione della notevole ampiezza della discussione, reputa opportuna una sospensione dei lavori, dalle ore 13 alle 14, per consentire di seguire gli altri iscritti a parlare con rinnovata attenzione.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) ritiene che una sospensione dei lavori sarebbe giustificabile solo in caso di un differimento dell'inizio dell'esame in Assemblea. Altrimenti si determinerebbe una ulteriore compressione del diritto dei singoli senatori a partecipare al dibattito.

La PRESIDENTE sottolinea che sarebbe stato opportuno utilizzare interamente anche la giornata di ieri, nella quale erano state convocate tre sedute per la discussione generale. In ogni caso, avendo acquisito l'orientamento contrario di quasi tutti i rappresentanti dei Gruppi in Commissione a una sospensione dei lavori, comunica che la discussione generale proseguirà fino alle ore 15.

Riprende la discussione generale.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*) osserva, in primo luogo, come il clima teso respirato in questi giorni, nel corso della discussione in Commissione sul disegno di legge costituzionale, sia il risultato dei metodi con i quali si è avviato e ormai concluso l'*iter* di revisione.

A suo avviso, un Parlamento non pienamente legittimo, a causa della pronuncia della Corte costituzionale sulla legge elettorale in base alla quale è stato eletto, ha subito condizionamenti da parte del Governo per l'approvazione di una riforma costituzionale regressiva e pericolosa per l'equilibrio democratico.

Nel corso dei diversi passaggi parlamentari, questo Parlamento, nello stravolgere sostanzialmente la forma di governo e l'equilibrio tra i poteri, si è nutrito di pericolose parole d'ordine, confondendo la democrazia rappresentativa con il consociativismo, in una rilettura errata e pretestuosa dell'intera storia repubblicana.

Si è anche assistito, a suo avviso, alla complicità di una fittizia opposizione interna al principale partito di governo che, per distinguersi, ha preferito sancire un incomprensibile e farraginoso compromesso su un singolo punto del disegno di legge costituzionale – il metodo di elezione dei senatori – piuttosto che opporsi alla intera impostazione della riforma.

Sottolinea che, fin dall'inizio, il procedimento è stato viziato dalla pretesa del Governo di indirizzare la riforma, con la presentazione di un proprio disegno di legge costituzionale, che è stato adottato come testo base per il seguito dell'esame.

Censura, inoltre, l'arroganza dimostrata dal Governo e dalla maggioranza che, con spirito di competizione e di rivalsa nei confronti dei tentativi riformatori compiuti nelle precedenti legislature, hanno rifiutato, talvolta con disprezzo, i contributi dei costituzionalisti, molti dei quali profondamente critici sull'impianto del disegno riformatore.

Passando ai contenuti della riforma, che si presenta come una radicale riscrittura della Parte seconda della Costituzione, ritiene che l'intento non dichiarato del disegno di legge non sia, a suo avviso, né l'abolizione del bicameralismo perfetto, né la riduzione del numero dei parlamentari, che reputa in ogni caso insufficiente, né il compimento delle istanze federaliste, contraddette dalla torsione neocentralista impressa all'assetto delle competenze legislative dello Stato e delle Regioni e fortemente mortificate dal progressivo indebolimento del progetto regionalista.

A suo avviso, invece, il vero scopo della riforma sarebbe l'introduzione di un premierato assoluto, senza contrappesi, il quale, grazie anche alla legge elettorale che a breve entrerà in vigore, affida il governo ad una minoranza, la quale potrà decidere, senza alcun bilanciamento o contrappeso, su questioni di assoluto rilievo, come i diritti fondamentali, la revisione costituzionale, la dichiarazione dello stato di guerra.

Non si tratta, dunque, di un semplice rafforzamento del Governo, ma di una rottura dell'equilibrio dei poteri e dei dispositivi di garanzia, che porta con sé un grave pregiudizio anche della tenuta complessiva dell'ordine dei diritti e delle libertà codificato nella Parte prima della Costituzione.

La senatrice NUGNES (M5S) concorda con il senatore D'Alì in merito alla inevitabilità di una conclusione anticipata della legislatura, qualora il *referendum* confermativo abbia esito positivo. In tal caso, risulteranno vani gli accordi che sarebbero stati conclusi da quei parlamentari disposti ad approvare la riforma costituzionale, purché la legislatura prosegua fino alla sua scadenza naturale.

Rileva che l'intero *iter* del disegno di legge di riforma costituzionale è stato caratterizzato da una sostanziale incapacità della maggioranza a dialogare e a confrontarsi con spirito costruttivo. Del resto, il progetto di riforma è volto a consentire il passaggio da una democrazia rappresentativa e parlamentare a una democrazia decisionista e plebiscitaria, sebbene in passato il centrosinistra abbia avversato un analogo tentativo compiuto dalla maggioranza di centrodestra.

Ritiene inopportuno che un Parlamento parzialmente delegittimato dalla sentenza n. 1 del 2014 della Corte costituzionale provveda a modificare un'ampia parte della Costituzione. Infatti, sebbene la pronuncia di incostituzionalità non abbia coinvolto anche l'efficacia delle ultime elezioni, per il principio della necessaria continuità delle istituzioni, è comunque evidente che le Camere avrebbero dovuto limitarsi allo svolgimento dell'attività legislativa ordinaria, eventualmente approvando anche una nuova legge elettorale.

La riforma proposta, peraltro, appare non condivisibile, in quanto non consegue gli annunciati obiettivi di risparmio e di accelerazione dell'*iter* legislativo. Peraltro, coinvolge nell'attività legislativa i consiglieri regionali, per lo più impegnati nelle questioni di carattere locale.

Inoltre, appare criticabile lo squilibrio a favore del Governo e il conseguente sostanziale accentramento di poteri in capo al Presidente del Consiglio, favorito dalla nuova legge elettorale per l'elezione della Camera dei deputati, fondata su un impianto fortemente maggioritario.

Di impronta altrettanto centralista, peraltro, appare la riforma del Titolo V.

Critica, infine, il tentativo del *Premier* di trasformare il *referendum* confermativo in una occasione per legittimare il suo operato, attribuendo così un carattere plebiscitario a un istituto concepito a garanzia delle minoranze.

In considerazione della rilevanza della materia, invece, sarebbe opportuno che si svolga un reale confronto sulla portata e sul significato delle modifiche costituzionali.

Il senatore TOSATO (*LN-Aut*) esprime la propria amarezza per le modalità di svolgimento del dibattito in corso. Ricorda come siano svanite le speranze, nutrite all'inizio del percorso di riforma costituzionale, riguardo alla possibilità di raggiungere il massimo livello di condivisione su questioni fondamentali per l'ordinamento costituzionale del Paese. Infatti, i temi e le obiezioni sollevate all'avvio del dibattito parlamentare permangono tuttora, senza che le questioni poste abbiano ottenuto alcuna risposta né dalle forze politiche di maggioranza, né dal Governo.

Lamenta una diffusa mancanza di sensibilità da parte delle forze politiche di maggioranza verso le modalità di svolgimento del dibattito parlamentare. La riforma in discussione produce sensibili cambiamenti nel sistema costituzionale, fondato sull'equilibrio tra i poteri. Proprio per questo, l'esame parlamentare dovrebbe essere rispettoso delle procedure previste dai costituenti e ogni passaggio dovrebbe essere considerato ugual-

mente importante, così come ogni intervento meritevole di rispetto e considerazione.

Sottolinea come il concorso della riforma costituzionale e della legge elettorale provochi una concentrazione di potere in capo al Presidente del Consiglio, di cui dovrebbero essere consapevoli i parlamentari della maggioranza e in particolare gli esponenti di un Partito che si qualifica come democratico.

Conclude, richiamando l'attenzione sulla gravità delle conseguenze derivanti dallo stravolgimento degli equilibri istituzionali, contenuto nel progetto di revisione costituzionale, e sul rischio effettivo di un'involuzione autoritaria che priverà il Paese di importanti garanzie democratiche.

Il senatore CIAMPOLILLO (*M5S*) ritiene che la proposta di riforma delle istituzioni in corso di esame sia la conferma della assoluta inadeguatezza del Governo a offrire al Paese una reale possibilità di superare la grave situazione di crisi, di cui sono responsabili gli stessi partiti di maggioranza.

Infatti, occorre ricordare alla politica quello che la società conosce già molto bene, ossia che il problema reale del Paese non è costituito dal sistema di elezione dei senatori, ma da come assicurare a tutti i cittadini il diritto a condizioni di vita migliori.

Mentre il Governo si dimostra inerme di fronte ai problemi dei cittadini, le riforme istituzionali proposte, se da una parte appaiono inefficaci in termini di riduzione dei costi, dall'altra producono l'effetto perverso di indebolire la democrazia, precludendo ai cittadini la possibilità di eleggere i propri rappresentanti.

Ricorda che razionalizzare i costi e ricondurre l'impegno politico a sobrietà e rigore non richiede costose riforme costituzionali, ma solo buona volontà e integrità morale. Da tempo, invece, vengono attuate riforme complesse e costose, che spesso non resistono alla prova del tempo.

Rileva, inoltre, che per favorire lo sviluppo e la crescita del Paese, sarebbe necessario migliorare la qualità della produzione legislativa. La razionalizzazione delle procedure può essere affidata alla semplice modifica dei regolamenti parlamentari, senza alcuna necessità di modifiche costituzionali volte a indebolire o addirittura annullare le tutele fondamentali della democrazia.

In conclusione, manifesta la sua sorpresa per l'alto numero di parlamentari, da sempre difensori della libertà e della democrazia, oggi disponibili ad assecondare i piani del Governo, pur di conservare una posizione di potere. A questo proposito, si dichiara convinto della necessità di una classe politica che sia pronta, con integrità e senso di responsabilità, a costruire un Paese nuovo, attento a rispondere ai bisogni delle fasce più deboli e a valorizzare le legittime aspirazioni dei giovani.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) preannuncia il proprio voto contrario sul progetto di revisione costituzionale, per le modalità con le quali si è svolto il dibattito parlamentare.

Riconosce di aver accolto con favore l'avvio del percorso di riforma, confidando nella possibilità che il Partito Democratico volesse favorire una discussione costruttiva e aperta ai contribuiti anche di altre forze politiche. Ricorda come nella passata legislatura una riforma costituzionale sia stata oggetto di un lungo e approfondito dibattito parlamentare, ispirato al fecondo dialogo che guidò l'opera dei costituenti.

Quanto ai contenuti del disegno di legge, osserva con preoccupazione come questo sposti il baricentro istituzionale dal Parlamento al Governo ed escluda altresì qualsiasi possibilità di controllo del primo sul secondo, eludendo uno dei principi fondamentali che ispirano la Costituzione repubblicana. Mentre al Governo è attribuito un potere eccessivamente ampio, il Senato risulta privato di una propria dignità istituzionale e sottoposto alla pressione di gruppi ristretti di potere, legati ai partiti di maggioranza relativa, e destinati a influire in modo significativo anche sulla elezione degli organi di garanzia, quali la Corte costituzionale e il Presidente della Repubblica.

La figura del Capo dello Stato, in particolare, in ragione dell'impronta fortemente maggioritaria del sistema elettorale e del vistoso squilibrio tra numero di deputati e numero di senatori, sarà di fatto espressione della maggioranza di Governo. Ne viene, quindi, compromessa la fondamentale funzione di garanzia.

Ritiene, infine, che le ragioni della riforma costituzionale all'esame non appaiono direttamente connesse al tema della disaffezione dei cittadini nei confronti della politica. Questo fenomeno, infatti, risulta piuttosto legato alla diffusa corruzione, alla pressione esercitata da gruppi di potere, nonché alla mancata possibilità di partecipazione dei cittadini alle scelte effettive. A suo avviso, la possibilità di governare il Paese con ampi margini, conferita alle forze politiche di maggioranza relativa dalla riforma costituzionale e dalla nuova legge elettorale, non risulta affatto funzionale all'auspicato riavvicinamento dei cittadini italiani alle istituzioni.

Il senatore DI MAGGIO (*CoR*) osserva, in via preliminare, come l'*iter* del progetto di riforma in esame non abbia rispettato in maniera rigorosa la procedura di approvazione, prevista per l'adozione delle leggi costituzionali e di revisione costituzionale. A suo avviso, tale incostituzionalità *ab origine* è la mera conseguenza della superficialità con la quale è stata affrontata una riforma epocale, che modifica dalle fondamenta la struttura dello Stato italiano.

La velocità di azione, più volte invocata dal Governo, non è stata in grado di contribuire a produrre un sistema nuovo e giuridicamente sostenibile per il superamento del bicameralismo paritario. A tale proposito, rammenta che la presenza di un Senato nell'architettura istituzionale è un dato pressoché costante nei Paesi industrializzati di democrazia matura, comprese le organizzazioni statali di tipo federale. Tale sistema garantisce alcuni fondamentali vantaggi, assicurati dall'esercizio del potere legislativo da parte di due Camere composte secondo criteri diversi, quali la migliore qualità della legislazione e la maggiore stabilità dell'ordinamento.

A suo avviso, il Senato si esprime principalmente attraverso le funzioni di controllo rispetto alla possibile «dittatura della maggioranza», di bilanciamento nei rapporti tra le istituzioni, nonché quale camera di riflessione nel procedimento legislativo.

Diversamente, in nome della stabilità di governo, il testo della riforma costituzionale contribuisce, insieme alla nuova legge elettorale per la Camera dei deputati, basata su un impianto fortemente maggioritario, a svilire l'intero Parlamento nella funzione rappresentativa, determinando di fatto una cessione incondizionata di sovranità.

Rileva inoltre che, nonostante la retorica della governabilità, della riduzione dei costi e della velocità del procedimento legislativo, il Senato, così come definito dalla riforma costituzionale, appare ben radicato su ragioni conservative: esso, infatti, finisce per essere un'incongrua proiezione amministrativistica di secondo grado di enti locali che si trovano, spesso, in condizioni di dissesto finanziario e necessitano di risorse pubbliche.

Formula, infine, considerazioni critiche sulle modalità di composizione ed elezione del Senato e si interroga se non fosse stato più coerente abolire del tutto la seconda Camera.

Il senatore MARTELLI (*M5S*) osserva che tutte le obiezioni formulate sulla inefficacia della riforma siano fondate. Infatti, non si conseguirà un risparmio di spesa, in quanto i costi maggiori sono quelli derivanti dal funzionamento degli apparati amministrativi. In secondo luogo, non sarà possibile accelerare l'*iter* di formazione delle leggi, dal momento che il procedimento delineato dal nuovo articolo 70 prevede un periodo complessivo di quaranta giorni per l'esame al Senato di un disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati.

Peraltro, ritiene che non vi sia l'esigenza di accrescere la produzione normativa. Infatti, spesso si rende necessario modificare anche provvedimenti di recente approvazione. Al contrario, sarebbe necessaria una maggiore riflessione.

A suo avviso, non è ravvisabile neanche l'esigenza di garantire al Governo il sostegno di una maggioranza stabile, nel corso della legislatura. Infatti, in una democrazia, dovrebbe essere assicurata, piuttosto, la pienezza della rappresentanza parlamentare. La necessità di garantire la permanenza in carica dell'Esecutivo sarebbe comprensibile, secondo alcune teorie economiche, solo qualora la funzione dello Stato-nazione fosse limitata alla regolamentazione degli scambi commerciali. In tal caso, allora, sarebbe comprensibile la riduzione delle funzioni di una delle due Camere.

Il progetto di riforma costituzionale non sembra rispondere neanche all'obiettivo di migliorare il funzionamento delle articolazioni dello Stato. Innanzitutto, le due Camere avranno un meccanismo di elezione diversa e, quindi, maggioranze differenti. In secondo luogo, affinché il Senato svolga un'efficace funzione di rappresentanza delle autonomie territoriali, sarebbe necessario accrescere le competenze di questi enti, ai quali peraltro si applica il modello della finanza derivata. Al contrario, si è deciso di intro-

durre una clausola di supremazia, che determina un ulteriore accentramento di competenze in capo allo Stato.

A suo avviso, sarebbe stato opportuno introdurre un meccanismo rafforzato per la modifica della Carta costituzionale, simile a quello previsto per la Costituzione degli Stati Uniti d'America. Infatti, al di là di un nucleo di disposizioni non modificabili, è necessario che le modifiche siano ratificate dai tre quarti degli Stati, a prescindere dalla rispettiva consistenza demografica.

Rileva, in conclusione, che nel nuovo assetto istituzionale un ruolo predominante spetterà all'Esecutivo, mentre lo Stato si limiterà all'amministrazione dei territori e alla tutela dei diritti civili, ratificando le decisioni assunte in altre sedi, con i trattati internazionali o nell'ambito delle unioni politiche e monetarie degli Stati nazionali.

Il senatore CANDIANI (*LN-Aut*) sottolinea l'importanza, in questa fase del dibattito, del ruolo delle minoranze nell'evidenziare le criticità della riforma costituzionale, essendo ormai venuto meno il dissenso della parte minoritaria del Partito Democratico, soprattutto in riferimento alle modalità di elezione dei senatori. Registra, peraltro, la totale assenza di dibattito nel Paese su un argomento di assoluto rilievo, come la modifica dell'assetto istituzionale.

Ritiene che la riforma proposta dal Governo non risponda alle reali esigenze dei cittadini, né risolva le criticità che affliggono il sistema istituzionale. È stata prospettata la necessità di garantire la governabilità, ma in effetti l'Esecutivo già condiziona la produzione legislativa, attraverso l'adozione reiterata di provvedimenti d'urgenza. Le modifiche annunciate non risolveranno il conflitto tra Stato e Regioni, che anzi sarà destinato ad aumentare, in ragione dell'inserimento della clausola di supremazia, con la quale si sottraggono ulteriori competenze alle autonomie territoriali.

Ritiene che l'unico obiettivo è l'accentramento dei poteri nel Capo del Governo, il quale – anche in virtù del premio di maggioranza assicurato dalla nuova legge elettorale – potrà condizionare l'operato della Camera dei deputati e incidere in modo significativo sulla elezione dei giudici della Corte costituzionale e del Presidente della Repubblica. Al contempo, introducendo l'elezione indiretta dei senatori, sono state ulteriormente ridotte le occasioni di partecipazione dei cittadini alla vita pubblica.

A suo avviso, si tratta di un processo rischioso per la tenuta del sistema democratico, in quanto compromette l'equilibrio tra poteri dello Stato. Inoltre, evidenzia che, mentre la Costituzione del 1947 fu approvata con il 90 per cento circa dei consensi, la riforma in esame è stata sostenuta dalla sola maggioranza di governo, anche attraverso una organizzazione dei tempi del dibattito che ha finito per penalizzare le minoranze.

Infine, disapprova il tentativo del Presidente del Consiglio di alterare il significato del *referendum* confermativo, trasformandolo in una occasione per verificare il consenso dei cittadini sul suo operato.

Auspica, quindi, che – in sede di votazione finale – non si raggiunga la maggioranza assoluta, peraltro possibile solo attraverso il supporto di

senatori che hanno abbandonato i Gruppi parlamentari di provenienza per assicurare il proprio sostegno al Governo, nell'illusione di prolungare la durata della legislatura fino al 2018.

Il senatore GIROTTO (*M5S*), dopo aver considerato con rammarico che le diverse letture del provvedimento non sono servite, a suo avviso, a migliorare il disegno di insieme, si sofferma su alcune recenti dichiarazioni del Presidente del Consiglio, il quale ha affermato che avrebbe preferito configurare il nuovo Senato prevedendo una rappresentanza di sindaci, e non di consiglieri regionali. A suo avviso, ciò è indice di superficialità, perché la Costituzione assegna la potestà legislativa, dunque la potestà da cui derivano gli atti posti al vertice della gerarchia delle fonti, oltre che allo Stato, alle sole Regioni, e non ai comuni. Inoltre, reputa perfettamente coerente affidare proprio ad un'Assemblea legislativa composta da rappresentanti delle Regioni il compito di legiferare su materie che incidono sull'autonomia regionale.

Ritiene quindi che l'interesse del Presidente del Consiglio non si concentri sulla efficacia e sulla coerenza della riforma, ma piuttosto sull'intento di intestarsi una vittoria ad ogni costo, eventualmente imputando al Parlamento i difetti di funzionamento che emergeranno dal nuovo assetto istituzionale.

Anziché preoccuparsi delle reali cause della disaffezione dei cittadini nei confronti della politica, in questo disegno riformatore che sta giungendo a compimento si è scelto di penalizzare le Regioni, addebitando alla classe politica locale la responsabilità di ogni malfunzionamento. Peraltro, anche la giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di riparto di competenze tra lo Stato e le Regioni è stata orientata, a suo avviso, in senso statalista, cosa che ha comportato una significativa limitazione della potestà legislativa regionale.

Oltre all'iniziale drastico ridimensionamento del potere legislativo delle Regioni, si è poi provveduto anche, nel passaggio del disegno di legge costituzionale alla Camera, a ridurre le funzioni del Senato. Tale soluzione palesa ancora di più l'intento di comprimere gli spazi delle autonomie regionali e locali.

Afferma quindi che sarebbe meglio, a questo punto, rinunciare del tutto alla seconda Camera, che – così come viene definita – non corrisponde certo a quanto avevano immaginato i costituenti del 1946. A fronte della debolezza del Senato, crede però che lo squilibrio di poteri tra le due Camere potrebbe in parte essere attenuato se fosse prevista l'elezione diretta dei senatori.

Accenna quindi alla complessità dei procedimenti legislativi previsti dal disegno di legge, che darà luogo a conflitti di competenza, la cui risoluzione sarà affidata ad accordi tra i Presidenti di Camera e Senato, e a un prevedibile contenzioso davanti alla Corte Costituzionale per vizio della legge *in procedendo*.

Pur ammettendo che in un così vasto progetto di riforma si possono enucleare anche aspetti condivisibili – quale la previsione del diritto, per

una minoranza parlamentare, di adire la Corte costituzionale sulle leggi elettorali – ribadisce il suo giudizio negativo.

Si rammarica quindi per il fatto che ora il Parlamento, e successivamente i cittadini con il *referendum*, saranno costretti a pronunciarsi sul complesso del progetto di revisione, senza poter selezionare gli aspetti condivisibili.

Denuncia il grave vizio originario della riforma, e cioè la mancanza di legittimazione di un Parlamento eletto con una legge elettorale parzialmente dichiarata incostituzionale. A suo avviso, solo un nuovo Parlamento – o ancor più un'Assemblea costituente liberamente eletta dai cittadini – avrebbero potuto assumersi il compito di riformare la Costituzione.

Ricorda, in proposito, un disegno di legge costituzionale, presentato nella XII legislatura, con le autorevoli firme, tra le altre, di Giorgio Napolitano e Sergio Mattarella. Quella proposta, intervenendo sull'articolo 138 della Costituzione, disponeva che le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali potessero essere approvate solo a maggioranza dei due terzi dei componenti. Se quel disegno di legge fosse stato approvato, il procedimento di revisione costituzionale in corso non sarebbe giunto a conclusione.

Conclude, annunciando che, in occasione del *referendum* confermativo, i parlamentari del Movimento 5 Stelle si impegneranno per assicurare una corretta e completa informazione dei cittadini, finora non adeguatamente sensibilizzati sulla riforma costituzionale, anche a causa della perdurante crisi economica.

La PRESIDENTE, in considerazione del concomitante inizio dei lavori dell'Assemblea, il cui ordine del giorno prevede l'inizio della discussione sul disegno di legge costituzionale in titolo, prende atto dell'impossibilità di concludere l'esame in sede referente.

La seduta termina alle ore 14,55.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Martedì 19 gennaio 2016

Plenaria**96^a Seduta**

Presidenza del Presidente
CASINI

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

(2125) Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978, fatto a Milano il 23 febbraio 2015, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 25 novembre 2015.

Il presidente CASINI comunica che sono pervenuti i prescritti pareri sul disegno di legge in esame.

Il relatore MICHELONI (*PD*) ricorda che, come già evidenziato nella seduta del 25 novembre scorso, il provvedimento in esame, nonostante i suoi aspetti positivi non risolve alcuni rilevanti questioni relative alla condizione fiscale dei cittadini italiani residenti in Svizzera. Risulta particolarmente grave il trattamento fiscale dei beni immobili di proprietà di tali cittadini in Italia. Alcuni Cantoni svizzeri, infatti, calcolano un reddito teorico su tali immobili, che viene sommato al reddito da lavoro percepito in Svizzera. Altra questione delicata riguarda i cittadini italiani che rientrano nel nostro Paese, dopo un periodo di lavoro in Svizzera e mantengono depositi bancari nelle banche elvetiche, su cui subiscono una fortissima tassazione. Su tali aspetti i chiarimenti sollecitati al Governo nella precedente seduta del 25 novembre non risultano ancora soddisfacenti.

Appare inoltre necessario che il Governo renda quanto prima pubblico il testo dell'Accordo sui lavoratori transfrontalieri, recentemente firmato con le autorità svizzere.

Il presidente CASINI rileva la fondatezza delle osservazioni formulate dal senatore Micheloni, che pure riguardano solo indirettamente il disegno di legge in esame. Condivide la necessità che il Governo, attraverso gli opportuni interventi con le autorità svizzere, tuteli nella maniera più ampia i nostri concittadini che risiedono o lavorano in Svizzera. Esprime l'intenzione di segnalare tale situazione al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Il senatore TREMONTI (*GAL (GS, PpI, M, MBI, Id, E-E)*) condivide le preoccupazioni espresse dal senatore Micheloni, sia per quanto riguarda gli immobili

di cittadini italiani residenti in Svizzera, sia per quanto riguarda i depositi bancari di chi rientra in Italia. Sottolinea che il primo aspetto potrebbe utilmente essere risolto con una norma transitoria in sede di negoziazione bilaterale. Per il secondo aspetto segnala che la mancata dichiarazione di tali patrimoni può di per sé causare l'irrogazione di una sanzione.

(2158) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica gabonese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta a Libreville il 28 giugno 1999*

(Esame e rinvio)

Il relatore COMPAGNA (*GAL (GS, PpI, M, MBI, Id, E-E)*) espone il contenuto del disegno di legge in esame.

Ricorda che il Gabon, ex colonia francese, indipendente dal 1960, è uno Stato dell'Africa centrale di 1,5 milioni di abitanti, affacciato sul golfo di Guinea, tra il Camerun e il Congo-Brazzaville. È una Repubblica semipresidenziale, con un Parlamento bicamerale che può vantare abbondanti risorse naturali e considerevoli investimenti stranieri.

La Convenzione in esame risponde all'esigenza di disciplinare in maniera più equilibrata gli aspetti fiscali delle relazioni economiche fra i due Paesi, anche per evitare che gli investitori italiani siano svantaggiati rispetto agli operatori economici di altre nazionalità.

L'intesa si compone di 30 articoli e di un Protocollo, e richiama il modello di convenzione fiscale dell'OCSE. L'Accordo si applica a persone fisiche e giuridiche, limitatamente all'imposizione sui redditi, e – per la parte italiana – all'imposta regionale sulle attività produttive.

L'Accordo definisce il concetto di residenza e di utili di impresa, accogliendo il principio generale in base a cui gli utili di impresa sono imponibili nello Stato di residenza dell'impresa, ad eccezione dei redditi prodotti per il tramite di una organizzazione stabile.

Quanto alle plusvalenze, la Convenzione stabilisce l'imposizione esclusiva nello Stato di residenza, ad eccezione degli utili di capitale derivanti dall'alienazione di beni immobili.

In materia di pensioni, la Convenzione prevede la tassazione soltanto nello Stato di residenza.

Per i redditi di professori ed insegnanti temporaneamente soggiornanti in uno dei due Stati contraenti l'Accordo prevede una esenzione temporanea, al fine di facilitare gli scambi culturali.

Per quanto attiene ai meccanismi intesi ad evitare le doppie imposizione, l'Accordo prevede, per entrambe le Parti, il ricorso al metodo di imputazione ordinaria.

Dopo aver sancito il principio di non discriminazione, il Trattato prevede una procedura amichevole per la risoluzione di eventuali casi di imposizione non conformi alla Convenzione, lo scambio di informazioni, l'intangibilità dei privilegi fiscali previsti per agenti diplomatici e una procedura di rimborso per i casi garantiti di ritenute ridotte.

Il disegno di legge di ratifica si compone di 3 articoli, che riguardano l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione e l'entrata in vigore.

Non vi sono effetti per l'erario italiano.

Il testo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI PER GLI ENTI INTERNAZIONALISTICI

Il presidente CASINI informa la Commissione che il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha provveduto alla ripartizione tra gli altri enti internazionalistici inseriti nella tabella triennale prevista dall'articolo 1 della legge n. 948 del 1982, delle somme resesi disponibili a seguito della soppressione del contributo già previsto a favore dell'IPALMO Onlus.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,25.

ISTRUZIONE (7^a)

Martedì 19 gennaio 2016

Plenaria

244^a Seduta (1^a antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
SIBILIA

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per Italia Nostra la dottoressa Iacono, vice presidente, il professor Aldo Riggio, coordinatore del settore educazione al patrimonio culturale, la dottoressa Alessandra Mottola Molfino, componente del comitato scientifico del settore, e la dottoressa Irene Ortis, collaboratrice e curatrice della «lista rossa» sui beni culturali; il dottor Luca Rizzo Nervo, assessore del Comune di Bologna, la dottoressa Anna Rita Iannucci, capo area affari istituzionali e quartieri del comune di Bologna, e il dottor Gennaro Saiello, consigliere della regione Campania.

La seduta inizia alle ore 11,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente SIBILIA comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il seguito dell'indagine conoscitiva all'ordine del giorno.

Conviene la Commissione.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Seguito dell'indagine conoscitiva sulla mappa dell'abbandono dei luoghi culturali: audizione di rappresentanti di Italia nostra e di esperti in progetti realizzati sul territorio**

Riprende l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 24 novembre 2015.

Dopo un'introduzione del presidente SIBILIA, prende la parola la dottoressa IACONO, vice presidente di Italia Nostra, la quale sottolinea la necessità di rafforzare tra i cittadini la consapevolezza di dover tutelare i luoghi culturali. Riferisce indi di alcune campagne conoscitive realizzate dall'Associazione, a cui si aggiungono azioni continuative di sensibilizzazione dei giovani. L'educazione al patrimonio culturale è infatti un obiettivo rilevante di Italia Nostra, promosso anche mediante convenzioni con i Dicasteri dell'Istruzione e dei Beni culturali.

Rende poi noto un percorso formativo denominato «Le pietre e i cittadini», che si è avvalso di docenti e alunni al fine di promuovere una lettura critica del territorio. In tal modo è stato possibile individuare il cosiddetto «patrimonio minore» e far emergere beni trascurati che diventano così oggetto di riflessione tra gli studenti. Domanda indi maggiori dettagli sulle finalità dell'indagine conoscitiva, manifestando vivo apprezzamento per l'attenzione dedicata dal Parlamento ai cosiddetti «beni culturali minori».

Avviandosi alla conclusione, pone l'accento sull'esigenza che ciascun cittadino individui, nel proprio territorio, i beni che richiedono una tutela, come ad esempio i centri storici per la cui valorizzazione Italia Nostra ha svolto da sempre un'azione di sensibilizzazione.

Il professor Aldo RIGGIO, coordinatore del settore educazione al patrimonio culturale di Italia Nostra, segnala alcune iniziative dell'Associazione nonché gli strumenti attraverso cui essa opera. A tale ultimo riferimento, si sofferma sulla «lista rossa» dei beni culturali, attraverso la quale è possibile porre l'attenzione sulle emergenze culturali del tessuto territoriale. Detto progetto è stato successivamente affinato e sarà aggiornato con un sistema diverso di segnalazione di beni culturali anche attraverso piattaforme disponibili su *smartphone* e *tablet*.

Il dottor SAIELLO, consigliere della Regione Campania, informa la Commissione di un progetto nato nella sua Regione in materia di beni culturali abbandonati, denominato «Restart Campania», mediante il quale i cittadini interagiscono con le istituzioni attraverso il *web* per mappare il territorio. Dopo aver posto l'accento sulla necessità di promuovere il turismo anche attraverso il patrimonio culturale, fa presente che il suddetto progetto ha l'ambizione di rimettere in moto lo sviluppo locale partendo da quei siti che versano in stato di abbandono.

Sottolinea quindi che mediante la piattaforma *web* i cittadini possono denunciare le strutture abbandonate contribuendo, in una prima fase, alla mappatura dei luoghi, distinti per province, e in una seconda fase, a realizzare un preventivo di spesa. A tale ultimo riguardo, riferisce che è possibile tanto fare leva sulla iniziativa «adotta un monumento» con cui i cittadini possono promuovere raccolte di fondi, quanto, per i siti più grossi, sviluppare progettualità per il recupero.

Tiene infine a precisare che tale progetto, disponibile già in rete, potrebbe diventare un'applicazione scaricabile gratuitamente sugli *smartphone* e contribuire a fare del turismo culturale un volano per l'economia e l'occupazione.

Il dottor RIZZO NERVO, assessore del comune di Bologna con delega a sanità, integrazione socio-sanitaria, sport, coordinamento e riforma dei quartieri, cittadinanza attiva, premette che l'azione locale può essere ritenuta incidentale ma coerente con quella del Parlamento. Rimarca indi la necessità di riattivare la partecipazione dei cittadini nonchè di ideare nuove funzioni per i luoghi abbandonati, onde scongiurare il rischio di degrado. Si tratta dunque, a suo giudizio, di una tutela non statica, ma di un tentativo volto alla rigenerazione urbana attraverso la co-progettazione.

Riferisce pertanto che l'idea del Comune di Bologna è stata di elaborare una strategia unica tanto per i luoghi culturali, quanto per gli spazi urbani entrambi abbandonati, avvalendosi delle competenze dei cittadini in un'ottica non meramente unidirezionale. La comunità ha dunque partecipato sia alla mappatura aggiornata dei luoghi, sia alla elaborazione di soluzioni. Lo strumento che ha reso possibile tale co-progettazione è stato un «regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani», che ha definito poche ma chiare regole per strutturare il rapporto con la pubblica Amministrazione. Detto regolamento muove i passi da un'esperienza di tre laboratori aventi ad oggetto rispettivamente un'area verde, un luogo storico e artistico e un immobile inutilizzato. Attraverso tali esperienze nel regolamento sono stati definiti i cosiddetti «patti di collaborazione» che hanno diverse forme di pubblicità e sono processi inclusivi. Dopo aver sottolineato l'esigenza di una evoluzione legislativa per consentire l'uso temporaneo dei beni, fornisce alcuni dettagli sulla normativa elaborata dal Comune, che prevede anche esenzioni e agevolazioni da canoni e tributi locali.

Tra le esperienze positive cita ad esempio la cura dei portici di Bologna e rende noto che sono stati finora stipulati 160 patti di collaborazione in un anno e mezzo. Manifesta peraltro soddisfazione per la diffusione, in circa 70 comuni italiani, del regolamento elaborato a Bologna, quale modello normativo di riferimento per la collaborazione civica.

La seduta, sospesa alle ore 11,40, riprende alle ore 11,45.

Seguono quesiti posti dai senatori.

Il senatore LIUZZI (*CoR*), nel ringraziare gli auditi per il contributo offerto, premette che sarà senz'altro cura della relatrice esporre le ragioni che hanno indotto la Commissione ad avviare l'indagine conoscitiva, in un clima di comunanza di obiettivi. Si sofferma poi sull'azione di Italia Nostra, soprattutto con riferimento alla valorizzazione dei centri storici, il cui concetto moderno è frutto di una evoluzione culturale dagli anni Cinquanta ad oggi. Afferma infatti che l'Associazione si è da sempre battuta per dare fisicità ad un patrimonio che già pareva minacciato in tempi non sospetti.

Dopo aver menzionato i cosiddetti «non luoghi», plaude alle iniziative messe in atto per promuovere la conoscenza critica del territorio, rimarcando dal canto suo l'importanza di utilizzazione dei beni anche a fini economici e sociali. Invita perciò ad incentivare tali esperienze per diffondere la consapevolezza del patrimonio locale nell'ottica della collaborazione nelle fasi di progettazione e di recupero. Ciò è tanto più utile per quei luoghi, come appunto i centri storici, che si prestano ad essere fruiti.

La senatrice PUGLISI (*PD*) domanda quali indicazioni gli auditi intendano sottoporre al Parlamento al fine di semplificare la normativa che agevola i patti di collaborazione e la cura dei luoghi abbandonati.

La relatrice MONTEVECCHI (*M5S*) riconosce che le esperienze descritte possono costituire una strada virtuosa, anche per altre realtà. Chiarisce poi che la procedura in titolo ha lo scopo di mettere in evidenza la fitta rete di luoghi e beni culturali del tessuto italiano proprio in un momento in cui si assiste, al contrario, a ingenti concentrazioni di risorse solo per i grandi luoghi della cultura. Ritene invece che il cittadino si debba sentire parte del proprio territorio anche nella fruizione dei beni culturali.

Associandosi alla senatrice Puglisi, chiede quali proposte concrete possono essere realizzate dal Legislatore. Oltre a ciò, domanda all'assessore Rizzo Nervo se sia stata effettuata la rendicontazione *ex post* delle iniziative messe in campo dal comune di Bologna e quale sia stata l'azione sinergica tra l'Amministrazione e i cittadini nella redazione del regolamento.

Risponde ai quesiti posti il professor RIGGIO, lamentando la difficoltà di condividere le numerose banche dati sui beni culturali. In proposito, giudica necessario elaborare uno *standard* minimo per la costruzione stessa di tali banche dati. Un'ulteriore criticità è a suo avviso rappresentata dalla sovrapposizione di competenze che producono ritardi negli interventi. Riferisce infine che molti micro progetti sono stati realizzati in ambito scolastico, sempre nell'ottica dell'educazione al patrimonio culturale.

La dottoressa IACONO fa presente che i cosiddetti «luoghi minori» devono essere tutelati non solo dal punto di vista materico, ma anche

sul piano della rivitalizzazione. Occorre dunque a suo giudizio migliorare la mobilità e incentivare i residenti a non abbandonare i centri storici.

Il dottor RIZZO NERVO concorda sull'importanza della rendicontazione e della valutazione degli esiti. Dopo aver precisato che la sostenibilità rientra tra i principi ispiratori del summenzionato regolamento, a dimostrazione che gli oneri non devono essere maggiori dei benefici, rende noto che sul sito del comune di Bologna è presente una sezione in cui sono rendicontati i patti di collaborazione, in ossequio alla trasparenza. Rimarca infatti che i criteri della rendicontazione sono la chiarezza, la comprensibilità, la comparabilità e la periodicità.

Quanto ai tre laboratori propedeutici alla stesura del regolamento, puntualizza che dette esperienze hanno costituito la base per l'elaborazione di poche regole condivise con i cittadini.

Sul piano dei suggerimenti, ribadisce la necessità di alleggerire le norme sugli usi temporanei di alcuni luoghi, in modo che i vincoli eventualmente presenti possano essere derogati nel caso di un utilizzo non continuativo del bene. Ciò, anche al fine di consentire iniziative di cittadinanza attiva ed evitare occupazioni abusive.

Il dottor SAIELLO sottolinea l'esigenza di pubblicizzare maggiormente strumenti già disponibili a livello nazionale, come l'*art bonus*, a cui potrebbero essere collegate le esperienze locali.

Il presidente SIBILIA, nel ringraziare gli auditi per i suggerimenti resi, comunica che la documentazione consegnata sarà resa disponibile nella pagina *web* della Commissione. Comunica altresì che l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) – impossibilitata a partecipare all'audizione – ha fatto pervenire un documento che sarà anch'esso reso disponibile nella pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il presidente SIBILIA dichiara indi conclusa l'audizione e rinvia il seguito dell'indagine conoscitiva.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONI ACQUISITE NEL CORSO DELLE AUDIZIONI SU QUESTIONI RELATIVE ALLA RIFORMA DEL SISTEMA CINEMATOGRAFICO E AUDIOVISIVO

Il presidente SIBILIA comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha svolto, la scorsa settimana, su questioni relative alla riforma del sistema cinematografico e audiovisivo, l'audizione di rappresentanti di sindacati e di associazioni del settore, i quali hanno consegnato o preannunciato documentazioni che – unitamente ad eventuali

integrazioni – saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 12,15.

Plenaria

245^a Seduta (2^a antimeridiana)

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Intervengono il ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo Franceschini e il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Toccafondi.

La seduta inizia alle ore 13.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del generale di divisione Luigi Curatoli a Direttore generale del Grande Progetto Pompei (n. 63)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il presidente relatore MARCUCCI (*PD*), riconoscendo preliminarmente i meriti dell'attuale direttore generale del Grande progetto Pompei, generale Nistri, per l'opera finora svolta. Nel comunicare che il generale Nistri sta redigendo la relazione sul semestre appena concluso, prospetta la possibilità che egli si confronti nuovamente con la Commissione.

Sottolinea altresì come la scelta del generale Curatoli quale nuovo direttore generale costituisca un segnale importante per tutto il territorio, in quanto pone la legalità al centro dell'azione del Governo. Riepiloga infine il *curriculum* del candidato, auspicando una rapida conclusione dell'*iter*.

Il ministro FRANCESCHINI ricorda i risultati importanti conseguiti dal generale Nistri, costretto a lasciare l'incarico per incompatibilità derivante da una sua progressione di carriera. Assicura comunque che gli esiti della sua attività saranno presto pubblicati. Ritiene peraltro che la nomina

del generale Curatoli sia in piena continuità con l'opera del suo predecessore.

La senatrice PUGLISI (*PD*), dopo aver ringraziato a sua volta il generale Nistri per l'opera svolta, chiede al Presidente un rinvio dell'esame.

Il PRESIDENTE, preso atto della richiesta, rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 13,20.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Martedì 19 gennaio 2016

Plenaria

206^a Seduta

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

La seduta inizia alle ore 12,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Ferrovie dello Stato S.p.A. (n. 251)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 novembre 1995, n. 481. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni e osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 dicembre 2015.

Il presidente relatore MATTEOLI (*FI-PdL XVII*), come preannunciato nella precedente seduta, illustra uno schema di parere favorevole con condizioni e osservazioni (pubblicato in allegato), il cui testo è già stato anticipato informalmente ai componenti della Commissione. Tale schema tiene conto degli elementi informativi emersi nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione, nonché delle considerazioni emerse nel dibattito.

Segnala quindi che il senatore Maurizio Rossi ha già fatto pervenire alla Presidenza una richiesta di integrazioni allo schema, tese a sottolineare la necessità di garantire collegamenti ferroviari adeguati per tutte le Regioni del Paese, colmando il *gap* attualmente esistente ed evitando il rischio che, con la privatizzazione del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, tale situazione si aggravi, anche in relazione alle future assegnazioni dei servizi ferroviari a livello regionale e locale.

Il senatore ORELLANA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra a sua volta una serie di richieste di integrazione allo schema di parere. In primo luogo chiede di inserire nelle premesse un riferimento al fatto che Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. gestisce un'infrastruttura critica ai sensi della direttiva 2008/114/CE, recepita nell'ordinamento interno dal decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61: ciò ha ricadute sulla sicurezza nazionale e, pertanto, chiede che di tale circostanza si tenga conto anche ai fini della selezione degli investitori e dei *partner* di cui all'osservazione n. 4 dello schema di parere.

Con riferimento alle incentivazioni per l'acquisto di azioni da parte dei dipendenti, propone di precisare che il divieto di forme di compensazione con gli istituti di trattamento di fine rapporto o di previdenza complementare dei dipendenti dovrebbe riguardare solo eventuali obblighi di investimento, lasciando alla decisione del lavoratore se aderire o meno. Inoltre, dovrebbero prevedersi incentivazioni anche per eventuali investimenti del fondo pensione dei ferrovieri, come già fatto per altre aziende.

Suggerisce poi di eliminare il riferimento alla mozione 1-1072 approvata lo scorso 3 dicembre dalla Camera dei deputati o, quantomeno, di considerare solo il testo 2 della stessa, in quanto più coerente con quello delle altre mozioni approvate.

Nella condizione n. 2, nell'ambito del riferimento al nuovo piano industriale che sarà approvato da Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., chiede di investire maggiori risorse e dare priorità al trasposto pubblico locale e al trasporto merci. Infine, relativamente all'osservazione n. 3, propone di formulare la stessa come raccomandazione diretta al Governo, sopprimendo l'invito a valutare la possibilità e di eliminare altresì la destinazione dei proventi della privatizzazione al sostegno alla ripresa economica, perché generica e non coerente con le finalità della privatizzazione.

Sottolinea che, pur apprezzando il notevole lavoro fatto dal Presidente relatore nella stesura dello schema di parere per cercare di fissare criteri chiari per l'operazione di privatizzazione, la stessa così come presentata dal Governo, per la mancanza di chiare indicazioni sulle modalità con le quali si vuole procedere, suscita numerose perplessità. Pertanto, l'accoglimento delle integrazioni da lui proposte è condizione essenziale per l'espressione di un voto favorevole sullo schema di parere.

Il senatore BORIOLI (*PD*) propone a sua volta alcune integrazioni allo schema di parere, che dichiara comunque di condividere nelle sue linee essenziali. In particolare, chiede di inserire sia nelle premesse che nella condizione n. 1 l'indicazione che la proprietà pubblica della rete dovrà includere tutti gli *asset* di natura tecnologica e infrastrutturale del Gruppo (come depositi, officine, scali) che, nel corso degli anni, sono stati assegnati alla proprietà delle società del Gruppo stesso esercenti il trasporto di persone o di merci.

In secondo luogo, suggerisce di inserire tra le premesse una osservazione circa la difficoltà, evidenziata dai vertici di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., di redigere un adeguato piano industriale di sviluppo a fronte

di una definizione ancora incerta del quadro regolatorio del settore, specie per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, la cui riforma appare pertanto fondamentale per procedere a una privatizzazione coerente con gli obiettivi dichiarati dal Governo.

Il senatore SONEGO (*PD*) ricorda che il trattamento di fine rapporto è per legge nella disponibilità esclusiva di ciascun lavoratore e non potrebbe quindi essere destinato a qualsiasi particolare forma di investimento senza il consenso preventivo del lavoratore stesso. Ritiene pertanto superfluo e fuorviante inserire nello schema di parere riferimenti a questo istituto.

Complessivamente, pur tenendo conto del pregevole lavoro svolto dal Presidente relatore, dichiara di non condividere l'impostazione dello schema di parere, in quanto esso contrasta, in alcuni punti, con le posizioni da lui già espresse nel dibattito, oltre che con gli intendimenti dichiarati dallo stesso Governo in merito alla privatizzazione.

In particolare, chiede che sia soppressa, nelle premesse, l'indicazione secondo la quale l'orientamento prevalente del Governo circa le modalità di privatizzazione sarebbe quello di collocare una quota dell'intera *holding*, perché il Governo si è riservato su questo punto di assumere una decisione.

Per le stesse ragioni, esprime perplessità sulle osservazioni n. 1 e n. 2: il Governo infatti ha chiarito la sua intenzione di procedere alla privatizzazione di Ferrovie dello Stato Italiano S.p.A. mantenendo la proprietà pubblica e l'indipendenza dell'infrastruttura ferroviaria e valutando a tal fine l'eventuale separazione societaria del gestore dell'infrastruttura stessa. Invece, lo schema di parere, con le due osservazioni richiamate, suggerisce la conservazione dell'intera *holding* e addirittura sottolinea che il mantenimento del *know how* del gestore dell'infrastruttura sia un punto di forza del patrimonio del Gruppo, andando così in contrasto anche con i principi sanciti dall'Unione europea nel «quarto pacchetto ferroviario», tra cui quello dell'indipendenza della rete.

Il senatore FILIPPI (*PD*) condivide l'impostazione complessiva del parere presentato dal Presidente relatore. Riguardo alle considerazioni del senatore Sonego, sottolinea che l'indicazione che il Governo valuti come preferibile il modello di privatizzazione dell'intera *holding* del Gruppo, rispecchia esattamente quanto dichiarato dai rappresentanti del Governo stesso dinanzi alla Commissione, anche se comunque concorda sulla possibilità di omettere tale considerazione.

Evidenzia la grande difficoltà di redigere un parere sullo schema di decreto in esame, tenendo conto che il processo di privatizzazione è estremamente articolato e complesso e lo schema di decreto fornisce indicazioni molto scarse in merito, proprio perché si è appena all'inizio del percorso e della interlocuzione tra Governo e Parlamento. A ciò si aggiunge poi il fatto che, nelle audizioni svolte, i vari interlocutori hanno espresso posizioni spesso discordi tra loro.

Considera quindi, diversamente dal senatore Sonogo, opportuno il mantenimento delle osservazioni n. 1 e n. 2, evidenziando che le stesse non sono comunque in contraddizione con l'ipotesi di separazione societaria del gestore dell'infrastruttura. Propone, pertanto, di inserire un'ulteriore osservazione, invitando il Governo a valutare la possibilità di procedere alla suddetta separazione, in quanto la privatizzazione non potrebbe comunque porsi in contrasto con l'esigenza di avviare un più ampio processo di liberalizzazione del settore ferroviario.

Il senatore CROSIO (*LN-Aut*), pur apprezzando lo sforzo di sintesi compiuto dal presidente Matteoli, nella sua qualità di relatore, dichiara il voto contrario sullo schema di parere.

Anche se il suo Gruppo non è pregiudizialmente contrario all'ipotesi di privatizzazione, osserva che manca tuttavia qualsiasi garanzia politica che le condizioni e le osservazioni espresse dal Parlamento saranno poi rispettate dal Governo, che non ha assolutamente chiarito quali siano le sue effettive intenzioni.

Dalle audizioni svolte, è anzi emersa una palese contraddizione tra la posizione del Ministro dell'economia e delle finanze e quella del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; manca inoltre una visione strategica e organica sulle prospettive del settore ferroviario e dei trasporti.

Preannuncia pertanto l'intenzione del suo Gruppo di valutare l'adesione ad eventuali atti di indirizzo da presentare in Assemblea per fissare condizioni più chiare e precise riguardo alla privatizzazione in esame, che rischia di divenire un ennesimo fallimento.

Il presidente MATTEOLI avverte che il senatore Cioffi e il senatore Cervellini hanno presentato ciascuno uno schema di parere alternativo, di segno contrario, sul provvedimento in esame, che sono allegati entrambi al resoconto.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) esprime l'apprezzamento per lo schema di parere del Presidente relatore e, in generale, per il modo sempre corretto e imparziale con il quale egli conduce i lavori della Commissione.

Nel merito, ribadisce la contrarietà del suo Gruppo all'operazione di privatizzazione e illustra a tal fine lo schema di parere alternativo testé richiamato.

Dopo aver ricordato le fallimentari esperienze di privatizzazione delle aziende pubbliche fatte nel passato in Italia, sottolinea il modo sbagliato nel quale è stata impostata la privatizzazione di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., che sembra destinata soltanto a «fare cassa», ossia a reperire risorse finanziarie (il cui ammontare atteso non è stato peraltro specificato), da destinare però non a investimenti di carattere strutturale, ma a misure di tipo estemporaneo.

Non essendo tale atteggiamento accettabile, soprattutto nel caso di un'azienda di rilevanza strategica come Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., conferma il voto contrario del suo Gruppo.

Il senatore RANUCCI (*PD*) condivide lo schema di parere proposto dal Presidente relatore. Evidenzia che, tra le condizioni, si conferma espressamente che il Governo deve riferire preventivamente in Parlamento circa le decisioni adottate e i loro effetti attesi. Ciò costituisce a suo avviso sufficiente garanzia e anzi rafforza il ruolo del Parlamento e della stessa Commissione.

Il senatore CERVellini (*Misto-SEL*), pur esprimendo apprezzamento per lo schema di parere proposto dal presidente Matteoli, nella sua qualità di relatore, ritiene che prima di procedere all'operazione di privatizzazione il Governo debba illustrare alle Camere in maniera più puntuale tutti gli aspetti e i risvolti attesi dall'operazione. Nel preannunciare quindi il voto contrario sullo schema di parere del Presidente relatore, illustra uno schema di parere alternativo, che richiama espressamente il contenuto della mozione n. 1-01068 approvata alla Camera dei deputati lo scorso 3 dicembre, e si pronuncia in senso contrario sulla privatizzazione, impegnando il Governo ad avviare preventivamente un ampio e approfondito dibattito dinanzi alle Camere.

Il senatore Maurizio ROSSI (*Misto-LC*) ribadisce la richiesta di integrazioni allo schema di parere richiamata dal Presidente. In particolare, in relazione al trasporto pubblico locale, segnala che, se si procedesse all'assegnazione dei servizi ferroviari mediante gare ad evidenza pubblica, occorre preventivamente una corretta definizione dei bacini di utenza da mettere a gara, accorpando opportunamente regioni e territori, onde evitare il rischio che le richieste di partecipazione alle gare si concentrino solo sulle regioni considerate più interessanti, penalizzando tutte le altre.

Il Presidente relatore osserva che lo schema di parere da lui proposto tiene conto non solo di quanto indicato nel provvedimento in esame, che è anzi particolarmente scarso, ma anche e soprattutto di quanto emerso dalle audizioni svolte dalla Commissione, in particolare quelle dei ministri Padoan e Delrio. È evidente che sulle modalità concrete con le quali svolgere la privatizzazione vi è stato e vi è tuttora un ampio dibattito, anche all'interno del Governo, e lo schema di parere deve necessariamente riflettere tale situazione.

Sulla base delle ulteriori proposte e considerazioni svolte dai colleghi, formula pertanto un nuovo schema di parere (pubblicato in allegato), che recepisce in particolare le indicazioni dei senatori Orellana, Borioli, Filippi, Maurizio Rossi e, in parte, quelle del senatore Sonogo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione il nuovo schema di parere, che risulta infine approvato.

Conseguentemente, avverte che risultano preclusi gli schemi di parere alternativo presentati dai senatori Cioffi e Cervellini.

La seduta termina alle ore 13,30.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 251

L'8^a Commissione Lavori pubblici, comunicazioni, esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Ferrovie dello Stato S.p.A. (n. 251),

premessi che:

– lo schema di decreto in esame è volto a definire le modalità di privatizzazione e di collocamento sul mercato della partecipazione detenuta dallo Stato, attraverso il Ministero dell'economia e delle finanze, nel capitale del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., attualmente pari al 100 per cento;

– il provvedimento precisa, nelle premesse, che nella scelta delle modalità con le quali realizzare la privatizzazione devono essere assicurati, tra l'altro, gli obiettivi dell'azionariato diffuso e della stabilità dell'assetto proprietario, anche in considerazione della tutela delle caratteristiche di servizio di pubblica utilità dell'attività svolta dal Gruppo;

– tra le condizioni specifiche poste per la privatizzazione assumono particolare rilievo le previsioni, contenute anch'esse nelle premesse dello schema, che all'apertura ad altri soci del capitale della società si accompagni altresì l'assegnazione allo Stato della proprietà dell'infrastruttura ferroviaria relativa alla rete e che il gestore dell'infrastruttura ferroviaria continui a garantire a tutti gli operatori l'accesso equo e non discriminatorio all'infrastruttura stessa, valutando a tal fine anche l'evoluzione verso una completa indipendenza societaria del gestore stesso;

– nel testo in esame è comunque fatto salvo il mantenimento, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, di una partecipazione nel capitale di Ferrovie dello Stato Italiane non inferiore al 60 per cento;

– lo schema di decreto prevede che l'alienazione della quota di partecipazione pubblica potrà essere effettuata anche in più fasi, attraverso un'offerta pubblica di vendita che potrà essere rivolta al pubblico dei risparmiatori in Italia, ai dipendenti del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e a investitori italiani e internazionali;

– al fine di favorirne la partecipazione all'offerta, lo schema prevede altresì la possibilità di forme di incentivazione per i dipendenti del Gruppo (in termini di quote dell'offerta riservate e/o di prezzo e/o di modalità di finanziamento) e per i risparmiatori (in termini di prezzo);

– l'articolo 13 del decreto-legge n. 335 del 1994, richiamato nelle premesse dello schema, impone la destinazione dei proventi delle opera-

zioni di privatizzazione alla riduzione del debito pubblico, attraverso il versamento al fondo di ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 2 della legge n. 432 del 1993;

rilevato che:

– lo schema di decreto ha un contenuto estremamente sintetico e non affronta i dettagli e gli aspetti più importanti dell'operazione di privatizzazione, in quanto la sua approvazione costituisce solo la fase preliminare del processo; da parte di tutti gli attori coinvolti, vi è quindi la piena consapevolezza che il completamento della privatizzazione presuppone ulteriori passaggi, di notevole complessità e delicatezza, che richiederanno necessariamente tempi non brevi;

– tra gli aspetti che il Governo si è riservato di definire in una fase successiva, particolarmente rilevante è quello della scelta se collocare sul mercato una quota dell'intera *holding* di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. o singoli segmenti di attività, anche se l'orientamento prevalente sembrerebbe andare verso la prima soluzione;

– un altro aspetto cruciale ancora da definire è quello della modalità tecnica attraverso cui si intende assicurare il mantenimento della proprietà pubblica dell'infrastruttura ferroviaria, specie qualora il Governo decida di non procedere ad un'effettiva separazione societaria del gestore (RFI S.p.A.) dal resto del Gruppo. Tale decisione è rilevante anche per comprendere quale sia l'effettivo perimetro societario oggetto della privatizzazione;

– in ogni caso, dovrebbe essere garantita la conservazione all'interno del Gruppo del notevole *know-how* tecnico e gestionale di RFI in materia di manutenzione, sviluppo e sicurezza delle reti ferroviarie, nonché di regolazione dei flussi di traffico ferroviario, che rappresenta un'eccellenza a livello internazionale e uno degli *asset* fondamentali della società;

ritenuto che:

– la privatizzazione di Ferrovie dello Stato Italiane riveste carattere strategico, sia in quanto rappresenta una delle più importanti operazioni economico-finanziarie degli ultimi anni, sia perché riguarda una delle principali aziende del Paese, in grado di incidere direttamente sulla politica nazionale dei trasporti (anche oltre il settore strettamente ferroviario), ed è pertanto da auspicare che sia foriera di importanti e positive ripercussioni economiche, industriali, occupazionali e sociali;

– accanto a settori di indubbia eccellenza come i collegamenti ad alta velocità, tra i migliori del mondo, il settore ferroviario in Italia sconta ancora gravi carenze nel trasporto passeggeri regionale e locale e nel trasporto merci, penalizzando pesantemente l'attività e la vita di cittadini e imprese. Tali carenze sono però riconducibili solo in parte a problemi di efficienza e organizzazione delle singole imprese trasportistiche, derivando anche da limiti di carattere strutturale del sistema, relativi ad esempio agli squilibri tra le diverse modalità di trasporto della catena logistica

e ai meccanismi di affidamento dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale;

– per tali ragioni, fermo restando l'obiettivo di reperire risorse finanziarie da destinare alla riduzione del debito pubblico, la privatizzazione deve costituire anche l'occasione per una grande operazione di politica industriale, volta al rilancio del settore ferroviario, favorendo la liberalizzazione del comparto e il risanamento dei segmenti oggi più carenti come appunto il trasporto pubblico locale e il trasporto merci, per accrescere gli investimenti e recuperare l'efficienza dei servizi a vantaggio dei cittadini e delle imprese;

– al fine di conseguire tali risultati, appare essenziale in primo luogo una puntuale azione di vigilanza sul mercato ferroviario, tesa a garantire condizioni concorrenziali, eque e non discriminatorie per l'accesso nonché livelli adeguati di tariffe e di qualità dei servizi, attraverso la collaborazione sinergica tra l'Autorità di regolazione dei trasporti, il Governo e il Parlamento, nel rispetto delle reciproche competenze;

– in secondo luogo, per il rilancio del settore ferroviario si impone l'attuazione di una serie di riforme normative e amministrative del sistema logistico e trasportistico nazionale nel suo complesso, attraverso il potenziamento delle dotazioni infrastrutturali (specialmente quelle dedicate ai collegamenti e agli scambi intermodali di merci e passeggeri), il riequilibrio delle politiche tariffarie e di incentivazione tra le diverse modalità di trasporto e la ridefinizione delle modalità di affidamento dei servizi pubblici di mobilità a livello regionale e locale, individuando bacini di utenza e livelli di servizi e tariffe in grado di contemperare le esigenze di economicità ed efficienza della gestione con quelle sociali del servizio pubblico universale (trasporti funzionanti a costi accessibili per tutti i cittadini);

– è auspicabile che tali processi di riforma, in parte già avviati, si realizzino con un ampio confronto tra Governo e Parlamento e prima della privatizzazione di Ferrovie dello Stato Italiane, in quanto il quadro legislativo e regolatorio che ne scaturirà è suscettibile di incidere direttamente sulle prospettive e sulle scelte operative del Gruppo, per quanto riguarda sia i servizi offerti agli utenti, sia la valorizzazione degli *asset* ai fini della stessa privatizzazione;

– anche dopo la privatizzazione, appare indispensabile garantire da parte dell'azienda il rispetto di tutti gli obblighi legati al servizio universale, evitando il prevalere di logiche puramente mercatistiche che premiano solo i settori di attività più remunerativi (come ad esempio i collegamenti ad alta velocità) e assicurando i necessari investimenti pubblici e privati anche per servizi meno profittevoli, ma di grande rilevanza sociale (come il trasporto regionale e locale), sia pure accompagnati da misure di progressivo efficientamento e razionalizzazione;

– al fine di assicurare la tutela degli interessi nazionali nella politica dei trasporti, risulta opportuno operare un'attenta selezione dei futuri investitori e *partner* del Gruppo, in modo da prevenire possibili conflitti d'interesse;

– in relazione alle incentivazioni tese a favorire l'accesso dei dipendenti del Gruppo al capitale sociale, anche in un'ottica di possibile compartecipazione alle scelte gestionali, dovrebbero comunque evitarsi forme di compensazione (anche parziale) con gli istituti di trattamento di fine rapporto o di previdenza complementare degli stessi dipendenti;

tenuto conto che:

– il 3 dicembre 2015 presso la Camera dei deputati sono state approvate una serie di mozioni (nn. 1-01068, 1-01070, 1-01072, 1-01077, 1-01078 e 1-01080) sul progetto di privatizzazione di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., che impegnano il Governo, tra l'altro, a mantenere il controllo pubblico dell'infrastruttura ferroviaria e a non procedere al collocamento sul mercato di quote del capitale sociale del Gruppo senza prima aver illustrato in modo puntuale al Parlamento tutti gli aspetti e i risvolti economici, industriali, occupazionali e sociali conseguenti al piano di privatizzazione;

– l'articolo 1, comma 677, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) prevede che, nel caso di alienazione di quote o di aumento di capitale riservato al mercato del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. entro il 31 dicembre 2016, il Ministero dell'economia e delle finanze presenti alle Camere una relazione che evidenzi in modo puntuale l'impatto economico, industriale e occupazionale derivante dalla privatizzazione;

richiamando gli elementi informativi acquisiti nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione con i rappresentanti dell'Autorità di regolazione dei trasporti, con i vertici di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali del comparto ferroviario e, in particolare, prendendo atto della volontà del Governo di non procedere alla privatizzazione prima di aver definito un nuovo piano industriale per il Gruppo, teso anche a risanare e rilanciare le attività ancora in sofferenza come il trasporto merci e il trasporto pubblico regionale e locale;

considerate le osservazioni espresse in sede consultiva sullo schema di decreto in esame dalle Commissioni Bilancio e Finanze del Senato in data 13 gennaio 2016;

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

1) che, come indicato anche nelle osservazioni rese dalla Commissione Bilancio, sia chiarito nell'articolato quanto prefigurato in premessa circa il mantenimento della proprietà statale dell'infrastruttura, anche al fine di fugare eventuali incertezze sul complesso societario oggetto di alienazione;

2) che sia data piena e puntuale applicazione a quanto previsto dalle citate mozioni approvate presso la Camera dei deputati e dall'articolo 1, comma 677, della legge di stabilità 2016, nel senso che il Go-

verno, prima di procedere all'effettivo collocamento sul mercato delle quote azionarie di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., informi tempestivamente il Parlamento:

– sulle modalità che saranno adottate in via definitiva per la privatizzazione, con particolare riguardo alle soluzioni tecniche prescelte per il mantenimento della proprietà pubblica dell'infrastruttura ferroviaria e, conseguentemente, per l'assetto societario del gestore dell'infrastruttura stessa;

– sul nuovo piano industriale che sarà preventivamente approvato da Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. e su eventuali provvedimenti legislativi o regolatori che possano incidere sui settori di attività e sull'operatività del gruppo, in particolare nel trasporto regionale e locale e nel trasporto merci;

– sui conseguenti effetti economici, industriali, occupazionali e sociali attesi dalla privatizzazione;

e con le seguenti osservazioni:

1) tra i diversi modelli di privatizzazione possibili, si ritiene preferibile il collocamento sul mercato di una quota dell'intera *holding* di Ferrovie dello Stato Italiane, in quanto appare quello in grado di assicurare la migliore tutela dell'azienda sia sotto il profilo dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione industriale, sia sotto quello della valorizzazione economica e patrimoniale;

2) qualunque sia la forma prescelta, è comunque opportuno assumere le iniziative atte a conservare all'interno della *holding* il consolidato *know how* tecnico e gestionale di RFI S.p.A. in materia di infrastrutture ferroviarie, in quanto parte essenziale ed indispensabile degli *asset* e delle capacità imprenditoriali del Gruppo;

3) richiamando anche le osservazioni espresse dalla Commissione Finanze in sede consultiva, si raccomanda al Governo di valutare la possibilità di destinare una parte delle risorse rivenienti dalla privatizzazione, per quote e verificato il volume complessivo degli introiti, anche a misure dirette agli investimenti strutturali sulla rete ferroviaria, riqualificando le reti di trasporto regionale e locale e di trasporto merci, nonché al sostegno alla ripresa economica, con particolare riguardo a interventi di riduzione del costo del lavoro;

4) in merito all'ingresso nel capitale di Ferrovie dello Stato Italiane di nuovi soggetti privati, valuti il Governo la possibilità di adottare misure tese a selezionare gli stessi, onde prevenire possibili conflitti d'interesse, specie nel caso di investitori e *partner* stranieri o aventi natura industriale;

5) infine, si raccomanda di evitare forme di scambio tra le eventuali incentivazioni per favorire l'accesso dei dipendenti del Gruppo al capitale azionario e gli istituti di trattamento di fine rapporto o di previdenza complementare degli stessi dipendenti.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 251

L'8^a Commissione Lavori pubblici, comunicazioni, esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Ferrovie dello Stato S.p.A. (n. 251),

premesso che:

– lo schema di decreto in esame è volto a definire le modalità di privatizzazione e di collocamento sul mercato della partecipazione detenuta dallo Stato, attraverso il Ministero dell'economia e delle finanze, nel capitale del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., attualmente pari al 100 per cento;

– il provvedimento precisa, nelle premesse, che nella scelta delle modalità con le quali realizzare la privatizzazione devono essere assicurati, tra l'altro, gli obiettivi dell'azionariato diffuso e della stabilità dell'assetto proprietario, anche in considerazione della tutela delle caratteristiche di servizio di pubblica utilità dell'attività svolta dal Gruppo;

– tra le condizioni specifiche poste per la privatizzazione assumono particolare rilievo le previsioni, contenute anch'esse nelle premesse dello schema, che all'apertura ad altri soci del capitale della società si accompagni altresì l'assegnazione allo Stato della proprietà dell'infrastruttura ferroviaria relativa alla rete e che il gestore dell'infrastruttura ferroviaria continui a garantire a tutti gli operatori l'accesso equo e non discriminatorio all'infrastruttura stessa, valutando a tal fine anche l'evoluzione verso una completa indipendenza societaria del gestore stesso;

– nel testo in esame è comunque fatto salvo il mantenimento, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, di una partecipazione nel capitale di Ferrovie dello Stato Italiane non inferiore al 60 per cento;

– lo schema di decreto prevede che l'alienazione della quota di partecipazione pubblica potrà essere effettuata anche in più fasi, attraverso un'offerta pubblica di vendita che potrà essere rivolta al pubblico dei risparmiatori in Italia, ai dipendenti del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e a investitori italiani e internazionali;

– al fine di favorirne la partecipazione all'offerta, lo schema prevede altresì la possibilità di forme di incentivazione per i dipendenti del Gruppo (in termini di quote dell'offerta riservate e/o di prezzo e/o di modalità di finanziamento) e per i risparmiatori (in termini di prezzo);

– l'articolo 13 del decreto-legge n. 335 del 1994, richiamato nelle premesse dello schema, impone la destinazione dei proventi delle opera-

zioni di privatizzazione alla riduzione del debito pubblico, attraverso il versamento al fondo di ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 2 della legge n. 432 del 1993;

rilevato che:

– lo schema di decreto ha un contenuto estremamente sintetico e non affronta i dettagli e gli aspetti più importanti dell'operazione di privatizzazione, in quanto la sua approvazione costituisce solo la fase preliminare del processo; da parte di tutti gli attori coinvolti, vi è quindi la piena consapevolezza che il completamento della privatizzazione presupporrà ulteriori passaggi, di notevole complessità e delicatezza, che richiederanno necessariamente tempi non brevi;

– tra gli aspetti che il Governo si è riservato di definire in una fase successiva, particolarmente rilevante è quello della scelta se collocare sul mercato una quota dell'intera *holding* di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. o singoli segmenti di attività;

– un altro aspetto cruciale ancora da definire è quello della modalità tecnica attraverso cui si intende assicurare il mantenimento della proprietà pubblica dell'infrastruttura ferroviaria, specie qualora il Governo decida di non procedere ad un'effettiva separazione societaria del gestore (RFI S.p.A.) dal resto del Gruppo. Tale decisione è rilevante anche per comprendere quale sia l'effettivo perimetro societario oggetto della privatizzazione;

– in ogni caso, dovrebbe essere garantita la conservazione all'interno del Gruppo del notevole *know-how* tecnico e gestionale di RFI in materia di manutenzione, sviluppo e sicurezza delle reti ferroviarie, nonché di regolazione dei flussi di traffico ferroviario, che rappresenta un'eccellenza a livello internazionale e uno degli *asset* fondamentali della società;

– Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. gestisce una infrastruttura critica secondo quanto definito nella direttiva 2008/114/CE, recepita nell'ordinamento italiano dal decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61, con le conseguenti ricadute sulla sicurezza nazionale;

ritenuto che:

– la privatizzazione di Ferrovie dello Stato Italiane riveste carattere strategico, sia in quanto rappresenta una delle più importanti operazioni economico-finanziarie degli ultimi anni, sia perché riguarda una delle principali aziende del Paese, in grado di incidere direttamente sulla politica nazionale dei trasporti (anche oltre il settore strettamente ferroviario), ed è pertanto da auspicare che sia foriera di importanti e positive ripercussioni economiche, industriali, occupazionali e sociali;

– accanto a settori di indubbia eccellenza come i collegamenti ad alta velocità, tra i migliori del mondo, il settore ferroviario in Italia sconta ancora gravi carenze nel trasporto passeggeri regionale e locale e nel trasporto merci, penalizzando pesantemente l'attività e la vita di cittadini e imprese. Tali carenze sono però riconducibili solo in parte a problemi

di efficienza e organizzazione delle singole imprese trasportistiche, derivando anche da limiti di carattere strutturale del sistema, relativi ad esempio agli squilibri tra le diverse modalità di trasporto della catena logistica e ai meccanismi di affidamento dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale;

– per tali ragioni, fermo restando l'obiettivo di reperire risorse finanziarie da destinare alla riduzione del debito pubblico, la privatizzazione deve costituire anche l'occasione per una grande operazione di politica industriale, volta al rilancio del settore ferroviario, favorendo la liberalizzazione del comparto e il risanamento dei segmenti oggi più carenti come appunto il trasporto pubblico locale e il trasporto merci, per accrescere gli investimenti e recuperare l'efficienza dei servizi a vantaggio dei cittadini e delle imprese;

– al fine di conseguire tali risultati, appare essenziale in primo luogo una puntuale azione di vigilanza sul mercato ferroviario, tesa a garantire condizioni concorrenziali, eque e non discriminatorie per l'accesso nonché livelli adeguati di tariffe e di qualità dei servizi, attraverso la collaborazione sinergica tra l'Autorità di regolazione dei trasporti, il Governo e il Parlamento, nel rispetto delle reciproche competenze;

– allo scopo di realizzare le testé richiamate condizioni concorrenziali eque e non discriminatorie, appare opportuno che nella definizione del processo di privatizzazione vengano ricondotti al controllo della proprietà della rete tutti gli *asset* di natura tecnologica e infrastrutturale del Gruppo (depositi, officine, scali, ecc.) che nel corso degli anni sono stati assegnati alla proprietà delle società del Gruppo stesso esercenti il trasporto di persone o di merci;

– in secondo luogo, per il rilancio del settore ferroviario si impone l'attuazione di una serie di riforme normative e amministrative del sistema logistico e trasportistico nazionale nel suo complesso, attraverso il potenziamento delle dotazioni infrastrutturali (specialmente quelle dedicate ai collegamenti e agli scambi intermodali di merci e passeggeri), il riequilibrio delle politiche tariffarie e di incentivazione tra le diverse modalità di trasporto e la ridefinizione delle modalità di affidamento dei servizi pubblici di mobilità a livello regionale e locale, individuando bacini di utenza e livelli di servizi e tariffe in grado di contemperare le esigenze di economicità ed efficienza della gestione con quelle sociali del servizio pubblico universale (trasporti funzionanti a costi accessibili per tutti i cittadini);

– è auspicabile che tali processi di riforma, in parte già avviati, si realizzino con un ampio confronto tra Governo e Parlamento e prima della privatizzazione di Ferrovie dello Stato Italiane, in quanto il quadro legislativo e regolatorio che ne scaturirà è suscettibile di incidere direttamente sulle prospettive e sulle scelte operative del Gruppo, per quanto riguarda sia i servizi offerti agli utenti, sia la valorizzazione degli *asset* ai fini della stessa privatizzazione;

– anche dopo la privatizzazione, appare indispensabile garantire da parte dell'azienda il rispetto di tutti gli obblighi legati al servizio universale, evitando il prevalere di logiche puramente mercatistiche che premino

solo i settori di attività più remunerativi (come ad esempio i collegamenti ad alta velocità) e assicurando i necessari investimenti pubblici e privati anche per servizi meno profittevoli, ma di grande rilevanza sociale (come il trasporto regionale e locale), sia pure accompagnati da misure di progressivo efficientamento e razionalizzazione;

– in relazione alle incentivazioni tese a favorire l'accesso dei dipendenti del Gruppo al capitale sociale, anche in un'ottica di possibile compartecipazione alle scelte gestionali, dovrebbero comunque evitarsi forme obbligatorie di compensazione (anche parziale) con gli istituti di trattamento di fine rapporto o di previdenza complementare degli stessi dipendenti, lasciando alla decisione del lavoratore di aderire o meno alle incentivazioni che gli verranno proposte;

tenuto conto che:

– il 3 dicembre 2015 presso la Camera dei deputati sono state approvate una serie di mozioni (nn. 1-01068, 1-01070, 1-01072, 1-01077, 1-01078 e 1-01080) sul progetto di privatizzazione di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., che impegnano il Governo, tra l'altro, a mantenere il controllo pubblico dell'infrastruttura ferroviaria e a non procedere al collocamento sul mercato di quote del capitale sociale del Gruppo senza prima aver illustrato in modo puntuale al Parlamento tutti gli aspetti e i risvolti economici, industriali, occupazionali e sociali conseguenti al piano di privatizzazione;

– l'articolo 1, comma 677, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) prevede che, nel caso di alienazione di quote o di aumento di capitale riservato al mercato del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. entro il 31 dicembre 2016, il Ministero dell'economia e delle finanze presenti alle Camere una relazione che evidenzi in modo puntuale l'impatto economico, industriale e occupazionale derivante dalla privatizzazione;

richiamando gli elementi informativi acquisiti nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione con i rappresentanti dell'Autorità di regolazione dei trasporti, con i vertici di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali del comparto ferroviario e, in particolare:

– prendendo atto della volontà del Governo di non procedere alla privatizzazione prima di aver definito un nuovo piano industriale per il Gruppo, teso anche a risanare e rilanciare le attività ancora in sofferenza come il trasporto merci e il trasporto pubblico regionale e locale;

– e contestualmente evidenziando come nel corso delle audizioni svolte i nuovi vertici del Gruppo abbiano esplicitamente sottolineato la difficoltà di predisporre un adeguato piano industriale di sviluppo a fronte di una ancora incerta definizione delle regole fondamentali del settore, in particolare per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, la cui riforma

appare pertanto premessa fondamentale per procedere a una privatizzazione coerente con gli obiettivi dichiarati dal Governo;

considerate le osservazioni espresse in sede consultiva sullo schema di decreto in esame dalle Commissioni Bilancio e Finanze del Senato in data 13 gennaio 2016;

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

1) che, come indicato anche nelle osservazioni rese dalla Commissione Bilancio, sia chiarito nell'articolato quanto prefigurato in premessa circa il mantenimento della proprietà statale dell'infrastruttura, ivi compresi gli *asset* che sono stati nel corso degli anni assegnati alla proprietà delle società del Gruppo esercenti il trasporto di persone e di merci, anche al fine di fugare eventuali incertezze sul complesso societario oggetto di alienazione;

2) che sia data piena e puntuale applicazione a quanto previsto dalle citate mozioni approvate presso la Camera dei deputati e dall'articolo 1, comma 677, della legge di stabilità 2016, nel senso che il Governo, prima di procedere all'effettivo collocamento sul mercato delle quote azionarie di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., informi tempestivamente il Parlamento:

– sulle modalità che saranno adottate in via definitiva per la privatizzazione, con particolare riguardo alle soluzioni tecniche prescelte per il mantenimento della proprietà pubblica dell'infrastruttura ferroviaria e, conseguentemente, per l'assetto societario del gestore dell'infrastruttura stessa;

– sul nuovo piano industriale che sarà preventivamente approvato da Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. e su eventuali provvedimenti legislativi o regolatori che possano incidere sui settori di attività e sull'operatività del gruppo, in particolare investendo maggiori risorse e dando priorità al trasporto regionale e locale e al trasporto merci;

– sui conseguenti effetti economici, industriali, occupazionali e sociali attesi dalla privatizzazione;

e con le seguenti osservazioni:

1) tra i diversi modelli di privatizzazione possibili, si ritiene preferibile il collocamento sul mercato di una quota dell'intera *holding* di Ferrovie dello Stato Italiane, in quanto appare quello in grado di assicurare la migliore tutela dell'azienda sia sotto il profilo dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione industriale, sia sotto quello della valorizzazione economica e patrimoniale;

2) qualunque sia la forma prescelta, è comunque opportuno assumere le iniziative atte a conservare all'interno della *holding* il consolidato *know how* tecnico e gestionale di RFI S.p.A. in materia di infrastrutture ferroviarie, in quanto parte essenziale ed indispensabile degli *asset* e delle capacità imprenditoriali del Gruppo;

3) fermo restando quanto sopra, al fine di garantire pienamente la proprietà pubblica della rete ferroviaria, il Governo valuti l'opportunità di porre in essere misure che portino alla completa indipendenza societaria del gestore dell'infrastruttura rispetto alla *holding* Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. oggetto dell'operazione in questione;

4) occorre in ogni caso evitare che la privatizzazione causi un'ulteriore divisione in due del Paese, tra zone con collegamenti ad alta velocità che si sviluppano e zone con collegamenti a bassa velocità che declinano inesorabilmente;

5) per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, se la procedura per le assegnazioni dei servizi ferroviari che sarà seguita sarà quella delle gare ad evidenza pubblica, preventivamente alla privatizzazione occorre determinare come verranno accorpati i diversi bacini di utenza (territori o regioni) da mettere a gara, al fine di evitare che le richieste di partecipazione si concentrino solo su quelli più interessanti;

6) richiamando anche le osservazioni espresse dalla Commissione Finanze in sede consultiva, si raccomanda al Governo di destinare una parte delle risorse rivenienti dalla privatizzazione, per quote e verificato il volume complessivo degli introiti, anche a misure dirette agli investimenti strutturali sulla rete ferroviaria, riqualificando le reti di trasporto regionale e locale e di trasporto merci;

7) al fine di assicurare la tutela degli interessi nazionali sia per quanto attiene alla sicurezza nazionale, sia nella politica dei trasporti, in merito all'ingresso nel capitale di Ferrovie dello Stato Italiane di nuovi soggetti privati, valuti il Governo la possibilità di adottare misure tese a selezionare gli stessi, onde prevenire possibili conflitti d'interesse, specie nel caso di investitori e *partner* stranieri o aventi natura industriale;

8) infine, si raccomanda di evitare forme obbligatorie di scambio tra le eventuali incentivazioni per favorire l'accesso dei dipendenti del Gruppo al capitale azionario e gli istituti di trattamento di fine rapporto o di previdenza complementare degli stessi dipendenti.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI
CIOFFI, SCIBONA E CIAMPOLILLO SULL'ATTO
DEL GOVERNO N. 251**

L'8^a Commissione Lavori pubblici, comunicazioni,

esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Ferrovie dello Stato S.p.A. (n. 251),

premessi che:

il comma 1 dell'articolo unico dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame prevede l'alienazione di una quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze in Ferrovie dello Stato S.p.A., in modo tale da consentire comunque il mantenimento di una partecipazione dello Stato al capitale di Ferrovie dello Stato non inferiore al 60 per cento. Attualmente il MEF detiene il 100 per cento del Capitale di Ferrovie dello Stato s.p.a., suddiviso in 36.340.432.802 azioni ordinarie del valore nominale di 1 euro. La norma fa espressamente salva l'assegnazione dell'infrastruttura delle reti ferroviaria nazionale, gestita da Rete Ferroviaria italiana S.p.A. (RFI), che opera in base alla concessione quarantennale di cui al decreto ministeriale n. 138T del 31 ottobre 2000;

nella Relazione illustrativa si precisa che la scelta operata dal Governo è quella del collocamento sul mercato di una quota di minoranza, fino ad un massimo del 40 per cento, del capitale della Capogruppo Ferrovie dello Stato S.p.a.;

lo schema di decreto prevede che l'alienazione della quota di partecipazione potrà essere effettuata, anche in più fasi con due possibili modalità: a) offerta pubblica di vendita rivolta al pubblico dei risparmiatori in Italia, ai dipendenti del Gruppo Ferrovie dello Stato; b) offerta pubblica di vendita rivolta a investitori istituzionali italiani e internazionali. Al comma 3 dell'articolo 1 si consente di attivare forme di incentivazione per la partecipazione all'offerta pubblica di vendita da parte dei dipendenti del gruppo Ferrovie dello Stato, tenuto conto anche della prassi di mercato e di precedenti operazioni di privatizzazione. Tali forme di incentivazione potranno tradursi in quote dell'offerta riservate; agevolazioni di prezzo e agevolazioni nelle modalità di finanziamento;

lo schema di decreto non chiarisce le modalità con cui si potrà conservare all'interno della *holding* il consolidato *know how* tecnico e gestionale di RFI S.p.A. in materia di infrastrutture ferroviarie;

lo schema di decreto non contiene misure volte ad indicare le modalità di selezione dei soggetti privati, né tanto meno reca misure tese ad evitare possibili conflitti d'interesse;

rilevato che:

lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si colloca all'interno di un più ampio programma di privatizzazioni reso noto a partire dalla nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2013, nella quale è stata prevista una riduzione del debito pubblico nel periodo 2014-2017 di 0,5 punti percentuali di Pil all'anno derivante dagli introiti delle privatizzazioni e delle dismissioni immobiliari. Tale impostazione è stata confermata anche nel DEF 2014 e nel DEF 2015. Nell'ambito di quest'ultimo, il programma nazionale di riforma (PNR), che definisce, in coerenza con il programma di stabilità, gli interventi da adottare per il raggiungimento degli obiettivi nazionali di crescita, produttività, occupazione e sostenibilità delineati dalla nuova Strategia Europa 2020, conferma la cessione delle partecipazioni di ENEL, Poste italiane, Ferrovie dello Stato, ENAV e Grandi stazioni Spa;

il Ministro dell'economia e delle finanze, in sede di audizione presso l'8^a Commissione, nell'ambito dell'esame del provvedimento in esame, ha dichiarato che tra il 2016 e il 2018, si prevede che l'insieme di programma di privatizzazioni potrà portare all'Erario introiti pari allo 0,5 per cento del PIL su base annua;

le entrate derivanti dalle quotazioni della società saranno destinate, così come previsto all'articolo 13 del decreto-legge n. 332 del 1994, e come confermato dal Ministro dell'economia e delle finanze in sede di audizione, esclusivamente al fondo di ammortamento del debito pubblico (di cui all'articolo 2 della legge n. 432 del 1993). Ne consegue, dunque, che le risorse derivanti dalla privatizzazione possano essere destinate a finalità non strettamente connesse al settore dei trasporti e delle infrastrutture ferroviarie, quali ad esempio – come indicato nel parere espresso, in sede di osservazioni, dalla Commissione Finanze – alla riduzione del costo del lavoro, mentre, al contrario, sarebbe auspicabile che dette risorse venissero impiegate esclusivamente per la copertura di oneri di parte capitale relativi agli investimenti strutturali sulla rete ferroviaria, e, in generale, sulle infrastrutture materiali e immateriali (si pensi ai porti e alla banda larga e ultralarga);

la posizione del Ministro dell'economia e delle finanze appaiono contrastare con quella delineata dal titolare del dicastero delle infrastrutture e dei trasporti, Graziano Delrio, che, sempre in sede di audizione presso l'8^a Commissione del Senato, ha affermato che gli obiettivi essenziali dell'operazione di privatizzazione delle Ferrovie dello Stato sono tre: favorire la creazione di un azionariato diffuso; garantire la stabilità degli assetti proprietari dell'azienda; tutelare lo svolgimento dei servizi di pubblica utilità affidati alla stessa;

in particolare, il Ministro Delrio ha dichiarato che la privatizzazione non serve solo a reperire risorse finanziarie per abbattere il debito pubblico, ma si configura anche come una grande operazione industriale;

appare chiaro, dunque, che vi siano all'interno dell'Esecutivo approcci differenti rispetto all'operazione oggetto del provvedimento in esame, che aggiungono ulteriori perplessità in merito all'opportunità di porre in essere, in questo momento, tale operazione, in quanto, da un lato, prevale l'aspetto strettamente finanziario della privatizzazione ed il relativo introito per le casse pubbliche del Ministero dell'Economia e delle finanze, che mette in secondo piano gli aspetti industriali e sociali, e, dall'altro, pur con evidenti limiti, si intravede la debole volontà del dicastero delle Infrastrutture e dei trasporti di considerare la privatizzazione come un'occasione di politica industriale;

il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha inoltre ribadito che il settore del trasporto regionale locale è in grave sofferenza e che, dopo la privatizzazione, Ferrovie dello Stato Italiane dovrà in ogni caso garantire il rispetto degli obblighi del servizio pubblico universale, con particolare riguardo alla qualità ed efficienza del trasporto pubblico locale;

gli stessi Presidente e Amministratore delegato di FSI Spa hanno sottolineato come il processo di dismissione e privatizzazione dovrebbe considerarsi come successivo alla definizione di un piano industriale;

è evidente che la privatizzazione può essere realizzata solo sulla base di un piano industriale volto al rilancio del settore ferroviario, promuovendo innanzitutto una maggiore efficienza dei servizi resi e il risanamento dei segmenti oggi più carenti, quali appunto il trasporto pubblico locale e il trasporto merci, al fine di accrescere gli investimenti e recuperare l'efficienza dei servizi a vantaggio dei cittadini e delle imprese, evitando il prevalere di logiche di mercato che premiano solo i settori di attività più remunerativi. Un efficiente piano industriale deve assicurare che gli introiti della operazione di privatizzazione siano destinati ai necessari investimenti pubblici e privati anche per servizi meno profittevoli, ma di grande rilevanza sociale, come il trasporto regionale e locale;

considerato che:

lo schema di decreto non affronta i dettagli e gli aspetti più importanti dell'operazione di privatizzazione, per cui vi è la necessità stringente di monitorare e esaminare l'intero percorso di dismissione e privatizzazione, con particolare riferimento alle potenziali ricadute in termini di qualità del servizio, valorizzazione e efficienza delle società;

Ferrovie dello Stato S.p.a. è la più importante società operante nel trasporto ferroviario italiano, con un fatturato di 8,4 miliardi di euro, 70.000 dipendenti e un totale di 16.700 chilometri di rete Ferroviaria, di cui circa 1.000 ad alta velocità;

la predetta società ha chiuso i primi sei mesi del 2015 con un fatturato di oltre 2 punti percentuali rispetto all'anno 2014, anno in cui ha segnato un Ebitda di 2,1 miliardi di euro, per un totale di 4,3 miliardi di euro di investimenti (in crescita fino a 6,5 miliardi di euro nel 2016);

la privatizzazione di Ferrovie dello Stato Italiane, che interessa una delle principali aziende del Paese in grado di incidere direttamente sulla politica nazionale dei trasporti, potrebbe determinare l'indebolimento di rilevanti potenzialità industriali nazionali, senza peraltro un sostanziale e rilevante effetto di diminuzione del debito pubblico, ma con una riduzione delle entrate fornite al bilancio dello Stato dai dividendi della stessa società;

le privatizzazioni in Italia sono state sempre realizzate attraverso percorsi particolarmente complesso, densi di fallimenti e di incognite in cui spesso si sono intrecciate operazioni finanziarie poco trasparenti, per cui, alla fine, lo Stato quasi mai ne ha tratto vantaggio né dal punto di vista economico, né tanto meno sotto il profilo della competitività del sistema paese. Si pensi all'esperienza fallimentare del caso Telecom, in cui, sino ad oggi, in assenza di una modifica alla legislazione vigente in materia di offerte pubbliche di acquisto e di scambio (opa), nessuna misura è stata prevista per garantire gli interessi dell'azionariato diffuso;

è evidente quanto troppo spesso le privatizzazioni delle aziende pubbliche italiane abbiano avuto l'unico effetto di trasformare monopoli pubblici in monopoli privati, con aumenti dei costi complessivi per i cittadini italiani e senza diminuzione del debito pubblico. Basti pensare a quanto il programma di privatizzazioni avviato negli anni Novanta, nonostante la rilevante liquidità raccolta (circa 120 miliardi di lire), di fatto, non abbia modificato il quadro economico nazionale;

appare del tutto inspiegabile il motivo per cui si intenda, dunque, in controtendenza a quanto accade in altri Paesi europei come la Francia e la Germania, privatizzare una società solida e in crescita come Ferrovie dello Stato, che negli ultimi venti anni ha realizzato un'importante operazione in termini di innovazione tecnologica e che si è dimostrata capace di operare sul mercato italiano del trasporto ferroviario e su quello della logistica a livello internazionale, al solo fine di garantirsi una modesta entrata nel bilancio dello Stato, mettendo fortemente a rischio il know-how tecnico e gestionale della società, nonché i livelli occupazionali;

l'imminente alienazione di quote di Ferrovie dello Stato italiane non sembra, infatti, considerare i rischi derivanti da una affrettata privatizzazione soprattutto sotto il profilo della salvaguardia del mantenimento dei diritti e delle tutele per i lavoratori operanti nel comparto ferroviario, esprime,

PARERE CONTRARIO

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI
CERVELLINI E Loredana DE PETRIS SULL'ATTO
DEL GOVERNO N. 251**

L'8^a Commissione Lavori pubblici, comunicazioni,

in sede di espressione del parere sullo schema di decreto legislativo n. 251 recante definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'Economia e delle finanze nel capitale di Ferrovie dello Stato italiane S.p.a;

premessi che

alla Camera dei Deputati, il 24 novembre 2015, è stata approvata la mozione n. (101068) che impegna il Governo «ad astenersi nell'immediato dal procedere alla messa sul mercato di quote pubbliche afferenti al gruppo Ferrovie dello Stato italiane S.p.a., quantomeno fino a quando il Governo non avrà illustrato alle Camere in modo puntuale tutti gli aspetti e i risvolti economici, industriali, occupazionali e sociali conseguenti all'annunciato piano di privatizzazione del gruppo»;

la Commissione conviene sulla necessità di far precedere alla definitiva deliberazione del decreto di privatizzazione delle Ferrovie dello Stato SpA un serio dibattito politico e parlamentare basato su dati certi provenienti da stime e simulazioni fondate su un approfondito esame delle conseguenze e degli eventuali esiti della privatizzazione stessa relativi in particolare alla garanzia dei livelli occupazionali e contrattuali, del mantenimento e dello sviluppo della qualità dell'offerta di servizio pubblico locale e regionale, nel quadro del potenziamento della sicurezza degli utenti e dei lavoratori, della rivitalizzazione e dell'efficientamento del trasporto merci in un'ottica di riconversione ecologica e civile che diminuisca progressivamente il trasporto su gomma e, inoltre, relativi agli effetti della alienazione sul bilancio dello Stato e i minori dividendi versati al bilancio dello Stato in conseguenza dell'alienazione stessa;

la Commissione esprime parere contrario, invitando il Governo a non adottare in via definitiva lo schema di decreto in oggetto, a sospendere l'avvio della privatizzazione di Ferrovie dello Stato S.p.A nonché ad avviare l'approfondito dibattito di cui sopra il cui esito determinerà, su basi più chiare e condivise, l'adozione di criteri di equità, di trasparenza e di garanzia per i lavoratori, gli utenti e il servizio di trasporto pubblico.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Martedì 19 gennaio 2016

Plenaria

157^a Seduta

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il generale di brigata, comandante del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute (NAS), Claudio Vincelli, accompagnato dal maggiore Marco Datti, capo Sezione Operazioni, e dal maggiore Sergio Tirrò, capo Sezione Addestramento e studi del medesimo Comando.

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente FORMIGONI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il seguito dei lavori.

Prende atto la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul fenomeno delle frodi nel settore agroalimentare: seguito dell'audizione del Comandante del Comando Carabinieri per la tutela della salute (N.A.S.)

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 13 gennaio.

Il presidente FORMIGONI, dopo aver ricordato che l'audizione odierna costituisce il seguito dell'audizione già iniziata nella scorsa seduta, rammenta che in tale occasione era stato depositato un documento disponibile ai senatori e pubblicato sul sito *web* della Commissione e dà il benvenuto agli auditi.

Il generale VINCELLI prosegue il proprio intervento ricordando il ruolo del Comando Carabinieri per la tutela della salute (NAS) quale interlocutore con le omologhe Forze di polizia dell'Unione europea sul versante del contrasto alle frodi nel settore agroalimentare. In tale ambito in Italia si riscontrano contraffazioni di prodotti di scarsa qualità o di origine non trattata, ma anche fenomeni di maggiore sofisticazione di alimenti trattati con processi chimici industriali complessi e commercializzati tramite sistemi che inducono in errore il consumatore. Le strategie di controllo interessano i vari livelli della filiera agroalimentare al fine di individuare le anomalie.

Si sofferma quindi sulle operazioni di servizio, fornendo i dati numerici dell'attività investigativa e ispettiva dei NAS. Specifica che esse non devono essere considerate quali fonti di allarme, bensì elementi del panorama dell'illecito oggetto di attenzione da parte del Comando.

I settori principali di riferimento sono costituiti dall'olio d'oliva, dal latte e derivati, dai prodotti ittici, da quelli della panificazione, dai vini e alcolici, dalle conserve alimentari, dal miele e dai funghi.

Illustra quindi tabelle relative al triennio 2013-2015 che individuano graficamente il rapporto tra ispezioni effettuate e infrazioni elevate, descrivendo la tipologia delle stesse. La percentuale di non conformità si attesta intorno al 33 per cento anche all'aumentare del numero dei controlli, e tale tasso è comunque in diminuzione.

La senatrice PIGNEDOLI (*PD*) prende atto positivamente della capillare attività posta in essere dai NAS. Chiede peraltro come si caratterizzi la collaborazione tra il Comando medesimo e le altre autorità di polizia e non, egualmente deputate ai controlli nel comparto agroalimentare.

Il senatore RUVOLO (*AL-A*) sottolinea l'importanza dell'audizione dal punto di vista della disponibilità di dati esaustivi per orientare il legislatore. Chiede a sua volta ulteriori delucidazioni su eventuali criticità che dovessero riscontrarsi nella cooperazione del Comando con gli altri organismi deputati alle verifiche sugli alimenti. Domanda altresì ragguagli sulla distribuzione territoriale delle infrazioni riscontrate, evidenziando nei dati forniti un dato disomogeneo che sembrerebbe favorire il Sud Italia.

Chiede al Comandante se l'organico di personale a sua disposizione sia sufficiente per l'attività capillare che è chiamato a svolgere e per assicurare l'espletamento efficiente dei compiti.

Evidenzia come nelle tabelle fornite le infrazioni riscontrate relativamente all'olio d'oliva siano esigue rispetto ad altri comparti e ne chiede le

motivazioni e, in particolare, se esse risiedano in una normativa non adeguata.

Segnala infine l'alto numero riscontrato nelle carenze igienico-sanitarie nelle strutture produttive e nel settore della ristorazione. Chiede se un intervento normativo potrebbe essere in proposito opportuno a livello sanzionatorio ovvero probatorio.

Il senatore DALLA TOR (*AP (NCD-UDC)*) dà atto dell'efficienza dell'attività svolta dal Comando.

Chiede se i dati forniti quanto all'entità dei sequestri effettuati siano significativi del tasso attuale di illegalità nel Paese o sia sintomo di una realtà ancora più ampia.

Domanda altresì quali possano essere le motivazioni delle numerose carenze igienico-sanitarie rispetto alle verifiche esistenti al momento dell'avvio di una attività in piena conformità dal punto di vista legale.

Chiede se a livello normativo possano essere introdotti strumenti di migliore e ulteriore collaborazione in ambito nazionale ed europeo per favorire l'efficienza dei controlli, e se sia necessario un ulteriore avanzamento tecnologico.

La senatrice ALBANO (*PD*) rileva a sua volta positivamente la delicatezza dei compiti svolti dai NAS.

Chiede all'auditore se la normativa vigente sia adeguata dal punto di vista sanzionatorio per poter produrre un'efficacia deterrente.

Domanda altresì una valutazione sull'entità del coinvolgimento delle organizzazioni criminali nel settore agroalimentare.

Il senatore AMIDEI (*FI-PdL XVII*) condivide la necessità, già rilevata dai precedenti interventi, di conoscere con esattezza la diffusione del fenomeno delle frodi agroalimentari in Italia, al fine di tutelare le produzioni virtuose e di contrastare i fenomeni illeciti.

Il generale VINCELLI replica ai quesiti posti e fornisce ulteriori delucidazioni.

Fa presente che l'organico del Comando Carabinieri per la tutela della salute si compone di circa 1.100 unità, suddivise sul territorio in 38 nuclei. Le modalità operative consentono peraltro lo spostamento di personale in relazione alle occorrenze. Il Corpo forestale dello Stato sarà ricompreso nell'Arma dei Carabinieri e ciò consentirà un ulteriore incremento delle attività di contrasto.

Chiarisce pertanto che tutto il territorio nazionale è riguardato da controlli coordinati, che interessano tutte le fasi della produzione fino alla distribuzione. Lo svolgersi dell'attività illegale può infatti riscontrarsi in luoghi diversi e ciò non consente di quantificare con esattezza la distribuzione territoriale delle infrazioni.

Reputa di difficile stima l'esistenza di condotte criminose non ancora rilevate, tenendo anche conto dell'evoluzione costante delle modalità.

Evidenzia una proficua collaborazione del Comando con gli altri enti preposti alla repressione delle frodi in campo agroalimentare, tra cui principalmente il Comando Carabinieri politiche agricole e alimentari, l'Ispettorato del lavoro, l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, l'Agenzia delle dogane, la Guardia di finanza, gli Istituti zooprofilattici, gli organi periferici del Ministero della salute, la magistratura e le autorità di polizia giudiziaria. I profili sono diversi e riguardano rispettivamente, tra l'altro, la struttura aziendale, i dati sulle infiltrazioni criminali e le analisi sui prodotti, i controlli agli ingressi dei prodotti dall'estero alle frontiere e ai porti.

Il Comando si muove pertanto secondo gli indirizzi sulla vigilanza sulla sicurezza alimentare del Ministero della salute e nell'esecuzione si coordina con gli altri organismi preposti.

Per quanto concerne l'adeguatezza dell'apparato normativo dal punto di vista sanzionatorio, ricorda le valutazioni espresse da un'apposita Commissione istituita presso il Ministero della giustizia, cui il Comando ha fornito elementi informativi aggiornati.

Rispetto al dato elevato delle carenze igienico-strutturali contestate dai NAS, chiarisce che esso riguarda un ampio ventaglio di fattispecie, che si ricollegano anche al susseguirsi di diverse normative che qualificano diversamente la medesima situazione di fatto.

Specifica che le stime di valore delle misure attuate a seguito delle non conformità considerano il valore delle merci sequestrate ma anche delle infrastrutture fino al ripristino delle stesse.

Assicura infine che riporterà le positive attestazioni dei commissari ai componenti del Comando, che svolgono quotidianamente con impegno le loro funzioni.

Il presidente FORMIGONI esprime a sua volta apprezzamento per l'importante attività svolta dal Comando. Ringrazia gli auditi per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(313) LEANA PIGNEDOLI ed altri. – Disposizioni per la valorizzazione e la promozione della dieta mediterranea

(926) TOMASELLI ed altri. – Disposizioni per la tutela, la valorizzazione e la promozione della dieta mediterranea

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 27 ottobre 2015.

Il presidente FORMIGONI propone di svolgere un ulteriore approfondimento conoscitivo sui testi, mediante un supplemento di audizioni, prima di procedere alla fase emendativa.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA E DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DI DOMANI.
CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA AL TERMINE DELLA SEDUTA
ODIERNA*

Il presidente FORMIGONI informa che la seduta della Commissione, prevista per domani, mercoledì 20 gennaio, alle ore 9, e la riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, prevista per domani al termine della seduta plenaria, non avranno luogo.

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per la programmazione dei lavori, è convocato al termine della seduta odierna.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,55.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 214

*Presidenza del Presidente
FORMIGONI*

Orario: dalle ore 14,55 alle ore 15

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Martedì 19 gennaio 2016

Plenaria**199^a Seduta**

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, Carmelo Barbagallo, segretario generale UIL nazionale e Antonio Passaro, funzionario; Paolo Pirani, segretario generale UILTEC, Vincenzo Cesare, segretario nazionale, Maurizio Don, funzionario e Maria Consuelo Granato, addetto stampa; Fiovo Bitti, segretario confederale UGL e Luigi Ulgiati, segretario della federazione nazionale UGL Chimici; Gianluca Bianco, segretario nazionale FEMCA CISL, Giuseppe Farina, segretario confederale CISL, e Emiliano Giannoccaro, CISL Brindisi; Aldo Zago e Sergio Cardinali, funzionari politici FILTEM-CGIL-Comparto chimico farmaceutico e Salvatore Barone, responsabile settori produttivi, area della contrattazione CGIL Nazionale.

La seduta inizia alle ore 12,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente MUCCHETTI fa presente che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo per la procedura informativa che sta per iniziare in ordine alla quale, laddove la Commissione convenga, il Presidente del Senato ha preannunciato il proprio assenso.

La Commissione conviene.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Indagine conoscitiva sulle prospettive del settore della chimica in Italia: audizione di rappresentanti di sindacati**

Il PRESIDENTE rivolge un indirizzo di saluto ai rappresentanti dei sindacati CGIL, CISL, UIL e UGL e li invita a svolgere i loro interventi.

Ha la parola Paolo PIRANI, segretario generale della UILTEC, il quale, dopo aver ringraziato il Presidente e la Commissione per l'invito a intervenire, sottolinea la gravità dell'annunciata cessione del 70 per cento di Versalis S.p.A. da parte di Eni S.p.A., un'operazione che rischia di configurare la dismissione della chimica italiana. Considera contraddittorio non proseguire sul percorso di riconversione verso la chimica verde avviato negli ultimi anni, che ha contribuito a riportare i conti in attivo per la prima volta dopo venti anni, secondo le informazioni fornite dallo stesso amministratore delegato Descalzi: ricorda, a tale proposito, che il 55 per cento dei prodotti di Versalis sono di tipo innovativo legato alla chimica verde. Il completamento del piano di riconversione richiede investimenti ulteriori ed Eni intende cercare un *partner* a tal fine; tuttavia, il fondo statunitense che risulta essere stato individuato da Eni, SK Capital, è – a suo giudizio – inadeguato, sia sotto il profilo strutturale sia in termini di capitalizzazione. Ribadisce che l'operazione rischia di configurare una dismissione di un settore strategico per l'Italia, auspicando un intervento attivo della Cassa Depositi e Prestiti e comunque una pausa di riflessione che consenta l'elaborazione di un piano per il rilancio della chimica italiana; conclude paventando una crescita della tensione sociale e ricordando lo sciopero indetto dai sindacati del settore per la giornata di domani, 20 gennaio.

Anche Gianluca BIANCO, segretario nazionale della FEMCA CISL, si dichiara fortemente contrario all'ipotesi di cessione di una quota consistente di Versalis da parte di Eni, che in tal modo prosegue nel ridimensionare il suo impegno sul piano industriale. Paventa il rischio di un indebolimento dell'intera filiera e di chiusure di impianti con ripercussioni fortemente negative a livello industriale e di occupazione. Comprende le ragioni che animano l'iniziativa in corso: il conseguimento di un attivo dopo molti anni ha suscitato interessi speculativi ed Eni, da parte sua, con la cessione eviterebbe di investire il miliardo e duecento milioni necessari al completamento del piano di riconversione. Dopo aver precisato di non essere contrario all'ingresso di un *partner* in Versalis, egli sottolinea come sia tuttavia indispensabile, considerate le condizioni di fragilità della chimica italiana, che Versalis resti in mano pubblica, almeno fino al completamento del piano. Nel ricordare gli incontri svolti presso il Ministero dello sviluppo economico e l'apertura di un apposito tavolo sulla vicenda, sollecita un ruolo più attivo del Governo.

Aldo ZAGO, funzionario politico del comparto chimico farmaceutico della FILTEM-CGIL, si unisce agli interventi che lo hanno preceduto nel manifestare la contrarietà all'operazione in corso, ricordando anch'egli il piano di riconversione verso la chimica verde, che ha posto l'Italia all'avanguardia in un settore fondamentale per l'intero sistema industriale italiano. L'annunciata cessione segue logiche che non rispondono agli interessi del Paese: cedere il 70 per cento di Versalis in assenza di garanzie e con una scarsa possibilità di influenzarne poi le scelte, può comportare – come avvenuto in passato in altre analoghe vicende – la chiusura di impianti e la perdita di brevetti. La scelta che sembra emergere, a favore del fondo SK Capital, non è coerente con gli impegni che l'operazione richiede e costituisce un'incognita, un rischio che, a suo giudizio, l'Italia non può permettersi di correre.

Luigi ULGIATI, segretario della federazione nazionale UGL Chimici, ringrazia il Presidente e la Commissione per l'occasione offerta di intervenire sulla vicenda che interessa Versalis. Il settore della chimica è solido, vitale e indispensabile all'intero sistema industriale, ancorché connotato in Italia da criticità, ad esempio in termini di costi dell'energia e di normativa. L'uscita di Eni dalla chimica, soprattutto se a vantaggio di soggetti di natura finanziaria e non specializzati nel settore, rischia di costituire un grave arretramento per tutto il settore e di avere conseguenze molto negative sotto il profilo occupazionale, sociale, economico. Egli ritiene indispensabile, al contrario, garantire un rilancio della chimica in Italia da parte di Eni, di cui si faccia garante il Governo in quanto azionista di controllo, senza trincerarsi dietro l'autonomia di un *management* indicato dallo stesso Esecutivo. Nel ricordare nuovamente lo sciopero indetto per il giorno successivo, si dice fiducioso dell'impegno del Parlamento per un vero piano di rilancio e sviluppo della chimica italiana.

Carmelo BARBAGALLO, segretario generale della UIL nazionale, si unisce a chi lo ha preceduto nel ringraziare il Presidente e la Commissione per l'invito e sottolinea l'accordo di tutte le sigle sindacali nel considerare negativa la svendita di aziende che costituiscono i «gioielli di famiglia». È necessario che l'Italia si doti e persegua una propria politica industriale in settori come quello dell'acciaio, dell'alluminio, della chimica, anziché inseguire politiche di cassa. Conclude sottolineando l'esigenza di non vanificare il percorso compiuto negli ultimi anni e di non pregiudicare l'industria italiana nel suo complesso e il settore manifatturiero.

Hanno quindi la parola i senatori, per porre quesiti e formulare osservazioni.

Il senatore TOMASELLI (PD) dichiara di condividere le preoccupazioni emerse, come testimoniato, d'altra parte, dall'avvio dell'indagine conoscitiva. Ribadisce l'impegno unanime della Commissione e l'attenzione alle istanze delle organizzazioni sindacali, che si è ritenuto opportuno

ascoltare alla vigilia dello sciopero del 20 gennaio. Dopo aver ricordato quanto riferito dal rappresentante di Versalis nella precedente audizione, chiede quali garanzie siano ritenute indispensabili ed efficaci nell'individuazione del *partner* da parte di Eni e se risultino contatti anche con altri Gruppi finanziari o industriali. Quanto all'eventuale intervento da parte della Cassa Depositi e Prestiti, rammenta come tale ipotesi fosse emersa nell'ambito della Commissione, ma risulti per ora inattuale.

Il senatore GIROTTO (*M5S*) sottolinea come la chimica verde, con il conseguente abbandono della petrolchimica, rappresenti una priorità per il Movimento 5 Stelle. Nel garantire il pieno appoggio della sua parte politica e suo personale all'introduzione della *carbon tax*, da estendere a tutte le esternalità e non solo alla CO₂, sollecita l'impegno dei sindacati a favore della permanenza in Italia della chimica verde e del suo sviluppo.

Il segretario nazionale della FEMCA CISL, Gianluca BIANCO, precisa di non essere contrario all'ingresso di capitali stranieri nelle aziende italiane, quando queste sono solide, come nel caso della Pirelli: per quanto riguarda Versalis, invece, occorre consolidare il piano industriale, dal momento che il processo di riconversione alla chimica verde è ancora in una fase iniziale. Conclude segnalando che le preoccupazioni manifestate si fondano su precedenti esperienze, che richiama.

Paolo PIRANI, segretario generale della UILTEC, conferma che al momento SK Capital risulta essere l'unico interlocutore di Eni, che inizialmente aveva contatti anche con altri investitori. Quanto alle garanzie ritenute indispensabili, a suo giudizio l'unica garanzia realmente efficace risiede nella permanenza in mano pubblica di Versalis.

Per Sergio CARDINALI, funzionario politico del comparto chimico farmaceutico della FILTEM-CGIL, la chimica verde richiede necessariamente, per il suo sviluppo, la presenza di un *partner* forte, come dimostrato dalla *joint venture* Versalis – Novamont; in tale ottica, il disimpegno di Eni rischia di comportare un grave arretramento. Conclude sollecitando il rispetto della legislazione vigente in materia di *bioshopper*, attualmente ampiamente disattesa, come elemento non secondario per l'incremento dell'attività della chimica verde.

Il presidente MUCCHETTI osserva che la Commissione potrebbe valutare di integrare il programma delle audizioni nell'ambito dell'indagine conoscitiva con quella del fondo SK Capital, se possibile; ringrazia quindi gli intervenuti per il loro contributo e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2085) Legge annuale per il mercato e la concorrenza, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 dicembre 2015.

Il presidente MUCCHETTI comunica che sono stati presentati ordini del giorno ed emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, pubblicati in allegato.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,05.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2085

G/2085/1/10

BERGER, ZELLER, LANIECE

Il Senato, in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premessi che:

la presente legge reca disposizioni finalizzate a rimuovere ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, a promuovere lo sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela dei consumatori, anche in applicazione dei principi del diritto dell'Unione europea in diversi settori dell'economia, nonché delle politiche europee in materia di concorrenza;

nella legge tedesca sulla concorrenza, all'articolo 3, si prevede che non costituisce un'illegittima intesa restrittiva della concorrenza quella che ha come obiettivo la razionalizzazione delle attività economiche attraverso la cooperazione tra le imprese concorrenti, a condizione che tale intesa non elimini in modo significativo la concorrenza sul mercato e serva a migliorare la competitività delle piccole e medie imprese coinvolte nell'impresa;

un'analoga disposizione è contenuta nella legge austriaca sulla concorrenza che, all'articolo 2, comma 2, n. 3, prevede che sono esenti dal divieto di intese restrittive della concorrenza le intese tra i soci delle cooperative e tra questi e la cooperativa, nella misura in cui queste intese sono necessarie al fine di perseguire lo scopo promozionale – equivalente allo scopo mutualistico nel diritto italiano – della cooperativa;

si ritiene giusto e necessario introdurre una norma simile anche nell'ordinamento italiano che consenta la cooperazione tra le imprese concorrenti di piccole o medie dimensioni (come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE), a condizione che queste costituiscano tra loro un'organizzazione (qualificabile per la disciplina sulla concorrenza come un'impresa comune cooperativa) rispettosa della disciplina delle cooperative a mutualità prevalente, la quale garantisce sia l'esistenza di una funzione sociale a tale forma di cooperazione ai sensi dell'articolo 45 della Costituzione, sia la presenza di una vera cooperativa in conformità con l'importante sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea dell'8 settembre 2011 (causa C-78-80/08, Paint Graphos e a.);

la cooperazione appena auspicata non dovrebbe pregiudicare il mercato tra gli Stati membri dell'Unione europea, dovrebbe migliorare la competitività tra le imprese cooperanti e dovrebbe consentire ai consumatori dei beni o servizi offerti da queste imprese di partecipare ai vantaggi e agli utili derivanti da tale cooperazione;

in tal modo si introdurrebbe nel diritto italiano una norma speculare all'articolo 101, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, prevedendo si così un'esenzione legale senza termine (fino a quando siano rispettate le condizioni indicate nella predetta esenzione) e automatica (cioè senza che le imprese interessate debbano richiedere una specifica autorizzazione all'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato);

impegna il Governo:

ad armonizzare la normativa italiana a quella degli altri Stati membri, come illustrato in premessa, al fine di prevedere esenzioni al divieto di intese restrittive della libertà di concorrenza in caso di collaborazioni tra piccole e medie imprese mediante la costituzione di organizzazioni aventi funzione sociale ai sensi dell'articolo 45 della Costituzione, migliorando così la competitività tra le imprese cooperanti.

G/2085/2/10

BONFRISCO, MILO, PERRONE

Il Senato, in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premessi che:

il disegno di legge in esame prevede una serie di misure volte ad incrementare la trasparenza, nonché la razionalizzazione dei mercati e delle reti di distribuzione dell'energia, fra cui anche le reti di distribuzione dei carburanti, in un'ottica di salvaguardia ed incentivazione della libera concorrenza e dell'iniziativa economica privata;

considerato che:

tali misure sono necessarie all'incremento della competizione tra le imprese, che risulta essere ancora oggi un punto dolente nella realtà economica italiana ed a maggior ragione nel settore della distribuzione dei carburanti;

a penalizzare le imprese del settore si è aggiunta, oltre alla diffusione di comportamenti non concorrenziali sulla rete italiana di distribuzione dei carburanti, una situazione di incertezza in tema di recupero dei tributi versati all'Erario dal cedente, in caso di procedure concorsuali, un problema che riguarda già l'imposta sul valore aggiunto ma, non di meno, anche altre tipologie di imposte indirette e tributi tra cui le accise;

nello specifico, l'articolo 34-*sexies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ha integrato l'articolo 16 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 conferendo ai soggetti passivi dell'accisa la possibilità di rivalersi verso i cessionari dei prodotti per i quali hanno assolto il tributo, accordando ai crediti degli stessi soggetti passivi un privilegio generale sui beni mobili del debitore con lo stesso grado del privilegio stabilito per i crediti dello Stato per le imposte (articolo 2752 del codice civile), cui viene posposto, limitatamente all'importo corrispondente all'ammontare dell'accisa;

con frequenza, all'emissione del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 119 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, le procedure fallimentari si concludono senza o con parziale, recupero dei crediti a titolo di accisa, con grave pregiudizio per le attività economiche;

al fine di evitare un pregiudizio di natura economica alle imprese che hanno versato in anticipo all'Erario le accise, rispetto alle misure di compensazione già in vigore per l'imposta sul valore aggiunto che vengono novellate come descritto in senso migliorativo dal disegno ai legge, in esame, appare necessario adottare analoghe disposizioni che consentano le medesime operazioni di variazione da parte del cedente, ai fini della compensazione delle accise;

impegna il Governo:

ad uniformare le norme per la compensazione delle imposte indirette, purché queste risultino separatamente evidenziate nella fattura relativa alla cessione;

a prevedere che ai soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dall'articolo 34-*sexies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sia riconosciuta la possibilità di computare in diminuzione nel primo periodo di versamento utile l'accisa dovuta e non corrisposta dal cessionario o committente, di cui all'Allegato I e alla Tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, purché questa risulti separatamente evidenziata nella fattura relativa alla cessione o somministrazione, per le operazioni per le quali sia stata emessa fattura qualora si verifichi il mancato pagamento in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente nei seguenti casi:

a) a partire dalla data in cui il cessionario o committente è assoggettato a una procedura concorsuale o a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, pubblicato nel registro delle imprese;

b) a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose.

G/2085/3/10

ORELLANA, BATTISTA, LANIECE, PANIZZA

Il Senato, in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premessi che:

la crisi finanziaria ha fatto emergere carenze nel funzionamento e nella trasparenza dei mercati finanziari;

l'evoluzione dei mercati finanziari ha evidenziato la necessità di rafforzare il quadro per la regolamentazione dei mercati degli strumenti finanziari, anche quando la negoziazione in tali mercati avviene fuori borsa (OTC), al fine di aumentare la trasparenza, tutelare meglio gli investitori, rafforzare la fiducia, includere i settori non regolamentati e assicurare che le autorità di vigilanza dispongano di poteri adeguati per svolgere i loro compiti;

organismi di regolamentazione internazionali concordano sul fatto che le carenze a livello di governance societaria di numerosi enti finanziari, compresa l'assenza di validi sistemi di controllo e di equilibri all'interno, hanno contribuito alla crisi finanziaria. Un'assunzione di rischi eccessiva e imprudente può portare al fallimento di singoli enti finanziari e causare problemi sistemici a livello globale;

il comportamento scorretto di imprese che prestano servizi ai clienti reca inevitabilmente danno agli investitori e portare alla perdita di fiducia da parte degli stessi;

considerato che:

negli ultimi anni è aumentato il numero degli investitori che operano nei mercati finanziari e l'ampia gamma di servizi e strumenti che è loro offerta è diventata ancora più complessa. Alla luce di tali sviluppi è opportuno che il quadro giuridico dell'Unione disciplini tutte le attività destinate agli investitori;

è imprescindibile, pertanto, per poter offrire agli investitori un elevato livello di protezione e consentire alle imprese di investimento di prestare servizi in tutto il territorio nazionale e nell'ambito dell'Unione, nel quadro del mercato unico, sulla base di una efficace e sistemica vigilanza;

a tal proposito, la direttiva 93/22/CEE è stata sostituita dalla direttiva 2004/39/CE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica a sua volta le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio;

il disposto della citata direttiva 2004/39/CE è stato in parte superato e rivisto nella direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE e in parte sostituita dal regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio;

insieme i due strumenti dovrebbero rivedere il quadro giuridico che disciplina i requisiti applicabili alle imprese di investimento, ai mercati regolamentati, ai prestatori di servizi di comunicazione dei dati e alle imprese di paesi terzi che effettuano servizi o attività di investimento nell'Unione;

impegna il Governo ad attuare tutte le misure necessarie al fine di:

1. realizzare un rafforzamento della tutela per il risparmio, in particolare prevedendo che:

- a) i prospetti illustrino il grado di rischio al risparmiatore in termini sintetici, comprensibili e completi;
- b) le obbligazioni subordinate debbano essere inserite in modo chiaro nella lista dei prodotti complessi;
- c) permettere al risparmiatore di potersi rivolgere alla Commissione nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB), per la verifica dell'aderenza del proprio profilo di rischio al prodotto acquistato;

2. attuare una separazione netta tra erogazione del credito e vendita prodotti, rafforzando la vigilanza preventiva al fine di evitare la diffusa pratica di erogare mutui o finanziamenti solo a patto che il cliente acquisti azioni, obbligazioni o polizze;

3. introdurre misure che impongano agli intermediari finanziari maggiore diversificazione del rischio di portafoglio, in particolare prevedendo che:

- a) sia specifico dovere dell'intermediario evitare che il portafoglio titoli del cliente abbia un eccesso di concentrazione su un singolo *asset* o sull'attività di un solo emittente;
- b) nel caso in cui si verifichi la situazione di cui al punto a) sia specifico dovere dell'intermediario avvertire per iscritto il cliente della rischio della posizione assunta, aggiornando il profilo di rischio con una maggiore periodicità;

4. introdurre maggiori sanzioni e revocatorie su stipendi e bonus per gravi violazioni nelle pratiche commerciali o per i danni provocati alla banca, tutelando i risparmiatori da ogni forzatura nelle pratiche commerciali di vendita di singoli prodotti finanziari che sono legate, anche in modo informale, al raggiungimento di obiettivi di budget, assicurando, inoltre, che la modifica del profilo di rischio non sia meramente strumentale alla vendita ma, nel caso, espressamente chiesta dal risparmiatore;

5. obbligo per gli intermediari di risolvere controversie con i risparmiatori presso la camera di conciliazione della CONSOB;

6. potenziare l'educazione e l'informazione finanziaria per una migliore comprensione delle caratteristiche e della qualità dei prodotti finanziari offerti, garantendo che docenti e materiale utilizzato rispondano a oggettivi criteri di professionalità e libertà di giudizio.

G/2085/4/10

ORELLANA, BATTISTA, LANIECE, PANIZZA

Il Senato, in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premessi che:

il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante: «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», procede nell'attuazione dell'Agenda Digitale italiana, prevedendo, tra l'altro, nella Sezione VI, l'adozione delle necessarie misure per la realizzazione della Giustizia digitale;

principio alla base del summenzionato decreto è la dematerializzazione dei rapporti con la pubblica amministrazione, ossia l'abolizione di ogni interazione fisica e cartacea, considerata uno strumento potentissimo per semplificare la vita delle imprese e dei cittadini, ridurre il costo e il peso della burocrazia e migliorare, al contempo, la qualità di tutti i servizi erogati;

in particolare l'articolo 16 del decreto, contenente disposizioni in materia di comunicazioni e notificazioni per via telematica, modifica ulteriormente la previgente disciplina delle comunicazioni e notificazioni nel processo civile e penale, con il precipuo scopo di snellire modi e tempi delle medesime;

l'estrema rilevanza di tale passaggio può essere colta appieno se rapportata al processo di revisione della geografia giudiziaria, esso, di fatti, garantirebbe che la riduzione del numero delle sedi giudiziarie non faccia venir meno il principio di prossimità del servizio giustizia ai cittadini e alle imprese;

al fine di rimarcare ulteriormente tale orientamento è stato successivamente introdotto, tramite l'articolo 1, comma 19, n. 2), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, l'articolo 16-bis, che rende obbligatorio il deposito telematico degli atti processuali;

considerato che:

un ulteriore passo avanti nel processo di digitalizzazione della giustizia è stato fatto mediante l'adozione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante: «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari»;

l'intero Titolo IV del succitato provvedimento introduce specifiche misure volte allo snellimento del processo amministrativo, nonché all'attuazione del processo civile telematico;

mediante l'articolo 19 del provvedimento in esame, recante: «Disposizioni in materia di processo civile telematico», si intende attribuire valore legale alla possibilità di depositare, con modalità telematiche, gli atti introduttivi dei procedimenti di cognizione e di volontaria giurisdizione, compiuto dai difensori o dai dipendenti di cui la pubblica amministrazione si avvale per stare in giudizio personalmente;

pertanto, si conferisce a tali soggetti il potere di attestare la conformità delle copie informatiche degli atti introduttivi utilizzati per la notifica, al fine di consentire il deposito telematico della nota di iscrizione a ruolo, a ulteriore riprova della volontà del Governo di procedere nella piena attuazione del Processo Civile Telematico;

nel corso dell'esame del provvedimento presso la II Commissione della Camera dei deputati è stato approvato l'emendamento 19.100 che, inserendo il punto 1-ter al comma 1, lettera a), stabilisce che il Ministro della giustizia, mediante apposito decreto ministeriale, deve fissare: «misure organizzative per l'acquisizione anche di copia cartacea degli atti depositati con modalità telematiche nonché per la riproduzione su supporto analogico degli atti depositati con le predette modalità, nonché per la gestione e conservazione delle predette copie cartacee. Con il medesimo decreto sono altresì stabilite le misure organizzative per la gestione e conservazione degli atti depositati su supporto cartaceo»;

pertanto, l'adozione di tale modifica, che di fatto reintroduce un'alternativa al digitale, determinando un grave prolungamento dei tempi per la realizzazione del cosiddetto *switch-off* (elemento imprescindibile per una concreta digitalizzazione della giustizia), appare in palese contrasto con quello che, ad oggi, è stato il percorso intrapreso dall'esecutivo e dal legislatore nazionale;

tenuto conto del fatto che:

secondo numerosi studi economici le imprese italiane sono in media il 40 per cento più piccole di quelle degli altri Paesi nell'area dell'euro e i passaggi da una classe dimensionale a quella superiore sono rari;

difficilmente una piccola impresa riesce a incrementare le proprie dimensioni senza ricorrere a risorse finanziarie esterne, siano queste il credito da parte di una banca, o l'ingresso di nuovi soci nel capitale;

tuttavia, una banca, o nuovi soci, saranno disposti a finanziare l'azienda, e ad assumerne i rischi, solo in presenza di un sistema giudiziario sul quale possono fare affidamento;

se invece i procedimenti giudiziari sono lenti e opachi, intrattenere rapporti creditizi o contrattuali con controparti poco conosciute, come lo è una piccola impresa che sta cercando di crescere, diventa molto rischioso;

credito e capitali affluiscono a chi già ha consolidato la propria posizione ed è conosciuto nel mercato. Alle imprese giovani e relativamente piccole vengono richieste garanzie reali di cui spesso non dispongono, limitando di fatto l'espansione delle aziende e la concorrenzialità del sistema;

secondo uno studio pubblicato da Confartigianato nel 2014 gli imprenditori italiani, per avere giustizia in una causa civile, devono aspettare in media 1.185 giorni (3 anni e 1 mese), nel resto d'Europa impiegano meno della metà: 544 giorni;

le lunghe attese nelle aule giudiziarie si trasformano in costi: per le imprese italiane si tratta di 1.032 milioni di euro l'anno circa;

l'efficienza della giustizia civile è un fattore determinante per l'attività delle imprese, la concorrenzialità del mercato e per le condizioni di sviluppo del Paese;

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di confermare e rafforzare il processo di dematerializzazione dei rapporti con la pubblica amministrazione, con specifico riferimento al Processo Civile Telematico, realizzando una graduale ma, al contempo, definitiva eliminazione dell'utilizzo dei supporti cartacei in tale ambito.

G/2085/5/10

ORELLANA, BATTISTA, LANIECE, PANIZZA

Il Senato, in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premessi che:

l'Agenda Digitale Europea ha definito gli obiettivi per sviluppare l'economia e la cultura digitale in Europa nell'ambito della strategia Europa 2020, che fissa gli obiettivi per la crescita nell'Unione europea da raggiungere entro il 2020;

in tale contesto l'Italia ha elaborato una propria strategia nazionale, individuando priorità e modalità di intervento, nonché le azioni da compiere in linea con gli *scoreboard* dell'Agenda Digitale Europea;

l'Agenda Digitale Italiana costituisce l'insieme di azioni e norme per lo sviluppo delle tecnologie, dell'innovazione e dell'economia digitale e rappresenta una delle sette iniziative faro della strategia Europa 2020;

nel nostro ordinamento l'attuazione dell'Agenda digitale è stata avviata dall'articolo 47, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5 e dal decreto-legge n. 83 del 2012, che istituisce l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID);

l'AgID ha il compito di garantire la realizzazione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana in coerenza con l'Agenda digitale europea;

nell'ambito dell'Accordo di Partenariato 2014-2020 la Presidenza del Consiglio insieme al Ministero dello Sviluppo Economico, all'Agenzia per l'Italia Digitale e all'Agenzia per la Coesione ha predisposto i piani nazionali «Piano nazionale Banda *Ultra Larga*» e «Crescita Digitale» per il perseguimento degli obiettivi dell'Agenda Digitale;

premessi altresì che:

l'Italia presenta una situazione di grave ritardo nella banda *ultra larga* e il divario rispetto agli obiettivi dell'Agenda Digitale Europea è tuttora rilevante. Gli utenti regolari di *Internet* sono solamente il 56 per cento della popolazione di età compresa tra 16 e 74 anni, contro una me-

dia europea pari al 72 per cento; per converso sono il 34 per cento gli italiani che non hanno mai utilizzato *Internet*, contro il 21 per cento medio europeo;

il livello di utilizzo dei diversi servizi in rete è di norma inferiore alla metà del valore medio riscontrabile all'interno dell'Unione Europea e, di conseguenza, molto distante dagli obiettivi europei fissati per il 2015;

il problema italiano, però, non è limitato soltanto alla dotazione infrastrutturale e alle sue prestazioni, ma anche alla situazione dell'offerta che è tale da fame la nazione con la più estesa diffusione di aree a fallimento di mercato;

la domanda di servizi di connettività di rete fissa, tanto residenziale quanto imprenditoriale, presenta livelli di penetrazione e di sofisticazione sensibilmente inferiori rispetto a quanto riscontrabile nei principali paesi europei, e non è migliore la situazione nell'utilizzo dell'ICT da parte della Pubblica Amministrazione;

considerato che:

l'esistenza di diffuse significative esternalità positive legate allo sviluppo delle infrastrutture digitali e l'importanza che lo sviluppo delle infrastrutture di comunicazione hanno sulla competitività e la crescita economica è ampiamente riconosciuto e trova declinazione concreta ed ineludibile negli obiettivi dell'Agenda Digitale Europea;

ad oggi in Italia, la *governance* istituzionale dell'agenda digitale ha riguardato principalmente l'importante progetto di digitalizzazione delle pubblica amministrazione e dei rapporti di quest'ultima con cittadini ed imprese, piuttosto che gli investimenti nelle reti in fibra. È sulla *governance* degli investimenti – che coinvolge una pluralità di Ministeri, l'attività di *Infratel*, il coordinamento delle risorse economiche comunitarie da parte del Dipartimento delle Politiche di Coesione del Ministero dello sviluppo economico nonché gli Enti locali – che emerge con forza la necessità di un intervento pubblico compatibile con i principi della concorrenza;

appare utile, a tal fine, proseguire in maniera celere con la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e dei rapporti di quest'ultima con i cittadini e le imprese. Al contempo, sarebbe opportuno considerare interventi pubblici, volti a promuovere una maggiore trasparenza della qualità delle connessioni *online* al fine di rendere gli utenti più consapevoli delle diverse caratteristiche che i servizi di connettività ad *Internet* possono avere, quali politiche di sostegno della domanda, sotto forma di sovvenzioni, benefici fiscali per le famiglie e imprese che vogliano dotarsi di una connettività a banda *ultra-larga*. Si tratta di misure, neutrali sotto il profilo concorrenziale, volte a stimolare direttamente l'adozione di tali servizi;

per quanto riguarda la tipologia di servizi fruiti su *Internet*, la ricerca di informazioni su aziende, prodotti, servizi (43,2 per cento), nonché di strade e località (42,7 per cento), costituiscono l'utilizzo più comune tra gli italiani, seguite da consumi di contenuti audiovisivi: l'ascolto della musica *online* (34,5 per cento) e la visione di film (20,2 per cento). Anche

lo svolgimento di operazioni bancarie tramite il *web* è tra le attività svolte più frequentemente (30,8 per cento), così come gli acquisti *online* (24,4 per cento), la prenotazione di viaggi (15,1 per cento), le telefonate *Voip* (20,6 per cento). Risulta ancora relativamente ridotto, invece, l'utilizzo di Internet per interfacciarsi con la Pubblica Amministrazione (14,4 per cento) o per prenotare una visita medica (9,7 per cento);

nel mondo *business* vengono evidenziate le potenzialità dell'implementazione massiva di applicazioni quali il *cloud computing*, l'evoluzione dei servizi *machine-to-machine* e di tutte le applicazioni riconducibili all'*Internet of things*, l'utilizzo delle *smart grid*, il sempre maggiore utilizzo delle *conference calling* alta definizione, il telelavoro, la formazione a distanza e, con riferimento alla Pubblica Amministrazione, la diffusione dell'*e-government*;

strettamente connesso alla digitalizzazione del paese è il settore delle applicazioni informatiche (*apps*) il quale, ormai non più confinato al mero scambio di dati *online*, ha radicalmente trasformato alcune attività (tradizionalmente non legate all'accesso a *internet*), quali i trasporti e l'assistenza sanitaria;

l'utilizzo sempre più diffuso delle *apps*, soprattutto in relazione ad altri dispositivi elettronici ed elettrodomestici, ha inoltre contribuito ad incrementare il risparmio energetico e, conseguentemente, una maggiore tutela dell'ambiente;

particolarmente significative sono altresì le ricadute positive, generate dallo sviluppo e dal diffuso utilizzo delle *apps*, in termini di mercato del lavoro e nuove opportunità imprenditoriali;

il provvedimento in esame, in particolare all'articolo 22 e 45, introduce numerose misure atte a favorire il processo di digitalizzazione del Paese;

impegna il Governo a:

a) intraprendere una revisione degli impegni e degli obiettivi contenuti nell'Agenda digitale, aggiornandoli ai recenti sviluppi tecnologici e sociali;

b) implementare rapidamente progetti di digitalizzazione già intrapresi a livello nazionale, quali in particolare: il Sistema pubblico di connettività (SPC), il Sistema pubblico di identità digitale (SPID), il Fascicolo sanitario elettronico (FSE), le ricette digitali e la dematerializzazione dei referti medici e delle cartelle cliniche;

c) promuovere la progressiva digitalizzazione del mondo della formazione e dell'educazione;

d) provvedere a istruire alla digitalizzazione anche quelle fasce di età non più ricomprese nei circuiti della formazione e dell'educazione;

e) elaborare, a livello normativo nazionale, una definizione puntuale di piattaforme *online*, di applicazione digitale e di tutti gli strumenti ad esse collegati;

f) regolamentare e incentivare l'accesso agli *open data* da parte delle piattaforme digitali, garantendo, al contempo, ai principali attori isti-

tuzionali l'accesso e l'utilizzo ai dati vivi legati all'utilizzo e alla diffusione dei suddetti strumenti;

g) avviare sistemico processo di definizione del mercato delle applicazioni digitali e delle piattaforme *online*, che miri principalmente a garantire equità nelle possibilità di accesso, simmetria delle condizioni di permanenza nel mercato e pluralità degli attori coinvolti, conseguendo, pertanto, maggiore concorrenza;

h) intraprendere interventi pubblici volti a promuovere misure, neutrali sotto il profilo concorrenziale, miranti a stimolare direttamente l'adozione di servizi di connettività ad *Internet*.

G/2085/6/10

LANZILLOTTA

Il Senato, in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premessò che:

in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea, il Governo ha elaborato un Piano strategico nazionale che definisce i principi base che dovranno guidare le iniziative pubbliche a sostegno dello sviluppo della banda ultralarga dal 2014 al 2020;

le reti di nuova generazione avranno un ruolo fondamentale anche nell'attuazione del *Digital Single Market* e costituiranno sempre più l'infrastruttura per la trasformazione digitale dell'intera economia italiana e quindi, in futuro, la condizione per la sua crescita;

considerato che:

le società di gestione delle reti di comunicazione stanno progressivamente riducendo i loro margini di profitto e che tale tendenza sta determinando anche in Europa la progressiva integrazione tra gestori di reti e produttori di contenuti digitali;

di conseguenza, il controllo di tali reti di comunicazione rischia di produrre situazioni di monopolio e di oligopolio e di determinare la costruzione di barriere all'accesso per l'informazione, la formazione, la cultura e le attività economiche;

tali tendenze iniziano ad emergere anche in Italia avendo come protagonisti anche produttori di contenuti non italiani che, di conseguenza, tenderanno a privilegiare la distribuzione di contenuti non italiani;

impegna il governo:

ad intervenire – anche mediante sollecitazione delle Autorità di regolazione – con la massima tempestività e prima che possano precostituirsi posizioni dominanti, emanando specifiche disposizioni volte ad impedire il determinarsi di posizioni monopolistiche per la distribuzione di

contenuti digitali, stabilendo a tal fine il divieto di detenere partecipazioni rilevanti in società proprietarie e/o gestrici di reti di telecomunicazione per le persone fisiche e giuridiche che detengano, direttamente o indirettamente, partecipazioni rilevanti in società produttrici di contenuti digitali o piattaforme di distribuzione.

G/2085/7/10

CONSIGLIO

Il Senato, in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premessi che:

il fenomeno delle frodi assicurative sta acquisendo un aspetto di particolare gravità nel Paese;

il settore delle RC auto è stato interessato da diversi interventi di carattere legislativo, alcuni dei quali specificatamente indirizzati al contrasto delle frodi assicurative. Il proliferare degli interventi non ha tuttavia avuto effetti decisivi rispetto agli obiettivi di contenimento di fenomeni fraudolenti, dato che gli stessi, negli ultimi anni, si sono addirittura intensificati;

il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, ha introdotto l'obbligo per le imprese operanti nel ramo RC auto di trasmettere all'IVASS una relazione annuale nella quale devono essere indicati: il numero dei sinistri a rischio di frodi; il numero delle denunce presentate all'autorità giudiziaria; l'esito dei conseguenti procedimenti penali; le misure organizzative interne adottate per contrastare i fenomeni fraudolenti;

l'articolo 21, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, ha attribuito all'IVASS il compito di curare la prevenzione delle frodi nel settore dell'assicurazione R.C. auto, con riguardo alle richieste di risarcimento e di indennizzo e all'attivazione di sistemi di allerta preventiva contro i rischi di frode;

l'IVASS, a luglio 2014, ha pubblicato la prima relazione annuale sull'attività svolta in materia antifrode. Le imprese assicurative, nella loro attività di contrasto antifrode, hanno individuato nel 2013 un numero più elevato di sinistri esposti a rischio frode, passati da 400.000 circa del 2012, a 460.000 circa per il 2013 (+ 15 per cento). Questo nonostante che i sinistri denunciati nel 2013 siano diminuiti del 6,5 per cento circa rispetto al precedente anno;

le frodi assicurative sono tra le cause di aumento delle polizze, aumento che colpisce, in modo generalizzato, tutti gli assicurati. Se pure è dimostrata la forte incidenza del peso delle frodi sui costi delle polizze assicurative, questa non può tuttavia rappresentare un elemento di giusti-

ficazione dell'incremento delle polizze stesse a danno esclusivo dei cittadini onesti;

i costi delle tariffe sono ormai divenuti insostenibili per molti, specie nell'attuale fase di crisi economica che sta attraversando il Paese;

impegna il Governo:

ad adottare iniziative più incisive per favorire la riduzione del costo dei premi relativi alla copertura assicurativa dei rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada a carico degli assicurati, anche attraverso il rafforzamento delle azioni di contrasto alle frodi assicurative che abbiano tra gli obiettivi quello di evitare che le inefficienze del settore assicurativo vengano pagate dagli assicurati ubicati nelle regioni a minore tasso di sinistrosità.

G/2085/8/10

COMAROLI, CONSIGLIO

Il Senato, in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premesso che:

in conseguenza all'aumento della presenza di cittadini stranieri nel nostro Paese si registra un progressivo aumento di circolazione di veicoli con targa straniera sulle nostre strade, immatricolati sia in Paesi dell'Unione Europea che in paesi *extra* comunitari;

in particolare, dai controlli effettuati dagli Organi di Polizia, un'altissima percentuale di veicoli è immatricolata in Romania, Bulgaria, Croazia, Francia, Germania e Olanda e spesso tali targhe sono legate a proprietari residenti in Italia che decidono di non ritargare il veicolo con targa italiana perché le tariffe assicurative estere sono più economiche;

non esiste ad oggi una banca dati europea che consenta alle Forze dell'ordine impegnate nei controlli stradali di poter verificare la copertura assicurativa di questi veicoli circolanti nel nostro Paese. Può quindi accadere che, solo al verificarsi di un sinistro, si scopra che la vettura straniera è sprovvista di assicurazione;

recentemente nel nostro Paese è possibile effettuare controlli sulle targhe attraverso un lettore laser che rileva la proprietà, la revisione e la copertura assicurativa delle vetture. Questo tipo di controllo, accedendo ad una banca dati nazionale, è in grado di fornire informazioni esclusivamente sulle vetture con targa italiana;

sono escluse quindi da tale rilevazione tutte le vetture straniere circolanti stabilmente sul nostro territorio che sono state immatricolate e assicurate in un altro Paese membro per sostenere costi inferiori (anche pre-

vedendo massimali per il risarcimento non adeguati) a scapito della tutela dei diritti delle vittime di incidente stradale;

a livello europeo è stato riconosciuto come elemento fondamentale per la protezione delle vittime l'obbligo degli Stati membri di garantire la copertura assicurativa almeno per determinati importi minimi di copertura per i danni alle persone, che dovrebbe essere calcolato in modo tale da indennizzare totalmente ed equamente tutte le vittime che hanno riportato danni molto gravi;

la direttiva 2005/14 ha fissato un importo minimo di copertura pari a 1.000.000 di euro per vittima o a 5.000.000 di euro per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime. Tale direttiva è stata recepita in Italia con decreto legislativo 6 novembre 2007, n.198, ma solo in caso di sinistro con veicoli provenienti da Paesi che hanno recepito tale direttiva, viene garantito un equo indennizzo alle vittime;

impegna il Governo:

al fine di contrastare il fenomeno di frodi in campo assicurativo, a farsi promotore, nelle sedi competenti, della creazione di una banca dati europea che consenta alle Forze dell'ordine impegnate nei controlli stradali di poter verificare che la copertura assicurativa dei veicoli circolanti sul nostro territorio con targa straniera rispetti i parametri fissati dalla direttiva 2005/14 e, in caso contrario, di intervenire con le opportune sanzioni fino all'interdizione all'accesso sul suolo nazionale.

G/2085/9/10

BONFRISCO, PERRONE

Il Senato, in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premessi che:

l'introduzione di apparecchi elettronici denominati «scatola nera» o equivalenti installati sulle autovetture su proposta dell'impresa di assicurazione, utili alla registrazione dell'attività del veicolo, individuati, per i soli requisiti funzionali minimi necessari a garantire l'utilizzo dei dati raccolti, in particolare, ai fini tariffari e della determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri e l'installazione di meccanismi elettronici che impediscono l'avvio del motore qualora sia riscontrato nel guidatore un tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti dalla legge per la conduzione di veicoli a motore, determinano ad oggi favorevoli condizioni contrattuali proposte dalle polizze;

l'introduzione di tali meccanismi e apparecchi elettronici non alimentati autonomamente possono determinare il deterioramento della batteria di avviamento con conseguente danno al veicolo,

impegna il Governo:

ad attivarsi al fine di garantire ai consumatori il diritto, in caso di malfunzionamenti del veicolo determinati dal deterioramento o dalla perdita di efficienza della batteria di avviamento del veicolo stesso, causati da dispositivi elettronici, non alimentati autonomamente, ma direttamente collegati alla batteria di avviamento del veicolo, all'atto della loro installazione da parte del personale specializzato, di richiedere all'impresa di assicurazione l'immediata rimozione dei dispositivi citati, senza che ciò comporti la revoca da parte dell'impresa assicuratrice dello sconto sul premio.

G/2085/10/10

ROMANO

Il Senato, in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premessi che:

il decreto legislativo 7 settembre 2005 n.209, c.d. Codice delle Assicurazioni Private, all'articolo 122 dispone l'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e natanti ed il codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, vieta dunque di circolare su strada senza copertura assicurativa e prevede sanzioni amministrative, oltre al sequestro del veicolo, in caso di assenza di assicurazione;

in Italia si è negli anni registrato sia un aumento generalizzato dei premi assicurativi RC auto sia una forbice sempre maggiore tra le tariffe applicate nell'area settentrionale e quelle applicate nell'area centro-meridionale;

a fronte dell'obbligatorietà dell'assicurazione RC auto, il mercato delle tariffe assicurative è carente di una normativa che, agendo sulla determinazione dei prezzi, garantisca omogeneità tariffaria delle polizze su tutto il territorio nazionale e sia quindi effettivamente premiale anche nei confronti degli automobilisti meridionali in classe di massimo sconto;

tale differenziazione, comporta peraltro, autentiche abnormità e colpisce indirettamente vari settori economici. L'effetto perverso delle distorsioni denunciate si riflette, in modo speculare, sulla ormai ingestibile situazione di scopertura assicurativa e violazione dell'obbligo di contrarre polizza RC auto per la circolazione dei veicoli a motore: si stima, secondo dati ANIA, che in Italia circolano circa quattro milioni di veicoli senza assicurazione. La maggior parte degli autoveicoli privi di polizza si concentra al Sud (13,5 per cento) rispetto al Centro (8,5 per cento) e Nord (6,2 per cento). Ciò comporta gravissime conseguenze sociali quale l'incremento dei sinistri in cui è coinvolto il Fondo di Garanzia Vittime

della Strada con ulteriore carico a costo degli assicurati che devono pagare un sovrapprezzo destinato appunto al Fondo di Garanzia per risarcire gli incidenti causati da non assicurati;

secondo gli studi di settore dell'Associazione Difesa Utenti Servizi Bancari Finanziari Postali e Assicurativi (ADUSBEF) e Feder consumatori (2 luglio 2013), le tariffe assicurative Re. auto sono aumentate del 245 per cento tra il 1994 ed il 2012 e un cittadino della Campania, in particolare dell'area napoletana, paga circa il 240 per cento in più di un cittadino di Milano o Padova, tutti in prima classe di merito e senza incidenti negli ultimi 5 anni;

nel 2013 l'indagine dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con l'obiettivo di accertare cause e andamento dei premi e dei costi relativi al mercato dell'assicurazione RC. auto, ha accertato che i premi in Italia sono in media più elevati e crescono più velocemente rispetto a quelli dei principali Paesi europei. Nello specifico, con riferimento al livello, i premi in Italia sono più del doppio rispetto a Francia e Portogallo, superano quello tedesco dell'80 per cento e quello olandese di quasi il 70 per cento e, con riferimento all'andamento, la crescita delle tariffe in Italia è quasi il doppio di quella della zona Euro e quasi il triplo di quella registrata in Francia;

emerge anche che gli aumenti annui medi delle polizze RC. auto a livello provinciale siano stati del 20 per cento all'anno nel caso di un neopatentato, del 16 per cento all'anno per un quarantenne, del 9-12 per cento/anno per un pensionato, del 12-14 per cento/anno per un diciottenne con ciclomotore e abbiano superato il 30 per cento annuo per un quarantenne con motociclo. Le province nelle quali sono stati riscontrati gli aumenti più significativi sono localizzate nella gran parte dei casi nel Centro-Sud e tali province si caratterizzano per una crescita dei premi superiore a quella riscontrata nel Nord Italia;

gli interventi e le proposte avanzate, a chiusura dell'indagine conoscitiva dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, furono accolte dal Governo Letta che inserì nel decreto-legge n. 145 del 2013, cosiddetto destinazione Italia, un articolo teso a ridurre i costi dell'assicurazione auto (articolo 8). Tale articolo fu successivamente soppresso nella legge di conversione n. 9 del 2014 e presentato sotto forma di disegno di legge. Il disegno di legge prevedeva la riduzione dei costi dell'assicurazione auto attraverso un meccanismo di sconti premiali e il totale delle riduzioni previste era del 23 per cento;

nell'ultima relazione dell'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, 23 giugno 2015) sull'attività svolta nell'anno 2014, si rilevano significative differenze territoriali per il prezzo medio effettivo e non di listino delle polizze RC. auto nelle 21 province monitorate: il prezzo medio effettivo più alto è per un guidatore adulto di Napoli (766 euro) rispetto a quello più basso di Aosta (318 euro), con un costo del 140,9 per cento in più. Rispetto alla media nazionale di 475 euro, nella provincia campana i prezzi sono più alti del 61,3 per cento. Dopo Napoli, segue Reggio Calabria (640 euro) e Firenze (560 euro), mentre Roma si posi-

zione al quinto posto con 549 euro. Le province più convenienti sono Campobasso (352 euro) e Trento (366 euro);

esistono forti differenze anche per quanto riguarda i neopatentati (IVASS, monitoraggio trimestrale aggiornato ad aprile 2014). Napoli, sebbene la tariffa abbia registrato una diminuzione del 5,78 per cento rispetto ad aprile 2013, è ancora una volta la città con i prezzi pagati (media aritmetica dei prezzi ponderata con le quote di mercato delle compagnie effettivamente presenti nella provincia) più cari: il prezzo pagato riferito alla polizza Rc auto per un 18enne, con autovettura di 1.300 cc. alimentata a benzina, in classe *bonus-malus* di ingresso (C.U. 14), con un massimale minimo di legge, è pari a 3.158 euro a fronte di una media nazionale di 2.743 euro. Al di sopra della media anche Reggio Calabria (3.090 euro, -4,3 per cento rispetto ad aprile 2013), Bari (2.947 euro, -8 per cento), Palermo (2.925 euro, -7 per cento), Roma (2.891 euro, -7,4 per cento), Cagliari (2.828 euro, -6,7 per cento), Ancona (2.873 euro, -7 per cento), Genova (2.791 euro, -3,9 per cento), Firenze (2.782 euro, -8,5 per cento), Torino (2.768 euro, -5,8 per cento) e Bologna (2.765 euro, -11,9 per cento). La provincia dove si paga di meno, sempre secondo i dati resi noti dall'IVASS, è Bolzano (1.690 euro, -3,4 per cento), seguita da Trento (1.692 euro, -3,6 per cento) e Aosta (1.699 euro, -0,3 per cento);

ne deriva una doppia maggiorazione: gli italiani pagano più degli europei e gli italiani del meridione pagano più dell'italiano medio. A fronte di queste disuguaglianze contributive l'articolo 32, comma 3-*quinquies* del decreto-legge n.1 del 2012, c.d. decreto liberalizzazioni, convertito con modificazioni in legge n.27/2012 concernente la disciplina del profilo tariffario in materia di Re auto, stabilisce, fra l'altro, che per le classi di massimo sconto, a parità di condizioni soggettive ed oggettive, ciascuna delle compagnie di assicurazione deve praticare identiche offerte. Nel dettaglio prevede la possibilità di annoverare, fra le condizioni oggettive, le differenti condizioni di rischio rilevabili nelle diverse aree del territorio nazionale: tale previsione è stata oggetto di rilevanti questioni interpretative, tali da indurre il Ministero dello Sviluppo Economico a pronunciarsi, su richiesta dell'IVASS, con nota del 18 aprile 2012, sancendo che «una ragionevole e legittima interpretazione della norma, dovrebbe includere nelle differenziazioni tariffarie possibili anche per le classi di massimo sconto, quelle legate alle oggettive differenze delle condizioni di rischio rilevate nei singoli territori (frequenza dei sinistri, livello dei risarcimenti, eccetera)»;

andrebbe altresì ben valutata non la pura sinistrosità ascrivibile a determinate province o zone bensì, onde avere un quadro realmente esauritivo del concetto di rischio assicurativo, il costo medio di risarcimento. È infatti noto che nelle province meridionali, pur a fronte di un numero di sinistri più elevato che in altre realtà del Paese, è molto diffuso il sinistro con lesioni lievi (c.d. microlesioni), quindi di modesto impatto economico, tanto più a seguito della riforma dell'articolo 139 del Codice delle Assi-

curazioni di cui alla legge 27/2012 che ha contenuto i risarcimenti per cosiddetti «colpi di frusta»;

lo stesso Ministero dello sviluppo economico, nell'evidenziare i problemi di legittimità comunitaria connessi ad un'eventuale interpretazione che fosse diretta a concludere che la disposizione avesse introdotto la tariffa unica nazionale nel territorio italiano, ha sottolineato come la normativa stessa implichi da un lato un maggior onere di trasparenza e di analiticità, da parte delle imprese, nell'enucleazione delle differenze tariffarie legate a fattori territoriali e, dall'altro lato, l'implementazione, ad opera delle imprese stesse, di un regime di maggior favore tariffario verso gli automobilisti più virtuosi nelle aree territoriali a rischio più elevato;

considerato che:

l'atto senato 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza» al capo II del disegno di legge reca disposizioni in materia di Assicurazioni,

impegna il Governo:

a fronte dell'obbligatorietà dell'assicurazione R.C. auto e del principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Carta costituzionale, attraverso le recenti modifiche normative proposte al Codice delle assicurazioni private nell'ambito dello schema del disegno di legge "Concorrenza", ovvero valutando l'introduzione di ulteriori sistemi, a prevedere che il principio di mutualità assicurativa vada applicato, nella determinazione dei premi di polizza, favorendo le riduzioni di prezzo a vantaggio degli assicurati virtuosi collocati in classe di massimo sconto, con effetti maggiori proprio nelle aree territoriali a maggior rischio, come la Campania, dove il peso relativamente più alto degli oneri assicurativi – a fronte di comportamenti virtuosi degli assicurati – è percepito come insostenibile dalle famiglie, ciò anche attraverso la maggior valorizzazione della profilazione della polizza assicurativa in funzione delle caratteristiche di rischio soggettivo dell'assicurato;

ad attivarsi con tutte le iniziative necessarie affinché:

le compagnie assicuratrici diano luogo ad una personalizzazione tariffaria che rispetti il principio della trasparenza e che sia legata soprattutto alle caratteristiche dell'assicurato e non solo al veicolo; ciò potrebbe anche costituire un volano per l'economia atteso che potrebbe indurre molti soggetti all'acquisto di un secondo veicolo dalle caratteristiche diverse rispetto a quello usato generalmente;

sia favorita l'operatività dell'Archivio informatico integrato istituito presso l'IVASS, nell'ambito del quale confluiscono le diverse banche dati pubbliche e private tra cui l'anagrafe testimoni e danneggiati e la banca dati dei contrassegni assicurativi dematerializzati, funzionali all'attività antifrode realizzata dall'Istituto di vigilanza;

sia valutata l'opportunità di evitare la depenalizzazione della truffa assicurativa ex articolo 642 del codice penale, considerando invece la pos-

sibilità di applicare una specifica aggravante, atteso che il danno arrecato si ripercuote anche sulla collettività, favorendo nel contempo la previsione di sanzioni amministrative accessorie per gli assicurati di veicoli oggetto delle truffe assicurative.

G/2085/11/10

BATTISTA, ORELLANA, Fausto Guilherme LONGO

Il Senato, in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premessi che:

la legge 8 agosto 1995, n. 335, recante la «Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare», ha sancito il cambiamento dei trattamenti previdenziali con il passaggio dal periodo di calcolo retributivo a quello contributivo;

successivamente, la legge 23 dicembre 1998, n. 448, all'articolo 26, comma 20, ha previsto l'istituzione di forme pensionistiche integrative per il personale del comparto sicurezza e difesa, attraverso procedure di negoziazione e di concertazione;

il decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, e successive modificazioni, all'articolo 24, comma 18, ha previsto di adottare, «con regolamento da emanare entro il 31 ottobre 2012», «le relative misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività nonché dei rispettivi ordinamenti»;

considerato che:

ad oggi, la previdenza complementare nel comparto sicurezza e difesa rappresenta uno dei tanti nodi insoluti, in quanto il personale delle forze armate rientra fra quei dipendenti pubblici che non sono stati coinvolti dal processo di privatizzazione del pubblico impiego e i cui rapporti di lavoro, sulla scorta del decreto legislativo n. 165 del 2001, rimangono regolati dai rispettivi ordinamenti (ex articolo 3, comma 1);

con le sentenze 21 marzo 2013, n. 2907/2013 e n. 2908/2013 pronunciate dalla sezione I-bis del TAR per il Lazio, i ricorrenti, militari delle forze armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, hanno ottenuto il riconoscimento dell'obbligo per le amministrazioni resistenti di concludere, mediante l'emanazione di un provvedimento espresso, il procedimento amministrativo relativo all'introduzione della previdenza complementare;

l'articolo 16, del presente provvedimento, reca modifiche alla disciplina delle forme pensionistiche complementari;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di attivare un Fondo di previdenza complementare del Comparto di Difesa e Sicurezza, ormai indifferibile e necessario, così come riconosciuto anche dal Tribunale Regionale del Lazio in fase di contenzioso.

G/2085/12/10

DE PETRIS, GAMBARO

Il Senato, in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premessi che:

l'articolo 16 del provvedimento contiene disposizioni concernenti la portabilità dei fondi pensione;

l'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 145 del 2013 (cosiddetto "Destinazione Italia") detta misure per la semplificazione dei processi di strutturazione e gestione dei portafogli degli investitori istituzionali che sottoscrivono titoli derivanti dalla cartolarizzazione di crediti delle stesse con l'obiettivo di incentivare l'attrazione di capitali italiani ed esteri verso il tessuto imprenditoriale delle piccole e medie imprese ed aumentare la capacità di diffusione dei cosiddetti *minibond*;

il suddetto comma 1 dell'articolo 12, alla lettera e) incentiva l'investimento in titoli di cartolarizzazione con obbligazioni e titoli similari come sottostante da parte delle assicurazioni e dei fondi pensione, anche qualora tali strumenti non siano negoziati su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione e anche se privi di *rating*;

i *minibond* si sono rivelati uno strumento finanziario volto capace di assicurare alle piccole e medie imprese un'ulteriore opportunità di accesso al credito, così da ridurre la loro dipendenza dal sistema bancario creando, anche per quelle Italiane, un «mercato del debito», analogamente a quanto già avviene nei sistemi finanziari ed industriali europei più avanzati;

non sembra tuttavia che i fondi pensione abbiano utilizzato tali strumenti, nonostante sia stata favorita la costituzione di fondi specializzati o di società di cartolarizzazione al fine di sostenere l'aggregazione e la selezione professionale di portafogli di mini-bond attraverso i quali sollecitare il mercato dei capitali e, inoltre, siano state create le condizioni per incrementare strutturalmente la quota di investimenti in questa nuova asset class da parte di soggetti istituzionali come le compagnie di assicurazione, i fondi pensione stessi e le casse di previdenza dei professionisti;

con decreto Ministero dell'economia e delle finanze del 2 settembre 2014, n. 166, sono state dettate norme sui criteri e sui limiti di investimento delle risorse dei fondi pensione, con le quali si invitano gli stessi

fondi a realizzare un'adeguata diversificazione del loro portafoglio perseguendo sempre l'ottimizzazione della combinazione ricidività-rischio. Lo stesso decreto prevede inoltre che le disponibilità del fondo pensione debbano essere investite prevalentemente in strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati, mentre l'investimento in strumenti finanziari non negoziati nei mercati regolamentati e in OICR alternativi dovrà essere mantenuto a livelli prudenziali, e complessivamente contenuto entro il limite del 30 per cento delle disponibilità complessive del fondo;

lo stesso decreto n. 166, nel rivedere i limiti di concentrazione, stabilisce che i fondi pensione, tenuto conto anche dell'esposizione derivante da investimenti in strumenti derivati, non dovranno investire più del 5 per cento delle loro disponibilità complessive in strumenti finanziari emessi da uno stesso soggetto e non più del 10 per cento in strumenti finanziari emessi da soggetti appartenenti a un unico gruppo;

è opportuno sottolineare, infine, come il citato decreto ministeriale n. 166 del 2014 abbia previsto una deroga espressa ai limiti di concentrazione, stabilendo, all'articolo 5, comma 3, che i limiti di concentrazione per singolo emittente e per gruppo non trovano applicazione nel caso di investimenti in quote o azioni di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM);

l'imposizione di tali limitazioni sembra aver tradito lo spirito dell'articolo 12 del decreto Destinazione Italia, scoraggiando da parte dei fondi pensione l'investimento di una parte del proprio portafoglio in titoli di debito, anche non negoziati, emessi da piccole o medie imprese, anche attraverso operazioni di cartolarizzazioni delle medesime, o da organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) che gestiscano titoli emessi dalle stesse;

impegna il Governo:

ad adottare iniziative normative in materia di regime di investimento dei fondi pensione, obbligando questi ultimi a sottoscrivere o ad acquisire, per un valore pari ad almeno il 2 per cento del valore del proprio patrimonio, titoli di debito, anche non negoziati, emessi da piccole o medie imprese, anche attraverso operazioni di cartolarizzazioni delle medesime, o da organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) che gestiscano titoli emessi dalle stesse.

G/2085/13/10

DE PETRIS, GAMBARO

Il Senato, in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premessi che:

l'articolo 16 del provvedimento in esame concerne la portabilità dei fondi pensione;

la stesura iniziale del testo prevedeva la facoltà, per le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari aventi soggettività giuridica e operanti secondo il principio della contribuzione definita, di raccogliere sottoscrizioni anche tra i lavoratori appartenenti a categorie professionali diverse da quella di riferimento, Inoltre, dispone l'abbreviazione dei termini per l'anticipo dell'erogazione delle prestazioni pensionistiche, consentito in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 24 mesi (in luogo degli attuali 48) e con un anticipo massimo di 10 anni (in luogo degli attuali 5) rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza;

in merito al regime fiscale dei riscatti si chiarisce che, in caso di perdita dei requisiti di partecipazione al fondo per cause diverse dalla cessazione dell'attività lavorativa, dall'invalidità permanente o dalla morte dell'iscritto, è previsto il riscatto della posizione sia nelle forme collettive che in quelle individuali; su tali somme si applica la ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento;

infine, si stabilisce che il diritto del lavoratore al versamento alla forma pensionistica da lui prescelta del T.F.R, maturando e dell'eventuale contributo a carico del datore di lavoro non è più sottoposto ai limiti e alle modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali;

a seguito delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati in prima lettura, viene introdotto un comma aggiuntivo, con il quale, al fine di aumentare l'efficienza delle forme pensionistiche complementari (collettive e quelle istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421), si prevede che entro 30 giorni dall'approvazione della legge sia convocato un tavolo di confronto con sindacati, associazioni datoriali e esperti della materia per riformare i fondi pensione spingendo ad aggregazioni finalizzate ad aumentare il livello medio delle consistenze e così ridurre costi e rischio; revisione dei requisiti per l'esercizio dei fondi pensione secondo le migliori pratiche internazionali, fissazione di soglie patrimoniali di rilevanza minima in funzione dei patrimoni gestiti;

in questo articolo si riduce, inoltre, da dieci a cinque anni l'anticipo rispetto ai requisiti per l'accesso alla prestazione pensionistica, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi, su richiesta dell'aderente. I regolamenti delle forme pensionistiche complementari possono innalzare l'anticipo fino a un massimo di dieci anni;

impegna il Governo:

ad estendere tale facoltà anche agli iscritti alle forme previdenziali pubbliche obbligatorie per rendere possibile la flessibilità dell'età pensionabile da parte delle lavoratrici e dei lavoratori.

G/2085/14/10

BONFRISCO, LIUZZI, PERRONE

Il Senato, in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premessi che:

la crisi e chiusura dei cinema e dei teatri contribuisce all'impoverimento dei centri cittadini, crea zone di desertificazione urbana, elimina occasioni importanti d'incontro, di aggregazione, di vitalità culturale;

il peso della fiscalità sugli immobili è insostenibile per l'attività di gestione delle sale di spettacolo, peso che si è aggravato anche fino al 400 per cento rispetto al precedente e già gravoso regime della fiscalità locale;

per cinema, teatri e sale di concerto l'immobile non costituisce un bene meramente strumentale, ma è l'essenza stessa dell'attività. Al momento creativo e produttivo le politiche pubbliche hanno sempre riservato una forte attenzione nella distribuzione delle risorse e nella definizione degli interventi. Ma il patrimonio della creatività rischia di inaridirsi se viene meno, o anche se si indebolisce, l'esistenza e funzione del «luogo» che rappresenta il volano dell'intera filiera ideativa e produttiva in quanto sbocco finale rivolto al pubblico dei fruitori e alla intera collettività dei cittadini;

le sale di spettacolo si distinguono dai tradizionali beni strumentali a cui sono passivamente equiparati non solo per la funzione pubblica e sociale ma anche per la differenza dell'impianto strutturale ed economico, infatti è evidente un'iniquità nel trattamento della fiscalità locale di cui l'IMU rappresenta il più rilevante ma non unico tributo;

le sale di spettacolo sono caratterizzate da contenuti di marcata monovalenza: esse sono pensate per un esclusivo ed univoco tipo di utilizzazione ed hanno necessità di grandi superfici e di grandi volumi indispensabili affinché il servizio reso garantisca le condizioni imprescindibili di sicurezza, requisiti tecnici, confort di fruizione,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative volte a sostenere l'attività di gestione di cinema e teatri, individuando soluzioni differenti di contribuzione del principale tributo locale di imposta municipale unica (IMU) per il «gestore-proprietario» della sala cinematografica e del teatro.

G/2085/15/10

COMAROLI

Il Senato, in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premessi che:

con l'articolo 15, commi 4 e 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si è introdotto l'obbligo del pagamento elettronico per le prestazioni professionali. La disciplina prevede infatti che «a decorrere dal 30 giugno 2014, i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito». Il decreto ministeriale, così come stabilito del decreto-legge, ha successivamente stabilito a 30 euro, l'importo minimo oltre il quale si rende obbligatorio per gli esercenti accettare il pagamento elettronico da parte del cliente;

un emendamento approvato dalla V commissione della Camera in sede di esame della legge di stabilità 2016 (legge 208/2015) ne ha ulteriormente esteso l'applicazione, prevedendo l'obbligo per i commercianti e i professionisti di accettare pagamenti elettronici anche per i pagamenti di importo contenuto, ovvero quelli di importo inferiore a 5 euro, prevedendo anche delle sanzioni, a partire dall'aprile del 2016, per coloro che non si adegueranno alla nuova normativa;

in più, estende, dal 1° luglio 2016, l'obbligo per i commercianti e i professionisti di accettare pagamenti elettronici anche mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, nonostante il rilievo dei tecnici che stimano di difficile comprensione la norma, «considerando che i dispositivi richiamati sono adibiti alla riscossione del corrispettivo per il parcheggio in aree comunali»;

una simile previsione andrebbe però soltanto ad aggravare ulteriormente gli esercenti senza alcun particolare vantaggio per i consumatori, la maggior parte dei quali, secondo ripetute stime, non sente la necessità di dover cambiare le proprie abitudini di pagamento;

mentre, per i consumatori, normalmente, non sono previste commissioni, non è così per gli esercenti che sono costretti a versare alle banche delle esose commissioni, quasi fosse un'imposta aggiuntiva gravante su questa parte di contribuenti. La percentuale di commissioni da versare agli istituti di credito, calcolata sugli importi incassati mediante carta di credito o di debito, è pari a: in caso di bancomat, dallo 0,5 per cento allo 0,7 per cento e, in caso di carte di credito o prepagate, dall'1 per cento fino al 4 per cento. A questi costi si devono poi sommare la spesa per l'affitto del POS per un costo totale che raggiunge del 2-3 per cento del fatturato;

nonostante le proteste degli esercenti e delle loro rappresentanze (Confesercenti ha infatti subito stimato una spesa aggiuntiva per le PMI

pari a 5 miliardi di euro ogni anno), i Governi che si sono succeduti dal 2012 ad oggi sono sempre rimasti impassibili di fronte alle difficoltà che questi hanno sollevato nei confronti dei maggiori oneri a cui sono stati sottoposti, continuando a ritenere tali misure come strumenti adeguati per la lotta all'evasione, mentre invece sembra essere più una normativa molto vantaggiosa per il settore bancario che in questo modo aumenta in modo certo i propri profitti;

considerato inoltre che:

quanto premesso si aggiunge al *mare magnum* delle altre commissioni pagate dai clienti agli istituti bancari, che a loro volta si aggiungono agli adempimenti e gli oneri a cui si è sottoposti anche solo per aprire un conto corrente o i mille artifici che le banche riescono a scovare per gravarli di ulteriori spese. Si pensi, ad esempio, alla disciplina degli sconfinamenti, per cui i clienti sono costretti a pagare, oltre illegittimo tasso di interesse, anche una commissione;

tra questi balzano sicuramente all'occhio le commissioni dovute per i servizi in *home banking* che, a ben vedere, non avrebbero alcuna ragione di esistere: le operazioni, infatti, essendo svolte in proprio dal cliente e attuate in pieno automatismo telematico dovrebbero essere esenti da qualsiasi costo;

le eventuali spese di gestione del sito dovrebbero infatti essere assorbite dai considerevoli «balzelli» che un sistema piegato al potere delle banche ha permesso di imporre, anche *preater legem*;

ugualmente, l'attuale Governo, ha perseverato nel sostenere i poteri economici del Paese, anche alla luce dei recenti provvedimenti nel settore creditizio, incurante delle problematiche ricadenti sulle piccole e medie imprese, sui commercianti e i professionisti in generale, anche di fronte alle gravi difficoltà economiche che questi si sono trovati a dover affrontare;

impegna il governo,

a prevedere nell'annunciata riforma del sistema creditizio una revisione della disciplina in merito alle commissioni bancarie e alle spese di liquidazione trimestrale al fine di imporre al sistema bancario una normativa più equa e garantista nei confronti dei clienti assicurando, da un lato, un azzeramento delle commissioni per i pagamenti elettronici e il relativo costo del dispositivo per commercianti e professionisti, e, dall'altro, la previsione del divieto di imporre commissioni per le operazioni svolte in proprio in *home banking*.

G/2085/16/10

DI BIAGIO, COLLINA

Il Senato, in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premessi che:

il provvedimento in esame si configura come il primo disegno di legge annuale per la concorrenza e l'apertura dei mercati di cui all'articolo 47 della legge n. 99 del 23 luglio 2009 avente come obiettivo la rimozione dei numerosi ostacoli ancora presenti nei mercati dei prodotti e dei servizi, tra questi il settore energetico;

in materia di IVA, la legge 23 dicembre 2014, n. 190 – legge di stabilità 2015 – ha previsto una integrazione dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 633/1972, disponendo l'estensione del regime di assolvimento dell'IVA attraverso *reverse charge* alle fattispecie operative del settore energetico, prevedendo che le vendite di energia elettrica e/o dei diritti conseguenti all'utilizzo di fonti rinnovabili (Certificati Verdi) siano effettuate senza IVA;

l'applicazione del sopracitato meccanismo rende, di fatto, le società soggette a tale disciplina «strutturalmente» a credito d'IVA in quanto a loro volta esse, invece, pagano i propri acquisti di beni e di servizi al lordo dell'IVA. L'impatto di tale fenomeno sui comparti operativi coinvolti assume profili molto differenti in funzione della specifica tipologia produttiva, dove intervengono dinamiche diverse – nel rapporto tra spese e fatturato complessivo – a seconda degli ambiti operativi di riferimento;

se, infatti, relativamente a settori come l'eolico, il fotovoltaico o l'idroelettrico le spese per acquisto di beni o forniture nelle gestioni correnti risultano molto marginali rispetto al fatturato, la situazione cambia profondamente quando si scende nell'ambito della produzione di energia da biomasse e da bioliquidi;

la produzione energetica da biomasse e bioliquidi, in fatti, è interessata da dinamiche del tutto assimilabili ad una normale attività industriale in cui i costi per l'acquisto di beni e servizi (materia prima, attività manutentive e via dicendo) aggrediscono circa il 70 per cento del fatturato. In una tale situazione, la possibilità di acquisire le liquidazioni dei crediti IVA maturati rappresenta un elemento fondamentale per garantire l'operatività del settore;

allo stato attuale, non sono stati ancora liquidati i crediti IVA del primo trimestre 2015 e la tensione finanziaria delle imprese rischia di travolgere il settore. La situazione di criticità è del tutto assimilabile a quella delle imprese esportatrici, anch'esse strutturalmente a credito d'IVA, per le quali è stata approvata una specifica disciplina di «*plafond*», al fine di risolvere la criticità in oggetto;

la sopracitata criticità, che rischia di pregiudicare in maniera irrevocabile l'operatività del comparto, potrebbe altresì essere rettificata attraverso misure che consentissero di applicare il regime di *reverse charge* di

cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 633 del 1972 anche agli acquisti di materia prima ad uso produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile;

impegna il Governo:

ad attivare le opportune misure, anche in sede normativa, finalizzate a modificare la disciplina vigente per far fronte alle criticità evidenziate in premessa, anche per prevedere che le cessioni di gas e energia elettrica di cui all'articolo 17 comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, lettera *d-quater*), da parte dei soggetti produttori che utilizzano centrali a biomasse e bioliquidi, siano ricomprese nelle fatti specie di cui all'articolo 8, comma 1 del sopraccitato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, nonché per definire la possibilità di applicare il regime di *reverse charge* di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 anche agli acquisti di materia prima ad uso produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile.

G/2085/17/10

CONSIGLIO

Il Senato, in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premessi che:

sono sempre più numerosi i casi di inefficienze denunciati dai consumatori relativi all'offerta di energia elettrica e del gas;

addebiti eccessivi, doppia fatturazione, cambio non richiesto del fornitore, sovraccosti legati al cambio del contatore, sono soltanto alcuni dei problemi che quotidianamente affliggono i consumatori, costringendoli a svolgere lunghi adempimenti burocratici per dimostrare l'erroneità dei dati e a sostenere costi aggiuntivi e imprevisti;

i consumatori, che non possiedono le informazioni necessarie per far valere i propri diritti, preferiscono, in molti casi, pagare le bollette energetiche, anche se con costi spropositati e non rispondenti ai consumi reali di energia, piuttosto che rimanere vittime del complesso sistema di accertamento amministrativo e/o giudiziario. Oltretutto il mancato pagamento delle bollette contestate determina in ogni caso il distacco dell'energia elettrica;

sono poi frequenti i casi in cui vengono recapitate bollette energetiche di importi esorbitanti per conguagli risalenti ad anni passati. Molto spesso, il conguaglio eccessivo è dovuto a inadempimenti del fornitore o del distributore che, ad esempio, omette di effettuare le letture periodiche del contatore oppure non emette le bollette periodiche;

una bolletta con costi smisurati, in questo momento di difficile congiuntura economica, può far saltare il bilancio di una piccola azienda, così come un conguaglio esorbitante può mettere seriamente in difficoltà la maggioranza dei cittadini e delle famiglie italiane;

impegna il Governo:

ad adottare opportune iniziative affinché vengano riconosciuti ai consumatori gli strumenti necessari a far valere i propri diritti di tutela dagli abusi di posizioni dominanti da parte dei fornitori di energia elettrica e del gas, prevedendo eventuali forme di ristoro nel caso in cui si rilevino incongruenze tra quanto effettivamente consumato e quanto addebitato all'utente.

G/2085/18/10

LUCIDI, CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Il Senato, in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»

premessi che:

il Capo V del disegno di legge in esame contiene misure in materia di energia, con particolare riferimento alla distribuzione sul territorio nazionale di servizi essenziali quali energia elettrica, fornitura di gas e gestione del sistema idrico;

il provvedimento contiene misure volte a favorire le utenze economicamente più svantaggiate, mediante misure di promozione commerciale, di garanzia all'informazione del consumatore, nonché la previsione di *bonus* per alcune fasce di utenti che usufruiscono dei servizi elettrici e di fornitura di gas;

considerato che:

in data 21 ottobre 2015, la Commissione per l'occupazione e gli affari sociali del Parlamento Europeo, ha pubblicato un progetto di risoluzione (2015/2223(INI)) avente ad oggetto il raggiungimento dell'obiettivo alla lotta della povertà, tenuto conto delle spese in aumento sostenute dalle famiglie;

i contenuti della proposta di risoluzione sono riassumibili in due macro-temi: la precarietà energetica delle famiglie europee e il reddito minimo garantito come strumento di contrasto alla povertà diffusa;

relativamente alla precarietà energetica delle famiglie, tra le raccomandazioni principali figura una moratoria europea sulla sospensione del servizio di riscaldamento in inverno, al fine di proteggere le famiglie a rischio di interruzione del servizio a causa del ritardato pagamento delle bollette, ovvero il ripristino dello stesso;

vengono altresì indicate azioni volte ad evitare il blocco (*lock-in*) all'accesso all'energia dovuto agli alti costi iniziali e a definire il concetto di precarietà energetica;

appare necessario, nella sua accezione più generale ed estesa, comprendere il concetto di democrazia anche in termini di libero accesso all'energia (democrazia energetica);

non esiste in Italia una classificazione univoca dei livelli di soglia di povertà,

impegna il Governo:

ad attivarsi per analizzare la situazione economica delle famiglie italiane determinando criteri e linee guida per stabilire il livello di precarietà energetica, così come individuato dalla Risoluzione della Commissione europea citata in premessa.

G/2085/19/10

BONFRISCO, PERRONE, MILO

Il Senato, in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premessi che:

l'industria petrolifera nazionale è presente sul territorio con 12 raffinerie, 600 depositi fiscali di stoccaggio, una rete distributiva di carburanti e combustibili di 19.000 impianti con marchio (di cui 11.000 di proprietà) ed assicura tempestivamente l'approvvigionamento energetico del Paese;

il settore petrolifero impiega direttamente oltre 20.000 dipendenti e circa 120.000 nell'indotto, svolge un ruolo strategico nel garantire la disponibilità di prodotti petroliferi destinati al settore dei trasporti terrestri, aerei e marini;

contribuisce alla determinazione del prodotto interno lordo (PIL) con oltre 100 miliardi di euro che in termini percentuali risultano essere pari al 7,7 per cento dell'intera produzione industriale;

l'industria della raffinazione, stando al «Rapporto sulla competitività dei settori produttivi Edizione 2015» dell'Istat, si situa al secondo posto, dopo la farmaceutica, sia nella classifica di produttività per addetto che per efficienza;

il Rapporto 2013 della Commissione europea sulla competitività pone l'industria della raffinazione al primo posto per innovazione di processo e al secondo per l'alta specializzazione degli occupati.

Premesso, inoltre che:

la filiera petrolifera risulta essere tra i primi contribuenti del fisco con un gettito erariale di circa 40 miliardi di euro nel 2014, suddiviso in

27 miliardi derivanti dalle accise e 13 miliardi dall'IVA, pari a circa il 10 per cento delle entrate tributarie totali dello Stato;

nell'attuale scenario, caratterizzato da una forte di riduzione del prezzo del greggio e dei prodotti petroliferi, l'aumentato livello delle accise e dell'IVA, osservato a partire dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la cosiddetta «Salva Italia», ha portato ad una incidenza fiscale pari al 64 per cento del prezzo di finale vendita;

il comma 6, articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) sposta al 2017 e al 2018 l'aumento dell'Iva inizialmente previsto a partire dal prossimo anno, mentre il comma 959 introduce come clausola di salvaguardia legata alla cosiddetta «*voluntary disclosure*», un ulteriore incremento delle accise, a partire dal maggio 2016, per i prodotti, di cui alla Direttiva 2008/118/CE del 16 dicembre 2008, che comprende anche i carburanti, fino ad un importo di 2 miliardi di euro;

la legge 27 dicembre 2013, n. 147 e la legge 11 agosto 2014, n. 116, prevedono già, nel periodo 2018-2021, ulteriori 1,2 miliardi di euro di coperture da garantire con un aumento delle accise sui carburanti;

l'elevato gravame fiscale dei carburanti di questi ultimi anni ha favorito lo sviluppo di fenomeni di illegalità che determinano gravi danni per l'Erario in termini di mancate entrate, stimate tra il 5 e il 10 per cento del gettito complessivo, oltre che forme di distorsione a danno dei consumatori e di tutti gli operatori che svolgono la propria attività economica nel rispetto ed in totale trasparenza delle norme vigenti;

tali fenomeni sono alimentati dal contrabbando di prodotti petroliferi che sfruttano le maglie di un sistema di circolazione intracomunitaria dei prodotti energetici il quale non prevede vincoli di vigilanza per particolari prodotti, come ad esempio lubrificanti e bitumi, invece obbligatori per i carburanti;

l'Italia è uno dei pochi Paesi della Ue che ha istituito un'imposta di consumo sui lubrificanti e i bitumi che lascia spazio ad elusioni ed evasione fiscale di merce proveniente dal territorio comunitario;

l'esistenza di depositi clandestini, la crescita ingiustificata di depositi fiscali di modesta entità – ossia quei depositi dove vengono stoccati prodotti petroliferi e che assolvono agli obblighi fiscali solo al momento in cui il prodotto viene estratto dal deposito e destinato al mercato interno – nonché l'utilizzo improprio del regime fiscale di esportatore abituale sono fattori che contribuiscono alla diffusione del fenomeno,

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di rivedere la disciplina che regola i depositi fiscali con il rilascio, da parte della Direzione Centrale dell'Agenzia delle Dogane anziché dall'Ufficio doganale territorialmente competente, dell'autorizzazione per i depositi fiscali e depositi IVA;

valutare l'introduzione di strumenti atti a limitare il riconoscimento dell'istituto di deposito fiscale ai soli depositi riforniti prevalentemente via mare o via oleodotto, compresi i cosiddetti depositi satelliti di raffineria, e ai depositi fiscali di modeste dimensioni considerati strategici per la logistica e distribuzione di prodotti agevolati;

assumere iniziative volte a contrastare i fenomeni di evasione fiscale nel mercato dei carburanti, attraverso l'utilizzo improprio dell'istituto dell'esportatore abituale, mediante l'utilizzo di un plafond destinato soltanto agli effettivi esportatori abituali di prodotti petroliferi;

stabilire, con specifico provvedimento di concerto tra l'Agenzia delle entrate e quella delle Dogane, i criteri e le modalità tecniche con le quali i soggetti esportatori abituali devono ottenere, su specifica richiesta, una preventiva certificazione dell'Agenzia delle dogane;

prevedere una certificazione preventiva dell'Agenzia delle entrate della ricevuta di presentazione telematica della dichiarazione d'intento con specifico riferimento ai carburanti.

G/2085/20/10

VALDINOSI

Il Senato, in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premesso che:

l'articolo 23 del citato disegno di legge reca disposizioni in merito all'aggiornamento del registro delle opposizioni;

in tema di «Comunicazioni indesiderate» l'articolo 130, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ha infatti previsto l'istituzione, con decreto del Presidente della Repubblica, di un registro pubblico delle opposizioni;

il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, «Regolamento recante istituzione e gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali», ha di fatto istituito il cosiddetto «Registro delle opposizioni»;

considerato che:

il legislatore voleva tramite il Registro Pubblico delle Opposizioni «raggiungere un corretto equilibrio tra le esigenze dei cittadini che hanno scelto di non ricevere più telefonate commerciali e le esigenze delle imprese che in uno scenario di maggior ordine e trasparenza potranno utilizzare gli strumenti del *telemarketing*»;

si tratta dell'unico mezzo ad oggi esistente per impedire che un cittadino venga disturbato da telefonate a scopo commerciale, ricevute sul proprio numero telefonico fisso iscritto al registro;

a distanza di 5 anni dalla sua entrata in vigore il Registro ha mostrato tuttavia alcune criticità: al 1 dicembre 2015 nel Registro Pubblico delle Opposizioni sono presenti circa 1.432.377 numerazioni, intestate ai cittadini che hanno manifestato il diritto di opposizione alle chiamate di *telemarketing*, ovvero appena l'1 per cento dei numeri attivi in Italia; gli utenti registrati continuano in molti casi a ricevere telefonate indesiderate tenuto conto del fatto che solo i numeri fissi possono essere tutelati e che le aziende di *telemarketing* non possono usare il numero solo se lo hanno trovato nell'elenco mentre possono benissimo trovarlo in moltissimi altri modi;

considerato inoltre che:

lo stesso Garante della *privacy* è intervenuto più volte pubblicamente affermando che occorre rivedere profondamente lo strumento del registro;

impegna il Governo:

a procedere ad una revisione delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, prevedendo in particolare l'estensione al Registro di tutti gli utenti fissi e mobili e una maggiore efficacia del regime sanzionatorio.

G/2085/21/10

MANDELLI

Il Senato, in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premessi che:

la figura dell'amministratore di condominio sin dal 1942 è prevista dal codice civile, che ne definisce l'obbligatorietà al superamento di un determinato numero di condomini (articolo 1129 c.c. norma inderogabile). Oggi l'80 per cento degli italiani è proprietario di casa prevalentemente in condominio e gli amministratori sono più di trecentocinquantamila;

tale figura professionale prima della cosiddetta «Riforma del Condominio» (legge n. 220 del 2012) non doveva possedere alcun requisito specifico, pur avendo responsabilità dal punto di vista civile e penale di notevole rilevanza. Con l'entrata in vigore della legge succitata, 18 giugno 2013, la situazione è notevolmente cambiata. Infatti, l'articolo 71-*bis* delle disposizioni per l'attuazione del codice civile recita testualmente:

«Possono svolgere l'incarico di amministratore di condominio coloro:

- a) che hanno il godimento dei diritti civili;
- b) che non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;
- c) che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
- d) che non sono interdetti o inabilitati;
- e) il cui nome non risulta annotato nell'elenco dei protesti cambiari;
- f) che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;
- g) che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.

I requisiti di cui alle lettere *f)* e *g)* del primo comma non sono necessari qualora l'amministratore sia nominato tra i condomini dello stabile.

Possono svolgere l'incarico di amministratore di condominio anche società di cui al titolo V del libro V del codice. In tal caso, i requisiti devono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condomini a favore dei quali la società presta i servizi.

La perdita dei requisiti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del primo comma comporta la cessazione dall'incarico. In tale evenienza ciascun condomino può convocare senza formalità l'assemblea per la nomina del nuovo amministratore.

A quanti hanno svolto attività di amministrazione di condominio per almeno un anno, nell'arco dei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è consentito lo svolgimento dell'attività di amministratore anche in mancanza dei requisiti di cui alle lettere *f)* e *g)* del primo comma. Resta salvo l'obbligo di formazione periodica»;

ad oggi, solo la parte relativa alla formazione e all'aggiornamento periodico è stata disciplinata con apposito Regolamento del Ministero della giustizia (decreto ministeriale n. 140 del 2014 in attuazione dell'articolo 1, comma 9, lettera *a)*, del decreto-legge n. 145 del 2013);

in sostanza il decreto ministeriale pone nuove regole per i corsi di formazione, definendone in durata, le materie oggetto d'insegnamento e, non meno, chi può essere il docente di questo tipo di corsi:

allo stato attuale chi svolge attività in modo professionale è quasi sempre iscritto ad una associazione di categoria del settore, le quali sono in parte regolamentate dalla legge n. 4 del 2013 (*Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 26 gennaio 2013) e, pertanto, volendo tali associazioni possono chiedere di essere iscritte nell'apposito elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico;

nonostante, quindi, vi siano numerosi decreti e nei fatti ben due leggi a regolamentare la figura professionale dell'amministratore, le più rappresentative associazioni di categoria di riferimento lamentano una concorrenza ancora eccessivamente scorretta per due motivi principali: la mancanza di un tariffario e l'improvvisazione con la quale viene svolta l'attività eludendo i requisiti professionali richiesti dall'articolo 71-*bis*, delle disposizioni per l'attuazione del codice civile. Questo anche a causa della scarsa conoscenza da parte dei condomini di tale norma;

infatti, dall'entrata in vigore della «Riforma del Condominio» (legge n. 220 del 2012) non vi è alcun meccanismo di controllo per verificare se l'amministratore possiede i requisiti obbligatori su elencati (articolo 71-*bis*, delle disposizioni per l'attuazione del codice civile);

impegna il Governo:

al fine di garantire una corretta concorrenza nello svolgimento della professione e per fornire ulteriori garanzie all'utenza condominiale, a valutare l'opportunità di intraprendere ogni iniziativa utile all'individuazione dei requisiti di professionalità che deve avere l'amministratore e a darne adeguata pubblicità, obbligandolo ad allegare al verbale di nomina, già in sede assembleare, la documentazione che attesti di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71-*bis* delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e del decreto ministeriale n. 140 del 2014.

G/2085/22/10

BONFRISCO, MILO, PERRONE

Il Senato, in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premessi che:

il novero dei professionisti abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie ha come fine la tutela della concorrenza e della garanzia oltre a quella dei consumatori;

l'allargamento dell'offerta dei servizi fiscali ridurrebbe drasticamente gli oneri amministrativi fiscali alle imprese perciò appare indispensabile estendere a tutta la categoria professionale dei tributaristi, in possesso dei requisiti indicati dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4, i poteri di rappresentanza davanti all'Amministrazione finanziaria nonché nella difesa del contribuente al cospetto del giudice tributario evitando, inoltre, forme di discriminazione nell'individuazione dei soggetti che possono rappresentare i contribuenti nei confronti dell'Agenzia delle entrate e delle commissioni tributarie;

la proposta, in coerenza con le finalità del provvedimento e dell'indirizzo normativo comunitario, è inoltre volta a superare i limiti connessi

al conferimento di diritti esclusivi nell'esercizio di attività economiche, laddove questi non siano motivati da esigenze d'interesse generale;

il Ministero dello sviluppo economico ha già provveduto ad approvare le procedure di certificazione: pertanto, estendere l'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie anche ai professionisti di cui alla norma UNI 11511, certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013 n. 4, non comporterebbe alcun costo, e garantirebbe la tutela del consumatore attraverso la valorizzazione dei percorsi di qualificazione e di certificazione volontari dei professionisti *ex* legge n. 4 del 2013;

impegna il Governo:

ad attivarsi al fine di garantire misure volte al superamento dei limiti connessi al conferimento di diritti esclusivi nell'esercizio di attività economiche, adottando ogni opportuna iniziativa per il superamento delle restrizioni per lo svolgimento di un attività per la quale non si ravvisano esigenze d'interesse generale di carattere ostativo all'apertura alla concorrenza e in particolare, allargando il novero dei professionisti abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie anche alla categoria di tributaristi, certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 intraprendendo, nello specifico, forme di garanzia per la tutela del consumatore attraverso la valorizzazione dei percorsi di qualificazione e di certificazione volontari dei professionisti *ex* legge n. 4 del 2013.

G/2085/23/10

PANIZZA, LANIECE, PALERMO, BERGER, ZIN

Il Senato, in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premesso che:

molte volte è capitato di andare in farmacia e sentirsi dire che il farmaco prescritto non è disponibile o, addirittura, introvabile. La scena si ripete sempre più spesso nelle farmacie di tutta Italia e i medicinali che mancano all'appello sono praticamente di ogni tipo: antibiotici, anti-depressivi, farmaci per l'emicrania, antitumorali, antiasmatici, antiepilettici. Una lunga lista che col passare del tempo si fa sempre più lunga e include moltissimi farmaci di classe A, ovvero quelli ritenuti essenziali nella cura delle malattie e che per questo sono rimborsati dal Servizio sanitario nazionale;

quello che preoccupa di più è che molti dei medicinali irripetibili sono «unici», cioè non esiste uno alternativo e/o sostitutivo;

le ragioni sembrano essere diverse: secondo i distributori all'ingrosso le case farmaceutiche contingenterebbero la produzione dei loro medicinali nel nostro Paese a vantaggio di mercati esteri più redditizi;

le aziende farmaceutiche, a loro volta, additano i distributori all'ingrosso, sempre più dediti al *business* del *parallel trade* (esportano farmaci dall'Italia, dove mediamente i prezzi dei farmaci di classe A sono più bassi, in Paesi dove i prezzi degli stessi medicinali sono più alti);

quella del commercio parallelo è un'attività del tutto legale e in Europa sfiora i 5 miliardi e mezzo di euro. Questa pratica, però, mina il diritto alle cure dei cittadini residenti nei Paesi da cui i farmaci fuggono;

non va dimenticato, inoltre, il campo dei traffici illeciti. Capita, infatti, che a seguito di una falsificazione dei documenti, i farmaci vengano reintrodotti nella catena distributiva di altri Paesi europei;

considerato che:

il Ministero della salute ha tentato di mettere un argine alla fuga dei farmaci. Nel mese di giugno 2014, infatti, è stato emanato un provvedimento che impone ai distributori che esportano di garantire comunque un assortimento permanente di medicinali sufficiente a rispondere alle esigenze delle zone da loro servite e di provvedere alla consegna delle forniture richieste in tempi brevissimi su tutto il territorio nazionale. Il decreto ha anche formalizzato la procedura che devono seguire i farmacisti per segnalare le carenze da loro riscontrate;

tuttavia, nonostante il provvedimento, i farmaci necessari per la tutela della salute del cittadino continuano a non essere disponibili sul mercato nazionale e fuggono verso «altri lidi», non garantendo, così, la continuità terapeutica a migliaia di cittadini;

per controllare il fenomeno della «fuga dei farmaci» sarebbe necessario estendere la tracciatura del farmaco anche a livello europeo, così da poter controllare esattamente dove le confezioni vengano realmente vendute. La tracciabilità europea consentirebbe, infatti, di avere un quadro chiaro e preciso dei movimenti dei farmaci in uscita dall'Italia, restituendo trasparenza ad un mercato che al momento presenta punti di oscurità da risolvere urgentemente;

al fine di controllare che i farmaci commercializzati sul territorio italiano siano effettivamente distribuiti nel nostro Paese, sarebbe fondamentale un maggior ruolo di controllo da parte delle autorità competenti su due fronti fondamentali: da un lato sull'industria che produce, affinché si renda evidente l'effettiva destinazione della sua produzione al mercato italiano; e dall'altro sulle farmacie che chiedono l'autorizzazione a fare distribuzione intermedia affinché posseggano tutti i requisiti previsti dal decreto legislativo n. 219 del 2006;

in alcuni altri Paesi dell'Unione europea, in particolare nel Regno Unito, tale fenomeno è stato affrontato attraverso l'introduzione della clausola denominata *sunset clause* (clausola del tramonto) in funzione della quale l'autorizzazione viene revocata se, dopo un'ispezione obbligatoria (che in Italia, sarebbe di competenza regionale) e trascorsi uno o due anni dalla concessione dell'autorizzazione, non risulti che il grossista abbia iniziato l'attività di distribuzione vera e propria ovvero non abbia sod-

disfatto i requisiti richiesti (per esempio, non detenga il 90 per cento dei farmaci),

tanto premesso,

impegna il Governo:

ad intraprendere iniziative atte a prevenire efficacemente stati di carenza o indisponibilità, anche temporanea, di taluni medicinali sul territorio nazionale imputabili direttamente o indirettamente alla pratica della «esportazione parallela», al fine di garantire una corretta tutela della salute dei cittadini.

G/2085/24/10

D'ADDA, BUEMI, ORELLANA, PEGORER, FASIOLO, CONTE, ORRÙ, DIRINDIN, PEZZOPANE

Il Senato, in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premessi che:

l'articolo 48 dell'atto Senato n. 2085 introduce misure per incrementare la concorrenza nella distribuzione farmaceutica.

A tale scopo, si prevede la possibilità che la titolarità e la gestione delle farmacie sia esercitata anche da società di capitali.

Per ottenere gli obiettivi indicati, sviluppare maggiormente la competitività e incrementare l'occupazione, uno stimolo importante verrebbe anche dalla concessione alle parafarmacie di vendere i farmaci di fascia C con ricetta;

considerato che:

risultati simili si sono già ottenuti, ad esempio, con la liberalizzazione del prezzo del farmaco cosiddetto Otc, che può essere acquistato senza ricetta, si può ragionevolmente ritenere che tale apertura di mercato porterebbe un beneficio ai cittadini, con una riduzione dei prezzi dei prodotti e la maggiore disponibilità di punti vendita e, nella fattispecie, valorizzerebbe il ruolo dei gestori delle parafarmacie, qualora essi siano farmacisti regolarmente iscritti all'albo e aventi i requisiti previsti per legge;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di riesaminare i criteri per definire organicamente, nell'arco temporale della legislatura corrente, il complesso sistema di distribuzione e vendita dei farmaci.

G/2085/25/10

CAPPELLETTI, TAVERNA, GAETTI, FATTORI, CASTALDI, PETROCELLI

Il Senato, in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premessi che:

l'articolo 48 reca «Misure per incrementare la concorrenza nella distribuzione farmaceutica»;

considerato che:

i farmaci generici sono quei medicinali non più coperti da brevetto o da certificato di protezione complementare, che a differenza delle specialità medicinali vengono commercializzati direttamente con il nome del principio attivo;

a parità di efficacia terapeutica i prezzi dei farmaci generici possono essere mediamente del 20-80 per cento inferiori a quelli degli *originators* non dovendo comprendere l'ammortamento delle spese di ricerca e sviluppo; attualmente generano circa 13 miliardi di euro di risparmio ogni anno per i sistemi sanitari dell'Unione europea;

nei maggiori mercati farmaceutici dei più grandi paesi europei, il mercato dei farmaci generici rappresenta circa il 55 per cento delle unità vendute, contribuendo per circa il 21 per cento della spesa, generando al contempo 28 miliardi di euro di risparmi all'anno (*European Generic medicine Association (EGA) 2015*);

nel nostro paese oltre il 70 per cento dei farmaci dispensati dal Servizio sanitario nazionale non ha più un brevetto. I generici rappresentano poco più del 25 per cento dei medicinali rimborsati dal Servizio sanitario nazionale ed il 34 per cento circa di quelli fuori brevetto;

la crescita della spesa sanitaria in genere, e farmaceutica in particolare, avvenuta negli ultimi anni è attribuibile a diversi fattori fra i quali l'allungamento delle prospettive di vita e il progressivo invecchiamento della popolazione e conseguentemente un aumento delle cure mediche, di farmaci e quindi di costi;

il ricorso al farmaco generico può rappresentare uno strumento fondamentale per la razionalizzazione della spesa farmaceutica italiana;

l'importanza del molo che i farmaci generici è quello di contenere la spesa pubblica e garantire così la sostenibilità del Servizio sanitario nazionale;

impegna il Governo:

ad adottare iniziative volte ad incentivare l'uso dei farmaci generici al fine di raggiungere considerevoli risparmi per il Servizio sanitario nazionale così come avviene negli altri paesi europei;

ad adottare iniziative volte a migliorare la consapevolezza dei pazienti sulla qualità e la disponibilità di farmaci generici.

G/2085/26/10

D'AMBROSIO LETTIERI, PERRONE

Il Senato, in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premessi che:

il Sistema sanitario nazionale si trova in una condizione di complessivo logoramento, di profonda sofferenza e di crisi strutturale. Crisi strutturale dovuta, tra le altre cose, alle grandi disuguaglianze nelle cure, perché in Italia risultano esserci ben 7 regioni al di sotto della soglia che garantisce il rispetto dei Lea, cosa che determina il drammatico fenomeno della mobilità passiva *extra* regionale;

l'attuale sistema comporta, per le famiglie, un crescente onere economico che si aggiunge a quello della tassazione ordinaria. Esso si caratterizza infatti, rispetto agli altri paesi europei, per la grande diffusione dell'acquisto, da parte dei consumatori, di prestazioni e servizi sanitari pagati al di fuori di qualsiasi schema mutualistico;

infatti, il 10 per cento dei cittadini italiani rinuncia a curarsi soprattutto per problemi economici, ma anche per tempi di attesa e difficoltà di accesso alle terapie. Per il 53,6 per cento degli Italiani la copertura dello stato sociale si è ridotta e costringe loro a pagare molte delle spese che prima venivano coperte dal sistema di *welfare* nazionale, e in particolare il 18 per cento della spesa sanitaria totale contro il 7 per cento registrato in Francia e il 9 per cento in Inghilterra. Inoltre, a causa delle lunghe liste di attesa nella sanità pubblica e dei costi della sanità privata, nel 41,7 per cento delle famiglie almeno una persona in un anno rinuncia a una prestazione sanitaria. Infine, sono 3 milioni i cittadini non autosufficienti che necessitano di assistenza;

preso atto che:

è comune la constatazione che il sistema attuale non ha la capacità di individuare prontamente i nuovi bisogni e di rispondere a essi in maniera soddisfacente ed efficiente. Esso risulta statico, focalizzato quasi esclusivamente su pensioni e sanità e, soprattutto, non adeguatamente strutturato per rispondere alle esigenze di una popolazione, quella dell'Italia di oggi, che risulta profondamente cambiata, sia dal punto di vista socioeconomico che demografico,

impegna il Governo:

ad incentivare lo sviluppo di sistemi mutualistici di copertura sanitaria integrativa, sia in ambito collettivo sia per le singole famiglie attraverso la definizione di un quadro di regole chiaro e uniforme, con un Testo Unico delle forme sanitarie integrative.

G/2085/27/10

BATTISTA, ORELLANA, Fausto Guilherme LONGO

Il Senato, in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premesso che:

l'articolo 7, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo n. 504 del 1992, stabilisce che sono esenti dall'imposta municipale «i fabbricati destinati all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze»;

il comma *2-bis*, dell'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come sostituito dall'articolo 39 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, contiene disposizioni in materia di esenzione dall'imposta comunale sugli immobili per tutte le attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché per le attività di religione o culto cattolico;

il comma *2-bis* citato, modificando la precedente normativa in materia, stabilisce che l'esenzione è dovuta anche quando le attività condotte negli immobili dei predetti enti «non abbiano esclusivamente natura commerciale»;

considerato che:

le Case per ferie ad esclusiva gestione ecclesiastica sono vere e proprie strutture turistiche-ricettive, in alcuni casi si tratta di veri e propri alberghi di categorie superiori, con servizi e opzioni contrattuali direttamente concorrenziali con le strutture commerciali;

le strutture gestite da soggetti ecclesiastici diversi (congregazioni, istituti religiosi, monasteri), risultano irregolari o esenti nei pagamenti dell'Imu;

impegna il Governo:

ad adottare efficaci misure normative finalizzate ad affrontare e definire, considerato il valore delle attività svolte, il pagamento dell'Imu sugli immobili degli enti ecclesiastici parzialmente utilizzati a fini commerciali;

ad attivarsi, nelle sedi opportune, affinché le disposizioni in materia di imposta comunale sugli immobili siano applicate anche alle strutture, ancorché di proprietà della Chiesa, ove si svolgano attività turistico-ricettive che abbiano ad oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale.

G/2085/28/10

LANZILLOTTA

Il Senato, in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premessi che:

il Presidente del Consiglio dei Ministri ha adottato lo Schema di decreto recante definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Ferrovie dello Stato S.p.A. (n. 251);

l'articolo 1 del predetto Schema di decreto regola l'alienazione di una quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze in Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., che determini il mantenimento di una partecipazione dello Stato al capitale della stessa società non inferiore al 60 per cento, fatta salva l'assegnazione allo Stato della proprietà dell'infrastruttura ferroviaria relativa alla rete;

l'articolo 37, comma 1 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, stabilisce che l'Autorità di regolazione dei trasporti, dopo un congruo periodo di osservazione delle dinamiche dei processi di liberalizzazione, analizza l'efficienza dei diversi gradi di separazione tra l'impresa che gestisce l'infrastruttura e l'impresa ferroviaria, anche in relazione alle esperienze degli altri Stati membri dell'Unione europea e all'esigenza di tutelare l'utenza pendolare del servizio ferroviario regionale. In esito all'analisi, l'Autorità predisponde, entro e non oltre il 30 giugno 2013, una relazione da trasmettere al Governo e al Parlamento;

considerato che:

la finalità dell'operazione di alienazione di una quota della partecipazione detenuta in Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. è, come per gli altri progetti di privatizzazione di società pubbliche, quella di favorire la liberalizzazione del settore ferroviario, incrementando la concorrenza, anche a livello locale, l'efficienza dei servizi e la qualità a vantaggio dei cittadini e dei viaggiatori, oltre che di contribuire alla riduzione dell'ingente debito pubblico che grava sul bilancio italiano;

lo schema di decreto manifesta l'orientamento di mantenere la proprietà pubblica dell'infrastruttura ferroviaria, senza chiarire le modalità gestionali della stessa rete e il grado di separazione tra l'impresa che gestisce l'infrastruttura e l'impresa ferroviaria, oltre che, in generale, l'assetto organizzativo complessivo che dovrà assumere il settore ferroviario nel suo complesso a valle della predetta operazione di privatizzazione;

appare opportuno disporre di una Relazione al Governo e al Parlamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti che illustri l'efficienza dei servizi e i riflessi a vantaggio dei cittadini e dei viaggiatori di diversi modelli industriali di organizzazione del settore ferroviario, in funzione anche dei diversi gradi di separazione tra l'impresa che gestisce l'infrastruttura e

l'impresa ferroviaria, come peraltro richiesto, in riferimento a quest'ultimo aspetto, dal citato decreto-legge n. 1 del 2012 e a cui l'Autorità non ha ancora dato seguito;

impegna il Governo:

ad acquisire, entro il 30 aprile 2016, una Relazione al Governo e al Parlamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti che illustri i contenuti definiti in premessa, ai fini della successiva definizione dell'assetto organizzativo del settore ferroviario quale necessario schema di riferimento per la conclusione dell'operazione di privatizzazione e per la liberalizzazione del settore.

Art. 1.

1.1

MARINELLO, DI BIAGIO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per le finalità indicate dal comma precedente, al comma 2-*quater* dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo le parole: "anche informativi", inserire le seguenti: "non sostituibili e non replicabili"».

Art. 2.

2.1

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

All'articolo 2, premettere il seguente:

«Art. 02.

1. All'articolo 130 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

»3-bis. Al fine di incentivare la concorrenza nel settore assicurativo, le imprese di assicurazione, non controllate o collegate con altre imprese di assicurazione già autorizzate, che ricevono dall'IVASS l'autorizzazione all'attività assicurativa per responsabilità civile autoveicoli terrestri, sono esentate per due anni dall'inizio della attività dall'applicazione dell'ob-

bligato a contrarre di cui all'articolo 132, qualora offrano prodotti assicurativi rivolti a segmenti omogenei di mercato definiti su base geografica o per tipologia di veicolo».

2. Al fine di ridurre gli importi dei premi dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso i terzi derivante dalla circolazione di veicoli a motore e di natanti, di seguito denominata "Rc auto", di aumentare la concorrenza e di limitare la concentrazione in poche imprese, a decorrere dal terzo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuna impresa di assicurazione, anche attraverso imprese controllate, marchi e portafogli assicurativi, può raccogliere fino ad un massimo del 20 per cento del totale dei premi della Rc auto su base provinciale, aumentando al 30 per cento nel primo anno di applicazione del presente comma. La riduzione avviene mediante cessione di quote di portafoglio o mediante cessione di rami d'azienda, società o marchi minori controllati. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni trasmettono, ogni sei mesi, alle competenti Commissioni parlamentari, una relazione sul grado di concentrazione del mercato della Rc auto in Italia, suddiviso su base provinciale e regionale.

3. La disposizione di cui al comma 2 si applica decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

2.2

DE PETRIS, GAMBARO

All'articolo 2, premettere il seguente:

«Art. 02.

(Liberalizzazione dei mercati e incentivo alla concorrenza per le imprese estere)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 130 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni è inserito il seguente:

»3-bis. Al fine di incentivare la concorrenza nel settore assicurativo, le nuove imprese di assicurazione che ricevono dall'IVASS l'autorizzazione all'attività assicurativa per responsabilità civile autoveicoli terrestri di cui all'articolo 2, comma 3, numero 10), sono esentate per tre anni dall'inizio dell'attività dall'applicazione dell'obbligo a contrarre di cui all'articolo 132 qualora offrano prodotti assicurativi rivolti a segmenti omogenei di mercato definiti su base geografica o per tipologia di veicolo».

2.3

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

*All'articolo 2, premettere il seguente:***«Art. 02.**

1. All'articolo 130 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

''3-bis. Al fine di ridurre la concentrazione nel settore assicurativo, le nuove imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare nel territorio della Repubblica l'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, sono esentate per tre anni dall'inizio dell'attività dall'applicazione dell'obbligo a contrarre di cui all'articolo 132 qualora offrano prodotti assicurativi rivolti a segmenti omogenei di mercato definiti su base geografica o per tipologia di veicolo''».

2.4

DE PETRIS, GAMBARO

*All'articolo 2, premettere il seguente:***«Art. 02.**

1. All'articolo 131 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

''1-bis. È fatto divieto di determinare il valore commerciale di un veicolo attraverso il rinvio esclusivo ad una determinata rivista. Per tutti i contratti, per quelli in corso alla prima scadenza, il valore di riferimento dovrà essere determinato sulla base del valore di acquisto di un veicolo similare desunto da siti *internet* e, in via non esclusiva, da riviste di settore. Il valore economico dovrà tenere comunque conto delle spese figurative di reimmatricolazione e FRAM.

1-ter. Fermo il divieto di cui al codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni è comunque nulla ogni pattuizione che vieti la cedibilità del credito a soggetti che si rendano cessionari di crediti comunque inerenti l'attività svolta.

1-quater. Fermo il divieto di cui alla normativa di cui al codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209

e successive modificazioni è comunque nulla ogni pattuizione tesa a limitare o ridurre il diritto al risarcimento o all'indennizzo in relazione alle modalità di riparazione del mezzo o al soggetto che tali riparazioni effettuerà.

1-*quinqies*. È fatto obbligo alle imprese di assicurazione di garantire, oltre al contratto base, anche l'offerta di polizza RC auto con franchigia con sconto proporzionale alla minore incidenza sul premio del minore costo medio per sinistro valutato secondo gli ordinari criteri attuariali.

1-*sexies*. È fatto obbligo da parte delle imprese di assicurazioni non dirette, per la trattazione e la liquidazione dei sinistri ove risultano lesioni valutate oltre il 9 per cento di invalidità, di dotarsi di ispettorati sinistri o punti di contatto aperti al pubblico su base provinciale. In caso di inadempienza da parte della compagnia assicuratrice potranno essere comminate sanzioni da parte dell'IVASS per un importo da euro 10.000 fino ad euro 150.000'».

2.5

DE PETRIS, GAMBARO

All'articolo 2, premettere il seguente:

«Art. 02.

1. All'articolo 131 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

''1-*bis*. È fatto divieto di determinare il valore commerciale di un veicolo attraverso il rinvio esclusivo ad una determinata rivista. Per tutti i contratti, per quelli in corso alla prima scadenza, il valore di riferimento dovrà essere determinato sulla base del valore di acquisto di un veicolo simile desunto da siti *internet* e, in via non esclusiva, da riviste di settore. Il valore economico dovrà tenere comunque conto delle spese figurative di reimmatricolazione e FRAM.

1-*ter*. Fermo il divieto di cui al codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni è comunque nulla ogni pattuizione che vieti la cedibilità del credito a soggetti che si rendano cessionari di crediti comunque inerenti l'attività svolta''».

2.6

PUGLIA, CASTALDI, GIROTTI, PETROCELLI

*All'articolo 2, premettere il seguente:***«Art. 02.***(Cessione di credito)*

1. Dopo il comma 1-*bis* dell'articolo 131 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introdotto dalla presente legge, è inserito il seguente:

''1-*ter*. Fermo restando quanto disposto dal codice del consumo, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 206, è comunque nulla ogni pattuizione che vieti la cedibilità del credito a soggetti che si rendano cessionari di crediti comunque inerenti l'attività svolta. L'inosservanza di tale divieto comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 319''».

2.7

DE PETRIS, GAMBARO

*All'articolo 2, premettere il seguente:***«Art. 02.**

1. Dopo il comma 2-*ter* dell'articolo 131 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

''2-*quater*. Tutti i contratti di assicurazione prevedono la facoltà per l'assicurato, in caso di danno garantito dal contratto, di scegliere il riparatore delle cui prestazioni sceglie di avvalersi. Questa informazione deve essere fornita nelle condizioni generali di polizza e all'atto della denuncia di sinistro.

L'obbligo di indicare tale facoltà si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla entrata in vigore della presente norma così come all'atto del rinnovo dei contratti in corso, per i quali l'informazione deve essere data sull'avviso di scadenza annuale o sulla quietanza di pagamento del premio.

2-*quinq*ues. È facoltà dell'assicurato, decorso un anno dalla prima stipula, recedere dal contratto senza oneri spese o penalità. Il recesso ha effetto dopo un mese dalla ricezione della disdetta che deve essere inviata

in forma scritta, con raccomandata o equipollente che ne comprovi la ricezione. Il diritto di recesso è indicato in polizza, sull'avviso di scadenza e sulla quietanza di premio. A seguito della disdetta di cui al presente articolo, l'assicurato è tenuto unicamente al pagamento della parte di premio relativo al periodo che decorre dall'efficacia della polizza fino alla data di effetto della disdetta e l'assicuratore è tenuto a rimborsare la differenza entro trenta giorni dalla data della disdetta, in caso di ritardo saranno dovuti oltre agli interessi legali gli interessi moratori. Le formalità per l'anticipato recesso sono assolte dal nuovo assicuratore per la RC auto che garantisce la continuità della copertura assicurativa. Il recesso si estende a tutte le garanzie accessorie o comunque stipulate con la polizza RC auto'».

2.8

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI, PUGLIA

All'articolo 2, premettere il seguente:

«Art. 02.

(Disposizioni in materia di scelta del riparatore)

1. All'articolo 131 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 2-ter, è inserito il seguente:

''2-quater. Tutti i contratti di assicurazione devono prevedere la facoltà per l'assicurato, in caso di danno garantito dal contratto, di scegliere il riparatore delle cui prestazioni intenda avvalersi. L'informazione relativa a tale facoltà deve essere fornita nelle condizioni generali di polizza e all'atto della denuncia di sinistro''.

2. L'obbligo di informazione di cui al presente articolo si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione nonché all'atto del rinnovo dei contratti in corso alla medesima data, per i quali l'informazione deve essere fornita sull'avviso di scadenza annuale o sulla quietanza di pagamento del premio».

2.9

DE PETRIS, GAMBARO

*All'articolo 2, premettere il seguente:***«Art. 02.**

1. Dopo il comma 2-ter dell'articolo 131 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni è inserito il seguente:

''2-quater. Tutti i contratti di assicurazione prevedono la facoltà per l'assicurato, in caso di danno garantito dal contratto, di scegliere il riparatore delle cui prestazioni sceglie di avvalersi. Questa informazione deve essere fornita nelle condizioni generali di polizza e all'atto della denuncia di sinistro. L'obbligo di indicare tale facoltà si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla entrata in vigore della presente norma così come all'atto del rinnovo dei contratti in corso, per i quali l'informazione deve essere data sull'avviso di scadenza annuale o sulla quietanza di pagamento del premio''».

2.10

DE PETRIS, GAMBARO

*All'articolo 2, premettere il seguente:***«Art. 02.***(Concorrenza nel mercato assicurativo)*

1. Al fine di promuovere lo sviluppo della concorrenza nel settore assicurativo e garantire la tutela degli assicurati, in conformità ai principi dell'Unione europea in materia di apertura dei mercati, nessuna impresa di assicurazione, anche a seguito di procedure di fusione o acquisizione, può detenere più del venti per cento delle quote del mercato assicurativo nazionale».

2.11

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI, PUGLIA

*All'articolo 2, premettere il seguente:***«Art. 02.**

1. Al fine di favorire una scelta contrattuale maggiormente consapevole, ciascuna impresa di assicurazione ha l'obbligo di offrire al consumatore, oltre al "contratto base" di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, la polizza con clausole di franchigia che prevedono uno sconto proporzionale alla minore incidenza sul premio del minore costo medio per sinistro valutato secondo gli ordinari criteri attuariali».

2.12

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI, PUGLIA

*All'articolo 2, premettere il seguente:***«Art. 02.***(Disposizioni in materia di portabilità dei contratti assicurativi)*

1. All'articolo 131 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 2-ter è inserito il seguente:

«2-quater. È facoltà dell'assicurato, decorso un anno dalla prima stipula, recedere dal contratto senza oneri, spese o penalità. Il recesso ha effetto dopo un mese dalla ricezione della disdetta che deve essere inviata in forma scritta, con lettera raccomandata o mezzo equipollente che ne comprovì la ricezione. Il diritto di recesso è indicato nella polizza, sull'avviso di scadenza e sulla quietanza di premio. A seguito della disdetta di cui al presente comma, l'assicurato è tenuto unicamente al pagamento della parte di premio relativo al periodo che decorre dall'efficacia della polizza fino alla data di effetto della disdetta e l'assicuratore tenuto a rimborsare la differenza entro trenta giorni dalla data della disdetta. In caso di ritardo, oltre agli interessi legali sono dovuti gli interessi moratori. Le formalità per l'anticipato recesso sono assolute dal nuovo assicuratore che garantisce la

continuità della copertura assicurativa. Il recesso si estende a tutte le garanzie accessorie o comunque stipulate con la polizza di assicurazione».

2.13

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI, PUGLIA

All'articolo 2, premettere il seguente:

«Art. 02.

(Stima del valore dei veicoli)

1. All'articolo 131 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, dopo il comma 2-ter, è inserito il seguente:

«2-quater. È fatto divieto, in caso di sinistri, di determinare il valore commerciale di un veicolo attraverso il rinvio esclusivo alle stime commerciali pubblicate nelle riviste specializzate di settore. Per tutti i contratti, il valore commerciale dovrà essere determinato sulla base del valore di acquisto di un veicolo simile desunto a seguito di consultazione dei più diffusi siti specializzati di vendita di autoveicoli e, in aggiunta, delle predette riviste. In caso di liquidazione del danno, oltre al valore commerciale del veicolo, al danneggiato spetta una somma comprensiva delle spese necessarie per la ricerca di altro veicolo usato con le stesse caratteristiche di quello incidentato, nonché del costo dell'eventuale radiazione e nuova immatricolazione di altro veicolo».

2.14

DE PETRIS, GAMBARO

All'articolo 2, premettere il seguente:

«Art. 02.

1. All'articolo 131 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni, dopo il comma 2-ter, inserire il seguente:

«2-quater. In considerazione della superiore tutela del diritto alla salute e alla mobilità che le imprese operanti nel mercato assicurativo R.C. auto devono garantire, delle distorsioni derivanti dal suo assetto oligopo-

listico e della obbligatorietà per i possessori di veicoli di assicurarsi, il premio viene percentualmente ridotto dello stesso valore ricavato dalla differenza tra il margine tecnico che le imprese assicuratrici hanno conseguito nell'anno precedente e il margine di remunerazione del 4 per cento.»

2.15

DE PETRIS, GAMBARO

Sopprimere l'articolo.

2.16

BUCCARELLA, CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI, PUGLIA

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Il comma 1 dell'articolo 132 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

”1. Le imprese di assicurazione sono tenute ad accettare, per ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, le proposte per l'assicurazione obbligatoria che sono loro presentate, secondo le condizioni di polizza e le tariffe che hanno l'obbligo di stabilire preventivamente sulla base dello schema di contratto base di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, fatta salva la necessaria verifica della correttezza, dei dati risultanti dall'attestato di rischio, nonché dell'identità del contraente e dell'intestatario del veicolo, se persona diversa. Le imprese di assicurazioni possono richiedere ai soggetti che presentano proposte per l'assicurazione obbligatoria di sottoporre volontariamente il veicolo a ispezione, prima della stipula del contratto. Qualora si proceda a ispezione ai sensi del periodo precedente, le imprese praticano una riduzione non inferiore al 10 per cento rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo. In alternativa al contratto base, le imprese di assicurazione possono proporre la stipula di contratti che prevedono l'installazione di meccanismi elettronici che registrano i movimenti del veicolo, denominati scatola nera o equivalenti, ovvero di ulteriori dispositivi, individuati dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 25 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2013. Se l'assicurato acconsente all'installazione dei meccanismi elettronici, i costi di installazione, nonché i costi di funzionamento e di gestione per l'intera durata del contratto di assicurazione, disinstallazione, sostituzione e portabilità sono posti a carico delle compagnie di assicurazione, che pra-

ticano, all'atto della stipula del contratto o in occasione delle scadenze successive, una riduzione del premio non inferiore al 20 per cento dell'importo stabilito ai sensi del primo periodo. Ai fini dell'applicazione della riduzione del premio, devono risultare rispettati i parametri stabiliti dal contratto''.

1-bis. L'interoperabilità dei meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, di cui al comma 1 dell'articolo 132 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è garantita dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso un servizio unico di raccolta dei dati da costituire presso le strutture tecniche del Centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale di cui all'articolo 73 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. A tal fine, a decorrere dal 1° marzo 2016, i dati sull'attività del veicolo sono trasmessi direttamente dai meccanismi elettronici di bordo al medesimo Centro, che ne è titolare e responsabile ai fini dell'interoperabilità. Le informazioni sono successivamente trasmesse dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alle imprese di assicurazione competenti per ciascun veicolo assicurato. I dati sono trattati dalle strutture tecniche del citato Centro, che ne assicurano l'accessibilità all'interessato e la consultazione all'impresa di assicurazione, solo in riferimento al sinistro di cui alla denuncia proveniente dal proprio assicurato nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L'impresa di assicurazione è titolare del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. Qualora l'assicurato intenda avvalersi della facoltà di rimuovere il dispositivo la riduzione del premio di cui al comma 1 dell'articolo 132 non è applicata per la durata residua del contratto. Con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito l'IVASS, sono disciplinati le caratteristiche tecniche, le modalità e i contenuti dei trasferimenti di informazioni previsti dal presente comma.».

2.17

DE PETRIS, GAMBARO

All'articolo 2, sostituire il primo comma con il seguente:

«1. Il comma 1 dell'articolo 132 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

''1. Le imprese di assicurazione sono tenute ad accettare, secondo le condizioni di polizza e le tariffe che hanno l'obbligo di stabilire preven-

tivamente per ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti in aggiunta al contratto base secondo lo schema ex articolo 22 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2012, n. 221, le proposte per l'assicurazione obbligatoria che sono loro presentate, fatta salva la necessaria verifica della correttezza dei dati risultanti dall'attestato di rischio, nonché dell'identità del contraente e dell'intestatario del veicolo, se persona diversa''.»

2.18

PELINO

Al comma 1, capoverso comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché dall'esercizio della professione medica».

2.19

DE PETRIS, GAMBARO

Al comma 1, capoverso comma 1-ter sostituire le parole: «non sono tenute ad accettare le proposte loro presentate» con le seguenti: «sono tenute comunque a stipulare il contratto applicando la tariffa determinata sulla base delle informazioni corrette acquisite dall'impresa attraverso la consultazione delle banche dati di settore e del citato archivio informatico».

2.20

DE PETRIS, GAMBARO

Al comma 1, capoverso comma 1-ter, sostituire le parole: «non sono tenute ad accettare le proposte loro presentate» con le seguenti: «sono tenute a riqualificare il rischio e a riquantificare il premio.».

2.21

FISSORE, ASTORRE, FABBRI, SCALIA, VALDINOSI

Al comma 1, capoverso comma 1-ter, aggiungere in fine le seguenti parole: «Esse, in caso di mancata accettazione della proposta, ricalcolano il premio e inviano un nuovo preventivo al potenziale cliente.».

2.22

BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, DE POLI

Al comma 1, capoverso «1-ter», aggiungere in fine le seguenti parole: «Esse, in caso di mancata accettazione della proposta, ricalcolano il premio e inviano un nuovo preventivo al potenziale cliente.».

2.23

CONSIGLIO

Al comma 1, capoverso 1-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le imprese di assicurazione, in caso di mancata accettazione della proposta, ricalcolano il premio ed inviano un nuovo preventivo al potenziale cliente.».

2.24

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI, PUGLIA

Al comma 1, dopo il capoverso 1-ter, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-quater. Le imprese di assicurazione riconoscono sia in sede di rinnovo che di nuovo contratto, anche in assenza di esplicita richiesta dei singoli interessati, una tariffa premio ai contraenti o agli assicurati che non abbiano denunciato sinistri negli ultimi cinque anni. La tariffa premio è riconosciuta con l'applicazione del premio più basso previsto nell'intero territorio nazionale, da ciascuna' impresa, per la corrispondente classe universale di assegnazione del singolo contraente o assicurato, come risultante dall'attestato di rischio.».

2.25

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI, PUGLIA

Al comma 1, dopo il capoverso 1-ter, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-quater. Le imprese di assicurazione riconoscono sia in sede di rinnovo che di nuovo contratto, anche in assenza di esplicita richiesta dei singoli interessati, una tariffa premio ai contraenti o agli assicurati che non abbiano denunciato sinistri negli ultimi cinque anni. La tariffa premio è riconosciuta con l'applicazione di un premio che non superi di più del quaranta per cento il premio più basso previsto nell'intero territorio nazionale, da ciascuna impresa, per la corrispondente classe universale di asse-

gnazione del singolo contraente o assicurato, come risultante dall'attestato di rischio.».

2.26

FISSORE, FABBRI, FAVERO

Al comma 1, dopo il capoverso 1-ter, inserire il seguente:

«1-quarter. Fermo il divieto previsto dalla normativa di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è comunque nulla ogni pattuizione tesa a limitare o ridurre il diritto alla cessione del credito o al risarcimento o all'indennizzo in relazione alle modalità di riparazione del mezzo o al soggetto che tali riparazioni effettuerà. Per ogni violazione accertata si applicano le sanzioni previste dall'articolo 319».

2.27

PELINO

Al comma 1, dopo il capoverso 1-ter, inserire il seguente:

«1-quarter. Fermo il divieto previsto dalla normativa di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è comunque nulla ogni pattuizione tesa a limitare o ridurre il diritto alla cessione del credito o al risarcimento o all'indennizzo in relazione alle modalità di riparazione del mezzo o al soggetto che tali riparazioni effettuerà. Per ogni violazione accertata si applicano le sanzioni previste dall'articolo 319».

2.28

MATTEOLI

Al comma 1, dopo il capoverso 1-ter, inserire il seguente:

«1-quarter. Fermo il divieto previsto dalla normativa di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è comunque nulla ogni pattuizione tesa a limitare o ridurre il diritto alla cessione del credito o al risarcimento o all'indennizzo in relazione alle modalità di riparazione del mezzo o al soggetto che tali riparazioni effettuerà. Per ogni violazione accertata si applicano le sanzioni previste dall'articolo 319».

2.29

BARANI

Al comma 1, dopo il numero 1-ter, inserire il seguente:

«1-quarter. Fermo il divieto previsto dalla normativa di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è comunque nulla ogni pattuizione tesa a limitare o ridurre il diritto alla cessione del credito o al risarcimento o all'indennizzo in relazione alle modalità di riparazione del mezzo o al soggetto che tali riparazioni effettuerà. Per ogni violazione accertata si applicano le sanzioni previste dall'articolo 319.»

2.30

DE PETRIS, GAMBARO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge è disposta la piena operatività dell'archivio informatico integrato istituito presso l'IVASS di cui all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico è tenuto a trasmettere alle Commissioni Parlamentari competenti una relazione sulle modalità di funzionamento dell'archivio e le eventuali problematiche relative alla connessione dell'archivio stesso con le banche dati esistenti indicate dal medesimo articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.»

Art. 3.**3.1**

DE PETRIS, GAMBARO

Al comma 1, capoverso «Art. 132-bis», comma 1, dopo le parole: «Gli intermediari», inserire le seguenti: «ivi inclusi i broker e le banche».

3.2

DE PETRIS, GAMBARO

Al comma 1, capoverso «Art. 132-bis», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché sulla adeguatezza del prodotto offerto rispetto alle concrete e specifiche esigenze dell'assicurato».

3.3

ASTORRE, FABBRI, FISSORE, SCALIA, VALDINOSI

A comma 1, capoverso «Art. 132-bis», al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Lo stesso obbligo si applica ai mediatori di assicurazione e alle banche di cui al medesimo articolo, comma 1, lettere b) e d). Sono comunque fatte salve le verifiche di adeguatezza della polizza di cui all'articolo 183 del presente codice».

3.4

BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, DE POLI

Al comma 1, capoverso «Art. 132-bis», al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Lo stesso obbligo si applica ai mediatori di assicurazione e alle banche di cui al medesimo articolo, comma 1, lettere b) e d). Sono comunque fatte salve le verifiche di adeguatezza della polizza di cui all'articolo 183 del presente codice».

3.5

CONSIGLIO

Al comma 1, capoverso «Art. 132-bis», dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. È facoltà dell'assicurato, decorso un anno dalla prima stipula, recedere dal contratto senza oneri, spese o penalità. Il recesso ha effetto dopo un mese dalla ricezione della disdetta che deve essere inviata in forma scritta, con raccomandata o equipollente che ne comprovi la ricezione. Il diritto di recesso è indicato in polizza, sull'avviso di scadenza e sulla quietanza di premio. A seguito della disdetta di cui al presente articolo, l'assicurato è tenuto unicamente al pagamento della parte di premio relativo al periodo che decorre dall'efficacia della polizza fino alla data di effetto della disdetta e l'assicuratore è tenuto a rimborsare la differenza entro trenta giorni dalla data della disdetta, in caso di ritardo saranno do-

vuti oltre agli interessi legali gli interessi moratori. Le formalità per l'anticipato recesso sono assolte dal nuovo assicuratore per la RC auto che garantisce la continuità della copertura assicurativa. Il recesso si estende a tutte le garanzie accessorie o comunque stipulate con la polizza RC auto».

3.6

CASTALDI, GIROTTI, PETROCELLI, PUGLIA, BUCCARELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 132-ter», comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) premettere le seguenti parole: «Fatta, salva l'impossibilità nei contratti per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile di introdurre qualsivoglia limitazione risarcitoria a carattere contrattuale e fermo ogni divieto di cui alla normativa di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»;

b) alla lettera b), sopprimere le seguenti parole: «, in particolare, ai fini tariffari e della determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri».

3.7

DE PETRIS, GAMBARO

Al comma 1, capoverso «Art. 132-ter», comma 1, premettere le parole: «Fatta salva l'impossibilità nei contratti per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile di introdurre qualsivoglia limitazione risarcitoria a carattere contrattuale e fermo ogni divieto di cui al codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,».

3.8

MANDELLI, PELINO

Al comma 1, capoverso «Art. 132-ter», comma 1, dopo le parole: «le imprese di assicurazione», *inserire le seguenti:* «, che abbiano incluso tra le proprie condizioni di polizza e tariffe le fattispecie di cui al presente comma,».

3.9

SCALIA

Al comma 1, capoverso «Art. 132-ter», dopo le parole: «le imprese di assicurazione», inserire le seguenti: «, che abbiano incluso tra le proprie condizioni di polizza e tariffe le fattispecie di cui al presente comma,».

3.10

DI BIAGIO

Al comma 1, capoverso «Art. 132-ter», comma 1, dopo le parole: «le imprese di assicurazione» sono inserite le seguenti: «, che abbiano incluso tra le proprie condizioni di polizza e tariffe le fattispecie di cui al presente comma,».

3.11

MANDELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 132-ter», comma 1, sostituire le parole: «nei limiti stabiliti dal comma 2», con le seguenti: «stessa».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere il comma 2.

3.12

SCALIA

Al comma 1, capoverso «Art. 132-ter», comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti: «o sono già presenti».

3.13

PELINO

Al comma 1, capoverso «Art. 132-ter», comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti: «o sono già presenti,».

3.14

BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, DE POLI

Al comma 1, capoverso «Art. 132 ter», comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «o sono già presenti.».

3.15

SCALIA

Al comma 1, capoverso «Art. 132-ter», al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «o sono già presenti» con le seguenti: «sono già presenti e portabili ai sensi dell'articolo 32, comma 1-bis, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni».

3.16

DI BIAGIO

Al comma 1, capoverso «Art. 132-ter», al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «o sono già presenti» con le seguenti: «o sono già presenti e portabili ai sensi dell'articolo 32, comma 1-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni».

3.17

MANDELLI, PELINO

Al comma 1, capoverso «Art. 132-ter», al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «o sono già presenti» con le seguenti: «o sono già presenti e portabili ai sensi dell'articolo 32, comma 1-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni».

3.18

DE PETRIS, GAMBARO

Al comma 1, capoverso «Art. 132-ter», comma 1, lettera b) sopprimere le parole: «in particolare, ai fini tariffari e della determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri».

3.19

MARINELLO, DI BIAGIO

*Al comma 1, capoverso «art. 132-ter», comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ad integrazione di quante già previsto dal comma 1-bis dell'articolo 32 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, il decreto di cui al periodo precedente stabilisce altresì ulteriori requisiti funzionali minimi della "scatola nera" o dei dispositivi analoghi, consistenti in misure idonee a garantire riservatezza autenticità e integrità dei dati, tramite individuazione di *standard* di resistenza meccanica, elettrica e ambientale».*

3.20

MANDELLI, PELINO

Al comma 1, capoverso «Art. 132-ter», apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sostituire i primi tre periodi con i seguenti: «Lo sconto di cui al comma 1 deve essere significativo ed è reso pubblico con le stesse modalità della tariffa. Resta fermo l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione.»;

b) dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. Per i contraenti residenti nelle regioni con costo medio del premio, calcolato sulla base dell'anno precedente, superiore alla media nazionale, che non abbiano effettuato sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente per un periodo pari ad almeno cinque anni e che abbiano installato il dispositivo di cui all'articolo 132, comma 1, ultimo periodo, la misura dello sconto tiene conto dell'esposizione al rischio di frode a livello locale.

2-ter. L'IVASS verifica costantemente l'adempimento da parte delle compagnie delle disposizioni di cui ai precedenti commi.».

Conseguentemente,

- *sopprimere il comma 2 dell'articolo 3;*
 - *sopprimere il comma 2 dell'articolo 7.*
-

3.21

SCALIA

Al comma 1, capoverso «Art. 132-ter», apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sostituire i primi tre periodi con i seguenti: «2. Lo sconto di cui al comma 1 deve essere significativo ed è reso pubblico con le stesse modalità della tariffa. Resta fermo l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione.»;

b) dopo il comma 2 inserire i seguenti commi:

«2-bis. Per i contraenti residenti nelle regioni con costo medio del premio, calcolato sulla base dell'anno precedente, superiore alla media nazionale, che non abbiano effettuato sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente per un periodo pari ad almeno cinque anni e che abbiano installato il dispositivo di cui all'articolo 132, comma 1, ultimo periodo, la misura dello sconto tiene conto dell'esposizione al rischio di frode a livello locale.

2-ter. L'IVASS verifica costantemente l'adempimento da parte delle compagnie delle disposizioni di cui ai precedenti commi.».

Conseguentemente,

- sopprimere il comma 2 dell'articolo 3;*
 - sopprimere il comma 2 dell'articolo 7.*
-

3.22

DI BIAGIO

Al comma 1, capoverso «Art. 132-ter», apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sostituire i primi tre periodi con i seguenti: «2. Lo sconto di cui al comma 1 deve essere significativo ed è reso pubblico con le stesse modalità della tariffa. Resta fermo l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione.»;

b) dopo il comma 2 inserire i seguenti commi:

«2-bis. Per i contraenti residenti nelle regioni con costo medio del premio, calcolato sulla base dell'anno precedente, superiore alla media na-

zionale, che non abbiano effettuato sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente per un periodo pari ad almeno cinque anni e che abbiano installato il dispositivo di cui all'articolo 132, comma 1, ultimo periodo, la misura dello sconto tiene conto dell'esposizione al rischio di frode a livello locale.

2-ter. L'IVASS verifica costantemente l'adempimento da parte delle compagnie delle disposizioni di cui ai precedenti commi.».

Conseguentemente,

*sopprimere il comma 2 dell'articolo 3;
sopprimere il comma 2 dell'articolo 7.*

3.23

SCALIA

Al comma 1, capoverso «Art. 132-ter», al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire i primi tre periodi con i seguenti: «Lo sconto di cui al comma 1 deve essere significativo ed è reso pubblico con le stesse modalità della tariffa. Resta fermo l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione. La misura dello sconto è funzione del tasso di sinistrosità delle regioni, a parità di condizioni soggettive dell'Assicurato».

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'IVASS verifica costantemente l'adempimento da parte delle compagnie delle disposizioni di cui al comma precedente.».

Conseguentemente:

*a) sopprimere il comma 2 dell'articolo 3;
b) sopprimere il comma 2 dell'articolo 7.*

3.24

MANDELLI, PELINO

Al comma 1, capoverso «Art. 132-ter», al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) i primi tre periodi sono sostituiti con i seguenti: «Lo sconto di cui al comma 1 deve essere significativo ed è reso pubblico con le stesse modalità della tariffa. Resta fermo l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione. La misura dello sconto è funzione del tasso di sinistrosità delle regioni, a parità di condizioni soggettive dell'assicurato.».

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'IVASS verifica costantemente l'adempimento da parte delle compagnie delle disposizioni di cui al comma precedente».

Conseguentemente:

- sopprimere il comma 2 dell'articolo 3;
 - sopprimere il comma 2 dell'articolo 7.
-

3.25

ASTORRE, FABBRI, GIACOBBE, CALEO

Al comma 1, capoverso «Art. 132-ter», sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Lo sconto di cui al comma 1 si applica con riferimento al premio di tariffa vigente per i contratti in cui non vengano sottoscritte le clausole di cui al presente articolo. Resta fermo l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione. Nelle province nelle quali la frequenza sinistri e l'incidenza delle frodi risultino superiori alla media nazionale lo sconto da riconoscere deve essere maggiorato. L'IVASS sulla base dei dati di mercato calcola i valori combinati della frequenza sinistri e dell'incidenza delle frodi in ogni provincia e individua le aree provinciali in cui lo sconto di cui al comma 1 deve essere aumentato, dandone informazione alle imprese di assicurazione e agli assicurati sul proprio sito *internet*. Al fine del conseguimento della massima trasparenza, l'impresa di assicurazione pubblica sul proprio sito *internet* l'entità della riduzione dei premi effettuata ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1, secondo forme di pubblicità che ne rendano efficace e chiara l'applicazione».

3.26

DI BIAGIO

Al comma 1, capoverso «Art. 132-ter», sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Lo sconto di cui al comma 1 si applica con riferimento al premio di tariffa vigente per i contratti in cui non vengano sottoscritte le clausole di cui al presente articolo. Resta fermo l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione. Nelle province nelle quali la frequenza sinistri e l'incidenza delle frodi risultino superiori alla media nazionale lo sconto da riconoscere deve essere maggiorato. L'IVASS sulla base dei dati di mercato calcola i valori combinati della frequenza sinistri e dell'incidenza delle frodi in ogni provincia e individua le aree provin-

ciali in cui lo sconto di cui al comma 1 deve essere aumentato, dandone informazione alle imprese di assicurazione e agli assicurati sul proprio sito *internet*. Al fine del conseguimento della massima trasparenza, l'impresa di assicurazione pubblica sul proprio sito *internet* l'entità della riduzione dei premi effettuata ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1, secondo forme di pubblicità che ne rendano efficace e chiara l'applicazione».

3.27

DI BIAGIO

Al comma 1, capoverso «Art. 132-ter», al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire i primi tre periodi con i seguenti: "Lo sconto di cui al comma 1 deve essere significativo ed è reso pubblico con le stesse modalità della tariffa. Resta fermo l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione. La misura dello sconto è funzione del tasso di sinistrosità delle regioni, a parità di condizioni soggettive dell'assicurato".

b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: "L'IVASS verifica costantemente l'adempimento da parte delle compagnie delle disposizioni di cui al comma precedente".

Conseguentemente:

*sopprimere il comma 2 dell'articolo 3;
sopprimere il comma 2 dell'articolo 7.*

3.28

SCALIA

*Al comma 1, capoverso «Art. 132-ter», comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: «non può essere inferiore» fino alla fine del comma, con le seguenti: «deve essere significativo e deve essere comunicato all'IVASS. Resta fermo l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione. La misura dello sconto è funzione del tasso di sinistrosità delle province, a parità di condizioni soggettive dell'assicurato. Al fine del conseguimento della massima trasparenza, l'impresa di assicurazione pubblica nel proprio sito *internet* l'entità della riduzione dei premi effettuata ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1, secondo forme di pubblicità che ne rendano efficace e chiara l'applicazione. L'IVASS verifica costan-*

temente l'adempimento da parte della compagnia sulle disposizioni di cui al comma 1».

Conseguentemente:

*sopprimere il comma 2;
all'articolo 7, sopprimere il comma 2.*

3.29

CASTALDI, GIROTTI, PETROCELLI, PUGLIA, BUCCARELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 132-ter», al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «a una percentuale determinata dall'IVASS» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «al 20 per cento rispetto al prezzo della polizza altrimenti applicato ovvero, in caso di contratto stipulato con un nuovo assicurato, non può essere inferiore al 30 per cento dell'importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella regione dalla medesima compagnia nell'anno precedente, divisa per il numero degli assicurati nella stessa regione».

3.30

VALDINOSI, FASIOLO

Al comma 1, capoverso «Art. 132-ter», comma 2, sopprimere il terzo periodo.

3.31

CONSIGLIO

Al comma 1, capoverso «Art. 132-ter», comma 2, sopprimere il terzo periodo.

3.32

SCALIA

Al comma 1, capoverso «Art. 132-ter», comma 2, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: «È facoltà dell'impresa di assicurazione di mo-

dulare il premio sulla base del comportamento osservato dall'assicurato sulla base dei parametri previsti dal contratto».

3.33

GIROTTI, CASTALDI, PETROCELLI, PUGLIA

Al comma 1, capoverso «Art. 132-ter», comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: «nel proprio sito internet» inserire le seguenti: «, oltre all'algoritmo matematico utilizzato per il calcolo del premio assicurativo, le variabili utilizzate per il calcolo ed i pesi associati alle diverse variabili, nonché».

3.34

GIROTTI, CASTALDI, PETROCELLI, PUGLIA

Al comma 1, capoverso «Art. 132-ter», comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: «che ne rendano efficace e chiara l'applicazione» con le seguenti: «di chiara ed efficace applicazione e indica nel prospetto informativo o nella proposta contrattuale tutte le variabili che incidono nella determinazione del premio assicurativo ed in che misura incidono sul medesimo premio».

3.35

PERRONE

Al comma 1, capoverso «Art. 132-ter», comma 5, nel secondo periodo, sostituire le parole: «delle dotazioni» con le seguenti: «dei meccanismi elettronici».

3.36

BONFRISCO, PERRONE, MILO

Al comma 1, capoverso «Art. 132-ter», comma 5, dopo il terzo periodo, inserire i seguenti: «I meccanismi elettronici di cui al comma 1, lettere b) e c), o gli altri dispositivi individuati con il decreto di cui alla lettera b), devono essere dotati di alimentazione autonoma, ovvero se direttamente collegati alla batteria di avviamento del veicolo, non de-

vono causare malfunzionamenti o deterioramento della batteria di avviamento del veicolo.

In caso di malfunzionamenti di cui al periodo precedente, determinati dai dispositivi elettronici di cui al comma 1 lettere *b*) e *c*), o dagli altri dispositivi individuati con il decreto di cui alla lettera *b*), direttamente collegati alla batteria di avviamento del veicolo all'atto della loro installazione da parte di personale specializzato, è fatto salvo il diritto dell'assicurato di richiedere all'impresa di assicurazione l'immediata rimozione dei dispositivi citati, senza che ciò comporti la revoca da parte dell'impresa assicuratrice dello sconto di cui al comma 1.».

3.37

SCALIA, CALEO

Al comma 1, capoverso «Art. 132-ter», comma 5, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: «Resta ferma la facoltà delle parti di modulare lo sconto per le annualità di contatto successive alla prima sulla base del comportamento osservato dell'assicurato secondo i parametri previsti dal contratto».

3.38

DI BIAGIO

Al comma 1, capoverso «Art. 132-ter», comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Resta ferma la facoltà delle parti di modulare lo sconto per le annualità di contatto successive alla prima sulla base del comportamento osservato dell'assicurato secondo i parametri previsti dal contratto».

3.39

PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 32 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 3-*quinquies*, è aggiunto, in fine, il seguente:

”3-*sexies*. Le imprese di assicurazione sono tenute a riconoscere sia in sede di rinnovo che di nuovo contratto, anche in assenza di esplicita richiesta dei singoli interessati, una tariffa-premio ai contraenti e/o assicu-

rati che non abbiano denunciato sinistri negli ultimi cinque anni. Tale tariffa-premio dovrà essere riconosciuta con l'applicazione del premio più basso previsto sull'intero territorio nazionale, da ciascuna compagnia di assicurazione, per la corrispondente classe universale di rischio (CU) di assegnazione del singolo contraente/assicurato, come risultante dall'attestato di rischio. Ai contraenti e/o assicurati che non abbiano denunciato sinistri negli ultimi otto anni è inoltre riconosciuta dall'impresa di assicurazione una significativa riduzione del premio, in misura direttamente proporzionale alla percentuale di sinistrosità rilevata nel territorio dalla medesima impresa.''.

2. Il mancato rispetto da parte dell'impresa assicuratrice dell'obbligo di riduzione del premio nei casi di cui al comma 3-*sexies* dell'articolo 32 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, comporta l'applicazione alla medesima impresa, da parte dell'IVASS, di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 40.000 euro e la riduzione automatica del premio di assicurazione relativo al contratto in essere.

3. Al fine del conseguimento della massima trasparenza, ogni impresa di assicurazione pubblica sul proprio sito *internet* l'entità della riduzione dei premi effettuata ai sensi dell'articolo 32, comma 3-*sexies*, come introdotto dal presente articolo, secondo forme di pubblicità che ne rendano efficace e chiara l'applicazione. L'impresa comunica altresì i medesimi dati al Ministero dello sviluppo economico e all'IVASS, ai fini della loro pubblicazione sui rispettivi siti *internet*.

4. L'IVASS esercita poteri di controllo e di monitoraggio in merito all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 3 comporta l'applicazione da parte dell'IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro. I relativi importi sono versati all'entrata del bilancio per essere riassegnate al Fondo di garanzia vittime della strada.».

3.40

SCALIA

Al comma 3, capoverso «comma 11-bis», premettere le seguenti parole: «Salvo diverso patto contrattuale.».

3.41

DI BIAGIO

Al comma 3, capoverso «comma 11-bis», premettere le seguenti parole: «Salvo diverso patto contrattuale.».

3.42

MANDELLI, PELINO

Al comma 3, capoverso «comma 11-bis», premettere le seguenti parole: «Salvo diverso patto contrattuale.».

3.43

BIGNAMI, SIMEONI, Maurizio ROMANI, GAMBARO

Al comma 3, capoverso «comma 11-bis», dopo le parole: «veicolo danneggiato», inserire le seguenti: «anche se l'importo della riparazione è superiore al valore del veicolo nel caso in cui l'assicurato non sia responsabile dell'incidente stradale.».

3.44

CALEO, SCALIA

Al comma 3, capoverso «comma 11-bis», primo periodo, dopo la parola: «avvalendosi», inserire le seguenti: «, ferma la libertà contrattuale.».

3.45

DI BIAGIO

Al comma 3, capoverso «comma 11-bis», primo periodo, dopo la parola: «avvalendosi», inserire le seguenti: «ferma la libertà contrattuale.».

3.46

FILIPPI, VALDINOSI

Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sulla base di criteri oggettivi e facilmente riscontrabili» e, al secondo periodo, sostituire le parole: «sono comunicate al», con le seguenti: «sono adottate con decreto del».

3.47

MANDELLI

Sopprimere il comma 5.

3.48

GIROTTI, CASTALDI, PETROCELLI

Al comma 5, dopo le parole: «sconto significativo», inserire le seguenti: «, in misura non inferiore al 30 per cento».

3.0.1

DE PETRIS, GAMBARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Principio della libertà di scelta dell'assicurato)

1. Dopo l'articolo 142-ter del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente:

”Art. 142-quater.

*(Libertà di scelta dell'assicurato e obbligo informativo.
Clausole assicurative vessatorie).*

1. Tutti i contratti di assicurazione devono prevedere espressamente la facoltà dell'assicurato di avvalersi di imprese di autoriparazione di propria fiducia, abilitate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122 e successive modificazioni ed integrazioni, per la riparazione del danno. Tale in-

dicazione deve essere riportata all'atto della stipulazione di nuovi contratti, nonché in occasione di ogni rinnovo contrattuale, e viene inserita esplicitamente nella nota informativa prevista dall'articolo 185.

2. Le clausole dirette ad escludere, limitare o condizionare la libertà di scelta dell'assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto dirette a determinare un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto''».

3.0.2

FABBRI, VALDINOSI, FISSORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Principio della libertà di scelta dell'assicurato)

1. Dopo l'articolo 142-ter del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente articolo:

''Art. 142-quater.

*(Libertà di scelta dell'assicurato e obbligo informativo.
Clausole assicurative vessatorie).*

1. Tutti i contratti di assicurazione devono prevedere espressamente la facoltà dell'assicurato di avvalersi di imprese di autoriparazione di propria fiducia, abilitate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122 e successive modificazioni ed integrazioni, per la riparazione del danno. Tale indicazione deve essere riportata all'atto della stipulazione di nuovi contratti, nonché in occasione di ogni rinnovo contrattuale, e viene inserita esplicitamente nella nota informativa prevista dall'articolo 185.

2. Le clausole dirette ad escludere, limitare o condizionare la libertà di scelta dell'assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto dirette a determinare un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto''».

Art. 4.**4.1**

DE PETRIS, GAMBARO

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 4***(Trasparenza delle variazioni del premio)*

1. All'articolo 133, comma 1, terzo periodo, del Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo le parole: "La predetta variazione in diminuzione del premio" aggiungere le seguenti: ", da indicare in valore assoluto e in percentuale all'atto dell'offerta di preventivo della stipulazione o di rinnovo,"».

4.2

SCALIA

*Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «in valore assoluto e».***4.3**

DI BIAGIO

*Al comma 1, sopprimere le parole: «in valore assoluto e».***4.4**

MANDELLI, PELINO

Al comma 1, sopprimere le parole: «in valore assoluto e».

4.5

PERRONE

Al comma 1, dopo le parole: «in valore assoluto», aggiungere le seguenti: «rispetto alla tariffa in vigore».

4.6

MANDELLI, PELINO

Al comma 1, dopo la parola: «percentuale», aggiungere le seguenti: «rispetto alla tariffa dell'impresa in vigore».

4.7

SCALIA

Al comma 1, dopo la parola: «percentuale», aggiungere le seguenti: «rispetto alla tariffa dell'impresa in vigore».

4.8

DI BIAGIO

Al comma 1, dopo la parola: «percentuale», aggiungere le seguenti: «rispetto alla tariffa dell'impresa in vigore».

4.9

SCALIA

Al comma 1, dopo la parola: «percentuale», aggiungere le seguenti: «rispetto alla tariffa dell'impresa in vigore».

4.10

MANDELLI

Al comma 1, dopo le parole: «in percentuale», inserire le seguenti: «nell'ipotesi di invarianza della tariffa applicata.».

4.11

BUCCARELLA, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:

«1-bis. All'articolo 133, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il quarto periodo è sostituito dal seguente: "Il mancato rispetto della disposizione di cui al presente comma comporta l'applicazione, da parte dell'IVASS, di una sanzione amministrativa da euro 10.000 a euro 200.000"».

1-ter. Dopo il comma 2 dell'articolo 133 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Per i contratti di assicurazione riguardanti la circolazione di veicoli a motore, al raggiungimento della classe di merito 3, ovvero al compimento del settimo anno di assicurazione senza applicazione di *malus* in caso, di contratti stipulati ai sensi dell'articolo 134, comma 4-bis, è fatto obbligo alle imprese di assicurazione di applicare la tariffa minima nazionale."».

4.12

PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. All'articolo 133, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. È fatto divieto alle imprese di assicurazione di differenziare la progressione e la attribuzione delle classi di merito interne in funzione della durata del rapporto contrattuale tra l'assicurato e la medesima impresa, ovvero in base a parametri che ostacolano la mobilità tra diverse compagnie assicurative, garantendo, in particolare, nell'ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi identiche caratteristiche di rischio del soggetto che stipula il nuovo contratto."».

4.13

CASTALDI, PETROCELLI, GIROTTO

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. All'articolo 133 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 2, è ag-

giunto il seguente:

”2-bis. È fatto divieto alle imprese di assicurazione di variare ovvero differenziare le formule tariffarie ovvero il premio assicurativo in base alla residenza o al domicilio dell’assicurato o del proprietario del veicolo.”».

Art. 5.

5.1

DI BIAGIO

Sopprimere l’articolo.

5.2

MANDELLI, PELINO

Sopprimere l’articolo.

5.3

SCALIA

Sopprimere l’articolo.

5.4

CASTALDI, PETROCELLI, GIROTTO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All’articolo 134 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ”ed è registrata all’anagrafe nazionale delle persone abilitate alla guida” e al terzo periodo, la parola: ”cinque” è sostituita dalla seguente: ”dieci”».

5.5

DIVINA, CONSIGLIO

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

«0a) al comma 4-bis, le parole: "della medesima tipologia", sono soppresse».

5.6

CASTALDI, PETROCELLI, GIROTTO

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al comma 4-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: "nucleo familiare" sono inserite le seguenti: "ovvero da un figlio convivente con l'altro genitore";

2) dopo le parole: "non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato" sono aggiunte le seguenti: "e non può discriminare in funzione della durata del rapporto garantendo, nell'ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi le stesse caratteristiche di rischio del soggetto che stipula il nuovo contratto"».

5.7

MARINELLO, CHIAVAROLI, DI BIAGIO

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al comma 4-bis le parole "o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare" sono sostituite dalle seguenti: "o dal coniuge o figlio, anche se non stabilmente convivente nel suo nucleo familiare" e dopo le parole: "non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato" sono aggiunte le seguenti: "e non può discriminare in funzione della durata del rapporto garantendo, nell'ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi le stesse caratteristiche di rischio del soggetto che stipula il nuovo contratto"».

5.8

BARANI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al comma 4-bis le parole "o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare" sono sostituite dalle seguenti: "o dal coniuge o figlio, anche se non stabilmente convivente nel suo nucleo familiare" e dopo le parole: "non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato" sono aggiunte le seguenti: "e non può discriminare in funzione della durata del rapporto garantendo, nell'ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi le stesse caratteristiche di rischio del soggetto che stipula il nuovo contratto"».

5.9

DE PETRIS, GAMBARO

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «garantendo, nell'ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi le stesse caratteristiche di rischio del soggetto che stipula il nuovo contratto».

5.10

VALDINOSI, FASIOLO

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «garantendo, nell'ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi le stesse caratteristiche di rischio del soggetto che stipula il nuovo contratto».

5.11

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 4-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso, qualora il contraente non sia dotato di un valido attestato

di rischio, l'impresa di assicurazione non può assegnare al contratto una classe di merito non più favorevole della nona ovvero a quella media.'».

5.12

MARINELLO, CHIAVAROLI, DI BIAGIO

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

''4-*ter*. L'impresa di assicurazione, qualora l'assicurato di età pari o superiore ai 30 anni non abbia effettuato sinistri negli ultimi cinque anni e sia già titolare di un contratto di assicurazione di un'autovettura con la medesima impresa, non può assegnare in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto relativo ad un ciclomotore o motoveicolo una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sull'autovettura già assicurata, a condizione che si preveda l'installazione di uno dei dispositivi di cui all'articolo 132-*ter*.''».

5.13

BARANI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

''4-*ter*. L'impresa di assicurazione, qualora l'assicurato di età pari o superiore ai 30 anni non abbia effettuato sinistri negli ultimi cinque anni e sia già titolare di un contratto di assicurazione di un'autovettura con la medesima impresa, non può assegnare in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto relativo ad un ciclomotore o motoveicolo una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sull'autovettura già assicurata, a condizione che si preveda l'installazione di uno dei dispositivi di cui all'articolo 132-*ter*.''».

5.0.1

PERRONE

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Assegnazione classe di merito)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le tariffe assicurative per la responsabilità civile automobilistica (RC auto) a parità di classe, sono formulate unitariamente per l'intero territorio nazionale al fine di consentire che il premio per la copertura assicurativa RC auto da corrispondere sia identico, per ogni assicurato, indipendentemente dal luogo di residenza».

Art. 6.**6.1**

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI, BUCCARELLA

Sopprimere l'articolo.

6.2

CASTALDI, BUCCARELLA, GIROTTO, PETROCELLI

Al comma 1, sopprimere i capoversi «3-bis» e «3-ter».

6.3

PERRONE

Al comma 1, capoverso «3-bis», apportare le seguenti modifiche:

a) al primo periodo premettere le seguenti parole: «Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell'incidente, l'identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l'inammissibilità della prova testimoniale adottata».

b) sopprimere l'ultimo periodo.

6.4

DI BIAGIO

Al comma 1, capoverso «3-bis», sostituire le parole da: «richiesta di risarcimento» fino a: «negoziazione assistita» con le seguenti: «denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell'impresa».

6.5

ASTORRE

Al comma 1, capoverso «3-bis», sostituire le parole da: «richiesta di risarcimento» fino a: «negoziazione assistita» con le seguenti: «denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell'impresa».

6.6

MANDELLI, PELINO

Al comma 1, capoverso «3-bis», sostituire le parole da: «richiesta di risarcimento» fino a: «negoziazione assistita» con le seguenti: «denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell'impresa».

6.7

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Al comma 1, capoverso «3-bis», secondo periodo, dopo le parole: «avviso di ricevimento» inserire le seguenti: «o posta elettronica certificata».

6.8

BUCCARELLA, CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Al comma 1, capoverso «3-bis», sopprimere l'ultimo periodo.

6.9

BARANI

Al comma 1, capoverso «3-ter», sostituire il periodo: «che non sono stati indicati nel rispetto del citato comma 3-bis nei soli casi in cui risulti comprovata l'oggettiva impossibilità della loro tempestiva identificazione» con il seguente: «sulla dinamica del sinistro che non sono stati indicati nel rispetto del citato comma 3-bis nei soli casi in cui risulti allegata la ragione della loro mancata tempestiva identificazione. La non tempestiva indicazione del teste costituisce elemento per la valutazione dell'attendibilità della deposizione».

6.10

MATTEOLI

Al comma 1, capoverso «3-ter», sostituire le parole: «che non sono stati indicati nel rispetto del citato comma 3-bis nei soli casi in cui risulti comprovata l'oggettiva impossibilità della loro tempestiva identificazione», con le seguenti: «sulla dinamica del sinistro che non sono stati indicati nel rispetto del citato comma 3-bis nei soli casi in cui risulti allegata la ragione della loro mancata tempestiva identificazione. La non tempestiva indicazione del teste costituisce elemento per la valutazione dell'attendibilità della deposizione».

6.11

PELINO

Al comma 1, capoverso «3-ter», sostituire le parole: «che non sono stati indicati nel rispetto del citato comma 3-bis nei soli casi in cui risulti comprovata l'oggettiva impossibilità della loro tempestiva identificazione», con le seguenti: «sulla dinamica del sinistro che non sono stati indicati nel rispetto del citato comma 3-bis nei soli casi in cui risulti allegata la ragione della loro mancata tempestiva identificazione. La non tempestiva indicazione del teste costituisce elemento per la valutazione dell'attendibilità della deposizione».

6.12

FISSORE, FABBRI, FAVERO

Al comma 1, capoverso «3-ter», sostituire il periodo: «che non sono stati indicati nel rispetto del citato comma 3-bis nei soli casi in cui risulti comprovata l’oggettiva impossibilità della loro tempestiva identificazione» con il seguente: «sulla dinamica del sinistro che non sono stati indicati nel rispetto del citato comma 3-bis nei soli casi in cui risulti allegata la ragione della loro mancata tempestiva identificazione. La non tempestiva indicazione del teste costituisce elemento per la valutazione dell’attendibilità della deposizione».

6.13

GIROTTI, BUCCARELLA, CASTALDI, PETROCELLI

Al comma 1, capoverso «3-quater», sostituire il primo periodo con il seguente: «Nelle controversie civili attivate per l’accertamento della responsabilità e la quantificazione dei danni, il giudice su documentata segnalazione dell’IVASS o delle parti, trasmette un’informativa alla Procura della Repubblica, per quanto di competenza, in relazione alla ricorrenza dei medesimi nominativi di testimoni già chiamati in più di tre cause concernenti la responsabilità civile da circolazione stradale negli ultimi cinque anni».

6.14

DE PETRIS, GAMBARO

Al comma 1, capoverso «3-quater», sostituire il primo periodo con il seguente: «Nelle controversie civili attivate per l’accertamento della responsabilità e la quantificazione dei danni, il giudice, su documentata segnalazione dell’IVASS o delle parti, trasmette un’informativa alla Procura della Repubblica, per quanto di competenza, in relazione alla ricorrenza dei medesimi nominativi di testimoni già chiamati in più di tre cause concernenti la responsabilità civile da circolazione stradale negli ultimi cinque anni».

6.15

BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, DE POLI

Al comma 1, capoverso «3-quater», sostituire le parole: «in relazione alla ricorrenza dei medesimi nominativi di testimoni già chiamati in più di tre cause concernenti la responsabilità civile da circolazione stradale» con le seguenti: «in relazione alla ricorrenza dei medesimi nominativi di testimoni presenti in più di tre sinistri negli ultimi cinque anni registrati nella banca dati sinistri di cui al comma 1».

6.16

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI, BUCCARELLA

Al comma 1, capoverso «3-quater», sostituire le parole da: «già chiamati» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «presenti in più di tre sinistri negli ultimi cinque anni registrati nella banca dati sinistri di cui al comma 1».

6.17

VALDINOSI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, SCALIA, FASIOLO

Al comma 1, capoverso «3-quater», sostituire le parole: «già chiamati in più di tre cause concernenti la responsabilità civile da circolazione stradale», con le seguenti: «presenti in più di tre sinistri negli ultimi cinque anni registrati nella banca dati sinistri di cui al comma 1».

6.18

GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI, PUGLIA

Al comma 1, capoverso «3-quater», dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Tale informativa è trasmessa dall'IVASS alla procura della Repubblica, per quanto di competenza, anche nel caso in cui un medesimo testimone sia identificato, ai sensi del comma 3-bis, più di cinque volte negli ultimi nove anni».

6.0.1

DE PETRIS, GAMBARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

Al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo l'articolo 135 è inserito il seguente:

»Art. 135-bis.

(Istituzione della Banca dati nazionale dei veicoli coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile automobilistica verso i terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile)

1. Nelle more del concreto funzionamento dell'archivio informatico integrato istituito presso l'IVASS di cui all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e successive modificazioni, al fine di ridurre progressivamente il costo dei premi assicurativi per la responsabilità civile automobilistica è istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la Banca dati nazionale dei veicoli coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile automobilistica verso i terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile, di seguito denominata 'Banca'.

2. Alla Banca affluiscono tutti i dati della Motorizzazione civile relativi ai veicoli a motore immatricolati e circolanti in Italia, nonché i dati relativi alla copertura assicurativa obbligatoria degli stessi veicoli.

3. Le imprese di assicurazione sono tenute a comunicare i dati riguardanti la copertura assicurativa dei propri assicurati, secondo regolamento adottato dall'IVASS entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I dati relativi alle imprese di assicurazione che operano nel territorio della Repubblica in regime di libera prestazione di servizi o in regime di stabilimento sono richiesti dall'IVASS entro il termine di cui al precedente periodo alle rispettive autorità di vigilanza degli Stati membri. Con regolamento adottato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'IVASS e per i profili di riservatezza il Garante per la protezione dei dati personali, sono disciplinati le modalità di funzionamento della Banca, le modalità di accesso, l'inserimento in essa dei dati, la gestione dei profili nonché ogni comunicazione e informativa facente riferimento alle imprese di assicurazione stesse e ai dati relativi ai veicoli a motore immatricolati in Italia non circolanti ed esenti dall'obbligo di assicurazione obbligatoria Rc Auto.

4. Il mancato rispetto della disposizione di cui al presente articolo comporta per l'impresa di assicurazione l'applicazione da parte dell'IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 20.000 euro. Gli

introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente comma sono destinati ad incrementare il Fondo di garanzia per le vittime della strada, di cui all'articolo 285 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

5. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

6.0.2

PUGLIA, GIROTTI, CASTALDI, PETROCELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

*(Disposizioni in materia di prevenzione
e contrasto di comportamenti fraudolenti)*

1. Ai fini dell'adozione del regolamento recante la disciplina della banca dati "anagrafe testimoni" di cui all'articolo 135, comma 1, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, e successive modificazioni, l'IVASS provvede ad inserire tra parametri tecnici finalizzati al miglior funzionamento della medesima banca dati il numero e la ricorrenza delle testimonianze intervenute da parte di un medesimo soggetto in relazione a più sinistri».

Art. 7.

7.1

DI BIAGIO

Sopprimere l'articolo.

7.2

MANDELLI, PELINO

Sopprimere il comma 2.

7.3

DI BIAGIO

Sopprimere il comma 2.

7.4

ASTORRE, CALEO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per i contraenti residenti nelle provincie nelle quali la frequenza sinistri e l'incidenza delle frodi risultino superiori alla media nazionale, che non abbiano effettuato sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente per un periodo pari ad almeno cinque anni e che abbiano installato il dispositivo di cui all'articolo 132-ter, comma 1, lettera b), del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introdotto dall'articolo 3, comma 1, della presente legge, le imprese applicano uno sconto di importo superiore a quello applicato a un assicurato con le medesime caratteristiche soggettive e collocato nella medesima classe di merito residente nelle provincie con frequenza sinistri e incidenza delle frodi inferiori alla media nazionale, riferito allo stesso periodo. L'IVASS verifica l'applicazione degli sconti ai sensi del comma 1 del presente articolo e dell'articolo 3 della presente legge».

7.5

ASTORRE, FABBRI, GIACOBBE

*Al comma 2, sostituire le parole: «nelle regioni», con le seguenti: «nelle provincie» e le parole da: «l'IVASS» fino a: «allo stesso periodo» con le seguenti: «la misura dello sconto obbligatorio di cui al medesimo articolo 132-ter deve essere significativa rispetto alla base del prezzo della polizza altrimenti applicato e comunicato all'IVASS. Lo sconto è calcolato in funzione del tasso di sinistrosità delle provincie, a parità di condizioni soggettive dell'assicurato, e in misura tale da tale da commisurare la tariffa applicata all'assicurato residente nelle provincie a più alta sinistrosità a quella media applicabile a un assicurato, con le medesime caratteristiche soggettive e collocato nella medesima classe di merito, residente nelle provincie con un costo medio del premio inferiore alla media nazionale, riferito allo stesso periodo. Al fine del conseguimento della massima trasparenza, l'impresa di assicurazione pubblica nel proprio sito *internet* l'entità della riduzione dei premi effettuata ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 132-ter, comma 1, secondo forme di pubblicità che ne rendano efficace e chiara l'applicazione. L'IVASS verifica costantemente l'a-*

dempimento da parte della compagnia delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2».

7.6

SCALIA, FABBRI

Al comma 2, sostituire, ovunque ricorra, la parola: «nelle regioni» con le seguenti: «nelle province».

Conseguentemente, al medesimo comma 2:

a) sostituire le parole: «l'IVASS» con le seguenti: «l'impresa di assicurazione, nel rispetto di quanto previsto dal medesimo articolo 132-ter, comma 2,»;

b) aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Al fine del conseguimento della massima trasparenza, l'impresa di assicurazione pubblica nel proprio sito internet l'entità della riduzione dei premi effettuata ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 132-ter, comma 1, secondo forme di pubblicità che ne rendano efficace e chiara l'applicazione. L'IVASS verifica costantemente l'adempimento da parte della compagnia delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2».

7.7

SCALIA, FABBRI

Al comma 2, sostituire, ovunque ricorra, la parola: «nelle regioni», con le seguenti: «nelle province».

Conseguentemente, al medesimo comma 2:

a) sostituire le parole: «l'IVASS» con le seguenti: «l'impresa di assicurazione»;

b) aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Al fine del conseguimento della massima trasparenza, l'impresa di assicurazione pubblica nel proprio sito internet l'entità della riduzione dei premi effettuata ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 132-ter, comma 1, secondo forme di pubblicità che ne rendano efficace e chiara l'applicazione. L'IVASS verifica costantemente l'adempimento da parte della compagnia delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2».

7.8

PELINO

Al comma 2, sostituire le parole da: «e che abbiano installato il dispositivo di cui all'articolo 132-ter,» fino a: «introdotto dall'articolo 3, comma 1, della presente legge,» con le seguenti: «e che in base all'ultimo attestato di rischio risultino essere inseriti nella classe di conversione universale – CU – 1 di cui all'allegato n. 2 al Regolamento IVASS n. 4 del 9 agosto 2006, o nell'equivalente modalità stabilita da IVASS con il provvedimento da adottare ai sensi dell'articolo 3 del regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015,».

7.9

BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, DE POLI

Al comma 2, sostituire le parole da: «e che abbiano installato il dispositivo di cui all'articolo 132-ter,» fino a: «introdotto dall'articolo 3, comma 1, della presente legge,» con le seguenti: «e che in base all'ultimo attestato di rischio risultino essere inseriti nella classe di conversione universale – CU – 1 di cui all'allegato n. 2 al Regolamento IVASS n. 4 del 9 agosto 2006, o nell'equivalente modalità stabilita da IVASS con il provvedimento da adottare ai sensi dell'articolo 3 del regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015,».

7.10

SCALIA

Al comma 2, sostituire le parole da: «e che abbiano installato il dispositivo di cui all'articolo 132-ter,» fino a: «introdotto dall'articolo 3, comma 1, della presente legge,» con le seguenti: «e che in base all'ultimo attestato di rischio risultino essere inseriti nella classe di conversione universale – CU – 1 di cui all'allegato n. 2 al Regolamento IVASS n. 4 del 9 agosto 2006, o nell'equivalente modalità stabilita da IVASS con il provvedimento da adottare ai sensi dell'articolo 3 del regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015,».

7.11

CONSIGLIO

Al comma 2, dopo le parole: «e collocato nella medesima classe di merito», inserire le seguenti: «a parità delle condizioni del territorio.».

7.12

CONSIGLIO

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I maggiori costi sostenuti dalle imprese di assicurazione in applicazione del precedente periodo non devono comportare un aumento delle tariffe a carico degli assicurati ubicati nelle regioni a minore tasso di sinistrosità.».

7.0.1

PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di composizione dell'IVASS)

1. Al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi nei confronti di assicurati, beneficiari e danneggiati, all'articolo 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

”c) il Direttorio, operante nella composizione integrata di cui al comma 17, composto da un membro del Direttorio di cui all'articolo 21 dello Statuto della Banca d'Italia scelto dal Governatore della Banca d'Italia, due membri scelti dal Presidente tra i magistrati della Corte dei conti, un membro scelto tra i componenti del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti.”;

b) il comma 11 è sostituito dal seguente:

”11. Presidente dell'Istituto è il Presidente della Corte dei conti.”;

c) al comma 13 le parole: ”, su proposta del Governatore della Banca d'Italia e” sono soppresse;

d) al comma 14, è aggiunto il seguente periodo: "Con il medesimo decreto sono altresì individuate le cause di decadenza dall'incarico.";

e) dopo il comma 14 è inserito il seguente:

"14-bis. I membri del Direttorio restano in carica tre anni.";

f) il comma 17 è sostituito dal seguente:

"17. Ai soli fini dell'esercizio delle funzioni istituzionali attribuite all'IVASS in materia assicurativa, il Direttorio di cui al comma 10, lettera c), è integrato con i due consiglieri di cui al comma 13.»;

g) i commi 28 e 30 sono abrogati.

2. Alla data di entrata in vigore della presente legge gli organi dell'IVASS decadono. Entro quattro mesi dalla medesima data sono nominati i consiglieri di cui al comma 13 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e il Direttorio di cui al comma 10, lettera c), del medesimo articolo 13 unitamente al presidente predispongono lo statuto dell'IVASS».

7.0.2

PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Misure relative al comitato di esperti in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile)

1. Al fine di contenere l'elevato grado di variabilità che contraddistingue i premi per la responsabilità civile auto (RCA), all'articolo 136, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "di esperti", sono inserite le seguenti: "di elevata professionalità, di notoria indipendenza e comprovata esperienza";

b) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Il comitato ha altresì il compito di predisporre per il Ministro dello sviluppo economico ipotesi di intervento finalizzate a contenere l'andamento degli incrementi tariffari praticati dalle imprese di assicurazione, nonché di formulare proposte e progetti al medesimo Ministro volti ad aumentare il grado di informazione a vantaggio degli assicurati e ad agevolare la mobilità dei medesimi. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono disciplinati l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento del comitato di

esperti, fermo restando che i componenti del medesimo comitato: *a)* durano in carica tre anni; *b)* possono essere riconfermati per una sola volta e non possono essere nuovamente nominati prima che siano trascorsi almeno cinque anni dalla cessazione dell'ultimo incarico; *c)* sono tenuti a dichiarare, all'atto del loro insediamento, di non versare in situazioni di incompatibilità derivanti dall'esercizio attuale e personale di attività oggetto del compito istituzionale; *d)* non possono percepire alcuna indennità o emolumento comunque denominato.'».

Art. 8.

8.1

DE PETRIS, GAMBARO

Sopprimere l'articolo.

8.2

CASTALDI, BUCCARELLA, GIROTTI, PETROCELLI

Sopprimere l'articolo.

8.3

DE PETRIS, GAMBARO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - (*Monitoraggio*). – 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica recante la tabella delle menomazioni all'integrità psicofisica di lieve entità e di quelle comprese tra 10 e 100 punti di invalidità, emanato ai sensi degli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, aggiornata ai valori proposti dalle tabelle del Tribunale di Milano ritenuti congrui dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 12408 del 2011, l'IVASS effettua un monitoraggio dell'evoluzione dei costi per il risarcimento dei sinistri e dei premi delle polizze dell'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti distinti per tipologie omogenee di assicurati in relazione ai principali profili di rischio e per aree territoriali. Alla formazione della banca dati per il monitoraggio di cui al precedente periodo collaborano, oltre che l'Autorità Ga-

rante della Concorrenza e del Mercato, il Ministero dello Sviluppo economico e l'Istituto Nazionale di Statistica, anche le imprese di assicurazione che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono tenute a pubblicare sul proprio sito internet le statistiche in base alle quali sono calcolate le tariffe applicate da ciascuna impresa di assicurazione ed il premio delle polizze RC Auto per Provincia di residenza.

2. I risultati del monitoraggio di cui al comma 1 sono riportati in un rapporto contenente, oltre alla descrizione dei dati, una valutazione in merito all'effettiva riduzione dei premi assicurativi derivante dall'applicazione della tabella prevista dal medesimo comma 1. Il rapporto è trasmesso semestralmente alle Camere.

3. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato qualora accerti, anche a seguito del monitoraggio di cui al comma 1 o su segnalazione dell'IVASS, il mancato adeguamento delle tariffe alle riduzioni di costo consentite dalle disposizioni di cui alla presente legge e delle ulteriori misure previste dalle medesime disposizioni, applica alle imprese di assicurazione interessate e alle loro società controllanti una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del loro fatturato per l'anno precedente relativo al ramo assicurazioni per la responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione di veicoli e natanti secondo l'entità percentuale degli scostamenti rilevati. I relativi importi sono devoluti per la metà al Fondo di garanzia per le vittime della strada e per la metà a misure di informazione e di prevenzione in materia di sicurezza stradale con particolare riguardo ai comportamenti alla guida e all'uso delle cinture di sicurezza e degli altri dispositivi di protezione, secondo modalità fissate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Con lo stesso decreto la percentuale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera x), della legge 13 giugno 1991, n. 190, è elevata al 30 per cento e sono modificate le percentuali previste dall'articolo 208 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni».

8.4

DE PETRIS, GAMBARO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. – *I.* Al fine di garantire il diritto delle vittime dei sinistri ad un pieno risarcimento del danno subito e di razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori, con del decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il

Ministro della Giustizia, da adottarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge si provvede alla predisposizione di una specifica tabella unica per tutto il territorio della Repubblica delle menomazioni all'integrità psicofisica di lieve entità e di quelle comprese tra 10 e 100 punti di invalidità aggiornata ai valori proposti dalle tabelle del Tribunale di Milano ritenuti congrui dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 12408 del 2011. Entro il termine di cui al precedente periodo, l'IVASS effettua un monitoraggio dell'evoluzione dei costi per il risarcimento dei sinistri e dei premi delle polizze dell'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti distinti per tipologie omogenee di assicurati in relazione ai principali profili di rischio e per aree territoriali. Alla formazione della banca dati per il monitoraggio di cui al precedente periodo collaborano, oltre che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, il Ministero dello Sviluppo economico e l'Istituto Nazionale di Statistica, anche le imprese di assicurazione che a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenute a pubblicare sul proprio sito internet le statistiche in base alle quali sono calcolate le tariffe applicate da ciascuna impresa di assicurazione ed il premio delle polizze RC Auto per Provincia di residenza.

2. I risultati del monitoraggio di cui al comma 1 sono riportati in un rapporto contenente, oltre alla descrizione dei dati, una valutazione in merito all'effettiva riduzione dei premi assicurativi derivante dall'applicazione della tabella prevista dal medesimo comma 1. Il rapporto è trasmesso semestralmente alle Camere.

3. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato qualora accerti, anche a seguito del monitoraggio di cui al comma 1 o su segnalazione dell'IVASS, il mancato adeguamento delle tariffe alle riduzioni di costo consentite dalle disposizioni di cui alla presente legge e delle ulteriori misure previste dalle medesime disposizioni, applica alle imprese di assicurazione interessate e alle loro società controllanti una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del loro fatturato per l'anno precedente relativo al ramo assicurazioni per la responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione di veicoli e natanti secondo l'entità percentuale degli scostamenti .. rilevati. I relativi importi sono devoluti per la metà al Fondo di garanzia per le vittime della strada e per la metà a misura di informazione e di prevenzione in materia di sicurezza stradale con particolare riguardo ai comportamenti alla guida e all'uso delle cinture di sicurezza e degli altri dispositivi di protezione, secondo modalità fissate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Con lo stesso decreto la percentuale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera x), della legge 13 giugno 1991, n. 190, è elevata al 30 per cento e sono modificate le percentuali previste dall'articolo 208 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni».

8.5

DE PETRIS, GAMBARO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. – 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le compagnie di assicurazione sono obbligate a pubblicare sul proprio sito internet le statistiche in base alle quali viene calcolata la tariffa e il premio per Regione. Il mancato rispetto della disposizione di cui al presente comma comporta l'applicazione da parte dell'IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 20.000 euro. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente comma sono destinati ad incrementare il Fondo di garanzia per le vittime della strada, di cui all'articolo 285 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209».

8.6

DE PETRIS, GAMBARO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. – 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le tariffe assicurative per la responsabilità civile automobilistica (Rc auto) a parità di classe sono formulate unitariamente per l'intero territorio nazionale, al fine di consentire che il premio per la copertura assicurativa Rc auto da corrispondere sia identico, per ogni assicurato, indipendentemente dal luogo di residenza.

2. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione nei confronti di tutti gli automobilisti che, alla data del rinnovo del contratto di assicurazione e nella medesima classe di appartenenza, non abbiano provocato alcun sinistro per almeno 5 anni».

8.7

DI BIAGIO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 138 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente:

»Art. 138. - (*Danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità*). – 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia, si prov-

vede alla predisposizione di una specifica tabella unica per tutto il territorio della Repubblica:

a) delle menomazioni all'integrità psico-fisica comprese tra dieci e cento punti;

b) del valore pecuniario da attribuire a ciascun punto di invalidità, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso.

2. La tabella unica nazionale è redatta secondo i seguenti principi e criteri:

a) agli effetti della tabella, per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente dell'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medicolegale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito;

b) la tabella dei valori economici si fonda sul sistema a punto variabile in funzione dell'età e del grado di invalidità;

c) il valore economico del punto è funzione crescente della percentuale di invalidità e l'incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato cresce in modo più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi;

d) il valore economico del punto è funzione decrescente dell'età del soggetto, sulla base delle tavole di mortalità elaborate dall'ISTAT, al tasso di rivalutazione pari all'interesse legale;

e) il danno non patrimoniale temporaneo inferiore al 100 per cento è determinato in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.

L'importo dovuto per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta, fermi restando gli aggiornamenti annuali di cui al comma 4, è pari a quello previsto dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo n. 139.

3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale di cui al comma 2, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 40 per cento. L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche.

4. Gli importi stabiliti nella tabella unica nazionale sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro dello sviluppo economico in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi ai consumo per le famiglie di operai impiegati accertata'».

8.8

CASTALDI, BUCCARELLA, GIROTTI, PETROCELLI

*Sopprimere il comma 1.**Conseguentemente, sopprimere il comma 2.***8.9**

CALEO, SCALIA

*Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 138», con il seguente:**«Art. 138. - (Danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità).*

– 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella unica per tutto il territorio della Repubblica:

a) delle menomazioni all'integrità psico-fisica comprese tra dieci e cento punti;

b) del valore pecuniario da attribuire a ciascun punto di invalidità, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso.

2. La tabella unica nazionale è redatta secondo i seguenti principi e criteri:

a) agli effetti della tabella, per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente dell'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medicolegale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito;

b) la tabella dei valori economici si fonda sul sistema a punto variabile in funzione dell'età e del grado di invalidità;

c) il valore economico del punto è funzione crescente della percentuale di invalidità e l'incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato cresce in modo più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi;

d) il valore economico del punto è funzione decrescente dell'età del soggetto, sulla base delle tavole di mortalità elaborate dall'ISTAT, al tasso di rivalutazione pari all'interesse legale;

e) il danno non patrimoniale temporaneo inferiore al 100 per cento è determinato in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.

L'importo dovuto per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta, fermi restando gli aggiornamenti annuali di cui al comma 4, è pari a quello previsto dalla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 139.

3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale di cui al comma 2, può essere aumentato, dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 40 per cento. L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche.

4. Gli importi stabiliti nella tabella unica nazionale sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata».

8.10

DE PETRIS, GAMBARO

Al comma 1 capoverso «Art. 138», comma 1, dopo le parole: «su tutto il territorio della Repubblica» inserire le seguenti: «nel rispetto delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, in conformità con la sentenza n. 12408 del 7 giugno 2011 della III Sezione civile della Corte di cassazione».

8.11

PUGLIA, GIROTTI, CASTALDI, PETROCELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 138», al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo un valore minimo e massimo del punto, sulla base dei criteri già utilizzati nelle tabelle ritenute congrue dalla consolidata giurisprudenza di legittimità».

8.12

BUCCARELLA, GIROTTI, CASTALDI, PETROCELLI, PUGLIA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, capoverso «Art. 138», sopprimere i commi da 2 a 5;*

b) *dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. La tabella unica nazionale, di cui all'articolo 138, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, così come sostituito ai sensi del comma 1 del presente articolo, è redatta prendendo come riferimento esclusivo le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica e dalla perdita o grave lesione parentale, nonché le note esplicative predisposte dall'Osservatorio di giustizia civile di Milano del Tribunale di Milano.

1-ter. Gli importi stabiliti nella tabella unica nazionale sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT.».

8.13

DE PETRIS, GAMBARO

Al comma 1, capoverso «Art. 138», al comma 2, sostituire le parole: «La tabella unica nazionale è redatta, tenuto conto dei criteri di valutazione del danno ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo i seguenti principi e criteri,» con le seguenti: «La tabella unica nazionale è aggiornata ai valori proposti dalle tabelle del Tribunale di Milano ritenuti congrui dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 12408 del 2011 ed è redatta secondo i seguenti principi e criteri:».

8.14

ASTORRE, CALEO

Al comma 1, capoverso «Art. 138», al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «tenuto conto dei criteri valutativi del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità,».

8.15

DE PETRIS, GAMBARO

Al comma 1, capoverso «Art. 138», al comma 2, dopo le parole: «tenuto conto dei criteri di valutazione del danno ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità» aggiungere le seguenti: «, nel rispetto dei valori proposti dalle tabelle del Tribunale di Milano ritenuti congrui dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 12408 del 2011».

8.16

MANDELLI, PELINO

Al comma 1, capoverso «Art. 138», apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, capoverso, le parole: «non patrimoniale,» sono sostituite con la seguente: «biologico»;

b) al comma 2, la lettera e) è soppressa;

c) al comma 3, dopo le parole: «obiettivamente accertati» sono aggiunte le seguenti parole: «ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità»;

d) il comma 4 è sostituito con il seguente: «4. Quando sussista un danno biologico, l'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento di ogni danno non patrimoniale, incluso quello derivante dalla lesione di ogni diritto primario o costituzionalmente protetto della persona.».

8.17

DI BIAGIO

Al comma 1, capoverso «Art. 138», apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «non patrimoniale,» con la seguente: «biologico»;

b) al comma 2, è soppressa la lettera e);

c) al comma 3, dopo le parole: «obiettivamente accertati» aggiungere le seguenti parole: «ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità»;

d) sostituire il comma 4 con il seguente comma: «4. Quando sussista un danno biologico, l'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento di ogni

danno non patrimoniale, incluso quello derivante dalla lesione di ogni diritto primario o costituzionalmente protetto della persona.».

8.18

DI BIAGIO

Al comma 1, capoverso «Art. 138», apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «non patrimoniale,» con la seguente: «biologico»;

b) al comma 2, lettera e), sostituire le parole da: «al fine di» a «integrità fisica» con le seguenti: «al fine di considerare ogni ulteriore componente di danno non patrimoniale allegata e provata, inclusa quella derivante dalla lesione di ogni diritto primario o costituzionalmente protetto della persona»;

c) al comma 3, dopo le parole: «obiettivamente accertati» aggiungere le seguenti parole: «ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità»;

d) sostituire il comma 4 con il seguente comma: «4. Quando sussista un danno-biologico, l'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento di ogni danno non patrimoniale, incluso quello derivante dalla lesione di ogni diritto primario o costituzionalmente protetto della persona.».

8.19

BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, DE POLI

Al comma 1, capoverso «Art. 138», apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, capoverso, sostituire le parole: «non patrimoniale,» con la seguente: «biologico»;

b) al comma 2, lettera e), sostituire le parole da «al fine di» a «integrità fisica» con le seguenti: «al fine di considerare ogni ulteriore componente di danno non patrimoniale allegata e provata, inclusa quella derivante dalla lesione di ogni diritto primario o costituzionalmente protetto della persona»;

c) al comma 3, dopo le parole: «obiettivamente accertati» aggiungere le seguenti parole: «ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità»;

d) sostituire il comma 4 con il seguente comma: «4. Quando sussista un danno biologico, l'ammontare complessivo del risarcimento ricono-

sciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento di ogni danno non patrimoniale, incluso quello derivante dalla lesione di ogni diritto primario o costituzionalmente protetto della persona.».

8.20

SCALIA

Al comma 1, capoverso «Art. 138», apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, capoverso, sostituire le parole: «non patrimoniale,» con la seguente: «biologico»;

b) al comma 2, lettera e), sostituire le parole da «al fine di» a «integrità fisica» con le seguenti: «al fine di considerare ogni ulteriore componente di danno non patrimoniale allegata e provata, inclusa quella derivante dalla lesione di ogni diritto primario o costituzionalmente protetto della persona»;

c) al comma 3, dopo le parole: «obiettivamente accertati» aggiungere le seguenti parole: «ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità»;

d) sostituire il comma 4 con il seguente comma: «4. Quando sussista un danno biologico, l'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento di ogni danno non patrimoniale, incluso quello derivante dalla lesione di ogni diritto primario o costituzionalmente protetto della persona.».

8.21

PELINO

All'articolo 8, comma 1, capoverso «Art. 138», apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, capoverso, le parole: «non patrimoniale,» sono sostituite con la seguente: «biologico»;

b) al comma 2, lettera e), le parole da «al fine di» a «integrità fisica», sono sostituite con le seguenti: «al fine di considerare ogni ulteriore componente di danno non patrimoniale allegata e provata, inclusa quella derivante dalla lesione di ogni diritto primario o costituzionalmente protetto della persona»;

c) al comma 3, dopo le parole: «obiettivamente accertati», sono aggiunte le seguenti: «ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità».

d) il comma 4 è sostituito con il seguente:

«4. Quando sussista un danno biologico, l'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento di ogni danno non patrimoniale, incluso quello derivante dalla lesione di ogni diritto primario o costituzionalmente protetto della persona».

8.22

MANDELLI, PELINO

Al comma 1, capoverso «Art. 138», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, capoverso, le parole: «non patrimoniale,» sono sostituite con la seguente: «biologico»;*

b) *al comma 2, lettera e), le parole da «al fine di» a «integrità fisica» sono sostituite con le seguenti: «al fine di considerare ogni ulteriore componente di danno non patrimoniale allegata e provata, inclusa quella derivante dalla lesione di ogni diritto primario o costituzionalmente protetto della persona»;*

c) *al comma 3, dopo le parole: «obiettivamente accertati» aggiungere le seguenti parole: «ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità».*

d) *il comma 4 è sostituito con il seguente:*

«4. Quando sussista un danno biologico, l'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento di ogni danno non patrimoniale, incluso quello derivante dalla lesione di ogni diritto primario o costituzionalmente protetto della persona.».

8.23

MATTEOLI

Al comma 1, capoverso «Art. 138», comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e prevede un valore minimo e massimo del punto di invalidità secondo quanto previsto dalle tabelle dell'Osservatorio per la Giustizia civile di Milano, ritenute congrue dalla consolidata giurisprudenza di legittimità».

8.24

FABBRI, FISSORE, FAVERO

Al comma 1, capoverso «Art. 138», al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «e prevede un valore minimo e massimo del punto di invalidità secondo quanto previsto dalle tabelle dell'Osservatorio per la Giustizia civile di Milano, ritenute congrue dalla consolidata giurisprudenza di legittimità».

8.25

PELINO

Al comma 1, capoverso: «Art. 138», comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e prevede un valore minimo e massimo del punto di invalidità secondo quanto previsto dalle tabelle dell'Osservatorio per la Giustizia civile di Milano, ritenute congrue dalla consolidata giurisprudenza di legittimità».

8.26

BARANI

Al comma 1, capoverso: «Art. 138», comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «e prevede un valore minimo e massimo del punto di invalidità secondo quanto previsto dalle tabelle dell'Osservatorio per la Giustizia civile di Milano, ritenute congrue dalla consolidata giurisprudenza di legittimità».

8.27

BARANI

Al comma 1, capoverso: «Art. 138», comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «e prevede un valore minimo e massimo del punto secondo quanto previsto dalle tabelle ritenute congrue dalla consolidata giurisprudenza di legittimità».

8.28

MATTEOLI

Al comma 1, capoverso «Art. 138», comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e prevede un valore minimo e massimo del punto secondo quanto previsto dalle tabelle ritenute congrue dalla consolidata giurisprudenza di legittimità».

8.29

PELINO

Al comma 1, capoverso: «Art. 138», comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e prevede un valore minimo e massimo del punto secondo quanto previsto dalle tabelle ritenute congrue dalla consolidata giurisprudenza di legittimità».

8.30

DE PETRIS, GAMBARO

Al comma 1, capoverso: «Art. 138», comma 2, sopprimere la lettera c).

8.31

DE PETRIS, GAMBARO

Al comma 1, capoverso «Art. 138», comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) il valore economico del punto per il danno biologico è determinato sulla base dei valori monetari di cui alle tabelle redatte dall'osservatorio per la giustizia civile del Tribunale di Milano e cresce in modo più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi».

8.32

PUGLIA, GIROTTI, CASTALDI, PETROCELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 138», al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «della percentuale» con le seguenti: «in misura più che proporzionale rispetto alla percentuale».

8.33

PUGLIA, GIROTTI, CASTALDI, PETROCELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 138», al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente: «d-bis) il valore del decimo punto per un soggetto di anni 1 è pari ad euro 27.603,00».

8.34

PUGLIA, GIROTTI, CASTALDI, PETROCELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 138», al comma 2, sostituire la lettera f), con la seguente:

«f) l'importo dovuto per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta e relativa è pari a quello ritenuto congruo dalla consolidata giurisprudenza di legittimità».

8.35

BUCCARELLA, GIROTTI, CASTALDI, PETROCELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 138», comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «L'importo dovuto per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta, fermi restando gli aggiornamenti annuali di cui al comma 4, è pari ad una somma compresa tra 96 euro e 145 euro, variabile in base al grado di sofferenza subito».

8.36

BUCCARELLA, PUGLIA, GIROTTI, CASTALDI, PETROCELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 138», al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «personali documentati e obiettivamente accertati».

8.37

BUCCARELLA, PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 138», al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «, fino al trenta per cento».

8.38

BUCCARELLA, PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 138», sopprimere il comma 4.

8.39

FISSORE, FAVERO

Al comma 1, al capoverso «Art. 138», al comma 4, sostituire la parola: «conseguente» con la seguente: «relativo».

8.40

PELINO

Al comma 1, capoverso: «Art. 138», comma 4, sostituire la parola: «conseguente», con la seguente: «relativo».

8.41

MATTEOLI

Al comma 1, capoverso «Art. 138», comma 4, sostituire la parola «conseguente» con la seguente: «relativo».

8.42

BARANI

Al comma 1, capoverso «Art. 138», al comma 4, sostituire la parola «conseguente» con la seguente: «relativo».

8.43

DE PETRIS, GAMBARO

Al comma 1, capoverso «Art. 138», sostituire, nella rubrica, le parole: «danno non patrimoniale» con le seguenti: «danno biologico».

8.44

BUCCARELLA, PUGLIA, GIROTTA, CASTALDI, PETROCELLI

Sopprimere il comma 3.

8.45

BUCCARELLA, PUGLIA, GIROTTA, CASTALDI, PETROCELLI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, capoverso «Art. 139», il comma 1 è sostituito con il seguente:

«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella unica per tutto il territorio della Repubblica: *a)* delle menomazioni all'integrità psico-fisica comprese tra 1 e nove punti di invalidità; *b)* del valore pecuniario da attribuire a ciascun punto di invalidità, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso.»;

b) al comma 3, capoverso «Art. 139», sopprimere i commi 2, 3, 4 e 6;

c) aggiungere, in fine, il seguente comma: «3-bis. La tabella unica nazionale di cui all'articolo 139, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, così come sostituito ai sensi del comma 3 del presente articolo, è redatta prendendo come riferimento esclusivo le Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psicofisica e dalla perdita-grave lesione parentale nonché le note esplicative predisposte dall'Osservatorio di giustizia civile di Milano del Tribunale di Milano».

8.46

PELINO

Al comma 3, capoverso «Art. 139», comma 1, dopo le parole: «di natanti», inserire le seguenti: «o per sinistro sanitario».

8.47

PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI, BUCCARELLA

Al comma 3, capoverso «Art. 139», al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «è pari a 759,91 euro» con le seguenti: «è pari a 1.460,46 euro».

8.48

BUCCARELLA, PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Al comma 3, capoverso «Art. 139», al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «di 39,37 euro» con le seguenti: «compreso tra 96 euro e 145 euro variabile in base al grado di sofferenza subito».

8.49

BUCCARELLA, PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Al comma 3, capoverso «Art. 139», comma 1, lettera b), sostituire le parole: «di 39,37 euro» con le seguenti: «compreso tra 75 euro e 130 euro, variabile in base al grado di sofferenza subito».

8.50

PELINO

Al comma 3, capoverso: «Art. 139», comma 1, lettera b), sostituire le parole: «39,37 euro», con le seguenti: «46,23 euro».

8.51

MATTEOLI

Al comma 3, capoverso «Art. 139», al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «39,37 euro» con le seguenti: «46,23 euro».

8.52

BARANI

Al comma 3, capoverso «Art. 139», al comma 1, lettera b), sostituire il numero: «39,37» con il seguente: «46,23».

8.53

PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Al comma 3, capoverso «Art. 139», al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «di 39,37 euro» con le seguenti: «46,23 euro».

8.54

PELINO

Al comma 3, capoverso: «Art. 139», comma 1, lettera b), sostituire le parole: «di 39,37 euro» con le seguenti: «previsto dalle tabelle dell'Osservatorio per la Giustizia civile di Milano».

8.55

MATTEOLI

Al comma 3, capoverso «Art. 139», al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «di 39,37 euro» con le seguenti: «previsto dalle tabelle dell'Osservatorio per la Giustizia civile di Milano».

8.56

BARANI

Al comma 3, capoverso «Art. 139», al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «un importo di 39,37» con le seguenti: «gli importi previsti dalle tabelle dell'Osservatorio per la Giustizia civile di Milano».

8.57

FISSORE, FAVERO

Al comma 3, capoverso «Art. 139», comma 1, lettera b), sostituire le parole: «un importo di 39,37 euro» con le seguenti: «gli importi previsti dalle tabelle dell'Osservatorio per la Giustizia civile di Milano».

8.58

MARINELLO, DI BIAGIO

Al comma 3, capoverso «Art. 139», comma 2 sostituire le parole: «medico-legale» con le seguenti: «effettuato esclusivamente ad opera di specialista medico legale».

Conseguentemente dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 32, comma 3-quater, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) tra le parole: «riscontro» e «medico legale» è aggiunta la parola: «adopera di specialista»;

b) prima delle parole: «visivamente o strumentalmente» sono aggiunte le parole: «clinicamente o»».

8.59

PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Al comma 3, capoverso «Art. 139», nel comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «accertamento clinico strumentale obiettivo» con le seguenti: «accertamento clinico o strumentale obiettivo».

8.60

FISSORE, FAVERO

Al comma 3, capoverso «Art. 139», comma 2, sostituire le parole: «accertamento clinico strumentale obiettivo» con le seguenti: «accertamento clinico o strumentale obiettivo».

8.61

BARANI

Al comma 3, capoverso «Art. 139», comma 2, sostituire le parole: «accertamento clinico strumentale obiettivo» con le seguenti: «accertamento clinico o strumentale obiettivo».

8.62

PELINO

Al comma 3, capoverso: «Art. 139», comma 2, sostituire le parole: «accertamento clinico strumentale obiettivo», con le seguenti: «accertamento clinico o strumentale obiettivo».

8.63

MATTEOLI

Al comma 3, capoverso «Art. 139», comma 2, sostituire le parole: «accertamento clinico strumentale obiettivo» con le seguenti: «accertamento clinico o strumentale obiettivo».

8.64

DE PETRIS, GAMBARO

Al comma 3, capoverso «Art. 139», comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) dopo la parola «accertamento» aggiungere le seguenti: «, esclusivamente ad opera di specialista,»;*
 - 2) sopprimere la parola: «strumentale».*
-

8.65

PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Al comma 3, capoverso «Art. 139», comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: «clinico strumentale» fino a: «strumentazioni» con le seguenti: «secondo la criteriologia medico legale, anche mediante esame obiettivo o clinico o visivo o strumentale».

Conseguentemente,

a) al medesimo capoverso, nel comma 3,

1) al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, fino al 20 per cento»;

2) sopprimere l'ultimo periodo;

b) alla rubrica, sostituire le parole: «non patrimoniale» con la seguente: «biologico».

8.66

DE PETRIS, GAMBARO

Al comma 3, capoverso «Art. 139», sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, sostituire le parole: «clinico strumentale obiettivo» con «secondo la criteriologia medico legale, anche mediante esame obiettivo o clinico o visivo o strumentale»;

2) al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «fino al 20 per cento».

8.67

DE PETRIS, GAMBARO

Al comma 3, capoverso «Art. 139», sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, sostituire le parole: «clinico strumentale obiettivo» con «secondo la criteriologia medico legale, anche mediante esame obiettivo o clinico o visivo o strumentale»;

2) al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

8.68

DE PETRIS, GAMBARO

Al comma 3, capoverso «Art. 139», comma 2, sostituire le parole: «clinico strumentale obiettivo» con «secondo la criteriologia medico legale, anche mediante esame obiettivo o clinico o visivo o strumentale».

8.69

DE PETRIS, GAMBARO

Al comma 3, capoverso «Art. 139», sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) alla rubrica sostituire le parole: «Danno non patrimoniale» con «Danno biologico»;*
 - 2) al comma 2, sopprimere la parola «strumentale».*
-

8.70

PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Al comma 3, capoverso «Art. 139» secondo periodo sostituire la parola: «, oggettivamente» con le seguenti: «ovvero altre lesioni».

8.71

MATTEOLI

Al comma 3, capoverso «Art. 139», comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

- a) sopprimere le parole: «ovvero causi o abbia causato una sofferenza psicologica di particolare intensità»;*
 - b) sopprimere le parole: «fino al venti per cento»;*
 - c) sostituire le parole: «non patrimoniale», con la seguente: «biologico»;*
 - d) sostituire la parola: «conseguente» con la seguente: «relativo».*
-

8.72

PELINO

Al comma 3, capoverso «Art. 139», comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

- a) sopprimere le parole: «ovvero causi o abbia causato una sofferenza psicologica di particolare intensità»;*
 - b) sopprimere le parole: «fino al venti per cento»;*
 - c) sostituire le parole: «non patrimoniale», con la seguente: «biologico»;*
 - d) sostituire la parola: «conseguente» con la seguente: «relativo».*
-

8.73

FISSORE, FAVERO

Al comma 3, capoverso «Art. 139», comma 3, sopprimere le parole: «ovvero causi o abbia causato una sofferenza psicologica di particolare intensità» e le parole: «fino al venti per cento» e sostituire le parole: «non patrimoniale conseguente» con le seguenti: «biologico relativo».

8.74

PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Al comma 3, capoverso «Art. 139», al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, sopprimere le parole: «ovvero causi o abbia causato una sofferenza psicofisica di particolare intensità» e le parole: «fino al venti per cento»;*
 - b) al secondo periodo, sostituire le parole: «non patrimoniale» con la seguente: «biologico» e la parola: «conseguente» con la seguente: «relativo».*
-

8.75

BARANI

Al comma 3, capoverso «Art. 139», comma 3, sopprimere il seguente periodo: «ovvero causi o abbia causato una sofferenza psicologica di particolare intensità» e le seguenti parole: «fino al venti per cento». Per l'ef-

fetto, sostituire le seguenti parole: «non patrimoniale» con le seguenti: «biologico» e la parola: «conseguente» con la seguente: «relativo».

8.76

BUCCARELLA, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Al comma 3, capoverso «Art. 139», al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

8.77

PELINO

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Al comma 1, dell'articolo 144 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, dopo le parole: "i un natante", sono inserite le seguenti: "o per sinistro sanitario"».

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e azione diretta del danneggiato».

8.78

BUCCARELLA, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

*«3-bis. All'articolo 32, comma 3-*quater*, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo le parole: "da cui risulti", inserire le seguenti: " clinicamente o"».*

8.79

BUCCARELLA, GIROTTI, CASTALDI, PETROCELLI

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è abrogato».

8.0.1

CONSIGLIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1 Dopo l'articolo 142-ter, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, recante il Codice delle assicurazioni private, sono inseriti i seguenti articoli:

»Art. 142-quater. - (*Libertà di scelta dell'assicurato e obbligo informativo. Clausole assicurative vessatorie*). - 1. Tutti i contratti di assicurazione devono prevedere espressamente la facoltà dell'assicurato di avvalersi di imprese di autoriparazione di propria fiducia, abilitate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122 e successive modificazioni ed integrazioni, per la riparazione del danno. Tale indicazione deve essere riportata all'atto della stipulazione di nuovi contratti, nonché in occasione di ogni rinnovo contrattuale, e viene inserita esplicitamente nella nota informativa prevista dall'articolo 185.

2. Le clausole dirette ad escludere, limitare o condizionare la libertà di scelta dell'assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto dirette a determinare un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

Art. 142-quinquies. - (*Tracciabilità della riparazione, riparazione in sicurezza e revisione del veicolo*). - 1. Al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale e la tutela ambientale il proprietario del veicolo danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo, per il quale vi è l'obbligo di assicurazione, è tenuto ad effettuare la riparazione nei casi in cui lo stesso veicolo abbia riportato danni ad elementi strutturali ed a sistemi, organi, impianti, dispositivi, equipaggiamenti e componenti, meccanici, elettrici ed elettronici, che sono sottoposti alle operazioni di revisione periodica di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il proprietario, entro i termini prescritti dall'articolo 148, nei quali l'impresa di assicurazione deve proporre congrua e motivata offerta per il risarcimento, ovvero comunicare specificatamente i motivi per i quali non ritiene di formulare offerta, ha facoltà di comunicare all'impresa la propria volontà di non effettuare la riparazione. In tal caso, il danneggiato mantiene il diritto al risarcimento da parte dell'impresa di assicurazione previa presentazione della copia del certificato di avvenuta demolizione del veicolo.

3. Entro sessanta giorni dalla riparazione avvenuta ai sensi del comma 1, il danneggiato è tenuto a far effettuare la revisione singola del veicolo al fine di accertare la sussistenza dei requisiti di sicurezza, rumorosità ed inquinamento prescritti, fornendo all'impresa di assicurazione copia della certificazione di esito favorevole, corredata di idonea documentazione fiscale atte stante gli interventi effettuati in mancanza, l'impresa di assicurazione deve segnalare la mancata revisione al Dipartimento Trasporti terrestri del Ministero per i provvedimenti di competenza.

4. In caso di trasferimento di proprietà del veicolo danneggiato, gli obblighi previsti dai commi 1 e 3 si trasferiscono in capo al nuovo proprietario.

Art. 142-*sexies*. - (*Riparazione in conformità alle prescrizioni tecniche del costruttore. Garanzie*). – 1. La riparazione deve essere eseguita secondo conformità alle prescrizioni tecniche fornite dal costruttore, fermo restando l'obbligo di prestare le garanzie di cui all'articolo 11 della legge 5 febbraio 1992, n. 122 da parte delle imprese esercenti l'attività di autoriparazione in ordine agli interventi effettuati ed alla relativa qualità. A tal fine, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti vengono definite le garanzie di cui al predetto articolo 11 della legge 5 febbraio 1992, n. 122.

Art. 142-*septies*. - (*Risarcimento del danno e liquidazione dell'indennità dovuta documentazione fiscale. Cessione del credito e clausole vessatorie*). – 1. Il danneggiato ha diritto a conseguire la reintegrazione in forma specifica da parte dell'impresa di assicurazione che provvede al risarcimento mediante liquidazione dell'indennità dovuta per la riparazione del veicolo danneggiato.

2. La somma corrisposta dall'impresa di assicurazione a titolo di risarcimento è versata direttamente all'impresa che ha svolto l'attività di autoriparazione in base alla cessione del relativo credito da parte del danneggiato ai sensi dell'articolo 1260 c.c, con contestuale presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata al danneggiato.

3. Le clausole dirette ad escludere, limitare o condizionare la facoltà di cessione del credito da parte dell'assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto dirette ad imporre ingiustificate restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi.

4. La somma viene liquidata direttamente al danneggiato laddove questi effettui la riparazione del veicolo danneggiato avvalendosi di im-

prese di autoriparazione di propria fiducia senza ricorrere alla cessione del credito di cui al comma 2, previa presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata dalla medesima impresa di autoriparazione.

5. La documentazione fiscale rilasciata ai sensi dei commi 2 e 4 riporta in modo analitico il contenuto degli interventi riparativi effettuati dall'impresa di autoriparazione. Copia di tale documentazione è inviata in formato elettronico da parte dell'impresa di assicurazione alla banca dati dei sinistri istituita presso l'IVASS ai sensi dell'articolo 135.

Art. 142-*octies*. - (*Convenzioni tra imprese di assicurazione e imprese di autoriparazione: limiti e condizioni*). - 1. Le clausole contrattuali che prevedono la facoltà da parte dell'impresa di assicurazione di provvedere al risarcimento in forma specifica mediante apposite convenzioni con imprese di autoriparazione, a fronte di una riduzione del premio relativo alla garanzia di responsabilità civile, non si considerano vessatorie a condizione che siano state oggetto di trattativa individuale con il contraente, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. Resta comunque ferma la facoltà dell'assicurato di avvalersi di imprese di autoriparazione non convenzionate di propria fiducia, abilitate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122 e successive modificazioni ed integrazioni, per la riparazione del veicolo ai sensi del presente Capo.

2. In ogni caso le clausole previste nelle convenzioni fra imprese di assicurazione ed imprese di autoriparazione non possono prevedere condizioni restrittive che risultino difformi rispetto alle disposizioni della contrattazione collettiva e della regolamentazione contrattuale di settore, né stabilire tempi di lavorazione tali da rendere ingiustificatamente onerosa la conformità delle riparazioni alle prescrizioni tecniche fornite dai fabbricanti. Risultano precluse limitazioni che possano aggravare le condizioni a carico delle imprese di autoriparazione in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente, nonché le ulteriori condizioni che non risultino compatibili con gli elementi ed i parametri definiti dagli studi di settore.

3. Nei casi di vizi, guasti o danni derivanti da interventi di riparazione effettuati in condizioni precarie a causa dei vincoli restrittivi previsti nelle clausole inserite nelle convenzioni, l'impresa di assicurazione è corresponsabile con l'impresa di autoriparazione convenzionata, ferma restando la preventiva richiesta di risarcimento della parte danneggiata all'impresa di autoriparazione e la preventiva escussione del patrimonio della medesima impresa.

4. È ammessa l'azione inibitoria di cui all'articolo 37, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, contro le imprese di assicurazione che nell'offerta, nella pubblicità e nell'informazione dei propri servizi assicurativi raccomandano l'utilizzo di condizioni generali di contratto aventi ad oggetto il risarcimento in forma specifica mediante specifiche convenzioni con imprese di autoriparazione. Si applica l'articolo 37-*bis* del predetto decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

Art. 142-*nonies*. - (*Risarcimento integrale dei danni subiti*). - 1. Resta comunque fermo il diritto del danneggiato all'integrale risarcimento

dei danni subiti a seguito di incidente, ivi compresi gli oneri ed i costi conseguenti relativi al soccorso stradale, al "fermo tecnico" del veicolo, al noleggio di veicoli sostitutivi, all'assistenza legale in sede stragiudiziale, nonché all'eventuale demolizione e reimmatricolazione del veicolo.

2. Risultano inoltre comprese le spese di perizia di competenza del perito che il contraente di polizza avrà scelto e nominato, nonché la quota parte delle competenze del terzo perito a carico del contraente"».

8.0.2

GIROTTI, CASTALDI, PETROCELLI, PUGLIA, BUCCARELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di libera scelta dell'assicurato e di trasparenza).

1. Dopo l'articolo 142-ter del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono aggiunti, in fine, i seguenti articoli:

»Art. 142-quater. - *(Libertà di scelta dell'assicurato e obbligo informativo. Clausole assicurative vessatorie).* - 1. Tutti i contratti di assicurazione prevedono espressamente la facoltà dell'assicurato di avvalersi di imprese di autoriparazione di propria fiducia, abilitate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122, per la riparazione del danno. Tale indicazione deve essere riportata all'atto della stipulazione di nuovi contratti, nonché in occasione di ogni rinnovo contrattuale ed è inserita esplicitamente nella nota informativa prevista dall'articolo 185 del presente codice.

2. Le clausole dirette a escludere, limitare o condizionare la libertà di scelta dell'assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, in quanto dirette a determinare un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

Art. 142-quinquies. - *(Tracciabilità della riparazione, riparazione in sicurezza e revisione del veicolo).* - 1. Al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale e la tutela ambientale, il proprietario del veicolo danneggiato da un sinistro causato dalla circolazione stradale è tenuto a ripararlo nel caso in cui lo stesso abbia riportato danni a elementi strutturali e a sistemi, organi, impianti, dispositivi, equipaggiamenti o componenti meccanici, elettrici o elettronici, che sono sottoposti alle operazioni di revisione periodica previste dall'articolo 80 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

2. Entro i termini prescritti dall'articolo 148, nei quali l'impresa di assicurazione deve proporre congrua e motivata offerta per il risarcimento ovvero comunicare specificamente i motivi per i quali non ritiene di formularla, il danneggiato ha facoltà di comunicare all'impresa la volontà di non procedere alla riparazione del proprio veicolo. In tale caso, mantiene il diritto al risarcimento da parte dell'impresa di assicurazione, previa presentazione della copia del certificato di avvenuta demolizione del veicolo.

3. Entro sessanta giorni dalla riparazione avvenuta ai sensi del comma 1, il danneggiato è tenuto a sottoporre il veicolo a riparazione singola al fine di accertare la sussistenza dei requisiti di sicurezza, rumorosità e inquinamento prescritti, fornendo all'impresa di assicurazione copia della certificazione attestante l'esito favorevole. In mancanza, l'impresa di assicurazione è tenuta a segnalare la mancata revisione al Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i provvedimenti di competenza.

4. In caso di trasferimento di proprietà del veicolo danneggiato, gli obblighi previsti dai commi 1 e 3 si trasferiscono fu capo al nuovo proprietario.

Art. 142-*sexies*. - (*Riparazione in conformità alle prescrizioni tecniche del costruttore. Garanzie*). – 1. La riparazione deve essere eseguita conformemente alle prescrizioni tecniche fornite dal costruttore, fermo restando l'obbligo delle imprese esercenti l'attività di autoriparazione di prestare le garanzie di cui all'articolo 11 nella legge 5 febbraio 1992, n. 122, in ordine agli interventi effettuati e alla relativa qualità. A tale fine, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce le garanzie di cui al predetto articolo 11.

Art. 142-*septies*. - (*Risarcimento del danno e liquidazione dell'indennità dovuta. Documentazione fiscale. Cessione del credito e clausole vessatorie*). – 1. Il danneggiato ha il diritto di conseguire la reintegrazione in forma specifica da parte dell'impresa di assicurazione che provvede al risarcimento mediante liquidazione dell'indennità dovuta per la riparazione del veicolo danneggiato.

2. La somma corrisposta dall'impresa di assicurazione a titolo di risarcimento è versata direttamente all'impresa che ha svolto l'attività di autoriparazione in base alla cessione del relativo credito da parte del danneggiato ai sensi dell'articolo 1260 del codice civile, con contestuale presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata al danneggiato.

3. Le clausole dirette a escludere, limitare o condizionare la facoltà di cessione del credito da parte dell'assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, in quanto dirette a imporre ingiustificate restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi.

4. La somma è liquidata direttamente al danneggiato qualora questi effettui la riparazione del veicolo avvalendosi di imprese di autoripara-

zione di propria fiducia senza ricorrere alla cessione del credito di cui al comma 2, previa presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata dalla medesima impresa di autoriparazione.

5. La documentazione fiscale rilasciata ai sensi dei commi 2 e 4 riporta in modo analitico il contenuto degli interventi riparativi effettuati dall'impresa di autoriparazione. L'impresa di assicurazione ne invia una copia in formato elettronico alla banca dati dei sinistri istituita presso l'IVASS ai sensi dell'articolo 135.

Art. 142-*octies*. – (*Risarcimento integrale dei danni subiti*). – 1. Resta comunque fermo il diritto del danneggiato all'integrale risarcimento dei danni subiti a seguito di sinistro, compresi gli oneri e i costi conseguenti relativi al soccorso stradale, al fermo tecnico del veicolo, al noleggiamento di veicoli sostitutivi, all'assistenza tecnica, peritale e legale in sede stragiudiziale, nonché alle eventuali demolizione e reimmatricolazione del veicolo».

8.0.3

CONSIGLIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Principio della libertà di scelta dell'assicurato)

1. Dopo l'articolo 142-*ter*; del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, recante il Codice delle assicurazioni private, sono inseriti il seguente articolo:

«Art. 142-*quater* – (*Libertà di scelta dell'assicurato e obbligo informativo. Clausole assicurative vessatorie*). – 1. Tutti i contratti di assicurazione devono prevedere espressamente la facoltà dell'assicurato di avvalersi di imprese di autoriparazione di propria fiducia, abilitate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122 e successive modificazioni ed integrazioni, per la riparazione del danno. Tale indicazione deve essere riportata all'atto della stipulazione di nuovi contratti, nonché in occasione di ogni rinnovo contrattuale, e viene inserita esplicitamente nella nota informativa prevista dall'articolo 185.

2. Le clausole dirette ad escludere, limitare o condizionare la libertà di scelta dell'assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto dirette a determinare un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto».

8.0.4

DE PETRIS, GAMBARO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 8-bis.**

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le compagnie di assicurazione sono obbligate a pubblicare sul proprio sito internet le statistiche in base alle quali viene calcolata la tariffa e il premio per Regione. Il mancato rispetto della disposizione di cui al presente comma comporta l'applicazione da parte dell'IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 20.000 euro. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente comma sono destinati ad incrementare il Fondo di garanzia per le vittime della strada, di cui all'articolo 285 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.».

8.0.5

DE PETRIS, GAMBARO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 8-bis.**

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le tariffe assicurative per la responsabilità civile automobilistica (RC auto) a parità di classe, sono formulate unitariamente per l'intero territorio nazionale al fine di consentire che il premio per la copertura assicurativa RC auto da corrispondere sia identico, per ogni assicurato, indipendentemente dal luogo di residenza.

2. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione nei confronti di tutti gli automobilisti che, alla data del rinnovo del contratto di assicurazione e nella medesima classe di appartenenza, non abbiano provocato alcun sinistro per almeno 5 anni».

8.0.6

DI BIAGIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Responsabilità civile della struttura sanitaria)

1. All'articolo 3, comma 3 del decreto legislativo del 13 settembre 2012, n. 158, convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni, dopo le parole: «conseguente all'attività», inserire le seguenti: «della struttura sanitaria, pubblica o privata, e».

8.0.7

BUCCARELLA, PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis.

(Risarcimento del terzo trasportato)

1. L'articolo 141 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente:

«Art. 141. - *(Risarcimento del terzo trasportato)*. – 1. Il terzo trasportato ha sempre facoltà di esercitare l'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro medesimo, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo.

2. Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato ha facoltà di promuovere nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall'articolo 148 o, alternativamente, di rivolgere in qualsiasi momento richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione del responsabile civile.

3. L'azione diretta avente ad oggetto il risarcimento, ove esercitata nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro, è soggetta ai termini di cui all'articolo 145. L'impresa di assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio e può estro mettere l'impresa di assicurazione del

veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo IV.

4. L'impresa di assicurazione del vettore che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile».

Art. 9.

9.1

BUCCARELLA, PUGLIA, GIROTTI, CASTALDI, PETROCELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 145-bis» sopprimere il comma 1.

9.2

GIROTTI, CASTALDI, PETROCELLI, PUGLIA

Al comma 1, capoverso «Art.145-bis», sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'assicurato che abbia fatto installare dispositivi elettronici ai sensi dell'articolo 132-ter, lettere b), e c), deve essere garantito, su sua richiesta, l'accesso ai dati registrati dai medesimi dispositivi».

9.3

FABBRI

Al comma 1, capoverso «Art. 145-bis», comma 1, sopprimere il seguente periodo: «le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo».

9.4

PELINO

Al comma 1, capoverso «Art. 145-bis», comma 1, sopprimere il seguente periodo: «le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti cui esse si riferiscono, salvo che la parte con-

tro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo».

9.5

BARANI

Al comma 1, capoverso «Art. 145-bis», al comma 1, sopprimere il seguente periodo: «le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo».

9.6

PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 145-bis», comma 1, sostituire le parole da: «le risultanze del dispositivo» fino a: «la manomissione del predetto dispositivo» con le seguenti: «le risultanze del dispositivo, nei procedimenti civili, sono liberamente apprezzate dal giudice, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte eccepisca il mancato o erroneo funzionamento del predetto dispositivo».

9.7

DE PETRIS, GAMBARO

Al comma 1, capoverso «Art. 145-bis», comma 1, sostituire le parole da: «le risultanze del dispositivo» a «manomissione del predetto dispositivo» con le seguenti: «le risultanze del dispositivo, nei procedimenti civili, sono liberamente apprezzate dal giudice fatto salvo che la parte contro la quale sono state prodotte non eccepisca il mancato o erroneo funzionamento del predetto dispositivo».

9.8

CONSIGLIO

Al comma 1, capoverso «Art. 145-bis», comma 1, le parole: «formano piena prova», sono sostituite dalle seguenti: «possono fornire prova».

9.9

FISSORE, FAVERO

Al comma 1, capoverso «Art. 145-bis», comma 1, sopprimere la seguente parola: «piena».

9.10

CONSIGLIO

Al comma 1, capoverso «Art. 145-bis», comma 1, dopo le parole: «dei fatti a cui esse si riferiscono», inserire le seguenti: «solo nel caso in cui sia garantita la non alterabilità dei dati durante la loro trasmissione ai provider, di cui al successivo comma 2 e».

9.11

DE PETRIS, GAMBARO

Al comma 1, capoverso «Art. 145-bis» comma 1, le parole: «salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo» sono sostituite dalle seguenti: «salvo che la parte contro la quale sono state prodotte non eccpisca in modo specifico il mancato o erroneo funzionamento ovvero la manomissione del predetto dispositivo».

9.12

GIROTTI, CASTALDI, PETROCELLI, PUGLIA

Al comma 1, capoverso «Art. 145-bis», comma 1, sostituire le parole da: «salvo che la parte» fino a: «predetto dispositivo» con le seguenti: «salvo che la parte contro la quale sono state prodotte eccpisca in

modo specifico e motivato il mancato o non corretto funzionamento del predetto dispositivo ovvero la manomissione».

9.13

CONSIGLIO

Al comma 1, capoverso «art. 145-bis», comma 1, sostituire le parole: «dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo» con le seguenti: «non allegghi la prova del mancato o erroneo funzionamento del predetto dispositivo».

9.14

MATTEOLI

Al comma 1, capoverso «Art. 145-bis», al comma 1, sostituire le parole: «dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo» con le seguenti: «non allegghi il mancato o erroneo funzionamento del predetto dispositivo.»

9.15

PELINO

Al comma 1, capoverso: «Art. 145-bis», comma 1, sostituire le parole: «dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo», con le seguenti: «non allegghi il mancato o erroneo funzionamento del predetto dispositivo».

9.16

PELINO

Al comma 1, capoverso «Art. 145-bis», comma 1, sostituire il periodo: «il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo» con il seguente: «non allegghi il mancato o erroneo funzionamento del predetto dispositivo.»

9.17

BARANI

Al comma 1, capoverso «Art. 145-bis», comma 1, sostituire il periodo: «il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo» con il seguente: «non alleggi il mancato o erroneo funzionamento del predetto dispositivo.»

9.18

FILIPPI, ASTORRE, VALDINOSI

Al comma 1, capoverso «Art. 145-bis», comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Il valore probatorio attribuito alle risultanze del dispositivo nei procedimenti civili ai sensi del primo periodo si estende anche ai procedimenti penali e amministrativi relativi al medesimo incidente».

9.19

BONFRISCO, PERRONE, MILO

Al comma 1, capoverso «art. 145-bis», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Nei casi di cui al comma 1, i dati di cui all'articolo 32, comma 1-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, sono conservati dai provider di telematica assicurativa di cui- al comma 2, sino a decorrenza dei termini di cui all'articolo 2941 del codice civile, ovvero nei casi in cui i dati formino prova nei procedimenti civili di cui al comma 1, questi sono conservati dal provider di telematica assicurativa sino alla chiusura definitiva dei procedimenti medesimi».

9.20

BONFRISCO, PERRONE, MILO

Al comma 1, capoverso «Art. 145-bis», comma 2, primo periodo, dopo le parole «sono garantite» aggiungere le seguenti parole: «con specifica certificazione redatta e rilasciata».

9.21

CONSIGLIO

Al comma 1, capoverso «Art. 145-bis», comma 2, sostituire le parole: «'' di telematica assicurativa'', i cui dati identificativi sono comunicati all'IVASS da parte delle imprese di assicurazione che ne utilizzano i servizi» con le seguenti: «scelti dall'assicurato. L'assicurato comunica i dati identificativi del provider all'impresa di assicurazione, che ne dà comunicazione all'IVASS».

Conseguentemente, le parole: «provider di telematica assicurativa» sono sostituite con la parola: «provider», ovunque ricorrano.

9.22

DE PETRIS, GAMBARO

Al comma 1, capoverso «Art. 145-bis», comma 2, sostituire le parole: «'' di telematica assicurativa'', i cui dati identificativi sono comunicati all'IVASS da parte delle imprese di assicurazione che ne utilizzano i servizi» con le seguenti: «scelti dall'assicurato. L'assicurato comunica i dati identificativi del provider all'impresa di assicurazione, che ne dà comunicazione all'IVASS».

Conseguentemente, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «provider di telematica assicurativa» con le seguenti: «provider».

9.23

DE PETRIS, GAMBARO

Al comma 1, capoverso «Art. 145-bis», comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «I dati delle cosiddette ''scatole nere'', relativi all'attività del veicolo sono gestiti in sicurezza direttamente dall'IVASS e dagli operatori del settore sulla base dello standard tecnologico comune indicato nell'articolo 32, comma 1-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, attraverso un'apposita Banca dati, istituita presso l'IVASS, cui è consentito l'accesso alla impresa di assicurazione limitatamente all'estrazione dei dati rilevanti ai fini nella determinazione delle responsabilità in caso di sinistro che, in ogni caso, sono da questa utilizzati nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196. Con regolamento dell'IVASS, da emanarsi di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro delle finanze e il Garante per la prote-

zione dei dati personali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinati le modalità di funzionamento della Banca dati alla cui istituzione si provvede con oneri a carico delle imprese assicurative.».

Conseguentemente, il comma 5 è soppresso.

9.24

SCALIA

Al comma 1, capoverso «Art. 145-bis», comma 4, sopprimere le seguenti parole: «dell'impresa di assicurazione o».

9.25

MANDELLI, PELINO

Al comma 1, capoverso «Art. 145-bis», al comma 4 sopprimere le seguenti parole: «dell'impresa di assicurazione o».

9.26

DI BIAGIO

Al comma 1, capoverso «Art. 145-bis», al comma 4 sopprimere le seguenti parole: «dell'impresa di assicurazione o».

9.27

PICCOLI, BERTACCO, AMIDEI

Al comma 1, capoverso «Art. 145-bis», comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I dati sono trattati dall'impresa di assicurazione in modo esclusivo. È fatto divieto all'impresa di assicurazione, nonché ai soggetti ad essa collegati, di trasferire i dati ad imprese terze per attività di tipo commerciale o ricerche di mercato.».

9.28

CONSIGLIO

Al comma 1, capoverso «Art. 145-bis», comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di liberatoria in merito alla trattazione dei dati personali in favore dell'impresa di assicurazione, l'assicurato può in qualsiasi momento recedere dall'autorizzazione all'utilizzo di tali dati.»

9.29

BONFRISCO, PERRONE, MILO

Al comma 1, capoverso «Art. 145-bis», apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 6, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «In deroga al divieto di cui al precedente periodo, in caso di malfunzionamenti del veicolo determinati dal deterioramento o dalla perdita di efficienza della batteria di avviamento del veicolo stesso, causati dai dispositivi elettronici di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso articolo 132-ter, comma 1, lettere b) e c), o dagli altri dispositivi individuati con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso articolo 132-ter, comma 1, lettera b), non alimentati autonomamente ma direttamente collegati alla batteria di avviamento del veicolo (all'atto della loro installazione da parte di personale specializzato, è fatto salvo il diritto dell'assicurato di richiedere all'impresa di assicurazione l'immediata rimozione dei dispositivi citati, senza che ciò comporti la revoca da parte dell'impresa assicuratrice della riduzione dello sconto praticato sul premio.»;

b) al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: «periodo precedente» con le parole: «primo periodo».

9.30

BONFRISCO, PERRONE, MILO

Al comma 1, capoverso «Art. 145-bis», dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«7. In caso di malfunzionamenti del veicolo determinati dal deterioramento o dalla perdita di efficienza della batteria di avviamento, causati dai dispositivi elettronici di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso articolo 132-ter, comma 1, lettere b) e c), o dagli altri dispositivi individuati con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso articolo 132-ter, comma 1, lettera b), non alimentati autonomamente, ma direttamente collegati alla batteria di avviamento del veicolo da parte di personale specializzato, è fatto salvo il diritto dell'assicurato di richiedere all'impresa di assicura-

zione l'immediata rimozione dei dispositivi citati, senza che ciò comporti la revoca da parte dell'impresa assicuratrice della riduzione del premio.»

9.0.1

CONSIGLIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

All'articolo 146, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, recante il Codice delle assicurazioni private, il comma 1 è sostituito dal seguente:

''1. Fermo restando quanto previsto per l'accesso ai singoli dati personali dal codice in materia di protezione dei dati personali, le imprese di assicurazione esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a consentire ai contraenti ed ai danneggiati, nonché ai titolari delle imprese che provvedono alla riparazione dei veicoli coinvolti nel sinistro muniti di delega o cessione di credito, il diritto di accesso agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano.''.».

9.0.2

DE PETRIS, GAMBARO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 146 del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo le parole: ''ai contraenti ed ai danneggiati'' sono aggiunte le seguenti ''nonché ai titolari delle imprese che provvedono alle riparazioni dei veicoli coinvolti nel sinistro muniti di delega o cessione di credito''».

Art. 10.**10.1**

CONSIGLIO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, premettere il seguente:

«01. Al comma 1, dell'articolo 148, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209, l'ultimo periodo è soppresso»;

b) dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 148, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

''4. L'impresa di assicurazione è tenuta a richiedere le informazioni relative alle modalità dell'incidente, alla residenza e al domicilio delle parti ed alla targa di immatricolazione o ad altro analogo segno distintivo, ai competenti organi di polizia, fermi restando i termini stabiliti dai commi 1 e 2 anche in caso di sinistro che abbia determinato sia danni a cose che lesioni personali o il decesso. Gli organi di polizia trasmettono tempestivamente le informazioni acquisite all'impresa di assicurazione al fine di consentire il rispetto dei termini prescritti.'';

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

''5. In caso di richiesta incompleta l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato, entro trenta giorni dalla ricezione della stessa, le necessarie integrazioni. In tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 rimangono sospesi dalla data di ricevimento della richiesta di integrazione a quella del ricevimento dei dati o dei documenti integrativi.'';

c) dopo il comma 11 è inserito il seguente:

«11-bis. Fermi restando i termini previsti dal presente articolo, l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno di cui al comma 1 viene effettuata anche nei confronti del veicolo del responsabile civile al fine di accertare la relazione causale rispetto ai danni per i quali è stata presentata richiesta di risarcimento. I relativi dati sono comunicati alla banca dati sinistri istituita presso l'IVASS di cui all'articolo 135''».

10.2

PUGLIA, GIROTTA, CASTALDI, PETROCELLI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 148 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) la parola: "sessanta" è sostituita, ovunque ricorra, dalla seguente: "quaranta" e la parola: "trenta" è sostituita, ovunque ricorra, dalla seguente: "venti";

2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del veicolo, il danno è risarcito nei limiti di cui all'articolo 2058 del codice civile, tenendo ulteriormente conto della utilità che il bene ha per il danneggiato, del suo stato d'uso nonché delle spese di demolizione e di reimmatricolazione e della tassa di possesso non goduta. Il valore commerciale è determinato sulla base del valore di acquisto di un veicolo simile desunto da siti *internet* e, in via non esclusiva, da riviste di settore.";

b) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. In caso ai richiesta priva degli elementi indispensabili per formulare un'offerta, e sempre che tali elementi non siano altrimenti conoscibili, l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato le necessarie integrazioni. In tal caso, i termini di cui ai commi 1 e 2 rimangono sospesi dalla data del ricevimento della richiesta di integrazione a quella del ricevimento dei dati o dei documenti integrativi";

c) al comma 10, dopo la parola: "interessi," sono inserite le seguenti: "o quando non sia effettuata alcuna offerta,"».

10.3

PUGLIA, GIROTTA, CASTALDI, PETROCELLI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Al comma 1 dell'articolo 148 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del veicolo, il danno è risarcito nei limiti di cui all'articolo 2058 del codice civile, tenendo ulteriormente conto della utilità che il bene ha per il danneggiato, del suo stato d'uso nonché delle spese di demolizione e di reimmatricolazione e della tassa di possesso non goduta. Il valore commerciale è determinato sulla base

del valore di acquisto di un veicolo simile desunto da siti *internet* e, in via non esclusiva, da riviste di settore”».

10.4

DE PETRIS, GAMBARO

Al comma 1, premettere il seguente comma:

«01. Al comma 1 dell’articolo 148 del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ”Nell’ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del veicolo, il danno viene risarcito nei limiti di cui all’articolo 2058 del codice civile, tenendo ulteriormente conto della utilità che il bene ha per il danneggiato, del suo stato d’uso oltre che delle spese di demolizione e reimmatricolazione e tassa di possesso non goduta. Il valore commerciale viene determinato sulla base del valore di acquisto di un veicolo simile desunto da sui *internet* e, in via non esclusiva, da riviste di settore”».

10.5

PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. Al fine di prevenire e contrastare fenomeni fraudolenti, nonché di garantire l’autenticità dei documenti probatori in caso di danno a cose, all’articolo 148 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, quarto periodo, le parole da: ”Il danneggiato può procedere” fino alla fine del comma sono sostituite delle seguenti: ”La riparazione delle cose danneggiate può avvenire solo dopo lo spirare del termine indicato al periodo precedente, passato il quale in capo al danneggiato ricade solo l’obbligo di provare il danneggiamento nei modi stabiliti al comma 1-*bis*”;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

”1-*bis*. Qualora l’impresa assicuratrice non abbia proceduto alla ispezione nei tempi indicati al comma 1, il danneggiato, ai fini di ricevere l’offerta risarcitoria, deve presentare idonea documentazione probatoria e fotografica relativa al danno, in formato digitale certificato”.

”1-*ter*. L’IVASS, con proprio regolamento, stabilisce i contenuti, le modalità e i tempi di trasmissione della documentazione di cui all’articolo

148, comma 1-*bis*, del codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, come introdotto dal comma 1-*bis*, lettera *b*), del presente articolo».

10.6

DI BIAGIO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Al terzo periodo del comma 2-*bis* dell'articolo 148 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole: "Entro trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro novanta giorni"».

10.7

CALEO, ASTORRE, VALDINOSI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Al terzo periodo del comma 2-*bis* dell'articolo 148 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole: "Entro trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro novanta giorni"».

10.8

SCALIA, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, VALDINOSI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Il quinto periodo del comma 2-*bis*, dell'articolo 148 del codice delle assicurazioni, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente: "Nei predetti casi, l'azione in giudizio prevista dall'articolo 145 è proponibile solo dopo la ricezione delle determinazioni conclusive dell'impresa o; in sua mancanza, allo spirare del termine di sessanta giorni di sospensione della procedura"».

10.9

PUGLIA, BUCCARELLA, GIROTTA, CASTALDI, PETROCELLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 148 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. In caso di richiesta priva degli elementi indispensabili per formulare un'offerta, e sempre che tali elementi non siano altrimenti conoscibili, l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato le necessarie integrazioni. In tale caso, i termini di cui ai commi 1 e 2 rimangono sospesi dalla data del ricevimento della richiesta di integrazione a quella del ricevimento dei dati o dei documenti integrativi";

b) al comma 10, dopo la parola: "interessi," sono inserite le seguenti: "o quando non sia formulata alcuna offerta,";

c) è aggiunto in fine il seguente comma: "11-bis. Le imprese di assicurazione comunicano all'assicurato l'estratto conto dell'avvenuto risarcimento del danno liquidato al danneggiato o agli altri aventi diritto"».

10.10

PUGLIA, BUCCARELLA, GIROTTA, CASTALDI, PETROCELLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al comma 1, dell'articolo 149 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "entro novanta giorni dal verificarsi del sinistro. Decorso tale termine il danneggiato decade dal diritto di utilizzare la procedura di cui al presente articolo"».

10.11

CONSIGLIO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nel caso in cui il costo della riparazione ecceda il valore commerciale del veicolo e la riparazione costituisca condizione essenziale per la circolazione, ai sensi dell'articolo 75 del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il risarcimento non potrà essere inferiore al valore del costo della riparazione incrementato delle spese accessorie».

10.12

MANDELLI, PELINO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 2947 del codice civile, dopo le parole: "due anni" sono inserite le seguenti parole: "In ogni caso il danneggiato decade dal diritto qualora la richiesta di risarcimento non venga presentata entro novanta giorni dal fatto dannoso, salvo i casi di forza maggiore"».

10.13

SCALIA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 2947 del codice civile, dopo le parole: "due anni" sono inserite le seguenti parole: "In ogni caso il danneggiato decade dal diritto qualora la richiesta di risarcimento non venga presentata entro novanta giorni dal fatto dannoso, salvo i casi di forza maggiore"».

10.14

DI BIAGIO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 2947 del codice civile, dopo le parole: "due anni" sono inserite le seguenti parole: "In ogni caso il danneggiato decade dal diritto qualora la richiesta di risarcimento non venga presentata entro novanta giorni dal fatto dannoso, salvo i casi di forza maggiore"».

10.0.1

PUGLIA, BUCCARELLA, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. All'articolo 149 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:

''1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal qual siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati hanno facoltà di rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato, salvo il diritto di intraprendere in qualsiasi momento la procedura prevista dall'articolo 148, nei confronti della compagnia del responsabile civile, che ha l'obbligo di darne comunicazione all'altra compagnia''».

10.0.2

PUGLIA, BUCCARELLA, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. All'articolo 149 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: ''1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità Civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati hanno facoltà di rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato, salvo il diritto di intraprendere in qualsiasi momento la procedura prevista dall'articolo 148, nei confronti della compagnia del responsabile civile, che avrà l'obbligo di dare comunicazione all'altra compagnia'';

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: ''2. La richiesta di risarcimento di cui al comma 1 riguarda esclusivamente i danni al veicolo. La procedura non si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all'estero ed al risarcimento del danno subito dal terzo trasportato, come disciplinato dall'articolo 141''».

10.0.3

PUGLIA, GIROTTA, CASTALDI, PETROCELLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 10-bis.***(Modifiche all'articolo 149 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in materia di risarcimento diretto)*

1. All'articolo 149 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 1 è sostituito dal seguente:

''1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, ferma restando l'eseribilità delle azioni ordinarie nei confronti del responsabile civile e dell'assicuratore di quest'ultimo, i danneggiati hanno facoltà di rivolgere la richiesta di risarcimento anche all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato''».

10.0.4

CASTALDI, PUGLIA, PETROCELLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 10-bis.**

1. Al comma 1 dell'articolo 149 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, la parola: ''devono'' è sostituita dalla seguente ''possono''».

10.0.5

DE PETRIS, GAMBARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis

1. Al comma 1 dell'articolo 149 del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, la parola: "devono" è sostituita dalla parola: "possono"».

10.0.6

DE PETRIS, GAMBARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 149 del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo le parole: "veicolo utilizzato", aggiungere le seguenti: "entro novanta giorni dal verificarsi del sinistro. Decorso tale termine il danneggiato decade dal diritto di utilizzare la procedura di cui al presente articolo"».

Art. 11.**11.1**

DE PETRIS, GAMBARO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - *(Trasparenza delle procedure di risarcimento del danno e liquidazione dell'indennità dovuta).* – 1. Al Codice delle Assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo l'ar-

articolo 142-ter, è inserito il seguente:

”Art. 142-quater.

(Risarcimento del danno e liquidazione dell’indennità dovuta. Documentazione fiscale. Cessione del credito e clausole vessatorie)

1. Il danneggiato ha diritto a conseguire la reintegrazione in forma specifica da parte dell’impresa di assicurazione la quale provvede alla liquidazione dell’indennità dovuta per la riparazione del veicolo danneggiato.

2. La somma corrisposta dall’impresa di assicurazione a titolo di risarcimento è versata direttamente all’impresa che ha svolto l’attività di autoriparazione in base alla cessione del relativo credito da parte del danneggiato ai sensi dell’articolo 1260 del codice civile, con contestuale presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata al danneggiato.

3. Le clausole dirette ad escludere, limitare o condizionare la facoltà di cessione del credito da parte dell’assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del Decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto dirette ad imporre ingiustificate restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi.

4. La somma viene liquidata direttamente al danneggiato laddove questi effettui la riparazione del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia senza ricorrere alla cessione del credito di cui al comma 2, previa presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata alla medesima impresa di autoriparazione.

5. La documentazione fiscale rilasciata ai sensi dei commi 2 e 4 riporta in modo analitico il contenuto degli interventi riparativi effettuati dall’impresa di autoriparazione. Copia di tale documentazione è inviata in formato elettronico da parte dell’impresa di assicurazione alla banca dati sinistri istituita presso l’IVASS ai sensi dell’articolo 135.

6. Il danneggiato ha altresì diritto all’integrale risarcimento dei danni subiti a seguito di incidente, ivi compresi gli oneri ed i costi conseguenti relativi al soccorso stradale, al «fermo tecnico», al noleggio di veicoli sostitutivi, all’assistenza tecnica, peritale e legale in sede stragiudiziale, nonché all’eventuale demolizione e re immatricolazione del veicolo».

11.2

CONSIGLIO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 11. Dopo l'articolo 149 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente:

«Art. 149-bis.

1. Il danneggiato ha diritto a conseguire la reintegrazione in forma specifica da parte dell'impresa di assicurazione che provvede al risarcimento mediante liquidazione dell'indennità dovuta per la riparazione del veicolo danneggiato.

2. La somma corrisposta dall'impresa di assicurazione a titolo di risarcimento è versata direttamente all'impresa che ha svolto l'attività di autoriparazione in base alla cessione del relativo credito da parte del danneggiato ai sensi dell'articolo 1260 del codice civile, con contestuale presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata al danneggiato.

3. Le clausole dirette ad escludere, limitare o condizionare la facoltà di cessione del credito da parte dell'assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto dirette ad imporre ingiustificate restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi.

4. La somma viene liquidata direttamente al danneggiato laddove questi effettui la riparazione del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia senza ricorrere alla cessione del credito di cui al comma 2, previa presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata dalla medesima impresa di autoriparazione.

5. La documentazione fiscale rilasciata ai sensi dei commi 2 e 4 riporta in modo analitico il contenuto degli interventi riparativi effettuati dall'impresa di autoriparazione. Copia di tale documentazione è inviata in formato elettronico da parte dell'impresa di assicurazione alla banca dati dei sinistri istituita presso l'IVASS ai sensi dell'articolo 135.

6. Resta comunque fermo il diritto del danneggiato all'integrale risarcimento dei danni subiti a seguito di incidente, ivi compresi gli oneri ed i costi conseguenti relativi al soccorso stradale; al «fermo tecnico» del veicolo, al noleggio di veicoli sostitutivi, all'assistenza legale in sede stragiudiziale, nonché all'eventuale demolizione e reimmatricolazione del veicolo.

7. Risultano inoltre comprese le spese di perizia di competenza del perito che il contraente di polizza avrà scelto e nominato, nonché la quota parte delle competenze del terzo perito a carico del contraente.»

11.3

DE PETRIS, GAMBARO

Al comma 1, capoverso «Art. 149-bis», dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. Qualora chi abbia stipulato un contratto che preveda il risarcimento in forma specifica non intenda avvalersi di una tale facoltà, in caso di sinistro risarcito dall'impresa con la quale ha stipulato il contratto è tenuto a rimborsare a quest'ultima lo sconto maturato nell'annualità in corso al momento del verificarsi del sinistro.».

11.4

BARANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 193, comma 4 del Codice delle assicurazioni private (decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209), a recepimento dell'articolo 40, comma 6, della direttiva 92/49/CE, si applica alle infrazioni già commesse e accertate, solamente per la specifica attività assicurativa, in stabilimento o in libera prestazione di servizi da parte delle imprese di assicurazioni degli Stati membri ospiti sul territorio dello Stato».

11.0.1

MARINELLO, DI BIAGIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Lite temeraria delle imprese di assicurazione)

1. Dopo l'articolo 149 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente:

”Art. 149-bis.

(Lite temeraria delle imprese di assicurazione)

1. Nelle controversie aventi ad oggetto la contestazione dei fatti dichiarati nella Convenzione Indennizzo Diretto (CID), equivale a mala fede e colpa grave, di cui all'articolo 96 del codice di procedura civile, l'aver agito o resistito in giudizio al solo fine di posticipare il pagamento

del risarcimento, essendo le circostanze del sinistro già sufficientemente dimostrate in sede documentale.’’».

11.0.2

MARAN, FABBRI, LANZILLOTTA, ROMANO, SUSTA, ALBANO, SCALIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Lite temeraria delle imprese di assicurazione)

1. Dopo l'articolo 149 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente:

”Art. 149-bis.

(Lite temeraria delle imprese di assicurazione)

1. Nelle controversie aventi ad oggetto la contestazione dei fatti dichiarati nella Convenzione Indennizzo Diretto (CID), equivale a mala fede e colpa grave, di cui all'articolo 96 del codice di procedura civile, l'aver agito o resistito in giudizio al fine di posticipare il pagamento del risarcimento, essendo le circostanze del sinistro già dimostrate in sede documentale.’’».

11.0.3

DE PETRIS, GAMBARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Dopo l'articolo 150-bis del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente:

”Art. 150-ter.

(Risarcimento in forma specifica)

1. Nel caso di sinistro verificatosi in Italia tra due veicoli identificati e assicurati per il quale sia applicabile la procedura di cui all'articolo 149,

ove non vi siano state lesioni alle persone, è facoltà del danneggiato richiedere il risarcimento in forma specifica dei danni materiali subiti al veicolo ex 2058 cc. Al danneggiato, se e in quanto dovuto, compete inoltre il risarcimento delle ulteriori voci di danno quali svalutazione commerciale, fermo tecnico e nolo di eventuale mezzo sostitutivo. Al danneggiato non potranno essere in ogni caso richiesti pagamenti a titolo di franchigia o scoperto.

2. La compagnia, in assenza di responsabilità concorsuale e quando non risulta eccessivamente oneroso ex 2058 cc, risarcisce il danno al veicolo in forma specifica facendo eseguire la riparazione dei danni presso carrozzerie convenzionate.

3. La compagnia risponde dell'operato del proprio prestatore d'opera in solido col medesimo ed è tenuta a fornire, sempre in solido con il proprio riparatore fiduciario, ulteriore garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni, fermo restando quella di legge per tutte le parti sostituite non soggette a usura ordinaria.

4. L'assicuratore dovrà fornire al danneggiato, fin dal momento in cui offre la riparazione in forma specifica, informativa scritta contenente gli estremi dell'impresa di riparazione fiduciaria incaricata di eseguire i lavori. L'informativa al danneggiato deve chiarire le modalità di effettuazione delle riparazioni precisando se le stesse verranno effettuate mediante l'utilizzo di ricambi originali cioè prodotti dalla casa automobilistica o compatibili e, per i danni ai soli lamierati, se ne verrà effettuata la sostituzione o la riparazione, o per il caso di danneggiamenti esterni, se la riparazione avverrà mediante interventi di raddrizzatura a freddo piuttosto che attraverso riverniciatura completa.

5. Al termine dei lavori l'impresa di riparazione fiduciaria emetterà e consegnerà al danneggiato ai fini della garanzia biennale fattura/ricevuta fiscale intestata al danneggiato, con l'indicazione che il pagamento verrà effettuato dalla impresa assicuratrice, con l'analitica indicazione dei lavori svolti che devono corrispondere per qualità a quanto indicato nell'informativa, oltre che con l'indicazione delle ore di manodopera effettuate e dei ricambi utilizzati con la esplicita indicazione dell'utilizzo o meno di materiale marchiato dalla casa madre anziché compatibile.

6. È fatto divieto alle imprese di assicurazione di utilizzare società d'intermediazione per la riparazione dei veicoli'».

11.0.4

BUCCARELLA, GIROTTI, CASTALDI, PETROCELLI, PUGLIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 11-bis.***(Risarcimento in forma specifica)*

1. Dopo l'articolo 150-bis del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 è inserito il seguente:

”Art. 150-bis.1.*(Risarcimento in forma specifica)*

1. Nel caso di sinistro verificatosi in Italia tra due veicoli identificati e assicurati per il quale sia applicabile la procedura di cui all'articolo 149 del presente codice, ove non vi siano state lesioni alle persone è facoltà del danneggiato richiedere il risarcimento in forma specifica dei danni materiali subiti al veicolo ai sensi dell'articolo 2058 del codice civile. Al danneggiato, se e in quanto dovuto, compete inoltre il risarcimento delle ulteriori voci di danno quali svalutazione commerciale, fermo tecnico e nolo di un eventuale mezzo sostitutivo. Al danneggiato non possono essere in ogni caso richiesti pagamenti a titolo di franchigia o di scoperto.

2. L'impresa di assicurazione, in assenza di responsabilità concorsuale e quando non risulta eccessivamente oneroso ai sensi dell'articolo 2058 del codice civile, risarcisce il danno al veicolo in forma specifica facendo eseguire la riparazione dei danni presso carrozzerie convenzionate.

3. L'impresa di assicurazione, risponde dell'operato del proprio prestatore d'opera in solido con il medesimo ed è tenuta a fornire, sempre in solido con il proprio riparatore fiduciario, un'ulteriore garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni, ferma restando quella di legge per tutte le parti sostituite non soggette a usura ordinaria.

4. L'assicuratore deve fornire al danneggiato, fin dal momento in cui offre la riparazione in forma specifica, un'informativa scritta contenente gli estremi dell'impresa di riparazione fiduciaria incaricata di eseguire i lavori. L'informativa al danneggiato deve chiarire le modalità di effettuazione delle riparazioni precisando se le stesse sono effettuate mediante l'utilizzo di ricambi originali prodotti dalla casa madre automobilistica o compatibili e, per i danni ai soli lamierati, se ne è effettuata la sostituzione o la riparazione, ovvero per danneggiamenti esterni, se la riparazione avviene mediante interventi di raddrizzatura a freddo e non di riverniciatura completa.

5. Al termine dei lavori l'impresa di riparazione fiduciaria emette e consegna al danneggiato ai fini della garanzia biennale fattura o ricevuta

fiscale intestata al danneggiato, con l'indicazione che il pagamento è effettuato dall'impresa di assicurazione, con l'analitica indicazione dei lavori svolti, che devono corrispondere per qualità a quanto indicato nell'informativa di cui al comma e con l'indicazione delle ore di manodopera effettuate e dei ricambi utilizzati corredata dall'esplicita informazione sull'utilizzo o no di materiale prodotto dalla casa madre automobilistica o compatibile.

6. È fatto divieto alle imprese di assicurazione di utilizzare società di intermediazione per la riparazione dei veicoli»».

11.0.5

CONSIGLIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

11-bis. L'articolo 156, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente:

»Art. 156.

(Attività peritale)

1. L'attività professionale di perito automobilistico per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina del presente titolo non può essere esercitata da chi non sia iscritto nel ruolo di cui all'articolo 157.

2. Le imprese di assicurazione possono effettuare l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti esclusivamente mediante l'attività professionale di periti iscritti nel ruolo di cui all'articolo 157.

3. Nell'esecuzione dell'incarico i periti devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza e devono agire in condizioni di terzietà e di autonomia, in modo che il loro giudizio non sia condizionato da conflitti di interesse, compresi quelli di natura economica o personale.

4. Resta ferma la facoltà da parte del danneggiato di designare un perito di propria fiducia iscritto nel ruolo di cui all'articolo 157 al fine di effettuare l'accertamento e la stima dei danni subiti, con l'obbligo di allegare ai documenti da fornire all'impresa di assicurazione la documentazione relativa al compenso professionale per l'opera svolta.

5. La perizia, eseguita in remoto o in loco, deve mantenere il suo carattere contraddittorio in tutte le operazioni necessarie alla riparazione dei veicoli.

6. In ottemperanza alle disposizioni contenute nel comma precedente, ciascuna perizia è costituita dalla valutazione dettagliata del tempo richiesto per ciascuna operazione firmata dal perito automobilistico e ogni qual volta possibile concordata con l'autoriparatore. Nell'ipotesi in cui la perizia sia effettuata in presenza del solo proprietario del veicolo, la firma dell'eventuale verbale peritale non pregiudica il diritto dell'autoriparatore ad avere la perizia in contraddittorio. In questo caso il perito presenta il suo calcolo all'autoriparatore designato dal proprietario del veicolo per avviare la discussione in contraddittorio.

7. In caso di controversia tra il perito automobilistico e l'autoriparatore si applica la normativa vigente in materia.

8. Affinché il perito possa espletare il proprio mandato con professionalità e diligenza si stabilisce che, anche in caso di contrattazione con la compagnia assicuratrice, il costo minimo della parcella per singola prestazione non può essere inferiore al costo della tariffa oraria professionale stabilita dal Collegio o dall'Ordine di appartenenza del professionista nominato'».

11.0.6

DE PETRIS, GAMBARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Attività dei periti)

1. Al comma 1 dell'articolo 156 del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo la parola: "natanti" aggiungere le seguenti: "esclusivamente attraverso l'opera di periti iscritti nel ruolo di cui all'articolo 157"».

Conseguentemente, al comma 2, la parola: «direttamente» è soppressa.

11.0.7

CASTALDI, PUGLIA, GIROTTO, PETROCELLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 11-bis.***(Disposizioni in materia di attività peritale)*

1. Al comma 2 dell'articolo 156 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: "direttamente" è soppressa;

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "esclusivamente attraverso l'opera di periti iscritti nel molo di cui all'articolo 157"».

11.0.8

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI, PUGLIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 11-bis.***(Disposizioni in materia di terzietà del fiduciario assicurativo)*

1. Dopo l'articolo 156 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209, come modificato dalla presente legge, è inserito il seguente:

»Art. 156-bis.*(Terzietà del fiduciario assicurativo)*

1. Al fine di garantire una maggiore trasparenza nei rapporti fra professionisti e imprese di assicurazione è istituita presso l'IVASS una commissione paritetica composta da rappresentanti delle imprese assicurative e da rappresentanti delle organizzazioni dei professionisti fiduciari più rappresentative a livello nazionale. In caso di interferenze di carattere non tecnico l'IVASS provvede a diffidare la committenza, fatta salva l'applicazione dei procedimenti sanzionatori di cui all'articolo 319"».

11.0.9

DE PETRIS, GAMBARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Dopo l'articolo 156 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, aggiungere il seguente:

”Art. 156-bis.

(Istituzione di una commissione paritetica)

1. Al fine di garantire una maggiore trasparenza nei rapporti fra professionisti ed imprese assicuratrici, è istituita presso l'IVASS una commissione paritetica composta da rappresentanti delle imprese assicurative e da rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative dei professionisti fiduciari. In caso d'interferenze di carattere extratecnico l'IVASS provvede a diffidare la committenza fatta salva l'applicazione dei procedimenti sanzionatori di cui all'articolo 319 del Codice delle assicurazioni private”».

11.0.10

PUGLIA, CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni in materia di cancellazione dal ruolo dei periti assicurativi)

1. All'articolo 159 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, al comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

”*e-bis*) la sussistenza di situazioni di conflitti di interesse”.

2. L'IVASS, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio provvedimento, individua le situazioni di conflitto d'interesse rilevanti ai fini della cancellazione dal ruolo, di cui alla lettera *e-bis* dell'articolo 159 del codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, come introdotta dal comma 1 del presente articolo».

11.0.11

PUGLIA, CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 11-bis.***(Modifiche all'articolo 170 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, in materia di divieto di abbinamento)*

1. All'articolo 170 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 3 è abrogato;
- b) al comma 4, le parole: "ai sensi dei commi 2 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi del comma 2"».

11.0.12

DE PETRIS, GAMBARO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 11-bis.***(Razionalizzazione economica del sistema del risarcimento diretto)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 13, i commi 2 e 2-bis sono sostituiti dai seguenti:

''2. Per la regolazione dei rapporti economici, la convenzione deve prevedere rimborsi basati sul valore reale dell'importo risarcito, ed un sistema di conguagli di fine anno sulla base del costo medio di ogni singola impresa, teso ad incentivare l'efficienza delle imprese nella gestione dei costi.

2-bis. I conguagli avvengono sulla base di costi medi che possono essere differenziati per grandi tipologie di veicoli assicurati, per tipologia di danni a cose o alle persone, nonché per macro aree territorialmente omogenee'';

- b) all'articolo 13, i commi 4, 5 e 6 sono abrogati;
- c) l'articolo 14 è abrogato''».

11.0.13

DE PETRIS, GAMBARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Valore commerciale dei veicoli danneggiati)

1. Nel caso in cui il costo della riparazione ecceda il valore commerciale del veicolo e la riparazione costituisca condizione essenziale per la circolazione, ai sensi dell'articolo 75 del Codice della Strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il risarcimento non potrà essere inferiore al valore del costo della riparazione incrementato delle spese accessorie».

Art. 12.**12.1**

PUGLIA, CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 170-bis del codice di cui al decreto legislativo n. 209, del 2005, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "L'impresa di assicurazione è tenuta a comunicare al contraente, con preavviso di almeno trenta giorni, la scadenza del contratto, il premio applicato per il rinnovo e le modalità di gestione del rapporto contrattuale assicurativo in via telematica, di cui all'articolo 38-bis del regolamento dell'ISVAP 26 maggio 2010, n. 35, nonché a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza.";

b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:

"1-bis. È valutata ai fini dell'obbligo a contrarre di cui all'articolo 132, comma 1, e successive modificazioni, qualsiasi manifestazione di volontà, ovvero fatto concludente, da parte delle imprese di assicurazione che renda impossibile all'assicurato di rinnovare il contratto, salvo quanto disposto dal comma 1-quater.

1-ter. Ai fini dell'obbligo a contrarre, incluso il caso di rinnovo, hanno natura discriminatoria le condizioni basate sulla territorialità, il sesso e la minore età del contraente.

1-*quater*. Nei casi di cui all'articolo 642 del codice penale non sussiste l'obbligo a contrarre di cui all'articolo 132, comma 1.'».

12.2

DE PETRIS, GAMBARO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12. - (*Allineamento della durata delle assicurazioni a copertura dei rischi accessori alla durata dell'assicurazione a copertura del rischio principale*). – 1. All'articolo 170-*bis* del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

''1-*bis*. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle assicurazioni dei rischi accessori al rischio principale della responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione di veicoli a motore e di natanti, qualora lo stesso contratto garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori''.

2. Le imprese di assicurazione possono proporre clausole contrattuali, facoltative per l'assicurato, che prevedono prestazioni di servizi medico-sanitari resi da professionisti individuati e remunerati dalle medesime imprese, che pubblicano i nominativi nel proprio sito internet. Nel caso in cui l'assicurato acconsente all'inserimento di tali clausole, l'impresa applica una significativa riduzione del premio a beneficio dell'assicurato, dell'importo risultante dalla somma dei premi per la responsabilità civile verso terzi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti incassati nella regione dalla medesima impresa nell'anno precedente per il profilo di rischio corrispondente alla classe di merito unificata del contraente, divisa per il numero di assicurati nella medesima classe di merito e della stessa regione.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), sono individuate le aree del territorio nazionale per le quali il passaggio da una classe di rischio a quella inferiore determina uno sconto in misura maggiorata rispetto a quello praticato dalla medesima impresa nell'intero territorio nazionale nella medesima circostanza. Con il decreto sono altresì individuati la misura della maggiorazione, nonché i criteri per il passaggio tra le classi di rischio anche in caso di trasferimento dell'assicurato presso un'altra impresa o di assicurazione di un diverso veicolo da parte dell'assicurato.».

12.3

BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 170-*bis* del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 1 è premesso il seguente comma:

''01. Le polizze assicurative di ogni tipologia alla loro scadenza non possono essere rinnovate con il metodo del tacito consenso, che si intende abrogato.''

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

''1-*bis*. La risoluzione di cui al comma 1 si applica, a richiesta dell'assicurato, anche alle assicurazioni dei rischi accessori al rischio principale della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, qualora lo stesso contratto, ovvero un altro contratto stipulato contestualmente, garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori''».

12.4

FISSORE, ASTORRE, FABBRI, SCALIA, VALDINOSI

*Al comma 1, capoverso «1-*bis*», sopprimere le parole: «a richiesta dell'assicurato».*

12.5

BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, DE POLI

*Al comma 1, capoverso «1-*bis*», sopprimere le parole: «, a richiesta dell'assicurato,».*

Art. 13.**13.1**

DE PETRIS, GAMBARO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13. - (*Ultrattività della copertura per responsabilità civile derivante da attività professionale*) 1. - La lettera e) del comma 5 dell'articolo 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è sostituita dalla seguente:

''e) a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. A tale adempimento corrisponde l'obbligo a contrarre posto a carico delle compagnie di assicurazione. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti. Ai Consigli Nazionali è riconosciuta, altresì, la possibilità di stipulare polizze collettive valide per la generalità degli iscritti, la cui attivazione è subordinata all'accettazione volontaria del singolo professionista. Con successivo decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della Giustizia, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sentite l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA) e i Consigli nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni regolamentate interessate, al fine di agevolare l'accesso alla copertura assicurativa agli esercenti le professioni anzi dette, sono disciplinati le procedure e i requisiti minimi e uniformi per l'idoneità dei relativi contratti. In ogni caso, fatta salva la libertà contrattuale delle parti, le condizioni generali delle polizze assicurative prevedono l'offerta di un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura''».

13.2

GALIMBERTI

Al comma 1, le parole: «, fatta salva la libertà contrattuale delle parti,» sono soppresse.

13.3

ANITORI

Al comma 1 sopprimere le parole: «l'offerta di».

13.4

VALDINOSI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, SCALIA, FASIOLO

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «la disposizione di cui al periodo precedente si applica, altresì, alle polizze assicurative in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge e, pertanto, le compagnie assicurative provvedono tempestivamente a modificare le condizioni generali già negoziate al fine di inserire in esse la suddetta previsione dell'offerta del periodo di ultrattività».

13.5

BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, DE POLI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le previsioni di cui al periodo precedente integrano le condizioni generali delle polizze assicurative in essere alla data di entrata in vigore della presente legge».

13.6

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI, BUCCARELLA

Dopo il comma 1, aggiungere, infine, il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle polizze assicurative già sottoscritte alla data di entrata in vigore della presente legge».

Art. 14.**14.1**

PERRONE

Al comma 3 apportare le seguenti, modifiche:

a) sostituire le parole «a decorrere dal 1° gennaio 2016» con le seguenti «a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge»:

b) sostituire la parola «2017» con le parole «dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge».

14.2

DE PETRIS, GAMBARO

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

14.3

BUCCARELLA, CASTALDI, GIROTTI, PETROCELLI

Al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:

*«b) All'articolo 32, comma 3-*quater*, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:*

1) dopo la parola: "riscontro" sono aggiunte le seguenti: "ad opera di specialista";

2) dopo le parole: "da cui risulti" sono aggiunte le seguenti: " clinicamente o";

3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo "È fatto divieto di svolgere attività medico-legale di parte, al medico nei casi in cui, a qualsiasi titolo, sia intervenuto personalmente per ragioni di assistenza o di cura. Tali circostanze costituiscono ragione d'impedimento ad accettare incarichi di Perito o di Consulente Tecnico d'Ufficio in procedimenti giudiziari"».

14.4

DE PETRIS, GAMBARO

Al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all'articolo 32, comma 3-*quater*, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo la parola "riscontro" è aggiunta la seguente "ad opera di specialista"».

14.5

DE PETRIS, GAMBARO

Al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) All'articolo 32, comma 3-*quater*, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, prima delle parole "visivamente o strumentalmente" sono aggiunte le parole " clinicamente o"».

14.6

DE PETRIS, GAMBARO

Al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) al comma 3-*quater* dell'articolo 32 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 è aggiunto in fine il seguente periodo: "È fatto divieto di svolgere attività medico-legale di parte al medico nei casi in cui, a qualsiasi titolo, sia intervenuto personalmente per ragioni di assistenza o di cura. Tali circostanze costituiscono ragione d'impedimento ad accettare incarichi di Perito o di Consulente Tecnico d'Ufficio in procedimenti giudiziari"».

14.7

PERRONE

Al comma 6, sostituire le parole «può richiedere» con le parole «richiede annualmente».

14.0.2

BUCCARELLA, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 14-bis.***(Misure per il contrasto del ritardo nei pagamenti in materia assicurativa)*

1. All'articolo 17 del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, il comma 2 è abrogato.

2. Al fine di favorire l'adozione delle misure per il contrasto del ritardo nei pagamenti, a decorrere dal centovesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la disposizione di cui al quarto comma dell'articolo 1284 del codice civile si applica, limitatamente alle controversie in materia assicurativa, anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.».

Art. 15.**15.1**

Maurizio ROMANI, BENCINI, VACCIANO, SIMEONI, MUSSINI

Al comma 3, le parole: «da 10.000 euro a 100.000 euro» sono sostituite con le seguenti: «da 20.000 euro a 200.000 euro».

15.2

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:

«5-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) i commi 11 e 12 sono abrogati;*
- b) il comma 13 è sostituito dal seguente:*

”13. Il Consiglio opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è organo collegiale costituito dal presidente e da quattro membri nominati su rose di candidati proposti dalle Commissioni parlamentari competenti in materia di attività produttive in base ai curricula inviati e a un ciclo di audizioni pubbliche. Il Presidente è scelto

tra persone di notoria indipendenza che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo e non in posizione di conflitto di interessi anche in relazione ad attività precedenti. I quattro membri sono scelti tra persone di notoria indipendenza individuate tra magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti o della Corte di cassazione, professori universitari ordinari di materie economiche o giuridiche e personalità provenienti da settori economici dotate di alta e riconosciuta professionalità e non in posizione di conflitto di interessi anche in relazione ad attività precedenti”;

c) al comma 14, la parola: «due» è sostituita dalla seguente: «quattro»;

d) al comma 15, ottavo capoverso, le parole: «e delibera sulle questioni che il Direttorio integrato eventualmente ritenga di sottoporgli» sono soppresse;

e) i commi 16, 17, 19 e 22 sono abrogati;

f) ai commi 18, 20, 21 e 23 le parole: «Direttorio integrato» sono sostituite dalla seguente: «Consiglio»;

g) al comma 24 le parole: «Direttorio della Banca d'Italia» sono sostituite dalla seguente: «Consiglio».

15.0.1

PUGLIA, CASTALDI, GIROTTI, PETROCELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Disposizioni in materie di gestione dei reclami)

1. Al fine di garantire una maggiore efficienza delle procedure di gestione dei reclami aventi ad oggetto la gestione dei rapporti contrattuali da parte delle imprese di assicurazione, con regolamento adottato dall'IVASS, è fissato in sette giorni dalla data di ricezione del reclamo il termine entro il quale le medesime imprese sono tenute a dare riscontro al reclamante.

2. I reclami presentati dalle persone fisiche e giuridiche, dalle associazioni dei consumatori e degli utenti ed in generale da soggetti portatori di interessi collettivi nei confronti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi, ai sensi dell'articolo 7 del codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, possono essere trasmessi all'IVASS a mezzo di posta elettronica certificata».

Art. 16.**16.1**

DE PETRIS, GAMBARO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 16. - (*Regime di investimento dei fondi pensione*). – 1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:

''f) sottoscrizione o acquisizione, per un valore pari ad almeno il 2 per cento del valore del proprio patrimonio, di titoli di debito, anche non negoziati, emessi da piccole o medie imprese, anche attraverso operazioni di cartolarizzazioni delle medesime di cui alla legge n. 130 del 1999, o da organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) che gestiscano titoli emessi dalle stesse, fermi restando i divieti ed i limiti d'investimento definiti dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al successivo articolo 6, comma 5-bis;

g) sottoscrizione o acquisizione di titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, in misura non inferiore al 2 per cento del proprio patrimonio''».

16.2

PUGLIA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), premettere le seguenti:

«0a) all'articolo 8, il comma 7 è sostituito con il seguente:

''7. Il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene, con cadenza almeno annuale, secondo:

a) modalità esplicite: entro sei mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta; qualora, in alternativa, il lavoratore decida, nel predetto periodo di tempo, di mantenere il TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, tale scelta può essere successivamente revocata e il lavoratore può conferire il TFR maturando ad una forma pensionistica complementare dallo stesso prescelta;

b) modalità tacite: nel caso in cui il lavoratore nel periodo di tempo indicato alla lettera a) non esprima alcuna volontà, a decorrere dal mese successivo alla scadenza dei sei mesi ivi previsti, il datore di la-

voro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica complementare istituita presso l'INPS;

c) con riferimento ai lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993:

1) fermo restando quanto previsto all'articolo 20, qualora risultino iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, a forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita, è consentito scegliere, entro sei mesi dalla predetta data o dalla data di nuova assunzione, se successiva, se mantenere il residuo TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, ovvero conferirlo, anche nel caso in cui non esprimano alcuna volontà, alla forma complementare collettiva alla quale gli stessi abbiano già aderito;

2) qualora non risultino iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, a forme pensionistiche complementari, è consentito scegliere, entro sei mesi dalla predetta data, se mantenere il TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, ovvero conferirlo, nella misura già fissata dagli accordi o contratti collettivi, ovvero, qualora detti accordi non prevedano il versamento del TFR nella misura non inferiore al 50 per cento, con possibilità di incrementi successivi, ad una forma pensionistica complementare; nel caso in cui non esprimano alcuna volontà, si applica quanto previsto alla lettera b).».

0a-bis) L'articolo 9, è sostituito dal seguente:

«Art. 9.

(Istituzione e disciplina della forma pensionistica complementare residuale presso l'INPS)

1. Presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) è costituita la forma pensionistica complementare a contribuzione definita prevista dall'articolo 1, comma 2, lettera e), n. 7), della legge 23 agosto 2004, n. 243, alla quale affluiscono le quote di TFR maturando nell'ipotesi prevista dall'articolo 8, comma 7, lettera b). Tale forma pensionistica è integralmente disciplinata dalle norme del presente decreto.

2. La forma pensionistica di cui al presente articolo è amministrata da un comitato composto da nove membri di cui quattro scelti tra i dipendenti dell'INPS e due tra i dipendenti dell'Agenzia delle Entrate e i restanti nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze in modo da assicurare la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro secondo un criterio di pariteticità e attraverso una rotazione annuale e casuale dei componenti scelti tra le organizzazioni sindacali nazionali che hanno maggiore rappresentatività almeno in due province in una categoria o in un comparto. La scelta di componenti dipendenti INPS ed Agenzia delle Entrate viene effettuata dai rispettivi direttori generali sulla

base dei requisiti professionali e formativi. La durata in carica complessiva dei membri del comitato non può eccedere i quattro anni. I membri del comitato devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza stabiliti con decreto di cui all'articolo 4, comma 3. Ai membri dipendenti dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate non spetta alcun compenso. Ai membri rappresentativi delle organizzazioni sindacali e datoriali spetta un compenso erogato come gettoni di presenza il cui importo non può eccedere le retribuzioni giornaliere, riferite ad un livello medio, previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicati al settore di appartenenza di ciascun membro ovvero l'ultimo contratto collettivo applicabile. Il responsabile della forma pensionistica complementare di cui al presente articolo è il direttore generale INPS.

3. Alla posizione individuale costituita presso la forma pensionistica di cui al presente articolo si applica quanto stabilito all'articolo 14, comma 6».

b) dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

«*b-bis*) all'articolo 14, il primo periodo del comma 6 è sostituito con il seguente: "L'aderente ha facoltà di trasferire in qualunque momento l'intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica";

b-ter) all'articolo 23, comma 4, ultimo periodo, le parole: "anche in mancanza del periodo minimo di partecipazione di due anni di cui all'articolo 14, comma 6", sono abrogate».

Conseguentemente:

a) all'articolo 17, dopo le parole del presente capo «aggiungere le seguenti: "fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, lettere *a0*), *a1*) e *b-bis*), al cui onere si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 40-*bis*"»;

b) dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

«Art. 40-*bis*.

(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri enti e società finanziari)

1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8; le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento".

16.3

SCALIA, ASTORRE, FABBRI, GIACOBBE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, prima della lettera a), premettere la seguente:* «0a) all'articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma: "3-bis. Le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari collettive di cui al comma 1 del presente articolo e quelle di cui all'articolo 20, aventi soggettività giuridica e operanti secondo il principio della contribuzione definita, possono prevedere l'adesione collettiva o individuale anche di soggetti aderenti a una o più categorie di cui all'articolo 2, comma 1"»;

b) *al medesimo comma 1, dopo la lettera b) aggiungere, in fine, la seguente:* «b-bis) all'articolo 14, al comma 6, il quarto periodo è sostituito dal seguente: "in caso di esercizio della predetta facoltà di trasferimento della posizione individuale, il lavoratore ha diritto al versamento alla forma pensionistica da lui prescelta del TFR maturando e dell'eventuale contributo a carico del datore di lavoro"».

16.4

DI BIAGIO

Al comma 1, prima della lettera a), premettere le seguenti:

«0a) all'articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma: "3-bis. Le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari collettive di cui al comma 1 del presente articolo e quelle di cui all'articolo 20, aventi soggettività giuridica e operanti secondo il principio della contribuzione definita, possono prevedere l'adesione collettiva o individuale anche di soggetti aderenti a una o più categorie di cui all'articolo 2, comma 1"».

Al medesimo comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) all'articolo 14, al comma 6, il quarto periodo è sostituito dal seguente: "In caso di esercizio della predetta facoltà di trasferimento della posizione individuale. Il lavoratore ha diritto al versamento alla forma pensionistica da lui prescelta del TFR maturando e dell'eventuale contributo o corico del datore di lavoro"».

16.5

SACCONI, DI BIAGIO

Al comma 1, prima della lettera a), è inserita la seguente:

«0a) all'articolo 8, comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Gli accordi possono anche stabilire la destinazione di una quota minima dell'accantonamento annuale del TFR. In assenza di tale indicazione il conferimento è totale"».

16.6

PUGLIA

Al comma 1, alla lettera a), premettere le seguenti:

«0a) all'articolo 8, comma 7, la lettera b) è sostituita con la seguente:

''b) modalità tacite: nel caso in cui il lavoratore nel periodo di tempo indicato alla lettera a) non esprima alcuna volontà, a decorrere dal mese successivo alla scadenza dei sei mesi ivi previsti, il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica complementare istituita presso l'INPS'';

0a-bis) all'articolo 9, comma 1, primo periodo, le parole: '' , n. 3)'' , sono abrogate».

Conseguentemente:

a) all'articolo 17, dopo le parole del presente capo «aggiungere le seguenti: ''fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, lettere a0) e a1) al cui onere si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 40-bis''»;

b) dopo l'**articolo 40**, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri enti e società finanziari)

1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura del 93 per cento'';

- b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";
- c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento".
-

16.7

MARGIOTTA

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) All'articolo 8, dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

''11-bis. Il conferimento al fondo si intende eseguito alla data del versamento effettivo delle somme, secondo le modalità previste dal regolamento del medesimo fondo. In caso di insolvenza del datore di lavoro o di sua sottoposizione a procedure concorsuali, la legittimazione all'esperimento di tutte le azioni ed iniziative per il recupero delle somme trattenute e non versate dal datore di lavoro, spetta esclusivamente al lavoratore o all'aderente ai fondi pensione aperti di cui all'articolo 12. Il regolamento del fondo può prevedere, con indicazione del relativo costo, la delega al gestore del fondo medesimo delle attività di cui al periodo precedente''».

16.8

BONFRISCO, PERRONE

Al comma 1, lettera a), capoverso comma «4», primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi,».

16.9

PUGLIA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), capoverso «4.», primo periodo:

- 1) sostituire le parole: «ventiquattro mesi», con le seguenti: «dodici mesi»;
- 2) sostituire le parole: «cinque anni», con le seguenti: «sei anni»;

b) dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) all'articolo 11, comma 7, lettera c), le parole: "30 per cento," sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento"».

Conseguentemente:

a) all'articolo 17, dopo le parole: *del presente capo* «aggiungere le seguenti: "fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, lettera a-bis), al cui onere si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 40-bis"»;

b) dopo l'**articolo 40**, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri enti e società finanziari)

1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento"».

16.10

PICCOLI, BERTACCO, AMIDEI

Al comma 1, lettera a), capoverso «comma 4», dopo le parole: «per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi», aggiungere le seguenti: «o 12 mesi nel caso di coniuge, figli o altri familiari a carico.»

16.11

BONFRISCO, PERRONE

Al comma 1, lettera a), capoverso «comma 4», secondo periodo, dopo le parole: «massimo di dieci anni», inserire le seguenti: «, ferme restando le facoltà di riscatto ai sensi dell'articolo 14.»

16.12

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis). All'articolo 11, comma 7, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "sono compresi nell'ipotesi di cui alla presente lettera gli acquisti effettuati mediante finanziamento bancario sin dall'origine condizionato all'esistenza di una posizione previdenziale complementare ed agevolato da concorso di enti pubblici territoriali, nel rispetto delle disposizioni regolamentari emanate dagli stessi enti"».

16.13

ASTORRE

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 14, comma 2, lettera c), il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Tale facoltà non può essere esercitata nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni complementari o nel maggior periodo eventualmente fissato nelle forme pensionistiche complementari ai sensi del secondo periodo, comma 4, dell'articolo 11"».

16.14

BIANCONI, MANCUSO, CHIAVAROLI, DE POLI

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) all'articolo 14:

1) al comma 2, lettera c), il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Tale facoltà non può essere esercitata nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari o nel maggior periodo eventualmente fissato dalle forme pensionistiche complementari ai sensi del secondo periodo del comma 4 dell'articolo 11; in questi casi si applicano le previsioni del comma 4 dell'articolo 11 »;

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. In caso di cessazione dei requisiti di partecipazione per cause diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, è previsto il riscatto della posizione sia nelle forme collettive sia in quelle individuali e

su tali somme si applica una ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 23 per cento sul medesimo imponibile di cui all'articolo 11, comma 6».

16.15

SCALIA

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) all'articolo 14, comma 6, il quarto periodo è sostituito dal seguente: "In caso di esercizio della predetta facoltà di trasferimento della posizione individuale, il lavoratore ha diritto al versamento alla forma pensionistica da lui prescelta del TFR maturando e, nella misura del cinquanta per cento qualora siano decorsi tre anni dalla data di partecipazione alla forma pensionistica prevista dagli accordi collettivi ovvero del cento per cento decorsi cinque anni dalla stessa data, dell'ammontare dell'eventuale contributo a carico del datore di lavoro"».

16.16

DI BIAGIO

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) all'articolo 14, comma 6, il quarto periodo è sostituito dal seguente: "In caso di esercizio della predetta facoltà di trasferimento della posizione individuale, il lavoratore ha diritto al versamento alla forma pensionistica da lui prescelta del TFR maturando e, nella misura del cinquanta per cento qualora siano decorsi tre anni dalla data di partecipazione alla forma pensionistica prevista dagli accordi collettivi ovvero del cento per cento decorsi cinque anni dalla stessa data, dell'ammontare dell'eventuale contributo a carico del datore di lavoro"».

16.17

MANDELLI, PELINO

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) all'articolo 14, comma 6, il quarto periodo è sostituito dal seguente: "In caso di esercizio della predetta facoltà di trasferimento della posizione individuale, il lavoratore ha diritto al versamento alla forma pensionistica da lui prescelta del TFR maturando e, nella misura del cinquanta per cento qualora siano decorsi tre anni dalla data di partecipazione

alla forma pensionistica prevista dagli accordi collettivi ovvero del cento per cento decorsi cinque anni dalla stessa data, dell'ammontare dell'eventuale contributo a carico del datore di lavoro'».

16.18

SACCONI, DI BIAGIO

Al comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

«b-bis) all'articolo 18, comma 3:

al secondo periodo, le parole: "quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "sette anni, ivi compresi quelli che siano in carica alla data di entrata in vigore della presente disposizione"».

16.19

PUGLIA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In relazione ai periodi di paga decorrenti dallo gennaio 2016, i lavoratori dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi presso il medesimo datore di lavoro, possono richiedere ai revocare il consenso espresso ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e di conferire l'intero importo del Tfr versato alla forma pensionistica complementare alla forma pensionistica complementare istituita presso l'INPS ovvero trasferirlo al Fondo di Tesoreria di cui all'articolo 1, commi 755 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che assicura le stesse prestazioni previste dall'articolo 2120 codice civile. Con testualmente. alla revoca del consenso il lavoratore può scegliere di destinare il Tfr maturando al Fondo di Tesoreria di cui all'articolo 1, commi 755 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che assicura le stesse prestazioni previste dall'articolo 2120 codice civile».

Conseguentemente:

a) All'articolo 17, dopo le parole: «del presente capo» aggiungere le seguenti: «fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 16, comma 1-bis, al cui onere si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 40-bis»,

b) dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis - (Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri enti e società finanziari). - 1. In de-

roga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
 - b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
 - c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento».
-

16.20

BONFRISCO, PERRONE

Al comma 2, dopo le parole: «e successive modificazioni, », inserire le seguenti: «anche al fine di favorire l'educazione finanziaria e previdenziale, ».

Conseguentemente dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis. Individuare forme di informazione mirata all'accrescimento dell'educazione finanziaria e previdenziale dei cittadini e sulle forme di gestione del risparmio finalizzato alla corresponsione delle» prestazioni previdenziali complementari».

16.21

BONFRISCO, PERRONE

Al comma 2 apportare le seguenti modifiche:

- a) *sostituire le parole: «maggiormente rappresentative» con le parole: «comparativamente più rappresentative»;*
 - b) *sostituire le parole: «esperti della» con le parole: «esperti di comprovata e riconosciuta competenza»;*
 - c) *alla lettera b) sopprimere le parole: «delle caratteristiche dimensionali dei patrimoni gestiti,» e sopprimere le parole: «delle categorie dei lavoratori interessati»;*
 - d) *alla lettera c) sostituire le parole: «delle consistenze e ridurre i costi di gestione e i rischi» con le parole: «del patrimonio e migliorare l'efficacia gestionale».*
-

16.22

PUGLIA, GIROTTA, CASTALDI, PETROCELLI

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera a) sostituire le parole da: «fondata su criteri» fino alla fine della lettera con le seguenti: «individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità dei componenti dei consigli di amministrazione e controllo e degli organi collegiali, del responsabile della forma pensionistica complementare, nonché dei responsabili delle principali funzioni»;*

2) *dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«*a-bis*) individuazione, sentite la COVIP e l’Autorità nazionale anti-corruzione, di criteri volti a garantire che la selezione dei gestori dei fondi pensione avvenga nel rispetto della massima trasparenza, anche al fine di eliminare ogni forma di conflitto di interesse tra i responsabili del fondo, le società di *advising* e le società di gestione ed ogni possibile conflitto di interesse tra i componenti dei consigli di amministrazione e controllo e degli organi collegiali tra i fondi chiusi ed i fondi aperti».

16.23

PUGLIA, GIROTTA, CASTALDI, PETROCELLI

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: «fondata su criteri» fino alla fine della lettera con le seguenti: «individuazione di requisiti di onorabilità e professionalità dei componenti dei consigli di amministrazione e controllo e degli organi collegiali, anche attraverso il ricorso alla disciplina contenuta nel regolamento CONSOB n. 17221 del 12 marzo 2010 sulle operazioni con parti correlate.».

16.24

PUGLIA, GIROTTA, CASTALDI, PETROCELLI

Al comma 2, lettera b); sostituire le parole: «nonché dei regimi gestionali» con le seguenti: «dei regimi gestionali ed individuazione del divieto di investimento, da parte dei fondi pensione, in strumenti finanziari non negoziati nei mercati regolamentari.».

16.25

PUGLIA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. La contribuzione versata agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509; avente natura integrativa rispetto a quella istituita dalla legge 22 luglio 1966, n. 613, è dovuta soltanto quando l'Ente abbia provveduto ad adottare un regolamento in materia di elezioni dei suoi organi collegiali che garantisca a ciascun singolo assicurato all'ente la piena possibilità di poter presentare una propria lista a parità di condizioni con associazioni o organizzazioni di qualunque genere, senza alcun obbligo di appartenenza alle stesse.»

Conseguentemente:

a) All'articolo 17, dopo le parole: «del presente capo» aggiungere le seguenti: «fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 16, comma 2-bis), al cui onere si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 40-bis»;

b) dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri enti e società finanziari)

1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento"».

16.26

PUGLIA, CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I componenti dei consigli di amministrazione degli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 non possono, in nessuna forma, percepire compensi

o fruire di benefici di qualsiasi natura in qualità di componenti dei consigli di amministrazione di società o fondi controllati o partecipati dagli enti stessi.»

16.27

PUGLIA, CASTALDI, GIROTTI, PETROCELLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, assicurano condizioni di trasparenza della gestione, rendendo accessibile mediante pubblicazione sul proprio sito internet, le delibere degli organi di amministrazione attiva. Non sono accessibili, se non nei limiti e con le forme stabilite dalla disciplina del diritto di accesso, le delibere la cui pubblicazione potrebbe alterare il corretto svolgimento di una procedura di gara o di concorso. Le delibere riguardanti persone sono pubblicate salvaguardando il diritto alla tutela dei dati personali. Sono pubblicate senza limitazioni le delibere riguardanti i componenti degli organi di direzione politica e amministrativa degli enti.»

16.28

PUGLIA, CASTALDI, GIROTTI, PETROCELLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 pubblicano sul proprio sito internet i dati completi relativi ai compensi percepiti da ciascun componente del consiglio di amministrazione in qualità di componente di organi di società o fondi controllati o partecipati dagli enti stessi.»

16.29

BONFRISCO, PERRONE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il tavolo di cui al comma 2 termina i propri lavori entro un anno dalla sua prima convocazione. Il lavoro svolto dal tavolo di consultazione e le risultanze prodotte, sono inviate dal Ministro del Lavoro e delle politiche sociali al Parlamento e alla Commissione di cui all'arti-

colo 24, comma 28, primo periodo, del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, ai fini dell'individuazione di eventuali forme di decontribuzione parziale dell'aliquota contributiva obbligatoria verso schemi previdenziali integrativi in particolare a favore delle giovani generazioni».

16.0.1

MUCCHETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Disposizioni in materia di previdenza complementare)

1. Al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale e promuovere una maggiore concorrenza tra le forme di previdenza complementare, ai soggetti iscritti alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dall'INPS, ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai soggetti destinatari dell'ambito di applicazione del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, con esclusione dei professionisti iscritti a gestioni private costituite ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 è data facoltà di versare contribuzione destinata a risparmio previdenziale aggiuntivo alla forma di previdenza "IntegraINPS" istituita presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

2. L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale gestisce direttamente la forma pensionistica complementare di cui al comma 1, con evidenza contabile separata ed applicazione dell'articolo 2117 c.c. nell'osservanza dei seguenti principi: *a)* criteri di gestione della forma di previdenza secondo il sistema di finanziamento a ripartizione e l'applicazione di criteri di calcolo dei trattamenti pensionistici attraverso la commisurazione dei trattamenti alla contribuzione; *b)* rispetto delle misure di trasparenza e delle altre modalità finalizzate a garantire la separatezza patrimoniale amministrativa e contabile, la riservatezza dei dati personali nonché la destinazione all'erogazione delle prestazioni agli aderenti dal cui fine non può essere distratto; *c)* flessibilità dell'entità della contribuzione versata da parte dei lavoratori ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8 decreto legislativo 252/2005; *d)* alla contribuzione destinata ad "IntegraINPS" si applicano le disposizioni in materia di accertamento e riscossione dei contributi previdenziali obbligatori la quale costituisce a tutti gli effetti entrata degli enti pubblici previdenziali; *e)* applicazione della disciplina propria delle forme di previdenza aggiuntive a quella obbligatoria, rimanendo nell'auto-

nomia delle parti lo stabilire quanta e quale parte della retribuzione vada assoggettata a contributo;

3. Il finanziamento delle forma di previdenza "IntegraINPS" è attuato con le modalità e secondo la disciplina di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 252/2005;

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, lettera c) del presente articolo, è ammesso il versamento dei contributi per una durata minima di un anno, senza alcun obbligo di rinnovo o di partecipazione nella forma pensionistica. Il recesso dal rapporto deve essere comunicato all'INPS con un preavviso di almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno solare cui si riferisce il pagamento;

5. "IntegraINPS" garantisce l'erogazione delle prestazioni, di cui all'articolo 11 decreto legislativo 252/2005 al momento dell'acquisizione del diritto alla prestazione pensionistica obbligatoria, indipendentemente dal periodo di partecipazione alla forma pensionistica medesima e dal limite di cui al comma 3 del medesimo articolo 11. L'importo della prestazione pensionistica è determinato secondo il sistema di calcolo contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335;

6. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applica la disciplina del decreto legislativo 252/2005. L'introduzione di eccezioni o deroghe alla presente disciplina è effettuata attraverso espresse modificazioni delle sue disposizioni».

16.0.2

PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Riforma della gestione separata INPS)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2016, la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è sostituita dalla Gestione Separata Ordinaria e dalla Gestione Separata Speciale. Alla Gestione Separata Speciale, avente autonoma gestione e con contabilità separata rispetto a quella ordinaria, sono tenuti ad iscriversi i soggetti che esercitano abitualmente una attività di lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni. Alla Gestione Separata Ordinaria sono tenuti ad iscriversi gli altri soggetti già tenuti ad iscriversi presso l'apposita Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335. Restano esclusi dall'iscrizione i soggetti già iscritti a casse previdenziali obbligatorie e le cui prestazioni lavorative

sono svolte nell'esercizio di attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine o albo professionale.

2. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 2, comma 57, della legge 28 giugno 2012, n. 92, come modificato dall'articolo 46 bis, comma 1, lettera g), del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, a decorrere dal 1 gennaio 2016, i soggetti iscritti alla gestione separata speciale di cui al comma 1, sono tenuti al versamento di una aliquota pari a quella corrisposta fino al 31 dicembre 2015 alla gestione separata, applicata sul reddito delle attività determinato sulla base dei criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dalla dichiarazione annuale e dagli accertamenti definitivi, fermo restando l'ulteriore aliquota contributiva di cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e successive modificazioni e integrazioni. Restano esclusi dall'imposizione i redditi percepiti per l'espletamento di prestazioni lavorative svolte nell'esercizio di attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine o albo professionale.

3. Hanno diritto all'accREDITAMENTO di tutti i contributi mensili, relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento, i soggetti che abbiano corrisposto un contributo di importo non inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito stabilito dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233 e successive modificazioni e integrazioni. In caso di contribuzione annua inferiore a detto importo, i mesi di assicurazione da accreditare sono ridotti in proporzione alla somma versata. I contributi come sopra determinati sono attribuiti temporalmente all'inizio dell'anno solare fino a concorrenza di dodici mesi nell'anno.

4. Per i soggetti iscritti alla gestione separata speciale si applica il massimale di reddito previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995.

5. Ai soggetti di cui ai commi da 1 a 4 è data facoltà di versare somme presso la forma pensionistica complementare di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

6. All'articolo 9 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, il comma 2 è sostituito dal seguente:

''2. La forma pensionistica di cui al presente articolo è amministrata da un comitato composto da nove membri di cui quattro scelti tra i dipendenti dell'INPS e due tra i dipendenti dell'Agenzia delle Entrate e i restanti nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze in modo da assicurare la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro secondo un criterio di pariteticità e attraverso una rotazione annuale e casuale dei componenti scelti tra le organizzazioni sindacali nazionali che hanno maggiore rappresentatività almeno in due province in una categoria o in un comparto. La scelta di componenti dipendenti INPS ed Agenzia delle Entrate viene effettuata dai rispettivi direttori generali sulla base dei requisiti professionali e formati vi. La durata in carica comples-

siva dei membri del comitato non può eccedere i quattro anni. I membri del comitato devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza stabiliti con decreto di cui all'articolo 4, comma 3. Ai membri dipendenti dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate non spetta alcun compenso. Ai membri rappresentativi delle organizzazioni sindacali e datoriali spetta un compenso erogato come gettoni di presenza il cui importo non può eccedere le retribuzioni giornaliere, riferite ad un livello medio, previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicati al settore di appartenenza di ciascun membro ovvero l'ultimo contratto collettivo applicabile. Il responsabile della forma pensionistica complementare di cui al presente articolo è il direttore generale INPS.''

7. Presso la Gestione separata ordinaria di cui al comma 1 è costituito uno speciale Fondo presso cui possono essere accantonate quote di indennità di fine mandato, ove il diritto all'indennità risulti da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto di lavoro.

8. L'indennità di cui al comma 7, con esclusione della quota maturata nell'anno, è incrementata, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.

9. Ai fini della applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma 2 per frazioni di anno, l'incremento dell'indice ISTAT è quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell'anno precedente. Le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero.

10. Entro il 31 marzo di ciascun anno l'INPS provvede a dare comunicazione al lavoratore dell'ammontare delle quote da esso accantonate e delle relative rivalutazioni.

11. Sui redditi derivanti dalle rivalutazioni dell'indennità di fine mandato di cui al comma 8 è applicata l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11 per cento.

12. L'INPS applica l'imposta di cui al comma 11 sulle rivalutazioni maturate in ciascun anno. L'imposta è versata entro il 16 febbraio dell'anno successivo. L'imposta è imputata a riduzione del Fondo.

13. Sull'indennità di fine mandato al lordo delle rivalutazioni già assoggettate all'imposta sostitutiva di cui al comma 11, l'INPS provvede a calcolare l'imposta in base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione.

14. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e sentito l'INPS, con apposito decreto di natura non regolamentare stabilisce le modalità con cui consentire all'INPS l'espletamento degli obblighi di cui al comma 13».

Conseguentemente:

a) All'articolo 17, dopo le parole: «del presente capo» aggiungere le seguenti: «fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 16-bis, al cui onere si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 40-bis»;

b) dopo l'**articolo 40**, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri enti e società finanziari)

1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento".

16.0.3

BONFRISCO, BRUNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Liberalizzazione della scelta di versamento contributivo per i professionisti)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ferma rimanendo l'obbligatoria iscrizione ad una forma di previdenza complementare, i soggetti iscritti in appositi albi professionali e che svolgono la libera professione con continuità ed esclusività, hanno facoltà di scegliere l'ente previdenziale cui devolvere i propri contributi ai fini della percezione della relativa pensione.

2. Entro il termine di 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge saranno previste, tramite Regolamento di attuazione, modalità e tempistiche, con appositi moduli, per la richiesta di iscrizione all'ente previdenziale per il versamento ed il pagamento dei relativi contributi.

3. Tramite il Regolamento di attuazione verrà, altresì, stabilito dai relativi ordini di appartenenza il procedimento sanzionatorio, con la previsione di consequenziali sanzioni in caso di mancata iscrizione e mancato versamento dei contributi previdenziali. Sono in ogni caso vietate forme di contribuzione forfettarie non commisurate al reddito effettivamente prodotto.

4. Le sanzioni sono irrogate dagli ordini di appartenenza a seguito di procedimento disciplinare fino alla cancellazione dall'Albo professionale di appartenenza nei casi più gravi di mancata iscrizione o di mancato versamento dei contributi per un periodo di 3 anni, salvo, in quest'ultima ipotesi, comprovati gravi motivi che abbiano reso inesigibile la prestazione contributiva.

5. Ai professionisti iscritti ad albi si applica normativa contenuta nelle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 5 marzo 1990, n. 45. Ad essi, anche ove non abbiano maturato diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni nelle quali sono, o sono stati, iscritti, in alternativa alla ricongiunzione, spetta il diritto di avvalersi dei periodi assicurativi pregressi.

6. Le disposizioni contenute nel presente articolo, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

16.0.4

SACCONI, DI BIAGIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Riordino ed efficientamento del settore dell'assistenza sanitaria integrativa)

1. Al fine di aumentare l'efficienza e la trasparenza del settore dell'assistenza sanitaria integrativa e di potenziare il relativo sistema dei controlli, anche in vista di possibili sinergie gestionali e funzionali con la previdenza complementare che agevolino una migliore risposta ai nuovi bisogni di protezione sociale anche legati alla non auto sufficienza, alla COVIP è attribuita, ferma restando l'alta vigilanza del Ministero della salute sul settore della sanità integrativa, anche la vigilanza sui fondi sanitari integrativi e sugli enti, casse e società di mutuo soccorso. Ai predetti fini, la normativa del settore della sanità integrativa è riordinata, entro 3 mesi, sulla base delle disposizioni e dei principi di cui decreto legislativo n. 252/2005 in quanto compatibili, con uno o più regolamenti di cui all'articolo 17, comma 2, legge 400/1988, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Mi-

nistro dell'economia e delle finanze, sentita la COVIP, per garantire un'adeguata ed uniforme disciplina delle forme di cui al primo periodo, criteri prudenziali di gestione e un più efficace controllo sulle forme stesse, una più efficace determinazione delle prestazioni e della soglia delle risorse vincolate nonché un adeguato regime sanzionatorio. Per permettere l'espletamento delle nuove funzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la COVIP può avvalersi di un contingente di personale aggiuntivo, acquisito anche in comando da altre pubbliche amministrazioni, e il suo finanziamento è integrato mediante il versamento annuale di una quota, non superiore allo 0,5 per mille dei contributi o premi incassati dalle predette forme, con le modalità stabilite dai regolamenti di cui al secondo periodo.».

16.0.5

BERGER, ZELLER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Fondi integrativi del Servizio Sanitario nazionale)

Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, all'articolo 9, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

''7-bis. Decorso un anno dalla data di partecipazione ad un fondo integrativo del Servizio Sanitario nazionale istituito a norma del presente decreto legislativo, gli iscritti hanno la facoltà di aderire liberamente ad un altro fondo istituito a norma di cui al comma 3. Quest'ultimo dovrà garantire prestazioni sanitarie sostanzialmente equivalenti a quelle previste dal fondo di provenienza sulla base del relativo nomenclatore. Sono comunque inefficaci clausole che all'atto dell'adesione ad un fondo o nel caso di un successivo passaggio ad altro fondo prevedano l'applicazione di ulteriori voci di costo, comunque denominate, che possono costituire ostacolo alla portabilità. A tal fine i fondi già istituiti devono adeguare i loro statuti e regolamenti entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.''.».

16.0.6

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Fondi integrativi del Servizio Sanitario nazionale)

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

''7-bis. Decorso un anno dalla data di partecipazione ad un fondo integrativo del Servizio Sanitario nazionale istituito a norma del presente decreto legislativo, gli iscritti hanno la facoltà di aderire liberamente ad un altro fondo istituito ai sensi del comma 3. Quest'ultimo dovrà garantire prestazioni sanitarie sostanzialmente equivalenti a quelle previste dal fondo di provenienza sulla base del relativo nomenclatore. Sono comunque inefficaci clausole che, all'atto dell'adesione ad un fondo o nel caso di un successivo passaggio ad altro fondo, prevedano l'applicazione di ulteriori voci di costo, comunque denominate, che possono costituire ostacolo alla portabilità. A tal fine, i fondi già istituiti devono adeguare i loro statuti e regolamenti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.''.».

16.0.7

BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

1. Al decreto legislativo n. 81/2015, art. 31, comma 2, primo periodo dopo le parole: ''applicati dall'utilizzatore'' sono inserite le seguenti: ''in conformità alla disciplina di cui all'articolo 23, comma 2''».

16.0.8

BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 16-bis.**

1. Al decreto legislativo n. 81/2015, art. 31, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "la somministrazione a tempo determinato di lavoratori" sono inserite le seguenti: "assunti dal somministratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nonché di lavoratori"».

16.0.9

BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 16-bis.**

1. Al decreto legislativo n. 81/2015, art. 31, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "la somministrazione a tempo determinato di lavoratori" inserire le seguenti: "ai sensi dell'articolo 23 comma 2, nonché"».

16.0.10

BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 16-bis.**

All'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2015, le parole: "Il contratto di somministrazione di lavoro è vietato" sono sostituite dalle seguenti: "La stipulazione di nuovi contratti di somministrazione di lavoro è vietata" e alla lettera b): dopo le parole, "di lavoratori assenti" inserire le seguenti: "per assumere lavoratori iscritti nelle liste di mobilità,"».

16.0.11

BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

1. Al decreto legislativo n. 81/2015, art. 33, comma 1, dopo la lettera *f)* è inserita la seguente:

''*g)* il corrispettivo pattuito tra somministratore ed utilizzatore con specifica indicazione dei termini di pagamento''.

2) Al decreto legislativo n. 81/2015, dopo l'articolo 33, è inserito il seguente:

''Art. 33-bis.

(Obblighi dell'utilizzatore)

1. Quando il credito sia fondato sul corrispettivo di cui all'articolo 33, comma 1, lettera *g)*, il Giudice autorizza l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo ai sensi dell'articolo 642, comma 1, c.p.c.''.».

16.0.12

BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, art. 67, terzo comma, lettera *f)*, dopo le parole ''anche non subordinati, del fallito'' inserire le seguenti: '' , ivi compresi quelli derivanti di attività di lavoro in somministrazione, in caso di fallimento dell'utilizzatore;''».

16.0.13

BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 16-bis.**

All'articolo 2777 del codice civile, al secondo comma, lettera a) dopo "numero 1", va aggiunto "nonché i crediti di cui all'articolo 2751-bis 5-ter c.c."».

16.0.14

FABBRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 16-bis.**

1. La liquidazione anticipata, in un'unica soluzione, della NASpI di cui all'articolo 8, primo comma, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, è da considerarsi non imponibile al fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per la parte destinata alla sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative dell'esenzione di cui al comma 1, anche al fine di ridurre i tempi di versamento a capitale sociale da parte dei lavoratori delle somme concernenti la NASpI».

Art. 18.**18.1**

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) al comma 1, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "È in ogni caso fatto divieto agli operatori di telefonia di disattivare carte prepagate in caso di utilizzo delle stesse nell'ultimo anno solare"».

18.2

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) al comma 2, dopo le parole: "tutte le voci che compongono l'offerta," sono inserite le seguenti: "ivi compresa la tassa di concessione governativa eventualmente dovuta,"».

18.3

LANZILLOTTA

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «le spese e ogni altro onere comunque denominato relativi al recesso o al trasferimento dell'utenza ad altro operatore sono commisurati al valore del contratto e comunque resi noti al consumatore al momento della pubblicizzazione dell'offerta e in fase di sottoscrizione del contratto, nonché comunicati» con le seguenti: «le spese relative al recesso o al trasferimento dell'utenza ad altro operatore sono commisurate al valore del contratto e ai costi reali sopportati dall'azienda, ovvero ai costi sostenuti per dismettere la linea telefonica o trasferire il servizio, e comunque rese noti al consumatore al momento della pubblicizzazione dell'offerta e in fase di sottoscrizione del contratto, nonché comunicate».

18.4

GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modifiche:

- a) sopprimere le seguenti parole: «e ogni altro onere comunque denominato»;*
 - b) sostituire la parola: «relativi» con la seguente: «relative»;*
 - c) sostituire la parola: «commisurati» con la seguente: «commisurate»;*
 - d) sostituire le parole: «resi note» con le seguenti: «rese note»;*
 - e) sostituire la parola: «comunicati» con la seguente: «comunicate».*
-

18.5

FISSORE, ASTORRE, FABBRI, SCALIA, VALDINOSI, GIACOBBE

Ai comma 1, lettera a), sostituire le parole: «e ogni altro onere comunque denominato relativi» con la seguente: «relative» e sostituire le

parole: «al valore del contratto» con le seguenti: «al costo sostenuto dall'operatore per dismettere la linea telefonica o per trasferire il servizio».

18.6

FISSORE

Al comma 1, lettera a), sostituire le seguenti parole: «sono commisurati al valore del contratto» con le seguenti: «devono essere giustificati dai costi effettivamente sostenuti dall'operatore».

18.7

MARGIOTTA

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «al valore del contratto» con le seguenti: «ai costi sostenuti dall'operatore».

18.8

BARANI

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «al valore del contratto» con le seguenti: «ai costi sostenuti dall'operatore».

18.9

CROSIO, CONSIGLIO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «al valore del contratto» con le seguenti: «ai costi sostenuti dall'operatore».

18.10

PELINO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «al valore del contratto», con le seguenti: «ai costi sostenuti dall'operatore».

18.11

BONFRISCO, PERRONE

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «al valore del contratto» con le seguenti: «ai costi sostenuti dall'operatore».

18.12

PERRONE

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modifiche:

a) al capoverso «3-bis» sostituire la parola: «contratto» ovunque ricorra, con le seguenti: «canone di abbonamento o contratto di servizio»;

b) al capoverso «3-ter» sostituire la parola: «contratto» con le seguenti: «canone di abbonamento o contratto di servizio».

18.13

MANDELLI, PELINO

Al comma 1, lettera b), capoverso «3-bis», sopprimere le parole: «e devono seguire le medesime forme utilizzabili al momento dell'attivazione o dell'adesione al contratto».

18.14

MANDELLI, PELINO

Al comma 1, lettera b), capoverso «3-bis», sostituire le parole: «le medesime» con la seguente: «analoghe».

18.15

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Al comma 1, lettera b), capoverso «3-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche devono consentire la possibilità per consumatori e utenti di comunicare il recesso o il cambio di gestore con modalità telematiche».

18.16

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Al comma 1, lettera b), capoverso «3-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche sono tenuti ad offrire a consumatori ed utenti almeno due modalità alternative di comunicazione del recesso o del cambio di gestore».

18.17

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Al comma 1, lettera b), capoverso «3-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche, su richiesta del consumatore o dell'utente interessato, sono tenuti a fornire, sin dal momento immediatamente successivo alla conclusione del contratto per via telefonica, copia, su supporto digitale o con modalità telematiche della registrazione della conversazione con la quale si è concluso il contratto.».

18.18

DE PETRIS, GAMBARO

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso «3-ter» con il seguente:

«3-ter. Il contratto stipulato con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, ove comprenda offerte promozionali, non può avere durata superiore a dodici mesi. Nel caso di risoluzione anticipata si applicano i medesimi obblighi informativi e i medesimi limiti agli oneri per il consumatore di cui al comma 3, terzo periodo».

18.19

FISSORE

Al comma 1, lettera b), capoverso «3-ter», primo periodo, sostituire la parola: «ove» con le seguenti: «anche nel caso in cui».

18.20

FISSORE, ASTORRE, FABBRI, SCALIA, VALDINOSI, GIACOBBE

Al comma 1, lettera b), capoverso «3-ter», primo periodo, dopo le parole: «offerte promozionali,» inserire le seguenti: «aventi ad oggetto sia la fornitura di servizi che di beni.»

18.21

SCIBONA, GIROTTA, CASTALDI, PETROCELLI

Al comma 1, lettera b), capoverso «3-ter», primo periodo, sostituire la parola: «ventiquattro» con la seguente: «dodici».

18.22

DE PETRIS, GAMBARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «3-ter», primo periodo, sostituire la parola: «ventiquattro» con la seguente: «dodici».

18.23

CARIDI

Al comma 1, lettera b), capoverso «3-ter», secondo periodo, sostituire le parole: «e comunque gli eventuali relativi costi devono essere equi e proporzionati al valore del contratto e alla durata residua della promozione offerta» con le seguenti: «e nessun costo è addebitato agli utenti, salvo il caso di offerte che prevedano la cessione in omaggio di beni o sconti superiori al 50 per cento del valore dell'abbonamento».

18.24

PETROCELLI, CASTALDI, GIROTTA

Al comma 1, lettera b), capoverso «3-ter», secondo periodo, sostituire le parole da: «e comunque» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «ed è comunque esclusa l'applicazione di clausole penali».

18.25

CROSIO, CONSIGLIO

Al comma 1, lettera b), capoverso «3-ter», secondo periodo, sopprimere la parola «residua».

18.26

BARANI

Al comma 1, lettera b), capoverso «3-ter», secondo periodo, sopprimere la parola: «residua».

18.27

MARGIOTTA

Al comma 1, lettera b), capoverso «3-ter», secondo periodo, sopprimere la parola: «residua».

18.28

LANZILLOTTA

Al comma 1, lettera b), capoverso «3-ter», secondo periodo, sopprimere la parola «residua».

18.29

PELINO

Al comma 1, lettera b), capoverso «3-ter», secondo periodo, sopprimere la parola «residua».

18.30

GIROTTA, CASTALDI, PETROCELLI

Al comma 1, lettera b), capoverso «3-quater», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, è fatto divieto agli operatori di telefonia e di comunicazioni elettroniche di prevedere la possibilità per il consuma-

tore o per l'utente di ricevere servizi in abbonamento da parte dello stesso operatore, o di terzi, senza il previo consenso espresso e documentato all'attivazione di tale tipologia di servizi.».

18.31

ORELLANA, BATTISTA, LANIECE, PANIZZA

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso «3-quater», aggiungere il seguente:

«3-*quinqies*. È fatto divieto assoluto ai soggetti gestori di servizi di telefonia e di comunicazioni elettroniche di addebitare al consumatore spese di qualsiasi natura o contributi comunque denominati, inerenti alla predisposizione o produzione, oppure alla spedizione o riscossione della fattura o della bolletta, anche ai sensi di quanto sancito dall'articolo 21, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «comunicazioni elettroniche», inserire le seguenti: «e delle spese di spedizione delle bollette o delle fatture agli utenti».

18.32

GIROTTA, CASTALDI, PETROCELLI

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso «3-quater», aggiungere il seguente:

«3-*quinqies*. Gli operatori di telefonia non possono prevedere tariffe differenziate per l'utilizzo di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre di comunicazione in modalità *tethering/hotspot* Wi-Fi rispetto alle tariffe applicate ai servizi offerti per l'accesso alla rete *internet*».

18.33

CASTALDI, GIROTTA, PETROCELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 70, comma 1, lettera f), numero 3), del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003,

n. 259, e successive modificazioni, dopo le parole: "eventuali commissioni dovute alla scadenza del contratto" inserire le seguenti: "e in caso di recesso anticipato dal contratto"».

18.34

BONFRISCO, PERRONE

Al comma 2, sopprimere la parola: «anticipato».

18.35

BARANI

Al comma 2, sopprimere la parola: «anticipato».

18.36

CROSIO, CONSIGLIO

Al comma 2, sopprimere la parola: «anticipato».

18.37

PELINO

Al comma 2, sopprimere la parola: «anticipato».

18.38

MARGIOTTA

Al comma 2, sopprimere la parola: «anticipato».

18.39

FISSORE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 16 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, sostituire le parole: "ad euro 580.000,00." con le seguenti: "ad euro 1.160.000,00."».

18.40

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis) Al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante Codice in materia di protezione dei dati personali, articolo 130, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

»4-bis. Gli operatori e i soggetti terzi che stabiliscono, con chiamate vocali effettuate con addetti, un contatto anche non sollecitato con l'abbonato per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale hanno l'obbligo di far ascoltare, antecedentemente all'intervento di un addetto, una comunicazione nella quale sono indicati i seguenti dati:

a) gli elementi di identificazione univoca della società che effettua il contatto e del soggetto per conto del quale il contatto avviene;

b) l'indicazione dello scopo commerciale o promozionale del contatto;

c) attraverso quali modalità e archivi sono entrati in possesso dei dati personali dei contraenti.

4-ter. Il contatto è consentito solo se l'abbonato destinatario della comunicazione, al termine della registrazione, presta un esplicito consenso a ricevere la comunicazione»».

18.41

MARINELLO, DI BIAGIO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Con riferimento alle manifestazioni sportive suddivise in più eventi o svolte in giornate diverse, i fornitori di servizi radiotelevisivi a pagamento sono tenuti a fornire a richiesta degli utenti non abbonati i singoli eventi o le singole giornate, ad un costo non superiore al triplo del

prezzo risultante dal costo dell'intero pacchetto, diviso il numero degli eventi o delle giornate».

18.0.1

CROSIO, CONSIGLIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

*(Abolizione della tassa di concessione governativa
sull'utilizzo dei terminali di comunicazione mobile)*

1. L'articolo 21 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come da ultimo sostituita dalla tariffa di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, concernente la tassa di concessione governativa per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione è abrogato. È abrogato, altresì, l'articolo 160 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 19.

19.1

RUSO

Sopprimere l'articolo.

19.2

CARIDI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 19.

(Registro dei soggetti che usano indirettamente risorse nazionali di numerazione)

1. Al solo fine di censire i soggetti diversi dagli operatori già presenti in altri registri, che per i propri servizi voce e dati al pubblico utilizzano indirettamente risorse nazionali di numerazione, è istituito apposito registro presso il Ministero dello sviluppo economico. Alla tenuta del registro di cui al periodo precedente si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera *a*), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i criteri, con riferimento all'attività prevalente svolta, in base ai quali i soggetti di cui al primo periodo sono obbligati a richiedere l'iscrizione all'apposito registro».

19.3

DI BIAGIO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 19.

1. Al solo fine di censire i soggetti diversi dagli operatori già presenti in altri registri, che per i propri servizi voce e dati al pubblico utilizzano indirettamente risorse nazionali di numerazione, è istituito apposito registro presso il Ministero dello sviluppo economico. Alla tenuta del registro di cui al periodo precedente si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera *a*), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i criteri, con riferimento all'attività prevalente svolta, in base ai quali i soggetti di cui al primo periodo sono obbligati a richiedere l'iscrizione all'apposito registro».

19.4

GIROTTA, CASTALDI, PETROCELLI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere le parole: «, diversi dagli operatori già presenti in altri registri,»;

b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, qualora non sia già stata effettuata l'iscrizione al registro degli operatori di comunicazione, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249».

19.5

FISSORE

Al comma 1, sopprimere le parole: «, diversi dagli operatori già presenti in altri registri,».

19.6

FISSORE

Al comma 1, sostituire le parole: «, diversi dagli operatori già presenti in altri registri,» *con le seguenti:* «qualora non sia già stata effettuata l'iscrizione al registro degli operatori di comunicazione, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 5, della legge n. 249 del 1997,».

19.7

GIROTTA, CASTALDI, PETROCELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «servizi voce e dati» *con le seguenti:* «servizi voce e/o dati».

Art. 20.**20.1**

BLUNDO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, al secondo periodo, sostituire le parole: "25% del fatturato" con le seguenti: "20% del fatturato"».

20.2

LUCIDI

Al comma 1, capoverso «2-bis», dopo le parole: «una posizione dominante», inserire le seguenti: «, con quota di mercato superiore al 25 per cento del fatturato,».

20.3

VALDINOSI, FASIOLO

Al comma 1 capoverso «2-bis», sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) servizi media audiovisivi, di comunicazione elettronica e della società dell'informazione».

20.4

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Al comma 1, capoverso «2-bis», lettera d), sostituire le parole: «televisivi, on line o telefonici» con le seguenti: «media audiovisivi, di comunicazione elettronica e della società dell'informazione».

20.5

PETRAGLIA, DE PETRIS, GAMBARO

Al comma 1, dopo il capoverso «2-bis», inserire il seguente:

«2-ter. L'Autorità adotta altresì i provvedimenti necessari per garantire un equo accesso al mercato della distribuzione cinematografica, vigilando in particolare affinché i fenomeni di concentrazione oligopolistica presenti nel settore non compromettano la distribuzione di prodotti cinematografici indipendenti. A tal fine, l'Autorità può stabilire specifiche quote di programmazione obbligatoria nelle sale cinematografiche riservate alle produzioni indipendenti, d'autore e di innovazione, con particolare riguardo alle opere di giovani professionisti al di sotto dei 35 anni.».

20.6

MARINELLO, DI BIAGIO

Al comma 1, dopo il capoverso «2-bis», inserire il seguente:

«2-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 2-bis e a tutela dei piccoli distributori operanti sul territorio nazionale, la SIAE è tenuta a sottoscrivere, ove richiesto dal distributore, un accordo contenente idoneo mandato e una remunerazione per il servizio non superiore al 2 per cento, secondo i termini stabiliti dal Protocollo d'intesa sottoscritto tra SIAE e distributori il 9 febbraio 2000 e successive modificazioni, tramite il quale è autorizzata ad incassare dagli esercenti la quota di proventi cinematografici da versare al distributore. In caso di mancato incasso la SIAE rilascerà al distributore una dichiarazione specifica sulla base della quale l'Autorità adotta gli opportuni provvedimenti.».

20.0.1

TOSATO, CONSIGLIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Tutela della concorrenza nelle rilevazioni degli indici di ascolto delle trasmissioni radio televisive)

1. All'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, sostituire il punto 11) lettera b) comma 6, con il seguente:

''11) cura le rilevazioni degli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione e può autorizzare soggetti terzi, non parte-

cipati da emittenti radiotelevisive, ad effettuare rilevazioni degli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione, dettando i criteri generali per il rilevamento ed effettuando verifiche sulla congruità delle metodologie utilizzate e riscontri sulla veridicità dei dati pubblicati, nonché sui monitoraggi delle trasmissioni televisive e sull'operato delle imprese che svolgono le indagini; è vietata la pubblicazione delle rilevazioni effettuate da soggetti diversi da quelli di cui sopra; la manipolazione dei dati tramite metodologie consapevolmente errate ovvero tramite la consapevole utilizzazione di dati falsi è punita ai sensi dell'articolo 476, primo comma, del codice penale; laddove la rilevazione degli indici di ascolto non risponda a criteri universalistici del campionamento rispetto alla popolazione o ai mezzi interessati, l'Autorità può provvedere ad effettuare le rilevazioni necessarie».

20.0.2

BONFRISCO, PERRONE, MILO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

*(rilevazioni degli indici di ascolto e di diffusione
dei diversi mezzi di comunicazione)*

1. All'articolo 1, comma 6, lettera *b*), numero 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo le parole "rilevati da altri soggetti" aggiungere le seguenti: "che non siano preventivamente autorizzati sulla base di oggettivi criteri di indipendenza e imparzialità dall'Autorità per le Garanzie per le comunicazioni che detta i relativi protocolli per il rilevamento".».

20.0.3

CONSIGLIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

*(Tutela della concorrenza nel settore della distribuzione
delle apparecchiature elettroniche).*

1. Le imprese produttrici e venditrici di apparecchiature elettroniche provviste di componenti software non possono in alcun modo rimuovere

unilateralmente da remoto le applicazioni telematiche, necessarie per usufruire dei servizi e contenuti web, presenti sull'apparecchio al momento dell'acquisto e sono tenute a garantire il medesimo servizio che l'utente ha a disposizione al momento dell'acquisto, per tutta la durata in vita di tali apparecchiature.

2. Le uniche rimozioni unilaterali delle applicazioni contenute nelle componenti software al momento dell'acquisto possono essere apportate soltanto qualora le imprese o le società a cui le applicazioni telematiche fanno riferimento sospendano del tutto la propria attività telematica.

3. All'entrata in vigore della presente legge le imprese produttrici e venditrici di apparecchiature elettroniche di cui al comma 1 sono tenute a ripristinare la piena funzionalità delle eventuali applicazioni eliminate dalle apparecchiature elettroniche, o rese inutilizzabili per sospensione del servizio, in modo da lasciare inalterate quest'ultime rispetto al momento dell'acquisto.».

20.0.4

BONFRISCO, PERRONE, MILO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(tutela della concorrenza nel settore delle attività di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore)

1. All'articolo 39, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-bis. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, istituita ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, vigila al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2".».

20.0.5

SUSTA, ICHINO, DI BIAGIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 20-bis.***(Liberalizzazione della vendita della stampa quotidiana e periodica)*

1. Al fine di assicurare una maggiore diffusione della stampa quotidiana e periodica e garantire la libera concorrenza nell'esercizio dell'attività di distribuzione e rivendita di quotidiani e periodici, al decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1. al comma 1, le parole: "da parte delle regioni" sono sostituite dalle seguenti: "in attuazione del principio di libertà di iniziativa economica sancito dall'articolo 41 della Costituzione e del principio di concorrenza sancito dal Trattato dell'Unione europea nonché delle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27";

2. al comma 2:

2.1 alla lettera a), le parole: ", previsti nel piano comunale di localizzazione, sono tenuti alla" sono sostituite dalle seguenti: "effettuano la";

2.2 alla lettera b), le parole: "sono autorizzati alla" sono sostituite dalle seguenti: "possono effettuare la";

b) all'articolo 2:

1. il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. l'attività di cui al comma 1 si esercita, su tutto il territorio nazionale, senza necessità di autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell'amministrazione comunque denominati. Sono ammessi esclusivamente i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, alla sicurezza e possibili contrasti con l'ordine pubblico.";

2. al comma 3, l'alinea è sostituita dalla seguente: "Sono punti vendita non esclusivi:";

3. i commi 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

”4. Fuori dei casi di cui al comma 1 dell’articolo 2, è altresì consentita:

a) la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati, associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate;

b) la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all’opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;

c) la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi;

d) la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;

e) la consegna porta a porta e la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;

f) la vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisce un servizio ai clienti;

g) la vendita effettuata all’interno di strutture pubbliche o private rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture.

5. Qualora nel territorio del comune o di una frazione di comune non esistano punti vendita esclusi o non esclusivi, la vendita di stampa periodica e quotidiana può essere esercitata anche in esercizi diversi da quelli menzionati nel presente decreto.»;

c) l’articolo 3 è abrogato;

d) all’articolo 5, comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera: ”d-sexies) le clausole contrattuali di esclusiva territoriale nella distribuzione di quotidiani e periodici sono nulle per contrasto con norma imperativa di legge.”;

e) l’articolo 6 è abrogato;

f) all’articolo 9, il comma 1 è sostituito dal seguente: ”1. All’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: ”dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,” sono inserite le seguenti: ”ivi compresa l’attività di vendita della stampa quotidiana e periodica.”

2. Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari ai principi e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, come modificato dal comma 1 del presente articolo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

20.0.6

SUSTA, ICHINO, DI BIAGIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Liberalizzazione del prezzo dei libri)

1. Al fine di eliminare restrizioni ingiustificate alla libera iniziativa economica delle imprese dell'editoria e garantire una maggiore libertà di concorrenza dei rivenditori finali, all'articolo 2 della legge 27 luglio 2011, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: "fissato" è sostituita dalla seguente: "indicato";

b) al comma 2, le parole: ", con uno sconto fino ad una percentuale massima del 15 per cento sul prezzo fissato ai sensi del comma 1" sono soppresse;

c) i commi 3 e 4 sono abrogati;

d) al comma 5, le parole: "I commi 1 e 2 non si applicano" sono sostituite dalle seguenti: "Il comma 1 non si applica";

e) al comma 6, la parola: "fissato" è sostituita dalla seguente: "indicato";

f) al comma 7, la parola: "non" è soppressa»

Art. 21.**21.1**

VALDINOSI, FASIOLO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 55, comma 7, del decreto legislativo n. 259 del 2003, dopo le parole: "identificati prima dell'attivazione del servizio" eliminare le seguenti: "al momento della consegna o messa a disposizione della occorrente scheda elettronica (S.I.M.)"».

Art. 22.**22.1**

BELLOT, MUNERATO, BISINELLA

Al comma 1 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «È fatto divieto assoluto di applicare alle transazioni elettroniche per l'acquisto dei biglietti con le modalità previste dal presente comma qualsiasi tipo di onere aggiuntivo a titolo di commissione o diritto di vendita. Gli eventuali costi di emissioni dei biglietti elettronici di cui al presente comma non possono in nessun caso eccedere lo 0,5 per cento dell'intero costo del biglietto»

22.2

BELLOT, MUNERATO, BISINELLA

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: « È fatto divieto assoluto di applicare alle transazioni elettroniche per l'acquisto dei biglietti con le modalità previste dal presente comma qualsiasi tipo di onere aggiuntivo a titolo di commissione o diritto di vendita».

22.3

DI BIAGIO

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. Le erogazioni liberali alle organizzazioni senza scopo di lucro di natura privata, di cui all'articolo 2, comma 4-novies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e di cui all'articolo 23, comma 46, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, possono essere effettuate tramite credito telefonico.

1-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, sono disciplinate le modalità e i requisiti di accesso e fruizione del servizio di cui al comma 1-bis.

1-quater. Gli importi destinati ai beneficiari costituiscono erogazione liberale e pertanto sono esclusi dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni.

1-quinquies. Alle erogazioni di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, l'articolo 14, comma 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, nonché l'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Misure per favorire i pagamenti digitali e le erogazioni liberali tramite credito telefonico».

22.4

DEL BARBA

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«*1-bis.* Le erogazioni liberali alle organizzazioni senza scopo di lucro di natura privata, di cui all'articolo 2, comma 4-*novies*, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e di cui all'articolo 23, comma 46, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, possono essere effettuate tramite credito telefonico.

1-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, sono disciplinate le modalità e requisiti di accesso e fruizione del servizio di cui al comma 1-*bis*.

1-quater. Gli importi destinati ai beneficiari costituiscono erogazione liberale e pertanto sono esclusi dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni.

1-quinquies. Alle erogazioni di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, l'articolo 14, comma 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, nonché l'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Misure per favorire i pagamenti digitali e le erogazioni liberali tramite credito telefonico».

22.5

DEL BARBA, LANZILLOTTA

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. Le erogazioni liberali destinate alle organizzazioni senza scopo di lucro di natura privata di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e alle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, possono essere effettuate tramite credito telefonico.

1-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni e la Banca d'Italia, sono disciplinate le modalità e requisiti di accesso e fruizione del servizio di cui al comma 1-bis.

1-quater. Gli importi destinati ai beneficiari costituiscono erogazione liberale e pertanto sono esclusi dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Misure per favorire i pagamenti digitali e le erogazioni liberali tramite credito telefonico».

22.6

BIGNAMI, SIMEONI, VACCIANO, MOLINARI, Maurizio ROMANI, GAMBARO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Le commissioni, i canoni e i costi derivanti dall'utilizzo della moneta elettronica, esclusi unicamente quelli concernenti l'acquisto, il noleggio e l'attivazione relativi ai POS che ricadono sugli esercenti e sui professionisti sono eliminati.

1-ter. I costi relativi alla diffusione della moneta elettronica sono posti a carico degli istituti di credito.

1-quater. Per coloro che sono tenuti all'utilizzo del POS, siano essi titolari d'impresa o professionisti, i cui incassi, derivanti da operazioni effettuate con moneta elettronica, superano quelli derivanti da operazioni effettuate con pagamento in contanti, sono introdotti sgravi fiscali.

1-*quinquies*. Le nuove carte di credito emesse a partire dal 1° aprile 2016 sono personalizzate con foto tessera, per ridurre i casi di truffe e furto di identità».

22.7

BONFRISCO, MILO, PERRONE

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Allo scopo di incrementare l'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici per contrastare l'evasione fiscale, a decorrere dal 1° luglio 2016, per i pagamenti di importo inferiore a 100 euro effettuati mediante carte di pagamento, non è dovuta alcuna commissione o costo aggiuntivo».

22.8

AMORUSO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Tutte le soglie di spesa eseguibili con il credito telefonico devono intendersi come disciplinate dall'articolo 3, lettera l) della direttiva europea 2015/2366 ed ogni precedente previsione normativa e regolamentare deve intendersi superata».

22.9

FISSORE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Tutte le soglie di spesa eseguibili con il credito telefonico sono disciplinate dall'articolo 3, lettera l) della direttiva europea 2015/2366 ed ogni precedente previsione normativa e regolamentare deve intendersi superata».

22.10

CROSIO, CONSIGLIO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Tutte le soglie di spesa eseguibili con il credito telefonico devono intendersi come disciplinate dall'articolo 3, lettera l) della direttiva europea 2015/2366 ed ogni precedente previsione normativa e regolamentare deve intendersi superata».

22.11

CROSIO, CONSIGLIO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Tutte le soglie di spesa eseguibili con il credito telefonico devono intendersi come disciplinate dall'articolo 3, lettera l) della direttiva europea 2015/2366».

22.12

CROSIO, CONSIGLIO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 15, comma 6 del decreto ministeriale 2 marzo 2006, n. 145, sostituire le parole: «12,50», con le seguenti: «50».

22.13

FISSORE

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 15 comma 6 del decreto ministeriale 2 marzo 2006, n. 145, sostituire le parole: «12,50», con le seguenti: «50».

22.14

FISSORE

Dopo il comma 1 aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. Al fine di evitare situazioni di insolvenza, l'utente che intende usufruire delle modalità di pagamento di cui al comma 1 è messo nelle condizioni di conoscere, durante l'operazione di acquisto, se il proprio credito telefonico sia sufficiente e quanto residua a seguito dell'operazione medesima».

22.0.1

DI BIAGIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Misure per favorire le erogazioni liberali tramite credito telefonico)

1. Le erogazioni liberali alle organizzazioni senza scopo di lucro di natura privata, di cui all'articolo 2, comma 4-*novies*, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e di cui all'articolo 23, comma 46, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, possono essere effettuate tramite credito telefonico.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, sono disciplinate le modalità e requisiti di accesso e fruizione del servizio di cui al comma 1.

3. Gli importi destinati ai beneficiari costituiscono erogazione liberale e pertanto sono esclusi dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Alle erogazioni di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, l'articolo 14, comma 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, nonché l'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni».

22.0.2

PANIZZA, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(IVA telematica)

1. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

''Art. 17-bis. – (*Acquisti di servizi per via telematica*). – 1. I soggetti passivi che intendono acquistare servizi per via telematica, come commercio elettronico diretto o indiretto, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA italiana.

2. Gli spazi pubblicitari per via telematica e i *link* sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca, visualizzabili nel territorio italiano durante la visita di un sito telematico o la fruizione di un servizio per via telematica attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti titolari di partita IVA italiana. Il presente comma si applica anche nei caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi o soggetti inserzionisti.

3. Il regolamento finanziario, ovvero il pagamento, degli acquisti di servizi e di campagne pubblicitarie per via telematica deve essere effettuato dal soggetto che ha acquistato i medesimi servizi o campagne esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni e la conoscibilità della partita IVA del beneficiario. ''».

22.0.3

DI BIAGIO, FABBRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

*(regime esentativo per enti accreditati di cui alla legge
31 dicembre 1998, n. 476)*

1. All'articolo 148 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 5, inserire il seguente:

''5-bis. Per gli Enti autorizzati iscritti all'Albo di cui alla legge 31 dicembre 1998, n. 476, non si considerano commerciali, anche se effet-

tuate verso pagamento di corrispettivi specifici, le attività di informazione, orientamento, formazione, assistenza in Italia e all'estero e i servizi post adozione, connesse o relative all'adozione di minori stranieri anche a favore di soggetti che non rientrino tra quelli indicati nel comma 3''.

2. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 6, inserire il seguente:

''6-bis. Per gli Enti autorizzati iscritti all'Albo di cui alla legge 31 dicembre 1998, n. 476, non si considerano commerciali, anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, le attività di informazione, orientamento, formazione, assistenza in Italia e all'estero e i servizi post adozione, connesse o relative all'adozione di minori stranieri anche a favore di soggetti che non rientrino tra quelli indicati nel secondo periodo del quarto comma».

3. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 27-*sexies*, aggiungere il seguente:

«27-*septies*. Le attività di informazione, orientamento, formazione, assistenza in Italia e all'estero e i servizi post adozione, connesse o relative all'adozione di minori stranieri rese dagli Enti autorizzati iscritti all'Albo di cui alla legge 31 dicembre 1998, n. 476 aventi natura di Cooperativa o di Impresa Sociale.».

4. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, è aggiunta la seguente lettera:

''m-ter) attività riservate agli Enti Autorizzati di cui alla legge 31 dicembre 1998, n. 476''».

Conseguentemente all'articolo 20-bis sostituire la rubrica con la seguente: «Copertura assicurativa dei soggetti coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale e regime esentativo per enti accreditati di cui alla legge 31 dicembre 1998, n. 476».

Art. 23.

23.1

BONFRISCO, PERRONE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, all'articolo 3, comma 2, sostituire la parola: ''sono'' con le seguenti: ''anche se non''».

23.0.1

MARINELLO, DI BIAGIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Godimento di un immobile nell'ambito di un rapporto societario di assegnazione)

1. Dopo l'articolo 659 del codice di procedura civile, è inserito il seguente:

”Art. 659-bis.

(Rapporto di assegnazione in godimento)

Se il godimento di un immobile si instaura nell'ambito di un rapporto societario di assegnazione disciplinato dal titolo VI del libro V del codice civile, la intimazione di licenza o di sfratto con la contestuale citazione per la convalida, a norma degli articoli precedenti, può essere fatta quando il rapporto societario viene a cessare per qualsiasi causa.

Nel caso di cessazione del rapporto societario prevista dagli articoli 2531 e 2533 del codice civile, la procedibilità dell'intimazione della licenza e dello sfratto è subordinata alla condizione che il socio non abbia proposto l'opposizione avverso la deliberazione di esclusione entro il termine di legge per l'impugnazione”».

Art. 24.**24.0.1**

SCIBONA, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Costo delle chiamate ai servizi di assistenza ai clienti)

1. Gli operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, nonché i concessionari e gli affidatari di servizio pubblico, assicurano che l'accesso ai propri servizi di assistenza ai clienti, anche attraverso chiamata da telefono mobile, avvenga a costi telefonici non supe-

riori rispetto alla tariffa ordinaria urbana. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione del presente articolo.

2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 implica l'applicazione di una sanzione amministrativa pari a 10.000 euro, irrogata dall'Autorità di cui al comma 1, e un indennizzo non inferiore a 100 euro a favore dei clienti.».

24.0.2

BERGER, ZELLER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Canone di abbonamento speciale)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2016 per i soggetti sotto indicati gli importi dei canoni di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo, ivi compresi gli importi dovuti come canoni supplementari, sono stabiliti nelle seguenti misure:

a) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o superiore a cento: euro 2.950,00;

b) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere inferiore a cento e superiore a venticinque; navi di lusso: euro 2.036,83;

c) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o inferiore a venticinque; alberghi con 4 e 3 stelle, residence turistico-alberghieri, villaggi turistici e campeggi con 4 e 3 stelle con un numero di televisori superiore a dieci; sportelli bancari: euro 1.018,40;

d) alberghi con 4 e 3 stelle, residence turistico-alberghieri, villaggi turistici e campeggi con 4 e 3 stelle con un numero di televisori pari o inferiore a dieci; alberghi, residence turistico-alberghieri e campeggi con 2 e 1 stella; affittacamere; altre navi; aerei in servizio pubblico; ospedali; cliniche e case di cura; uffici: euro 407,35;

e) tutte le categorie di cui alle lettere a), b), c), e d) del presente comma e esercizi pubblici non ricettivi di cui al comma 1-bis con un numero di televisori non superiore a uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi ed assimilati; mense aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della legge 2 dicembre 1951, n. 1571, come modificata dalla legge 28 dicembre 1989, n. 421: euro 203,70.

2. Gli esercizi pubblici di lusso e di prima categoria sono equiparati agli esercizi di cui alla lettera c) del precedente comma 1, indipendentemente dal numero dei televisori. Gli esercizi pubblici di seconda, terza

e quarta categoria sono equiparati agli esercizi di cui alla lettera *d*) del precedente comma 1, indipendentemente dal numero dei televisori.

3. Per le imprese stagionali, gli importi annuali di cui al comma 1 sono proporzionalmente rideterminati sulla base dei mesi di apertura al pubblico.

4. Nel canone di cui ai commi 1, 2 e 3 è ricompreso anche quello per gli apparecchi radiofonici.

5. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 saranno percentualmente commisurati all'annuale determinazione dei canoni di abbonamento dovuto alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa.».

24.0.3

BERGER, ZELLER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Abbonamento speciale RAI unico per esercizi operanti in edifici separati)

1. Il pagamento del canone di abbonamento speciale consente la detenzione del numero indicato di apparecchi televisivi da parte del titolare dell'esercizio nei luoghi adibiti alla propria attività. Il canone è unico anche qualora l'attività è svolta in edifici distinti comunque autorizzati con un unico provvedimento.».

24.0.4

FISSORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Modifiche alle norme di esercizio dei diritti connessi al diritto d'autore previsti per l'utilizzo di fonogrammi)

1. All'articolo 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'ultimo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: "Il compenso è riconosciuto, per ciascun fonogramma utilizzato, distintamente al produttore di fonogrammi ed agli artisti interpreti o esecutori.

L'esercizio di tale diritto spetta a ciascuna delle imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui all'art. 3 comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 dicembre 2012, alle quali il produttore di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori hanno conferito per iscritto il rispettivo mandato."

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis) Il compenso dovuto agli artisti interpreti o esecutori ai sensi dei comma 1 e 2 non è da essi rinunciabile né può in alcun modo formare oggetto di cessione."».

24.0.5

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Modifiche al Codice del consumo)

1. Alla parte III, Titolo IV, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, dopo il Capo II, è aggiunto il seguente:

''CAPO II-bis.

FORNITURA DI APPLICAZIONI ELETTRONICHE E RELATIVI MARKETPLACE

Art. 100-bis.

(Definizioni)

1. Ai fini del presente capo, si intende per:

a) "applicazione elettronica": un *software*, porzione di *software* o insieme di *software* realizzato per soddisfare una specifica finalità di carattere informativo, ludico o di altra natura, idoneo a essere utilizzato attraverso dispositivi elettronici fissi o mobili.

b) "applicazione a contenuto informativo": un *software*, porzione di *software* o insieme di *software* che replica totalmente o solo in parte i contenuti di una testata editoriale registrata diffusa, anche attraverso la rete *internet*, idoneo a essere utilizzato attraverso dispositivi elettronici fissi e mobili.

e) "device": dispositivo fisso o mobile idoneo a connettere un utente alla rete *internet*.

d) "informazioni sull'applicazione": informazioni rilevanti riferite alle principali caratteristiche dell'applicazione e ogni altra informazione che aiuti il consumatore ad assumere una decisione consapevole prima che quest'ultimo scarichi o effettui l'acquisto dell'applicazione.

e) "marketplace": spazio virtuale sulla rete *internet* dedicato alla distribuzione, pubblicizzazione e commercializzazione di applicazioni elettroniche.

f) "web banner": messaggio avente finalità promozionale incluso in una pagina *internet* e integrato nell'ambito di un'applicazione elettronica.

Art. 100-ter.

(Informazioni precontrattuali)

1. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui al Titolo II della Parte II del presente codice, i produttori e distributori di applicazioni elettroniche, nonché i gestori di *marketplace*, devono fornire ai consumatori, in modo chiaro, preciso e visibile, in primo piano, prima che il consumatore scarichi o effettui l'acquisto, le seguenti informazioni relative all'applicazione elettronica: una breve descrizione delle caratteristiche dell'applicazione elettronica; dettagliate informazioni sulle funzionalità dell'applicazione tra i quali lingua, durata; tipo di *file*, dimensioni, risoluzione, aggiornamenti, connessione *internet* richiesta e restrizioni geografiche; informazioni sulla compatibilità con *hardware* e *software* di cui il produttore e o distributore e o gestore di *marketplace* sia a conoscenza o debba essere a conoscenza, utilizzando la diligenza professionale.

2. I produttori e distributori di applicazioni elettroniche, nonché i gestori di *marketplace*, devono fornire ai consumatori, in modo chiaro, preciso e visibile, in primo piano, prima che il consumatore scarichi o effettui l'acquisto, informazioni dettagliate sui costi associati ad una applicazione elettronica. In particolare devono essere fornite informazioni relative a: costi di acquisto e *download*; eventuali costi accessori connessi all'utilizzo dell'applicazione; presenza di eventuali costi opzionali quali, a titolo esemplificativo, costi per acquisti di prodotti e, o servizi inclusi o associati all'applicazione elettronica. Ogni informazione relativa ai costi ed agli acquisti effettuati deve poter essere conservata dal consumatore su supporto durevole.

Art. 100-quater.

(Informazioni, pubblicità e pratiche commerciali ingannevoli e aggressive).

1. I produttori e distributori di applicazioni elettroniche, nonché i gestori di *marketplace*, devono fornire ai consumatori, in modo chiaro, preciso e visibile, in primo piano, prima che il consumatore scarichi o effettui l'acquisto, informazioni dettagliate sui contenuti commerciali presenti nell'applicazione elettronica. I prodotti pubblicizzati e i contenuti a pagamento devono essere chiaramente distinguibili dal contenuto dell'applicazione elettronica.

2. Salvo quanto previsto dal Titolo III, Sezione I del presente codice, costituisce, in ogni caso, una pratica commerciale ingannevole dare la falsa impressione che nell'ambito di un'applicazione elettronica dei pagamenti siano necessari per proseguire nell'utilizzo della stessa, allorquando ciò non è chiaramente indicato prima che il consumatore scarichi o effettui l'acquisto dell'applicazione elettronica.

3. Salvo quanto previsto dal Titolo III, Sezione II del presente codice, costituisce, in ogni caso, una pratica commerciale aggressiva l'inserimento nell'ambito di un'applicazione di un *web banner* riferito a servizi in abbonamento, o per i quali è comunque previsto il pagamento di un corrispettivo, allorquando per le modalità di presentazione o di inserimento del *web banner* nell'applicazione elettronica il consumatore è indotto ad effettuare un acquisto inconsapevole.

4. Salvo quanto previsto dal Titolo III, Sezione II del presente codice, costituiscono, in ogni caso, pratiche commerciali aggressive quelle pratiche commerciali che, anche in via potenziale, sono in grado di incidere sull'inesperienza o sulla vulnerabilità dei minori per indurli ad effettuare un acquisto nell'ambito di un'applicazione elettronica.

Art. 100-quinquies.

(Gestione dei pagamenti).

1. I gestori di sistemi di pagamento, nonché i produttori e i distributori di applicazioni elettroniche e i gestori di *marketplace*, adottano tutte le misure tecniche idonee a consentire che i pagamenti legati per l'utilizzo dell'applicazione elettronica siano esclusivamente ed espressamente autorizzati dal titolare del relativo conto. In particolare tali soggetti hanno l'obbligo di richiedere un'espressa autorizzazione all'acquisto delle applicazioni elettroniche da parte del titolare del relativo conto attraverso la richiesta di una *password* univoca e previamente prescelta dal consumatore interessato.

2. I produttori e distributori di applicazioni elettroniche, nonché i gestori di *marketplace*, devono fornire ai consumatori, in modo chiaro, pre-

ciso e visibile, in primo piano, prima che il consumatore scarichi o effettui l'acquisto di un'applicazione elettronica, informazioni dettagliate sull'ambito di applicazione del contratto e sull'importo da addebitare per l'utilizzo dell'applicazione elettronica.

Art. 100-sexies.

(Diritto di recesso)

1. Il professionista interessato non può convenzionalmente escludere la possibilità per il consumatore di esercitare il diritto di recesso con riferimento agli acquisti di applicazioni elettroniche in espressa deroga a quanto previsto dall'articolo 59, comma 1, lettera o) del presente codice.'».

Art. 25.

25.1

DE PETRIS, GAMBARO

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole:* «a decorrere dal 10 giugno 2017»;

2) *dopo la lettera a) aggiungere la seguente:*

«a-bis) All'articolo 3, il comma 4 è sostituito dal seguente:

''4. Gli invii multipli di posta senza materiale affrancatura o generati mediante utilizzo di tecnologie telematiche consegnati, fisicamente o con mezzi telematici, ai punti di accettazione degli operatori postali, e la pubblicità diretta per corrispondenza sono esclusi dall'ambito del servizio universale''»;

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 1, lettera a-bis, sono destinate al finanziamento del fondo di compensazione degli oneri del servizio postale universale».

Conseguentemente, la rubrica dell'articolo è così modificata: «Modifiche al decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e successive modificazioni».

25.2

PELINO

Al comma 1, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: «a decorrere dal 10 giugno 2017».

25.3

SCALIA

Al comma 1, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: «a decorrere dal 10 giugno 2017».

25.4

MAZZONI

Al comma 1, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: «a decorrere dal 10 giugno 2017».

25.5

LANZILLOTTA

Al comma 1, sostituire, ovunque ricorra, «2017» con «2016», e dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis. All'articolo 3, il comma 4 è sostituito dal seguente:

''4. Gli invii multipli di posta senza materiale affrancatura o generati mediante utilizzo di tecnologie telematiche consegnati, fisicamente o con mezzi telematici, ai punti di accettazione degli operatori postali, e la pubblicità diretta per corrispondenza sono esclusi dall'ambito del servizio universale''».

25.6

PELINO

Al comma 1, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «a decorrere dal 10 giugno 2017» con le seguenti: «a decorrere dal 10 giugno 2016».

25.7

SCALIA

Al comma 1, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «a decorrere dal 10 giugno 2017» con le seguenti: «la decorrere dal 10 giugno 2016».

25.8

MAZZONI

Al comma 1, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «a decorrere dal 10 giugno 2017» con le seguenti: «a decorrere dal 10 giugno 2016».

25.9

CONSIGLIO

Al comma 1, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «10 giugno 2017» con le seguenti: «10 giugno 2016».

25.10

LANZILLOTTA, VALDINOSI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, SCALIA, FASIOLO

Al comma 1, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «2017» con lo seguente: «2016».

25.11

CARIDI

Al comma 1, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «a decorrere dal 10 giugno 2017» con le seguenti: «a decorrere dal 31 dicembre 2016».

25.12

PELINO

Al comma 1, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «a decorrere dal 10 giugno 2017» con le seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2017».

25.13

SCALIA

Al comma 1, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «a decorrere dal 10 giugno 2017» con le seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2017».

25.14

MAZZONI

Al comma 1, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «a decorrere dal 10 giugno 2017» con le seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2017».

25.15

ASTORRE, FISSORE, GIACOBBE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) le parole: "fino a 20 kg" sono sostituite dalle seguenti: "fino a 10 kg";

b) dopo la lettera c) inserire il seguente periodo: "L'Autorità nazionale di regolamentazione può innalzare il limite di cui alla lettera b) del presente comma fino a 20 kg"».

25.16

VALDINOSI, FASIOLO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 7, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, il comma 3 è sostituito dal seguente:

”3. La conformità del sistema di separazione contabile è verificata da un organismo competente indipendente dal fornitore del servizio universale, individuato dall’Autorità per le Garanzie e la comunicazione, ed incaricato di certificare il bilancio del fornitore del servizio universale. L’autorità di regolamentazione adotta i provvedimenti ritenuti necessari a seguito del riscontro effettuato ed assicura che sia pubblicata periodicamente una dichiarazione relativa alla conformità”».

25.17

VALDINOSI, FASIOLO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, così come riformulato dall'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito in legge 22 maggio 2010, n. 73, sopprimere il numero 16)».

25.0.1

MUCCHETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

*(Misure tariffarie postali a tutela dei cittadini
nel campo medico-scientifico)*

1. Al fine di assicurare la tutela dei cittadini, anche in campo sanitario e della ricerca scientifica relativa a gravi patologie, al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, e successive modificazioni, dopo le parole: "la promozione di attività di ricerca oncologica" sono aggiunte le seguenti: ", le fondazioni senza scopo di lucro aventi per oggetto statutario, da più di vent'anni, lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca medico-scientifica finalizzata alla cura delle patologie neuromuscolari e delle malattie genetiche"».

Art. 26.**26.1**

GIROTTI, CASTALDI, PETROCELLI

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 27 a 31.

26.2

CARIDI

Sopprimere l'articolo.

26.3

MANASSERO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 26.

(Norme per aumentare l'efficienza nel mercato tutelato dell'energia elettrica e del gas)

1. I soggetti obbligati a svolgere in un ambito territoriale il servizio di fornitura di energia elettrica o gas per i clienti in regime di tutela possono recedere da tale obbligo previo preavviso non inferiore a un anno. L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con propri provvedimenti disciplina le modalità del preavviso nonché le procedure, su basi competitive, per l'assegnazione del servizio ad altro operatore dotato di adeguati requisiti di affidabilità tecnica ed economica».

26.4

DE PETRIS, GAMBARO

Al comma 1, sostituire le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2018», con le seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2020».

Conseguentemente, all'articolo 30, comma 1, sostituire le parole: «30 aprile 2017» con le seguenti: «30 aprile 2019».

26.5

GIROTTA, CASTALDI, PETROCELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «1° gennaio 2018» con le seguenti: «1° gennaio 2020».

26.6

CONSIGLIO

Al comma 1, sostituire le parole: «1° gennaio 2018», con le parole: «1° gennaio 2020».

26.7

CONSIGLIO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n.102 sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 5, lettera *a*) le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017";

al comma 5, lettera *b*) le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017";

al comma 5, lettera *c*) le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017"».

Art. 27.**27.1**

MANASSERO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 27.

(Norme per favorire la mobilità dei clienti nel mercato al dettaglio dell'energia elettrica)

1. L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, entro centottantaggiorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con propri provvedimenti disciplina le modalità e le procedure affinché:

a) i prezzi di riferimento dell'energia elettrica del regime di tutela di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legge 18 giugno 2007, n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, applicati ai clienti finali civili e alle imprese di cui al comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, siano periodicamente determinati dall'Acquirente Unico Spa di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sulla base di criteri che prevedano la piena coper-

tura dei costi di approvvigionamento ed una adeguata remunerazione del capitale investito;

b) al fine di migliorare la confrontabilità delle offerte sul mercato, nonché favorire la capacità di scelta dei clienti, l'Acquirente Unico Spa proponga ai clienti di cui alla lettera *a)*, attraverso i venditori, ulteriori opzioni contrattuali, tra cui almeno la fornitura a prezzo fisso annuale e la fornitura esclusivamente da fonti energetiche rinnovabili.

2. Resta ferma la competenza dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico in materia di determinazione di tutte le componenti del prezzo di riferimento diverse dal prezzo dell'energia, nonché, nelle more della piena applicazione delle disposizioni dell'articolo 26, della componente di prezzo di commercializzazione e vendita del mercato tutelato. La stessa Autorità vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.».

27.2

GIROTTI, CASTALDI, PETROCELLI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «1° gennaio 2018» con le seguenti: «1° gennaio 2020»;

b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, con proprio provvedimento, nel rispetto di specifici indirizzi emanati con proprio decreto dal Ministro dello sviluppo economico, all'indizione di un'asta competitiva internazionale per assegnare agli operatori di vendita di energia elettrica o gas che offrano le migliori condizioni i clienti che al 1° gennaio 2020 non abbiano scelto un fornitore sul mercato libero».

27.3

DE PETRIS, GAMBARO

Al comma 1, sostituire le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2018», con le seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2020».

Conseguentemente, all'articolo 30 comma 1, sostituire le parole: «30 aprile 2017», con le seguenti: «30 aprile 2019».

27.4

PERRONE

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «1° gennaio 2018» con le seguenti: «1° gennaio 2020».

27.5

GIROTTI, CASTALDI, PETROCELLI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «1° gennaio 2018», con le seguenti: «1° gennaio 2020».

27.6

CONSIGLIO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «1° gennaio 2018», con le seguenti: «1° gennaio 2020».

27.7

GIROTTI, CASTALDI, PETROCELLI

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, con proprio provvedimento, nel rispetto di specifici indirizzi emanati con proprio decreto dal Ministro dello sviluppo economico, provvede all'indizione di un'asta competitiva internazionale per assegnare agli operatori di vendita di energia elettrica o gas che offrano le migliori condizioni i clienti che al 1° gennaio 2018 non abbiano scelto un fornitore sul mercato libero».

27.8

SCALIA

Al comma 1 secondo periodo, sostituire parole: «disciplina le misure volte a garantire la fornitura del servizio universale» con le seguenti: «adotta disposizioni per assicurare, dalla medesima data di cui al comma 1, il servizio di salvaguardia ai clienti finali domestici e le imprese connesse in bassa tensione con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore ai 10 milioni di euro senza fornitore di energia elettrica o

che non abbiano scelto il proprio fornitore, attraverso procedure concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero».

27.9

DI BIAGIO, DE POLI

Al comma 1, secondo periodo, le parole: «disciplina le misure volte a garantire la fornitura del servizio universale» sono sostituite dalle seguenti: «adotta disposizioni per assicurare, dalla medesima data di cui al comma 1, il servizio di salvaguardia ai clienti finali domestici e le imprese connesse in bassa tensione con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore ai 10 milioni di euro senza fornitore di energia elettrica o che non abbiano scelto il proprio fornitore, attraverso procedure concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero».

27.0.1

BONFRISCO, PERRONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«27-bis.

(trasparenza dei prezzi dei prodotti energetici di cui alla direttiva 2008/118/CE del Consiglio del 16 dicembre 2008)

1. Al fine di assicurare la trasparenza del costo dei prodotti energetici di cui alla direttiva 2008/118/CE del Consiglio del 16 dicembre 2008, con decreto di natura non regolamentare, da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, disciplina le modalità per rendere note ai consumatori le imposte sulla produzione e sui consumi che gravano sui prodotti energetici acquistati, prevedendo che siano indicati espressamente gli importi pagati a titolo di accisa».

27.0.2

FISSORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

1. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico provvede, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, ad estendere ai clienti domestici e alle piccole imprese del mercato libero tutte le condizioni contrattuali, vigenti all'entrata in vigore della presente legge, nel servizio di maggior tutela e nel servizio di tutela, salvo esplicita rinuncia in forma scritta».

27.03

FISSORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

1. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico provvede, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, ad estendere ai clienti domestici e alle piccole imprese del mercato libero tutte le condizioni contrattuali, vigenti all'entrata in vigore della presente legge, nel servizio di maggior tutela e nel servizio di tutela».

Art. 28.**28.1**

MANASSERO

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 28.**

(Norme per superare la natura amministrativa dei prezzi del gas del regime di tutela e per favorire la mobilità dei clienti nel mercato al dettaglio del gas)

1. Al fine del progressivo superamento della natura amministrativa dei prezzi del gas del regime di tutela di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125 applicati ai clienti di cui al comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e successive modificazioni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate disposizioni al fine di consentire all'Acquirente Unico Spa, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di operare nei mercati all'ingrosso, nazionali ed internazionali di gas.

2. L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con propri provvedimenti disciplina le modalità e le procedure affinché:

a) l'Acquirente Unico Spa offra ai soggetti che svolgono il servizio di vendita per i clienti di cui al comma 1 forniture di gas a prezzi definiti secondo criteri che prevedano la piena copertura dei costi di approvvigionamento ed una adeguata remunerazione del capitale investito;

b) ai soggetti che svolgono il servizio di commercializzazione e vendita ai clienti di cui al comma 1, approvvigionati dall'Acquirente Unico Spa, nelle more della piena applicazione delle disposizioni dell'articolo 26, sia riconosciuto un corrispettivo determinato in misura tale da garantire la copertura dei costi efficienti per lo svolgimento dell'attività ed una adeguata remunerazione del capitale investito;

c) i prezzi per i clienti di cui al comma 1, approvvigionati dall'Acquirente Unico Spa, siano periodicamente determinati dalla stessa società sulla base dei prezzi di cui alla lettera a) e del corrispettivo di cui alla lettera b);

d) al fine di migliorare la confrontabilità delle offerte sul mercato, nonché favorire la capacità di scelta dei clienti, l'Acquirente Unico Spa proponga ai clienti di cui al comma 1, attraverso i venditori, ulteriori opzioni contrattuali, tra cui la fornitura a prezzo fisso annuale.

3. Resta ferma la competenza dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico in materia di determinazione di tutte le componenti del prezzo di riferimento diverse dalla componente approvvigionamento. La stessa Autorità vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui al comma 2.

4. Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

28.2

SCALIA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di garantire la piena confrontabilità delle offerte e la loro evidenza pubblica, Acquirente Unico Spa realizza e gestisce un portale informatico per la raccolta e pubblicazione in modalità open data delle offerte vigenti sul mercato di vendita al dettaglio di energia elettrica e gas, con particolare riferimento alle utenze domestiche e alle imprese connesse in bassa tensione. Entro il 30 giugno 2016 l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico stabilisce i criteri e le modalità per la realizzazione e il funzionamento di tale portale informatico. L’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico stabilisce altresì le modalità di copertura dei costi utilizzando in via prioritaria le risorse derivanti dalle sanzioni da essa irrogate».

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

28.3

BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, DE POLI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* «entro il 30 giugno 2016» *con le seguenti:* «entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge»;

b) *al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente:* «Presso l’Autorità è costituito un comitato tecnico che riporta le istanze dei diversi portatori di interesse.»;

c) *al comma 2, sostituire le parole:* «A decorrere dal 1° marzo 2016» *con le seguenti:* «Entro centoventi giorni dal provvedimento dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico di cui al successivo comma 3»;

d) *al comma 2, dopo le parole: «50.000 clienti», inserire le seguenti: «per ciascun settore»;*

e) *al comma 4, sostituire le parole: «Ai fini dell’attuazione del comma 3» con le seguenti: «Ai fini dell’attuazione del presente articolo, comprese campagne informative.».*

28.4

FISSORE, SCALIA, ASTORRE

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «entro il 30 giugno 2016» con le seguenti: «entro 9 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» e sostituire il secondo periodo con il seguente: «Presso l’Autorità è costituito un comitato tecnico che riporta le istanze dei diversi portatori di interesse.».

Conseguentemente, al comma 2 le parole: «A decorrere dal 1° marzo 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Entro centoventi giorni dall’emanazione della delibera di cui al comma 3,» e dopo le parole: «50.000 clienti» inserire le seguenti: «per ciascun settore».

28.5

GIROTTI, CASTALDI, PETROCELLI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: «30 giugno 2016» con le seguenti: «30 settembre 2016»;*

b) *dopo il quarto periodo, inserire il seguente: «È altresì istituito, presso lo Sportello per il consumatore di energia dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, in collaborazione con l’Acquirente Unico S.p.a, un numero verde dedicato alle richieste di informazioni degli utenti sulle offerte contenute nel portale informatico».*

28.6

MUCCHETTI

Al comma 1, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: «entro il 30 giugno 2016», con le seguenti: «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge»;*

b) sostituire le parole: «alle utenze domestiche e alle imprese connesse in bassa tensione», con le seguenti: «alle utenze domestiche e alle imprese connesse in bassa tensione per il mercato elettrico e con consumi inferiori a 50.000 metri cubi/anno per il mercato del gas naturale».

28.7

PERRONE

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «entro il 30 giugno 2016» con le seguenti: «entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

28.8

VALDINOSI, FASIOLO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «entro il 30 giugno 2016» con le seguenti: «entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento».

28.9

DE PETRIS, GAMBARO

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Tutte le offerte di cui al precedente periodo sono pubblicate anche sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico, nonché sui portali degli operatori della vendita di energia o gas di cui al successivo comma 2.».

28.10

SCALIA, ASTORRE, VALDINOSI

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Per la realizzazione, la gestione e lo sviluppo del portale informatico, l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico può avvalersi di Acquirente Unico Spa, che per la funzionalità dello stesso fornisce un indicatore di prezzo rappresentativo dell’andamento dei mercati utilizzabile dai consumatori come riferimento congruo per valutare le offerte presenti sul portale.»

28.11

MUCCHETTI

Al comma 1, sopprimere il secondo, terzo e quarto periodo.

28.12

FISSORE

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «L’Autorità garantisce l’indipendenza e l’imparzialità dei contenuti inseriti nel portale informatico. Presso l’Autorità è costituito un comitato tecnico con esclusive funzioni di raccordo ed emersione delle istanze dei diversi portatori di interesse, anche istituzionali.»

28.13

PERRONE

Al comma 1, terzo periodo, sostituire la parola: «maggiormente» con le seguenti: «comparativamente più».

28.14

MUCCHETTI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «A decorrere dal 1° marzo 2016», con le seguenti: «Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

28.15

PERRONE

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «A decorrere dal 1° marzo 2016» con le seguenti: «Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

28.16

GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «A decorrere dal 1° marzo 2016» con le seguenti: «Entro novanta giorni dalla data di emanazione del provvedimento dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico di cui al comma 3».

28.17

MUCCHETTI

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «con più di 50.000 clienti».

28.18

CONSIGLIO

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: « periodicamente» con la parola: «mensilmente».

28.19

VALDINOSI, FASIOLO

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e inviate agli utenti assieme alla bolletta».

28.20

VALDINOSI, FASIOLO

Al comma 3, sostituire la parola: «novanta» con la seguente: «sessanta».

28.21

GIROTTA, CASTALDI, PETROCELLI

Al comma 3, dopo le parole: «di cui al comma 2,» inserire le seguenti: «attraverso una modulistica standardizzata dei contratti per la fornitura di energia elettrica o gas da parte degli operatori della vendita,».

28.22

GIROTTA, CASTALDI, PETROCELLI

Al comma 3, sopprimere le parole: «almeno pari alle clausole essenziali del contratto,».

28.23

GIROTTA, CASTALDI, PETROCELLI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le proposte di offerta degli operatori per la vendita di energia elettrica o gas devono indicare la composizione della fonte energetica utilizzata per la fornitura e la quantità di gas serra emessi per chilowattora.».

28.24

SCALIA

Sopprimere il comma 4.

28.25

VALDINOSI, FASIOLO

Al comma 4, sostituire le parole: «Ai fini dell'attuazione del comma 3» con le seguenti: «Ai fini dell'attuazione dei precedenti commi.».

28.26

MUCCHETTI

Al comma 4, sostituire le parole: «Ai fini dell'attuazione del comma 3», con le seguenti: «Ai fini dell'attuazione del comma 1».

28.0.1

MUNERATO, BELLOT, BISINELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

Le banche e gli intermediari finanziari non possono detenere, nelle imprese o società che svolgono l'attività di intermediazione immobiliare ai sensi della legge n. 39 del 1989, alcuna partecipazione.».

Art. 29.**29.1**

MANASSERO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 29.

*(Norme per aumentare la trasparenza
degli approvvigionamenti di Acquirente Unico Spa)*

1. Al fine di garantire la massima trasparenza dell'attività di Acquirente Unico Spa, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate disposizioni al fine di costituire nell'ambito della predetta società un Comitato per la trasparenza degli approvvigionamenti, preposto alla vigilanza delle strategie di acquisto, partecipato da rappresentanti dei citati Ministri, dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico e delle Associazioni di rappresentanza dei clienti in regime di tutela; ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso».

29.2

BONFRISCO, PERRONE

Al comma 1, sostituire le parole: «Ai fini della riduzione» con le seguenti: «In attesa della riforma complessiva del sistema delle imposte sulla produzione e sui consumi dei prodotti energetici di cui alla direttiva 2008/118/CE del Consiglio del 16 dicembre 2008, anche ai fini della riduzione».

29.3

GIROTTI, CASTALDI, PETROCELLI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché alla composizione della fonte energetica utilizzata per la fornitura di energia elettrica e gas e alla quantità di gas serra emessi per chilowattora»

29.4

BONFRISCO, PERRONE

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo l'indicazione separata delle imposte sui consumi di cui sono gravati i prodotti».

29.5

FISSORE, VALDINOSI, FABBRI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le medesime finalità, Acquirente Unico S.p.A. predispone una piattaforma al servizio dei piccoli consumatori per facilitarne l'aggregazione e stimolarne la partecipazione al mercato, nel pieno rispetto dei principi di trasparenza e della concorrenza, e in linea con gli obiettivi dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico».

29.6

LUCIDI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le linee guida recepiscono e integrano le modalità di acquisto e le procedure già adottate dalle reti italiane di gruppi di acquisto solidale».

29.7

ORELLANA, BATTISTA, LANIECE, PANIZZA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, adotta le misure necessarie al fine di eliminare l'addebito al consumatore di spese o contributi di qualsiasi natura, inerenti alla predisposizione o produzione, oppure alla spedizione o riscossione della fattura o della bolletta, ai sensi di quanto sancito dall'articolo 21, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: «Misure finalizzate alla riduzione del costo della bolletta elettrica e del gas».

29.8

SCALIA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di facilitare la partecipazione dei gruppi di acquisto al mercato, nel rispetto di quanto stabilito nelle linee guida di cui al comma 1 del presente articolo, Acquirente Unico Spa effettua in modo trasparente e secondo meccanismi di mercato, sulla base delle modalità definite dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, la selezione delle offerte commerciali ai fini della stipula di contratti di fornitura tra i gruppi di acquisto e gli operatori.».

29.0.1

FISSORE, VALDINOSI, FABBRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 29-bis***(Spese di fatturazione)*

1. E' fatto divieto assoluto di addebitare spese di qualsiasi natura o contributi comunque denominati anche inerenti alla predisposizione o produzione oppure alla spedizione o riscossione della fattura o della bolletta.».

Art. 30.**30.1**

MANASSERO

*Sostituire l'articolo, con il seguente:***«Art. 30.***(Norme per favorire la focalizzazione delle attività di Acquirente Unico Spa)*

1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate disposizioni al fine di scorporare dall'Acquirente Unico Spa le attività inerenti il Servizio Informativo Integrato di cui alla legge 13 agosto 2010, n.129, lo Sportello del consumatore e il Servizio di conciliazione; tali attività sono allocate nell'ambito del gruppo del Gestore servizi energetici Spa, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

30.2

GIROTTI, CASTALDI, PETROCELLI

Al comma 1, sopprimere le parole: «Entro il 30 aprile 2017».

Conseguentemente,

a) al comma 2, sopprimere il secondo periodo;

b) sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Le scadenze di cui agli articoli 26 e 27 sono prorogate, per ciascun mercato di riferimento, fino all'entrata in vigore del decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 2»;

c) sostituire il comma 4 con il seguente: «4. il Ministero dello sviluppo economico, entro trenta giorni dalla data di trasmissione del rapporto di cui al comma 1, promuove un programma per la definizione e la realizzazione di una campagna di informazione nazionale in materia di cessazione della disciplina transitoria dei prezzi del gas e dell'energia elettrica e di piena apertura al mercato. Il programma di cui al presente comma, da approvare con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa acquisizione del parere del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, definisce il fabbisogno finanziario, le risorse utilizzabili, il contenuto dei messaggi, i destinatari ed i soggetti coinvolti nella realizzazione della campagna di informazione; la relativa strategia di diffusione, unitamente alle modalità, ai mezzi ed agli strumenti ritenuti più idonei al raggiungimento della massima efficacia della comunicazione. La campagna di informazione è avviata entro i 60 giorni successivi all'approvazione del programma di cui al presente comma. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato nel limite massimo di 1 milione di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

30.3

CONSIGLIO

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, sostituire le parole: «30 aprile 2017» con le seguenti: «30 ottobre 2016»;*

2) *al comma 1, lettera b) prima delle parole: «il rispetto delle tempistiche», premettere le seguenti: «il completamento del quadro normativo e regolatorio e l'operatività degli strumenti necessari a garantire»;*

3) *al comma 1, lettera c), prima delle parole:* «il rispetto delle tempistiche», *inserire le seguenti:* «il completamento del quadro normativo e regolatorio e l'operatività degli strumenti necessari a garantire»;

4) *al comma 1, lettera e), prima delle parole:* «l'implementazione del *brand unbundling*», *inserire le seguenti:* «il completamento del quadro normativa e regolatorio e l'operatività degli strumenti necessari a garantire»;

5) *al comma 2, sopprimere le parole:* «ai fini della cessazione della disciplina transitoria dei prezzi del gas per i clienti domestici e dei prezzi dell'energia elettrica» *e sostituire le parole:* «con il medesimo decreto, le scadenze di cui agli articoli 26 e 27 sono prorogate di sei mesi per ciascun mercato di riferimento» *con le seguenti:* «il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico entro sei mesi successivi alla data di cui al comma 1 emanano, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, i provvedimenti necessari per il suo raggiungimento»;

6) *sopprimere il comma 4.*

30.4

PELINO

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, sostituire le parole:* «30 aprile 2017», *con le seguenti:* «30 ottobre 2016»;

2) *al comma 1, lettera b), anteporre le seguenti parole:* «il completamento del quadro normativo e regolatorio e l'operatività degli strumenti necessari a garantire»;

3) *al comma 1, lettera c), anteporre le seguenti parole:* «il completamento del quadro normativo e regolatorio e l'operatività degli strumenti necessari a garantire»;

4) *al comma 1, lettera e), anteporre le seguenti parole:* «il completamento del quadro normativo e regolatorio e l'operatività degli strumenti necessari a garantire»;

5) *al comma 2, sopprimere le parole:* «ai fini della cessazione della disciplina transitoria dei prezzi del gas per i clienti domestici e dei prezzi dell'energia elettrica»;

6) *al comma 2, sostituire le parole:* «con il medesimo decreto, le scadenze di cui agli articoli 26 e 27 sono prorogate di sei mesi per ciascun mercato di riferimento», *con le seguenti:* «il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico entro sei mesi successivi alla data di cui al comma 1 emanano, ciascuno nel-

l'ambito delle rispettive competenze, i provvedimenti necessari per il suo raggiungimento»;

7) *sopprimere il comma 4.*

30.5

SCALIA

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

1) *Al comma 1, sostituire le parole: «aprile 2017» con le seguenti: «ottobre 2016».*

2) *Al comma 1, lettera b), prima delle parole: «il rispetto delle tempistiche», inserire le seguenti: «il completamento del quadro normativa e regolatorio e l'operatività degli strumenti necessari a garantire».*

3) *Al comma 1, lettera c), prima delle parole: «il rispetto delle tempistiche», inserire le seguenti: «il completamento del quadro normativo e regolatorio e l'operatività degli strumenti necessari a garantire».*

4) *Al comma 1 lettera e), prima delle parole: «l'implementazione del brand unbundling», inserire le seguenti: «il completamento del quadro normativo e regolatorio e l'operatività degli strumenti necessari a garantire»,*

5) *Al comma 2, eliminare le parole: «ai fini della cassazione della disciplina transitoria dei prezzi del gas per i clienti domestici e dei prezzi dell'energia elettrica» e sostituire le parole: «con il medesimo decreto, le scadenze di cui agli articoli 26 e 27 sono prorogate di sei mesi per ciascun, mercato di riferimento» con le seguenti: «il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico entro sei mesi successivi alla data di cui al comma 1 emanano, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, i provvedimenti necessari per il suo raggiungimento».*

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

30.6

BARANI

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, sostituire le parole: «aprile 2017» con le seguenti: «ottobre 2016».*

2) *al comma 1, lettera b), prima delle parole: «il rispetto delle tempistiche», inserire le seguenti: «il completamento del quadro normativa e regolatorio e l'operatività degli strumenti necessari a garantire»,*

3) *al comma 1, lettera c), prima delle parole:* «il rispetto delle tempistiche», *inserire le seguenti:* «il completamento del quadro normativo e regolatorio e l'operatività degli strumenti necessari a garantire».

4) *al comma 1, lettera e), prima delle parole:* «l'implementazione del *brand unbundling*», *inserire le seguenti:* «il completamento del quadro normativo e regolatorio e l'operatività degli strumenti necessari a garantire».

5) *al comma 2, sopprimere le parole:* «ai fini della cessazione della disciplina transitoria dei prezzi del gas per i clienti domestici e dei prezzi dell'energia elettrica» *e sostituire le parole:* «con il medesimo decreto, le scadenze di cui agli articoli 26 e 27 sono prorogate di sei mesi per ciascun mercato di riferimento» *con le seguenti:* «il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico entro sei mesi successivi alla data di cui al comma 1 emanano, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, i provvedimenti necessari per il suo raggiungimento».

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

30.7

PELINO

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, sostituire le parole:* «aprile 2017», *con le seguenti:* «ottobre 2016»;

2) *al comma 1, lettera b), anteporre le seguenti parole:* «il completamento del quadro normativo e regolatorio e l'operatività degli strumenti necessari a garantire»;

3) *al comma 1, lettera c), anteporre le seguenti parole:* «il completamento del quadro normativo e regolatorio e l'operatività degli strumenti necessari a garantire»;

4) *al comma 1, lettera e), anteporre le seguenti parole:* «il completamento del quadro normativo e regolatorio e l'operatività degli strumenti necessari a garantire»;

5) *al comma 2, sopprimere le parole:* «ai fini della cessazione della disciplina transitoria dei prezzi del gas per i clienti domestici e dei prezzi dell'energia elettrica» *e sostituire le parole:* «con il medesimo decreto, le scadenze di cui agli articoli 26 e 27 sono prorogate di sei mesi per ciascun mercato di riferimento», *con le seguenti:* «il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico entro sei mesi successivi alla data di cui al comma 1 emanano, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, i provvedimenti necessari per il suo raggiungimento».

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

30.8

VALDINOSI, ASTORRE, SCALIA, GIACOBBE

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, sostituire le parole: «aprile 2017» con le seguenti: «ottobre 2016»;*

2) *al comma 1 lettera b), prima delle parole: «il rispetto delle tempistiche», inserire le seguenti: «il completamento del quadro normativo e regolatorio e l'operatività degli strumenti necessari a garantire»;*

3) *al comma 1 lettera c), prima delle parole: «il rispetto delle tempistiche», inserire le seguenti: «il completamento del quadro normativo e regolatorio e l'operatività degli strumenti» necessari a garantire»;*

4) *al comma 1 lettera e), prima delle parole: «l'implementazione del brand unbundling»; inserire le seguenti: «il completamento del quadro normativo e regolatorio e l'operatività degli strumenti necessari a garantire»;*

5) *al comma 2, eliminare le parole: «ai fini della cessazione della disciplina transitoria, dei prezzi del gas per i clienti domestici e dei prezzi dell'energia elettrica» e sostituire le parole: «con il medesimo decreto, le scadenze di cui agli articoli 26 e 27 sono prorogate di sei mesi per ciascun mercato di riferimento» con le seguenti: «il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico entro sei mesi successivi alla data di cui al comma 1 emanano, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, i provvedimenti necessari per il suo raggiungimento»,*

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

30.9

DI BIAGIO

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1 lettera b), prima delle parole: «il rispetto delle tempistiche», inserire le seguenti: «il completamento del quadro normativo e regolatorio e l'operatività degli strumenti necessari a garantire»;*

2) *al comma 1 lettera c), prima delle parole: «il rispetto delle tempistiche», inserire le seguenti: «il completamento del quadro normativo e regolatorio e l'operatività degli strumenti necessari a garantire»;*

3) *al comma 1 lettera e), prima delle parole:* «l'implementazione del *brand unbundling*», *inserire le seguenti:* «il completamento del quadro normativo e regolatorio e l'operatività degli strumenti necessari a garantire»;

4) *al comma 2, sopprimere le parole:* «ai fini della cessazione della disciplina transitoria dei prezzi del gas per i clienti domestici e dei prezzi dell'energia elettrica»;

5) *al comma 2, le parole:* «con il medesimo decreto, le scadenze di cui agli articoli 26 e 27 sono prorogate di sei mesi per ciascun mercato di riferimento» *sono sostituite le seguenti:* «il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico entro sei mesi successivi alla data di cui al comma 1 emanano, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, i provvedimenti necessari per il suo raggiungimento».

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

30.10

GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «dall'articolo 17, paragrafo 4, della citata direttiva 2009/72/CE e dall'articolo 17, paragrafo 4, della citata direttiva 2009/73/CE, come recepite dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93» *con le seguenti:* «dall'articolo 26, paragrafo 3, della direttiva 2009/72/CE e della direttiva 2009/73/CE».

30.11

DE PETRIS, GAMBARO

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«f) alla tutela del disagio economico, nonché all'accrescimento del sistema di vigilanza e di informazione a tutela dei consumatori».

30.12

SCALIA

Al comma 2, dopo le parole: «della concorrenza e del mercato», *inserire le seguenti:* «e l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico» *e dopo le parole:* «Ministro dello sviluppo economico», *aggiun-*

gere le seguenti: «su proposta dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico»,».

30.13

CONSIGLIO

Al comma 2, dopo le parole: «dei prezzi dell’energia elettrica» inserire le seguenti: «che comunque avviene entro due anni dal raggiungimento della piena apertura dei mercati».

30.14

FISSORE

Al comma 2, sostituire le parole: «di sei mesi per ciascun mercato di riferimento» con le seguenti: «fino al completo raggiungimento dell’obiettivo per ciascun mercato di riferimento. In ogni caso la cessazione della disciplina transitoria dei prezzi del gas per i clienti domestici e dei prezzi dell’energia elettrica è subordinata all’emanazione del decreto del Ministero dello sviluppo economico di cui al presente comma».

30.15

DE PETRIS, GAMBARO

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e comunque fino al completo raggiungimento dei suddetti obiettivi».

30.16

PERRONE

Al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: «le scadenze di cui agli articoli 26 e 27 sono prorogate di», sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «dodici mesi».

30.17

FISSORE

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. In ogni caso la cessazione della disciplina transitoria dei prezzi del gas per i clienti domestici e dei prezzi dell'energia elettrica è subordinata all'emanazione del decreto del Ministero dello sviluppo economico di cui al comma 2. In assenza dell'emanazione del decreto le scadenze di cui agli articoli 26 e 27 sono sospese fino al completo raggiungimento di tutti gli indicatori di cui alle lettere a), b), c), d) e e) del comma 1 del presente articolo.»

30.18

MUCCHETTI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, ove siano stati raggiunti per il mercato di vendita al dettaglio dell'energia elettrica gli obiettivi ai fini della cessazione della disciplina transitoria dei prezzi, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con propri provvedimenti, pone in atto una o più procedure competitive per assegnare a una pluralità di venditori la fornitura dei clienti domestici che residuano nel servizio di maggior tutela; al fine di favorire la concorrenza e la qualità del servizio, i suddetti provvedimenti in particolare disciplinano le modalità di partecipazione, i requisiti tecnici ed economici dei partecipanti alle procedure competitive e i livelli minimi delle prestazioni che devono essere garantite ai clienti, nonché assicurano che:

- a) l'assegnazione dei clienti avvenga di norma su base regionale;
 - b) il criterio di assegnazione sia il prezzo unitario minimo delle forniture;
 - c) il prezzo unitario posto a base della procedura competitiva sia composto da una componente fissa, oggetto delle offerte, e da una componente variabile correlata alla media trimestrale dei prezzi per fascia oraria del mercato del giorno prima;
 - d) nessun venditore possa detenere, in esito alle procedure competitive, una quota superiore al 50 per cento del mercato dei clienti domestici;
 - e) i soggetti in precedenza obbligati a esercire il servizio di maggior tutela abbiano la facoltà, da esercitare con adeguato anticipo rispetto allo svolgimento delle procedure competitive, di conferire a titolo gratuito al soggetto assegnatario dei clienti, in tutto od in parte, il ramo d'azienda deputato allo svolgimento del servizio stesso».
-

30.19

PELINO

Al comma 3, sostituire le parole: «che favoriscano la concorrenza e», con le seguenti: «concorrenziali che assicurino».

30.20

BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, DE POLI

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Per i clienti che non scelgono un nuovo fornitore sul mercato libero la fornitura di energia elettrica e di gas continua ad essere in ogni caso erogata dal venditore con cui il cliente ha un contratto in essere alla data del 31 dicembre 2017.

3-ter. Per un periodo di due anni successivi alla cessazione del regime di maggior tutela, l'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico dovrà prevedere l'obbligo per i venditori di cui al comma 3-bis di effettuare, ai clienti civili che non scelgono un fornitore sul mercato libero, un'offerta calcolata sulla base delle quotazioni che si registrano sulle piattaforme di mercato organizzate a pronti e a termine, includendo altresì i costi di commercializzazione.

3-quater. Al fine di ridurre il costo per i consumatori di energia elettrica e di gas, l'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico prevede il rafforzamento degli strumenti di contrasto del fenomeno della morosità, tra cui l'introduzione della possibilità di subordinare il passaggio al nuovo venditore alla condizione che il cliente uscente abbia corrisposto al venditore pregresso gli importi dovuti per forniture già usufruite.

3-quinquies. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas ed il sistema idrico provvede altresì a dare attuazione, nell'ambito del Sistema Informativo Integrato, alla creazione della banca dati dei clienti inadempienti per i pagamenti delle forniture di energia elettrica e/o gas naturale».

30.0.1

SCALIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, anche avvalendosi dell'Acquirente Unico SpA, adotta tutte le misure necessarie a

garantire un efficace contrasto della morosità, ivi compresa la possibilità di subordinare l'esecuzione dello *switching* al pagamento di eventuali insoluti da parte dei clienti finali».

Art. 31.

31.1

GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Sopprimere l'articolo.

31.2

MANASSERO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 31.

(Norme per la tutela dei consumatori e la promozione della concorrenza nei mercati al dettaglio dell'energia elettrica e del gas)

1. Al fine di accrescere la correttezza e la tempestività delle procedure per cambiare fornitore, nonché l'affidabilità del mercato libero e la mobilità dei clienti del mercato tutelato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico stabilisce con propri provvedimenti le modalità e le procedure affinché; nei tempi minimi tecnicamente necessari:

a) al Sistema Informativo Integrato di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 129 faccia capo la gestione dei processi commerciali relativi alla vendita e alla distribuzione di energia elettrica e gas, nonché la gestione delle misure relative ai consumi orari e non orari dei punti di prelievo e di riconsegna;

b) il Sistema Informativo Integrato metta a disposizione dei clienti finali tutte le informazioni relative alla propria fornitura e ai propri dati storici di consumo;

c) siano esclusi da qualunque onere i clienti vittime di contratti non richiesti o pratiche commerciali scorrette e siano garantiti agli stessi adeguati rimborsi automatici;

d) la comparabilità delle offerte sia agevolata anche attraverso specifici obblighi ai soggetti venditori in termini di trasparenza e visibilità

delle differenze inerenti la qualità commerciale rispetto al mercato tutelato;

e) siano chiaramente distinguibili, anche attraverso la sostanziale modifica del marchio, le iniziative di comunicazione delle imprese verticalmente integrate inerenti attività diverse e delle imprese che operano sia sul mercato libero che sul mercato tutelato.

2. Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

31.3

BONFRISCO, PERRONE

Al comma 1, sostituire le parole: «al ministero dello sviluppo economico» con le seguenti: «al Ministro dello sviluppo economico che riferisce al Parlamento.».

Art. 32.

32.1

CONSIGLIO

Al comma 1, dopo le parole: «alla piena apertura del mercato», inserire le seguenti: «, all'andamento delle tariffe applicate dai fornitori di energia elettrica e del gas».

32.2

LUCIDI

Al comma 1, dopo le parole: «predetti settori» inserire le seguenti: «offrendo modalità informative dirette e fruibili da tipologie di clienti differenti, anche in relazione ad età e condizione sociale.».

32.3

CONSIGLIO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La stessa deve altresì garantire che dalla lettura dei contatori elettronici, che viene veri-

ficata con cadenza mensile dai venditori, ai clienti finali sia richiesto il pagamento relativo al consumo effettivo di energia elettrica. Il venditore deve in ogni caso permettere ai clienti finali di effettuare l'autolettura del contatore attivando tutti gli strumenti necessari alla comunicazione dei consumi effettivi. La violazione di quanto disposto al periodo precedente comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di 3.000 euro.».

32.4

CONSIGLIO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La stessa deve altresì garantire una più agevole e trasparente lettura delle bollette elettriche e del gas».

32.5

MARINELLO, DI BIAGIO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. In presenza di procedimenti avviati dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico o dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato nei riguardi dei gestori dei servizi elettrici, idrici e del gas, relativi a modifiche alle modalità di tariffazione, ivi compresa la periodicità, nonché relativi all'applicazione di conguagli tariffari che comportino maggiori oneri all'utenza, sono sospesi sino a definizione del procedimento:

- a) l'obbligo per gli utenti del pagamento dei suddetti maggiori oneri;
- b) l'applicazione delle modifiche alle modalità di tariffazione;
- c) le eventuali misure dei gestori volte a ridurre o sospendere il servizio, in conseguenza del mancato pagamento delle modifiche tariffarie e dei suddetti maggiori oneri.

Gli eventuali maggiori oneri già riscossi sono posti a scomputo delle tariffazioni successive. Le suddette Autorità dispongono con propri atti l'applicazione del presente comma.».

Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo con le seguenti: «Misure per garantire maggior tutela e informazione ai consumatori».

32.6

SCALIA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. L’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico stabilisce le modalità con cui lo Sportello per il Consumatore di Energia gestito da Acquirente Unico Spa accede, ai soli fini del trattamento efficace dei reclami, alle informazioni e ai dati gestiti dal Sistema informativo integrato di cui al decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129.»

32.7

ORELLANA, BATTISTA, LANIECE, PANIZZA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. L’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico è tenuta a pubblicare le informazioni di cui al comma 1, sul proprio sito *web*, su supporto durevole nel caso in cui sia specificatamente richiesto dal cliente finale e in qualsiasi altra modalità funzionale al perseguimento delle finalità di trasparenza, efficacia, equità e libertà, tenendo in specifica considerazione le necessità degli utenti disabili e degli utenti con esigenze sociali particolari».

32.8

MARINELLO, DI BIAGIO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Al fine di garantire la trasparenza nella fatturazione dei servizi di fornitura elettrica, idrica, telefonica e del gas, il combinato disposto dell’articolo 2934 del codice civile e del numero 4) del comma 1 dell’articolo 2948 del codice civile si interpreta nel senso che il termine di prescrizione di 5 anni ivi previsto concerne anche i suddetti servizi e che esso decorre dal periodo di tariffazione in cui il servizio è stato fornito».

Conseguentemente sostituire la rubrica dell’articolo con la seguente:
«Misure per garantire maggior tutela e informazione ai consumatori».

32.0.1

CONSIGLIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Tutela del consumatore)

1. La consegna presso l'indirizzo dell'intestatario dell'utenza delle bollette di energia elettrica e gas deve essere certificata mediante timbro recante giorno, luogo, ora e identificativo dell'addetto alla consegna. Qualora la data di avvenuta consegna sia posteriore alla data di scadenza riportata all'interno della bolletta, decorrono 20 giorni per regolarizzare il pagamento senza incorrere in more o sanzioni».

32.0.2

CONSIGLIO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Tutela del consumatore)

1. La consegna presso l'indirizzo dell'intestatario dell'utenza delle bollette di energia elettrica e gas deve essere certificata mediante timbro recante giorno, luogo, ora e identificativo dell'addetto alla consegna. Il termine di scadenza per il pagamento della bolletta è fissato in 60 giorni a decorrere dalla data di avvenuta consegna».

32.0.3

CONSIGLIO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Tutela del consumatore)

1. Le bollette di energia elettrica e gas recano la data in cui è avvenuta la consegna delle stesse presso l'indirizzo dell'intestatario dell'u-

tenza. Qualora la data di avvenuta consegna sia posteriore alla data di scadenza riportata all'interno della bolletta, decorrono 20 giorni per regolarizzare il pagamento senza incorrere in more o sanzioni».

32.0.4

CONSIGLIO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Tutela del consumatore)

1. Le bollette di energia elettrica e gas recano la data in cui è avvenuta la consegna delle stesse presso l'indirizzo dell'intestatario dell'utenza. Il termine di scadenza per il pagamento della bolletta è fissato in 60 giorni a decorrere dalla data di avvenuta consegna».

32.0.5

PELINO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Fatturazione acqua potabile)

1. Le fatture relative alla somministrazione dell'acqua potabile con il sistema di misura a contatore devono contenere, a pena di nullità, l'indicazione dell'effettivo consumo dell'acqua riferito alla singola utenza accessibile».

32.0.5 (testo 2)

PELINO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Fatturazione acqua potabile)

1. Le fatture relative alla somministrazione dell'acqua con il sistema di misura a contatore devono contenere, a pena di nullità, l'indicazione dell'effettivo consumo dell'acqua riferito alla singola utenza accessibile».

32.0.6

DE PETRIS, GAMBARO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Fatturazione acqua potabile)

1. Le fatture relative alla somministrazione dell'acqua potabile con il sistema di misura a contatore devono contenere, a pena di nullità, l'indicazione dell'effettivo consumo dell'acqua riferito alla singola utenza accessibile».

32.0.7

GIROTTA, CASTALDI, PETROCELLI, CIOFFI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Disposizioni in misure di fatturazione acqua potabile)

1. Le fatture relative alla somministrazione di acqua potabile con il sistema di misura a contatore devono contenere, a pena di nullità, l'indi-

cazione dell'effettivo consumo di acqua potabile riferito alla singola utenza accessibile».

Art. 33.

33.1

LUCIDI

Al comma 1, dopo le parole: «clienti economicamente svantaggiati» inserire le seguenti: «, ai clienti in condizioni di precarietà energetica».

33.2

DE PETRIS, GAMBARO

Al comma 1, aggiungere in fine, le seguenti parole: «previo parere delle commissioni parlamentari competenti».

33.3

VALDINOSI, ASTORRE, FASIOLO

Al comma 2, dopo le parole: «anche alternative rispetto alla compensazione della spesa», inserire le seguenti: «e attraverso l'evoluzione del sistema per la gestione del Bonus Elettrico e Gas, gestito dai Comuni».

33.4

PERRONE

Al comma 2, dopo le parole: «anche alternative rispetto alla compensazione della spesa», inserire le seguenti: «anche attraverso l'evoluzione del sistema per la gestione del Bonus Elettrico e Gas, gestito dai Comuni».

33.5

PERRONE

Al comma 2, dopo le parole: «anche alternative rispetto alla compensazione delle spese», inserire le seguenti: «ovvero attraverso l'adozione di strumenti e canali adottati dai Comuni.».

33.6

VALDINOSI, ASTORRE, FASIOLO, GIACOBBE

Al comma 2, dopo le parole: «anche alternative rispetto alla compensazione della spesa», inserire le seguenti: «ovvero attraverso l'adozione di strumenti e canali adottati dai Comuni.».

33.7

FISSORE

Al comma 2, sopprimere le parole: «individuando in ogni caso una corresponsione congiunta delle misure di sostegno alla spesa per le forniture di energia elettrica e di gas naturale.».

33.8

BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, DE POLI

Al comma 2, sopprimere le parole: «individuando in ogni caso una corresponsione congiunta delle misure di sostegno alla spesa per le forniture di energia elettrica e di gas naturale.».

33.9

BONFRISCO, PERRONE

Al comma 2, sopprimere le parole: «, e rimodula l'entità degli stessi tenendo conto dell'indicatore della situazione economica equivalente».

33.10

LUCIDI

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. Al fine di garantire il diritto alla salute e di scongiurare il fenomeno del blocco di accesso all'energia, il decreto di cui al comma 1 disciplina altresì le modalità di erogazione dei relativi benefici economici.

2-ter. Al fine di superare la condizione di precarietà energetica, il decreto di cui al comma 1 individua le condizioni e le modalità di revoca della facoltà di distacco per mora delle utenze, prevedendo l'obbligo di ripristino dei distacchi in essere per mora durante il periodo invernale, anche in relazione agli *standard* dell'Organizzazione mondiale della sanità – OMS sui livelli di temperatura minimi negli alloggi».

33.0.1

VALDINOSI, FASIOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

1. La rimodulazione dei corrispettivi tariffari a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, nonché dei corrispettivi tariffari di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica con il passaggio da corrispettivi variabili parametrati al consumo a parametri legati al punto di connessione (quali l'impegno di potenza o le quote fisse per punto di prelievo) può essere disposta solo con appositi decreti del Ministro dello sviluppo economico.

2. Con riferimento agli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e agli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368 la rimodulazione dei corrispettivi tariffari con il passaggio da corrispettivi variabili parametrati al consumo a corrispettivi commisurati a parametri del punto di connessione quali l'impegno di potenza o le quote fisse per punto di prelievo può essere disposta esclusivamente nei casi in cui l'incremento stabilito ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, non risulti sufficiente a bilanciare gli effetti derivanti dall'aumento del numero dei soggetti esenti dal pagamento degli oneri di sistema.

3. In ogni caso, la parte dei corrispettivi tariffari relativa agli oneri di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica e dei corrispettivi tariffari a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, non parametrata al consumo di energia elettrica dei clienti finali, non può superare il 25 per cento.

4. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta i provvedimenti necessari all'attuazione delle disposizioni che siano emanate dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi del presente articolo».

33.0.2

GIROTTI, CASTALDI, PETROCELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Misure in materia di rimodulazione delle componenti fisse e variabili degli oneri di rete e di sistema)

1. La rimodulazione dei corrispettivi tariffari a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, nonché dei corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica, operata attraverso il passaggio di corrispettivi variabili parametrati al consumo a corrispettivi fissi o basati su parametri del punto di connessione può essere disposta esclusivamente con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

2. Con riferimento agli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e agli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, la rimodulazione dei corrispettivi tariffari di cui al comma 1 può essere disposta esclusivamente nei casi in cui l'incremento stabilito ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, non risulti sufficiente a bilanciare gli effetti derivanti dall'aumento del numero dei soggetti esenti dal pagamento degli oneri di sistema.

3. In ogni caso, la parte dei corrispettivi tariffari relativa agli oneri di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica e dei corrispettivi tariffari

fari a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, non parametrata al consumo di energia elettrica dei clienti finali, non può superare il 25 per cento per i clienti domestici e il 20 per cento per i clienti non domestici.

4. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta i provvedimenti necessari all'attuazione delle disposizioni che siano emanate dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi del presente articolo».

33.0.3

MOLINARI, VACCIANO, CAMPANELLA, MUSSINI, SIMEONI, BENCINI, DE PIETRO, Maurizio ROMANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

1. La rimodulazione dei corrispettivi tariffari a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, nonché dei corrispettivi tariffari di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica con il passaggio da corrispettivi variabili parametrati al consumo a parametri legati al punto di connessione (quali l'impegno di potenza o le quote fisse per punto di prelievo) può essere disposta solo con appositi decreti del Ministro dello sviluppo economico.

2. Con riferimento agli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e agli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368 la rimodulazione dei corrispettivi tariffari con il passaggio da corrispettivi variabili parametrati al consumo a corrispettivi commisurati a parametri del punto di connessione quali l'impegno di potenza o le quote fisse per punto di prelievo può essere disposta esclusivamente nei casi in cui l'incremento stabilito ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, non risulti sufficiente a bilanciare gli effetti derivanti dall'aumento del numero dei soggetti esenti dal pagamento degli oneri di sistema.

3. In ogni caso, la parte dei corrispettivi tariffari relativa agli oneri di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica e dei corrispettivi tariffari a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, non parametrata al consumo di energia elettrica dei clienti finali, non può superare il 25 per cento.

4. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta i provvedimenti necessari all'attuazione delle disposizioni che siano emanate dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi del presente articolo».

33.0.4

DE PETRIS, GAMBARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

1. La rimodulazione dei corrispettivi tariffari a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, nonché dei corrispettivi tariffari di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica con il passaggio da corrispettivi variabili parametrati al consumo a parametri legati al punto di connessione (quali l'impegno di potenza o le quote fisse per punto di prelievo), viene disposta unicamente con appositi decreti del Ministro dello sviluppo economico.

2. La rimodulazione dei corrispettivi tariffari di cui al comma 1 può essere disposta esclusivamente nei casi in cui l'incremento stabilito ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, non risulti sufficiente a bilanciare gli effetti derivanti dall'aumento del numero dei soggetti esenti dal pagamento degli oneri di sistema.

3. La parte dei corrispettivi tariffari relativa agli oneri di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica e dei corrispettivi tariffari a copertura degli oneri di cui al comma 1, non parametrata al consumo di energia elettrica dei clienti finali, non può in nessun caso superare il 25 per cento.

4. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta i provvedimenti necessari all'attuazione delle disposizioni emanate dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi del presente articolo».

33.0.5

PICCOLI, BERTACCO, AMIDEI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Riconoscimento di specifiche aree svantaggiate)

1. Al fine di attuare precise politiche di sostegno, e favorire la concorrenza, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, riconosce agli enti territoriali di area vasta con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri, di cui all'articolo 1, comma 3 della legge 7 aprile 2014, n. 56, particolari agevolazioni in materia di tariffe elettriche, da attuarsi anche attraverso una diminuzione dell'incidenza fiscale relativa alle tariffe medesime».

33.0.6

PICCOLI, BERTACCO, AMIDEI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Deleghe al Governo per la revisione dell'incidenza fiscale nel settore energetico)

1. Al fine del favorire adeguate condizioni di competitività del settore produttivo nazionale, il Governo, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta uno o più decreti volti alla riduzione della tassazione sulla tariffa elettrica e del costo finale dell'energia per le imprese».

Art. 34.**34.1**

MUCCHETTI

Al comma 1, sostituire le parole: «dal 1° gennaio 2016», con le seguenti: «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

34.2

SCALIA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I requisiti per l'inclusione all'elenco di cui al presente articolo devono includere il rispetto delle norme che regolano gli obiettivi di cui al comma 1 dell'articolo 30 della presente legge».

34.3

BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, DE POLI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al comma 3, primo periodo, dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 164 del 2000, come modificato dall'articolo 30, comma 2, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, dopo le parole: "requisiti stabiliti" sono aggiunte le seguenti: ", su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico,"».

34.4

SCALIA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al comma 3, primo periodo, dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 164 del 2000, come modificato dall'articolo 30, comma 2, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, dopo le parole: "requisiti stabiliti"» sono aggiunte le seguenti: ", su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico,"».

34.5

GIROTTA, CASTALDI, PETROCELLI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Ai fini dell'iscrizione all'elenco di cui al comma 1, nel caso di imprese integrate verticalmente, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti e le misure necessarie a garantire la separazione, anche proprietaria, tra le imprese di vendita e i soggetti che gestiscono le infrastrutture strategiche, nonché con le imprese che operano nel settore dei servizi *post* contatore».

34.6

LANZILLOTTA, COLLINA

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. Al fine di creare i presupposti per l'attuazione del regime di libero mercato attraverso la riduzione delle asimmetrie informative, anche intersettoriali, all'articolo 6-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo le parole: "possono avere accesso" sono inserite le seguenti: ", in un quadro di reciprocità,".

4-ter. L'Autorità garante per la protezione dei dati personali promuove il confronto tra i soggetti privati interessati, ivi comprese le associazioni iscritte al Consiglio nazionale dei consumatori ed utenti, al fine di garantire adeguati criteri di proporzionalità e correttezza circa i dati personali trattati ai sensi del precedente comma».

34.7

DI BIAGIO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Al fine di creare i presupposti per l'attuazione del regime di libero mercato attraverso la riduzione delle asimmetrie informative, anche intersettoriali, all'articolo 6-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo le parole: "possono avere accesso" sono inserite le seguenti: ", in un quadro di reciprocità,"».

34.8

SCALIA

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Al comma 3 dell'articolo 30 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sostituire le parole: "dello stesso Ministero entro la data di cui al comma 1" con le seguenti: "dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico"».

34.0.1

VALDINOSI, FASIOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Sistemi di distribuzione chiusi)

1. La costruzione e l'esercizio di reti elettriche private, alimentate da fonti rinnovabili o da cogenerazione ad alto rendimento, che presentano le caratteristiche dei sistemi di distribuzione chiusi, come definiti dall'articolo 28 della direttiva 2009/72/CE, costituisce attività libera soggetta esclusivamente alle autorizzazioni richieste per la costruzione e l'esercizio delle relative linee elettriche e dei relativi impianti di produzione di energia elettrica e agli obblighi di servizio imposti dalla normativa nazionale e comunitaria.

2. La costruzione e l'esercizio di linee dirette, alimentate da fonti rinnovabili o da cogenerazione ad alto rendimento, che presentano le caratteristiche individuate dall'articolo 2.15 e 34 della direttiva 2009/72/CE costituisce attività libera soggetta esclusivamente alle autorizzazioni richieste per la costruzione e l'esercizio delle relative linee elettriche e dei relativi impianti di produzione di energia elettrica e agli eventuali obblighi di servizio imposti dalla normativa nazionale e comunitaria.

3. All'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, il primo periodo è sostituito dal seguente: "3. Al fine di razionalizzare la distribuzione dell'energia elettrica, è rilasciata una sola concessione di distribuzione per ambito comunale, fatta salva la possibilità per gli operatori di esercitare attività di distribuzione all'interno di sistemi di distribuzione chiusi alimentati da fonte rinnovabile o cogenerativa, anche di nuova costituzione"».

34.0.2

DE PETRIS, GAMBARO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 34-bis.***(Sistemi di distribuzione chiusi)*

1. La costruzione e l'esercizio di reti elettriche private alimentate da fonti rinnovabili o da cogenerazione ad alto rendimento, che presentino le caratteristiche dei sistemi di distribuzione chiusi come definiti dall'articolo 28 della direttiva 2009/72/CE, costituisce attività libera soggetta esclusivamente alle autorizzazioni richieste per la costruzione e l'esercizio delle relative linee elettriche e dei relativi impianti di produzione di energia elettrica e agli obblighi di servizio imposti dalla normativa nazionale e comunitaria.

2. La costruzione e l'esercizio di linee dirette, alimentate da fonti rinnovabili o da cogenerazione ad alto rendimento, che presentano le caratteristiche individuate dall'articolo 2, numero 15 e 34 della direttiva 2009/72/CE costituisce attività libera soggetta esclusivamente alle autorizzazioni richieste per la costruzione e l'esercizio delle relative linee elettriche e dei relativi impianti di produzione di energia elettrica e agli eventuali obblighi di servizio imposti dalla normativa nazionale e comunitaria.

3. All'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, il primo periodo è sostituito dal seguente: "3. Al fine di razionalizzare la distribuzione dell'energia elettrica, è rilasciata una sola concessione di distribuzione per ambito comunale, fatta salva la possibilità per gli operatori di esercitare attività di distribuzione all'interno di sistemi di distribuzione chiusi alimentati da fonte rinnovabile o cogenerativa, anche di nuova costituzione"».

34.0.3

GIROTTA, CASTALDI, PETROCELLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 34-bis.***(Sistemi di distribuzione chiusi)*

1. La costruzione e l'esercizio di reti elettriche private, alimentate da fonti rinnovabili o da cogenerazione ad alto rendimento, che presentano le caratteristiche dei sistemi di distribuzione chiusi, come definiti dall'arti-

colo 28 della direttiva 2009/72/CE, costituisce attività libera soggetta esclusivamente alle autorizzazioni richieste per la costruzione e l'esercizio delle relative linee elettriche e dei relativi impianti di produzione di energia elettrica e agli obblighi di servizio imposti dalla normativa nazionale e comunitaria.

2. La costruzione e l'esercizio di linee dirette, alimentate da fonti rinnovabili o da cogenerazione ad alto rendimento, che presentano le caratteristiche individuate dall'articolo 2.15 e 34 della direttiva 2009/72/CE costituisce attività libera soggetta esclusivamente alle autorizzazioni richieste per la costruzione e l'esercizio delle relative linee elettriche e dei relativi impianti di produzione di energia elettrica e agli eventuali obblighi di servizio imposti dalla normativa nazionale e comunitaria.

3. All'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, il primo periodo è sostituito dal seguente: "3. Al fine di razionalizzare la distribuzione dell'energia elettrica, è rilasciata una sola concessione di distribuzione per ambito comunale, fatta salva la possibilità per gli operatori di esercitare attività di distribuzione all'interno di sistemi di distribuzione chiusi alimentati da fonte rinnovabile o cogenerativa, anche di nuova costituzione"».

34.0.4

MOLINARI, VACCIANO, CAMPANELLA, MUSSINI, SIMEONI, BENCINI, DE PIETRO, Maurizio ROMANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

1. La costruzione e l'esercizio di reti elettriche private, alimentate da fonti rinnovabili o da cogenerazione ad alto rendimento, che presentano le caratteristiche dei sistemi di distribuzione chiusi, come definiti dall'articolo 28 della direttiva 2009/72/CE, costituisce attività libera soggetta esclusivamente alle autorizzazioni richieste per la costruzione e l'esercizio delle relative linee elettriche e dei relativi impianti di produzione di energia elettrica e agli obblighi di servizio imposti dalla normativa nazionale e comunitaria.

2. La costruzione e l'esercizio di linee dirette, alimentate da fonti rinnovabili o da cogenerazione ad alto rendimento, che presentano le caratteristiche individuate dall'articolo 2.15 e 34 della direttiva 2009/72/CE costituisce attività libera soggetta esclusivamente alle autorizzazioni richieste per la costruzione e l'esercizio delle relative linee elettriche e dei relativi impianti di produzione di energia elettrica e agli eventuali obblighi di servizio imposti dalla normativa nazionale e comunitaria.

3. All'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, il primo periodo è sostituito dal seguente: "3. Al fine di razionalizzare la distribuzione dell'energia elettrica, è rilasciata una sola concessione di distribuzione per ambito comunale, fatta salva la possibilità per gli operatori di esercitare attività di distribuzione all'interno di sistemi di distribuzione chiusi alimentati da fonte rinnovabile o cogenerativa, anche di nuova costituzione".

34.0.5

VALDINOSI, FASIOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Concorrenza nella distribuzione elettrica)

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono sostituiti dai seguenti:

"1. Le imprese distributrici hanno l'obbligo di connettere alle proprie reti tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza compromettere la continuità del servizio e purché siano rispettate le regole tecniche nonché le deliberazioni emanate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in materia di tariffe, contributi ed oneri. Le imprese distributrici operanti alla data di entrata in vigore del presente decreto, ivi comprese, per la quota diversa dai propri soci, le società cooperative di produzione e distribuzione di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, continuano a svolgere il servizio di distribuzione sulla base di concessioni la cui scadenza deve essere prevista al 31 dicembre 2022, in modifica a qualsiasi diversa precedente scadenza. Con gli stessi provvedimenti sono individuati i responsabili della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo delle reti di distribuzione e dei relativi dispositivi di interconnessione, che devono mantenere il segreto sulle informazioni commerciali riservate; le concessioni prevedono, tra l'altro, misure di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia secondo obiettivi quantitativi determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Con regolamento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite la Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e l'Autorità dell'energia elettrica e il gas, sono stabiliti le modalità, le condizioni e i criteri, ivi inclusa

la remunerazione degli investimenti realizzati dal precedente concessionario, per le nuove concessioni da rilasciare alla scadenza del 31 dicembre 2022, previa delimitazione dell'ambito, comunque non inferiore al territorio comunale e non superiore a un quarto di tutti i clienti finali. Detto servizio è affidato sulla base di gare da indire, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici, non oltre il quinquennio precedente la medesima scadenza”».

34.0.6

GIROTTA, CASTALDI, PETROCELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Concorrenza nella distribuzione elettrica)

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

”1. Le imprese distributrici hanno l'obbligo di connettere alle proprie reti tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza compromettere la continuità del servizio e nel rispetto delle regole tecniche e delle deliberazioni emanate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in materia di tariffe, contributi ed oneri. Le imprese distributrici operanti alla data di entrata in vigore del presente decreto, ivi comprese, per la quota diversa dai propri soci, le società cooperative di produzione e distribuzione di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, continuano a svolgere il servizio di distribuzione sulla base di concessioni la cui scadenza deve essere prevista al 31 dicembre 2022, in modifica a qualsiasi diversa precedente scadenza. Con i medesimi provvedimenti sono individuati i responsabili della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo delle reti di distribuzione e dei relativi dispositivi di interconnessione, che devono mantenere il segreto sulle informazioni commerciali riservate; le concessioni prevedono, tra l'altro, misure di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia secondo obiettivi quantitativi determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Con regolamento del Ministro dello Sviluppo economico, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e l'Autorità dell'energia elettrica e il gas, sono stabiliti le modalità, le condizioni e i criteri, ivi inclusa la remunerazione degli inve-

stimenti realizzati dal precedente concessionario, per le nuove concessioni da rilasciare alla scadenza del 31 dicembre 2022, previa delimitazione dell'ambito, comunque non inferiore al territorio comunale e non superiore a un quarto di tutti i clienti finali. Detto servizio è affidato sulla base di gare da indire, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici, non oltre il quinquennio precedente la medesima scadenza''».

34.0.7

MOLINARI, VACCIANO, CAMPANELLA, MUSSINI, SIMEONI, BENCINI, DE PIETRO, Maurizio ROMANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-ter.

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 sono sostituiti dai seguenti:

''1. Le imprese distributrici hanno l'obbligo di connettere alle proprie reti tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza compromettere la continuità del servizio e purché siano rispettate le regole tecniche nonché le deliberazioni emanate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in materia di tariffe, contributi ed oneri. Le imprese distributrici operanti alla data di entrata in vigore del presente decreto, ivi comprese, per la quota diversa dai propri soci, le società cooperative di produzione e distribuzione di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, continuano a svolgere il servizio di distribuzione sulla base di concessioni la cui scadenza deve essere prevista al 31 dicembre 2022, in modifica a qualsiasi diversa precedente scadenza. Con gli stessi provvedimenti sono individuati i responsabili della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo delle reti di distribuzione e dei relativi dispositivi di interconnessione, che devono mantenere il segreto sulle informazioni commerciali riservate; le concessioni prevedono, tra l'altro, misure di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia secondo obiettivi quantitativi determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Con regolamento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite la Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e l'Autorità dell'energia elettrica e il gas, sono stabiliti le modalità, le condizioni e i criteri, ivi inclusa

la remunerazione degli investimenti realizzati dal precedente concessionario, per le nuove concessioni da rilasciare alla scadenza del 31 dicembre 2022, previa delimitazione dell'ambito, comunque non inferiore al territorio comunale e non superiore a un quarto di tutti i clienti finali. Detto servizio e' affidato sulla base di gare da indire, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici, non oltre il quinquennio precedente la medesima scadenza''».

34.0.8

DE PETRIS, GAMBARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-ter.

(Concorrenza nella distribuzione elettrica)

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, al comma 1, secondo periodo, le parole: "rilasciate entro il 31 marzo 2001 dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e aventi scadenza il 31 dicembre 2030" sono sostituite dalle seguenti: "la cui scadenza deve essere prevista al 31 dicembre 2022, in modifica a qualsiasi diversa precedente scadenza"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, al comma 2 le parole: «31 dicembre 2030», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

34.0.9

GIROTTI, CASTALDI, PETROCELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Soppressione del capacity payment)

1. Al fine di evitare che il sistema di remunerazione per la flessibilità

messa a disposizione della rete da determinate tipologie di impianti favorisca specifiche fonti energetiche, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 153 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il primo e il secondo periodo sono soppressi;
- b) l'articolo 5 del decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379, è abrogato».

34.0.10

GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Misure per favorire la promozione e l'utilizzo della generazione distribuita)

1. All'articolo 52, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo le parole: "non superiore a 20 kW", sono aggiunte le seguenti: "nonché le unità di microgenerazione definite dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 e disciplinate dal comma 20 dell'articolo 27 della legge 23 luglio 2009 n. 99"».

34.0.11

GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Misure per la trasparenza in materia di sistemi efficienti di utenza)

1. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, relative alla disciplina dei sistemi efficienti di utenza, non si applicano ai seguenti impianti:

- a) impianti alimentati da combustibile solido secondario (CSS) di cui all'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- b) impianti alimentati da rifiuti urbani a valle della raccolta differenziata;

c) impianti alimentati da rifiuti speciali non pericolosi a valle della raccolta differenziata;

d) impianti che producono energia elettrica mediante combustione di fonti non rinnovabili e di fonti rinnovabili».

34.0.12

GIROTTI, CASTALDI, PETROCELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Misure in materia di sistemi efficienti di utenza e reti elettriche)

1. I benefici stabiliti per i sistemi efficienti di utenza dall'articolo 10 decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, si applicano anche quando un impianto di produzione rifornisce le utenze di un cliente finale, che a sua volta fornisce di energia le utenze di suoi conduttori, ovvero di sue società controllate, purché indipendentemente dalla titolarità delle utenze, i servizi o prodotti offerti dai conduttori e dalle controllate siano destinati: al medesimo processo produttivo o servizio del cliente finale ovvero al medesimo cliente finale, nonché ai clienti o ospiti del cliente finale.».

34.0.13

GIROTTI, CASTALDI, PETROCELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Misure per favorire lo scambio sul posto)

1. Al fine di promuovere e migliorare il risparmio energetico negli edifici, nonché di raggiungere gli obiettivi di cui alla direttiva 2010/31 del Parlamento europeo e del Consiglio, la disciplina dello scambio sul posto nel caso dei condomini può essere a beneficio di una pluralità di clienti in prelievo. Qualora un condominio installi un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile, che rifornisca con linea diretta le utenze del condominio, le singole utenze dei condomini possono godere del servizio di scambio sul posto con riferimento all'energia prodotta dall'impianto condominiale anche se il punto di conse-

gna dell'energia prodotta dal condominio e il punto di prelievo dell'energia da parte del condomino non coincidono.

2. Il soggetto referente ai fini del contratto di scambio sul posto e sottoscrivitore dello stesso verso il GSE è il condominio. È facoltà dei singoli condomini richiedere che il contributo in conto scambio relativo all'energia elettrica immessa in rete dall'impianto condominiale possa essere riconosciuto in relazione non solo all'energia prelevata dall'utenza del condominio, ma anche all'energia prelevata dai singoli condomini attraverso i loro separati punti di connessione.

3. Il corrispettivo unitario di scambio è riconosciuto in via prioritaria all'energia prelevata dall'utenza condominiale. Il residuo è attribuito pro quota ai condomini, che intendano aderire a tale procedura. Possono aderire a tale procedura solo i condomini che sono titolari di utenze domestiche in bassa tensione. Il contributo in conto scambio è pagato integralmente al Condominio che procede a ridistribuirlo pro quota fra i condomini che hanno aderito alla procedura, secondo quanto determinato dall'Assemblea condominiale, o in mancanza secondo le procedure sussidiarie stabilite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico.

4. Ciascun condomino rimane titolare del proprio punto di connessione e resta libero di scegliere autonomamente il fornitore di energia di sua scelta.

5. Ai fini dello scambio sul posto agevolato per i condomini di cui al presente articolo devono verificarsi tutte le seguenti condizioni:

a) l'utente dello scambio deve essere il condominio, che agisce anche per conto dei singoli condomini che intendono aderire alla procedura, in forza di mandato dagli stessi conferito;

b) possono esservi uno o più impianti di produzione, ma devono essere tutti: (i) alimentati da fonte rinnovabili, (ii) non superiori nel complesso alla potenza di 60 kW ; (iii) collocati su area condominiale; (iv) nella disponibilità e gestione di un unico soggetto;

c) gli impianti di produzione devono essere tutti connessi attraverso un unico punto di connessione alla rete elettrica, che coincide con il punto di prelievo per l'utenza condominiale.

6. Il Condominio comunica al GSE, l'insieme dei punti di prelievo dei vari condomini per i quali richiede l'applicazione di una unica convenzione e può successivamente integrare con cadenza annuale la lista dei condomini aderenti allo scambio sul posto.

7. Al fine di favorire il risparmio energetico sono garantiti i certificati bianchi ai condomini che, successivamente alla installazione dell'impianto fotovoltaico condominiale e alla centralizzazione a livello condominiale di specifici servizi approvvigionati in autoconsumo dall'impianto condominiale, dimostrino di avere ridotto di più del 5 per cento la quantità di energia elettrica o di gas prelevata dalla rete pubblica per la somma delle utenze dei singoli condomini e dell'utenza condominiale. Si dà mandato in proposito al GSE di preparare apposita scheda di valutazione analitica.

8. Entro 90 novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico provvede alla revisione della disciplina dello scambio sul posto sulla base delle previsioni di cui al presente articolo».

34.0.14

LANIECE, ZELLER, FRAVEZZI, PALERMO, PANIZZA, Fausto Guilherme LONGO, BATTISTA, ORELLANA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Energia elettrica da fonti rinnovabili consumata dalle imprese di autoproduzione)

1. L'energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni deve ritenersi riferibile all'attività di generazione di energia elettrica svolta, per uso proprio, da un soggetto che esercita un'officina di produzione di energia elettrica come attività economica funzionale ad altra attività del medesimo soggetto. Sono fatti salvi i comportamenti tenuti fino alla data di entrata in vigore della presente legge dagli appartenenti ai consorzi e alle società consortili, costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in ragione delle definizioni previste dalle norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.».

34.0.15

SCALIA, VALDINOSI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Misure per la semplificazione delle procedure autorizzative per gli impianti a fonti rinnovabili)

1. All'articolo 12, comma 3, primo capoverso, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dopo le parole: "del patrimonio storico-artistico", aggiungere le seguenti: "che include l'eventuale concessione di derivazione di acque pubbliche di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e".

2. All'articolo 12, comma 3, secondo capoverso, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dopo le parole: "domanda di autorizzazione", aggiungere le seguenti: "depositata presso l'ente competente, unitamente alla documentazione a corredo, in unica copia su supporto esclusivamente informatico, eventualmente anche mediante trasmissione a mezzo posta elettronica certificata o portale informatico dedicato".

3. All'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dopo le parole: "con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni", aggiungere le seguenti: "In attuazione dell'articolo 3-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, tutte le comunicazioni tra amministrazione procedente e istante sono effettuate mediante strumenti telematici".

4. Sostituire l'articolo 12, comma 4, primo capoverso, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, con il seguente: "L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano solo le Amministrazioni tenute a esprimersi sulla compatibilità del progetto con gli interessi dalle stesse tutelati, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni".

5. All'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dopo l'ultimo capoverso, inserire il seguente: "Le amministrazioni coinvolte nel procedimento di autorizzazione unica sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine per l'espressione dei pareri di propria competenza. In ogni caso, e fatto salvo quanto previsto al successivo capoverso, l'istante ha diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo nel rilascio dell'autorizzazione unica, anche derivante dalla ritardata od omessa espressione dei pareri di competenza delle amministrazioni coinvolte, alle condizioni e con le modalità stabilite dall'articolo 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e di cui alla Direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica del 9 gennaio 2014, fermo restando che la somma da riconoscere a titolo di indennizzo va determinata in maniera forfettaria e sarà pari all'1 per cento del valore del progetto.

6. All'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo le parole: "decreto legislativo n. 29 dicembre 2003, n. 387", aggiungere le seguenti: "nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti".

7. All'articolo 24, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo le parole: "soggetto responsabile dell'impianto", aggiungere le seguenti: "che abbia la legittima disponibilità dei titoli abilitativi da cui discenda il diritto alla costruzione ed esercizio dello stesso".».

34.0.16

SCALIA, VALDINOSI, GIACOBBE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 34-ter.***(Misure per l'accelerazione delle procedure autorizzative per gli impianti a fonti rinnovabili)*

1. All'articolo 2, comma 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo le parole: "possono essere sospesi", aggiungere le seguenti: "entro e non oltre il sessantesimo giorno dalla data di avvio del procedimento".

2. All'articolo 10-bis, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sostituire il terzo periodo con il seguente: "La comunicazione di cui al primo periodo sospende i termini per concludere il procedimento che riprendono a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo".

3. All'articolo 12, comma 4, ultimo capoverso, del decreto legislativo n. 29 dicembre 2003, n. 387, dopo le parole: "valutazione di impatto ambientale" aggiungere le seguenti: "Nel caso di inutile decorso del termine di 90 giorni di cui al capoverso precedente, sulla domanda di autorizzazione relativa a impianti di potenza inferiore a 1 MW, non ricadenti all'interno di aree naturali protette o sottoposte a vincolo, si intende formato il silenzio assenso. L'amministrazione procedente provvederà pertanto, entro i 15 giorni successivi alla richiesta dell'istante di accertamento della procedibilità dell'istanza di autorizzazione unica per intervenuto silenzio assenso, ad emettere il relativo provvedimento, dotato della stessa efficacia del provvedimento di autorizzazione unica".

4. All'articolo 12, comma 4, ultimo capoverso, del decreto legislativo n. 29 dicembre 2003, n. 387, dopo le parole: "formato il silenzio assenso", aggiungere le seguenti: "Per tutti gli altri impianti, nel caso di inutile decorso del termine di 90 giorni il potere sostitutivo di adottare il provvedimento finale è demandato al Commissario per l'Energia, nominato dal Ministro dello sviluppo economico, sentita la Regione sul cui territorio è localizzato l'impianto e le principali associazioni di categoria rappresentative, a livello nazionale, degli interessi dei produttori di energia da tutte le fonti rinnovabili. In sede di nomina, il Ministero dello sviluppo economico dovrà stabilire in dettaglio tempi e modalità di intervento del Commissario per l'Energia".

5. All'articolo 12, comma 4, ultimo capoverso del decreto legislativo n. 29 dicembre 2003, n. 387, dopo le parole: "fonti energetiche rinnovabili", aggiungere le seguenti: "Ove, in conferenza di servizi, venga espresso motivato dissenso da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione, in attuazione e nel rispetto del principio di leale collaborazione e dell'ar-

ticolo 120 della Costituzione, è rimessa dall'amministrazione precedente alla deliberazione del Consiglio dei ministri, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241. In queste ipotesi, il Commissario per l'Energia di cui al precedente capoverso svolge l'istruttoria necessaria all'adozione della deliberazione del Consiglio dei ministri'».

34.0.17

BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, DE POLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Imprese elettriche integrate di piccole dimensioni)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 38 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono aggiunti i seguenti commi:

''2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai gestori di sistemi di distribuzione facente parte di un'impresa verticalmente integrata che servono meno di 25.000 punti di prelievo, ad esclusione delle imprese beneficiarie di integrazioni tariffarie ai sensi dell'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

2-ter. L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico adotta i propri provvedimenti in materia di obblighi di separazione funzionale in relazione a quanto previsto al comma 1, prevedendo altresì che ai gestori di sistemi di distribuzione cui si applicano le deroghe previste dal medesimo comma 1, le modalità di riconoscimento dei costi per le attività di distribuzione e misura dell'energia elettrica siano basate su logiche parametriche, che tengano conto della densità dell'utenza servita, con l'obiettivo di garantire la semplificazione della regolazione e la riduzione dei connessi oneri amministrativi, nel prioritario rispetto dei principi generali di efficienza ed economicità''.

2. Il comma 3 dell'articolo 38 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 è abrogato».

34.0.18

BERGER, ZELLER, DEL BARBA, LANIECE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 34-bis.***(Imprese di distribuzione dell'energia elettrica di piccole dimensioni)*

1. Dopo il comma 2, dell'articolo 38 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono aggiunti i seguenti commi:

”2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai gestori di sistemi di distribuzione facente parte di un'impresa verticalmente integrata, che servono meno di 25.000 punti di prelievo, ad esclusione delle imprese beneficiarie di integrazioni tariffarie ai sensi dell'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

2-ter. L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico adotta i propri provvedimenti in materia di obblighi di separazione funzionale in relazione a quanto previsto dal precedente comma 2-bis, prevedendo altresì che ai gestori di sistemi di distribuzione cui si applicano le deroghe previste dal medesimo comma 2-bis, le modalità di riconoscimento dei costi per le attività di distribuzione e misura dell'energia elettrica siano basate su logiche parametriche, che tengano conto della densità dell'utenza servita, nel rispetto dei principi generali di efficienza, economicità e con l'obiettivo di garantire la semplificazione della regolazione e la riduzione dei connessi oneri amministrativi”.

2. Il comma 3 dell'articolo 38 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 è abrogato».

34.0.19

LANIECE, ZELLER, FRAVEZZI, PALERMO, PANIZZA, Fausto Guilherme LONGO, BATTISTA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 34-bis.***(Imprese elettriche integrate di piccole dimensioni)*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 38 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, aggiungere il seguente comma:

”2-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle imprese elettriche integrate che forniscono meno di 25.000 clienti

allacciati o che riforniscono piccole reti di distribuzione isolate, ad esclusione delle imprese beneficiarie di integrazioni tariffarie ai sensi dell'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10'».

34.0.20

DI BIAGIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Applicazione regime IVA reverse charge ai produttori di energia da biomasse)

All'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/72 al comma 1 si aggiunge la seguente lettera:

''f) le cessioni di gas e energia elettrica di cui all'articolo 17 comma 6 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, lettera *d-quarter*), da parte dei soggetti produttori che utilizzano centrali a biomasse''».

34.0.21

DE PETRIS, GAMBARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Superamento della disciplina transitoria dei prezzi dell'energia elettrica e del gas)

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 2 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, sono definiti i meccanismi atti a garantire che la cessazione della disciplina transitoria dei prezzi, di cui agli articoli 19 e 19-bis, avvenga nel rispetto del principio della pluralità di offerta e garantendo gradualità nel passaggio dal sistema transitorio di prezzi a quello di libero mercato».

34.0.22

SCALIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

1. All'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito in legge dalla legge n. 80 del 23 maggio 2014, dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:

''1-*quater*. Le previsioni di cui al presente articolo non si applicano alle ipotesi di successione di un fornitore del servizio ad un altro''».

34.0.23

SCALIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

1. All'articolo 5, comma 1 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, come convertito in legge dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ''Nel caso di contratti stipulati a distanza o fuori dai locali commerciali, in conformità a quanto già previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206 e s.m.i., la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà potrà essere acquisita attraverso supporto durevole che contenga anche gli estremi del documento identificativo del dichiarante''».

Art. 35.**35.1**

DE PETRIS, GAMBARO

Sopprimere l'articolo.

35.2

GIROTTO

Sopprimere l'articolo.

35.3

CASTALDI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 35. – (Concorrenza nella distribuzione dei carburanti). – 1. Al comma 17 dell'articolo 83-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2008, n. 133, le parole: "se tale ultimo obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo" sono soppresse».

35.4

LANZILLOTTA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 35. – 1. Al comma 17 dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parole: "se tale ultimo obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo" sono soppresse».

35.5

PERRONE

Al comma 1, dopo le parole: «dello sviluppo economico» inserire le seguenti: «da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.».

35.6

FORMIGONI

Al comma 1, le parole: «sentite l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e la Conferenza permanente» sono sostituite dalle seguenti:

«sentita l’Autorità garante della concorrenza e del mercato e d’intesa con la Conferenza Permanente».

35.7

GALIMBERTI

Al comma 1, sostituire la parola: «sentite» con la seguente: «sentita» e sostituire le parole: «e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province» con le seguenti: «e d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province».

35.8

SCALIA

Al comma 1, sostituire la parola: «sentite» con la seguente: «sentita» e sostituire le parole: «e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province» con le seguenti: «e d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province».

35.9

CONSIGLIO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Ai titolari delle autorizzazioni per l’installazione e l’esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti per uso pubblico che, all’interno del medesimo impianto, individuino strutture distinte per l’erogazione dei carburanti in base alla tipologia di prodotto, è consentito affidare in gestione, ovvero cedere in locazione, a soggetti terzi le attività di erogazione dei singoli prodotti, purché organizzate in modo indipendente. Le Autorità competenti provvedono al rilascio dei documenti necessari allo svolgimento delle singole attività».

Art. 36.**36.1**

GALIMBERTI

Sostituire il comma 17, con il seguente:

«17. Le attività di dismissione di cui al comma 15, finalizzate a prevenire l'insorgenza di pericoli nei riguardi della sicurezza, dell'ambiente e delle condizioni igienico-sanitarie, consistono nello smantellamento delle attrezzature fuori terra, nella rimozione dei fondami e degli eventuali prodotti residui presenti nei serbatoi, nella messa in sicurezza delle strutture interrato e, ove si renda necessario a seguito dell'individuazione di una contaminazione, nell'esecuzione di indagini ambientali di cui al regolamento di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 12 febbraio 2015, n. 31. In caso di riutilizzo dell'area, i titolari di impianti di distribuzione dei carburanti procedono alla rimozione delle strutture interrato e alla bonifica del sito in caso di accertata contaminazione».

36.2

MANASSERO

Il comma 17 è sostituito dal seguente:

«17. Le attività di dismissione di cui al comma 15, finalizzate a prevenire l'insorgenza di pericoli nei riguardi della sicurezza, dell'ambiente e delle condizioni igienico-sanitarie, consistono nello smantellamento delle attrezzature fuori terra, nella rimozione dei fondami e degli eventuali prodotti residui presenti nei serbatoi, delle strutture interrato e nell'esecuzione di indagini ambientali di cui al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 12 febbraio 2015, n.31, e nella bonifica del sito in caso di accertata contaminazione».

36.3

PERRONE

All'articolo, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 17, primo periodo, dopo le parole: «a seguito dell'individuazione di una contaminazione», inserire le seguenti: «accertata dalle autorità territorialmente competenti,»;

b) al comma 17, sostituire il secondo periodo, con il seguente: «In caso di riutilizzo dell'area e comunque non oltre tre anni dalla data della comunicazione di cui al comma 16 primo periodo, i titolari di impianti di distribuzione dei carburanti rimuovono le strutture interrato.»;

c) dopo il comma 17 aggiungere i seguenti:

«17-bis. L'avvenuta rimozione delle strutture interrato di cui al comma 17, ultimo periodo ove necessario anche dell'avvenuta bonifica del sito in caso di accertata contaminazione, sono attestate con una relazione, firmata da un tecnico abilitato, da presentare all'amministrazione comunale competente tramite autocertificazione ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

17-ter. Nei casi di riutilizzo delle aree private precedentemente adibite ad impianto distribuzione carburanti, negli atti di trasferimento dei diritti reali sia a titolo oneroso che a titolo gratuito e nei contratti di locazione soggetti a registrazione, è inserita, a pena di nullità, apposita clausola con la quale l'alienante o il locatore forniscono le informazioni e le relazioni di cui al comma 16, ultimo periodo e comma 17-bis. In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido tra loro, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000. L'Agenzia delle entrate, sulla base di apposite intese con il Ministero dello sviluppo economico, individua, nel quadro delle informazioni disponibili acquisite con la registrazione nel sistema informativo dei contratti di cui al presente comma, quelle rilevanti ai fini del procedimento sanzionatorio di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e le trasmette, in via telematica, allo stesso Ministero dello sviluppo economico per l'accertamento e la contestazione della violazione».

36.4

SCALIA

Al comma 17, eliminare le parole: «e nella bonifica del sito in caso di accertata contaminazione» e aggiungere alla fine del comma «e alla bonifica del sito in caso di accertata contaminazione».

36.5

BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, DE POLI

Al comma 17, apportare le seguenti modifiche:

– *sopprimere le parole: «e nella bonifica del sito in caso di accertata contaminazione»;*

– aggiungere in fine le seguenti parole: «e alla bonifica del sito in caso di accertata contaminazione».

36.6

GAMBARO

Al comma 17, al primo periodo, sopprimere le parole: «e nella bonifica del sito in caso di accertata contaminazione».

Conseguentemente, alla fine del comma, aggiungere le seguenti: «e alla bonifica del sito in caso di accertata contaminazione».

36.7

PELINO

Al comma 17 sopprimere le parole: «e nella bonifica del sito in caso di accertata contaminazione» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e alla bonifica del sito in caso di accertata contaminazione».

36.8

ASTORRE, SCALIA, GIACOBBE

Al comma 17, sopprimere le parole: «e nella bonifica del sito in caso di accertata contaminazione» e aggiungere in fine le seguenti parole: «e alla bonifica del sito in caso di accertata contaminazione».

36.9

SCALIA

Al comma 17, eliminare le parole: «e nella bonifica del sito in caso di accertata contaminazione».

36.10

SCALIA

Al comma 17 dell'articolo 36 sostituire le parole: «, e nella bonifica del sito in caso di accertata contaminazione. In caso di riutilizzo dell'area, i titolari di impianti di distribuzione dei carburanti procedono alla rimozione delle strutture interrato» con le seguenti: «. Ogni successiva attività di riutilizzo dell'area determina l'obbligo per i titolari di impianti di distribuzione di carburanti di procedere preventivamente alla rimozione delle strutture interrato e alla bonifica del sito in caso di accertata contaminazione.».

36.11

PERRONE

Al comma 17, sostituire il secondo periodo, con il seguente: «In caso di riutilizzo dell'area e comunque non oltre cinque anni dalla data della comunicazione di cui al comma 16 primo periodo, i titolari di impianti di distribuzione dei carburanti rimuovono le strutture interrato.».

36.12

PERRONE

Al comma 17, sostituire il secondo periodo, con il seguente: «In caso di riutilizzo dell'area e comunque con oltre quattro anni dalla data della comunicazione di cui al comma 16 primo periodo, i titolari di impianti di distribuzione dei carburanti rimuovono le strutture interrato.».

36.13

PERRONE

Al comma 17, sostituire il secondo periodo con il seguente: «In caso di riutilizzo dell'area e comunque non oltre tre anni dalla data della comunicazione di cui al comma 16 primo periodo, i titolari di impianti di distribuzione dei carburanti rimuovono le strutture interrato.».

36.14

PERRONE

Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:

«17-bis. L'avvenuta rimozione delle strutture interrato di cui al comma 17, ultimo periodo, e ove necessario anche dell'avvenuta bonifica del sito in caso di accertata contaminazione, sono attestate con una relazione, firmata da un tecnico abilitato, da presentare all'amministrazione comunale competente tramite autocertificazione ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

17-ter. Nei casi di riutilizzo delle aree private precedentemente adibite ad impianto distribuzione carburanti, negli atti di trasferimento dei diritti reali sia a titolo oneroso che a titolo gratuito e nei contratti di locazione soggetti a registrazione, è inserita, a pena di nullità, apposita clausola con la quale l'alienante o il locatore-forniscono le informazioni e le relazioni di cui al comma 16, ultimo periodo e comma 17-bis. In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido tra loro, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000. L'Agenzia delle entrate, sulla base di apposite intese con il Ministero dello sviluppo economico, individua, nel quadro delle informazioni disponibili acquisite con la registrazione nel sistema informativo dei contratti di cui al presente comma, quelle rilevanti ai fini del procedimento sanzionatorio di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e le trasmette; in via telematica, allo stesso Ministero dello sviluppo economico per l'accertamento e la contestazione della violazione».

36.0.1

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Libertà di approvvigionamento carburanti)

1. In deroga a quanto imposto con il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e con l'articolo 105, comma f) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ai soggetti che gestiscono gli impianti per la distribuzione carburanti per uso di autotrazione non possono essere imposti vincoli unilaterali tesi a limitarne la libertà di approvvigionamento.

2. Sono comunque fatti salvi gli accordi commerciali stipulati con le modalità previste dal già citato articolo 19 della legge 5 marzo 2001, n. 57, aventi ad oggetto la valorizzazione dell'utilizzo commerciale del

”marchio” come elemento distintivo degli impianti di distribuzione, nonché quella degli investimenti effettuati dai proprietari dei medesimi impianti.

3. Ai sensi del comma 1, i gestori degli impianti di distribuzione carburanti per uso di autotrazione possono rifornirsi liberamente, in alternativa al servizio assicurato da Acquirente Unico S.p.A., da qualunque produttore e/o rivenditore nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le clausole difformi, contenute nei contratti vigenti, ai sensi dell’articolo 1339 del codice civile, sono automaticamente sostituite. Le eventuali clausole contrattuali che prevedono forme di esclusiva nell’approvvigionamento, fatto salvo quanto disposto dal precedente comma, sono nulle per violazione imperativa della legge, ovvero, ai sensi dell’articolo 1339 del codice civile.

5. Nel caso in cui, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge non siano stati stipulati accordi commerciali o rapporti contrattuali che tengano conto di quanto disposto nel presente articolo, i proprietari degli impianti possono chiedere all’Autorità per l’energia elettrica ed il gas la definizione di un corrispettivo annuale a carico dei rispettivi gestori degli impianti di distribuzione carburanti. Il corrispettivo è determinato in misura tale da assicurare una adeguata remunerazione degli investimenti senza pregiudicare l’economicità della gestione. La mancata corresponsione del corrispettivo determina la risoluzione dei rapporti in essere tra proprietari e gestori degli impianti».

36.0.2

VACCARI

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

1. Al fine di garantire il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei luoghi adibiti a struttura campeggistica o comunque a struttura ricettiva all’aperto adibita per la sosta e il soggiorno di turisti, è reso obbligatorio il controllo e la revisione degli impianti di gas di petrolio liquefatto per l’impiego domestico in veicoli abitabili da diporto. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con proprio decreto, i criteri, i tempi e le modalità per l’effettuazione della revisione e del controllo in conformità alle definizioni, alla disciplina e alle finalità dell’articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285.».

36.0.3

BERGER, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, BATTISTA, ZIN, LANIECE, Fausto
Guilherme LONGO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«36-bis.

*(applicazione regime reverse charge per produzione di energia elettrica
da fonte rinnovabile)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2016, agli acquisti di materia prima ad uso produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile si applica il regime di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente n. 633 del 1972.».

36.0.4

DI BIAGIO, COLLINA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

*(applicazione regime reverse charge per produzione di energia elettrica da
fonte rinnovabile)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2016, agli acquisti di materia prima ad uso produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile-si applica il regime di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.».

S37.1

MARINELLO, DI BIAGIO

Stralciare l'articolo.

Art. 37.**37.1**

FISSORE

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 221, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo periodo è soppresso;

b) al sesto periodo, le parole: "dal Consorzio nazionale imballaggi, si esprime" sono sostituite dalle seguenti: "dall'ISPRA, autorizza l'avvio del sistema";

c) dopo il settimo periodo sono inseriti i seguenti: "Intervenuto il provvedimento di autorizzazione all'avvio del sistema il contributo ambientale versato al Conai dai produttori che aderiscono al sistema è accantonato in un apposito fondo indisponibile e, intervenuto il provvedimento di riconoscimento, è loro restituito al netto dei costi sostenuti per i rifiuti di imballaggio del sistema eventualmente conferiti al servizio pubblico di raccolta differenziata, divenendo efficace in via retroattiva il recesso dal consorzio di cui all'articolo 223; se il riconoscimento è negato, il fondo è definitivamente acquisito dal Conai e il recesso resta inefficace. Il provvedimento è di riconoscimento qualora sia accertato l'effettivo funzionamento del sistema con il raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio di cui all'articolo 220 ed è in ogni caso adottato entro 180 giorni dall'autorizzazione"».

37.2

MARINELLO, DI BIAGIO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 221, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo periodo è soppresso;

b) al sesto periodo, le parole: "dal Consorzio nazionale imballaggi, si esprime" sono sostituite dalle seguenti: "dall'ISPRA, autorizza l'avvio del sistema";

c) dopo il settimo periodo sono inseriti i seguenti periodi: "Intervenuto il provvedimento di autorizzazione all'avvio del sistema il contributo ambientale versato al Conai dai produttori che aderiscono al sistema è accantonato in un apposito fondo indisponibile e, intervenuto il provve-

dimento di riconoscimento, è loro restituito al netto dei costi sostenuti per i rifiuti di imballaggio del sistema eventualmente conferiti al servizio pubblico di raccolta differenziata, divenendo efficace in via retroattiva il recesso dal consorzio di cui all'articolo 223; se il riconoscimento è negato, il fondo è definitivamente acquisito dal Conai e il recesso resta inefficace. Il provvedimento è di riconoscimento qualora sia accertato l'effettivo funzionamento del sistema con il raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio di cui all'articolo 220 ed è in ogni caso adottato entro 180 giorni dall'autorizzazione''».

37.3

MATTEOLI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 221, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il terzo periodo è soppresso;
 - b) al sesto periodo, le parole: ''dal Consorzio nazionale imballaggi, si esprime'', sono sostituite dalle seguenti: ''dall'ISPRA, autorizza l'avvio del sistema'';
 - c) dopo il settimo periodo sono inseriti i seguenti: ''Intervenuto il provvedimento di autorizzazione all'avvio del sistema il contributo ambientale versato al Consorzio Nazionale Imballaggi dai produttori che aderiscono al sistema è accantonato in un apposito fondo indisponibile e, intervenuto il provvedimento di riconoscimento, è loro restituito al netto dei costi sostenuti per i rifiuti di imballaggio del sistema eventualmente conferiti al servizio pubblico di raccolta differenziata, divenendo efficace in via retro attiva il recesso dal consorzio di cui all'articolo 223; se il riconoscimento è negato, il fondo è definitivamente acquisito dal Consorzio Nazionale Imballaggi e il recesso resta inefficace. Il provvedimento è di riconoscimento qualora sia accertato l'effettivo funzionamento del sistema con il raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio di cui all'articolo 220 ed è in ogni caso adottato entro 180 giorni dall'autorizzazione''».
-

37.4

MATTEOLI, MANDELLI

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

37.5

VACCARI, CALEO, DALLA ZUANNA, SOLLO, VALDINOSI, PUPPATO

Al comma 1 sopprimere le lettere a) e b).

37.6

MARINELLO, DI BIAGIO

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

37.7

BARANI

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

37.8

DI BIAGIO

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

37.9

NUGNES

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, sopprimere la lettera b).

37.10

VACCARI, CALEO, DALLA ZUANNA, SOLLO, PUPPATO

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

37.11

NUGNES

Al comma 1, ovunque ricorra, sostituire la parola: «contributo» con la seguente: «costo».

37.12

VACCARI, CALEO, DALLA ZUANNA, SOLLO, PUPPATO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

37.13

PERRONE

All'articolo, apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 1, lettera b):*

ad inizio comma le parole: «L'obbligo di» sono sostituite con le seguenti: «È comunque obbligatorio»;

le parole da: «è sospeso» fino a: «idonea documentazione e», sono soppresse;

a fine periodo sono aggiunte le seguenti parole: «Il Consorzio presterà idonea garanzia dell'importo versato dall'avvenuto riconoscimento del progetto sulla base di idonea documentazione fino al provvedimento definitivo di accertamento del funzionamento del sistema. Il sistema riconosciuto è obbligato, per le finalità di cui all'articolo 224 comma 5 lettere a), b) e c), a sottoscrivere uno specifico Accordo, di durata al massimo quinquennale, con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani».

2) *dopo il comma 2, è inserito il seguente:*

«3. All'articolo 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al comma 5, è aggiunta la seguente lettera:

''d) il corrispettivo per la cessione del rifiuto'';

e all'articolo 15 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, al comma 3, è aggiunta la seguente lettera:

''f) il corrispettivo per la cessione del rifiuto''».

37.14

ASTORRE, FISSORE, GIACOBBE

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole: «L'obbligo di» con le seguenti: «È comunque obbligatorio»;*

b) *sopprimere le parole da: «è sospeso» fino a: «idonea documentazione e»;*

c) *aggiungere in fine le seguenti parole: «Il Consorzio presterà idonea garanzia dell'importo versato dall'avvenuto riconoscimento del progetto sulla base di idonea documentazione fino al provvedimento definitivo di accertamento del funzionamento del sistema. Il sistema riconosciuto è obbligato, per le finalità di cui all'articolo 224 comma 5, lettera a), b) e c), a sottoscrivere uno specifico Accordo, di durata al massimo quinquennale, con l'Associazione nazionale dei comuni italiani».*

37.15

NUGNES

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «dall'ISPRA» con le seguenti: «dall'Agenzia Nazionale per il Riciclo (A.Pe. R.)»

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'articolo 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dai seguenti:

''Art. 224.

(Istituzione dell'Agenzia nazionale per il Riciclo).

1. Al fine di promuovere e garantire le attività di riciclo, recupero e riuso dei beni prodotti è istituita l'Agenzia nazionale per il Riciclo (A.Pe. R.) avente personalità giuridica di diritto pubblico senza fine di lucro.

2. Per il raggiungimento degli obiettivi di prevenzione e riciclaggio e per garantire il coordinamento e il controllo sull'attività di prevenzione, raccolta differenziata e riciclo, i produttori, gli utilizzatori, i recuperatori, i riciclatori, gli utenti finali, le associazioni dei consumatori e i rappresentanti delle pubbliche amministrazioni territoriali, il Ministero dell'Ambiente e il Ministero delle Attività Produttive, partecipano in forma paritaria all'Agenzia nazionale per il Riciclo.

3. In conformità alla normativa europea, nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle competenze delle Regioni e degli enti locali di cui al

Titolo V della seconda parte della Costituzione, l'Agenzia nazionale per il Riciclo svolge le seguenti funzioni:

a) valuta i programmi di prevenzione e gestione elaborati dai produttori singoli o consorziati;

b) collabora con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare alla stesura del Piano nazionale di prevenzione dei rifiuti e alla predisposizione del programma generale di prevenzione e gestione degli imballaggi;

c) promuove accordi di programma tra gli operatori delle filiere, le regioni e gli enti locali, al fine di favorire il riciclo, il recupero e il riutilizzo dei beni post-consumo e dei rifiuti da imballaggio;

d) elabora, di concerto con il Centro di ricerca, la misura del costo ambientale (CA) che è corrisposto da ciascun produttore, tenuto conto del piano di gestione, degli obiettivi di prevenzione e di riciclo, della quantità di materia prima vergine utilizzata, della capacità di riutilizzo dei beni prodotti, della classe di riciclabilità del bene e del materiale che li compone, del costo del servizio necessario per la loro raccolta, cernita e pulizia, del processo per il riciclo e dell'analisi del ciclo di vita ai sensi delle norme della serie ISO-14020;

f) verifica la veridicità dei dati inviati dai produttori e vigila sulla effettiva attuazione dei programmi predisposti dai produttori e dai consorzi;

g) valuta l'operato dei produttori e dei consorzi in relazione al raggiungimento degli obiettivi prefissati di prevenzione e di riciclo;

h) presenta al Ministero dell'ambiente e della tutela territorio e del mare di uno schema di redistribuzione del CA in base alla quantità di materiale effettivamente riciclato;

i) fornisce i dati e le informazioni richieste dal Centro di Ricerca ai sensi del comma 4 del presente articolo;

j) acquisisce dagli enti pubblici o privati nazionali ed esteri i dati sui flussi degli imballaggi e dei rifiuti, suddivisi per tipologia di materiale, da essi prodotti in entrata e in uscita dal territorio nazionale;

k) coordina le relazioni tra pubbliche amministrazioni, i produttori singoli o consorziati, il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello sviluppo economico e tutti gli operatori economici interessati;

l) promuove campagne di informazione e sensibilizzazione per la prevenzione e gestione dei rifiuti di concerto con le regioni ed enti locali;

m) valuta ed elabora osservazioni sui piani regionali di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199.

3. L'Agenzia nazionale per il riciclo valuta il grado di efficienza ed efficacia del sistema di raccolta differenziata dei singoli Comuni secondo specifici parametri predeterminati con apposito regolamento predisposto dal Centro di ricerca ed approvato dall'Agenzia.

4. Per le finalità di cui alla lettera g), l'A.Pe.R. deve tenere conto:

a) del sistema di raccolta adottato dal singolo Comune sulla base dei criteri ottimali di gestione della raccolta differenziata individuati dal Centro di ricerca, ai fini del corretto riciclo di ciascuna tipologia di materiale e delle specifiche caratteristiche del territorio, che deve uniformarsi a livello nazionale;

b) della qualità del materiale raccolto.

5. I criteri di cui al comma 4 lettere a) e b) sono utilizzati per stabilire la misura della percentuale di rimborso dei costi spettante a ciascun Comune per la raccolta, selezione e trasporto dei rifiuti differenziati. I Comuni, al fine di ottenere il rimborso integrale dei costi sostenuti, devono adottare un sistema efficiente ed efficace di raccolta, selezione e trasporto dei rifiuti.

6. Il rimborso è conferito dal Ministro dell'ambiente e del territorio e del mare a valersi sul Fondo unico per il riciclo ed incide sulla determinazione del valore della tariffa sui rifiuti di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 152 del 2006.

7. L'applicazione del contributo ambientale esclude l'applicazione di altri contributi aventi finalità ambientali.

8. L'Agenzia nazionale per il riciclo provvede ai mezzi finanziari necessari allo svolgimento delle proprie funzioni con i contributi dei consorziati e con una quota del costo ambientale determinata nella misura necessaria a far fronte alle spese derivanti dall'espletamento delle funzioni conferitegli dalla presente disposizione.

9. L'Agenzia nazionale per il riciclo delibera le norme concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento, quelle concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese nei limiti previsti dalle presenti disposizioni.

10. Provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del contributo di cui all'articolo 224 al comma 3, lettera c). La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione approvato dall'Agenzia nazionale per il riciclo entro il 31 dicembre di ogni anno dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce".

"Art. 224-bis.

(Centro di ricerca)

1. Presso l'Agenzia nazionale per il riciclo è istituito il Centro di ricerca per la prevenzione dei rifiuti e la riprogettazione dei prodotti, di seguito denominato Centro di Ricerca.

2. Il Centro di Ricerca si dota di uno statuto in cui sono indicati gli organi che lo compongono. Il personale dipendente è selezionato tramite procedure ad evidenza pubblica per titoli ed esami.

3. Il Centro di Ricerca svolge le seguenti funzioni:

a) valuta ciascun prodotto immesso in commercio in base all'analisi del suo ciclo di vita;

b) analizza la composizione merceologica dei rifiuti e le attività che ne determinano la produzione lungo il ciclo di vita del prodotto, individuando possibili errori di progettazione;

c) individua, utilizzando i criteri di eco-progettazione, i procedimenti alternativi volti a ridurre la quantità di rifiuti;

d) stabilisce, in base alle dichiarazioni ambientali di prodotto, di concerto con l'Agenzia nazionale per il riciclo, la misura del costo ambientale corrisposto dai produttori in relazione a ciascun bene prodotto;

e) individua i criteri ottimali di gestione della raccolta differenziata tenendo conto delle caratteristiche merceologiche dei rifiuti e dei territori;

f) elabora e aggiorna, di concerto con l'Agenzia Nazionale per il riciclo, una relazione programmatica che individua le criticità nei sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti e dei rifiuti da imballaggio;

g) fornisce, di concerto con l'Agenzia Nazionale per il riciclo, le indicazioni tecniche necessarie per stabilire la percentuale del contributo ambientale da corrispondere per i costi sostenuti dagli enti locali e da terzi, per la raccolta, lo smaltimento e il trasporto di rifiuti e dei loro imballaggi;

h) collabora, con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con l'Agenzia nazionale per il riciclo, alla stesura e all'aggiornamento dei piani nazionali di prevenzione dei rifiuti e degli imballaggi;

i) valuta, di concerto con l'Agenzia per il riciclo, i programmi annuali di gestione e prevenzione elaborati dai Consorzi di cui all'articolo 223, in continuità con gli obiettivi dei programmi nazionali di prevenzione.

4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della ricerca, entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente disposizione, indice apposito bando per la selezione dei membri del Centro di Ricerca che preveda criteri di esclusione dei soggetti potenzialmente in conflitto d'interessi in materia di produzione di beni, e di rifiuti e stabilisce con decreto regolamentare le modalità di funzionamento del Centro di Ricerca'».

37.16

NUGNES

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. L'articolo 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dai seguenti:

''Art. 224. - (*Istituzione dell'Agenzia Nazionale per il Riciclo*) – 1. Al fine di promuovere e garantire le attività di riciclo, recupero e riuso dei beni prodotti è istituita l'Agenzia Nazionale per il Riciclo (A.Pe. R.) avente personalità giuridica di diritto pubblico senza fine di lucro.

2. Per il raggiungimento degli obiettivi di prevenzione e riciclaggio e per garantire il coordinamento e il controllo sull'attività di prevenzione, raccolta differenziata e riciclo, i produttori, gli utilizzatori, i recuperatori, i riciclatori, gli utenti finali, le associazioni dei consumatori e i rappresentanti delle pubbliche amministrazioni territoriali, il Ministero dell'ambiente e il Ministero dello sviluppo economico, partecipano in forma paritaria all'Agenzia nazionale per il Riciclo.

3. In conformità alla normativa europea, nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle competenze delle Regioni e degli enti locali di cui al Titolo V della seconda parte della Costituzione, l'Agenzia nazionale per il Riciclo svolge le seguenti funzioni:

a) valuta i programmi di prevenzione e gestione elaborati dai produttori singoli o consorziati;

b) collabora con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla stesura del Piano nazionale di prevenzione dei rifiuti e alla predisposizione del Programma generale di prevenzione e gestione degli imballaggi;

c) promuove accordi di programma tra gli operatori delle filiere, le Regioni e gli enti locali, al fine di favorire il riciclo, il recupero e il riutilizzo dei beni *post-consumo* e dei rifiuti da imballaggio;

d) elabora, di concerto con il Centro di ricerca, la misura del costo ambientale (CA) che è corrisposto da ciascun produttore, tenuto conto del piano di gestione, degli obiettivi di prevenzione e di riciclo, della quantità di materia prima vergine utilizzata, della capacità di riutilizzo dei beni prodotti, della classe di riciclabilità del bene e del materiale che li compone, del costo del servizio necessario per la loro raccolta, cernita e pulizia, del processo per il riciclo e dell'analisi del ciclo di vita ai sensi delle norme della serie ISO-14020;

f) verifica la veridicità dei dati inviati dai produttori e vigila sulla effettiva attuazione dei programmi predisposti dai produttori e dai consorzi;

g) valuta l'operato dei produttori e dei consorzi in relazione al raggiungimento degli obiettivi prefissati di prevenzione e di riciclo;

h) presenta al Ministero dell'ambiente e della tutela territorio e del mare di uno schema di redistribuzione del CA in base alla quantità di materiale effettivamente riciclato;

i) fornisce i dati e le informazioni richieste dal Centro di Ricerca ai sensi del comma 4 del presente articolo;

j) acquisisce dagli enti pubblici o privati nazionali ed esteri i dati sui flussi degli imballaggi e dei rifiuti, suddivisi per tipologia di materiale, da essi prodotti in entrata e in uscita dal territorio nazionale;

k) coordina le relazioni tra pubbliche amministrazioni, i produttori singoli o consorziati, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello sviluppo economico e tutti gli operatori economici interessati;

l) promuove campagne di informazione e sensibilizzazione per la prevenzione e gestione dei rifiuti di concerto con le Regioni ed enti locali;

m) valuta ed elabora osservazioni sui piani regionali di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199.

4. L'Agenzia nazionale per il riciclo valuta il grado di efficienza ed efficacia del sistema di raccolta differenziata dei singoli Comuni secondo specifici parametri predeterminati con apposito regolamento predisposto dal Centro di ricerca ed approvato dall'Agenzia.

5. Per le finalità di cui alla lettera *g)*, l'A.Pe.R. deve tenere conto:

a) del sistema di raccolta adottato dal singolo Comune sulla base dei criteri ottimali di gestione della raccolta differenziata individuati dal Centro di ricerca, ai fini del corretto riciclo di ciascuna tipologia di materiale e delle specifiche caratteristiche del territorio, che deve uniformarsi a livello nazionale;

b) della qualità del materiale raccolto.

6. I criteri di cui al comma 5 lettere *a)* e *b)* sono utilizzati per stabilire la misura della percentuale di rimborso dei costi spettante a ciascun Comune per la raccolta, selezione e trasporto dei rifiuti differenziati. I Comuni, al fine di ottenere il rimborso integrale dei costi sostenuti, devono adottare un sistema efficiente ed efficace di raccolta, selezione e trasporto dei rifiuti.

7. Il rimborso di cui al comma 6 è conferito dal Ministro dell'Ambiente e del territorio e del mare a valersi sul Fondo unico per il riciclo ed incide sulla determinazione del valore della tariffa sui rifiuti di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 152/2006.

8. L'applicazione del contributo ambientale esclude l'applicazione di altri contributi aventi finalità ambientali.

9. L'Agenzia nazionale per il Riciclo provvede ai mezzi finanziari necessari allo svolgimento delle proprie funzioni con i contributi dei consorziati e con una quota del costo ambientale determinata nella misura necessaria a far fronte alle spese derivanti dall'espletamento delle funzioni conferitegli dalla presente disposizione.

10. L'Agenzia nazionale per il Riciclo delibera le norme concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento, quelle concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale, nonché quelle dirette a

disciplinare la gestione delle spese nei limiti previsti dalle presenti disposizioni.

11. Provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del contributo di cui all'articolo 224 al comma 3, lettera *c*). La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione approvato dall'Agenzia Nazionale per il Riciclo entro il 31 dicembre di ogni anno dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce''.

2-ter. Dopo l'articolo 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente articolo:

''Art. 224-bis.

(Centro di ricerca)

1. Presso l'Agenzia nazionale per il Riciclo è istituito il Centro di Ricerca per la prevenzione dei rifiuti e la riprogettazione dei prodotti, di seguito denominato Centro di Ricerca.

2. Il Centro di Ricerca si dota di uno statuto in cui sono indicati gli organi che lo compongono. Il personale dipendente è selezionato tramite procedure ad evidenza pubblica per titoli ed esami.

3. Il Centro di Ricerca svolge le seguenti funzioni:

a) valuta ciascun prodotto immesso in commercio in base all'analisi del suo ciclo di vita;

b) analizza la composizione merceologica dei rifiuti e le attività che ne determinano la produzione lungo il ciclo di vita del prodotto, individuando possibili errori di progettazione;

c) individua, utilizzando i criteri di eco-progettazione, i procedimenti alternativi volti a ridurre la quantità di rifiuti;

d) stabilisce, in base alle dichiarazioni ambientali di prodotto, di concerto con l'Agenzia nazionale per il Riciclo, la misura del costo ambientale corrisposto dai produttori in relazione a ciascun bene prodotto;

e) individua i criteri ottimali di gestione della raccolta differenziata tenendo conto delle caratteristiche merceologiche dei rifiuti e dei territori;

f) elabora e aggiorna, di concerto con l'Agenzia Nazionale per il Riciclo, una relazione programmatica che individua le criticità nei sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti e dei rifiuti da imballaggio;

g) fornisce, di concerto con l'Agenzia Nazionale per il Riciclo, le indicazioni tecniche necessarie per stabilire la percentuale del contributo ambientale da corrispondere per i costi sostenuti dagli enti locali e da terzi, per la raccolta, lo smaltimento e il trasporto di rifiuti e dei loro imballaggi;

h) collabora, con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e con l'Agenzia Nazionale per il Riciclo, alla stesura e all'aggiornamento dei piani nazionali di prevenzione dei rifiuti e degli imballaggi;

i) valuta, di concerto con l'Agenzia per il Riciclo, i programmi annuali di gestione e prevenzione elaborati dai Consorzi di cui all'articolo 223, in continuità con gli obiettivi dei programmi nazionali di prevenzione;

4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della ricerca, entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente disposizione, indice apposito bando per la selezione dei membri del Centro di Ricerca che preveda criteri di esclusione dei soggetti potenzialmente in conflitto d'interessi in materia di produzione di beni e di rifiuti e stabilisce con decreto regolamentare le modalità di funzionamento del Centro di Ricerca''».

37.17

NUGNES

Alla rubrica, dopo la parola: «imballaggi» aggiungere le seguenti parole: «dei prodotti post consumo».

37.0.1

NUGNES

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Modifiche alla disciplina degli obblighi dei produttori e degli utilizzatori di imballaggi)

1. All'articolo 221 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ovunque ricorra nel testo le parole: "Consorzio nazionale imballaggi" sono sostituite dalle seguenti: "Agenzia nazionale per il Riciclo";

b) al comma 2, le parole: "al Consorzio nazionale imballaggi, salvo n caso in cui venga adottato" sono sostituite dalle seguenti: "attraverso loro rappresentanti all'Agenzia nazionale per il Riciclo e aderiscono a uno dei consorzi di cui all'articolo 223";

c) al comma 3, lettera a), dopo le parole: "dei propri rifiuti di imballaggio" sono aggiunte le seguenti: "o di analoghi imballaggi o rifiuti di imballaggio equivalenti alla quantità di imballaggi immessi sul mercato";

d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

''5. I produttori che intendono adottare un sistema autonomo senza aderire ad un Consorzio di cui all'articolo 223 del decreto legislativo 152/2006, devono presentare all'Agenzia nazionale per il Riciclo il progetto del sistema di cui al comma 3, lettere a) o c), al fine di richiederne il riconoscimento sulla base di idonea documentazione. Il progetto va presentato entro trenta giorni dall'assunzione della qualifica di produttore ai sensi dell'articolo 218, comma 1, lettera i) o prima del recesso da uno dei suddetti Consorzi. Il recesso è, in ogni caso, efficace solo quando, intervenuto il riconoscimento, l'Agenzia nazionale per il Riciclo, di concerto con il Centro di ricerca, accerti il funzionamento del sistema e ne dia comunicazione al Ministero e all'eventuale Consorzio di appartenenza. L'adozione di un sistema autonomo non incide sull'obbligo di corrispondere all'Agenzia nazionale per il Riciclo il costo ambientale di cui all'articolo 224, comma 3, lettera c) e comporta il diritto a partecipare alla suddetta Agenzia attraverso un proprio rappresentante. Per ottenere il riconoscimento i produttori devono dimostrare di aver organizzato il sistema secondo criteri di efficienza, efficacia e, subordinatamente al raggiungimento degli obiettivi di riciclo, di economicità, che il sistema sarà effettivamente ed autonomamente funzionante e in grado di conseguire, nell'ambito delle attività svolte, gli obiettivi di prevenzione e di riciclaggio determinati. I produttori devono inoltre garantire che gli utilizzatori e gli utenti finali dei beni e degli imballaggi siano informati sulle modalità del sistema adottato. L'Agenzia nazionale per il Riciclo acquisiti i necessari elementi di valutazione forniti dal Centro di ricerca, si esprime entro sessanta giorni dalla richiesta o in caso di mancata risposta nel termine sopra indicato, l'interessato chiede al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'adozione dei relativi provvedimenti sostitutivi da emanarsi nei successivi trenta giorni. L'Agenzia nazionale per il Riciclo è tenuta a presentare una relazione annuale di sintesi relativa a tutte le istruttorie espletate. I sistemi autonomi in materia di imballaggi riconosciuti ai sensi della previgente normativa possono continuare a operare, ma devono essere sottoposti alla valutazione dell'Agenzia nazionale per il Riciclo e del Centro di ricerca di cui all'articolo 224-bis entro sei mesi dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni. A condizione che siano rispettate le condizioni, i requisiti, le norme tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi del presente articolo, le attività di cui al comma 3 lettere a) e c) possono essere intraprese decorsi novanta giorni dallo scadere del termine per l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare come indicato nella presente norma'';

e) il comma 6 è sostituito dal seguente:

''6. Al fine di conseguire gli obiettivi di riciclaggio fissati dall'articolo 220 della presente legge, i produttori di cui al comma 5, elaborano

e trasmettono all'Agenzia Nazionale per il Riciclo un proprio Piano annuale sulla prevenzione e gestione di rifiuti".

f) al comma 7 le parole: "all'Autorità prevista dall'articolo 207 e al Consorzio nazionale imballaggi" sono sostituite dalle seguenti: "all'Agenzia nazionale per il Riciclo e al Centro di ricerca";

g) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Entro il 31 maggio di ogni anno, i produttori di cui al comma 5 sono inoltre tenuti a presentare all'Agenzia nazionale per il Riciclo e al Centro di ricerca una relazione sulla gestione relativa all'anno solare precedente, comprensiva dell'indicazione nominativa degli utilizzatori che, fino al consumo, partecipano al sistema di cui al comma 3, lettere a) o c), o degli altri produttori che usufruiscono del proprio sistema autonomo, del programma specifico e dei risultati conseguiti nel riciclo dei materiali che compongono i beni giunti a fine vita e degli imballaggi, indicando separatamente l'eventuale quantità residua recuperata in altro modo o inviata a combustione. La parte di materiali, imballaggi e rifiuti di imballaggio residua eventualmente inviata a combustione, anche se qualificata quale sottoprodotto, non concorre al raggiungimento degli obiettivi di riciclo. Alla relazione andranno allegati i documenti attestanti le operazioni di riciclo effettuate e i dati contabili relativi alle suddette operazioni; nella stessa relazione possono essere evidenziati i problemi inerenti il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e le eventuali proposte di miglioramento della normativa in materia.";

h) il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. Il mancato riconoscimento del sistema ai sensi del comma 5, o la revoca disposta dall'Agenzia nazionale per il Riciclo, previo avviso all'interessato, qualora i risultati ottenuti siano insufficienti per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 220 ovvero siano stati violati gli obblighi previsti dai commi 7 e 8, comportano per i produttori l'obbligo di adottare piani di gestione conformi alle indicazioni fornite dall'Agenzia e dal Centro di ricerca ovvero l'obbligo di partecipazione ad un consorzio di filiera di cui all'articolo 223. I provvedimenti dell'Agenzia nazionale per il Riciclo sono comunicati ai produttori interessati e al Centro di ricerca. Ai produttori e agli utilizzatori che, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'Agenzia nazionale per il Riciclo, non ottemperino alle indicazioni fornite ovvero non provvedano ad aderire ad uno specifico consorzio, si applicano inoltre le sanzioni previste dall'articolo 261.";

i) il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. Sono a carico dei produttori e degli utilizzatori:

a) i costi per il ritiro dei beni giunti alla fine del loro ciclo di vita, degli imballaggi usati e la raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari;

b) il corrispettivo per gli oneri relativi alla raccolta differenziata dei rifiuti, degli imballaggi, inclusa cernita e pulizia, dei rifiuti conferiti al servizio pubblico o ritirati dai consorzi;

c) i costi per il riutilizzo dei beni o degli imballaggi usati;

d) i costi per il riciclaggio e il recupero dei beni a fine vita, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;

e) i costi per lo smaltimento residuo della parte non riciclabile di tutti i beni prodotti, compresi gli imballaggi e i rifiuti da imballaggio, alla fine del loro ciclo di vita'';

l) il comma 11 è sostituito dal seguente:

''11. La restituzione di beni, imballaggi o rifiuti di imballaggio, non deve comportare oneri economici aggiuntivi per il consumatore''».

37.0.2

MORONESE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Disposizioni per favorire la concorrenza tra i consorzi dei rifiuti di imballaggio)

1. All'articolo 221 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, lettera a), le parole: ''sull'intero territorio nazionale'' sono soppresse;

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

''3-bis. I produttori che intendano dar vita al sistema di gestione autonomo di cui alla lettera a) del precedente comma 3 sono chiamati a raggiungere gli obiettivi di riciclaggio e di recupero previsti dalla normativa attraverso la gestione dei propri rifiuti di imballaggio, o di rifiuti di imballaggio equivalenti per quantità e qualità''».

37.0.3

MORONESE

Dopo l'articolo, inserire, in fine, il seguente:

«Art. 37-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. Dopo l'articolo 178 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

”Art. 178-bis.

(Misure per la libera iniziativa economica e per la prevenzione del conflitto d'interesse nelle fasi di gestione dei rifiuti)

1. Al fine di garantire la libera iniziativa economica e di prevenire i conflitti d'interesse tra soggetti impegnati nella gestione dei rifiuti, favorendo un corretto sistema di trattamento degli stessi, è vietata la contestuale gestione di più di una fase tra quelle previste nel presente articolo da parte di soggetto pubblico o privato.

2. Per fasi di gestione dei rifiuti di cui al presente articolo si intendono:

a) raccolta, riciclaggio e qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze;

b) smaltimento e il recupero di energia, nonché il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite ulteriori disposizioni per prevedere l'estensione del divieto di cui al comma 1 anche qualora le attività di cui ai commi *a)* e *b)* siano gestite da soggetti diversi, con particolare riferimento alle forme di collegamento societario tra essi”.».

37.0.4

SCALIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

1. Ai fini dell'accesso al coefficiente moltiplicativo dei certificati verdi previsto dall'articolo 1, comma 382-*quater*, della legge n. 296 del 2006 per gli impianti previsti dall'articolo 1, comma 382-*bis*, della legge n. 296 del 2006 l'operatore elettrico che si approvvigiona al punto di origine della filiera, può presentare al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con cadenza trimestrale una auto dichiarazione che attesti il quantitativo di biomassa utilizzata per produrre energia da fonte rinnovabile e che attesti il rispetto delle norme sulla tracciabilità previste dal decreto 2 marzo 2010 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. L'istanza trimestrale per ogni tipologia di biomassa utilizzata può essere inviata con raccomandata A/R o con una comunicazione di posta elettronica certificata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e sostituisce l'invio dell'istanza annuale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali effettua controlli e verifiche a campione per certificare la tracciabilità della biomassa utilizzata dagli operatori elettrici che presentano l'istanza trimestrale. Il GSE provvede ad emettere con cadenza trimestrale i certificati verdi con il coefficiente moltiplicativo previsto dall'articolo 1, comma 382-*quater*, della legge n. 296 del 2006 sulla base della autodichiarazione dell'operatore elettrico fatto salvo il caso di eventuale sospensione della certificazione della tracciabilità da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a seguito di controlli o verifiche.».

37.0.5

MORONESE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Detrazioni fiscali per interventi di riduzione rifiuti, economia circolare e recupero di materia di pneumatici fuori uso)

1. Al fine di incentivare il recupero di materia e la riduzione dei rifiuti, coerentemente con i principi dell'economia circolare, sono definiti indirizzi e linee guida per l'individuazione di *bonus* ed incentivi fiscali ai produttori o importatori di pneumatici, definiti dal decreto legge

n. 82 dell'11 aprile 2011, che singolarmente o in forma associata, dimostrino di aver recuperato in 1 anno almeno il 65 per cento della materia riutilizzabile sul totale dei pneumatici fuori uso inviati a smaltimento senza aver fatto ricorso al recupero energetico, e che altresì abbiano destinato la maggior parte del materiale recuperato ad aziende con stabilimenti e sede fiscale in Italia.

2. Sentiti per i profili di competenza il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge il Ministero dello sviluppo economico emana un decreto per dare attuazione alle disposizioni di cui al comma 1».

37.0.6

MUCCHETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Misure di trasparenza per la parità di trattamento nel sistema delle erogazioni pubbliche in rilevanti settori economici nazionali)

1. Al fine di assicurare la piena trasparenza dei rapporti tra soggetti privati e pubblici, necessaria a evitare distorsioni della concorrenza, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, gli enti e le società da questi controllati, ivi comprese le società per azioni i cui indirizzi strategici e operativi sono definiti dal Ministero dello sviluppo economico, pubblicano con cadenza almeno annuale, anche attraverso i propri portali digitali, i contributi pubblici da loro erogati e i relativi beneficiari. Per contributi pubblici si intendono i contributi in conto capitale e in conto interessi, gli incentivi diretti e indiretti nonché qualsiasi altra forma di erogazione inerente a servizi e convenzioni ovvero effettuata a titolo di copertura dei costi evitati da parte delle pubbliche amministrazioni. Nell'adempire all'obbligo di pubblicazione di cui al primo periodo, i Ministeri e tutti gli enti e le società di cui al medesimo primo periodo indicano i soggetti beneficiari precisando l'entità dei contributi pubblici erogati a ciascuno, fatto salvo quanto disposto dal comma 4, e le disposizioni legislative o regolamentari in forza delle quali sono state erogate le somme di cui al periodo precedente. Nel caso i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto da un'unica persona fisica o giuridica vengono altresì indicati i dati consolidati di gruppo.

2. I soggetti di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e successive modificazioni, e i soggetti di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo) pubblicano

le informazioni di cui al comma 1 sia nei propri documenti contabili annuali sia nei propri portali digitali. L'inosservanza di tale obbligo determina la decadenza dall'accreditamento e dal riconoscimento nonché l'esclusione da ogni forma di erogazione di origine pubblica.

3. La disciplina, di cui al comma 2, si applica anche alle altre associazioni, fondazioni, *Onlus* beneficiarie delle somme di cui al comma 1.

4. Al fine di evitare l'accumulo di informazioni non rilevanti, l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi precedenti non sussiste ove l'importo dei contributi pubblici di cui al comma 1 erogati al singolo soggetto beneficiario o al gruppo sia inferiore, nel periodo considerato, a 10 mila euro».

37.0.7

PICCOLI, BERTACCO, AMIDEI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Superamento di forme di concorrenza sleale)

1. Al fine di superare le attuali condizioni di lesione delle regole della concorrenza e del mercato, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina misure utili a garantire che le imprese che fruiscono di sussidi, aiuti economici, contributi a fondo perduto e altre forme di sostegno erogate dalle Regioni a statuto speciale e dalle province autonome non possano agire al di fuori dell'ambito territoriale delle medesime Regioni e province autonome.».

37.0.8

GIROTTI, GAETTI, CASTALDI, PETROCELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Delega al Governo in materia di agricoltura multifunzionale)

1. Al fine di un più efficace utilizzo delle risorse previste nell'ambito dello sviluppo rurale 2014-2020 della politica agricola comune dell'Unione europea, sfruttando anche le opportunità offerte dall'economia digi-

tale, sviluppando i rapporti di collaborazione tra imprenditore agricolo, Pubblica amministrazione ed enti territoriali attraverso una semplificazione delle procedure amministrative ed una razionalizzazione della normativa fiscale in materia, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati allo sviluppo dell'agricoltura multifunzionale.

2. Nella predisposizione dei decreti di cui al comma 1, il Governo è tenuto ad osservare i seguenti principi e criteri direttivi:

a) introduzione di procedure amministrative semplificate per lo svolgimento da parte di coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, soggetti giuridici impegnati in attività agricole e organizzati in forma societaria di servizi di manutenzione e riqualificazione del territorio rurale, compresa la rimozione di rifiuti dalle aree rurali, dal ciglio delle strade, dalle piazzole di sosta e dalle aree verdi limitrofe, e sistemazione del verde lungo le strade/aree *extraurbane* e periurbane, nonché servizi di manutenzione e riqualificazione di parchi, giardini, aiuole in piccoli comuni e centri urbani, prevedendo che tali attività possano essere svolte sia singolarmente, sia in forma associata, per il tramite di organizzazioni dei produttori o mediante altre aggregazioni di impresa;

b) previsione che le aziende agricole, detentrici del *know-how*, dei mezzi, delle attrezzature e delle risorse necessarie all'espletamento delle attività di cui alla lettera a), possano beneficiare dell'affidamento diretto attraverso Contratti di servizio semplificati con comuni ed enti territoriali nelle quali le stesse aziende sono ubicate, nel rispetto di quanto previsto nel codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Ai fini della trasparenza e della massima diffusione delle informazioni al pubblico, i costi dovranno essere divulgati attraverso i siti *web* dei comuni che ricorrono all'affidamento diretto;

c) previsione per le aziende agricole della possibilità di utilizzo dei *voucher* lavoro per la retribuzione, nel limite del 50 per cento, del personale supplementare, anche straniero, impiegato per l'espletamento nelle attività di cui alla lettera a);

d) previsione, a compenso parziale per le aziende impegnate nell'espletamento delle attività di cui alla lettera a), di forme di sponsorizzazione attraverso informazioni sulle aziende stesse nei siti in cui sono state realizzate le opere;

e) previsione della possibilità di attivare, su iniziativa di aziende agricole singole o associate, la raccolta organizzata e la valorizzazione di scarti vegetali, nonché di sfalci, cortecce e potature, ai fini del loro conferimento a piattaforme di compostaggio e/o a impianti centralizzati di gestione anaerobica. L'approvvigionamento della materia prima dovrà avvenire secondo il modello della "filiera corta", prevedendo la raccolta di residui e scarti vegetali in un ambito territoriale circoscritto;

f) previsione di una specifica disciplina, con lo stesso strumento dell'affidamento diretto e dei Contratti di servizio semplificati di cui

alla lettera *b*), per la fornitura da parte delle aziende agricole, sia singole che associate, di frutta e verdura-a ospedali, scuole e altre collettività;

g) previsione di interventi al fine di favorire la diffusione del commercio elettronico come forma evoluta di vendita diretta a basso impatto ambientale da parte delle aziende agricole, singole o associate, differenziando i *target* tra consumatori finali e operatori del canale *on-trade*, attraverso:

1) lo sviluppo dei distretti *e-commerce* agro alimentari basati su piattaforme centralizzate a livello regionale, con predisposizione da parte delle regioni di apposite linee guida;

2) la formazione dei produttori in merito alle tecnologie di *e-commerce*;

3) la previsione di specifiche forme di incentivazione per le aziende agricole per l'assunzione di *temporary web marketing manager*;

h) previsione di interventi al fine di favorire il recupero e la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale nell'ambito delle aree rurali, attraverso l'istituzione di percorsi culturali in sinergia con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e gli assessorati regionali;

i) previsione di interventi al fine di favorire la realizzazione di progetti turistico-ludico-didattici nelle aree rurali in sinergia con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

j) semplificazione della normativa sulla contrattualistica relativa alla cessione del diritto di superficie a gestori elettrici in ordine alla fornitura e all'installazione di pannelli fotovoltaici su serre, capannoni, stalle ed altre coperture presenti all'interno dell'azienda agricola, per impianti la cui potenza non superi comunque il doppio di quella consumata dall'azienda agricola;

k) introduzione per tutti i redditi derivanti da attività connesse alle attività di agricoltura multifunzionale di un regime fiscale semplificato, prevedendo la forfettizzazione delle imposte dirette e indirette mediante l'applicazione di un'aliquota unica del 19 per cento sui ricavi documentati dall'emissione di fatture progressive annuali, con riduzione della stessa aliquota al 15 per cento nel caso di conduttori agricoli sotto i 40 anni e di *start-up* che impiegano per oltre il 50 per cento manodopera giovanile.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere vincolante da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

4. A ciascuno schema di decreto legislativo di cui al comma 1 è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanziava le occorrenti risorse finanziarie.

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2 e secondo la procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

Conseguentemente, al Titolo VI, sostituire la rubrica con la seguente: «AMBIENTE E AGRICOLTURA».

Art. 38.

38.1

SCALIA

Al comma 1, dopo le parole: «Gli istituti bancari», aggiungere le seguenti: «, le imprese di assicurazione».

38.2

BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, DE POLI

Al comma 1, dopo le parole: «Gli istituti bancari», aggiungere le seguenti: «, le imprese di assicurazione».

38.3

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Al comma 1, dopo le parole: «istituti bancari», inserire le seguenti: «, le imprese di assicurazione».

38.4

CASTALDI, GIROTTA, PETROCELLI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «che l'accesso» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «che l'accesso ai propri servizi di informazione ai clienti avvenga a costi telefonici non superiori rispetto alla tariffa ordinaria urbana e che l'accesso ai propri servizi di assistenza ai clienti avvenga gratuitamente».

38.5

BONFRISCO

Al comma 1, sostituire le parole: «avvenga a costi telefonici non superiori rispetto alla tariffa ordinaria urbana», con le seguenti: «avvenga a costo zero per i clienti utilizzando "numeri verdi"».

38.6

BONFRISCO

Al comma 1, sostituire le parole: «avvenga a costi telefonici non superiori rispetto alla tariffa ordinaria urbana», con le seguenti: «avvenga a costo zero per i clienti in caso di comunicazioni dei medesimi clienti relative al blocco della carta di credito o a problemi sui conti on-line».

38.7

CONSIGLIO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «a costi telefonici non superiori rispetto alla tariffa ordinaria urbana», con le seguenti: «gratuitamente».

38.8

CASTALDI, GIROTTA, PETROCELLI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «non superiori rispetto alla tariffa ordinaria urbana», con le seguenti: «pari alla tariffa or-

dinaria urbana più bassa e, in ogni caso, non superiore al 5 per cento per minuto».

38.9

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «alla tariffa ordinaria urbana», con le seguenti: «alla media delle tariffe ordinarie urbane e, in ogni caso, non superiore al 5 per cento per minuto».

Art. 39.

39.1

VACCIANO, MOLINARI, BENCINI, DE PETRIS, DE PIETRO, MASTRANGELI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. In conformità con la direttiva 2014/92/ UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Banca d'Italia, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i prodotti bancari più diffusi tra la clientela per i quali è assicurata la possibilità di confrontare le spese a chiunque addebitate dai prestatori di servizi di pagamento, nonché il rischio di assoggettamento degli stessi alla procedura di *bail-in* nel caso in cui i predetti prestatori di servizi di pagamento siano sottoposti a risoluzione, attraverso un apposito sito *internet*».

39.2

BONFRISCO

Al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

a) sostituire le parole: «da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,» con le seguenti: «da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,»;

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Lo stesso decreto individua sanzioni per gli operatori che non offrono il conto base al costo inferiore a quello del più economico conto corrente offerto dal prestatore dei servizi di pagamento.».

39.3

VACCIANO, MOLINARI, BENCINI, DE PETRIS, DE PIETRO, MASTRANGELI

Al comma 1 dopo le parole: «addebitate dai prestatori di servizi di pagamento,» *inserire le seguenti:* «nonché il rischio di assoggettamento degli stessi alle procedura di *bail-in* nel caso in cui i predetti prestatori di servizi di pagamento siano sottoposti a risoluzione,».

39.4

COMAROLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il sito *internet* di cui al comma precedente è informato ai principi della più ampia trasparenza e comprensibilità affinché che gli utenti possano conoscere e comparare, nel modo più semplice possibile, i prodotti bancari offerti, le loro finalità e ogni genere di costo legato al prodotto. Sul medesimo sito, altresì, deve essere pubblicato l'elenco di tutti i titoli, le obbligazioni e gli strumenti finanziari emessi ed offerti dagli istituti bancari e finanziari in cui è indicato, in maniera comprensibile per gli investitori non professionisti, il livello di rischio secondo un ordine crescente di rischio da 1 a 10.».

39.5

COMAROLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il sito *internet* di cui al comma precedente è informato ai principi della più ampia trasparenza e comprensibilità affinché che gli utenti possano conoscere e comparare, nel modo più semplice possibile, i prodotti bancari offerti, le loro finalità e ogni genere di costo legato al prodotto. Sul medesimo sito, altresì, devono essere pubblicate le linee guida per la comprensione dei contratti bancari relativi ad ogni prodotto.».

39.6

CONSIGLIO

Al comma 2 aggiungere, infine, il seguente periodo: «La Consob, di concerto con la Banca d'Italia, vigila sulla regolarità della trasmissione dei dati da parte degli istituti bancari e di credito necessari alla comparazione.».

39.0.1

ASTORRE, GIACOBBE, FISSORE, FABBRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

1. All'articolo 94 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

''2-bis. Per gli strumenti finanziari che prevedono la possibilità di perdita, parziale o totale, del capitale investito in caso di applicazione delle misure previste dal decreto legislativo n. 180 del 2015, il prospetto reca in prima pagina l'indicazione della tipologia di strumento finanziario, la circostanza della possibile applicazione delle misure previste dal decreto legislativo n. 180 del 2015 e l'avvertenza che detto strumento è altamente rischioso. Tale avvertenza deve essere adeguatamente evidenziata rispetto al restante contenuto della pagina''.».

39.0.2

ASTORRE, GIACOBBE, FISSORE, FABBRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

1. All'articolo 94 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

''2-bis. Per gli strumenti finanziari che prevedono la possibilità di perdita, parziale o totale, del capitale investito, il prospetto reca in prima pagina l'indicazione della tipologia di strumento finanziario, la circostanza della possibile perdita del capitale e l'avvertenza che detto strumento è al-

tamente rischioso. Tale avvertenza deve essere adeguatamente evidenziata rispetto al restante contenuto della pagina.».

39.0.3

COMAROLI, CONSIGLIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti)

1. L'articolo 117-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia è sostituito con il seguente:

”Art. 117-bis. – *(Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti)* – 1. I contratti di apertura di credito possono prevedere quale unico onere a carico del cliente il tasso di interesse debitore sulle somme prelevate.

2. A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere quale unico onere a carico del cliente il tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento.

3. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nei commi 1 e 2 sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

4. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente”».

39.0.4

COMAROLI, CONSIGLIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Disposizioni in materia di home banking)

1. Dopo l'articolo 117-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia è inserito il seguente:

”Art. 117-ter.

(Disposizioni in materia di operazioni home banking)

1. Le operazioni effettuate tramite il servizio telematico di *home banking* non possono prevedere alcun onere a carico del cliente.

2. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nel precedente comma sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

3. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente”».

39.0.5

COMAROLI, CONSIGLIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Disposizioni in materia di tassi di interesse)

1. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura, è sostituito dal seguente:

”1. Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultate dall'ultima rilevazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il

credito è compreso, aumentato di un ottavo, cui si aggiunge:

a) un margine di ulteriori due punti percentuali per i mutui ipotecari fondiari o edilizi, per i prestiti e i finanziamenti alle imprese e per i leasing immobiliari accordati alle imprese;

b) un margine di ulteriori tre punti percentuali per ogni altro prestito, mutuo o finanziamento.

2. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a sei punti percentuali'».

39.0.6

COMAROLI, CONSIGLIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Disposizioni in materia di ordini di pagamento)

1. Per gli ordini di pagamento disposti su supporto cartaceo effettuati presso la sede del prestatore di servizi di pagamento o le filiali di questo non possono essere previsti oneri a carico dell'ordinante superiori a 1 euro».

39.0.7

FISSORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Assegni bancari)

1. L'articolo 8, comma 7, lettera b) n. 2, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 è sostituito come segue:

2) l'articolo 45 comma 1, n. 3), è sostituito dal seguente:

''3) con dichiarazione della Banca d'Italia richiesta da un banchiere che si avvale dei sistemi di pagamento da essa gestiti''».

39.0.8

DI BIAGIO, DE POLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Modifiche al decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106)

1. All'articolo 8, comma 7, lettera *b*), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, il 2) è sostituito come segue:

2) l'articolo 45, comma 1, n. 3), è sostituito dal seguente:

''3) con dichiarazione della Banca d'Italia richiesta da un banchiere che si avvale dei sistemi di pagamento da essa gestiti''».

39.0.9

BERGER, ZELLER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Strumenti per favorire la collaborazione tra piccole e medie imprese)

1. All'articolo 4 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

''3-bis. L'articolo 2 non si applica alle intese restrittive della libertà di concorrenza tra imprese di piccole o medie dimensioni, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE, in forma di società cooperativa, se tali intese non pregiudicano il commercio tra gli Stati membri dell'Unione europea, si realizzano mediante la costituzione di una comune cooperativa a mutualità prevalente, migliorano la competitività delle predette imprese e consentono ai consumatori dei beni o servizi offerti dalle stesse imprese di partecipare ai vantaggi e agli utili derivanti da tali intese''».

Art. 40.**40.1**

ASTORRE, FABBRI, FISSORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 40. – (*Potenziamento della trasparenza nella vendita di polizze assicurative accessorie a contratti di finanziamento e a mutui*). – 1. All'articolo 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

''1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 183 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dalle relative disposizioni e delibera dell'Ivass di attuazione in materia di interesse degli intermediari assicurativi, le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari se condizionano l'erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo alla stipula di un contratto di assicurazione, ovvero qualora l'offerta di un contratto di assicurazione sia connessa o accessoria all'erogazione del mutuo o del credito, sono tenuti ad accettare senza variare le condizioni offerte per l'erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo la polizza che il cliente presenterà o reperirà sul mercato; nel caso in cui essa sia necessaria per ottenere il finanziamento o per ottenerlo alle condizioni offerte, la polizza presentata dal cliente dovrà avere contenuti minimi corrispondenti a quelli richiesti dalla banca, dall'istituto di credito e dall'intermediario finanziario'';

b) dopo il comma 2, inserire il seguente:

''2-bis. Nel caso in cui il cliente sottoscriva all'atto della stipula del finanziamento una polizza proposta dalla banca, dall'istituto di credito, da intermediari finanziari o da loro incaricati, avrà diritto di recedere dalla stessa per 60 giorni. In caso di recesso dalla polizza resterà valido ed efficace il contratto di finanziamento. Ove la polizza fosse necessaria per ottenere il finanziamento o per ottenerlo alle condizioni offerte il cliente potrà presentare in sostituzione una polizza dallo stesso autonomamente reperita e stipulata avente i contenuti minimi di cui al precedente comma 1. Le banche, gli istituti di credito, gli intermediari finanziari o, in alternativa le compagnie di assicurazione si impegnano ad informare il cliente di quanto sopra stabilito con comunicazione separata rispetto alla documentazione contrattuale'';

c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

''3-bis. Fatto salvo quanto disposto dal citato comma 1, le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari sono tenuti a informare il ri-

chiedente il finanziamento della provvigione percepita e dell'ammontare della provvigione pagata dalla compagnia assicurativa all'intermediario, in termini sia assoluti che percentuali sull'ammontare complessivo''».

40.2

DI BIAGIO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 40. – (*Potenziamento della trasparenza nella vendita di polizze assicurative accessorie a contratti di finanziamento e a mutui*). – 1. All'articolo 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

''1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 183 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dalle relative disposizioni e delibera dell'Ivass di attuazione in materia di interesse degli intermediari assicurativi, le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari se condizionano l'erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo alla stipula di un contratto di assicurazione, ovvero qualora l'offerta di un contratto di assicurazione sia connessa o accessoria all'erogazione del mutuo o del credito, sono tenuti ad accettare senza variare le condizioni offerte per l'erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo la polizza che il cliente presenterà o reperirà sul mercato; nel caso in cui essa sia necessaria per ottenere il finanziamento o per ottenerlo alle condizioni offerte, la polizza presentata dal cliente dovrà avere contenuti minimi corrispondenti a quelli richiesti dalla banca, dall'istituto di credito e dall'intermediario finanziario'';

b) dopo il comma 2, inserire il seguente:

''2-bis. Nel caso in cui il cliente sottoscriva all'atto della stipula del finanziamento una polizza proposta dalla banca, dall'istituto di credito, da intermediari finanziari o da loro incaricati, avrà diritto di recedere dalla stessa per 60 giorni. In caso di recesso dalla polizza resterà valido ed efficace il contratto di finanziamento. Ove la polizza fosse necessaria per ottenere il finanziamento o per ottenerlo alle condizioni offerte il cliente potrà presentare in sostituzione una polizza dallo stesso autonomamente reperita e stipulata avente i contenuti minimi di cui al precedente comma 1. Le banche, gli istituti di credito, gli intermediari finanziari o, in alternativa le compagnie di assicurazione si impegnano ad informare il cliente di quanto sopra stabilito con comunicazione separata rispetto alla documentazione contrattuale,'';

c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

”3-bis. Fatto salvo quanto disposto dal citato comma 1, le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari sono tenuti a informare il richiedente il finanziamento della provvigione percepita e dell’ammontare della provvigione pagata dalla compagnia assicurativa all’intermediario, in termini sia assoluti che percentuali sull’ammontare complessivo”».

40.3

GALIMBERTI

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 40. – (*Potenziamento della trasparenza nella vendita di polizze assicurative accessorie a contratti di finanziamento e a mutui*). – 1. All’articolo 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

”1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 183 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dalle relative disposizioni e delibera dell’Ivass di attuazione in materia di interesse degli intermediari assicurativi, le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari se condizionano l’erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo alla stipula di un contratto di assicurazione, ovvero qualora l’offerta di un contratto di assicurazione sia connessa o accessoria all’erogazione del mutuo o del credito, sono tenuti ad accettare senza variare le condizioni offerte per l’erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo la polizza che il cliente presenterà o reperirà sul mercato; nel caso in cui essa sia necessaria per ottenere il finanziamento o per ottenerlo alle condizioni offerte, la polizza presentata dal cliente dovrà avere contenuti minimi corrispondenti a quelli richiesti dalla banca, dall’istituto di credito e dall’intermediario finanziario”;

b) dopo il comma 2, inserire il seguente:

”2-bis. Nel caso in cui il cliente sottoscriva all’atto della stipula del finanziamento una polizza proposta dalla banca, dall’istituto di credito, da intermediari finanziari o da loro incaricati, avrà diritto di recedere dalla stessa per 60 giorni. In caso di recesso dalla polizza resterà valido ed efficace il contratto di finanziamento. Ove la polizza fosse necessaria per ottenere il finanziamento o per ottenerlo alle condizioni offerte il cliente potrà presentare in sostituzione una polizza dallo stesso autonomamente reperita e stipulata avente i contenuti minimi di cui al precedente comma 1. Le banche, gli istituti di credito, gli intermediari finanziari o, in alter-

nativa le compagnie di assicurazione si impegnano ad informare il cliente di quanto sopra stabilito con comunicazione separata rispetto alla documentazione contrattuale”;

c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

”3-bis. Fatto salvo quanto disposto dal citato comma 1, le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari sono tenuti a informare il richiedente il finanziamento della provvigione percepita e dell’ammontare della provvigione pagata dalla compagnia assicurativa all’intermediario, in termini sia assoluti che percentuali sull’ammontare complessivo”».

40.4

SCALIA

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) al comma 1, al primo e al secondo periodo, le parole: ”sulla vita” sono soppresse».

40.5

DI BIAGIO

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) al comma 1, al primo e al secondo periodo, le parole: ”sulla vita” sono soppresse».

40.6

MANDELLI, PELINO

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) al comma 1, al primo e al secondo periodo, le parole: ”sulla vita” sono soppresse».

40.7

FISSORE

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *alla lettera a), capoverso 1), dopo la parola: «credito» aggiungere il seguente periodo: e le parole: «almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi non riconducibili alle banche, agli istituti di credito o agli intermediari finanziarie» sono sostituite dalle seguenti: «il proprio preventivo»;*

b) *alla lettera b), capoverso 1-bis), le parole: «dei due preventivi» sono sostituite dalle seguenti: «del preventivo»;*

c) *dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«b-bis) il comma 3 è sostituito dal seguente:

”3. Il cliente ha comunque il diritto di recedere, senza spese, dal contratto di polizza assicurativa entro 60 giorni dalla sottoscrizione del contratto”».

40.8

BONFRISCO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), dopo il numero 1, inserire il seguente:*

«1-bis) al primo periodo, dopo le parole: ”sono tenuti a sottoporre al cliente”, inserire le seguenti: ”, in fase precontrattuale,”»;

b) *alla lettera b), dopo il numero 1-bis, aggiungere il seguente:*

«1-ter) l’Istituto di cui alla lettera 1-bis e l’Autorità per la concorrenza e il mercato vigilano sulla corretta applicazione della norma, anche mediante l’utilizzo di specifiche metodologie di valutazione sei servizi forniti da banche ed intermediari finanziari».

40.9

MUCCHETTI

All’articolo 40, lettera b) capoverso «comma 1-bis» apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo la parola: «(IVASS)», inserire le seguenti: «o della Consob, secondo le rispettive competenze,»;*

b) *sostituire le parole: «in misura pari a quanto stabilito dall’articolo 324 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo*

7 settembre 2005, n. 209» con le seguenti: «amministrativa pecuniaria da euro mille a euro diecimila. Nei casi di particolare gravità o di ripetizione dell'illecito i limiti minimo e massimo della sanzione sono raddoppiati. La metà degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al primo e al secondo periodo, limitatamente a quelle riscosse dalla Consob, sono versate, secondo le modalità determinate ai sensi dell'ultimo periodo dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, al fondo di cui al medesimo articolo 8 del citato decreto legislativo n. 179 del 2007, per essere destinate alle misure di educazione finanziaria ivi previste.».

40.0.1

MUCCHETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Finestra telematica Consob di Educazione Finanziaria per gli investitori e i cittadini)

1. Al fine di favorire l'inclusione finanziaria di investitori e cittadini, attraverso lo sviluppo di conoscenze, capacità e competenze necessarie per effettuare scelte informate, e di fornire loro strumenti per meglio valutare la qualità dei servizi e dei prodotti finanziari loro proposti o per identificare attività abusive o fraudolente, la Consob provvede a organizzare un'apposita finestra telematica dedicata all'«Educazione finanziaria» nel proprio sito *internet*.

2. Nella finestra telematica saranno resi disponibili contenuti informativi e formativi relativi, tra gli altri, alla pianificazione finanziaria, ai diritti e alle responsabilità dell'investitore, alla pianificazione degli investimenti, alla corretta relazione con gli intermediari finanziari, a *test* di cultura finanziaria, di tolleranza al rischio dell'investitore nonché di altri *test* comportamentali, alle modalità di scelta dei prodotti finanziari più adeguati, anche attraverso l'utilizzo di strumenti di *e-learning* e di applicativi informatici.

3. Per le finalità di cui al comma 1, la Consob, a valere sulle disponibilità di cui al comma 6 nonché del Fondo di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 ottobre 2007 n. 179, anche attraverso la stipula, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di appositi protocolli di intesa con Istituzioni pubbliche, Università o Enti ed Organismi di diritto privato per far fronte alle connesse esigenze logistiche, procede all'adozione di iniziative itineranti allo scopo di assicurare una diffusione capillare sul territorio di misure formative in materia di educazione finanziaria.

Le iniziative di cui al presente comma sono definite dalla Consob anche attraverso il coinvolgimento delle Associazione dei consumatori aderenti al Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti.

4. La Consob, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente legge, sviluppa e organizza i contenuti e gli strumenti di cui al comma 2 nell'apposita finestra telematica.

5. La Consob effettua, altresì, una diffusa campagna informativa annuale della durata di almeno 30 giorni continuativi per incentivare l'utilizzo della finestra telematica sull'Educazione Finanziaria per gli investitori e i cittadini nonché per pubblicizzare le iniziative assunte ai sensi del comma 3.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300.000 mila euro per l'anno 2016 e 200.000 mila euro a decorrere dall'anno 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

40.0.2

MUCCHETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.40-bis.

(Finestra telematica Consob di Educazione Finanziaria per gli investitori e i cittadini)

1. Al fine di favorire l'inclusione finanziaria di investitori e cittadini, attraverso lo sviluppo di conoscenze, capacità e competenze necessarie per effettuare scelte informate, e di fornire loro strumenti per meglio valutare la qualità dei servizi e dei prodotti finanziari loro proposti o per identificare attività abusive o fraudolente, la Consob provvede a organizzare un'apposita finestra telematica dedicata all''Educazione finanziaria'' nel proprio sito *internet*.

2. Nella finestra telematica saranno resi disponibili contenuti informativi e formativi relativi, tra gli altri, alla pianificazione finanziaria, ai diritti e alle responsabilità dell'investitore, alla pianificazione degli investimenti, alla corretta relazione con gli intermediari finanziari, a *test* di cultura finanziaria, di tolleranza al rischio dell'investitore nonché di altri *test* comportamentali, alle modalità di scelta dei prodotti finanziari più adeguati, anche attraverso l'utilizzo di strumenti di *e-learning* e di applicativi informatici.

3. Per le finalità di cui al comma 1, la Consob, a valere sulle disponibilità di cui al comma 6 nonché del Fondo di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 ottobre 2007 n. 179, anche attraverso la stipula, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di appositi protocolli di intesa con Istituzioni pubbliche, Università o Enti ed Organismi di diritto privato per far fronte alle connesse esigenze logistiche, procede all'adozione di iniziative itineranti allo scopo di assicurare una diffusione capillare sul territorio di misure formative in materia di educazione finanziaria. Le iniziative di cui al presente comma sono definite dalla Consob anche attraverso il coinvolgimento delle Associazione dei consumatori aderenti al Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti.

4. La Consob, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente legge, sviluppa e organizza i contenuti e gli strumenti di cui al comma 2 nell'apposita finestra telematica.

5. La Consob effettua, altresì, una diffusa campagna informativa annuale della durata di almeno 30 giorni continuativi per incentivare l'utilizzo della finestra telematica sull'Educazione Finanziaria per gli investitori e i cittadini nonché per pubblicizzare le iniziative assunte ai sensi del comma 3.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300.000 mila euro per l'anno 2016 e 200.000 mila euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190».

40.0.3

MUCCHETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.40-bis.

(Misure per garantire l'informazione dei risparmiatori e degli investitori)

1. Al fine di assicurare la massima tutela ai risparmiatori e agli investitori mediante un consapevole accesso alle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie, la Consob garantisce la pubblicizzazione e la diffusione sul proprio sito *internet* delle informazioni in merito alle disponibilità del fondo di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 ottobre 2007 n. 179. A tale scopo, e nelle more che il meccanismo di auto finanziamento del fondo di cui al primo periodo assicuri un'alimentazione adeguata per il conseguimento delle sue finalità, è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2016 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 da destinare al predetto fondo anche per far fronte, nel limite massimo di 100.000 euro annui, alle esigenze connesse all'ado-

zione delle misure in materia di educazione finanziaria ivi previste. A tal fine, ed allo scopo di assicurare una tempestiva tutela a favore dei risparmiatori e degli investitori, potenziando anche gli uffici tecnici a supporto dell'Organismo di cui all'articolo 2, commi 5-bis e 5-ter del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, con l'assunzione di personale che, per i titoli professionali o di servizio posseduti, risultino idonei all'immediato svolgimento dei compiti connessi all'esigenza di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2016 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 800.000 euro per l'anno 2016, 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 e pari a 2 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

40.0.4

MUCCHETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Misure per garantire l'informazione dei risparmiatori e degli investitori)

1. Al fine di assicurare la massima tutela ai risparmiatori e agli investitori mediante un consapevole accesso alle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie, la Consob garantisce la pubblicizzazione e la diffusione sul proprio sito *internet* delle informazioni in merito alle disponibilità del fondo di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 ottobre 2007 n. 179. A tale scopo, e nelle more che il meccanismo di autofinanziamento del fondo di cui al primo periodo assicuri un'alimentazione adeguata per il conseguimento delle sue finalità, è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2016 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 da destinare al predetto fondo anche per far fronte, fino al limite massimo di 100.000 euro annui, alle esigenze connesse all'adozione delle misure in materia di educazione finanziaria ivi previste. A tal fine, ed allo scopo di assicurare una tempestiva tutela a favore dei risparmiatori e degli investitori, potenziando anche gli uffici tecnici a supporto dell'Organismo di cui all'articolo 2, commi 5-bis e 5-ter del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, con l'assunzione di personale che, per i titoli professionali o di servizio posseduti, risultino idonei all'immediato svolgimento dei compiti connessi all'esigenza di cui al pre-

sente articolo, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2016 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 800.000 euro per l'anno 2016, 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 e pari a 2 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190».

40.0.5

ASTORRE, FABBRI, GIACOBBE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Servizi ausiliari al microcredito)

1. Al fine di garantire un'adeguata qualità dei servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio al microcredito ed una verifica quali-quantitativa dei servizi concretamente prestati come previsti dall'articolo 111, comma 1, lettera c) del Testo Unico Bancario approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni, è istituito presso l'Ente Nazionale per il Microcredito, che ne cura la tenuta e l'aggiornamento, l'Elenco nazionale obbligatorio degli operatori in servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio per il microcredito. I servizi prestati da tali operatori dovranno rispondere quantomeno ai requisiti minimi stabiliti dall'Ente Nazionale per il Microcredito.

2. Gli intermediari finanziari e gli operatori di microcredito ex articolo 111 del T.U.B., che decidessero di svolgere in via diretta, o attraverso altre società del gruppo, i servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio potranno scegliere se iscriversi a tale elenco in via diretta o segnalando propri dipendenti o strutture del gruppo all'uopo dedicate.

3. Agli oneri derivanti dalla istituzione, tenuta e aggiornamento dell'Elenco, l'Ente Nazionale per il Microcredito provvede nell'ambito del finanziamento assegnato ai sensi dell'articolo 8, comma 4-bis, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

4. L'Ente Nazionale per il Microcredito svolgerà, periodica attività di formazione, supporto nella implementazione di modelli operativi, e monitoraggio in favore degli operatori iscritti nell'elenco.

5. L'elenco di cui al comma 1 sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente Nazionale per il Microcredito. Ad esso potranno accedere, sia gli operatori abilitati ad erogare microcrediti, sia il pubblico degli utenti.

6. L'Ente Nazionale per il Microcredito fornirà semestralmente un rapporto alla Banca d'Italia contenente informazioni quali-quantitative sull'erogazione dei servizi ausiliari obbligatori svolta dagli operatori iscritti nell'elenco, e sui servizi di assistenza e monitoraggio svolti da parte degli stessi operatori, ai fini di supporto alla attività di vigilanza prestata in materia da parte della Banca di Italia che si avvarrà delle valutazioni svolte dall'Ente Nazionale per il Microcredito.

7. Le modalità attuative della presente norma riferite al coordinamento e supporto ed integrazione con le attività di vigilanza della Banca d'Italia sulle attività e gli operatori di microcredito, sono definite mediante un Protocollo di intesa sottoscritto dalla Banca d'Italia e dall'Ente Nazionale per il Microcredito entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentiti i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze».

40.0.6

DI BIAGIO, DE POLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Servizi ausiliari al microcredito)

1. Al fine di garantire un'adeguata qualità dei servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio al microcredito ed una verifica quali-quantitativa dei servizi concretamente prestati come previsti dall'articolo 111, comma 1, lettera c) del Testo Unico Bancario approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni, è istituito presso l'Ente Nazionale per il Microcredito, che ne cura la tenuta e l'aggiornamento, l'Elenco nazionale obbligatorio degli operatori in servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio per il microcredito. I servizi prestati da tali operatori dovranno rispondere quantomeno ai requisiti minimi stabiliti dall'Ente Nazionale per il Microcredito.

2. Gli intermediari finanziari e gli operatori di microcredito ex articolo 111 del T.U.B., che decidessero di svolgere in via diretta, o attraverso altre società del gruppo, i servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio potranno scegliere se iscriversi a tale elenco in via diretta o segnalando propri dipendenti o strutture del gruppo all'uopo dedicate.

3. Agli oneri derivanti dalla istituzione, tenuta e aggiornamento dell'Elenco, l'Ente Nazionale per il Microcredito provvede nell'ambito del finanziamento assegnato ai sensi dell'articolo 8, comma 4-bis, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

4. L'Ente Nazionale per il Microcredito svolgerà, periodica attività di formazione, supporto nella implementazione di modelli operativi, e monitoraggio in favore degli operatori iscritti nell'elenco.

5. L'elenco di cui al comma 1 sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente Nazionale per il Microcredito. Ad esso potranno accedere, sia gli operatori abilitati ad erogare microcrediti, sia il pubblico degli utenti.

6. L'Ente Nazionale per il Microcredito fornirà semestralmente un rapporto alla Banca d'Italia contenente informazioni quali-quantitative sull'erogazione dei servizi ausiliari obbligatori svolta dagli operatori iscritti nell'elenco, e sui servizi di assistenza e monitoraggio svolti da parte degli stessi operatori, ai fini di supporto alla attività di vigilanza prestata in materia da parte della Banca di Italia che si avvarrà delle valutazioni svolte dall'Ente Nazionale per il Microcredito.

7. Le modalità attuative della presente norma riferite al coordinamento e supporto ed integrazione con le attività di vigilanza della Banca d'Italia sulle attività e gli operatori di microcredito, sono definite mediante un Protocollo di intesa sottoscritto dalla Banca d'Italia e dall'Ente Nazionale per il Microcredito entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentiti i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze».

40.0.7

LANZILLOTTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Norme in materia di prevenzione del conflitto di interessi delle banche e degli intermediari finanziari detentori di quote di partecipazione in imprese o società che svolgono attività di intermediazione immobiliare)

1. A tutela del consumatore, le banche e gli intermediari finanziari non possono detenere, nelle imprese o società che svolgono attività di intermediazione immobiliare, partecipazioni che rappresentano almeno il dieci per cento del capitale o che attribuiscono almeno il dieci per cento dei diritti di voto o che comunque consentono di esercitare un'influenza notevole.

2. I dipendenti, gli agenti e i collaboratori di banche ed intermediari finanziari non possono svolgere attività di intermediazione immobiliare, né esercitare, neppure per interposta persona, attività di amministrazione, direzione o controllo nelle imprese o società di intermediazione immobiliare, ovvero svolgere, anche informalmente, attività promozionale delle

imprese di intermediazione immobiliare partecipate dalle banche o dagli intermediari finanziari da cui dipendono o con cui collaborano.

3. I dipendenti e i collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese di intermediazione immobiliare nelle quali banche ed intermediari finanziari detengono quote di partecipazione non possono ricoprire ruoli ed incarichi, né esercitare, neppure per interposta persona, attività di amministrazione, direzione o controllo presso le banche e gli intermediari finanziari medesimi, ovvero svolgere, anche informalmente, attività promozionale dei servizi e prodotti offerti dalle banche e dagli intermediari finanziari detentori di quote di partecipazione.

4. Al fine di non ingenerare un indebito condizionamento nel consumatore, è vietato ad agenzie immobiliari partecipate da banche o da intermediari finanziari l'utilizzo nell'insegna, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della ragione sociale delle banche e degli intermediari finanziari medesimi.

5. A tutela del consumatore e nel rispetto dell'articolo 2744 del codice civile, è vietata la diffusione, da parte delle banche e degli intermediari finanziari, di dati ed informazioni relativi ai propri clienti correntisti alle imprese o società di intermediazione immobiliare nelle quale le banche e gli intermediari finanziari medesimi detengono quote di partecipazione.

6. Chiunque contravviene alle disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa da 15.000 a 50.000 Euro».

40.0.8

FABBRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Norme in materia di prevenzione del conflitto di interessi delle banche e degli intermediari finanziari detentori di quote di partecipazione in imprese o società che svolgono attività di intermediazione immobiliare)

1. A tutela del consumatore, le banche e gli intermediari finanziari non possono detenere, nelle imprese o società che svolgono attività di intermediazione immobiliare, partecipazioni che rappresentano almeno il dieci per cento del capitale o che attribuiscono almeno il dieci per cento dei diritti di voto o che comunque consentono di esercitare un'influenza notevole.

2. I dipendenti, gli agenti e i collaboratori di banche ed intermediari finanziari non possono svolgere attività di intermediazione immobiliare, né esercitare, neppure per interposta persona, attività di amministrazione,

direzione o controllo nelle imprese o società di intermediazione immobiliare, ovvero, svolgere anche informalmente, attività promozionale delle imprese di intermediazione immobiliare partecipate dalle banche o dagli intermediari finanziari da cui dipendono o con cui collaborano.

3. I dipendenti e i collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese di intermediazione immobiliare nelle quali banche ed intermediari finanziari detengono quote di partecipazione non possono ricoprire ruoli ed incarichi, né esercitare, neppure per interposta persona, attività di amministrazione, direzione o controllo presso le banche e gli intermediari finanziari medesimi, ovvero, svolgere anche informalmente, attività promozionale dei servizi e prodotti offerti dalle banche e dagli intermediari finanziari detentori di quote di partecipazione.

4. Al fine di non ingenerare un indebito condizionamento nel consumatore, è vietato l'utilizzo, da parte delle agenzie immobiliari, partecipate da banche o da intermediari finanziari, di utilizzare nell'insegna, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la ragione sociale delle banche e degli intermediari finanziari medesimi.

5. A tutela del consumatore e nel rispetto dell'articolo 2744 del codice civile, è vietata la diffusione, da parte delle banche e degli intermediari finanziari, di dati ed informazioni relativi ai propri clienti correntisti alle imprese o società di intermediazione immobiliare nelle quali le banche e gli intermediari finanziari medesimi detengono quote di partecipazione.

6. Chiunque contravviene alle disposizioni della presente legge è punito con la sanzione amministrativa da 15.000 a 50.000 euro».

40.0.9

MANDELLI, PELINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Norme in materia di prevenzione del conflitto di interessi delle banche e degli intermediari finanziari detentori di quote di partecipazione in imprese o società che svolgono attività di intermediazione immobiliare)

1. A tutela del consumatore, le banche e gli intermediari finanziari non possono detenere, nelle imprese o società che svolgono attività di intermediazione immobiliare, partecipazioni che rappresentano almeno il dieci per cento del capitale o che attribuiscono almeno il dieci per cento dei diritti di voto o che comunque consentono di esercitare un'influenza notevole.

2. I dipendenti, gli agenti e i collaboratori di banche ed intermediari finanziari non possono svolgere attività di intermediazione immobiliare, né esercitare, neppure per interposta persona, attività di amministrazione, direzione o controllo nelle imprese o società di intermediazione immobiliare, ovvero, svolgere anche informalmente, attività promozionale delle imprese di intermediazione immobiliare partecipate dalle banche o dagli intermediari finanziari da cui dipendono o con cui collaborano.

3. I dipendenti ed i collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese di intermediazione immobiliare nelle quali banche ed intermediari finanziari detengono quote di partecipazione non possono ricoprire ruoli ed incarichi, né esercitare, neppure per interposta persona, attività di amministrazione, direzione o controllo presso le banche e gli intermediari finanziari medesimi, ovvero, svolgere anche informalmente, attività promozionale dei servizi e prodotti offerti dalle banche e dagli intermediari finanziari detentori di quote di partecipazione.

4. Al fine di non ingenerare un indebito condizionamento nel consumatore, è vietato l'utilizzo, da parte delle agenzie immobiliari, partecipate da banche o da intermediari finanziari, di utilizzare nell'insegna, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la ragione sociale delle banche e degli intermediari finanziari medesimi.

5. A tutela del consumatore e nel rispetto dell'articolo 2744 del codice civile, è vietata la diffusione, da parte delle banche e degli intermediari finanziari, di dati ed informazioni relativi ai propri clienti correntisti alle imprese o società di intermediazione immobiliare nelle quali le banche e gli intermediari finanziari medesimi detengono quote di partecipazione.

6. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa da 15.000 a 50.000 euro».

40.0.10

MARINELLO, DI BIAGIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Norme in materia di prevenzione del conflitto di interessi delle banche e degli intermediari finanziari detentori di quote di partecipazione in imprese o società che svolgono attività di intermediazione immobiliare)

1. A tutela del consumatore, le banche e gli intermediari finanziari non possono detenere, nelle imprese o società che svolgono attività di intermediazione immobiliare, partecipazioni che rappresentano almeno il

dieci per cento del capitale o che attribuiscono almeno il dieci per cento dei diritti di voto o che comunque consentono di esercitare un'influenza notevole.

2. I dipendenti, gli agenti e i collaboratori di banche ed intermediari finanziari non possono svolgere attività di intermediazione immobiliare, né esercitare, neppure per interposta persona, attività di amministrazione, direzione o controllo nelle imprese o società di intermediazione immobiliare, ovvero, svolgere anche informalmente, attività promozionale delle imprese di intermediazione immobiliare partecipate dalle banche o dagli intermediari finanziari da cui dipendono o con cui collaborano.

3. I dipendenti ed i collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese di intermediazione immobiliare nelle quali banche ed intermediari finanziari detengono quote di partecipazione non possono ricoprire ruoli ed incarichi, né esercitare, neppure per interposta persona, attività di amministrazione, direzione o controllo presso le banche e gli intermediari finanziari medesimi, ovvero, svolgere anche informalmente, attività promozionale dei servizi e prodotti offerti dalle banche e dagli intermediari finanziari detentori di quote di partecipazione.

4. Al fine di non ingenerare un indebito condizionamento nel consumatore, è vietato l'utilizzo, da parte delle agenzie immobiliari, partecipate da banche o da intermediari finanziari, di utilizzare nell'insegna, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la ragione sociale delle banche e degli intermediari finanziari medesimi.

5. A tutela del consumatore e nel rispetto dell'articolo 2744 del codice civile, è vietata la diffusione, da parte delle banche e degli intermediari finanziari, di dati ed informazioni relativi ai propri clienti correntisti alle Imprese o società di intermediazione immobiliare nelle quali le banche e gli intermediari finanziari medesimi detengono quote di partecipazione.

6. Chiunque contravviene alle disposizioni della presente legge è punito con la sanzione amministrativa da 15.000 a 50.000 euro».

40.0.11

LANZILLOTTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Prevenzione del conflitto di interessi delle banche e degli intermediari finanziari nel settore dell'intermediazione immobiliare)

1. Le banche e gli intermediari finanziari non possono detenere, neppure indirettamente, partecipazioni in imprese o società che svolgono attività di intermediazione immobiliare ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39».

40.0.12

FABBRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

1. Le banche e gli intermediari finanziari non possono detenere, neppure indirettamente, partecipazioni in imprese o società che svolgono l'attività di intermediazione immobiliare ai sensi della legge n. 39 del 1989».

40.0.13

MANDELLI, PELINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

1. Le banche e gli intermediari finanziari non possono detenere, neppure indirettamente, partecipazioni in imprese o società che svolgono l'attività di intermediazione immobiliare ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39».

40.0.14

MARINELLO, DI BIAGIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

1. Le banche e gli intermediari finanziari non possono detenere, neppure indirettamente, partecipazioni in imprese o società che svolgono l'attività di intermediazione immobiliare ai sensi della legge n. 39 del 1989».

40.0.15

ASTORRE, FISSORE, FABBRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Tutela della concorrenza e della trasparenza nel settore della locazione finanziaria)

1. Per locazione finanziaria si intende il contratto con il quale la banca o l'intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo mette a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tenga conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha facoltà di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito o, in mancanza, è tenuto a restituire il bene.

2. Nei contratti di locazione finanziaria la risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore non si estende alle prestazioni già eseguite. Se la risoluzione del contratto ha luogo per l'inadempimento dell'utilizzatore, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto rilevato dalla vendita o da altra collocazione del bene effettuata alle migliori condizioni possibili, dedotta la somma dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere attualizzati e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto. L'eventuale differenza negativa è corrisposta dall'utilizzatore al concedente.

3. Nelle attività di vendita e ricollocazione del bene, di cui al comma precedente, la banca o l'intermediario finanziario deve attenersi a criteri di

trasparenza nei confronti dell'utilizzatore adottando le migliori prassi di mercato».

40.0.16

BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, DE POLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Tutela della concorrenza e della trasparenza nel settore della locazione finanziaria)

1. Per locazione finanziaria si intende il contratto con il quale la banca o l'intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo mette a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tenga conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha facoltà di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito o, in mancanza, è tenuto a restituire il bene.

2. Nei contratti di locazione finanziaria la risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore non si estende alle prestazioni già eseguite. Se la risoluzione del contratto ha luogo per l'inadempimento dell'utilizzatore, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene effettuata alle migliori condizioni possibili, dedotta la somma dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere attualizzati e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto. L'eventuale differenza negativa è corrisposta dall'utilizzatore al concedente.

3. Nelle attività di vendita e ricollocazione del bene, di cui al comma precedente, la banca o l'intermediario finanziario deve attenersi a criteri di trasparenza nei confronti dell'utilizzatore adottando le migliori prassi di mercato».

40.0.17

DI BIAGIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Tutela della concorrenza e della trasparenza nel settore della locazione finanziaria)

1. Per locazione finanziaria si intende il contratto con il quale la banca o l'intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo mette a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tenga conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha facoltà di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito o, in mancanza, è tenuto a restituire il bene.

2. Nei contratti di locazione finanziaria la risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore non si estende alle prestazioni già eseguite. Se la risoluzione del contratto ha luogo per l'inadempimento dell'utilizzatore, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene effettuata alle migliori condizioni possibili, dedotta la somma dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere attualizzati e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto. L'eventuale differenza negativa è corrisposta dall'utilizzatore al concedente.

3. Nelle attività di vendita e ricollocazione del bene, di cui al comma precedente, la banca o l'intermediario finanziario deve attenersi a criteri di trasparenza nei confronti dell'utilizzatore adottando le migliori prassi di mercato».

40.0.18

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 40-bis.***(Misure in materia di pagamenti elettronici)*

1. All'obbligo derivante, per i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi presso gli impianti di distribuzione carburanti e presso le rivendite di tabacchi, dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si applicano commissioni onnicomprensive della gestione e dell'utilizzo delle carte di debito nella misura massima pari allo 0,2 per cento del valore delle transazioni di importo inferiore ai 100 euro con esse effettuate, e pari allo 0,3 per cento del valore delle transazioni di importo superiore ai 100 euro con esse effettuate».

40.0.19

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 40-bis.***(Misure in materia di pagamenti elettronici)*

1. All'obbligo derivante, per i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si applicano commissioni onnicomprensive della gestione e dell'utilizzo delle carte di debito nella misura massima pari allo 0,3 per cento del valore delle transazioni con esse effettuate. Al medesimo obbligo, osservato presso gli impianti di distribuzione carburanti e presso le rivendite di tabacchi per transazioni di importo inferiore ai 100 euro, si applicano commissioni onnicomprensive della gestione e dell'utilizzo delle carte di debito nella misura massima pari allo 0,2 per cento del valore delle transazioni con esse effettuate».

40.0.20

BUCCARELLA, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 40-bis.***(Strumenti per favorire l'adozione delle misure per il contrasto del ritardo nei pagamenti)*

1. All'articolo 17 del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, il comma 2 è abrogato.

2. Al fine di favorire l'adozione delle misure per il contrasto del ritardo nei pagamenti, la disposizione di cui al comma 1 acquista efficacia decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

40.0.21

ENDRIZZI, BOTTICI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 40-bis.***(Delega al Governo in materia di costi relativi ai servizi di pagamento)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la riforma dei servizi di pagamento effettuati presso le rivendite di tabacchi abilitate, e il conseguente riordino delle disposizioni che regolano la relativa materia. Il decreto legislativo è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) l'esclusione per gli artigiani e gli esercenti attività commerciali dell'obbligo di utilizzo di ordini di incasso di crediti che presuppongono una pre-autorizzazione all'addebito in conto da parte del debitore, con tempi di esecuzione più brevi rispetto al canale ordinario (c.d. "RID" veloci);

b) l'esclusione di ogni tipologia di tassazione, nonché del conteggio ai fini della determinazione del reddito imponibile dell'impresa, sui proventi derivanti da aggi inferiori ai 15.000 euro.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello

sviluppo economico. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.

3. Dai decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri o diminuzioni di entrate a carico della finanza pubblica ed essi non devono comportare aggravio di spese per i cittadini. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie».

40.0.22

PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Modifiche all'articolo 128-quater del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 in materia di agenti in attività finanziaria)

1. All'articolo 128-quater del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni, al comma 4, sostituire le parole da: "di un solo intermediario o di più intermediari appartenenti al medesimo gruppo.", fino alla fine del comma, con le seguenti: "di più intermediari anche appartenenti a diversi gruppi"».

40.0.23

PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Disciplina dell'indennità degli agenti in attività finanziaria)

1. Agli agenti in attività finanziaria di cui all'articolo 128-*quater* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni, spetta il diritto all'indennità di cui all'articolo 1751 del codice civile nei casi ivi previsti».

40.0.24

BONFRISCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Attribuzione di rating alle banche)

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a definire forme e metodologie di analisi degli aspetti reddituali, patrimoniali e gestionali degli istituti di credito, con particolare riferimento alla gestione del rischio ed alla affidabilità, volte a definire indici che esprimano sinteticamente, anche mediante simboli grafici, la sana e prudente gestione degli istituti stessi.

2. La Banca d'Italia, in attuazione del decreto di cui al comma 1, provvede immediatamente ad assegnare a ciascun istituto di credito, aggiornandoli annualmente, gli indici individuati ai sensi del suddetto decreto, dandone comunicazione all'istituto stesso.

3. Dalla data della comunicazione di cui al comma 2, gli istituti di credito adottano adeguate forme di diffusione e pubblicizzazione degli indici ad essi attribuiti e successivamente aggiornati, anche tramite il loro inserimento nei documenti ufficiali e nelle comunicazioni alla propria clientela.

4. Agli obblighi previsti dal comma 3 si applicano le disposizioni in materia di trasparenza del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385».

40.0.25

BONFRISCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Semplificazione nelle procedure di affidamento bancario)

1. Entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, le banche e gli istituti di credito provvedono ad integrare le proprie piattaforme telematiche con procedure volte ad individuare la documentazione necessaria alla valutazione preliminare delle richieste di affidamento o di concessione di linee di credito formulate da micro, piccole e medie imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003.

2. Tramite le piattaforme di cui al comma 1, le banche e gli istituti di credito acquisiscono la necessaria documentazione dall'impresa richiedente e comunicano, entro 15 giorni dalla data di ricezione, l'esito della istruttoria preliminare, fornendo idonea motivazione in caso di diniego.

3. Entro il termine di cui al comma 1, le banche e gli istituti di credito adottano adeguate forme di diffusione e pubblicizzazione delle procedure di cui al presente articolo».

40.0.26

MARINELLO, DI BIAGIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Modifiche al Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia in materia di surrogazione)

1. All'articolo 120-*quater* del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

''7-bis. Nel caso in cui il debitore si sia avvalso della facoltà di surrogazione di cui al comma 1, non può nuovamente usufruirne per un periodo di 18 mesi decorrente dalla data di perfezionamento della surrogazione, a meno che non restituisca all'intermediario surrogato le spese effettivamente sostenute per gli atti notarili, nonché per l'istruttoria e per gli accertamenti catastali''».

Art. 41.**41.1**

DE PETRIS, GAMBARO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 41. – 1. Al fine di garantire una maggiore concorrenzialità nell'ambito della professione forense, Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e in considerazione della rilevanza costituzionale del diritto di difesa, le società tra avvocati. Il decreto legislativo è adottato su proposta del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio Nazionale Forense, e successivamente trasmesso alle Camere perché sia espresso il parere da parte delle Commissioni competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Il parere è reso entro il termine di trenta Giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto è emanato anche in mancanza del parere. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto per l'emanazione del decreto legislativo, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di trenta giorni. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative, con lo stesso procedimento e in base ai medesimi principi e criteri direttivi previsti per l'emanazione dell'originario decreto.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che l'esercizio della professione forense in forma societaria sia consentito esclusivamente a società di persone, società di capitali o società cooperative, i cui soci siano avvocati iscritti all'albo, o avvocati iscritti all'albo e altri professionisti iscritti in albi professionali;

b) prevedere che ciascun avvocato possa far parte di una sola società di cui alla lettera a);

c) prevedere che la denominazione o ragione sociale contenga l'indicazione: "società ira avvocati", eventualmente corredata dell'indicazione delle altre professioni associate;

d) disciplinare l'organo di gestione della società prevedendo che i suoi componenti non possano essere estranei alla compagine sociale;

e) stabilire che l'incarico professionale, conferito alla società ed eseguito secondo il principio della personalità della prestazione professionale, possa essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente;

f) prevedere che la responsabilità della società e quella dei soci non escludano la responsabilità del professionista che ha eseguito la prestazione;

g) prevedere che la società sia iscritta in una apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società;

h) regolare la responsabilità disciplinare della società, stabilendo che essa è tenuta al rispetto del codice deontologico forense ed è soggetta alla competenza disciplinare dell'ordine di appartenenza;

i) stabilire che la sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall'albo nel quale è iscritto costituisce causa di esclusione dalla società;

l) qualificare i redditi prodotti dalla società quali redditi di lavoro autonomo anche ai fini previdenziali, ai sensi del capo V del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi., di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

m) stabilire che l'esercizio della professione forense in forma societaria non costituisce attività d'impresa e che, conseguentemente, la società non è soggetta al fallimento e alle procedure concorsuali diverse da quelle di composizione delle crisi da sovraindebitamento;

n) prevedere che alla società si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni sull'esercizio.».

41.2

SUSTA, ICHINO, DI BIAGIO

Al comma 1 prima della lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 2, comma 6, secondo periodo, dopo le parole: "l'assistenza legale stragiudiziale", inserire le seguenti: "ovvero giuridiche in generale, nonché il monitoraggio legislativo",».

41.3

SUSTA, ICHINO, DI BIAGIO

Al comma 1, apportare, le seguenti modificazioni:

a) prima della lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 3:

1. dopo il comma 2, inserire il seguente:

''2-bis. L'avvocato ha l'obbligo di astenersi dal prestare le attività professionali di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 2 quando queste interferiscano ovvero determinino conflitti di interesse, anche potenziali, con gli altri incarichi e le eventuali ulteriori attività di lavoro svolte ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera d), tenuto conto in particolare dei soggetti assistiti, dei terzi interessati nonché dell'eventuale coinvolgimento, anche

indiretto, di interessi propri del datore di lavoro. La violazione del predetto obbligo costituisce illecito disciplinare».

2. Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché individua espressamente i casi in cui l'avvocato è tenuto ad astenersi ai sensi del comma 2-bis.».

b) aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«d-bis) all'articolo 18, comma 1, lettera d), sostituire le parole: «anche se con orario di lavoro limitato» con le seguenti: «svolta a tempo pieno».

41.4

BUCCARELLA, CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) all'articolo 4:

1) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La professione forense può essere esercitata solo da un avvocato individuale o che partecipa ad associazioni tra avvocati disciplinate dal presente comma»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Allo scopo di assicurare al cliente prestazioni anche a carattere multidisciplinare, possono essere costituite società multidisciplinari che prevedano, oltre agli iscritti all'albo forense, anche altri liberi professionisti appartenenti alle categorie individuate con regolamento del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e seguenti. Tali società non possono esercitare la professione forense o la difesa tecnica attribuita in via esclusiva all'avvocato.».

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'avvocato può essere associato ad una sola associazione tra avvocati ed a massimo tre società multidisciplinari»;

4) il comma 5 è abrogato;

5) al comma 6 le parole: «ai commi 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 5».

41.5

BUCCARELLA, CASTALDI, GIROTTI, PETROCELLI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. – (Delega al Governo per la disciplina dell'esercizio della professione forense in forma societaria). – 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2016, un decreto legislativo per disciplinare, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e in considerazione della rilevanza costituzionale del diritto di difesa, le società tra avvocati. Il decreto legislativo è adottato su proposta del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense (CNF), e successivamente trasmesso alle Camere perché sia espresso il parere da parte delle Commissioni competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Il parere è reso entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto è emanato anche in mancanza del parere. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto per l'emanazione del decreto legislativo, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di trenta giorni. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative, con lo stesso procedimento e in base ai medesimi principi e criteri direttivi previsti per l'emanazione dell'originario decreto.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che l'esercizio della professione forense in forma societaria sia consentito esclusivamente a società di persone, società di capitali o società cooperative, i cui soci siano avvocati iscritti all'albo;

b) prevedere che la denominazione o ragione sociale contenga l'indicazione: "società tra avvocati";

c) disciplinare l'organo di gestione della società tra avvocati prevedendo che i suoi componenti non possano essere estranei alla compagine sociale;

d) stabilire che l'incarico professionale, conferito alla società ed eseguito secondo il principio della personalità della prestazione professionale, possa essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente;

e) prevedere che la responsabilità della società e quella dei soci non escludano la responsabilità del professionista che ha eseguito la prestazione;

f) prevedere che la società tra avvocati sia iscritta in una apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società;

g) regolare la responsabilità disciplinare della società tra avvocati, stabilendo che essa è tenuta al rispetto del codice deontologico forense ed è soggetta alla competenza disciplinare dell'ordine di appartenenza;

h) stabilire che la sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall'albo nel quale è iscritto costituisce causa di esclusione dalla società;

i) qualificare i redditi prodotti dalla società tra avvocati quali redditi di lavoro autonomo anche ai fini previdenziali, ai sensi del capo V del titolo I del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

l) stabilire che l'esercizio della professione forense in forma societaria non costituisce attività d'impresa e che, conseguentemente, la società tra avvocati non è soggetta al fallimento e alle procedure concorsuali diverse da quelle di composizione delle crisi da sovraindebitamento;

m) prevedere che alla società tra avvocati si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni sull'esercizio della professione di avvocato in forma societaria di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.

3. Dall'esercizio della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

41.6

BUCCARELLA, CASTALDI, GIROTTI, PETROCELLI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all'articolo 13, il comma 4 è abrogato».

41.7

BUCCARELLA, CASTALDI, GIROTTI, PETROCELLI

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4-bis», al comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Agli avvocati che esercitano la professione in forma societaria non si applica l'incompatibilità di cui all'articolo 18, comma 1, lettera c) della legge 31 dicembre 2012, n. 247, così come ogni incompatibilità con la carica di amministratore prevista per gli altri soci professionisti».

41.8

BUCCARELLA, CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4-bis», comma 2, alla lettera a), premettere la seguente lettera:

«0a) l'avvocato può essere associato ad una sola associazione tra avvocati e a non più di tre società multidisciplinari;».

41.9

PERRONE

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4-bis», al comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) i soci, per almeno due terzi del capitale apportato e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all'albo, ovvero avvocati iscritti all'albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni; il venire meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine presso il quale è iscritta –la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi».

41.10

CUCCA

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4-bis», comma 2, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) i soci, per almeno due terzi del capitale apportato e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all'albo, ovvero avvocati iscritti all'albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni; il venire meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi».

41.11

ASTORRE

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4-bis», nel comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) la maggioranza dei membri dell'organo di gestione deve essere composta da soci avvocati».

41.12

ASTORRE

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4-bis», nel comma 2, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dell'organo di gestione non può far parte il socio per finalità di investimento».

Conseguentemente, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il socio per finalità di investimento può far parte della società di cui al comma 1 solo quando:

a) sia in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l'iscrizione all'albo professionale cui è iscritta la società di cui al comma 1;

b) non abbia riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione;

c) non sia stato cancellato da un albo professionale per motivi disciplinari».

41.13

SCHIFANI, BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, DE POLI

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4-bis», al comma 2, lettera b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I soci professionisti possono rivestire la carica di amministratori».

41.14

ASTORRE

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4-bis», nel comma 2, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:

«b-bis) i soci avvocati non possono far parte di altre società che svolgono la medesima attività professionale forense;

b-ter) l'incarico professionale può essere svolto soltanto dai soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente;

b-quater) i soci non avvocati o professionisti non possono ricoprire incarichi o essere alle dipendenze di gruppi finanziari, bancari, assicurativi o di associazioni sindacali;

b-quinquies) i soci avvocati non possono assumere incarichi di assistenza processuale nei confronti dei soci non avvocati».

41.15

BUCCARELLA, CASTALDI, GIROTTI, PETROCELLI

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4-bis», al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«b-bis) allo scopo di assicurare al cliente prestazioni anche a carattere multidisciplinare, possono essere costituite società multidisciplinari che prevedano, oltre agli iscritti all'albo forense, anche altri liberi professionisti appartenenti alle categorie individuate con regolamento del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 1, comma 3. Tali società non possono esercitare la professione forense o la difesa tecnica attribuita in via esclusiva all'avvocato».

41.16

CASTALDI, GIROTTI, PETROCELLI, BUCCARELLA

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4-bis», al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«b-bis) è vietato alla società di trattare affari che riguardano direttamente o indirettamente, ,anche per interposta persona, il socio di capitale o altre società collegate o controllate».

41.17

FORNARO, BORIOLI

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4-bis», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Ove la società costituita per l'esercizio della professione forense sia costituita anche da soci non professionisti, la società non potrà svolgere la propria attività a favore del socio non professionista, nonché di società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile».

41.18

SUSTA, ICHINO, DI BIAGIO

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4-bis», comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «soltanto da soci professionisti», inserire le seguenti: «, professionisti esterni o professionisti dipendenti della società medesima».

41.19

BUCCARELLA, CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4-bis», comma 3, sostituire le parole da: «, i quali assicurano» fino alla fine del comma, con le seguenti: «. È vietata alla società l'assunzione di incarico quando tale incarico possa determinare un conflitto con gli interessi di altra parte assistita o altro cliente o, comunque, interferire con lo svolgimento dell'incarico. Al socio di capitale o altro socio professionista è vietata qualsiasi ingerenza sulla scelta dell'avvocato o del professionista nella conduzione della pratica e sulla sua gestione ed è altresì vietato accedere a qualsiasi informazione sugli affari trattati coperta dal segreto professionale. I soci all'atto dell'assunzione dell'incarico devono dichiarare possibili conflitti di interesse o incompatibilità. La violazione di tale obblighi comporta di diritto lo scioglimento della società».

41.20

SUSTA, ICHINO, DI BIAGIO

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4-bis», aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«6-bis. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'Economia e delle Finanze, previo parere del Consiglio nazionale forense (CNF) e della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare i profili fiscali e previdenziali connessi all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riferimento, tra l'altro, agli adempimenti nei confronti delle casse professionali. Lo schema di regolamento è trasmesso alle Camere, corredato di relazione tecnica, che evidenzia gli effetti delle disposizioni recate, e dei pareri di cui al primo periodo, ove gli stessi risultino essere stati tempestivamente comunicati, perché su di essi sia espresso, nel termine di trenta giorni dalla richiesta, il parere delle Commissioni parlamentari competenti. Decorso il termine per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere comunque adottati.

6-ter. Dall'attuazione del regolamento di cui al comma 6-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

41.21

CUCCA

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4-bis», dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio nazionale forense ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lettera q), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, allo scopo di disciplinare le materie di cui ai precedenti commi.

6-ter. Il regolamento di cui al comma 6-bis, prevede la redazione di un modello statutario su proposta del Consiglio nazionale forense. Il modello di statuto è approvato dal Ministro della giustizia ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, oltre che nel sito istituzionale del Consiglio nazionale forense».

41.22

PERRONE

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4-bis», dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento, sentito il Consiglio nazionale forense ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lettera q) della legge 31 dicembre 2012, n. 247, allo scopo di disciplinare le materie di cui ai precedenti commi.

6-ter. Il regolamento di cui al comma precedente prevede la redazione di un modello statutario su proposta del Consiglio Nazionale Forense. Il modello di statuto è approvato dal Ministro della giustizia ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, oltre che nel sito istituzionale del Consiglio nazionale forense».

41.23

ASTORRE

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) all'articolo 10, comma 2, le parole: "comparative con altri professionisti," sono soppresse».

41.24

ASTORRE

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

41.25

MANDELLI, PELINO

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

41.26

TORRISI, DI BIAGIO

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

41.27

MANDELLI, PELINO

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) all'articolo 13, al comma 5, le parole: "a richiesta" sono soppresse, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il preventivo ha carattere di massima, e non vincola l'avvocato con riferimento ad eventuali variazioni della prevedibile misura dei costi, dovute alle concrete caratteristiche della prestazione professionale, anche in relazione alla durata e alla complessità delle vicende processuali ad essa legate"».

41.28

TORRISI, DI BIAGIO

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) all'articolo 13, comma 5, le parole: «a richiesta» sono soppresse e in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Il preventivo ha carattere di massima, e non vincola l'avvocato con riferimento ad eventuali variazioni della prevedibile misura dei costi, dovute alle concrete caratteristiche della prestazione professionale, anche in relazione alla durata e alla complessità delle vicende processuali ad essa legate».

41.29

ASTORRE

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) all'articolo 13:

- 1) al comma 5, le parole: "a richiesta" sono soppresse;
 - 2) il comma 9 è abrogato».
-

41.30

SUSTA, ICHINO, DI BIAGIO

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «articolo 13,» inserire le seguenti: «il comma 4 è abrogato e al».

41.31

SUSTA, ICHINO, DI BIAGIO

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

«d-bis) all'articolo 15, comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "o privati nonché da associazioni di categoria, aziende e società, ivi comprese quelle di cui all'articolo 4-bis"»;

d-ter) all'articolo 21, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. In deroga a quanto stabilito nel comma 10, è ammessa l'iscrizione ad altra forma di previdenza alternativa alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense nel caso di esercizio della professione forense alle dipendenze di enti privati, associazioni di categoria, aziende e società, ivi comprese quelle di cui all'articolo 4-bis».

d-quater) all'articolo 23:

1) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche agli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti privati nonché le associazioni di categoria, le aziende e le società, ivi comprese quelle di cui all'articolo 4-bis.»;

2) nella rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e privati, delle associazioni di categoria, delle aziende e delle società».

41.32

SUSTA, ICHINO, DI BIAGIO

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

«d-bis) all'articolo 18, comma 1, lettera a), dopo le parole: "escluse quelle di carattere" inserire la seguente: "giuridico,";

d-ter) all'articolo 21, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

"10-bis. In deroga a quanto stabilito nel comma 10, è ammessa l'iscrizione ad altra forma di previdenza nel caso di svolgimento di altre at-

tività di lavoro autonomo consentite dalla presente legge e non rientranti nell'esercizio della professione forense"».

41.33

SUSTA, ICHINO, DI BIAGIO

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

«*d-bis*) all'articolo 18, comma 1, lettera *d*), sostituire le parole: "anche se con orario di lavoro limitato" con le seguenti: "svolta a tempo pieno";

d-ter) all'articolo 21, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

"10-bis. In deroga a quanto stabilito nel comma 10, è ammessa l'iscrizione ad altra forma di previdenza nel caso di svolgimento di altre attività di lavoro subordinato a tempo parziale non rientranti nell'esercizio della professione forense"».

41.34

SUSTA, ICHINO, DI BIAGIO

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere, la seguente:

«*d-bis*) all'articolo 18, comma 1, lettera *d*), aggiungere in fine, le seguenti parole: "fermo restando quanto previsto all'articolo 2, comma 6, secondo periodo"».

41.35

SUSTA, ICHINO, DI BIAGIO

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

«*d-bis*) all'articolo 19, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "nonché con l'attività di monitoraggio legislativo" di consulenza e assistenza in materie giuridiche in generale".

d-ter) all'articolo 21, dopo il comma 10, aggiungere, in fine, il seguente:

"10-bis. In deroga a quanto stabilito nel comma 10, è ammessa l'iscrizione ad altra forma di previdenza nel caso di svolgimento di altre attività di lavoro compatibili con l'esercizio della professione forense"».

41.36

SUSTA, ICHINO, DI BIAGIO

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) all'articolo 21, comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "anche per gli avvocati dipendenti da enti privati, associazioni di categoria, aziende e società, ivi comprese quelle di cui all'articolo 4-*bis*, nonché per coloro che eventualmente svolgono altre attività consentite ai sensi della presente legge"».

41.37

SUSTA, ICHINO, DI BIAGIO

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) all'articolo 21, comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", anche per coloro che esercitano la professione forense in forma societaria"».

41.38

BUCCARELLA, CASTALDI, GIROTTI, PETROCELLI

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) all'articolo 22 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma le parole: "e abbia superato l'esame disciplinato dalla legge 28 maggio 1936, n. 1003, e dal regio decreto 9 luglio 1936, n. 1482, al quale sono ammessi gli avvocati iscritti all'albo" sono soppresse;

2) i commi da 2 a 5 sono abrogati».

41.39

BUCCARELLA, CASTALDI, GIROTTI, PETROCELLI

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) all'articolo 38, comma 1, le parole: "gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori" sono sostituite dalle seguenti: "gli avvocati iscritti all'albo da almeno otto anni"».

41.40

MANDELLI, PELINO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 221, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le seguenti parole: "dell'avvocatura civica e" sono soppresse».

41.0.1

FABBRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

1. Alle società tra professionisti costituite in forma di società di persone si applica l'articolo 6, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Alle società tra professionisti costituite in forma di società di capitali e cooperativa si applica l'art. 73, comma 1, lettera al del del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Ai fini della determinazione del reddito complessivo delle società tra professionisti i compensi relativi alle prestazioni professionali dei soci, anche se non liquidate, costituiscono componenti negative di reddito.

4. I redditi percepiti dai soci professionisti delle società tra professionisti costituiscono redditi di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 53, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Si applica l'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.».

41.0.2

PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art, 41-bis.

(Misure per la concorrenza nella disciplina dei contratti di agenzia)

1. All'articolo 1743 del codice civile, è aggiunto il seguente:

''Nel caso di divieto da parte dell'agente di assumere l'incarica di trattare gli affari di più ditte non in concorrenza tra loro a quando comun-

que ci sia di fatta un vincolo di esclusiva per un sala preponente, il preponente medesima deve assicurare all'agente un compensa lorda pari almeno a tre volte la retribuzione lorda spettante ad un lavoratore dipendente inquadrabile al livello impiegatizio più alto in base al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livella nazionale applicabile al settore nel quale opera il preponente''.

2. All'articolo 1751 del codice civile, secondo comma, dopo le parole: ''la prosecuzione dell'attività'', sono aggiunte le seguenti: ''ovvero dal fatto che il preponente ha modificato unilateralmente la zona contrattualmente assegnata all'agente o ha ridotto in misura maggiore al dieci per cento la provvigione pattuita con l'agente o ha escluso dal portafoglio dell'agente clienti già contrattualmente assegnati all'agente medesima;''».

41.0.3

DE PETRIS, GAMBARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Ampliamento della rappresentanza e assistenza dei contribuenti)

1. All'articolo 63, comma 2, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: ''decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545'' aggiungere le seguenti: ''o ai soggetti appartenenti alle associazioni professionali iscritte nell'elenco del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge n. 4, del 2013 e dotati dell'attestazione di cui all'articolo 7 della medesima legge''».

41.0.4

DE PETRIS, GAMBARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Ampliamento dell'Albo degli amministratori giudiziari)

1. Al decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera *b*) è aggiunta la seguente:

''*c*) agli albi o registri tenuti presso gli ordini o collegi dell'area tecnica''.

2) All'articolo 7, comma 2, la lettera *a*) è *sostituita dalla seguente:*

''*a*) gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell'albo degli avvocati e negli albi o registri tenuti presso gli ordini o collegi dell'area tecnica da almeno cinque anni;''».

Art. 42.**42.1**

BUCCARELLA, CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Al comma 1, premettere i seguenti commi:

«01. All'articolo 1, comma 3, della legge 6 agosto 1926, n. 1365, la lettera *b-bis*) è soppressa.

02. All'articolo 5, comma 1, numero 5, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, al primo periodo, dopo le parole: ''continuativamente dopo la laurea'', sono aggiunte le seguenti: '', anche dopo la cancellazione dal registro dei praticanti in conformità al Decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 2012, n. 137''».

42.2

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Al comma 1, lettera a), capoverso «63», alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il notaio è altresì tenuto a depositare, con ca-

denza semestrale, al consiglio notarile presso il quale è iscritto il relativo rendiconto da cui risulti l'esatto pagamento delle imposte».

42.3

SCALIA

Al comma 3, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) l'articolo 4, comma 1, è sostituito dal seguente:

''1. Il numero e la residenza dei notai per ciascun distretto è determinato con decreto del Ministro della giustizia emanato, uditi i Consigli notarili e le Corti d'appello, tenendo conto della popolazione, dell'andamento statistico degli atti ricevuti e autenticati dai notai, della estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione, e procurando che di regola ad ogni posto notarile corrisponda una popolazione di almeno 5.000 abitanti''».

42.4

RICCHIUTI

Al comma 3, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) l'articolo 4, comma 1, è sostituito dal seguente:

''1. Il numero e la residenza dei notai per ciascun distretto è determinato con decreto del Ministro della giustizia emanato, uditi i Consigli notarili e le Corti d'appello, tenendo conto della popolazione, dell'andamento, statistico degli atti ricevuti e autenticati dai notai, della estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione, e procurando che di regola ad ogni posto notarile corrisponda una popolazione di almeno 5.000 abitanti''».

42.5

BARANI

Al comma 3, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) l'articolo 4, comma 1, è sostituito dal seguente:

''1. Il numero e la residenza dei notai per ciascun distretto è determinato con decreto del Ministro della giustizia emanato; uditi i Consigli notarili e le Corti d'appello, tenendo conto della popolazione, dell'anda-

mento statistico degli atti ricevuti e autenticati dai notai, della estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione, e procurando che, di regola ad ogni posto notarile corrisponda una popolazione di almeno 5.000 abitanti'».

42.6

MARGIOTTA

Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) l'articolo 4, comma 1, è sostituito dal seguente:

''1. Il numero e la residenza dei notai per ciascun distretto è determinato con decreto del Ministro della giustizia emanato, uditi i Consigli notarili e le Corti d'appello, tenendo conto della popolazione, dell'andamento statistico degli atti ricevuti e autenticati dai notai, della estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione, e procurando che di regola ad ogni posto notarile corrisponda una popolazione di almeno 5000 abitanti'».

42.7

GALIMBERTI

Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) l'articolo 4, comma 1, è sostituito dal seguente:

''1. Il numero e la residenza dei notai per ciascun distretto è determinato con decreto del Ministro della giustizia emanato, uditi i Consigli notarili e le Corti d'appello, tenendo conto della popolazione, dell'andamento –statistico degli atti ricevuti e autenticati dai notai, della estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione, e procurando che di regola ad ogni posto notarile corrisponda una popolazione di almeno 5.000 abitanti'».

42.8

MANDELLI, PELINO, CALIENDO, SCIASCIA

Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) l'articolo 4, comma 1, è sostituito dal seguente:

''1. Il numero e la residenza dei notai per ciascun distretto è determinato con decreto del Ministro della giustizia emanato, uditi i consigli no-

tarili e le Corti d'appello, tenendo conto della popolazione, dell'andamento statistico degli atti ricevuti e autenticati dai notai, della estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione, e procurando che di regola ad ogni posto notarile corrisponda una popolazione di almeno 5.000 abitanti''».

42.9

FINOCCHIARO

Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) all'articolo 4, il comma 1, è sostituito dal seguente:

''1. Il numero e la residenza dei notai per ciascun distretto è determinato con decreto del Ministro della giustizia emanato, uditi i Consigli notarili e le Corti d'appello, tenendo conto della popolazione, dell'andamento statistico degli atti ricevuti e autenticati dai notai, della estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione, e procurando che di regola ad ogni posto notarile corrisponda una popolazione di almeno 5.000 abitanti''».

42.10

DE PETRIS, GAMBARO

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «tenendo conto della popolazione» sono inserite le seguenti: «dell'andamento statistico degli atti ricevuti e autenticati dai notai».

42.11

CRIMI, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Al comma 3, lettera a), capoverso «1», dopo le parole: «tenendo conto della popolazione,» sono inserite le seguenti: «dell'andamento statistico degli atti ricevuti e autenticati dai notai,».

42.12

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Al comma 3, lettera a), capoverso «1», sostituire le parole: «5.000 abitanti» con le seguenti: «3.500 abitanti».

42.13

FINOCCHIARO

Al comma 3, sostituire la lettera b) con le seguenti:

«b) all'articolo 26 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il secondo comma è sostituito dal seguente:

''Il notaio può recarsi per ragione delle sue funzioni, salvo che per il numero dei giorni di assistenza personale alla propria sede, in tutto il territorio nazionale, ed altresì nelle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari della Repubblica Italiana, previo accreditamento con le stesse autorità; e, salve in ogni caso le previsioni dell'articolo 82, può aprire un unico ufficio secondario in qualunque comune del proprio distretto di appartenenza'';

2) al terzo comma, dopo le parole: ''Il notaio non può assentarsi dal distretto'' sono aggiunte le seguenti: ''per il numero dei giorni in cui è obbligatoria l'assistenza personale alla propria sede'';

b-bis) l'articolo 82, viene sostituito dal seguente:

''Art. 82. - 1. Sono permesse associazioni di notari aventi sede in qualsiasi comune del territorio nazionale, per svolgere la propria attività e per mettere in comune, in tutto o in parte, i proventi delle loro funzioni e ripartirli, poi, in tutto o in parte, in quote uguali o disuguali. Le sedi dei notari associati non costituiscono uffici secondari''».

42.14

MAURO MARIA MARINO

Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all'articolo 26, il secondo comma è sostituito dal seguente:

''Il notaio può recarsi, per ragione delle sue funzioni, in tutto il territorio della regione in cui si trova la sede assegnatagli, ovvero in tutto il distretto della Corte d'appello in cui si trova la sede, se tale distretto comprende più regioni.

Il notaio può altresì:

a) aprire uffici secondari nel territorio del distretto notarile in cui trovasi la sede stessa, in misura non superiore ad uno in Comune che sia sede notarile ed uno ulteriore in Comune che non sia sede notarile, fermi restando gli obblighi legali e deontologici circa la personalità della prestazione e la personale assistenza alla sede;

b) recarsi liberamente in tutti gli uffici dei notai dell'associazione professionale, costituita ai sensi dell'articolo 82 della presente legge, della quale il notaio fa parte;

c) recarsi nelle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari della Repubblica italiana'».

42.15

SUSTA, ICHINO, DI BIAGIO

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera b), capoverso, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il notaio, fermo restando il rispetto degli obblighi connessi all'espletamento del suo ministero nella sede assegnatagli ai sensi della presente legge, può esercitare le sue funzioni su tutto il territorio nazionale»;

2) sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) all'articolo 27, il secondo comma è abrogato».

42.16

FINOCCHIARO

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «della regione in cui si trova la sede assegnatagli, ovvero in tutto il distretto della Corte d'appello in cui si trova la sede, se tale distretto comprende più regioni» con le seguenti: «nazionale, se richiesto nei giorni nei quali non deve assistere obbligatoriamente alla propria sede».

42.17

SANGALLI, VALDINOSI

Al comma 3, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «Il notaio può, altresì recarsi nelle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari della Repubblica italiana».

42.18

LUCIDI

Al comma 3, lettera b), sopprimere l'ultimo periodo.

42.19

FINOCCHIARO

Al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previo accreditamento con le stesse autorità».

42.20

CRIMI, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Al comma 3, alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previo accreditamento con le stesse autorità».

42.21

MANDELLI, PELINO, CALIENDO, SCIASCIA

Al comma 3, la lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previo accreditamento con le stesse autorità».

42.22

SCALIA

Al comma 3, alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previo accreditamento con le stesse autorità».

42.23

RICCHIUTI

Al comma 3, la lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«previo accreditamento con le stesse autorità».

42.24

DE PETRIS, GAMBARO

Al comma 3, la lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«previo accreditamento con le stesse autorità».

42.25

BARANI

Al comma 3, la lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«previo accreditamento con le stesse autorità».

42.26

MARGIOTTA

Al comma 3, la lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«previo accreditamento con le stesse autorità».

42.27

GALIMBERTI

Al comma 3, la lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«previo accreditamento con le stesse autorità».

42.28

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

Al comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«*c-bis*) all'articolo 27, dopo il secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente:

''Le disposizioni di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, relativamente alla conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca, accertata ai sensi delle disposizioni di cui al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, per ottenere rassegnazione di una sede nella provincia di Bolzano, si applicano anche nel caso di esercizio nella stessa provincia delle funzioni notarili ai sensi dell'articolo 26, comma 2''».

42.29

FINOCCHIARO

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«*e-bis*) all'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 1926, n. 1365, la lettera *b-bis*) è soppressa».

42.30

PELINO

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«*3-bis*. Al terzo comma dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365 le parole: ''in tre precedenti concorsi'' sono sostituite dalle parole: ''in cinque precedenti concorsi''.

3-ter. All'articolo 5, numero 5, della legge 16 febbraio 1913, n. 89 dopo le parole: ''continuativamente dopo la laurea'', aggiungere le seguenti: ''anche dopo la cancellazione dal registro dei praticanti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 2012, n. 137''».

42.31

PELINO

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Al terzo comma dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365 la lettera *b-bis*) è soppressa.

3-ter. All'articolo 5, numero 5, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, dopo le parole: "continuativamente dopo la laurea", aggiungere le parole: "anche dopo la cancellazione dal registro dei praticanti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 2012, n. 137"».

42.32

PELINO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alla lettera *b-bis*) dell'articolo 1, della legge 6 agosto 1926, 1365, inserita dall'articolo 66, comma 2, della legge 18 giugno 2009, numero 69, la parola: "tre" è sostituita dalla seguente: "cinque"».

42.33

BARANI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. I notai in esercizio hanno diritto di accesso, in modalità informatica ed in ragione del loro ufficio, agli archivi di anagrafe e di stato civile dei comuni e degli Enti centrali dello Stato, con facoltà di prenderne gratuitamente visione e rilasciarne estratti e certificati previa corresponsione con modalità telematiche dei relativi costi fiscali e tributari. L'accesso non comporta oneri per lo Stato ed avviene sulla base di apposita convenzione tra il Ministero degli Interni ed il Consiglio Nazionale del Notariato a cui carico rimangono i costi di realizzazione e manutenzione della connessione telematica occorrente».

42.0.1

SUSTA, ICHINO, DI BIAGIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 42-bis.***(Semplificazione del passaggio di proprietà di beni immobili)*

1. In tutti i casi nei quali per gli atti e le dichiarazioni aventi ad oggetto la cessione o la donazione di beni immobili, come individuati dall'articolo 812 del codice civile, di valore catastale, determinato secondo le disposizioni relative all'imposta di registro, non superiore a 100.000 euro, ovvero aventi ad oggetto la costituzione a la modificazione di diritti sui medesimi beni, è necessaria l'autenticazione della relativa sottoscrizione, essa può essere effettuata dagli avvocati abilitati al patrocinio, muniti di copertura assicurativa per importo pari almeno al valore del bene dichiarato nell'atto. La scrittura privata autenticata dagli avvocati abilitati al patrocinio costituisce titolo per la trascrizione, ai sensi dell'articolo 2657 del codice civile.

2. Le visure ipotecarie e catastali per la redazione degli atti e delle dichiarazioni di cui al comma 1 nonché le comunicazioni dell'avvenuta sottoscrizione degli stessi agli uffici competenti sono posti a carico della parte acquirente, donataria o mutuataria.

3. Gli avvocati che autenticano gli atti e le dichiarazioni di cui al comma 1 sono obbligati a richiedere la registrazione, a presentare le note di trascrizione e di iscrizione e le domande di annotazione e di voltura catastale relative ai medesimi atti e dichiarazioni nonché alla liquidazione e al pagamento delle relative imposte utilizzando le modalità telematiche. Ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo, ai cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, si applicano le disposizioni previste per i corrispondenti atti rogati, ricevuti o autenticati dai notai o da altri pubblici ufficiali.

4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalità di esecuzione, per via telematica, degli adempimenti di cui al comma 3».

Art. 43.**43.1**

LUCIDI, CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Sopprimere l'articolo.

43.2

FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, ORELLANA, ROMANO, FAUSTO GUILHERME LONGO,
LANIECE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Dopo l'articolo 53 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è aggiunto il seguente articolo:

”Art. 53-bis.

1. Nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, il certificato di eredità di cui agli articoli 13 e seguenti del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, e il certificato successorio europeo di cui al regolamento (UE) n. 650 del 2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, rilasciati entrambi dal Tribunale territorialmente competente ai sensi degli articoli 13 e seguenti del regio decreto n. 499 del 1929 e dell'articolo 32, comma 3, della legge 30 ottobre 2014, n. 161, sono tenuti e conservati dalle rispettive Province che ne assumono i relativi adempimenti, senza oneri a carico dello Stato. Le funzioni di cancelliere nel procedimento relativo al rilascio del certificato di eredità e del certificato successorio europeo sono delegate al conservatore del libro fondiario, senza oneri a carico dello Stato”».

43.3

LUCIDI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per il rilascio degli estratti e dei certificati di cui all'articolo 53 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, come modificato dal comma 2 del presente articolo, non sono dovuti onorari notarili. Il Consiglio nazionale del notariato vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo da parte dei singoli notai e pubblica ogni anno i relativi dati sul proprio sito istituzionale».

43.4

CALIENDO, SCIASCIA

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Il comma 1-bis dell'articolo 29, della legge 27 febbraio 1985, n. 52, è sostituito dal seguente:

''1-bis. Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, di conformità delle medesime allo stato di fatto. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari''.

3-ter. In relazione agli atti pubblici e alle scritture private autenticate tra vivi di cui all'articolo 29, comma 1-bis, della legge 27 febbraio 1985, n. 52, redatti prima dell'entrata in vigore della presente legge, la nullità prevista dalla medesima norma non sussiste se agli stessi è stata comunque allegata copia delle planimetrie depositate in catasto, sottoscritte o altrimenti assentite dai rispettivi intestatari».

43.0.1

MANDELLI, PELINO, CALIENDO, SCIASCIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Semplificazioni in materia di autorizzazioni per il compimento di atti notarili)

1. Alla legge 28 febbraio 1913, numero 89, dopo l'articolo 29 è inserito il seguente:

''Art.29-bis. – Il notaio richiesto per un atto del quale è parte un minore, un incapace o il beneficiario di un'amministrazione di sostegno, o avente ad oggetto beni ereditari, e per il quale non sia stata già domandata ovvero negata l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria di cui agli articoli 169, 320, 321, 374, 375, 376, 394, 411 e 424 del codice civile ovvero di cui agli articoli 747 e 748 del codice di procedura civile, se ritiene sussi-

stenti le condizioni previste dalla legge, procede ai sensi dei commi seguenti.

Il notaio, prima di procedere alla stipula dell'atto, ne dà preventiva comunicazione ai seguenti soggetti:

a) al coniuge ed ai parenti entro il secondo grado conviventi, quali risultano dallo stato di famiglia, quando dell'atto è parte un minore, un incapace o il beneficiario di un'amministrazione di sostegno;

b) ai creditori risultanti dall'inventario, se redatto, nonché, nel caso di cui all'articolo 747, quarto comma, del codice di procedura civile, anche al legatario, quando l'atto ha per oggetto beni ereditari.

Il notaio provvede altresì alla nomina del curatore speciale, se la legge lo richiede, e determina, quando è previsto dalla legge ovvero lo ritiene comunque opportuno, le cautele necessarie per il reimpiego del corrispettivo.

Se nessuno dei soggetti destinatari comunica al notaio la propria opposizione entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, il notaio, entro i sessanta giorni successivi, stipula l'atto in forma pubblica. Nel caso di più comunicazioni, il termine per la stipula dell'atto decorre dalla data di ricevimento di quella pervenuta per ultima. Nell'atto la parte attesta che alla data della stipula i fatti, dai quali dipende la sussistenza delle condizioni per il ricevimento dell'atto, non hanno subito rilevanti modificazioni.

La comunicazione prevista dal presente articolo è effettuata con mezzi idonei a dare certezza del suo ricevimento e contiene l'indicazione dell'oggetto e delle condizioni dell'atto richiesto al notaio, l'indicazione dell'eventuale curatore speciale e delle cautele individuate per il reimpiego del corrispettivo, nonché l'espresso avvertimento che, decorso il termine previsto dal quarto comma, in assenza di opposizioni, il notaio procederà alla stipula e che è facoltà delle parti, in ogni caso, adire l'autorità giudiziaria per richiedere l'autorizzazione al compimento dell'atto.

Se il notaio ritiene che non sussistono le condizioni prescritte dalla legge per la concessione delle autorizzazioni previste dal primo comma salva l'ipotesi di cui all'articolo 493, primo comma, del codice civile, non può ricevere l'atto.''.

2. Con decreto del Ministro della giustizia, emanato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinati l'importo e le modalità per l'assolvimento del contributo dovuto per la stipula dell'atto di cui ai commi precedenti, sostitutivo del contributo unificato di iscrizione a ruolo del ricorso all'autorità giudiziaria».

43.0.2

DE PETRIS, GAMBARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Semplificazioni in materia di autorizzazioni per il compimento di atti notarili)

1. Alla legge 28 febbraio 1913, numero 89, dopo l'articolo 29 è inserito il seguente:

''29-bis. – Il notaio richiesto per un atto del quale è parte un minore, un incapace o il beneficiario di un'amministrazione di sostegno; o avente ad oggetto beni ereditari, e per il quale non sia stata già domandata ovvero negata l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria di cui agli articoli 169, 320, 321, 374, 375, 376, 394, 411 e 424 del codice civile ovvero di cui agli articoli 747 e 748 del codice di procedura civile, se ritiene sussistenti le condizioni previste dalla legge, procede ai sensi dei commi seguenti.

Il notaio, prima di procedere alla stipula dell'atto, ne dà preventiva comunicazione ai seguenti soggetti:

a) al coniuge ed ai parenti entro il secondo grado conviventi, quali risultano dallo stato di famiglia, quando dell'atto è parte un minore, un incapace o il beneficiario di un'amministrazione di sostegno;

b) ai creditori risultanti dall'inventario, se redatto, nonché, nel caso di cui all'articolo 747, quarto comma, del codice di procedura civile, anche al legatario, quando l'atto ha per oggetto beni ereditari.

Il notaio provvede altresì alla nomina del curatore speciale, se la legge lo richiede, e determina, quando è previsto dalla legge ovvero lo ritiene comunque opportuno, le cautele necessarie per il reimpiego del corrispettivo.

Se nessuno dei soggetti destinatari comunica al notaio la propria opposizione entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, il notaio, entro i sessanta giorni successivi, stipula l'atto informa pubblica. Nel caso di più comunicazioni, il termine per la stipula dell'atto decorre dalla data di ricevimento di quella pervenuta per ultima. Nell'atto la parte attesta che alla data della stipula i fatti, dai quali dipende la sussistenza delle condizioni per il ricevimento dell'atto, non hanno subito rilevanti modificazioni.

La comunicazione prevista dal presente articolo è effettuata con mezzi idonei a dare certezza del suo ricevimento e contiene l'indicazione dell'oggetto e delle condizioni dell'atto richiesto al notaio, l'indicazione dell'eventuale curatore speciale e delle cautele individuate per il reimpiego del corrispettivo, nonché l'espresso avvertimento che, decorso il termine previsto dal quarto comma, in assenza di opposizioni, il notaio pro-

cederà alla stipula e che è facoltà delle parti, in ogni caso, adire l'autorità giudiziaria per richiedere l'autorizzazione al compimento dell'atto.

Se il notaio ritiene che non sussistono le condizioni prescritte dalla legge per la concessione delle autorizzazioni previste dal primo comma salva l'ipotesi di cui all'articolo 493, primo comma, del codice civile, non può ricevere l'atto''.

2. Con decreto del Ministro della giustizia, emanato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinati l'importo e le modalità per l'assolvimento del contributo dovuto per la stipula dell'atto di cui ai commi precedenti, sostitutivo del contributo unificato di iscrizione a ruolo del ricorso all'autorità giudiziaria».

43.0.3

BARANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Semplificazioni in materia di autorizzazioni per il compimento di atti notarili)

1. Alla legge 28 febbraio 1913, numero 89, dopo l'articolo 29 è inserito il seguente:

''29-bis. Il notaio richiesto per un atto del quale è parte un minore, un incapace o il beneficiario di un'amministrazione di sostegno, o avente ad oggetto beni ereditari, e per il quale non sia stata già domandata ovvero negata l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria di cui agli articoli 169, 320, 321, 374, 375, 376, 394, 411 e 424 del codice civile ovvero di cui agli articoli 747 e 748 del codice di procedura civile, se ritiene sussistenti le condizioni previste dalla legge, procede ai sensi dei commi seguenti.

Il notaio, prima di procedere alla stipula dell'atto, ne dà preventiva comunicazione ai seguenti soggetti:

a) al coniuge ed ai parenti entro il secondo grado conviventi, quali risultano dallo stato di famiglia, quando dell'atto è parte un minore, un incapace o il beneficiario di un'amministrazione di sostegno;

b) ai creditori risultanti dall'inventario, se redatto, nonché, nel caso di cui all'articolo 747, quarto comma, del codice di procedura civile, anche al legatario, quando l'atto ha per oggetto beni ereditari.

Il notaio provvede altresì alla nomina del curatore speciale, se la legge lo richiede, e determina, quando è previsto dalla legge ovvero lo ri-

tiene comunque opportuno, le cautele necessarie per il reimpiego del corrispettivo.

Se nessuno dei soggetti destinatari comunica al notaio la propria opposizione entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, il notaio, entro i sessanta giorni successivi, stipula l'atto in forma pubblica. Nel caso di più comunicazioni, il termine per la stipula dell'atto decorre dalla data di ricevimento di quella pervenuta per ultima. Nell'atto la parte attesta che alla data della stipula i fatti, dai quali dipende la sussistenza delle condizioni per il ricevimento dell'atto, non hanno subito rilevanti modificazioni.

La comunicazione prevista dal presente articolo è effettuata con mezzi idonei a dare certezza del suo ricevimento e contiene l'indicazione dell'oggetto e delle condizioni dell'atto richiesto al notaio, l'indicazione dell'eventuale curatore speciale e delle cautele individuate per il reimpiego del corrispettivo, nonché l'espresso avvertimento che, decorso il termine previsto dal quarto comma, in assenza di opposizioni, il notaio procederà alla stipula e che è facoltà delle parti, in ogni caso, adire l'autorità giudiziaria per richiedere l'autorizzazione al compimento dell'atto.

Se il notaio ritiene che non sussistono le condizioni prescritte dalla legge per la concessione delle autorizzazioni previste dal primo comma salva l'ipotesi di cui all'articolo 493, primo comma, del codice civile, non può ricevere l'atto''.

2. Con decreto del Ministro della giustizia, emanato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinati l'importo e le modalità per l'assolvimento del contributo dovuto per la stipula dell'atto di cui ai commi precedenti, sostitutivo del contributo unificato di iscrizione a ruolo del ricorso all'autorità giudiziaria».

43.0.4

RICCHIUTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Semplificazioni in materia di autorizzazioni per il compimento di atti notarili)

1. Alla legge 28 febbraio 1913, numero 89, dopo l'articolo 29 è inserito il seguente:

''29-bis. Il notaio richiesto per un atto del quale è parte un minore, un incapace o il beneficiario di un'amministrazione di sostegno, o avente ad oggetto beni ereditari, e per il quale non sia stata già domandata ovvero

negata l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria di cui agli articoli 169, 320, 321, 374, 375, 376, 394, 411 e 424 del codice civile ovvero di cui agli articoli 747 e 748 del codice di procedura civile, se ritiene sussistenti le condizioni previste dalla legge, procede ai sensi dei commi seguenti.

Il notaio, prima di procedere alla stipula dell'atto, ne dà preventiva comunicazione ai seguenti soggetti:

a) al coniuge ed ai parenti entro il secondo grado conviventi, quali risultano dallo stato di famiglia, quando dell'atto è parte un minore, un incapace o il beneficiario di un'amministrazione di sostegno;

b) ai creditori risultanti dall'inventario, se redatto, nonché, nel caso di cui all'articolo 747, quarto comma, del codice di procedura civile, anche al legatario, quando l'atto ha per oggetto beni ereditari.

Il notaio provvede altresì alla nomina del curatore speciale, se la legge lo richiede, e determina, quando è previsto dalla legge ovvero lo ritiene comunque opportuno, le cautele necessarie per il reimpiego del corrispettivo.

Se nessuno dei soggetti destinatari comunica al notaio la propria opposizione entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, il notaio, entro i sessanta giorni successivi, stipula l'atto in forma pubblica. Nel caso di più comunicazioni, il termine per la stipula dell'atto decorre dalla data di ricevimento di quella pervenuta per ultima. Nell'atto la parte attesta che alla data della stipula i fatti, dai quali dipende la sussistenza delle condizioni per il ricevimento dell'atto, non hanno subito rilevanti modificazioni.

La comunicazione prevista dal presente articolo è effettuata con mezzi idonei a dare certezza del suo ricevimento e contiene l'indicazione dell'oggetto e delle condizioni dell'atto richiesto al notaio, l'indicazione dell'eventuale curatore speciale e delle cautele individuate per il reimpiego del corrispettivo, nonché l'espresso avvertimento che, decorso il termine previsto dal quarto comma, in assenza di opposizioni, il notaio procederà alla stipula e che è facoltà delle parti, in ogni caso, adire l'autorità giudiziaria per richiedere l'autorizzazione al compimento dell'atto.

Se il notaio ritiene che non sussistono le condizioni prescritte dalla legge per la concessione delle autorizzazioni previste dal primo comma salva l'ipotesi di cui all'articolo 493, primo comma, del codice civile, non può ricevere l'atto".

2. Con decreto del Ministro della giustizia, emanato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinati l'importo e le modalità per l'assolvimento del contributo dovuto per la stipula dell'atto di cui ai commi precedenti, sostitutivo del contributo unificato di iscrizione a ruolo del ricorso all'autorità giudiziaria».

43.0.5

SCALIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Semplificazioni in materia di autorizzazioni per il compimento di atti notarili)

1. Alla legge 28 febbraio 1913, numero 89, dopo l'articolo 29 è inserito il seguente:

''29-bis. Il notaio richiesto per un atto del quale è parte un minore, un incapace o il beneficiario di un'amministrazione di sostegno, o avente ad oggetto beni ereditari, e per il quale non sia stata già domandata ovvero negata l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria di cui agli articoli 169, 320, 321, 374, 375, 376, 394, 411 e 421 del codice civile ovvero di cui agli articoli 747 e 748 del codice di procedura civile, se ritiene sussistenti le condizioni previste dalla legge, procede ai sensi dei commi seguenti.

Il notaio, prima di procedere alla stipula dell'atto, ne dà preventiva comunicazione ai seguenti soggetti:

a) al coniuge ed ai parenti entro il secondo grado conviventi, quali risultano dallo stato di famiglia, quando dell'atto è parte un minore, un incapace o il beneficiario di un'amministrazione di sostegno;

b) ai creditori risultanti dall'inventario, se redatto, nonché, nel caso di cui all'articolo 747, quarto comma del codice di procedura civile, anche al legatario, quando l'atto ha per oggetto beni ereditari.

Il notaio provvede altresì alla nomina del curatore speciale, se la legge lo richiede, e determina, quando è previsto dalla legge ovvero lo ritiene comunque opportuno, le cautele necessarie per il reimpiego del corrispettivo.

Se nessuno dei soggetti destinatari comunica al notaio la propria opposizione entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, il notaio, entro i sessanta giorni successivi, stipula l'atto in forma pubblica. Nel caso di più comunicazioni, il termine per la stipula dell'atto decorre dalla data di ricevimento di quella pervenuta per ultima. Nell'atto la parte attesta che alla data della stipula i fatti, dai quali dipende la sussistenza delle condizioni per il ricevimento dell'atto, non hanno subito rilevanti modificazioni.

La comunicazione prevista dal presente articolo è effettuata con mezzi idonei a dare certezza del suo ricevimento e contiene l'indicazione dell'oggetto e delle condizioni dell'atto richiesto al notaio, l'indicazione dell'eventuale curatore speciale e delle cautele individuate per il reimpiego del corrispettivo, nonché l'espresso avvertimento che, decorso il termine previsto dal quarto comma, in assenza di opposizioni, il notaio pro-

cederà alla stipula e che è facoltà delle parti, in ogni caso, adire l'autorità giudiziaria per richiedere l'autorizzazione al compimento dell'atto.

Se il notaio ritiene che non sussistono le condizioni prescritte dalla legge per la concessione delle autorizzazioni previste dal primo comma salva l'ipotesi di cui all'articolo 493, primo comma, del codice civile, non può ricevere l'atto''.

2. Con decreto del Ministro della giustizia, emanato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinati l'importo e le modalità per l'assolvimento del contributo dovuto per la stipula dell'atto di cui ai commi precedenti, sostitutivo del contributo unificato di iscrizione a ruolo del ricorso all'autorità giudiziaria».

43.0.6

GALIMBERTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Semplificazioni in materia di autorizzazioni per il compimento di atti notarili)

1. Alla legge 28 febbraio 1913, numero 89, dopo l'articolo 29 è inserito il seguente:

''29-bis. Il notaio richiesto per un atto del quale è parte un minore, un incapace o il beneficiario di un'amministrazione di sostegno, o avente ad oggetto beni ereditari, e per il quale non sia stata già domandata ovvero negata l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria di cui agli articoli 169, 320, 321, 374, 375, 376, 394, 411 e 421 del codice civile ovvero di cui agli articoli 747 e 748 del codice di procedura civile, se ritiene sussistenti le condizioni previste dalla legge, procede ai sensi dei commi seguenti.

Il notaio, prima di procedere alla stipula dell'atto, ne dà preventiva comunicazione ai seguenti soggetti:

a) al coniuge ed ai parenti entro il secondo grado conviventi, quali risultano dallo stato di famiglia, quando dell'atto è parte un minore, un incapace o il beneficiario di un'amministrazione di sostegno;

b) ai creditori risultanti dall'inventario, se redatto, nonché, nel caso di cui all'articolo 747, quarto comma del codice di procedura civile, anche al legatario, quando l'atto ha per oggetto beni ereditari.

Il notaio provvede altresì alla nomina del curatore speciale, se la legge lo richiede, e determina, quando è previsto dalla legge ovvero lo ri-

tiene comunque opportuno, le cautele necessarie per il reimpiego del corrispettivo.

Se nessuno dei soggetti destinatari comunica al notaio la propria opposizione entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, il notaio, entro i sessanta giorni successivi, stipula l'atto in forma pubblica. Nel caso di più comunicazioni, il termine per la stipula dell'atto decorre dalla data di ricevimento di quella pervenuta per ultima. Nell'atto la parte attesta che alla data della stipula i fatti, dai quali dipende la sussistenza delle condizioni per il ricevimento dell'atto, non hanno subito rilevanti modificazioni.

La comunicazione prevista dal presente articolo è effettuata con mezzi idonei a dare certezza del suo ricevimento e contiene l'indicazione dell'oggetto e delle condizioni dell'atto richiesto al notaio, l'indicazione dell'eventuale curatore speciale e delle cautele individuate per il reimpiego del corrispettivo, nonché l'espresso avvertimento che, decorso il termine previsto dal quarto comma, in assenza di opposizioni, il notaio procederà alla stipula e che è facoltà delle parti, in ogni caso, adire l'autorità giudiziaria per richiedere l'autorizzazione al compimento dell'atto.

Se il notaio ritiene che non sussistono le condizioni prescritte dalla legge per la concessione delle autorizzazioni previste dal primo comma salva l'ipotesi di cui all'articolo 493, primo comma, del codice civile, non può ricevere l'atto''.

2. Con decreto del Ministro della giustizia, emanato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinati l'importo e le modalità per l'assolvimento del contributo dovuto per la stipula dell'atto di cui ai commi precedenti, sostitutivo del contributo unificato di iscrizione a ruolo del ricorso all'autorità giudiziaria».

43.0.7

MARGIOTTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Semplificazioni in materia di autorizzazioni per il compimento di atti notarili)

1. Alla legge 28 febbraio 1913, numero 89, dopo l'articolo 29 è inserito il seguente:

''29-bis. Il notaio richiesto per un atto del quale è parte un minore, un incapace o il beneficiario di un'amministrazione di sostegno, o avente ad oggetto beni ereditari, e per il quale non sia stata già domandata ovvero

negata l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria di cui agli articoli 169, 320, 321, 374, 375, 376, 394, 411 e 421 del codice civile ovvero di cui agli articoli 747 e 748 del codice di procedura civile, se ritiene sussistenti le condizioni previste dalla legge, procede ai sensi dei commi seguenti.

Il notaio, prima di procedere alla stipula dell'atto, ne dà preventiva comunicazione ai seguenti soggetti:

a) al coniuge ed ai parenti entro il secondo grado conviventi, quali risultano dallo stato di famiglia, quando dell'atto è parte un minore, un incapace o il beneficiario di un'amministrazione di sostegno;

b) ai creditori risultanti dall'inventario, se redatto, nonché, nel caso di cui all'articolo 747, quarto comma del codice di procedura civile, anche al legatario, quando l'atto ha per oggetto beni ereditari.

Il notaio provvede altresì alla nomina del curatore speciale, se la legge lo richiede, e determina, quando è previsto dalla legge ovvero lo ritiene comunque opportuno, le cautele necessarie per il reimpiego del corrispettivo.

Se nessuno dei soggetti destinatari comunica al notaio la propria opposizione entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, il notaio, entro i sessanta giorni successivi, stipula l'atto in forma pubblica. Nel caso di più comunicazioni, il termine per la stipula dell'atto decorre dalla data di ricevimento di quella pervenuta per ultima. Nell'atto la parte attesta che alla data della stipula i fatti, dai quali dipende la sussistenza delle condizioni per il ricevimento dell'atto, non hanno subito rilevanti modificazioni.

La comunicazione prevista dal presente articolo è effettuata con mezzi idonei a dare certezza del suo ricevimento e contiene l'indicazione dell'oggetto e delle condizioni dell'atto richiesto al notaio, l'indicazione dell'eventuale curatore speciale e delle cautele individuate per il reimpiego del corrispettivo, nonché l'espresso avvertimento che, decorso il termine previsto dal quarto comma, in assenza di opposizioni, il notaio procederà alla stipula e che è facoltà delle parti, in ogni caso, adire l'autorità giudiziaria per richiedere l'autorizzazione al compimento dell'atto.

Se il notaio ritiene che non sussistono le condizioni prescritte dalla legge per la concessione delle autorizzazioni previste dal primo comma salva l'ipotesi di cui all'articolo 493, primo comma, del codice civile, non può ricevere l'atto".

2. Con decreto del Ministro della giustizia, emanato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinati l'importo e le modalità per l'assolvimento del contributo dovuto per la stipula dell'atto di cui ai commi precedenti, sostitutivo del contributo unificato di iscrizione a ruolo del ricorso all'autorità giudiziaria».

43.0.8

BARANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Registro delle amministrazioni di sostegno)

1. All'articolo 47 delle disposizioni di attuazione del codice civile sono soppresse le parole: "ed un registro delle amministrazioni di sostegno".

2. L'articolo 49-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 49-bis. Il registro delle amministrazioni di sostegno è tenuto dal Consiglio nazionale del notariato e conservato nella struttura di cui all'articolo 62-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89. Il Ministro della giustizia vigila sulla tenuta del registro.

Nel registro sono inseriti:

- 1) la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone l'amministrazione di sostegno, e di ogni altro provvedimento assunto dal giudice nel corso della stessa, compresi quelli emanati in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 405 del codice;
- 2) le complete generalità della persona beneficiaria;
- 3) le complete generalità dell'amministratore di sostegno o del legale rappresentante del soggetto che svolge la relativa funzione, quando non si tratta di persona fisica;
- 4) la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone la revoca o la chiusura dell'amministrazione di sostegno.

Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia digitale, sono determinate le modalità e le regole tecniche per la tenuta del registro, per l'inserzione delle copie autentiche, per la ricerca degli atti e delle dichiarazioni e per il rilascio degli estratti e delle certificazioni, nonché le modalità per l'accesso al registro da parte delle pubbliche amministrazioni e dell'autorità giudiziaria con lo stesso decreto è fissata la data di inizio della tenuta e conservazione del registro nella struttura di cui al primo comma. Da tale data i registri delle amministrazioni di sostegno tenuti dai cancellieri presso la cancelleria di ciascun tribunale sono mantenuti al solo fine di consentirne la consultazione.

Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Consiglio nazionale del notariato, sono determinati i diritti dovuti per l'inserzione di copie su istanza di parte, per la consultazione e la ricerca degli atti e delle dichiarazioni, per il rilascio delle copie e delle cer-

tificazioni e per ogni altra attività. I diritti sono determinati in funzione del sostenimento delle spese per il funzionamento della struttura, escluso ogni onere per lo Stato.

Il registro può essere esaminato da chiunque ne faccia domanda, in modalità telematica, tramite un notaio, il quale procede al rilascio degli estratti e dei certificati”»

43.0.9

MANDELLI, PELINO, CALIENDO, SCIASCIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Registro delle amministrazioni di sostegno)

1. All'articolo 47 delle disposizioni di attuazione del codice civile sono soppresse le parole: "ed un registro delle amministrazioni di sostegno".

2. L'articolo 49-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 49-bis. Il registro delle amministrazioni di sostegno è tenuto dal Consiglio nazionale del notariato e conservato nella struttura di cui all'articolo 62-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89. Il Ministro della giustizia vigila sulla tenuta del registro.

Nel registro sono inseriti:

1) la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone l'amministrazione di sostegno, e di ogni altro provvedimento assunto dal giudice nel corso della stessa, compresi quelli emanati in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 405 del codice;

2) le complete generalità della persona beneficiaria;

3) le complete generalità dell'amministratore di sostegno o del legale rappresentante del soggetto che svolge la relativa funzione, quando non si tratta di persona fisica;

4) la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone la revoca o la chiusura dell'amministrazione di sostegno.

Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia digitale, sono determinate le modalità e le regole tecniche per la tenuta del registro, per l'inserzione delle copie autentiche, per la ricerca degli atti e delle dichiarazioni e per il rilascio degli estratti e delle certificazioni, nonché le modalità per l'accesso al registro da parte delle pubbliche amministrazioni e

dell'autorità giudiziaria. Con lo stesso decreto è fissata la data di inizio della tenuta e conservazione del registro nella struttura di cui al primo comma. Da tale data i registri delle amministrazioni di sostegno tenuti dai cancellieri presso la cancelleria di ciascun tribunale sono mantenuti al solo fine di consentirne la consultazione.

Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Consiglio nazionale del notariato, sono determinati i diritti dovuti per l'inserimento di copie su istanza di parte, per la consultazione e la ricerca degli atti e delle dichiarazioni, per il rilascio delle copie e delle certificazioni e per ogni altra attività. I diritti sono determinati in funzione del sostenimento delle spese per il funzionamento della struttura, escluso ogni onere per lo Stato.

Il registro può essere esaminato da chiunque ne faccia domanda, in modalità telematica, tramite un notaio, il quale procede al rilascio degli estratti e dei certificati».

43.0.10

SCALIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Registro delle amministrazioni di sostegno)

1. All'articolo 47 delle disposizioni di attuazione del codice civile sono soppresse le parole: "ed un registro delle amministrazioni di sostegno".

2. L'articolo 49-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 49-bis. Il registro delle amministrazioni di sostegno è tenuto dal Consiglio nazionale del notariato e conservato nella struttura di cui all'articolo 62-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89. Il Ministro della giustizia vigila sulla tenuta del registro.

Nel registro sono inseriti:

1) la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone l'amministrazione di sostegno, e di ogni altro provvedimento assunto dal giudice nel corso della stessa, compresi quelli emanati in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 405 del codice;

2) le complete generalità della persona beneficiaria;

3) le complete generalità dell'amministratore di sostegno o del legale rappresentante del soggetto che svolge la relativa funzione, quando non si tratta di persona fisica;

4) la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone la revoca o la chiusura dell'amministrazione di sostegno.

Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia digitale, sono determinate le modalità e le regole tecniche per la tenuta del registro, per l'inserzione delle copie autentiche, per la ricerca degli atti e delle dichiarazioni e per il rilascio degli estratti e delle certificazioni, nonché le modalità per l'accesso al registro da parte delle pubbliche amministrazioni e dell'autorità giudiziaria. Con lo stesso decreto è fissata la data di inizio della tenuta e conservazione del registro nella struttura di cui al primo comma. Da tale data i registri delle amministrazioni di sostegno tenuti dai cancellieri presso la cancelleria di ciascun tribunale sono mantenuti al solo fine di consentirne la consultazione.

Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Consiglio nazionale del notariato, sono determinati i diritti dovuti per l'inserzione di copie su istanza diparte, per la consultazione e la ricerca degli atti e delle dichiarazioni, per il rilascio delle copie e delle certificazioni e per ogni altra attività. I diritti sono determinati in funzione del sostenimento delle spese per il funzionamento della struttura, escluso ogni onere per lo Stato.

Il registro può essere esaminato da chiunque ne faccia domanda, in modalità telematica, tramite un notaio, il quale procede al rilascio degli estratti e dei certificati».

43.0.11

RICCHIUTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Registro delle amministrazioni di sostegno)

1. All'articolo 47 delle disposizioni di attuazione del codice civile sono soppresse le parole: "ed un registro delle amministrazioni di sostegno".

2. L'articolo 49-*bis* delle disposizioni di attuazione del codice civile è sostituito dal seguente:

''Art. 49-*bis*. Il registro delle amministrazioni di sostegno è tenuto dal Consiglio nazionale del notariato e conservato nella struttura di cui all'articolo 62-*bis* della legge 16 febbraio 1913, n. 89. Il Ministro della giustizia vigila sulla tenuta del registro.

Nel registro sono inseriti:

- 1) la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone l'amministrazione di sostegno, e di ogni altro provvedimento assunto dal giudice nel corso della stessa, compresi quelli emanati in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 405 del codice;
- 2) le complete generalità della persona beneficiaria;
- 3) le complete generalità dell'amministratore di sostegno o del legale rappresentante del soggetto che svolge la relativa funzione, quando non si tratta di persona fisica;
- 4) la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone la revoca o la chiusura dell'amministrazione di sostegno.

Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia digitale, sono determinate le modalità e le regole tecniche per la tenuta del registro, per l'inserzione delle copie autentiche, per la ricerca degli atti e delle dichiarazioni e per il rilascio degli estratti e delle certificazioni, nonché le modalità per l'accesso al registro da parte delle pubbliche amministrazioni e dell'autorità giudiziaria. Con lo stesso decreto è fissata la data di inizio della tenuta e conservazione del registro nella struttura di cui al primo comma. Da tale data i registri delle amministrazioni di sostegno tenuti dai cancellieri presso la cancelleria di ciascun tribunale sono mantenuti al solo fine di consentirne la consultazione.

Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Consiglio nazionale del notariato, sono determinati i diritti dovuti per l'inserzione di copie su istanza di parte, per la consultazione e la ricerca degli atti e delle dichiarazioni per il rilascio delle copie e delle certificazioni e per ogni altra attività. I diritti sono determinati in funzione del sostenimento delle spese per il funzionamento della struttura, escluso ogni onere per lo Stato.

Il registro può essere esaminato da chiunque ne faccia domanda, in modalità telematica, tramite un notaio, il quale procede al rilascio degli estratti e dei certificati''».

43.0.12

MARGIOTTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Registro delle amministrazioni di sostegno)

1. All'articolo 47 delle disposizioni di attuazione del codice civile sono soppresse le parole: "ed un registro delle amministrazioni di sostegno".

2. L'articolo 49-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 49-bis. Il registro delle amministrazioni di sostegno è tenuto dal Consiglio nazionale del notariato e conservato nella struttura di cui all'articolo 52-bis della legge 15 febbraio 1913, n. 89. Il Ministro della giustizia vigila sulla tenuta del registro.

Nel registro sono inseriti:

- 1) la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone l'amministrazione di sostegno, e di ogni altro provvedimento assunto dal giudice nel corso della stessa, compresi quelli emanati in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 405 del codice;
- 2) le complete generalità della persona beneficiaria;
- 3) le complete generalità dell'amministratore di sostegno o del legale rappresentante del soggetto che svolge la relativa funzione, quando non si tratta di persona fisica;
- 4) la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone la revoca o la chiusura dell'amministrazione di sostegno.

Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia digitale, sono determinate le modalità e le regole tecniche per la tenuta del registro, per l'inserzione delle copie autentiche, per la ricerca degli atti e delle dichiarazioni e per il rilascio degli estratti e delle certificazioni, nonché le modalità per l'accesso al registro da parte delle pubbliche amministrazioni e dell'autorità giudiziaria. Con lo stesso decreto è fissata la data di inizio della tenuta e conservazione del registro nella struttura di cui al primo comma. Da tale data i registri delle amministrazioni di sostegno tenuti dai cancellieri presso la cancelleria, di ciascun tribunale sono mantenuti al solo fine di consentirne la consultazione.

Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Consiglio nazionale del notariato, sono determinati i diritti dovuti per l'iscrizione di copie su istanza di parte, per la consultazione e la ricerca degli atti e delle dichiarazioni, per il rilascio delle copie e delle cer-

tificazioni e per ogni altra attività. I diritti sono determinati in funzione del sostenimento delle spese per il funzionamento della struttura, escluso ogni onere per lo Stato.

Il registro può essere esaminato da chiunque ne faccia domanda, in modalità telematica, tramite un notaio, il quale procede al rilascio degli estratti e dei certificati»».

43.0.13

FINOCCHIARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Semplificazioni nelle procedure ereditarie)

1. La dichiarazione di successione, di cui agli articoli 27 e seguenti del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, è sostituita, su richiesta di parte da un certificato di successione redatto mediante atto pubblico notarile entro il termine stabilito dall'articolo 31 del predetto decreto.

2. Il notaio redige il certificato di successione su richiesta degli eredi, dei chiamati all'eredità, dei legatari, degli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell'assente, degli amministratori dell'eredità, dei curatori dell'eredità giacente o degli esecutori testamentari.

3. Dal certificato di successione risultano la data ed il luogo di apertura della successione, le generalità del defunto, la devoluzione del patrimonio ereditario, le generalità di ciascun erede e/o legatario ed i diritti a lui spettanti, i poteri della persona designata per eseguire le disposizioni testamentarie o per amministrare la successione.

4. In caso di redazione del certificato di successione:

– gli elementi di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 sono inseriti in apposito documento allegato al certificato, redatto in conformità a specifico modello approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

– il notaio provvede unitamente alla registrazione del certificato di successione alla liquidazione e riscossione delle imposte ipotecaria e catastale, della imposta di bollo e delle tasse ipotecarie, compresi i tributi per la voltura catastale automatica, nonché dell'imposta di successione;

– i documenti indicati alle lettere a), g), h) ed i) dell'articolo 30 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 sono allegati al certificato successorio.

5. Il notaio incaricato della redazione del certificato di successione, se a ciò delegato dal richiedente, è legittimato:

a) a richiedere all'ufficiale dello stato civile il rilascio dei certificati e degli estratti anche in copia integrale necessari per accertare l'effettiva titolarità dei diritti successori vantati dai richiedenti;

b) a richiedere all'ufficio del registro generale dei testamenti il rilascio di una certificazione comprovante l'eventuale esistenza di disposizioni testamentarie.

Il notaio rogante:

verifica le informazioni e le dichiarazioni, nonché i documenti e gli altri mezzi di prova forniti dal richiedente;

effettua d'ufficio le indagini necessarie per detta verifica o invita il richiedente a fornire le ulteriori prove che ritiene necessarie;

se necessario per l'accertamento degli elementi da certificare, procede all'audizione degli interessati e degli eventuali esecutori o amministratori e può procedere ad annunci pubblici allo scopo di dare ad altri possibili beneficiari l'opportunità di far valere i propri diritti.

6. Nel certificato di successione gli interessati, od alcuni di essi, possono accettare l'eredità anche con il beneficio d'inventario, o rinunciare all'eredità ovvero rifiutare il legato, rinunciare all'azione di riduzione per lesione di legittima ovvero stipulare accordi per l'integrazione dei diritti di legittimari lesi, nonché confermare eventuali disposizioni testamentarie nulle.

7. Chiunque, agendo sulla base delle informazioni attestate in un certificato di successione debitamente iscritto nel Registro delle successioni, in buona fede esegua pagamenti o consegna beni a persona o ente indicato nel certificato come legittimato a riceverli, è liberato dall'obbligazione.

8. Salve le imposte di cui al comma 4 del presente articolo, nonché le imposte di registro, ipotecaria e catastale dovute in relazione agli atti di cui al comma 6 del presente articolo, il certificato di successione è esente da imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale.

9. Il certificato di successione è inserito nel registro delle successioni entro trenta giorni dalla sua formazione.

10. Il certificato di successione, che può essere redatto anche dopo la presentazione della dichiarazione di successione, è trascritto nei registri immobiliari del luogo ove si trovano gli immobili caduti in successione e nei registri delle imprese nella cui circoscrizione hanno sede le aziende o le società le cui partecipazioni sono cadute in successione, a cura del notaio rogante, entro trenta giorni dalla stipula. La trascrizione nei registri immobiliari, qualora il certificato contenga accettazione o rinuncia di eredità o rinuncia allegato, produce gli effetti previsti dall'articolo 2648 del codice civile.

11. Nei territori nei quali è in vigore il regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, sono fatte salve le disposizioni dello stesso decreto per la pubblicità immobiliare degli acquisti a causa di morte».

43.0.14

CRIMI, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Semplificazioni nelle procedure ereditarie)

1. La dichiarazione di successione, di cui agli articoli 27 e seguenti del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, è sostituita, su richiesta di parte, da un certificato di successione redatto mediante atto pubblico notarile entro il termine stabilito dall'articolo 31 del predetto decreto.

2. Il notaio redige il certificato di successione su richiesta degli eredi, dei chiamati all'eredità, dei legatari, degli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell'assente, degli amministratori dell'eredità dei curatori dell'eredità giacente o degli esecutori testamentari.

3. Dal certificato di successione risultano la data ed il luogo di apertura della successione, le generalità del defunto, la devoluzione del patrimonio ereditario, le generalità di ciascun erede e/o legatario ed i diritti a lui spettanti, i poteri della persona designata per eseguire le disposizioni testamentarie o per amministrare la successione.

4. In caso di redazione del certificato di successione:

– gli elementi di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n.346 sono inseriti in apposito documento allegato al certificato, redatto in conformità a specifico modello approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

– il notaio provvede, unitamente alla registrazione del certificato di successione, alla liquidazione e riscossione delle imposte ipotecaria e catastale, della imposta di bollo e delle tasse ipotecarie, compresi i tributi per la voltura catastale automatica, nonché dell'imposta di successione;

– i documenti indicati alle lettere *a)*, *g)*, *h)* ed *i)* dell'articolo 30 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 sono allegati al certificato successorio.

5. Il notaio incaricato della redazione del certificato di successione, se a ciò delegato dal richiedente, è legittimato:

a) a richiedere all'ufficiale dello stato civile il rilascio dei certificati e degli estratti, anche in copia integrale, necessari per accertare l'effettiva titolarità dei diritti successori vantati dai richiedenti;

b) a richiedere all'ufficio del registro generale dei testamenti il rilascio di una certificazione comprovante l'eventuale esistenza di disposizioni testamentarie.

Il notaio rogante:

verifica le informazioni e le dichiarazioni, nonché i documenti e gli altri mezzi di prova forniti dal richiedente;

effettua d'ufficio le indagini necessarie per detta verifica o invita il richiedente a fornire le ulteriori prove che ritiene necessarie;

se necessario per l'accertamento degli elementi da certificare, procede all'audizione degli interessati e degli eventuali esecutori o amministratori e può procedere ad annunci pubblici allo scopo di dare ad altri possibili beneficiari l'opportunità di far valere i propri diritti.

6. Nel certificato di successione gli interessati, o alcuni di essi, possono accettare l'eredità, anche con il beneficio d'inventario, o rinunciare all'eredità ovvero rifiutare il legato, rinunciare all'azione di riduzione per lesione di legittima ovvero stipulare accordi per l'integrazione dei diritti di legittimari lesi, nonché confermare eventuali disposizioni testamentarie nulle.

7. Chiunque, agendo sulla base delle informazioni attestate in un certificato di successione debitamente iscritto nel Registro delle successioni, in buona fede esegua pagamenti o consegna beni a persona o ente indicato nel certificato come legittimato a riceverli, è liberato dall'obbligazione.

8. Salve le imposte di cui al comma 4 del presente articolo, nonché le imposte di registro, ipotecaria e catastale dovute in relazione agli atti di cui al comma 6 del presente articolo, il certificato di successione è esente da imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale.

9. Il certificato di successione è inserito nel registro delle successioni entro trenta giorni dalla sua formazione.

10. Il certificato di successione, che può essere redatto anche dopo la presentazione della dichiarazione di successione, è trascritto nei registri immobiliari del luogo ove si trovano gli immobili caduti in successione e nei registri delle imprese nella cui circoscrizione hanno sede le aziende o le società le cui partecipazioni sono cadute in successione, a cura del notaio rogante, entro trenta giorni dalla stipula. La trascrizione nei registri immobiliari, qualora il certificato contenga accettazione o rinuncia di eredità o rinuncia al legato, produce gli effetti previsti dall'articolo 2648 del codice civile.

11. Nei territori nei quali è in vigore il regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, sono fatte salve le disposizioni dello stesso decreto per la pubblicità immobiliare degli acquisti a causa di morte».

43.0.15

BARANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Semplificazioni nelle procedure ereditarie)

1. La dichiarazione di successione, di cui agli articoli 27 e seguenti del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, è sostituita, su richiesta di parte, da un certificato di successione redatto mediante atto pubblico notarile entro il termine stabilito dall'articolo 31 del predetto decreto.

2. Il notaio redige il certificato di successione su richiesta degli eredi, dei chiamati all'eredità, dei legatari, degli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell'assente, degli amministratori dell'eredità, dei curatori dell'eredità giacente o degli esecutori testamentari.

3. Dal certificato di successione risultano la data ed il luogo di apertura della successione, le generalità del defunto, la devoluzione del patrimonio ereditario, le generalità di ciascun erede e/o legatario ed i diritti a lui spettanti, i poteri della persona designata per eseguire le disposizioni testamentarie o per amministrare la successione.

4. In caso di redazione del certificato di successione:

– gli elementi di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 sono inseriti in apposito documento allegato al certificato, redatto in conformità a specifico modello approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

– il notaio provvede, unitamente alla registrazione del certificato di successione, alla liquidazione e riscossione delle imposte ipotecaria e catastale, della imposta di bollo e delle tasse ipotecarie, compresi i tributi per la voltura catastale automatica, nonché dell'imposta di successione;

– i documenti indicati alle lettere *a)*, *g)*, *h)* ed *i)* dell'articolo 30 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 sono allegati al certificato successorio.

5. Il notaio incaricato della redazione del certificato di successione, se a ciò delegato dal richiedente, è legittimato:

a) a richiedere all'ufficiale dello stato civile il rilascio dei certificati e degli estratti, anche in copia integrale, necessari per accertare l'effettiva titolarità dei diritti successori vantati dai richiedenti;

b) a richiedere all'ufficio del registro generale dei testamenti il rilascio di una certificazione comprovante l'eventuale esistenza di disposizioni testamentarie.

Il notaio rogante:

verifica le informazioni e le dichiarazioni, nonché i documenti e gli altri mezzi di prova forniti dal richiedente;

effettua d'ufficio le indagini necessarie per detta verifica o invita il richiedente a fornire le ulteriori prove che ritiene necessarie;

se necessario per l'accertamento degli elementi da certificare, procede all'audizione degli interessati e degli eventuali esecutori o amministratori e può procedere ad annunci pubblici allo scopo di dare ad altri possibili beneficiari l'opportunità di far valere i propri diritti.

6. Nel certificato di successione gli interessati, od alcuni di essi, possono accettare l'eredità, anche con il beneficio d'inventario, o rinunciare all'eredità ovvero rifiutare il legato, rinunciare all'azione di riduzione per lesione di legittima ovvero stipulare accordi per l'integrazione dei diritti di legittimari lesi, nonché confermare eventuali disposizioni testamentarie nulle.

7. Chiunque, agendo sulla base delle informazioni attestate in un certificato di successione debitamente iscritto nel Registro delle successioni, in buona fede esegua pagamenti o consegna beni a persona o ente indicato nel certificato come legittimato a riceverli, è liberato dall'obbligazione.

8. Salve le imposte di cui al comma 4 del presente articolo, nonché le imposte di registro, ipotecaria e catastale dovute in relazione agli atti di cui al comma 6 del presente articolo, il certificato di successione è esente da imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale.

9. Il certificato di successione è inserito nel registro delle successioni entro trenta giorni dalla sua formazione.

10. Il certificato di successione, che può essere redatto anche dopo la presentazione della dichiarazione di successione, è trascritto nei registri immobiliari del luogo ove si trovano gli immobili caduti in successione e nei registri delle imprese nella cui circoscrizione hanno sede le aziende o le società le cui partecipazioni sono cadute in successione, a cura del notaio rogante entro trenta giorni dalla stipula. La trascrizione nei registri mobiliari, qualora il certificato contenga accettazione o rinuncia di eredità o rinuncia allegato, produce gli effetti previsti dall'articolo 2648 del codice civile.

11. Nei territori nei quali è in vigore il regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, sono fatte salve le disposizioni dello stesso decreto per la pubblicità immobiliare degli acquisti a causa di morte».

43.0.16

RICCHIUTI

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Semplificazioni nelle procedure ereditarie)

1. La dichiarazione di successione, di cui agli articoli 27 e seguenti del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, è sostituita, su richiesta di parte, da un certificato di successione redatto mediante atto pubblico notarile entro il termine stabilito dall'articolo 31 del predetto decreto.

2. Il notaio redige il certificato di successione su richiesta degli eredi, dei chiamati all'eredità, dei legatari, degli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell'assente, degli amministratori dell'eredità, dei curatori dell'eredità giacente o degli esecutori testamentari.

3. Dal certificato di successione risultano la data ed il luogo di apertura della successione, le generalità del defunto, la devoluzione del patrimonio ereditario, le generalità di ciascun erede e/o legatario ed i diritti a lui spettanti, i poteri della persona designata per eseguire le disposizioni testamentarie o per amministrare la successione.

4. In caso di redazione del certificato di successione:

– gli elementi di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 sono inseriti in apposito documento allegato al certificato, redatto in conformità a specifico modello approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

– il notaio provvede, unitamente alla registrazione del certificato di successione, alla liquidazione e riscossione delle imposte ipotecaria e catastale, della imposta di bollo e delle tasse ipotecarie, compresi i tributi per la voltura catastale automatica, nonché dell'imposta di successione;

– i documenti indicati alle lettere *a)*, *g)*, *h)* ed *i)* dell'articolo 30 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 sono allegati al certificato successorio;

5. Il notaio incaricato della redazione del certificato di successione, se a ciò delegato dal richiedente, è legittimato:

a) a richiedere all'ufficiale dello stato civile il rilascio dei certificati e degli estratti, anche in copia integrale, necessari per accertare l'effettiva titolarità dei diritti successori vantati dai richiedenti;

b) a richiedere all'ufficio del registro generale dei testamenti il rilascio di una certificazione comprovante l'eventuale esistenza di disposizioni testamentarie.

Il notaio rogante:

verifica le informazioni e le dichiarazioni, nonché i documenti e gli altri mezzi di prova forniti dal richiedente;

effettua d'ufficio le indagini necessarie per detta verifica o invita il richiedente a fornire le ulteriori prove che ritiene necessarie;

se necessario per l'accertamento degli elementi da certificare, procede all'audizione degli interessati e degli eventuali esecutori o amministratori e può procedere ad annunci pubblici allo scopo di dare ad altri possibili beneficiari l'opportunità di far valere i propri diritti.

6. Nel certificato di successione gli interessati, od alcuni di essi, possono accettare l'eredità, anche con il beneficio d'inventario, o rinunciare all'eredità ovvero rifiutare il legato, rinunciare all'azione di riduzione per lesione di legittima ovvero stipulare accordi per l'integrazione dei diritti di legittimari lesi, nonché confermare eventuali disposizioni testamentarie nulle.

7. Chiunque, agendo sulla base delle informazioni attestate in un certificato di successione debitamente iscritto nel Registro delle successioni, in buona fede esegua pagamenti o consegna beni a persona o ente indicato nel certificato, come legittimato a riceverli, è liberato dall'obbligazione.

8. Salve le imposte di cui al comma 4 del presente articolo, nonché le imposte di registro, ipotecaria e catastale dovute in relazione agli atti di cui al comma 6 del presente articolo, il certificato di successione è esente da imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale.

9. Il certificato di successione è inserito nel registro delle successioni entro trenta giorni dalla sua formazione.

10. Il certificato di successione, che può essere redatto anche dopo la presentazione della dichiarazione di successione, è trascritto nei registri immobiliari del luogo ove si trovano gli immobili caduti in successione e nei registri delle imprese nella cui circoscrizione hanno sede le aziende o le società le cui partecipazioni sono cadute in successione, a cura del notaio rogante, entro trenta giorni dalla stipula. La trascrizione nei registri immobiliari, qualora il certificato contenga accettazione o rinuncia di eredità o rinuncia al legato, produce gli effetti previsti dall'articolo 2648 del codice civile.

11. Nei territori nei quali è in vigore il regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, sono fatte salve le disposizioni dello stesso decreto per la pubblicità immobiliare degli acquisti a causa di morte».

43.0.17

SCALIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Semplificazioni nelle procedure ereditarie)

1. La dichiarazione di successione, di cui agli articoli 27 e seguenti del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, è sostituita, su richiesta di parte, da un certificato di successione redatto mediante atto pubblico notarile entro il termine stabilito dall'articolo 31 del predetto decreto.

2. Il notaio redige il certificato di successione su richiesta degli eredi, dei chiamati all'eredità, dei legatari, degli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell'assente, degli amministratori dell'eredità, dei curatori dell'eredità giacente o degli esecutori testamentari.

3. Dal certificato di successione risultano la data ed il luogo di apertura della successione, le generalità del defunto, la devoluzione del patrimonio ereditario, le generalità di ciascun erede e/o legatario ed i diritti a lui spettanti, i poteri della persona designata per eseguire le disposizioni testamentarie o per amministrare la successione.

4. In caso di redazione del certificato di successione:

– gli elementi di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono inseriti in apposito documento allegato al certificato, redatto in conformità a specifico modello approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

– il notaio provvede, unitamente alla registrazione del certificato di successione, alla liquidazione e riscossione delle imposte ipotecaria e catastale, della imposta di bollo e delle tasse ipotecarie, compresi i tributi per la voltura catastale automatica, nonché dell'imposta di successione;

– i documenti indicati alle lettere *a)*, *g)*, *h)* ed *i)* dell'articolo 30 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono allegati al certificato successorio.

5. Il notaio incaricato della redazione del certificato di successione, se a ciò delegato dal richiedente, è legittimato:

a) a richiedere all'ufficiale dello stato civile il rilascio dei certificati e degli estratti, anche in copia integrale, necessari per accertare l'effettiva titolarità dei diritti successori vantati dai richiedenti;

b) a richiedere all'ufficio del registro generale dei testamenti il rilascio di una certificazione comprovante l'eventuale esistenza di disposizioni testamentarie.

Il notaio rogante:

verifica le informazioni e le dichiarazioni, nonché i documenti e gli altri mezzi di prova forniti dal richiedente;

effettua d'ufficio le indagini necessarie per detta verifica o invita il richiedente a fornire le ulteriori prove che ritiene necessarie;

se necessario per l'accertamento degli elementi da certificare, procede all'audizione degli interessati e degli eventuali esecutori o amministratori e può procedere ad annunci pubblici allo scopo di dare ad altri possibili beneficiari l'opportunità di far valere i propri diritti.

6. Nel certificato di successione gli interessati, od alcuni di essi, possono accettare l'eredità, anche con il beneficio d'inventario, o rinunciare all'eredità ovvero rifiutare il legato, rinunciare all'azione di riduzione per lesione di legittima ovvero stipulare accordi per l'integrazione dei diritti di legittimari lesi, nonché confermare eventuali disposizioni testamentarie nulle.

7. Chiunque agendo sulla base delle informazioni attestate in un certificato di successione debitamente iscritto nel Registro delle successioni, in buona fede esegua pagamenti o consegna beni a persona o ente indicato nel certificato come legittimato a riceverli, è liberato dall'obbligazione.

8. Salve le imposte di cui al comma 4 del presente articolo, nonché le imposte di registro, ipotecaria e catastale dovute in relazione agli atti di cui al comma 6 del presente articolo, il certificato di successione è esente da imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale.

9. Il certificato di successione è inserito nel registro delle successioni entro trenta giorni dalla sua formazione.

10. Il certificato di successione, che può essere redatto anche dopo la presentazione della dichiarazione di successione, è trascritto nei registri immobiliari del luogo ove si trovano gli immobili caduti in successione e nei registri delle imprese nella cui circoscrizione hanno sede le aziende o le società le cui partecipazioni sono cadute in successione, a cura del notaio rogante, entro trenta giorni dalla stipula. La trascrizione nei registri immobiliari, qualora il certificato contenga accettazione o rinuncia di eredità o rinuncia al legato, produce gli effetti previsti dall'articolo 2648 del codice civile.

11. Nei territori nei quali è in vigore il regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, sono fatte salve le disposizioni dello stesso decreto per la pubblicità immobiliare degli acquisti a causa di morte».

43.0.18

GALIMBERTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Semplificazioni nelle procedure ereditarie)

1. La dichiarazione di successione, di cui agli articoli 27 e seguenti del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, è sostituita, su richiesta di parte, da un certificato di successione redatto mediante atto pubblico notarile entro il termine stabilito dall'articolo 31 del predetto decreto.

2. Il notaio redige il certificato di successione su richiesta degli eredi, dei chiamati all'eredità, dei legatari, degli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell'assente, degli amministratori dell'eredità, dei curatori dell'eredità giacente o degli esecutori testamentari.

3. Dal certificato di successione risultano la data ed il luogo di apertura della successione, le generalità del defunto, la devoluzione del patrimonio ereditario, le generalità di ciascun erede e/o legatario ed i diritti a lui spettanti, i poteri della persona designata per eseguire le disposizioni testamentarie o per amministrare la successione.

4. In caso di redazione del certificato di successione:

– gli elementi di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 sono inseriti in apposito documento allegato al certificato, redatto in conformità a specifico modello approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

– il notaio provvede, unitamente alla registrazione del certificato di successione, alla liquidazione e riscossione delle imposte ipotecaria e catastale, della imposta di bollo e delle tasse ipotecarie, compresi i tributi per la voltura catastale automatica, nonché dell'imposta di successione;

– i documenti indicati alle lettere *a)*, *g)*, *h)* ed *i)* dell'articolo 30 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono allegati al certificato successorio.

5. Il notaio incaricato della redazione del certificato di successione, se a ciò delegato dal richiedente, è legittimato:

a) a richiedere all'ufficiale dello stato civile il rilascio dei certificati e degli estratti, anche in copia integrale, necessari per accertare l'effettiva titolarità dei diritti successori vantati dai richiedenti;

b) a richiedere all'ufficio del registro generale dei testamenti il rilascio di una certificazione comprovante l'eventuale esistenza di disposizioni testamentarie.

Il notaio rogante:

verifica le informazioni e le dichiarazioni, nonché i documenti e gli altri mezzi di prova forniti dal richiedente;

effettua d'ufficio le indagini necessarie per detta verifica o invita il richiedente a fornire le ulteriori prove che ritiene necessarie;

se necessario per l'accertamento degli elementi da certificare, procede all'audizione degli interessati e degli eventuali esecutori o amministratori e può procedere ad annunci pubblici allo scopo di dare ad altri possibili beneficiari l'opportunità di far valere i propri diritti.

6. Nel certificato di successione gli interessati, od alcuni di essi, possono accettare l'eredità, anche con il beneficio d'inventario, o rinunciare all'eredità ovvero rifiutare il legato, rinunciare all'azione di riduzione per lesione di legittima ovvero stipulare accordi per l'integrazione dei diritti di legittimari lesi, nonché confermare eventuali disposizioni testamentarie nulle.

7. Chiunque, agendo sulla base delle informazioni attestate in un certificato di successione debitamente iscritto nel Registro delle successioni, in buona fede esegua pagamenti o consegna beni a persona o ente indicato nel certificato come legittimato a riceverli, è liberato dall'obbligazione.

8. Salve le imposte di cui al comma 4 del presente articolo, nonché le imposte di registro, ipotecaria e catastale dovute in relazione agli atti di cui al comma 6 del presente articolo, il certificato di successione è esente da imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale.

9. Il certificato di successione è inserito nel registro delle successioni entro trenta giorni dalla sua formazione.

10. Il certificato di successione, che può essere redatto anche dopo la presentazione della dichiarazione di successione, è trascritto nei registri immobiliari del luogo ove si trovano gli immobili caduti in successione e nei registri delle imprese nella cui circoscrizione hanno sede le aziende o le società le cui partecipazioni sono cadute in successione, a cura del notaio rogante, entro trenta giorni dalla stipula. La trascrizione nei registri immobiliari, qualora il certificato contenga accettazione o rinuncia di eredità o rinuncia al legato, produce gli effetti previsti dall'articolo 2648 del codice civile.

11. Nei territori nei quali è in vigore il regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, sono fatte salve le disposizioni dello stesso decreto per la pubblicità immobiliare degli acquisti a causa di morte».

43.0.19

MARGIOTTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Semplificazioni nelle procedure ereditarie)

1. La dichiarazione di successione, di cui agli articoli 27 e seguenti del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 34, è sostituita, su richiesta di parte, da un certificato di successione redatto mediante atto pubblico notarile entro il termine stabilito dall'articolo 31 del predetto decreto.

2. Il notaio redige il certificato di successione su richiesta degli eredi dei chiamati all'eredità, dei legatari degli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell'assente, degli amministratori dell'eredità, dei curatori dell'eredità giacente o degli esecutori testamentari.

3. Dal certificato di successione risultano la data ed il luogo di apertura della successione, le generalità del defunto, la devoluzione del patrimonio ereditario, le generalità di ciascun erede e/o legatario ed i diritti a lui spettanti i poteri della persona designata per eseguire le disposizioni testamentarie o per amministrare la successione.

4. In caso di redazione del certificato di successione:

– gli elementi di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n.346 sono inseriti in apposito documento allegato al certificato, redatto in conformità a specifico modello approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

– Il notaio provvede, unitamente alla registrazione del certificato di successione, alla liquidazione e riscossione delle imposte ipotecaria e catastale, della imposta di bollo e delle tasse ipotecarie, compresi i tributi per la voltura catastale automatica, nonché dell'imposta di successione;

– i documenti indicati alle lettere *a)*, *g)*, *h)* ed *i)* dell'articolo 30 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 sono allegati al certificato successorio.

5. Il notaio incaricato della redazione del certificato di successione, se a ciò delegato dal richiedente, è legittimato:

a) a richiedere all'ufficiale dello stato civile il rilascio dei certificati e degli estratti anche in copia, integrale, necessari per accertare l'effettiva titolarità dei diritti successori vantati dai richiedenti;

b) a richiedere all'ufficio del registro generale dei testamenti il rilascio di una certificazione comprovante l'eventuale esistenza di disposizioni testamentarie.

Il notaio rogante:

verifica le informazioni e le dichiarazioni, nonché i documenti e gli altri mezzi di prova forniti dal richiedente;

effettua d'ufficio le indagini necessarie per detta verifica o invita il richiedente a fornire le ulteriori prove che ritiene necessarie;

se necessario per l'accertamento degli elementi da certificare, procede all'audizione degli interessati degli eventuali esecutori o amministratori e può procedere ad annunci pubblici allo scopo di dare ad altri possibili beneficiari l'opportunità di far valere i propri diritti.

6. Nel certificato di successione gli interessati od alcuni di essi possono accettare l'eredità, anche con il beneficio d'inventario, o rinunciare all'eredità ovvero rifiutare il legato, rinunciare all'azione di riduzione per lesione di legittima ovvero stipulare accordi per l'integrazione dei diritti di legittimari lesi nonché confermare eventuali disposizioni testamentarie nulle.

7. Chiunque, agendo sulla base delle informazioni attestate in un certificato di successione debitamente iscritto nel Registro delle successioni in buona fede esegua pagamenti o consegna beni a persona o ente indicato nel certificato come legittimato a riceverli, è liberato dall'obbligazione.

8. Salve le imposte di cui al comma 4 del presente articolo, nonché le imposte di registro, ipotecaria e catastale dovute in relazione agli atti di cui al comma 6 del presente articolo, il certificato di successione è esente da imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale.

9. Il certificato di successione è inserito nel registro delle successioni entro trenta giorni dalla sua formazione.

10. Il certificato di successione, che può essere redatto anche dopo la presentazione della dichiarazione di successione, è trascritto nei registri immobiliari del luogo ove si trovano gli immobili caduti in successione e nei registri delle imprese nella cui circoscrizione hanno sede le aziende o le società le cui partecipazioni sono cadute in successione, a cura del notaio rogante, entro trenta giorni dalla stipula. La trascrizione nei registri immobiliari qualora il certificato contenga accettazione o rinuncia di eredità o rinuncia al legato, produce gli effetti previsti dall'articolo 2648 del codice civile.

11. Nei territori nei quali è in vigore il regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, sono fatte salve le disposizioni dello stesso decreto per la pubblicità immobiliare degli acquisti a causa di morte».

43.0.20

DE PETRIS, GAMBARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Certificato di successione)

1. La dichiarazione di successione, di cui agli articoli 27 e seguenti del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, è sostituita, su richiesta di parte, da un certificato di successione redatto mediante atto pubblico notarile entro il termine stabilito dall'articolo 31 del predetto decreto.

2. Il notaio redige il certificato di successione su richiesta degli eredi, dei chiamati all'eredità, dei legatari, degli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell'assente, degli amministratori dell'eredità, dei curatori dell'eredità giacente o degli esecutori testamentari.

3. Dal certificato di successione risultano la data ed il luogo di apertura della successione, le generalità del defunto, la devoluzione del patrimonio ereditario, le generalità di ciascun erede e/o legatario ed i diritti a lui spettanti, i poteri della persona designata per eseguire le disposizioni testamentarie o per amministrare la successione.

4. In caso di redazione del certificato di successione:

– gli elementi di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 sono inseriti in apposito documento allegato al certificato, redatto in conformità a specifico modello approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

– il notaio provvede, unitamente alla registrazione del certificato di successione, alla liquidazione e riscossione delle imposte ipotecaria e catastale, della imposta di bollo e delle tasse ipotecarie, compresi i tributi per la voltura catastale automatica, nonché dell'imposta di successione;

– i documenti indicati alle lettere *a)*, *g)*, *h)* ed *i)* dell'articolo 30 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono allegati al certificato successorio:

5. Il notaio incaricato della redazione del certificato di successione, se a ciò delegato dal richiedente, è legittimato:

a) a richiedere all'ufficiale dello stato civile il rilascio dei certificati e degli estratti, anche in copia integrale, necessari per accertare l'effettiva titolarità dei diritti successori vantati dai richiedenti;

b) a richiedere all'ufficio del registro generale dei testamenti il rilascio di una certificazione comprovante l'eventuale esistenza di disposizioni testamentarie.

Il notaio rogante:

verifica le informazioni e le dichiarazioni, nonché i documenti e gli altri mezzi di prova forniti dal richiedente;

effettua d'ufficio le indagini necessarie per detta verifica o invita il richiedente a fornire le ulteriori prove che ritiene necessarie;

se necessario per l'accertamento degli elementi da certificare, procede all'audizione degli interessati e degli eventuali esecutori o amministratori e può procedere ad annunci pubblici allo scopo di dare ad altri possibili beneficiari l'opportunità di far valere i propri diritti.

6. Nel certificato di successione gli interessati, od alcuni di essi, possono accettare l'eredità, anche con il beneficio d'inventario, o rinunciare all'eredità ovvero rifiutare il legato, rinunciare all'azione di riduzione per lesione di legittima ovvero stipulare accordi per l'integrazione dei diritti di legittimari lesi, nonché confermare eventuali disposizioni testamentarie nulle.

7. Chiunque, agendo sulla base delle informazioni attestate in un certificato di successione debitamente iscritto nel Registro delle successioni, in buona fede esegua pagamenti o consegna beni a persona o ente indicato nel certificato come legittimato a riceverli, è liberato dall'obbligazione.

8. Salve le imposte di cui al comma 4 del presente articolo, nonché le imposte di registro, ipotecaria e catastale dovute in relazione agli atti di cui al comma 6 del presente articolo, il certificato di successione è esente da imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale.

9. Il certificato di successione è inserito nel registro delle successioni entro trenta giorni dalla sua formazione.

10. Il certificato di successione, che può essere redatto anche dopo la presentazione della dichiarazione di successione, è trascritto nei registri immobiliari del luogo ove si trovano gli immobili caduti in successione e nei registri delle imprese nella cui circoscrizione hanno sede le aziende o le società le cui partecipazioni sono cadute in successione, a cura del notaio rogante, entro trenta giorni dalla stipula. La trascrizione nei registri immobiliari, qualora il certificato contenga accettazione o rinuncia di eredità o rinuncia al legato, produce gli effetti previsti dall'articolo 2648 del codice civile.

11. Nei territori nei quali è in vigore il regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, sono fatte salve le disposizioni dello stesso decreto per la pubblicità immobiliare degli acquisti a causa di morte».

43.0.21

MANDELLI, PELINO, CALIENDO, SCIASCIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 43-bis.**

1. La dichiarazione di successione, di cui agli articoli 27 e seguenti del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, è sostituita, su richiesta di parte, da un certificato di successione redatto mediante atto pubblico notarile entro il termine stabilito dal l'articolo 31 del predetto decreto.

2. Il notaio redige il certificato di successione su richiesta degli eredi, dei chiamati all'eredità, dei legatari, degli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell'assente, degli amministratori dell'eredità, dei curatori dell'eredità giacente o degli esecutori testamentari.

3. Dal certificato di successione risultano la data ed il luogo di apertura della successione, le generalità del defunto, la devoluzione del patrimonio ereditario, le generalità di ciascun erede e/o legatario ed i diritti a lui spettanti, i poteri della persona designata per eseguire le disposizioni testamentarie o per amministrare la successione.

4. In caso di redazione del certificato di successione:

a) gli elementi di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono inseriti in apposito documento allegato al certificato, redatto in conformità a specifico modello approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

b) il notaio provvede, unitamente alla registrazione del certificato di successione, alla liquidazione e riscossione delle imposte ipotecaria e catastale, della imposta di bollo e delle tasse ipotecarie, compresi i tributi per la voltura catastale automatica, nonché dell'imposta di successione;

c) i documenti indicati alle lettere a), g), h) ed i) dell'articolo 30 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono allegati al certificato successorio.

5. Il notaio incaricato della redazione del certificato di successione, se a ciò delegato dal richiedente, è legittimato:

a) a richiedere all'ufficiale dello stato civile il rilascio dei certificati e degli estratti, anche in copia integrale, necessari per accertare l'effettiva titolarità dei diritti successori vantati dai richiedenti;

b) a richiedere all'ufficio del registro generale dei testamenti il rilascio di una certificazione comprovante l'eventuale esistenza di disposizioni testamentarie.

Il notaio rogante:

a) verifica le informazioni e le dichiarazioni, nonché i documenti, e gli altri mezzi di prova forniti dal richiedente;

b) effettua d'ufficio le indagini necessarie per della verifica o invita il richiedente a fornire le ulteriori prove che ritiene necessarie;

c) se necessario per l'accertamento degli elementi da certificare, procede all'audizione degli interessati e degli eventuali esecutori o amministratori e può procedere ad annunci pubblici allo scopo di dare ad altri possibili beneficiari l'opportunità di far valere i propri diritti.

6. Nel certificato di successione gli interessati, od alcuni di essi, possono accettare l'eredità, anche con il beneficio d'inventario, o rinunciare all'eredità ovvero rifiutare il legato, rinunciare all'azione di riduzione per lesione di legittima ovvero stipulare accordi per l'integrazione dei diritti di legittimari lesi, nonché confermare eventuali disposizioni testamentarie nulle.

7. Chiunque, agendo sulla base delle informazioni attestate in un certificato di successione debitamente iscritto nel Registro delle successioni, in buona fede esegua pagamenti o consegna beni a persona o ente indicato nel certificato come legittimato a riceverli, è liberato dall'obbligazione.

8. Salve le imposte di cui al comma 4 del presente articolo, nonché le imposte di registro, ipotecaria e catastale dovute in relazione agli atti di cui al comma 6 del presente articolo, il certificato di successione è esente da imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale.

9. Il certificato di successione è inserito nel registro delle successioni entro trenta giorni dalla sua formazione.

10. Il certificato di successione, che può essere redatto anche dopo la presentazione della dichiarazione di successione, è trascritto nei registri immobiliari del luogo ove si trovano gli immobili caduti in successione e nei registri delle imprese nella cui circoscrizione hanno sede le aziende o le società le cui partecipazioni sono cadute in successione, a cura del notaio rogante, entro trenta giorni dalla stipula. La trascrizione nei registri immobiliari, qualora il certificato contenga accettazione o rinuncia di eredità o rinuncia al legato, produce gli effetti previsti dall'articolo 2648 del codice civile.

11. Nei territori nei quali è in vigore il regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, sono fatte salve le disposizioni dello stesso decreto perla pubblicità immobiliare degli acquisti a causa di morte.».

43.0.22

STEFANI, CONSIGLIO

Dopo l'articolo, aggiungere, il seguente:

«Art. 43-bis.

(Semplificazioni relative alla trascrizione dei contratti preliminari aventi ad oggetto immobili o diritti reali immobiliari, nonché la trascrizione e la voltura catastale delle convenzioni di negoziazione assistita aventi medesimo contenuto)

1. Gli avvocati abilitati al patrocinio, muniti di copertura assicurativa per importo pari almeno al valore del bene dichiarato nell'atto, possono effettuare l'autenticazione delle sottoscrizioni apposte ai contratti preliminari di cui all'articolo 2645-bis del codice civile o alle convenzioni di negozi azione assistita da uno o più avvocati come previste dagli articoli 2 e 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni nella legge 10 novembre 2014, n. 162. La scrittura privata autenticata dagli avvocati abilitati al patrocinio costituisce titolo per la trascrizione, ai sensi dell'articolo 2657 del codice civile.

2. Le visure ipotecarie e catastali per la redazione degli atti e delle dichiarazioni di cui al comma 1 nonché le comunicazioni dell'avvenuta sottoscrizione degli stessi agli uffici competenti sono posti a carico della parte pro mittente acquirente, ovvero a carico di entrambe le parti in via solidale tra loro, qualora i trasferimenti di immobili o la costituzione di diritti reali sia contenuta in una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ai sensi degli articoli 2 e 6 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni nella legge 10 novembre 2014, n. 162.

3. Gli avvocati che autenticano gli atti e le dichiarazioni di cui al comma 1 sono obbligati a richiedere la registrazione, a presentare le note di trascrizione e di iscrizione e le domande di annotazione e di voltura catastale relative ai medesimi atti e dichiarazioni nonché alla liquidazione e al pagamento delle relative imposte utilizzando le modalità telematiche. Ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo, ai cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, si applicano le disposizioni previste per i corrispondenti atti rogati, ricevuti o autenticati dai notai o da altri pubblici ufficiali.

4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalità di esecuzione, per via telematica, degli adempimenti di cui al comma 3.

5. All'articolo 5, comma 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni nella legge 10 novembre 2014, n. 162, dopo la parola: "autorizzato" sono aggiunte le parole: "ovvero dagli avvocati che le assistono"».

Art. 44.

44.1

SCALIA

Sopprimere l'articolo.

44.2

RICCHIUTI, PEGORER, FORNARO, GUERRA, LO GIUDICE, GIANLUCA ROSSI, GATTI

Sopprimere l'articolo.

44.3

DE PETRIS, GAMBARO

Sopprimere l'articolo.

44.4

BARANI

Sopprimere articolo.

44.5

MARGIOTTA

Sopprimere l'articolo.

44.6

GALIMBERTI

Sopprimere l'articolo.

44.7

SCHIFANI, BIANCONI, MANCUSO, CHIAVAROLI, DE POLI

Sopprimere l'articolo.

44.8

DI BIAGIO

Sopprimere l'articolo.

44.9

MANDELLI, PELINO, CALIENDO

Sopprimere l'articolo.

44.10

SUSTA, DI BIAGIO

Sopprimere l'articolo.

44.11

VALDINOSI, FISSORE, FASIOLO

Sopprimere l'articolo.

44.12

CRIMI

Sopprimere l'articolo.

44.13

FINOCCHIARO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 44.

(Modifiche alla disciplina della società a responsabilità limitata semplificata)

1. All'articolo 2463-*bis* del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, alinea, dopo le parole: "deve essere redatto per atto pubblico" sono inserite le seguenti: "o con atto pubblico informatico redatto ai sensi dell'articolo 47-*bis* della legge 16 febbraio 1913, numero 89, ";

b) dopo il quarto comma è inserito il seguente:

"4-*bis*. La società a responsabilità limitata semplificata acquista la personalità giuridica con la stipulazione dell'atto costitutivo, se non sono richieste, ai sensi dell'articolo 2329, primo comma, numero 3), autorizzazioni o altre condizioni ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese. Quando la società acquista la personalità giuridica con la stipulazione dell'atto costitutivo, il termine di cui all'articolo 2330, primo comma, è ridotto alla metà e le disposizioni di cui all'articolo 2332, primo e secondo comma, si applicano con riferimento alla stipula dell'atto costitutivo"».

44.14

CRIMI, GIROTTI, CASTALDI, PETROCELLI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 44.

(Modifiche alla disciplina della società a responsabilità limitata semplificata)

1. All'articolo 2463-*bis* del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, alinea, dopo le parole: "deve essere redatto per atto pubblico" sono inserite le seguenti: "o con atto pubblico informatico";

b) dopo il quarto comma è inserito il seguente: *''4-bis. La società a responsabilità limitata semplificata acquista la personalità giuridica con la stipulazione dell'atto costitutivo, se non sono richieste, ai sensi dell'articolo 2329, primo comma, numero 3), autorizzazioni o altre condizioni ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese. Quando la società acquista la personalità giuridica con la stipulazione dell'atto costitutivo, il termine di cui all'articolo 2330, primo comma, è ridotto alla metà e le disposizioni di cui all'articolo 2332, primo e secondo comma, si applicano con riferimento alla stipula dell'atto costitutivo''*».

44.15

MANDELLI, PELINO, CALIENDO, SCIASCIA

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 44.

1. All'articolo 2463-*bis* del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, alinea, dopo le parole: *''deve essere redatto per atto pubblico''* sono inserite le seguenti: *''o con atto pubblico informatico''*;

b) dopo il quarto comma è inserito il seguente:

''4-bis. La società a responsabilità limitata semplificata acquista la personalità giuridica con la stipulazione dell'atto costitutivo, se non sono richieste, ai sensi dell'articolo 2329, primo comma, numero 3), autorizzazioni o altre condizioni ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese. Quando la società acquista la personalità giuridica con la stipulazione dell'atto costitutivo, il termine di cui all'articolo 2330, primo comma, è ridotto alla metà e le disposizioni di cui all'articolo 2332, primo e secondo comma, si applicano con riferimento alla stipula dell'atto costitutivo''».

44.16

GALIMBERTI

*Sostituire l'articolo, con il seguente:***«Art. 44.**

1. All'articolo 2463-*bis* del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, alinea, dopo le parole: "deve essere redatto per atto pubblico" sono inserite le seguenti: "o con atto pubblico informatico";

b) dopo il quarto comma è inserito il seguente:

"4-*bis*. La società a responsabilità limitata semplificata acquista la personalità giuridica con la stipulazione dell'atto costitutivo, se non sono richieste, ai sensi dell'articolo 2329, primo comma, numero 3), autorizzazioni o altre condizioni ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese. Quando la società acquista la personalità giuridica con la stipulazione dell'atto costitutivo, il termine di cui all'articolo 2330, primo comma, è ridotto alla metà e le disposizioni di cui all'articolo 2332, primo e secondo comma, si applicano con riferimento alla stipula dell'atto costitutivo"».

44.17

MARGIOTTA

*Sostituire l'articolo, con il seguente:***«Art. 44.**

1. All'articolo 2463-*bis* del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, alinea, dopo le parole: "deve essere redatto per atto pubblico" sono inserite le seguenti: "o con atto pubblico informatico";

b) dopo il quarto comma è inserito il seguente:

"4-*bis*. La società a responsabilità limitata semplificata acquista la personalità giuridica con la stipulazione dell'atto costitutivo, se non sono richieste, ai sensi dell'articolo 2329, primo comma, numero 3), autorizzazioni o altre condizioni ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese. Quando la società acquista la personalità giuridica con la stipula-

zione dell'atto costitutivo, il termine di cui all'articolo 2330, primo comma, è ridotto alla metà e le disposizioni di cui all'articolo 2332, primo e secondo comma, si applicano con riferimento alla stipula dell'atto costitutivo»».

44.18

BARANI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 44.

1. All'articolo 2463-*bis* del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, alinea, dopo le parole: "deve essere redatto per atto pubblico" sono inserite le seguenti: "o con atto pubblico informatico";

b) dopo il quarto comma è inserito il seguente:

"4-*bis*. La società a responsabilità limitata semplificata acquista la personalità giuridica con la stipulazione dell'atto costitutivo, se non sono richieste, ai sensi dell'articolo 2329, primo comma, numero 3), autorizzazioni o altre condizioni ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese. Quando la società acquista la personalità giuridica con la stipulazione dell'atto costitutivo, il termine di cui all'articolo 2330, primo comma, è ridotto alla metà e le disposizioni di cui all'articolo 2332, primo e secondo comma, si applicano con riferimento alla stipula dell'atto costitutivo»».

44.19

DE PETRIS, GAMBARO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 44.

(Atti digitali)

1. All'articolo 2463-*bis* del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, alinea, dopo le parole: "deve essere redatto per atto pubblico" sono inserite le seguenti: "o con atto pubblico informatico";

b) dopo il quarto comma è inserito il seguente:

''4-bis. La società a responsabilità limitata semplificata acquista la personalità giuridica con la stipulazione dell'atto costitutivo, se non sono richieste, ai sensi dell'articolo 2329, primo comma, numero 3), autorizzazioni o altre condizioni ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese. Quando la società acquista la personalità giuridica con la stipulazione dell'atto costitutivo, il termine di cui all'articolo 2330, primo comma, è ridotto alla metà e le disposizioni di cui all'articolo 2332, primo e secondo comma, si applicano con riferimento alla stipula dell'atto costitutivo''».

44.20

RICCHIUTI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 44.

1. All'articolo 2463-bis del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, alinea, dopo le parole: ''deve essere redatto per atto pubblico'' sono inserite le seguenti: ''o con atto pubblico informatico'';

b) dopo il quarto comma è inserito il seguente:

''4-bis. La società a responsabilità limitata semplificata acquista la personalità giuridica con la stipulazione dell'atto costitutivo, se non sono richieste, ai sensi dell'articolo 2329, primo comma, numero 3), autorizzazioni o altre condizioni ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese. Quando la società acquista la personalità giuridica con la stipulazione dell'atto costitutivo, il termine di cui all'articolo 2330, primo comma, è ridotto alla metà e le disposizioni di cui all'articolo 2332, primo e secondo comma, si applicano con riferimento alla stipula dell'atto costitutivo''».

44.21

SCALIA

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 44.

1. All'articolo 2463-*bis* del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, alinea, dopo le parole: "deve essere redatto per atto pubblico" sono inserite le seguenti: "o con atto pubblico informatico";

b) dopo il quarto comma è inserito il seguente:

"4-*bis*. La società a responsabilità limitata semplificata acquista la personalità giuridica con la stipulazione dell'atto costitutivo, se non sono richieste, ai sensi dell'articolo 2329, primo comma, numero 3), autorizzazioni o altre condizioni ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese. Quando la società acquista la personalità giuridica con la stipulazione dell'atto costitutivo, il termine ai cui all'articolo 2330, primo comma, è ridotto alla metà e le disposizioni di cui all'articolo 2332, primo e secondo comma, si applicano con riferimento alla stipula dell'atto costitutivo"».

44.0.1

LUCIDI, CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-*bis*.

(Modifica alle disposizioni in materia di costituzione delle associazioni e disciplina delle associazioni virtuali)

1. Ai fini di cui al presente articolo, si definisce:

a) "associazione virtuale" una forma di aggregazione composta da una o più persone avente come caratteristica distintiva, rispetto alle associazioni in senso classico, quella di non avere propriamente un luogo fisico di aggregazione, ma piuttosto di condividere tutti gli elementi di un'associazione in modo virtuale, ossia mediante l'uso degli strumenti propri di *internet*. Il centro di aggregazione di riferimento di una associazione virtuale è un sito *internet*, che contiene o dal quale si accede a stru-

menti interattivi di discussione e deliberazione *online*, posta elettronica, *forum*, piattaforme;

b) "server" ogni componente o sotto-sistema informatico di elaborazione che fornisce un qualunque tipo di servizio ad altre componenti, chiamate "client", che ne fanno richiesta attraverso una rete di *computer*;

c) *internet service provider* (ISP) ovvero "provider" una struttura commerciale o un'organizzazione che offre agli utenti residenziali o alle imprese, dietro stipulazione di un contratto di fornitura, servizi *internet*, l'accesso a *internet* e la posta elettronica certificata.

2. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:

"Art. 14-bis. – (*Atto costitutivo delle associazioni virtuali*). – La costituzione di una associazione virtuale avviene mediante invio dell'atto costitutivo alla cancelleria del tribunale che ha giurisdizione sul luogo di cui all'articolo 46, tramite casella di posta elettronica certificata, anche ai fini della certezza e computabilità della data della scrittura ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2704";

b) all'articolo 16, primo comma, dopo la parola: "sede" sono inserite le seguenti: "ove prevista";

c) all'articolo 16 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"L'atto costitutivo e lo statuto delle associazioni virtuali contengono l'indirizzo *internet* dell'associazione e l'indirizzo di posta elettronica certificata. Atto costitutivo e statuto sono resi disponibili e immediatamente accessibili sul sito *internet* dell'associazione virtuale";

d) all'articolo 21, primo comma, la parola: "presenza" è sostituita dalla seguente: "partecipazione" e le parole: "degli intervenuti" sono sostituite dalle seguenti: "dei partecipanti";

e) all'articolo 21, secondo comma, la parola: "presenza" è sostituita dalla seguente: "partecipazione" e le parole: "dei presenti" sono sostituite dalle seguenti: "degli associati partecipanti";

f) all'articolo 46 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Per le associazioni virtuali prive di sede si ha riguardo al luogo in cui è installato il *server* dell'ISP, che fornisce il sito *internet* dell'associazione virtuale, ovvero al luogo in cui è installato il *server* dell'ISP che fornisce il servizio di posta elettronica certificata. Laddove si tratti di *server* installati al di fuori del territorio nazionale, si fa riferimento al luogo in cui ha sede il registro anagrafico dei domini *internet* italiani".

3. All'articolo 19 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Per le associazioni virtuali si ha riguardo al luogo nella cui provincia è installato il *server* dell'ISP che fornisce il sito *internet* dell'associazione virtuale, ovvero al luogo nella cui provincia è installato il *server*

dell'ISP che fornisce il servizio di posta elettronica certificata. Laddove si tratti di *server* installati al di fuori del territorio nazionale, si fa riferimento al luogo in cui ha sede il registro anagrafico dei domini *internet* italiani”.

4. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

”3-bis. La domanda per il riconoscimento di persona giuridica di una associazione virtuale, è presentata, a titolo non oneroso, alla prefettura nella cui provincia è installato il server dell'ISP che fornisce il sito *internet* dell'associazione virtuale o nella prefettura nella cui provincia è installato il *server* dell'ISP che fornisce il servizio di posta elettronica certificata. Laddove si tratti di *server* installati al di fuori del territorio italiano la domanda è presentata alla prefettura di Pisa”;

b) all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: ”sede della persona giuridica” sono inserite le seguenti: ”ovvero, per le associazioni virtuali prive di sede, l'indirizzo *internet* e la casella di posta elettronica certificata”;

c) all'articolo 4, comma 2, dopo le parole: ”trasferimento della sede e l'istituzione di sedi secondarie” sono aggiunte le seguenti: ”ovvero, per le associazioni virtuali prive di sede, il cambio dell'indirizzo *internet* o della casella di posta elettronica certificata”.

5. Alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, alinea, dopo le parole: ”sede legale” sono inserite le seguenti: ”ovvero, per le associazioni virtuali prive di sede, l'indirizzo *internet* e la casella di posta elettronica certificata”;

b) all'articolo 9, comma 1, dopo le parole: ”sede dell'associazione e l'ambito territoriale di attività” sono aggiunte, in fine, le seguenti: ”ovvero, per le associazioni virtuali prive di sede, l'indirizzo *internet* e la casella di posta elettronica certificata”;

c) all'articolo 9, comma 2, dopo le parole: ”il trasferimento della sede” sono inserite le seguenti: ”ovvero, per le associazioni virtuali prive di sede, il cambio dell'indirizzo *internet* o della casella di posta elettronica certificata”.

6. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dopo le parole: ”i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata”, sono inserite le seguenti: ”ovvero, per le associazioni virtuali, resi disponibili e immediatamente accessibili sul sito *internet* dell'associazione virtuale e contenenti l'indirizzo *internet* dell'associazione e l'indirizzo di posta elettronica certificata”.

7. Le prefetture apportano le necessarie modificazioni ai registri di propria competenza nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

44.0.2

VALDINOSI, ASTORRE, FASIOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

1. Le disposizioni della Sezione I, del Capo X del Titolo V del libro quinto del codice civile si applicano, in quanto compatibili, alle trasformazioni degli enti del libro I del codice civile».

44.0.3

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

(Interpretazione autentica in materia di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2545-*octies* del codice civile si interpretano nel senso che, in caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente a seguito di modifica delle previsioni statutarie di cui all'articolo 2514 del codice, fatta salva l'ipotesi di integrale soppressione delle stesse, non trova applicazione l'obbligo di devoluzione del patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, fermi restando la natura indivisibile delle riserve accantonate e l'obbligo degli amministratori di redigere un apposito bilancio da notificarsi, entro 60 giorni dall'approvazione, al Ministero dello sviluppo economico».

44.0.4

STEFANI, CONSIGLIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

(Semplificazione in materia di trasferimento e godimento di aziende)

1. All'articolo 2556 del codice civile, come sostituito dall'articolo 6 della legge 12 agosto 1993 n. 310, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, dopo la parola: "autenticata" sono aggiunte le parole: "da notaio o da avvocato abilitato al patrocinio";

b) al secondo comma, le parole: "rogante o autenticante" sono sostituite dalle seguenti: "o dall'avvocato autenticante".

2. All'articolo 2703 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Si ha per riconosciuta la sottoscrizione autenticata dal notaio e quelle autentiche, da altro pubblico ufficiale o dall'avvocato abilitato al patrocinio a ciò autorizzati".

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'autenticazione consiste nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale o dell'avvocato abilitato al patrocinio che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale o l'avvocato abilitato al patrocinio devono previamente accertarne l'identità della persona che sottoscrive"».

44.0.5

ORELLANA, BATTISTA, LANIECE, PANIZZA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

(Modifiche alla definizione di start-up innovativa)

1. Al fine di rendere la definizione di *start-up* innovativa maggiormente rispondente alle specifiche esigenze e caratteristiche del sistema economico nazionale e al fine di poter cogliere appieno le potenzialità di tutti i settori produttivi, alla lettera f), comma 2, articolo 25 del de-

creto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge, 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: "ad alto valore tecnologico", sono soppresse».

Art. 45.

45.1

SCALIA

Sopprimere l'articolo.

45.2

RICCHIUTI, PEGORER, FORNARO, GUERRA, LO GIUDICE, GIANLUCA ROSSI, Gatti

Sopprimere l'articolo.

45.3

DE PETRIS, GAMBARO

Sopprimere l'articolo.

45.4

BARANI

Sopprimere l'articolo.

45.5

MARGIOTTA

Sopprimere l'articolo.

45.6

SCHIFANI, BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO

Sopprimere l'articolo.

45.7

GALIMBERTI

Sopprimere l'articolo.

45.8

MANDELLI, PELINO, CALIENDO

Sopprimere l'articolo.

45.9

SUSTA, DI BIAGIO

Sopprimere l'articolo.

45.10

VALDINOSI, FASIOLO

Sopprimere l'articolo.

45.11

DE PETRIS, GAMBARO

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 45.***(Misure per l'accesso al notariato)*

1. I percorsi formativi dell'apprendistato di alta formazione e ricerca per i praticanti notai prevedono l'approfondimento teorico-pratico delle materie oggetto del concorso notarile e si articolano:

a) nella frequenza di corsi di formazione presso le università o le scuole di notariato accreditate dal Consiglio nazionale del notariato previo parere favorevole del Ministero della giustizia;

b) nella frequenza dello studio notarile per un numero minimo di ore settimanali, determinato con decreto del Ministro della giustizia.

2. Al termine della pratica notarile e previa acquisizione del certificato di compiuta pratica, l'apprendistato potrà proseguire fino ad un massimo di ulteriori 36 mesi con la finalità di acquisire le conoscenze teoriche necessarie ad affrontare le prove del concorso notarile.

3. L'accesso all'apprendistato di alta formazione e ricerca per i praticanti notai è consentito fino al compimento del 34° anno di età.

4. L'apprendista che completi il percorso di formazione previsto dal comma 2 ha diritto, per una sola volta, ad un periodo di aspettativa retribuita per motivi di studio fino ad un massimo di mesi 2 continuativi, da fruirsi nel periodo immediatamente antecedente il concorso per l'accesso alla professione notarile e fino all'espletamento dell'ultima prova scritta, ed eventualmente di altro periodo di aspettativa di pari durata per la partecipazione all'esame orale.

5. All'articolo 26 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

”Al concorrente dichiarato idoneo sono attribuiti due punti aggiuntivi se ha completato il percorso di formazione di cui al contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca per i praticanti notai previsto dalla vigente normativa. Qualora il candidato dichiarato idoneo abbia già conseguito il massimo dei voti, il completamento del percorso di formazione di cui al periodo precedente, costituisce titolo di precedenza nella formazione della graduatoria, con priorità rispetto ai titoli di precedenza previsti dall'articolo 21 del regio decreto 11 novembre, n. 2395”.

45.12

DE PETRIS, GAMBARO

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 45.***(Misure per l'accesso al notariato)*

1. Al terzo comma dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365 la lettera *b-bis*) è soppressa.

2. All'articolo 5, comma 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, dopo le parole: "continuativamente dopo la laurea", aggiungere le parole: "anche dopo la cancellazione dal registro dei praticanti in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 2012, n. 137".

45.13

SCALIA

*Sopprimere i commi 1 e 7.***45.14**

RICCHIUTI

*Sopprimere i commi 1 e 7.***45.15**

FINOCCHIARO

*Sopprimere i commi 1 e 7.***45.16**

DE PETRIS, GAMBARO

Sopprimere i commi 1 e 7.

45.17

BARANI

Sopprimere i commi 1 e 7.

45.18

MARGIOTTA

Sopprimere i commi 1 e 7.

45.19

GALIMBERTI

Sopprimere i commi 1 e 7.

45.20

MANDELLI, PELINO, CALIENDO

Sopprimere i commi 1 e 7.

45.21

CRIMI

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, sopprimere il comma 7.

45.22

SCALIA

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

- 1. Sopprimere il comma 1.*
- 2. Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 set-

tembre 2000, n. 358, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

''d) presso ogni notaio o presso ogni associazione tra notai, anche se costituita per il solo servizio inerente l'autenticazione di atti relativi ad autoveicoli e simili''».

45.23

RICCHIUTI

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

1. *Sopprimere il comma .*
2. *Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera:

''d) presso ogni notaio o presso ogni associazione tra notai, anche se costituita per il solo servizio inerente l'autenticazione di atti relativi ad autoveicoli e simili''».

45.24

CRIMI, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sopprimere il comma 1;*
- b) *sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera:

''c-bis) presso ogni notaio o presso ogni associazione tra notai, anche se costituita per il solo servizio inerente l'autenticazione di atti relativi ad autoveicoli e simili.''».

45.25

BARANI

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

1. *Sopprimere il comma 1.*

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

''d) presso ogni notaio o presso ogni associazione tra notaio anche se costituita per il solo servizio inerente l'autenticazione di atti relativi autoveicoli e simili''.

45.26

GALIMBERTI

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

Sopprimere il comma 1.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera:

''d) presso ogni notaio o presso ogni associazione tra notai, anche se costituita per il solo servizio inerente l'autenticazione di atti relativi ad autoveicoli e simili''.».

45.27

MANDELLI, PELINO, CALIENDO

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere il comma 1;

b) sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

''d) presso ogni notaio o presso ogni associazione tra notai, anche se costituita per il solo servizio inerente l'autenticazione di atti relativi ad autoveicoli e simili''.».

45.28

MARGIOTTA

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

1. Sopprimere il comma 1.

2. *Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

''d) presso ogni notaio o presso ogni associazione tra notai, anche se costituita per il solo servizio inerente l'autenticazione di atti relativi ad autoveicoli e simili''».

45.29

SCALIA

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *Sostituire il primo comma con il seguente:*

«1. All'articolo 17-*bis* della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono aggiunti i seguenti commi:

''3. Le dichiarazioni, attestazioni, certificazioni rese dall'imprenditore individuale o collettivo e gli atti unilaterali di organizzazione dell'impresa dal medesimo compiuti, anche se contenenti conferimento di poteri di rappresentanza, non aventi effetto dispositivo, né carattere modificativo dell'atto costitutivo o dello statuto, sottoscritte con modalità informatiche ai sensi del comma 2 del presente articolo, possono essere autenticate dal notaio attraverso il sistema telematico predisposto dal Consiglio nazionale del notariato, che assicuri l'apposizione della firma digitale del notaio al medesimo documento firmato elettronicamente dalla parte mediante l'utilizzo dell'apposito portale e dei sistemi di video-collegamento di cui al comma successivo. La parte deve essere stata già identificata in un atto conservato dallo stesso notaio.

4. Il sistema telematico di cui al comma 3, comprensivo del portale e dei sistemi di video-collegamento, costituisce parte integrante della struttura di cui all'articolo 62-*bis*, nella quale dovranno essere conservati tutti gli atti di cui al comma 3, nonché i dati di connessione e disconnessione delle relative sessioni di videoconferenza. Esso consente al notaio di accertare l'identità della parte e di mettere a sua disposizione il documento da sottoscrivere.

L'autenticazione della sottoscrizione deve contenere la menzione del rispetto di tali condizioni, nonché, per dichiarazione di parte, l'indicazione del luogo, compreso nella competenza territoriale del notaio, in cui la sottoscrizione è stata apposta dalla parte.

5. Le regole tecniche di funzionamento del sistema di cui al comma precedente sono determinate con uno o più decreti non aventi natura regolamentare del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio nazionale del

notariato, il Garante per la Protezione dei dati personali e l’Agenzia per l’Italia Digitale’».

b) Sopprimere il comma 7.

45.30

MARGIOTTA

All’articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) Sostituire il primo comma con il seguente:

«1. All’articolo 47-*bis* della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono aggiunti i seguenti commi:

”3. Le dichiarazioni attestazioni certificazioni rese dall’imprenditore individuale o collettivo e gli atti unilaterali di organizzazione dell’impresa dal medesimo compiuti anche se contenenti conferimento di poteri di rappresentanza, non aventi effetto dispositivo, né carattere modificativo dell’atto costitutivo o dello statuto, sottoscritte con modalità informatiche ai sensi del comma 2 del presente articolo, possono essere autenticate dal notaio attraverso Il sistema telematico predisposto dal Consiglio nazionale del notariato che assicuri l’apposizione della firma digitale del notaio al medesimo documento firmato elettronicamente dalla parte mediante l’utilizzo dell’apposito portale e dei sistemi di video-collegamento di cui al comma successivo. La parte deve essere stata già identificata in un atto conservato dallo stesso notaio.

4. Il sistema telematico di cui al comma 3, comprensivo del portale e dei sistemi di video-collegamento, costituisce parte integrante della struttura di cui all’articolo 62-*bis* nella quale dovranno essere conservati tutti gli atti di cui al comma 3, nonché i dati di connessione e disconnessione delle relative sessioni di videoconferenza. Esso consente al notaio di accertare l’identità della parte e di mettere a sua disposizione il documento da sottoscrivere.

L’autenticazione della sottoscrizione deve contenere la menzione del rispetto di tali condizioni nonché, per dichiarazione di parte, l’indicazione del luogo compreso nella competenza territoriale del notaio, in cui la sottoscrizione è stata apposta dalla parte.

5. Le regole tecniche di funzionamento del sistema di cui al comma precedente sono determinate con uno o più decreti non aventi natura regolamentare del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il Garante per la Protezione dei dati personali e l’Agenzia per l’Italia Digitale’».

b) Sopprimere il comma 7.

45.31

GALIMBERTI

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 47-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono aggiunti i seguenti commi:

«3. Le dichiarazioni, attestazioni, certificazioni rese dall'imprenditore individuale o collettivo e gli atti unilaterali di organizzazione dell'impresa dal medesimo compiuti, anche se contenenti conferimento di poteri di rappresentanza, non aventi effetto dispositivo, né carattere modificativo dell'atto costitutivo o dello statuto, sottoscritte con modalità informatiche ai sensi del comma 2 del presente articolo, possono essere autenticate dal notaio attraverso il sistema telematico predisposto dal Consiglio nazionale del notariato, che assicuri l'apposizione della firma digitale del notaio al medesimo documento firmato elettronicamente dalla parte mediante l'utilizzo dell'apposito portale e dei sistemi di video-collegamento di cui al comma successivo. La parte deve essere stata già identificata in un atto conservato dallo stesso notaio.

4. Il sistema telematico di cui al comma 3, comprensivo del portale e dei sistemi di video-collegamento, costituisce parte integrante della struttura di cui all'articolo 62-bis, nella quale dovranno essere conservati tutti gli atti di cui al comma 3, nonché i dati di connessione e disconnessione delle relative sessioni di videoconferenza. Esso consente al notaio di accertare l'identità della parte e di mettere a sua disposizione il documento da sottoscrivere.

L'autenticazione della sottoscrizione deve contenere la menzione del rispetto di tali condizioni, nonché, per dichiarazione di parte, l'indicazione del luogo, compreso nella competenza territoriale del notaio, in cui la sottoscrizione è stata apposta dalla parte.

5. Le regole tecniche di funzionamento del sistema di cui al comma precedente sono determinate con uno o più decreti non aventi natura regolamentare del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il Garante per la Protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia Digitale».

b) Sopprimere il comma 7.

45.32

CRIMI, GIROTTI, CASTALDI, PETROCELLI

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 47-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono ag-

giunti, in fine, i seguenti commi:

”2-bis. Le dichiarazioni, attestazioni, certificazioni rese dall’imprenditore individuale o collettivo e gli atti unilaterali di organizzazione dell’impresa dal medesimo compiuti, anche se contenenti conferimento di poteri di rappresentanza, non aventi effetto dispositivo, né carattere modificativo dell’atto costitutivo o dello statuto, sottoscritte con modalità informatiche ai sensi del comma 2 del presente articolo, possono essere autenticate dal notaio attraverso il sistema telematico predisposto dal Consiglio nazionale del notariato, che assicuri l’apposizione della firma digitale del notaio al medesimo documento firmato elettronicamente dalla parte mediante l’utilizzo dell’apposito portale e dei sistemi di video-collegamento di cui al comma successivo. La parte deve essere stata già identificata in un atto conservato dallo stesso notaio.

2-ter. Il sistema telematico di cui al comma 2-bis, comprensivo del portale e dei sistemi di video-collegamento, costituisce parte integrante della struttura di cui all’articolo 62-bis, nella quale dovranno essere conservati tutti gli atti di cui al comma 2-bis, nonché i dati di connessione e disconnessione delle relative sessioni di videoconferenza. Esso consente al notaio di accertare l’identità della parte e di mettere a sua disposizione il documento da sottoscrivere. L’autenticazione della sottoscrizione deve contenere la menzione del rispetto di tali condizioni, nonché, per dichiarazione di parte, l’indicazione del luogo, compreso nella competenza territoriale del notaio, in cui la sottoscrizione è stata apposta dalla parte.

2-quater. Le regole tecniche di funzionamento del sistema di cui al comma precedente sono determinate con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il Garante per la Protezione dei dati personali e l’Agenzia per l’Italia Digitale”»;

b) *sopprimere il comma 7.*

45.33

RICCHIUTI

All’articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *Sostituire il primo comma dell’articolo 45 con il seguente:*

«All’articolo 47-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89 sono aggiunti i seguenti commi:

”3. Le dichiarazioni, attestazioni, certificazioni rese dall’imprenditore individuale o collettivo e gli atti unilaterali di organizzazione dell’impresa dal medesimo compiuti, anche se contenenti conferimento di poteri di rappresentanza, non aventi effetto dispositivo, né carattere modificativo dell’atto costitutivo o dello statuto, sottoscritte con modalità informatiche

ai sensi del comma 2 del presente articolo, possono essere autenticate dal notaio attraverso il sistema telematico predisposto dal Consiglio nazionale del notariato, che assicuri l'apposizione della firma digitale del notaio al medesimo documento firmato elettronicamente dalla parte mediante l'utilizzo dell'apposito portale e dei sistemi di video-collegamento di cui al comma successivo. La parte deve essere stata già identificata in un atto conservato dallo stesso notaio.

4. Il sistema telematico di cui al comma 3, comprensivo del portale e dei sistemi di video-collegamento, costituisce parte integrante della struttura di cui all'articolo 62-*bis*, nella quale dovranno essere conservati tutti gli atti di cui al comma 3, nonché i dati di connessione e disconnessione delle relative sessioni di videoconferenza. Esso consente al notaio di accertare l'identità della parte e di mettere a sua disposizione il documento da sottoscrivere.

L'autenticazione della sottoscrizione deve contenere la menzione del rispetto di tali condizioni, nonché, per dichiarazione di parte, l'indicazione del luogo, compreso nella competenza territoriale del notaio, in cui la sottoscrizione è stata apposta dalla parte.

5. Le regole tecniche di funzionamento del sistema di cui al comma precedente sono determinate con uno o più decreti non aventi natura regolamentare del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il Garante per la Protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia Digitale''».

b) *Sopprimere il comma 7.*

45.34

BARANI

Sostituire il primo comma con il seguente:

«1. All'articolo 47-*bis* della legge 16 febbraio 1913, n. 89 sono aggiunti i seguenti commi:

''3. Le dichiarazioni, attestazioni, certificazioni rese dall'imprenditore individuale o collettivo e gli atti unilaterali di organizzazione dell'impresa dal medesimo compiuti, anche se contenenti conferimento di poteri di rappresentanza, non aventi effetto dispositivo, né carattere modificativo dell'atto costitutivo o dello statuto, sottoscritte con modalità informatiche ai sensi del comma 2 del presente articolo, possono essere autenticate dal notaio attraverso il sistema telematico predisposto dal Consiglio nazionale del notariato, che assicuri l'apposizione della firma digitale del notaio al medesimo documento firmato elettronicamente dalla parte mediante l'utilizzo dell'apposito portale e dei sistemi di video-collegamento di cui al comma successivo. La parte deve essere stata già identificata in un atto conservato dallo stesso notaio.

4. Il sistema telematico di cui al comma 3, comprensivo del portale e dei sistemi di video-collegamento, costituisce parte integrante della struttura di cui all'articolo 62-*bis*, nella quale dovranno essere conservati tutti gli atti di cui al comma 3, nonché i dati di connessione e disconnessione delle relative sessioni di videoconferenza. Esso consente al notaio di accertare l'identità della parte e di mettere a sua disposizione il documento da sottoscrivere.

L'autenticazione della sottoscrizione deve contenere la menzione del rispetto di tali condizioni, nonché, per dichiarazione di parte, l'indicazione del luogo, compreso nella competenza territoriale del notaio, in cui la sottoscrizione è stata apposta dalla parte.

5. Le regole tecniche di funzionamento del sistema di cui al comma precedente sono determinate con uno o più decreti non aventi natura regolamentare del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il Garante per la Protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia Digitale'».

Conseguentemente sopprimere il comma 7.

45.35

MANDELLI, PELINO, CALIENDO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 47-*bis* della legge 16 febbraio 1913, n. 89 sono aggiunti i seguenti commi:

»3. Le dichiarazioni, attestazioni, certificazioni rese dall'imprenditore individuale o collettivo e gli atti unilaterali di organizzazione dell'impresa dal medesimo compiuti, anche se contenenti conferimento di poteri di rappresentanza, non aventi effetto dispositivo, né carattere modificativo dell'atto costitutivo o dello statuto, sottoscritte con modalità informatiche ai sensi del comma 2 del presente articolo, possono essere autenticate dal notaio attraverso il sistema telematico predisposto dal Consiglio nazionale del notariato, che assicuri l'apposizione della firma digitale del notaio al medesimo documento firmato elettronicamente dalla parte mediante l'utilizzo dell'apposito portale e dei sistemi di video-collegamento di cui al comma successivo. La parte deve essere stata già identificata in un atto conservato dallo stesso notaio.

4. Il sistema telematico di cui al comma 3, comprensivo del portale e dei sistemi di video-collegamento, costituisce parte integrante della struttura di cui all'articolo 62-*bis*, nella quale dovranno essere conservati tutti gli atti di cui al comma 3, nonché i dati di connessione e disconnessione delle relative sessioni di videoconferenza. Esso consente al notaio di ac-

certare l'identità della parte e di mettere a sua disposizione il documento da sottoscrivere.

L'autenticazione della sottoscrizione deve contenere la menzione del rispetto di tali condizioni, nonché, per dichiarazione di parte, l'indicazione del luogo, compreso nella competenza territoriale del notaio, in cui la sottoscrizione è stata apposta dalla parte.

5. Le regole tecniche di funzionamento del sistema di cui al comma precedente sono determinate con uno o più decreti non aventi natura regolamentare del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il Garante per la Protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia Digitale''».

Conseguentemente, sopprimere il comma 7.

45.36

DE PETRIS, GAMBARO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 47-*bis* della legge 16 febbraio 1913, n. 89 sono aggiunti i seguenti commi:

''3. Le dichiarazioni, attestazioni, certificazioni rese dall'imprenditore individuale o collettivo e gli atti unilaterali di organizzazione dell'impresa dal medesimo compiuti, anche se contenenti conferimento di poteri di rappresentanza, non aventi effetto dispositivo, né carattere modificativo dell'atto costitutivo o dello statuto, sottoscritte con modalità informatiche ai sensi del comma, 2 del presente articolo, possono essere autenticate dal notaio attraverso il sistema telematico predisposto dal Consiglio nazionale del notariato, che assicuri l'apposizione della firma digitale del notaio al medesimo documento firmato elettronicamente dalla parte mediante l'utilizzo dell'apposito portale e dei sistemi di video-collegamento di cui al comma successivo. La parte deve essere stata già identificata in un atto conservato dallo stesso notaio.

4. Il sistema telematico di cui al comma 3, comprensivo del portale e dei sistemi di video-collegamento, costituisce parte integrante della struttura di cui all'articolo 62-*bis*, nella quale dovranno essere conservati tutti gli atti di cui al comma 3, nonché i dati di commessione e disconnessione delle relative sessioni di videoconferenza. Esso consente al notaio di accertare l'identità della parte e di mettere a sua disposizione il documento da sottoscrivere.

L'autenticazione della sottoscrizione deve contenere la menzione del rispetto di tali condizioni, nonché, per dichiarazione di parte, l'indicazione del luogo, compreso nella competenza territoriale del notaio, in cui la sottoscrizione è stata apposta dalla parte.

5. Le regole tecniche di funzionamento del sistema di cui al comma precedente sono determinate con uno o più decreti non aventi natura regolamentare del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il Garante per la Protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia Digitale'».

45.37

FISSORE

Al comma 1, dopo le parole: «i contratti aventi ad oggetto» inserire le seguenti: «il trasferimento della proprietà o il godimento di azienda».

45.38

ASTORRE

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «oppure, anche in deroga all'articolo 11, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, per atto firmato digitalmente, ai sensi dell'articolo 25 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, dalle parti del contratto e sono trasmessi ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso un modello uniforme tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «e seguenti» con le seguenti: «2-bis e 2-ter»;*

c) *al comma 3, sostituire la parola: «intermediario» con le seguenti: «professionista iscritto nella sezione A dell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili»;*

d) *al comma 4, sostituire le parole: «soggetti intermediari, professionisti, associazioni datoriali o sindacali, agenzie di affari e di disbrigo di pratiche, comunque denominati,» con le seguenti: «professionisti iscritti all'albo professionale di cui al comma 3»;*

e) *sopprimere il comma 5;*

f) *sopprimere il comma 6.*

Conseguentemente, dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.

(Lo firma digitale degli atti aventi per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda)

1. Salva l'osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l'azienda o per la particolare natura del contratto, gli atti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda di cui al primo comma dell'articolo 2556 del codice civile possono essere sottoscritti con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, e sono depositati, entro trenta giorni, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell'articolo 31, comma 2-*quater*, della legge 24 novembre 2000, n. 340. Resta salva la disciplina tributaria applicabile agli atti di cui al presente comma».

45.39

FINOCCHIARO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 47-*bis* della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono aggiunti i seguenti commi:

''2-*bis*. Le dichiarazioni, attestazioni, certificazioni rese dall'imprenditore individuale o collettivo e gli atti unilaterali di organizzazione dell'impresa dal medesimo compiuti, anche se contenenti conferimento di poteri di rappresentanza, non aventi effetto dispositivo, né carattere modificativo dell'atto costitutivo o dello statuto, sottoscritte con modalità informatiche ai sensi del comma 2 del presente articolo, possono essere autenticate dal notaio attraverso il sistema telematico predisposto dal Consiglio nazionale del notariato, che assicuri l'apposizione della firma digitale del notaio al medesimo documento firmato elettronicamente dalla parte mediante l'utilizzo dell'apposito portale e dei sistemi di video-collegamento di cui al comma successivo. La parte deve essere stata già identificata in un atto conservato dallo stesso notaio.

2-*ter*. Il sistema telematico di cui al comma 3, comprensivo del portale e dei sistemi di video-collegamento, costituisce parte integrante della struttura di cui all'articolo 62-*bis*, nella quale dovranno essere conservati tutti gli atti di cui al comma 3, nonché i dati di connessione e disconnessione delle relative sessioni di videoconferenza. Esso consente al notaio di

accertare l'identità della parte e di mettere a sua disposizione il documento da sottoscrivere.

L'autenticazione della sottoscrizione deve contenere la menzione del rispetto di tali condizioni, nonché, per dichiarazione di parte, l'indicazione del luogo, compreso nella competenza territoriale del notaio, in cui la sottoscrizione è stata apposta dalla parte.

2-quater. Le regole tecniche di funzionamento del sistema di cui al comma precedente sono determinate con uno o più decreti non aventi natura regolamentare del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il Garante per la Protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia Digitale.'».

45.40

FISSORE

Al comma 4, sostituire il periodo: «intermediari, professionisti, associazioni datoriali o sindacali, agenzie di affari e di disbrigo di pratiche, comunque denominati, accreditati presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) presso cui effettuano l'adempimento, tramite il modello di accreditamento approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico» *con il seguente:* «professionisti iscritti ad un albo con titolo di studio riconosciuto in Italia in materie economiche o giuridiche, che non siano oggetto di sanzioni disciplinari definitive e che siano sottoposti all'applicazione e alle verifiche imposte dalla normativa sull'antiriciclaggio».

Conseguentemente:

a) *al comma 5, sopprimere le parole:* «od organismi collettivi» *e il periodo:* «Le agenzie per le imprese previste dall'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159, si reputano accreditate presso tutte le CCIAA che ricadono nell'ambito territoriale per il quale l'agenzia ha ottenuto l'accredito dal Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 3 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 159 del 2010. I soggetti che si servono dell'agenzia per le imprese rilasciano l'atto di rappresentanza in forma olografa e l'atto è conservato dall'agenzia stessa.»;

b) *sopprimere il comma 6.*

45.41

ORELLANA, BATTISTA, LANIECE, PANIZZA

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Al decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, all'articolo 19, comma 1, lettera a), sopprimere il punto 1-ter).

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «taluni atti», aggiungere le seguenti: «e deposito telematico degli atti processuali».

45.42

FISSORE

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Resta salva la normativa antiriciclaggio, in vigore per commercialisti ed avvocati, che deve essere applicata dai soggetti di cui al comma 4».

45.43

LANZILLOTTA, MARAN

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Il comma 96 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si interpreta nel senso che gli atti catastali, sia urbani che rurali, possono essere redatti e sottoscritti anche dai soggetti in possesso del titolo di cui alla legge 6 giugno 1986, n. 251, e successive modificazioni».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni in materia di sottoscrizione di taluni atti».

45.44

BONFRISCO, MILO, PERRONE

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Con decreto del Ministero dell'interno, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate linee guida per la definizione di un Protocollo d'intesa con le associazioni maggiormente rappresentative del settore armiero-sportivo-venatorio su territorio nazionale con l'obiettivo di semplificare, nel rispetto degli obbli-

ghi derivanti dalla normativa comunitaria e dagli accordi internazionali, procedimenti amministrativi in materia di esportazione di armi, anche allo scopo di rafforzare la competitività del settore. Le misure di semplificazione possono ricomprendere iniziative pilota per la progressiva digitalizzazione dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente. A tal fine, al predetto Protocollo si applicano le disposizioni in materia di partenariato di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119. Dall'attuazione del predetto protocollo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

45.0.1

DE PETRIS, GAMBARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.

*(Ampliamento platea soggetti ammessi
alla sottoscrizione di contratti di rete)*

All'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, le parole "reti di imprese" sono sostituite dalle parole "contratti di rete";

b) al comma 4-ter dopo le parole "di rete più imprenditori" sono aggiunte le parole "e/o più liberi professionisti iscritti agli albi o registri tenuti presso gli ordini o collegi";

c) al comma 4-ter le parole "all'esercizio delle proprie imprese" sono sostituite dalle parole "all'esercizio delle proprie attività";

d) al comma 4-ter dopo le parole "nell'oggetto della propria impresa" sono aggiunte le parole "e/o professione";

e) al comma 4-ter dopo le parole "legale rappresentante delle imprese" sono aggiunte le parole "e/o dai professionisti iscritti agli albi o registri tenuti presso gli ordini o collegi";

f) al comma 4-ter dopo le parole "di adesione di altri imprenditori" sono aggiunte le parole "e/o professionisti iscritti agli albi o registri tenuti presso gli ordini o collegi";

g) al comma 4-ter dopo le parole "anche individuali," sono aggiunte le parole "e/o dei professionisti iscritti agli albi o registri tenuti presso gli ordini o collegi";

h) al comma 4-*quiquies* le parole "Alle reti delle imprese" sono sostituite con le parole "Alle reti di imprese e/o professionisti iscritti agli albi o registri tenuti presso gli ordini o collegi"».

45.0.2

BUCCARELLA, CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.

1. L'avvocato iscritto da almeno tre anni al consiglio dell'Ordine degli avvocati può autenticare le sottoscrizioni apposte dalle parti nelle scritture private, nelle quietanze e nelle dichiarazioni unilaterali, anche a contenuto non esclusivamente giuridico. L'avvocato di cui al comma 1 può altresì attestare la conformità all'originale di copie, eseguite su supporto informatico o cartaceo, di documenti formati su qualsiasi supporto e a lui esibiti in originale o in copia autentica. L'autenticazione delle sottoscrizioni apposte in calce alle scritture private è stesa di seguito alle sottoscrizioni medesime e deve contenere la dichiarazione che le sottoscrizioni furono apposte in presenza dell'avvocato con indicazione del luogo, della data e dell'ora. Per le sottoscrizioni marginali e per i fogli intermedi è sufficiente che di seguito ai medesimi l'avvocato aggiunga la propria sottoscrizione. L'autenticazione delle sottoscrizioni è effettuata alla presenza delle parti. L'avvocato deve essere certo dell'identità personale delle parti di cui autentica la sottoscrizione. Può raggiungere tale certezza al momento dell'autenticazione, valutando tutti gli elementi atti a formare il suo convincimento. Restano ferme le disposizioni vigenti che attribuiscono il potere di autenticazione ad altri pubblici ufficiali. L'autenticazione delle sottoscrizioni consente di procedere alla trascrizione, all'iscrizione, all'annotazione, alla registrazione e alla voltura, in qualsiasi pubblico registro o ufficio, dei contratti o di ogni altro atto, inclusi quelli previsti dall'articolo 2643 del codice civile, salvo che la legge non disponga. La necessità di provvedere mediante atto pubblico; in tale caso all'autenticazione delle sottoscrizioni deve partecipare un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. La ripartizione dei compensi professionali tra i professionisti che hanno prestato congiuntamente la loro opera ai fini di cui al presente articolo è determinata con il decreto di cui al quarto comma, primo periodo.

2. L'avvocato incaricato da una o da tutte le parti contraenti di autenticare le sottoscrizioni da loro apposte alla scrittura privata o agli altri atti previsti dall'articolo 1, è obbligato a verificare la validità degli stessi e la rispondenza dei contenuti alle norme di legge e alla volontà delle parti, salvo che per atti o fatti che egli non è in grado di conoscere. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare da

parte dell'avvocato singolo, o in solido con gli altri avvocati incaricati, fatto salvo il risarcimento del danno.

3. La scrittura privata autenticata dall'avvocato costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica, per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione, l'iscrizione, l'annotazione, la registrazione e la voltura nei pubblici registri o uffici dei diritti derivanti dalle scritture private autenticate di cui al comma 1, nei limiti stabiliti ai sensi del comma 4, secondo periodo.

4. Le scritture private autenticate dall'avvocato sono conservate in un apposito registro cronologico, istituito e tenuto dall'avvocato stesso, con le modalità previste da un decreto emanato dal Ministro della giustizia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio nazionale forense. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio nazionale forense emana direttive di carattere deontologico anche in ordine ai compensi dell'avvocato per l'attività di cui alla medesima legge, i quali tengono conto degli interessi delle parti assistite, dell'attività effettivamente prestata e del prezzo o del valore dell'atto autenticato».

Art. 46.

46.1

DE PETRIS, GAMBARO

Sopprimere l'articolo.

46.2

MANDELLI, PICCOLI

Sopprimere l'articolo.

46.3

CIOFFI, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Sopprimere l'articolo.

46.4

LANZILLOTTA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 46.

(Delega al Governo in materia di professioni)

1. Al fine di garantire la concorrenza e la parità di condizioni tra gli operatori, il Governo è delegato ad emanare entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a riorganizzare e ad armonizzare il sistema normativo, fiscale e contributivo previdenziale delle attività professionali, indipendentemente dalla forma giuridica utilizzata dai professionisti, nonché a favorire le scelte aggregative di questi ultimi.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riconoscimento, ad ogni effetto di legge, della natura di attività professionale svolta in tutte le sue forme in cui essa può essere esercitata;

b) definizione di un trattamento fiscale, contributivo e previdenziale uniforme per le tutte le forme associative e societarie in cui può essere esercitata l'attività professionale, disciplinando eventuali forme di responsabilità solidale ai fini contributivi e previdenziali;

c) previsione dell'attribuzione del contributo integrativo relativo alla quota del Socio di Capitali a favore delle Casse dei Liberi professionisti o della Gestione Separata pro quota alla partecipazione alla Società dei liberi professionisti;

d) previsione a carico delle Società di Capitali di cui ai Capi V, VI e VII del titolo V del libro V del codice civile ovvero nelle forma di Società Cooperative di cui al capo I del Titolo VI che svolgono attività professionale consentite, di un contributo di solidarietà da versare alle rispettive Casse dei liberi professionisti che partecipano alla Società, in proporzione alla quota di reddito attribuibile al socio di capitali;

e) definizione di un regime di neutralità, ad ogni effetto di legge, per le operazioni straordinarie dei soggetti esercenti attività professionale in qualsiasi forma giuridica, corrispondente a quello vigente per le analoghe operazioni tra imprese;

f) accentramento della contribuzione presso le relative Casse dei liberi professionisti per consentire omogeneità concorrenziale e continuità contributiva, quale che sia la forma giuridica di esercizio della professione, estendendo altresì, presso le predette Casse, la gestione separata ai collaboratori e ai dipendenti esercenti in tale qualità analogo attività;

g) riconoscimento ai professionisti della possibilità di:

1) costituire reti di esercenti la professione in qualsiasi forma e consentire agli stessi di partecipare alle reti di imprese (reti miste), con accesso alle provvidenze in materia di reti di imprese;

2) costituire consorzi stabili professionali, in qualsiasi forma sia esercitata l'attività professionale, e di partecipare a consorzi di imprese (consorzi misti) per la partecipazione alle gare nazionali ed internazionali di servizi di ingegneria;

3) prevedere per la sottoscrizione di tutti gli atti professionali il riconoscimento in modalità digitale con la verifica del ruolo e dei requisiti fiscali e contributivi del professionista;

4) costituire associazioni temporanee professionali, secondo la disciplina prescritta per le ATI in quanto compatibile, al fine di concorrere ad appalti pubblici e per l'assegnazione di appalti privati consentiti;

h) previsione di norme antielusive e sanzionatorie, anche incidenti sulla validità dei contratti, adeguate alla gravità della violazione».

46.5

MARGIOTTA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 46.

(Svolgimento di attività professionali in forma associata)

1. In applicazione dell'articolo 24 comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono validi ad ogni effetto i rapporti contrattuali intercorsi, dalla data di entrata in vigore della medesima legge, tra soggetti privati e società di ingegneria, costituite in forma di società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero in forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile. Con riferimento ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le società di cui al periodo precedente sono tenute a stipulare una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile conseguente allo svolgimento delle attività professionali dedotte in contratto, nonché a garantire che tali attività siano svolte da professionisti, nominativamente indicati, iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le società di ingegneria sono iscritte alla sezione speciale del medesimo albo in cui risulti iscritto il direttore tecnico di cui all'articolo 254, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. L'obbligo di iscrizione è assolto senza oneri economici aggiuntivi oltre

a quelli sostenuti per l'iscrizione del direttore tecnico all'ordine professionale di appartenenza.

3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare il regime giuridico delle società di ingegneria.

4. Il regime sanzionatorio applicabile in caso di illeciti disciplinari commessi dalle società di ingegneria è conforme a quello stabilito dalla disciplina legislativa vigente in materia di società.

5. Il comma 2 dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è abrogato.».

46.6

PELINO

Sostituire l'articolo 46, con il seguente:

«Art. 46.

(Svolgimento di attività professionali in forma associata)

1. In applicazione dell'articolo 24, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono validi ad ogni effetto i rapporti contrattuali intercorsi, dalla data di entrata in vigore della medesima legge, tra soggetti privati e società di ingegneria, costituite in forma di società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero in forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile. Con riferimento ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le società di cui al periodo precedente sono tenute a stipulare una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile conseguente allo svolgimento delle attività professionali dedotte in contratto, nonché a garantire che tali attività siano svolte da professionisti, nominativamente indicati, iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le società di ingegneria sono iscritte alla sezione speciale del medesimo albo in cui risulti iscritto il direttore tecnico di cui all'articolo 254, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. L'obbligo di iscrizione è assolto senza oneri economici aggiuntivi oltre a quelli sostenuti per l'iscrizione del direttore tecnico all'ordine professionale di appartenenza.

3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione, entro sei mesi della data di entrata in vigore della presente legge, adotta

un regolamento allo scopo di disciplinare il regime giuridico delle società di ingegneria.

4. Il regime sanzionatorio applicabile in caso di illeciti disciplinari commessi dalle società di ingegneria è conforme a quello stabilito dalla disciplina legislativa vigente in materia di società.

5. Il comma 2 dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è abrogato.».

46.7

COLLINA

Sostituire, l'articolo con il seguente:

«Art. 46.

(Svolgimento di attività professionali in forma associata)

1. In applicazione dell'articolo 24, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono validi ad ogni effetto i rapporti contrattuali intercorsi, dalla data di entrata in vigore della medesima legge, tra soggetti privati e società di ingegneria, costituite in forma di società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero in forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile. Con riferimento ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le società di cui al periodo precedente sono tenute a stipulare una polizza di assicurazione per la copertura dei, rischi derivanti dalla responsabilità civile conseguente allo svolgimento delle attività professionali dedotte in contratto, nonché a garantire che tali attività siano svolte da professionisti, nominativamente indicati, iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le società di ingegneria sono iscritte alla sezione speciale del medesimo albo in cui risulti iscritto il direttore tecnico di cui all'articolo 254, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. L'obbligo di iscrizione è assolto senza oneri economici aggiuntivi oltre a quelli sostenuti per l'iscrizione del direttore tecnico all'ordine professionale di appartenenza.

3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare il regime giuridico delle società di ingegneria.

4. Il regime sanzionatorio applicabile in caso di illeciti disciplinari commessi dalle società di ingegneria è conforme a quello stabilito dalla disciplina legislativa vigente in materia di società.

5. Il comma 2 dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è abrogato.».

46.8

ASTORRE, SCALIA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In applicazione dell'articolo 24, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono validi ad ogni effetto i rapporti contrattuali intercorsi, dalla data di entrata in vigore della medesima legge, tra soggetti privati e società di ingegneria, costituite in forma di società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del Titolo V del libro V del codice civile, ovvero in forma di società cooperative di cui al capo I, Titolo VI, del libro V del codice civile, a condizione che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le società anzidette risultino in possesso dei requisiti prescritti dal comma 4, lettere *c*), *c-bis*) e *d*), nonché dai commi 7 e 8 dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e dal relativo decreto del Ministero della giustizia 8 febbraio 2013, n. 34.».

46.9

CENTINAIO, CONSIGLIO

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«, a condizione che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le suddette società risultino in possesso dei requisiti prescritti dal comma 4, lettere *c*), *c-bis*) e *d*), nonché dai commi 7 e 8 dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e dal relativo decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 34, pubblicato».

46.10

BARANI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«3. All'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificato dall'articolo 9-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo risultante dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, sono appor-

tate le seguenti modifiche:

a) al comma 4, lettera b), in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Sono nulle le clausole statutarie che, in deroga alla disciplina legislativa ordinaria per il tipo sociale di riferimento, richiedano il raggiungimento di soglie di maggioranza qualificata ulteriori rispetto alla maggioranza dei due terzi per le deliberazioni di competenza dell'assemblea, così come clausole che prevedano criteri di distribuzione degli utili derogatori rispetto alla ripartizione delle quote. La presenza di tali clausole determina il divieto di costituzione e il rifiuto di iscrizione; se, sopravvenute, lo scioglimento della società e la cancellazione dall'ordine a cui è iscritta. È vietata la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, *trust* o per interposta persona. La violazione di tale previsione comporta di diritto l'esclusione del socio";

b) al comma 4, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

"b-bis) che le cariche di amministratore e membro del consiglio di amministrazione siano ricoperte dai soli soci professionisti";

c) al comma 4, alla lettera c), in fine, è aggiunto il seguente periodo: "In ogni caso, tutti i soci devono essere messi a conoscenza dei rapporti in essere tra gli utenti, affinché dichiarino la sussistenza di conflitti di interesse, anche potenziali, con i diritti e gli interessi degli utenti. In tal caso, il cliente deve esserne tempestivamente informato. La mancata ottemperanza a tali obblighi informativi costituisce illecito disciplinare in capo alla società";

d) il comma 6 è abrogato;

e) al comma 9, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "La presente normativa si applica a tutte le professioni regolamentate di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137".

4. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano all'esercizio della professione forense in forma associata, di cui all'articolo 41 del presente disegno di legge».

46.11

BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, DE POLI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«3. All'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificato dall'articolo 9-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo risultante dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 4, lettera b), in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Sono nulle le clausole statutarie che, in deroga alla disciplina legislativa ordinaria per il tipo sociale di riferimento, richiedano il raggiungimento di

soglie di maggioranza qualificata ulteriori rispetto alla maggioranza dei due terzi per le deliberazioni di competenza dell'assemblea, così come le clausole che prevedano criteri di distribuzione degli utili derogatori rispetto alla ripartizione delle quote. La presenza di tali clausole determina il divieto di costituzione e il rifiuto di iscrizione; se sopravvenute, lo scioglimento della società e la cancellazione dall'ordine a cui è iscritta. È vietata la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, *trust* o per interposta persona. La violazione di tale previsione comporta di diritto l'esclusione del socio"».

b) Al comma 4, dopo la lettera *b)*, è aggiunta la seguente:

"*b-bis)* le cariche di amministratore e membro del consiglio di amministrazione sono ricoperte dai soli soci professionisti".

c) Al comma 4, alla lettera *c)*, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "In ogni caso, tutti i soci devono essere messi a conoscenza dei rapporti in essere fra gli utenti, affinché dichiarino la sussistenza di conflitti di interesse, anche potenziali, con i diritti e gli interessi degli utenti. In tal caso, il cliente deve esserne tempestivamente informato. La mancata ottemperanza a tali obblighi informativi costituisce illecito disciplinare in capo alla società."

d) Il comma 6 è abrogato.

e) Al comma 9, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "La presente normativa si applica a tutte le professioni regolamentate di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137".

4. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano all'esercizio della professione forense in forma associata, di cui all'articolo 41 del presente disegno di legge"».

46.12

MANDELLI, PELINO, CARDIELLO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«3. All'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificato dall'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo risultante dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4, lettera *b)*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono nulle clausole statutarie che, in deroga alla disciplina legislativa ordinaria per il tipo sociale di riferimento, richiedano il raggiungimento di soglie di maggioranza qualificata ulteriori rispetto alla maggioranza dei due terzi per le deliberazioni di competenza dell'assemblea, così come clausole che prevedano criteri di distribuzione degli utili derogatori rispetto alla ripartizione delle quote. La presenza di tali clausole determina

il divieto di costituzione e il rifiuto di iscrizione; se sopravvenute, lo scioglimento della società e la cancellazione dall'ordine a cui è iscritta. È vietata la partecipazione societaria tramite società: fiduciarie, *trust* o per interposta persona. La violazione di tale previsione comporta di diritto l'esclusione del socio'';

b) al comma 4, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

''*b-bis*) che le cariche di amministratore e membro del consiglio di amministrazione siano ricoperte dai soli soci professionisti;

c) al comma 4, lettera c), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''In ogni caso, tutti i soci devono essere messi a conoscenza dei rapporti in essere gli utenti, affinché dichiarino la sussistenza di conflitti di interesse, anche potenziali, con i diritti e gli interessi degli utenti. In tal caso, il cliente deve essere tempestivamente informato. La mancata ottemperanza a tali obblighi informativi costituisce illecito disciplinare in capo alla società'';

d) il comma 6 è abrogato;

e) al comma 9, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''La presente normativa si applica a tutte le professioni regolamentate di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137''.

4. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano all'esercizio della professione forense in forma associata, di cui all'articolo 41 della presente legge».

46.13

DI BIAGIO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«3. All'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificato dall'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo risultante dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 4 lettera b), in fine, è aggiunta il seguente periodo: ''Sono nulla clausole statutarie che, in deroga alla disciplina legislativa ordinaria per il tipo sociale di riferimento, richiedono il raggiungimento di soglie di maggioranza qualificata ulteriori rispetto alla maggioranza dei due terzi per le deliberazioni di competenza dell'assemblea, così come clausole che prevedano criteri di distribuzione degli utili derogatori rispetto alla ripartizione delle quote. La presenza di tali clausole determina il divieto di costituzione e il rifiuto di iscrizione; se sopravvenute, lo scioglimento della società e la cancellazione dall'ordine a cui è iscritta. È vietata la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, *trust* o per inter-

posta persona. La violazione di tale previsione comporta di diritto l'esclusione del socio"».

b) Al comma 4, dopo la lettera b), è aggiunta la lettera:

"b-bis) che le cariche di amministratore e membro del consiglio di amministrazione siano ricoperte dai soli soci professionisti".

c) Al comma 4, alla lettera c), in fine, è aggiunto il seguente periodo: "In ogni caso, tutti i soci devono essere messi a conoscenza dei rapporti in essere gli utenti, affinché dichiarino la sussistenza di conflitti di interesse, anche potenziali, con i diritti e gli interessi degli utenti. In tal caso, il cliente deve essere tempestivamente informato. La mancata ottemperanza a tali obblighi informativi costituisce illecito disciplinare in capo alla società".

d) Il comma 6 è abrogato.

e) Al comma 9, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "La presente normativa si applica a tutte le professioni regolamentate di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137".

4. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano all'esercizio della professione forense in forma associata, di cui all'articolo 41 del presente disegno di legge».

46.14

MOLINARI, VACCIANO, CAMPANELLA, MUSSINI, SIMEONI, BENCINI, DE PIETRO, Maurizio ROMANI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«3. All'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificato dall'articolo 9-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo risultante dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 4 lettera b), in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Sono nulle le clausole statutarie che, in deroga alla disciplina legislativa ordinaria per il tipo sociale di riferimento, richiedono il raggiungimento di soglie di maggioranza qualificata superiori rispetto alla maggioranza dei due terzi per le deliberazioni di competenza dell'assemblea, così come clausole che prevedano criteri di distribuzione degli utili derogatori rispetto alla ripartizione delle quote. La presenza di tali clausole determina il divieto di costituzione e il rifiuto di iscrizione; se sopravvenute, lo scioglimento della società e la cancellazione dall'ordine a cui è iscritta. È vietata la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, *trust* o per interposta persona. La violazione di tale previsione comporta di diritto l'esclusione del socio"».

b) Al comma 4, dopo la lettera b), è aggiunta la lettera:

”b-bis) che le cariche di amministratore e membro del consiglio di amministrazione siano ricoperte dai soli soci professionisti”.

c) Al comma 4, alla lettera c), in fine, è aggiunto il seguente periodo: ”In ogni caso, tutti i soci devono essere messi a conoscenza dei rapporti in essere gli utenti, affinché dichiarino la sussistenza di conflitti di interesse, anche potenziali, con i diritti e gli interessi degli utenti. In tal caso, il cliente deve essere tempestivamente informato. La mancata ottemperanza a tali obblighi informativi costituisce illecito disciplinare in capo alla società”.

d) Il comma 6 è abrogato.

e) Al comma 9, in fine, è aggiunto il seguente periodo: ”La presente normativa si applica a tutte le professioni regolamentate di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137”.

4. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano all’esercizio della professione forense in forma associata, di cui all’articolo 41 del presente disegno di legge».

46.15

SCALIA

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«3. All’articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificato dall’articolo 9-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo risultante dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 4 lettera b), in fine, è aggiunto il seguente periodo: ”Sono nulle le clausole statutarie che, in deroga alla disciplina legislativa ordinaria per il tipo sociale di riferimento, richiedono il raggiungimento di soglie di maggioranza qualificata superiori rispetto alla maggioranza dei due terzi per le deliberazioni di competenza dell’assemblea, così come clausole che prevedano criteri di distribuzione degli utili derogatori rispetto alla ripartizione delle quote. La presenza di tali clausole determina il divieto di costituzione e il rifiuto di iscrizione; se sopravvenute, lo scioglimento della società e la cancellazione dall’ordine a cui è iscritta. È vietata la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, *trust* o per interposta persona. La violazione di tale previsione comporta di diritto l’esclusione del socio”».

b) Al comma 4, dopo la lettera b), è aggiunta la lettera:

”b-bis) che le cariche di amministratore e membro del consiglio di amministrazione siano ricoperte dai soli soci professionisti”.

c) Al comma 4, alla lettera c), in fine, è aggiunto il seguente periodo: "In ogni caso, tutti i soci devono essere messi a conoscenza dei rapporti in essere gli utenti, affinché dichiarino la sussistenza di conflitti di interesse, anche potenziali, con i diritti e gli interessi degli utenti. In tal caso, il cliente deve essere tempestivamente informato. La mancata ottemperanza a tali obblighi informativi costituisce illecito disciplinare in capo alla società".

d) Il comma 6 è abrogato.

e) Al comma 9, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "La presente normativa si applica a tutte le professioni regolamentate di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137".

4. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano all'esercizio della professione forense in forma associata, di cui all'articolo 41 del presente disegno di legge».

46.16

SANTINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. All'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificato dall'articolo 9-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo risultante dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 4 lettera b), in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Sono nulle le clausole statutarie che, in deroga alla disciplina legislativa ordinaria per il tipo sociale di riferimento, richiedono il raggiungimento di soglie di maggioranza qualificata superiori rispetto alla maggioranza dei due terzi per le deliberazioni di competenza dell'assemblea, così come clausole che prevedano criteri di distribuzione degli utili derogatori rispetto alla ripartizione delle quote. La presenza di tali clausole determina il divieto di costituzione e il rifiuto di iscrizione; se sopravvenute, lo scioglimento della società e la cancellazione dall'ordine a cui è iscritta. È vietata la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, *trust* o per interposta persona. La violazione di tale previsione comporta di diritto l'esclusione del socio"».

b) Al comma 4, dopo la lettera b), è aggiunta la lettera:

"b-bis) che le cariche di amministratore e membro del consiglio di amministrazione siano ricoperte dai soli soci professionisti".

c) Al comma 4, alla lettera c), in fine, è aggiunto il seguente periodo: "In ogni caso, tutti i soci devono essere messi a conoscenza dei rapporti in essere gli utenti, affinché dichiarino la sussistenza di conflitti di interesse, anche potenziali, con i diritti e gli interessi degli utenti. In

tal caso, il cliente deve essere tempestivamente informato. La mancata ottemperanza a tali obblighi informativi costituisce illecito disciplinare in capo alla società”.

d) Il comma 6 è abrogato.

e) Al comma 9, in fine, è aggiunto il seguente periodo: ”La presente normativa si applica a tutte le professioni regolamentate di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137”».

46.17

SCALIA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. All’articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificato dall’articolo 9-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo risultante dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 4, lettera b), in fine, è aggiunto il seguente periodo: ”Sono nulle clausole statutarie che, in deroga alla disciplina legislativa ordinaria per il tipo sociale di riferimento, richiedano il raggiungimento di soglie di maggioranza qualificata superiori rispetto alla maggioranza dei due terzi per le deliberazioni di competenza dell’assemblea, così come clausole che prevedano criteri di distribuzione degli utili derogatori rispetto alla ripartizione delle quote. La presenza di tali clausole determina il divieto di costituzione e il rifiuto di iscrizione; se sopravvenute, lo scioglimento della società e la cancellazione dall’ordine a cui è iscritta. È vietata la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, *trust* o per interposta persona. La violazione di tale previsione comporta di diritto l’esclusione del socio”.

b) Al comma 4, dopo la lettera b), è aggiunta la lettera:

”b-bis) che le cariche di amministratore e membro del consiglio di amministrazione siano ricoperte dai soli soci professionisti”.

c) Al comma 4, alla lettera c), in fine, è aggiunto il seguente periodo: ”In ogni caso, tutti i soci devono essere messi a conoscenza dei rapporti in essere gli utenti, affinché dichiarino la sussistenza di conflitti di interesse, anche potenziali, con i diritti e gli interessi degli utenti. In tal caso, il cliente deve esserne tempestivamente informato. La mancata ottemperanza a tali obblighi informativi costituisce illecito disciplinare in capo alla società”.

d) Il comma 6 è abrogato .

e) Al comma 9, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "La presente normativa si applica a tutte le professioni regolamentate di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137"».

46.18

BARANI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. All'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificato dall'articolo 9-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo risultante dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 4, lettera b), in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Sono nulle clausole statutarie che, in deroga alla disciplina legislativa ordinaria per il tipo sociale di riferimento, richiedano il raggiungimento di soglie di maggioranza qualificata superiori rispetto alla maggioranza dei due terzi per le deliberazioni di competenza dell'assemblea, così come clausole che prevedano criteri di distribuzione degli utili derogatori rispetto alla ripartizione delle quote. La presenza di tali clausole determina il divieto di costituzione e il rifiuto di iscrizione; se sopravvenute, lo scioglimento della società e la cancellazione dall'ordine a cui è iscritta. È vietata la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, *trust* o per interposta persona. La violazione di tale previsione comporta di diritto l'esclusione del socio".

b) Al comma 4, dopo la lettera b), è aggiunta la lettera:

"b-bis) che le cariche di amministratore e membro del consiglio di amministrazione siano ricoperte dai soli soci professionisti".

c) Al comma 4, alla lettera c), in fine, è aggiunto il seguente periodo: "In ogni caso, tutti i soci devono essere messi a conoscenza dei rapporti in essere gli utenti, affinché dichiarino la sussistenza di conflitti di interesse, anche potenziali, con i diritti e gli interessi degli utenti. In tal caso, il cliente deve esserne tempestivamente informato. La mancata ottemperanza a tali obblighi informativi costituisce illecito disciplinare in capo alla società".

d) Il comma 6 è abrogato .

e) Al comma 9, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "La presente normativa si applica a tutte le professioni regolamentate di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137"».

46.19

DI BIAGIO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«3. Alle società di professionisti costituite ai sensi dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, indipendentemente dalla forma giuridica, si applica, anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il regime fiscale delle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare la qualificazione del reddito di cui al comma precedente con la disciplina sui fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, limitatamente alle società cooperative fra professionisti.

5. Alla lettera b), secondo periodo, del comma 4, dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, fra le parole "soci professionisti" e "la partecipazione", la congiunzione "e" è sostituita da "oppure"».

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le parole: «e societaria».

46.20

COLLINA

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«3. Alle società tra professionisti costituite in forma di società di persone si applica l'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

4. Alle società tra professionisti costituite in forma di società di capitali e cooperativa si applica l'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

5. Ai fini della determinazione del reddito complessivo delle società tra professionisti i compensi relativi alle prestazioni professionali dei soci, anche se non liquidate, costituiscono componenti negative di reddito.

6. I redditi percepiti, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, dai soci professionisti delle costituiscono redditi di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 53, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica

n. 917 del 1986. Si applica l'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.

7. All'articolo 3, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 933 del 1972, dopo la lettera *h*) è aggiunta la seguente:

i) le prestazioni rese dai soci professionisti delle STP in nome e per conto delle stesse».

46.21

MANDELLI, PELINO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«3. L'esercizio dell'attività professionale ordinistica – svolta in tutte le sue forme in cui essa può essere esercitata – viene riconosciuta ad ogni effetto di legge. Il professionista è tenuto a sottoscrivere tutti gli atti professionali e prevedere il riconoscimento in modalità digitale con la verifica del ruolo e dei requisiti fiscali è contributivi. Al fine di consentire la partecipazione ai bandi e concorrere all'assegnazione di incarichi e appalti privati consentiti è riconosciuto ai soggetti che svolgono attività professionale, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, la possibilità:

a) di costituire reti di esercenti la professione e consentire agli stessi di partecipare alle reti di imprese (reti miste) di cui all'articolo 3, comma 4-ter e seguenti del decreto-legge n. 5 del 2009 convertito con la legge n. 33 del 2009, con accesso alle relative provvidenze in materia;

b) di costituire consorzi stabili professionali e di partecipare a consorzi di imprese (consorzi misti);

c) di costituire associazioni temporanee professionali, secondo la disciplina prescritta per le ATI di cui all'articolo 37 del decreto legislativo n. 163 del 2006 in quanto compatibile.

4. In conformità al comma 3 del presente articolo, il trattamento tributario, contributivo e previdenziale dell'esercizio dell'attività professionale, deve intendersi uniforme, quale che sia la modalità consentita di detto esercizio.

5. Le Società di cui al comma 1, sono tenute al versamento di un contributo di solidarietà da versare alle rispettive Casse dei liberi professionisti che partecipano alla stessa Società, secondo i regolamenti e comunque non superiore al cinque per cento, in proporzione alla quota di reddito attribuibile al socio di capitali e rispetto al quale sono da intendersi solidalmente responsabili.

6. La contribuzione previdenziale è accentrata presso le Casse di Previdenza dei liberi professionisti, quale che sia la forma giuridica di esercizio della professione, includendo altresì, presso le predette Casse, la ge-

sione separata dei collaboratori e dei dipendenti esercenti in tali qualità analoga attività ordinistica.

7. Le operazioni straordinarie dei soggetti esercenti in qualsiasi forma attività professionale si considerano effettuate in regime di neutralità ad ogni effetto di legge ed, in particolare, secondo le disposizioni dei Capi III e IV del Titolo III del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto legislativo 22 dicembre 1986, n. 917. Solo per tali fini l'organizzazione professionale si considera quale azienda».

46.22

LANZILLOTTA

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«3. L'esercizio dell'attività professionale ordinistica, svolta in tutte le sue forme in cui essa può essere esercitata, viene riconosciuta ad ogni effetto di legge. Il professionista è tenuto a sottoscrivere tutti gli atti professionali e a prevedere il riconoscimento in modalità digitale con la verifica del ruolo e dei requisiti fiscali e contributivi. Al fine di consentire la partecipazione ai bandi e concorrere all'assegnazione di incarichi e appalti privati consentiti è riconosciuto ai soggetti che svolgono attività professionale, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, la possibilità:

a) di costituire reti di esercenti la professione e consentire agli stessi di partecipare alle reti di imprese (reti miste) di cui all'articolo 3, comma 4-ter e seguenti del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, con accesso alle relative provvidenze in materia;

b) di costituire consorzi stabili professionali;

c) di costituire associazioni temporanee professionali, secondo la disciplina prescritta per le ATI di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 in quanto compatibile;

4. In conformità al comma 2-ter del presente articolo, il trattamento tributario, contributivo e previdenziale dell'esercizio dell'attività professionale, deve intendersi uniforme, quale che sia la modalità consentita di detto esercizio.

5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 90 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le Società di cui al comma 1, sono tenute al versamento di un contributo di solidarietà da versare alle rispettive Casse dei liberi professionisti che partecipano alla stessa Società, secondo i regolamenti e comunque non superiore al cinque per cento, in proporzione alla quota di reddito attribuibile al socio di capitali e rispetto al quale sono da intendersi solidalmente responsabili.

6. La contribuzione previdenziale è accentrata presso le Casse di previdenza dei liberi professionisti, quale che sia la forma giuridica di eser-

cizio della professione, includendo altresì, presso le predette Casse, la gestione separata dei collaboratori e dei dipendenti esercenti in tali qualità analoga attività ordinistica.

7. Le operazioni straordinarie dei soggetti esercenti in qualsiasi, forma attività professionale si considerano effettuate in regime di neutralità ad ogni effetto di legge ed, in particolare, secondo le disposizioni dei Capi III e IV del Titolo III del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto legislativo 22 dicembre 1986, n. 917. Solo per tali fini l'organizzazione professionale si considera quale azienda».

46.23

MANDELLI, PELINO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«3. L'esercizio dell'attività professionale ordinistica – svolta in tutte le sue forme in cui essa può essere esercitata – viene riconosciuta ad ogni effetto di legge. Il professionista è tenuto a sottoscrivere tutti gli atti professionali e prevedere il riconoscimento in modalità digitale con la verifica del ruolo e dei requisiti fiscali e contributivi. Al fine di consentire la partecipazione ai bandi e concorrere all'assegnazione di incarichi e appalti privati consentiti è riconosciuto ai soggetti che svolgono attività professionale, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, la possibilità:

a) di costituire reti di esercenti la professione e consentire agli stessi di partecipare alle reti di imprese (reti miste) di cui all'articolo 3, comma 4-ter e seguenti del decreto-legge n. 5 del 2009 convertito con la legge n. 33 del 2009), con accesso alle relative provvidenze in materia;

b) di costituire consorzi stabili professionali;

c) di costituire associazioni temporanee professionali, secondo la disciplina prescritta per le ATI di cui all'articolo 37 del decreto legislativo n. 163 del 2006 in quanto compatibile.

4. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 90, decreto legislativo n. 163 del 2006, le Società di cui al comma 1, sono tenute al versamento di un contributo di solidarietà da versare alle rispettive Casse dei liberi professionisti che partecipano alla stessa Società, secondo i regolamenti e comunque non superiore al cinque per cento, in proporzione alla quota di reddito attribuibile al socio di capitali e rispetto al quale sono da intendersi solidalmente responsabili.

5. Le operazioni straordinarie dei soggetti esercenti in qualsiasi forma attività professionale si considerano effettuate in regime di neutralità ad ogni effetto di legge ed, in particolare, secondo le disposizioni dei Capi III e IV del Titolo III del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al

decreto legislativo 22 dicembre 1986, n. 917. Solo per tali fini l'organizzazione professionale si considera quale azienda».

46.24

ASTORRE

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«3. L'esercizio dell'attività professionale ordinistica, svolta in tutte le sue forme in cui essa può essere esercitata, viene riconosciuta ad ogni effetto di legge. Il professionista è tenuto a sottoscrivere tutti gli atti professionali e a prevedere il riconoscimento in modalità digitale con la verifica del ruolo e dei requisiti fiscali e contributivi. Al fine di consentire la partecipazione ai bandi e concorrere all'assegnazione di incarichi e appalti privati consentiti è riconosciuto ai soggetti che svolgono attività professionale, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, la possibilità:

a) di costituire reti di esercenti la professione e consentire agli stessi di partecipare alle reti di imprese di cui all'articolo 3, comma 4-ter e seguenti del decreto-legge n. 5 del 2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 33 del 2009, con accesso alle relative provvidenze in materia;

b) di costituire consorzi stabili professionali;

c) di costituire associazioni temporanee professionali, secondo la disciplina prescritta per le ATI di cui all'articolo 37 del decreto legislativo n. 163 del 2006 in quanto compatibile.

4. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 90 del decreto legislativo n. 163 del 2006, le Società di cui al comma 1, sono tenute al versamento di un contributo di solidarietà da versare alle rispettive Casse dei liberi professionisti che partecipano alla stessa Società, secondo i regolamenti e comunque non superiore al cinque per cento, in proporzione alla quota di reddito attribuibile al socio di capitali e rispetto al quale sono da intendersi solidalmente responsabili.

5. Le operazioni straordinarie dei soggetti esercenti in qualsiasi forma attività professionale si considerano effettuate in regime di neutralità ad ogni effetto di legge ed, in particolare, secondo le disposizioni dei Capi III e IV del Titolo III del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto legislativo 22 dicembre 1986, n. 917. Solo per tali fini l'organizzazione professionale si considera quale azienda».

46.26

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. I soci di società operanti nel settore odontoiatrico, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere iscritti all'Albo degli odontoiatri. Non è concessa alcuna autorizzazione per l'esercizio in strutture odontoiatriche intestate a sanitari non in possesso dei titoli abilitanti all'esercizio della professione odontoiatrica di cui alla legge 24 luglio 1985, n. 409, ovvero a società operanti nel settore odontoiatrico in cui il direttore sanitario o un suo delegato non sia iscritto all'Albo degli odontoiatri».

46.27

FALANGA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. I soci di società operanti nel settore odontoiatrico, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere iscritti all'Albo degli odontoiatri.

Non è concessa alcuna autorizzazione per l'esercizio in strutture odontoiatriche intestate a sanitari non in possesso dei titoli abilitanti all'esercizio della professione odontoiatrica di cui alla legge n. 409 del 1985, ovvero a società operanti nel settore odontoiatrico in cui il direttore sanitario o un suo delegato non sia iscritto all'Albo degli odontoiatri».

46.28

SCALIA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. I soci di società operanti nel settore odontoiatrico, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere iscritti all'Albo degli odontoiatri.

Non è concessa alcuna autorizzazione per l'esercizio in strutture odontoiatriche intestate a sanitari non in possesso dei titoli abilitanti all'esercizio della professione odontoiatrica di cui alla legge n. 409 del 1985 ovvero a società operanti nel settore odontoiatrico in cui il direttore sanitario o un suo delegato non sia iscritto all'Albo degli odontoiatri».

46.29

MANDELLI, PELINO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. I soci di società operanti nel settore odontoiatrico, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere iscritti all'Albo degli odontoiatri. Non è concessa alcuna autorizzazione per l'esercizio in strutture odontoiatriche intestate a sanitari non in possesso dei titoli abilitanti all'esercizio della professione odontoiatrica di cui alla legge 24 luglio 1985, n. 409, ovvero a società operanti nel settore odontoiatrico in cui il direttore sanitario o un suo delegato non sia iscritto all'Albo degli odontoiatri».

46.30

DI BIAGIO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. I soci di società operanti nel settore odontoiatrico, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere iscritti all'Albo degli odontoiatri.

Non è concessa alcuna autorizzazione per l'esercizio in strutture odontoiatriche intestate a sanitari non in possesso dei titoli abilitanti all'esercizio della professione odontoiatrica di cui alla legge n. 409 del 1985 ovvero a società operanti nel settore odontoiatrico in cui il direttore sanitario o un suo delegato non sia iscritto all'Albo degli odontoiatri».

46.31

VALDINOSI, FASIOLO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. I soci di società operanti nel settore odontoiatrico, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere iscritti all'Albo degli odontoiatri. Non è concessa alcuna autorizzazione per l'esercizio in strutture odontoiatriche intestate a sanitari non in possesso dei titoli abilitanti all'esercizio della professione odontoiatrica di cui alla legge n. 409 del 1985 ovvero a società operanti nel settore odontoiatrico in cui il direttore sanitario o un suo delegato non sia iscritto all'Albo degli odontoiatri».

46.0.1

DE PETRIS, GAMBARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

(Regime fiscale dei redditi derivanti da attività svolte da Società tra Professionisti)

1. Alle società costituite ai sensi dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, si applicano, anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i regimi fiscali previsti per i modelli societari dalle stesse adottate.

2. In fase di costituzione, derogando a quanto previsto nel comma precedente, le società possono optare per il regime fiscale delle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. L'esercizio dell'opzione di cui al comma 2 è irrevocabile, e si applica anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

4. Alle società di cui al comma 1, già costituite prima dell'entrata in vigore della presente norma, si applica il regime fiscale desumibile da comportamento concludente.».

46.0.2

DE PETRIS, GAMBARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

(Società tra professionisti multidisciplinari)

1. All'articolo 8 del decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 34, il comma 1 è sostituito dal seguente:

''La società tra professionisti, ivi inclusa la società multidisciplinare, è iscritta in una sezione speciale degli albi o dei registri tenuti presso l'ordine o il collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti''».

Conseguentemente, al medesimo articolo, il comma 2 è soppresso.

46.0.3

ORRÙ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

1. I Tributaristi muniti di certificazione a norma UNI 11511 possono rappresentare e assistere i propri clienti presso gli uffici finanziati senza procura speciale. ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché dell'articolo 7, comma 1-*bis* del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218».

46.0.4

ASTORRE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

1. All'articolo 5, comma 3, lettera *b*), della legge 3 febbraio 1989, n. 39, le parole: "e professionali" sono soppresse».

Art. 47.**47.1**

SPOSETTI, LANZILLOTTA

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. Il comma 96 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si interpreta nel senso che gli atti catastali, sia urbani che rurali, possono essere redatti e sottoscritti anche dai soggetti in possesso del titolo di cui alla legge 6 giugno 1986, n. 251 e successive modificazioni.

1-*ter*. Al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell'utenza, i professionisti iscritti in ordini e collegi sono tenuti ad indicare e comunicare i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni.»

47.2

DI BIAGIO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell'utenza, i professionisti iscritti in ordini e collegi sono tenuti ad indicare e comunicare i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni».

47.3

MANDELLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell'utenza, i professionisti iscritti in ordini e collegi sono tenuti ad indicare e comunicare i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni».

47.4

MANCUSO, BIANCONI, CHIAVAROLI, DE POLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il comma 96 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si interpreta nel senso che gli atti catastali, sia urbani che rurali, possono essere redatti e sottoscritti anche dai soggetti in possesso del titolo di cui alla legge 6 giugno 1986, n. 251 e successive modificazioni».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «disposizioni in materia di sottoscrizione di taluni atti».

47.5

DAVICO, CARIDI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Il comma 96 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si interpreta nel senso che gli atti catastali, sia urbani che rurali, possono essere redatti e sottoscritti anche dai soggetti in possesso del titolo di cui alla legge 6 giugno 1986, n. 251 e successive modificazioni».

47.6

DI BIAGIO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il comma 96 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si interpreta nel senso che gli atti catastali, sia urbani che rurali, possono essere redatti e sottoscritti anche dai soggetti in possesso del titolo di cui alla legge 6 giugno 1986, n. 251 e successive modificazioni.».

47.7

SACCONI, DI BIAGIO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il comma 96 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si interpreta nel senso che gli atti catastali, sia urbani che rurali, possono essere redatti e sottoscritti anche dai soggetti in possesso del titolo di cui alla legge 6 giugno 1986, n. 251 e successive modificazioni.».

47.8

MANDELLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il comma 96 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si interpreta nel senso che gli atti catastali, sia urbani che rurali, possono essere redatti e sottoscritti anche dai soggetti in possesso del titolo di cui alla legge 6 giugno 1986, n. 251 e successive modificazioni.».

47.9

MANDELLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Gli atti catastali, sia urbani che rurali, possono essere redatti e sottoscritti anche dai soggetti in possesso del titolo di cui alla legge 6 giugno 1986, n. 251 e successive modificazioni.».

47.10

SCALIA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«2. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, articolo 12, comma 2, dopo le parole: "l'IRAP e l'IRES", sono inserite le seguenti: "i professionisti di cui alla norma Uni 11511, certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, limitatamente alle controversie dei propri assistiti originate da adempimenti per i quali i professionisti hanno prestato loro assistenza,"».

47.11

FISSORE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, articolo 12, comma 2, dopo le parole: "l'IRAP e l'IRES", sono inserite le seguenti: "i professionisti di cui alla norma Uni 11511, certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, limitatamente alle controversie dei propri assistiti originate da adempimenti per i quali i professionisti hanno prestato loro assistenza,"».

47.12

BONFRISCO, PERRONE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 12, comma 2, dopo le parole: "l'IRAP e l'IRES", sono inserite le seguenti: "i professionisti di cui alla norma Uni 11511, certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, limitatamente alle controversie dei propri assistiti originate da adempimenti per i quali i professionisti hanno prestato loro assistenza, "».

47.13

BARANI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«2. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 12, comma 2, dopo le parole: "l'IRAP e l'IRES", sono inserite le seguenti: "i professionisti di cui alla norma Uni 11511, certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013 n. 4, limitatamente alle controversie dei propri assistiti originate da adempimenti per i quali i professionisti hanno prestato loro assistenza,"».

47.14

BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, DE POLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, dopo le parole: "l'IRAP e l'IRES", sono inserite le seguenti: "i professionisti di cui alla norma Uni 11511, certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013 n. 4, limitatamente alle controversie dei propri assistiti originate da adempimenti per i quali i professionisti hanno prestato loro assistenza,"».

47.15

BARANI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I tributaristi muniti di certificazione a norma UNI 11511 possono rappresentare e assistere i propri clienti presso gli uffici finanziari senza procura speciale ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 nonché dell'articolo 7, comma 1-bis, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 (rappresentanza del contribuente in sede di accertamento con adesione)».

47.16

DAVICO, CARIDI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. All'articolo 80, comma 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, dopo le parole: "stabilisce le tariffe", aggiungere le seguenti: "e il relativo adeguamento biennale in base all'indice ISTAT, a partire dal 2007"».

47.17

DAVICO, CARIDI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. All'articolo 80, comma 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, dopo le parole: "stabilisce le tariffe", aggiungere le seguenti: "e il relativo adeguamento biennale in base all'indice ISTAT, a partire dal corrente anno"».

47.18

CONSIGLIO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 1, dell'articolo 14, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.132, la lettera a-ter) è soppressa».

47.19

BARANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Dalla data di entrata in vigore della presente legge i collegi delle professioni sanitarie di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e le rispettive Federazioni nazionali sono trasformati nei seguenti:

a) i collegi e la Federazione nazionale degli infermieri professionali, degli assistenti sanitari e delle vigilatrici d'infanzia (IP.AS.VI) in Ordini degli infermieri e degli infermieri pediatrici e Federazione nazionale degli Ordini degli infermieri e degli infermieri pediatrici. L'albo delle vi-

gilatrici d'infanzia assume la denominazione di albo degli infermieri pediatrici; l'albo degli infermieri professionali assume la denominazione di albo degli infermieri;

b) i collegi e la Federazione nazionale delle ostetriche in Ordine delle ostetriche e Federazione nazionale degli ordini delle ostetriche;

c) i collegi e la Federazione nazionale dei tecnici sanitari di radiologia medica in Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione e Federazione nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

La professione di assistente sanitarie confluisce nell'Ordine di cui alla lettera c), del presente articolo.

Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, oltre all'albo dei tecnici sanitari di radiologia medica e all'albo dell'assistente sanitario sono istituiti, presso gli ordini di cui al punto c), gli albi per le professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, ai quali possono iscriversi i laureati abilitati all'esercizio di tali professioni, nonché i possessori di titoli equipollenti o equivalenti alla laurea abilitante, ai sensi dell'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42».

47.0.1

SCALIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

(Disposizioni contro l'esercizio abusivo della professione)

1. Allo scopo di consentire ai liberi professionisti l'esercizio dell'attività professionale nell'ambito di una più ampia tutela e di una più efficace concorrenza, al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 348 del codice penale è sostituito dal seguente:

''Art. 348. – (*Esercizio abusivo di una professione*). – Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato e l'iscrizione all'Albo, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da 10.000 euro a 50.000 euro. La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle attrezzature e degli strumenti utilizzati'';

b) all'articolo 589 del codice penale, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

''La pena di cui al terzo comma si applica anche se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato e l'iscrizione all'Albo o di un'arte sanitaria'';

c) all'articolo 590 del codice penale, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

''Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato e l'iscrizione all'Albo o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni''».

47.0.2

VALDINOSI, FASIOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

(Disposizioni contro l'esercizio abusivo della professione)

1. Allo scopo di consentire ai liberi professionisti l'esercizio dell'attività professionale nell'ambito di una più ampia tutela e di una più efficace concorrenza, al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 348 del codice penale è sostituito dal seguente:

''Art. 348. – (*Esercizio abusivo di una professione*). – Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato e l'iscrizione all'Albo, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da 10.000 euro a 50.000 euro. La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle attrezzature e degli strumenti utilizzati'';

b) all'articolo 589 del codice penale, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

''La pena di cui al terzo comma si applica anche se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato e l'iscrizione all'Albo o di un'arte sanitaria'';

c) all'articolo 590 del codice penale, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

''Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato e l'iscrizione all'Albo o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni''».

47.0.3

FALANGA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

(Disposizioni contro l'esercizio abusivo della professione)

1. Allo scopo di consentire ai liberi professionisti l'esercizio dell'attività professionale nell'ambito di una più ampia tutela e di una più efficace concorrenza, al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 348 del codice penale è sostituito dal seguente:

''Art. 348. – (*Esercizio abusivo di una professione*). – Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato e l'iscrizione all'Albo, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da 10.000 euro a 50.000 euro. La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle attrezzature e degli strumenti utilizzati'';

b) all'articolo 589 del codice penale, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

''La pena di cui al terzo comma si applica anche se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato e l'iscrizione all'Albo o di un'arte sanitaria'';

c) all'articolo 590 del codice penale, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

''Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato e l'iscrizione all'Albo o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per

lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni”».

47.0.4

DI BIAGIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

(Disposizioni contro l'esercizio abusivo della professione)

1. Allo scopo di consentire ai liberi professionisti l'esercizio dell'attività professionale nell'ambito di una più ampia tutela e di una più efficace concorrenza, al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 348 del codice penale è sostituito dal seguente:

”Art. 348. – (*Esercizio abusivo di una professione*). – Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato e l'iscrizione all'Albo, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da 10.000 euro a 50.000 euro. La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle attrezzature e degli strumenti utilizzati”;

b) all'articolo 589 del codice penale, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

”La pena di cui al terzo comma si applica anche se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato e l'iscrizione all'Albo o di un'arte sanitaria”;

c) all'articolo 590 del codice penale, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

”Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato e l'iscrizione all'Albo o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni”».

47.0.5

PELINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

(Disposizioni contro l'esercizio abusivo della professione)

1. Allo scopo di consentire ai liberi professionisti l'esercizio dell'attività professionale nell'ambito di una più ampia tutela e di una più efficace concorrenza, al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 348 è sostituito dal seguente:

''Art. 348. – (*Esercizio abusivo di una professione*). – Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato e l'iscrizione all'Albo, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da 10.000 euro a 50.000 euro. La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle attrezzature e degli strumenti utilizzati'';

b) all'articolo 589, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

''La pena di cui al terzo comma si applica anche se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato e l'iscrizione all'Albo o di un'arte sanitaria'';

c) all'articolo 590, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

''Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato e l'iscrizione all'Albo o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni''».

47.0.6

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

(Disposizioni in materia di contrasto all'esercizio abusivo della professione)

1. Al fine di consentire ai liberi professionisti, l'esercizio dell'attività professionale nell'ambito di una più ampia tutela e di una più efficace concorrenza, al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 348 del codice penale è sostituito dal seguente:

''Art. 348. – (*Esercizio abusivo di una professione*). – Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da 10.000 euro a 50.000 euro.

La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle attrezzature e degli strumenti utilizzati'';

b) all'articolo 589 del codice penale, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

''La pena di cui al terzo comma si applica anche se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione o di un'arte sanitaria''.

c) all'articolo 590 del codice penale, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

''Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione o di un'arte sanitaria la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni''».

47.0.7

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

(Disposizioni per la concorrenza in ambito forense)

1. L'articolo 131 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115 è sostituito dal seguente:

–"Articolo 131 (L) – *(Effetti dell'ammissione al patrocinio) 1.* – Per effetto dell'ammissione al patrocinio e relativamente alle spese a carico della parte ammessa, alcune sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario.

2. Sono spese prenotate a debito:

a) il contributo unificato nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo tributario;

b) l'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 17, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, nel processo contabile;

c) le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile;

d) l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel processo civile e amministrativo;

e) l'imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;

f) i diritti di copia.

3. Gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato sono prenotati a debito, a domanda, anche nel caso di transazione della lite, se non è possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali, o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell'ammissione. Lo stesso trattamento si applica agli onorari di notaio per lo svolgimento di funzioni ad essi demandate dal magistrato nei casi previsti dalla legge e all'indennità di custodia del bene sottoposto a sequestro.

4. Sono spese anticipate dall'erario:

a) gli onorari e le spese dovuti al difensore, con l'esclusione dell'ipotesi in cui lo stesso, agisca in proprio per il recupero giudiziale di propri crediti maturati nell'esercizio dell'attività professionale;

b) le indennità e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, agli appartenenti agli uffici e agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge, nel processo civile;

c) le indennità e le spese di viaggio spettanti a testimoni, a notai, a consulenti tecnici di parte e ausiliari del magistrato, nonché le spese sostenute per l'adempimento dell'incarico da parte di questi ultimi;

d) le spese per gli strumenti di pubblicità legale dei provvedimenti del magistrato nel processo civile;

e) le spese per il compimento dell'opera non eseguita o per la distruzione di quella compiuta nel processo civile;

f) le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio.

5. Sono prenotati a debito o anticipati ai sensi dell'articolo 33, i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte''.

2. L'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319 è sostituito dal seguente:

''Articolo unico. – 1. Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle cause per controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, nonché gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle cause per controversie aventi ad oggetto il recupero di crediti riguardanti compensi o rimborsi derivanti dall'esercizio di una libera professione, gli atti relativi ai provvedimenti di conciliazione dinanzi agli uffici del lavoro e della massima occupazione o previsti da contratti o accordi collettivi di lavoro nonché alle cause per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie sono esenti, senza limite di valore o di competenza, dall'imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Sono allo stesso modo esenti gli atti e i documenti relativi alla esecuzione sia immobiliare che mobiliare. delle sentenze ed ordinanze emesse negli stessi giudizi, nonché quelli riferentisi a recupero dei crediti per prestazioni di lavoro nelle procedure di fallimento, di concordato preventivo e di liquidazione coatta amministrativa.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle procedure di cui agli articoli 618-bis, 825 e 826 del codice di procedura civile''.

3. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

''1-bis. Nei processi per controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonché quelli per controversie aventi ad oggetto il recupero di crediti riguardanti compensi o rimborsi derivanti dall'esercizio di una libera professione e per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, le parti che sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore a tre volte l'importo previsto dall'articolo 76, sono soggette, rispettivamente, al contributo unificato di iscrizione a ruolo nella misura di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 3, salvo che per i pro-

cessi dinanzi alla Corte di cassazione in cui il contributo è dovuto nella misura di cui all'articolo 13, comma 1''».

47.0.8

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 47-ter.

(Conflitto di interessi nelle professioni ordinistiche)

1. Ai fini del presente articolo, sussiste conflitto di interessi in tutti i casi in cui uno dei soggetti di cui al comma 2 sia titolare di un interesse economico privato tale da condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite o da alterare le regole di mercato relative alla libera concorrenza. Gli atti assunti in situazione di conflitto di interessi sono nulli.

2. Il comma 1 si applica ai titolari di cariche negli organi esecutivi degli ordini professionali. Sono funzioni pubbliche, ai fini del medesimo comma, la rappresentanza e gestione di ordini, albi o 1 elenchi ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile, con i quali le attività professionali sono riservate per legge ai soli soggetti ad essi iscritti. Gli autori degli atti e dei contratti, stipulati in situazione di conflitto di interesse, rispondono dei danni nei confronti dei terzi e dell'ordine di appartenenza.

3. Salvo i casi in cui il cumulo di cariche è previsto direttamente dalla legge, i titolari delle cariche di cui al comma 2 non possono, neanche per interposta persona né attraverso società fiduciarie, assumere incarichi di consulenza e incarichi arbitrali, di qualsiasi natura, in enti di diritto pubblico, anche economici, in imprese o società a totale o prevalente partecipazione pubblica, in imprese che abbiano rapporti di concessione o di autorizzazione con pubbliche amministrazioni di valore economico superiore a un milione di euro, in enti soggetti al controllo pubblico, nonché in imprese o enti privati, aventi per oggetto anche non principale lo svolgimento di attività imprenditoriali. A tal fine, entro venti giorni dall'assunzione della carica, essi:

a) dichiarano alla Autorità di cui al comma 8 di quali cariche o attività di cui all'alinea siano titolari;

b) trasmettono l'ultima dichiarazione dei redditi, nonché tutti i dati relativi ai beni e alle attività patrimoniali di cui siano titolari, o siano stati titolari nei sei mesi precedenti, anche per interposta persona. Essi devono effettuare analoghe dichiarazioni per ogni successiva variazione dei dati in precedenza forniti, entro venti giorni dai fatti che l'abbiano determinata;

c) dichiarano se dispongono degli strumenti finanziari previsti dall'articolo 1, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, producendone copia;

d) comunicano la possibile esistenza di interferenze tra un interesse pubblico e un interesse pubblico o privato tali da influenzare, o sembrare influenzare, l'esercizio obiettivo, indipendente o imparziale di funzioni pubbliche, anche in assenza di uno specifico vantaggio economico;

e) comunicano ogni contratto o accordo comunque stipulato con terzi, al fine di assumere, intraprendere o proseguire, dopo la cessazione dell'incarico pubblico, un impiego o un'attività di qualunque natura.

4. I titolari delle cariche di cui al comma 2 possono percepire unicamente proventi per prestazioni professionali svolte prima dell'assunzione della carica. Essi non possono, nell'anno successivo alla cessazione della loro carica, assumere incarichi presso imprese o enti pubblici o sottoposti a controllo pubblico, se non previa autorizzazione della Autorità di cui al comma 8. L'accertamento della violazione del comma 5, da parte della medesima Autorità, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro corrispondente al doppio del vantaggio economico ottenuti dall'impiego, o dall'attività professionale o imprenditoriale, o dalla funzione vietati.

5. Tutti gli atti e i contratti, posti in essere in violazione dei divieti di cui ai commi 3 e 4, sono annullabili.

6. I soggetti di cui al comma 2 hanno l'obbligo di astenersi dalla partecipazione a qualunque decisione che possa specificamente incidere sulla situazione patrimoniale propria o del coniuge non legalmente separato o dei propri parenti o affini entro il secondo grado, o di altri soggetti a loro legati da rapporti di interesse patrimoniale ovvero di persone con loro stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico recando ad essi un vantaggio economico rilevante e differenziato rispetto a quello della generalità dei destinatari del provvedimento.

7. Se, in violazione dell'obbligo di astensione di cui al comma 6, il titolare di una delle cariche di cui al comma 2 prende una decisione, adotta un atto, partecipa a una deliberazione od omette di adottare un atto dovuto, conseguendo per sé o per uno dei soggetti ivi previsti un vantaggio economicamente rilevante e differenziato rispetto a quello conseguito dalla generalità dei destinatari, ovvero un vantaggio economicamente rilevante e incidente su una categoria ristretta di destinatari della quale il medesimo fa parte, salvo che il fatto costituisca reato l'Autorità di cui al comma 8, applicando le norme contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, delibera una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al doppio e non superiore al quadruplo del vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dai soggetti interessati. Le impugnazioni contro la delibera di cui al primo periodo, ovvero contro la sua mancata adozione previa messa

in mora da parte di chiunque abbia interesse, sono regolate dal rito sommario di cognizione di cui al decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

8. Le funzioni di prevenzione e controllo delle situazioni di conflitto d'interessi, come definite nel presente articolo, sono affidate all'Autorità garante della concorrenza e del mercato istituita con legge 10 ottobre 1990, n. 287. A tal fine essa vigila sul rispetto degli adempimenti e dei divieti previsti nel presente articolo, applica le relative sanzioni e può ottenere da ogni ordine, albo o impresa le informazioni, i dati e i documenti necessari per l'esercizio delle funzioni e dei poteri ad essa attribuiti. Essa si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un apposito nucleo del Corpo della Guardia di finanza per l'espletamento delle indagini, delle verifiche e degli accertamenti che a tali fini si rendono necessari».

47.0.9

ORELLANA, BATTISTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

(Disposizioni in materia di rappresentanza di interessi presso i decisori pubblici)

1. Il presente articolo ha per oggetto la disciplina dell'attività di rappresentanza degli interessi presso i decisori pubblici, conformandosi ai principi di pubblicità, trasparenza; partecipazione democratica e conoscibilità dei processi decisionali, al fine di garantire una più ampia base informativa su cui i decisori pubblici possano fondare le proprie scelte, nonché assicurare le stesse possibilità di accesso ai processi decisionali e ai decisori pubblici a tutti i rappresentanti di interessi particolari.

2. Ai fini del presente articolo si intende per:

a) "attività di rappresentanza degli interessi": ogni attività diretta a orientare la formazione della decisione pubblica, svolta anche attraverso la presentazione di proposte, documenti, osservazioni, suggerimenti, richieste di incontri;

b) "rappresentante di interessi": chiunque professionalmente svolge l'attività di cui alla lettera a);

c) "decisore pubblico": i membri del Parlamento e del Governo, i commissari delle autorità indipendenti, i vertici, i consiglieri, i consulenti degli uffici di diretta collaborazione del Presidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri, dei Viceministri e dei Sottosegretari di Stato, nonché i vertici degli enti pubblici statali, i titolari di incarichi di funzione dirigen-

ziale generale e i titolari degli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi della normativa vigente.

3. Presso il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Comitato per il monitoraggio della rappresentanza di interessi, di seguito denominato "Comitato", composto di cinque membri selezionati a seguito di una procedura improntata a criteri di trasparenza, di particolare e comprovata qualificazione-professionale, di notoria indipendenza e in possesso di documentata esperienza in materia per un mandato della durata di quattro anni, rinnovabile una sola volta. Il Comitato elegge al suo interno il presidente. Alla segreteria del Comitato è destinato personale amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri o comandato da altre amministrazioni e provvede agli adempimenti derivanti dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

4. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, presso il Comitato per il monitoraggio della rappresentanza di interessi è istituito il Registro pubblico dei rappresentanti di interessi di seguito definito «Registro». I soggetti che intendono svolgere l'attività di rappresentanza di interessi e le società che hanno uno o più dipendenti preposti a tenere i rapporti con i decisori pubblici sono tenuti a iscriversi al Registro entro sessanta giorni dalla sua istituzione. L'iscrizione al Registro è subordinata all'impegno scritto del rappresentante di interessi a rispettare il codice di condotta di cui al successivo comma 7. All'atto di iscrizione sono assegnati i codici identificativi personali mediante i quali è possibile accedere alle sezioni riservate dei siti *internet* della pubblica amministrazione. Il Comitato garantisce la pubblicità dei contenuti del Registro nell'ambito di una sezione dedicata e accessibile del proprio sito *internet* istituzionale, anche attraverso la pubblicazione e l'aggiornamento periodico dei dati comunicati dai rappresentanti di interessi.

5. Nel Registro sono indicati: i dati anagrafici e il domicilio professionale del rappresentante di interessi; i dati identificativi del titolare degli interessi per conto del quale è eventualmente svolta l'attività di rappresentanza di interessi; l'interesse specifico rappresentato; le risorse economiche e umane di cui dispone il rappresentante medesimo per lo svolgimento dell'attività di rappresentanza di interessi; la garanzia, sotto la propria responsabilità, dell'esattezza e correttezza delle informazioni comunicate.

6. Ai fini dell'iscrizione al Registro il rappresentante di interessi deve rispettare i seguenti requisiti: aver compiuto la maggiore età; non aver riportato condanne passate in giudicato per reati contro la personalità dello Stato, la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, l'ordine pubblico, l'incolumità pubblica, l'economia pubblica, il patrimonio, la pubblica fede e la persona, e non essere mai stato interdetto, anche temporaneamente, dai pubblici uffici; non essere stato dichiarato fallito, salvo che sia stato riabilitato; deve dimostrare di svolgere tale attività in modo professionale.

7. I soggetti che intendono svolgere l'attività di rappresentanza di interessi e le società preposte a tenere i rapporti con i decisori pubblici, unitamente alla domanda di iscrizione al Registro, devono depositare presso il Comitato il proprio regolamento e il codice di condotta. Ai fini dell'iscrizione al Registro il Comitato valuta l'idoneità del regolamento e del codice di condotta, i quali dovranno essere pubblicati sul sito *internet* del Comitato, nell'ambito della sezione dedicata al Registro, entro 30 giorni dall'avvenuta iscrizione.

8. A decorrere dall'anno successivo a quello dell'iscrizione nel Registro, entro il termine del 28 febbraio di ogni anno il rappresentante degli interessi trasmette, per via telematica al Comitato, sotto la propria responsabilità, una relazione concernente l'attività svolta nell'anno precedente. La relazione contiene:

- a) l'elenco dettagliato delle attività di rappresentanza di interessi poste in essere;
- b) l'elenco dei decisori pubblici nei confronti dei quali sono state svolte le predette attività;
- c) l'elenco delle risorse economiche ed umane effettivamente impiegate per lo svolgimento delle predette attività;
- d) i risultati ottenuti e quelli attesi.

Il Comitato può richiedere ai rappresentanti di interessi o ai decisori pubblici, ove necessario, la trasmissione di dati e informazioni integrativi rispetto a quelli contenuti nella relazione inviata. Le suddette relazioni sono tempestivamente pubblicate sul sito *internet* istituzionale del Comitato in modo che siano di libero accesso. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Comitato trasmette al Parlamento un rapporto sulla verifica dell'attività dei rappresentanti di interessi svolta nell'anno precedente, che è contestualmente pubblicato sul sito *internet* del Comitato nell'ambito della sezione dedicata al Registro.

9. I rappresentanti di interessi iscritti al Registro hanno diritto a:

- a) presentare ai decisori pubblici proposte legislative, richieste, suggerimenti, studi, ricerche, analisi, memorie scritte, o qualsiasi altra documentazione relativa all'interesse rappresentato, debitamente sottoscritti dal rappresentante degli interessi, in modo che ne sia chiaramente imputabile la provenienza;
- b) partecipare alle attività di analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e di verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR), riguardanti gli atti normativi del Governo, compresi gli atti adottati dai singoli Ministri, i provvedimenti interministeriali, i disegni di legge di iniziativa governativa, ai sensi dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170, e della direttiva, del Presidente del Consiglio dei ministri 26 febbraio 2009, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 dell'8 aprile 2009.

10. Entro, centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita presso il Comitato un'apposita banca dati accessibile via *internet* dai soli rappresentanti di interessi che abbiano chiesto l'iscrizione al Registro. Nell'ambito della banca dati sono indicati gli schemi di provvedimenti normativi in corso di predisposizione da parte dei decisori pubblici, corredati dai seguenti elementi di informazione:

- a) il referente nell'ambito dell'organizzazione di riferimento, con l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica;
- b) le finalità del provvedimento e i contenuti di massima dello stesso;
- c) i tempi presumibili per l'avvio dell'*iter* approvativo;
- d) gli sviluppi nel tempo del provvedimento e i decisori pubblici hanno l'obbligo di fornire tempestivamente al Comitato le informazioni di cui alle lettere precedenti, nonché ogni altro elemento utile per consentire l'aggiornamento dei dati.

L'attività di rappresentanza di interessi svolta nei confronti dei decisori pubblici è resa nota, ove pertinente all'oggetto dei processi decisionali, facendone menzione nella relazione illustrativa oppure nel preambolo degli atti normativi e degli atti amministrativi generali. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Camera dei deputati, il Senato della Repubblica, le amministrazioni dello Stato anche a ordinamento autonomo e le autorità indipendenti definiscono le forme e le modalità di esercizio dei diritti di cui al presente comma.

11. Il decisore pubblico che ritenga violato, dal rappresentante di interessi, il codice di condotta o le disposizioni di cui al presente articolo, ne dà immediata comunicazione al Comitato per il monitoraggio della rappresentanza di interessi. Il decisore pubblico è altresì tenuto a trasmettere al Comitato ogni informazione relativa alla propria situazione patrimoniale, nonché l'appartenenza ad associazioni o movimenti. Il Comitato rende pubblici tali dati, entro 30 giorni dalla ricezione, nell'apposita sezione del sito *internet* dedicato.

12. Non possono iscriversi al Registro e, pertanto, svolgere l'attività di rappresentanza di interessi durante il loro mandato e per i due anni successivi alla cessazione dell'incarico, del mandato, ovvero dell'ufficio ricoperto:

- a) i decisori pubblici;
- b) i soggetti titolari di incarichi individuali presso le pubbliche amministrazioni, in qualità di personale esterno alle stesse, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
- c) i soggetti titolari di incarichi individuali in qualità di esperti di comprovata esperienza, conferiti da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

13. I giornalisti, pubblicisti, professionisti, iscritti all'Ordine dei giornalisti, non possono svolgere in ogni caso l'attività di rappresentanza degli interessi.

14. I rappresentanti di interessi non possono in ogni caso svolgere funzioni di amministrazione e direzione all'interno di società a partecipazione pubblica totale o di controllo.

15. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle attività di rappresentanza degli interessi svolta da enti pubblici, anche territoriali, o da altri soggetti rappresentativi di enti pubblici, nonché dai partiti politici, e a quella svolta, nell'ambito di processi decisionali che si concludono mediante protocolli di intesa e altri strumenti di concertazione, da esponenti di organizzazioni sindacali e imprenditoriali.

16. La violazione degli obblighi previsti dal codice di condotta di cui al comma 7, il mancato deposito della relazione di cui al comma 8, sono puniti con la censura, oppure la sospensione o, nei casi di particolare gravità, con la cancellazione dal Registro. Salvo che il fatto costituisca reato, il rappresentante di interessi, che svolga nei confronti dei decisori pubblici l'attività di cui al comma 1, in assenza di iscrizione nel Registro, è punito con una sanzione pecuniaria da euro 20.000 a euro 200.000. Il provvedimento di sospensione o di cancellazione dal Registro è pubblicato, per estratto, entro il termine di 30 giorni dalla data di modificazione, a cura e a spese del responsabile delle violazioni, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico. Il rappresentante di interessi cancellato dal Registro non può chiedere una nuova iscrizione.

17. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano disposizioni idonee ad assicurare il rispetto dei principi di cui al presente articolo, per l'attività di rappresentanza degli interessi svolta nei confronti dei componenti dei propri organi.

18. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Conseguentemente al Capo VIII, dopo le parole: «Servizi professionali», inserire le seguenti: «e rappresentanza di interessi particolari».

47.0.10

FISSORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

1. I professionisti iscritti in un albo, che esercitano la propria professione in forma societaria, possono versare i propri contributi previdenziali nella cassa professionale di riferimento».

47.0.11

CALEO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.

1. Al Regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, recante "Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie" l'articolo 161 è sostituito dal seguente:

"Art. 161 - (*Giuramento dell'esperto e dello stimatore*). L'esperto nominato dal giudice a norma dell'articolo 569, primo comma del codice presta giuramento di bene e fedelmente procedere alle operazioni affidategli.

L'ufficiale giudiziario che per la stima delle cose da pignorare si avvale dell'opera di uno stimatore, prima che questi incominci le sue operazioni, deve raccogliergli il giuramento di bene e fedelmente procedere alla stima.

Il compenso dell'esperto o dello stimatore nominato dal giudice o dall'ufficiale giudiziario è calcolato sulla base del prezzo ricavato dalla vendita nel caso in cui questo si discosti di oltre il 35 per cento dal valore di stima e sempre che la vendita abbia luogo entro e non oltre 12 mesi dal deposito della perizia; negli altri casi detto compenso è calcolato e liquidato sulla base del valore di stima. Prima della vendita devono comunque essere liquidati, acconti in misura pari al cinquanta per cento del compenso calcolato sulla base del valore di stima, fatto salvo in ogni caso il rimborso delle spese sostenute dall'esperto o, dallo stimatore anche per prestazioni tecniche accessorie svolte ai fini dell'espletamento dell'incarico"».

47.0.12

FORNARO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.

1. All'articolo 63, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni dopo le parole: "diploma di ragioneria" sono inserite le seguenti: "o agli intermediari, persone fisiche, di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,"».

47.0.13

BONFRISCO, PERRONE

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 47-bis.

(Disposizioni sulle professioni non regolamentate)

1. All'articolo 63, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, dopo le parole: "diploma di ragioneria" sono inserite le parole "o agli intermediari, persone fisiche, di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,"».

47.0.14

BONFRISCO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.

1. All'articolo 7, comma 1 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, dopo le parole: "di cui all'articolo 2" sono aggiunte le seguenti: ", comma 2, lettera c),"».

47.0.15

MILO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, dopo le parole: "n. 358" sono aggiunte le seguenti: "e ai soggetti di cui all'articolo 2 della legge 30 marzo 2001, n. 152,"».

47.0.16

VALDINOSI, FABBRI, SCALIA, FASIOLO, SANTINI, DIRINDIN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.

1. All'articolo 32, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, primo periodo, le parole: "esperita la procedura di cui al comma 1-bis" sono soppresse;
 - b) il comma 1-bis è abrogato».
-

Art. 48.**48.1**

DE PETRIS, GAMBARO

Sopprimere l'articolo.

48.2

CONSIGLIO

Sopprimere l'articolo.

48.3

SCIBONA

Sopprimere l'articolo.

48.4

PETROCELLI, GAETTI, FATTORI, CASTALDI, GIROTTO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 48. – (*Misure per incrementare la concorrenza nella distribuzione farmaceutica*). – 1. All'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

''1. L'istituzione di una nuova farmacia è consentita a: le persone fisiche, le società di persone, le società cooperative a responsabilità limitata. La partecipazione all'assetto proprietario di una farmacia è consentito alle società di capitali nella misura massima del 49 per cento per ciascuna farmacia''.

b) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''La partecipazione alle società di cui al comma 1 è incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l'esercizio delle professioni abilitate alla prescrizione di medicinali per uso umano o veterinari. Alle società di cui al comma 1 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 8'';

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

''3. La direzione di ciascuna farmacia è consentita ad un farmacista iscritto all'albo, che abbia maturato almeno due anni di esercizio professionale e che disponga di non meno del 30 per cento dell'assetto proprietario. In caso di impedimento, per una delle condizioni di cui all'articolo 11 della legge n. 475 del 1968, il direttore è sostituito temporaneamente da un farmacista iscritto all'albo professionale''.

d) il comma 4-bis è abrogato.

2. All'articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

''a) nei casi di cui all'articolo 7, comma 2, secondo periodo'';

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

''2. Lo statuto delle società di cui all'articolo 7 e ogni successiva variazione, ivi incluse quelle relative alla compagine sociale, sono comuni-

cati, entro sessanta giorni, alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani nonché all'assessore alla sanità della competente regione o provincia autonoma, all'ordine provinciale dei farmacisti e all'azienda sanitaria locale competente per territorio».

3. Per l'anno finanziario 2016 è concesso ai titolari di farmacie che garantiscono il servizio farmaceutico nei comuni con popolazione al di sotto dei 1000 abitanti, che ne facciano domanda entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge e con le modalità previste dall'articolo 4 della legge 8 marzo 1968, n. 221 e successive modificazioni, una indennità straordinaria una tantum pari al 65 per cento dell'indennità prevista dall'articolo 2 della citata legge n. 221 del 1968 e successive modificazioni.

4. Al fine di garantire l'assistenza farmaceutica nei comuni nei quali, in attuazione del presente articolo, si provveda al decentramento e quindi alla chiusura della farmacia esistente, il Ministro della salute, con proprio decreto, prevede l'istituzione di dispensari farmaceutici.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3, e 4, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 6.

6. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";».

48.5

DE PETRIS, GAMBARO, STEFANO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 48. – (*Vendita dei medicinali di fascia C*). – 1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Gli esercizi commerciali di cui al primo periodo possono altresì effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e sue successive modificazioni"».

48.6

MARGIOTTA

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 2 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente:

''3. Per il biennio 2016-2018 in via sperimentale è prevista una assegnazione di nuove farmacie in deroga alle norme che prevedono la distribuzione territoriale delle farmacie e la loro assegnazione tramite concorso. L'apertura di nuove farmacie nel suddetto biennio avverrà in base a criteri oggettivi e soggettivi dietro prestazione di una cauzione. Per l'apertura di nuove farmacie, occorrerà dimostrare alla data della domanda di avere locali idonei che rispettino una distanza minima da altra farmacia esistente di 1500 metri nei comuni fino a 5000 abitanti e 500 metri nei comuni con popolazione superiore, distanza minima misurata per la via pedonale più breve. La titolarità e direzione di ciascuna nuova farmacia sarà permessa unicamente al farmacista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11 comma 3 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, coordinato con la legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27 e che abbia maturato almeno due anni come amministratore o titolare unico di farmacia o esercizi commerciali di cui all'articolo 5 comma 1 del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223 convertito con modificazioni in legge 4 agosto 2006 n. 248. In caso di impedimento, per una delle ragioni di cui all'articolo 11 della legge n. 475 del 1968, il direttore. è sostituito temporaneamente da un farmacista iscritto all'albo professionale. Una cauzione posta a garanzia della corretta gestione e dato il carattere sperimentale della norma è fissata in Euro 100 mila per ogni nuova farmacia. A tal fine, il Servizio sanitario nazionale, trattiene, a compensazione, il due per cento; fino alla definizione dell'importo suddetto, dal rimborso erogato alla farmacia a fronte delle ricette mutuabili inviate periodicamente dalla farmacia medesima all'Asl territoriale. Il Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, determinano con decreto le norme attuative della presente disposizione ed alla fine del biennio 2016-2018 esprimono una valutazione sui risultati della sperimentazione del presente comma''».

48.7

DIRINDIN, GRANAIOLA

Sopprimere i commi 1 e 2.

48.8

MARGIOTTA

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. A. All'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Il comma 1 è sostituito dal seguente:

''1. L'istituzione di una nuova farmacia è consentita a: le persone fisiche, le società di persone, le società cooperative a responsabilità limitata. La partecipazione all'assetto proprietario di una farmacia è consentito alle società di capitali nella misura massima del 49 per cento per ciascuna farmacia.

b) La lettera b) del disegno di legge n. 2085 è mantenuto con la sostituzione delle parole: ''della professione medica'' con le seguenti: ''delle professioni abilitate alla prescrizione di medicinali per uso umano o veterinario''.

c) La lettera c) del disegno di legge è sostituita con la seguente: ''la direzione di ciascuna farmacia è consentita ad un farmacista iscritto all'albo; che abbia maturato almeno due anni di esercizio professionale'' e che disponga di non meno del 30 per cento dell'assetto proprietario. In caso di impedimento, per una delle ragioni di cui all'articolo 11 della legge n. 475 del 1968, il direttore è sostituito temporaneamente da un farmacista iscritto all'albo professionale.

d) Il comma 4-bis è abrogato.

e) Sono abrogate tutte le norme che prevedono la distribuzione territoriale delle farmacie e la loro assegnazione tramite concorso.

f) Le farmacie istituite in base alla presente legge debbono distare, dalle altre farmacie esistenti, almeno di uno spazio, misurato per la via pedonale più breve, determinato in 1500 metri nei comuni fino a 5000 abitanti e 500 metri nei comuni con popolazione superiore».

48.9

DE PETRIS, GAMBARO

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

48.10

D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI, PERRONE

Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Sono titolari dell'esercizio della farmacia privata le persone fisiche, in conformità alle disposizioni vigenti, le gestioni associate previste dall'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le società di persone, le società di capitali e le società cooperative a responsabilità limitata. Alle suddette gestioni associate è data facoltà di trasformarsi in società di capitali, fermo restando l'obbligo del mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, per un periodo di dieci anni, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità, ai sensi del comma 7 dello stesso articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni; dalla legge 24 marzo 2012, n. 27».

b) Al comma 2 il secondo periodo è soppresso.

Alla lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ad esclusione delle società costituite per effetto delle gestioni associate previste dall'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per i quali la direzione stessa è affidata ad un socio».

48.11

PELINO, PERRONE, RIZZOTTI, PICCINELLI

Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

''Sono titolari dell'esercizio della farmacia privata le persone fisiche, in conformità alle disposizioni vigenti, le gestioni associate previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le società di persone, le società di capitali e le società cooperative a responsabilità limitata. Alle suddette gestioni associate è data facoltà di trasformarsi in società di capitali, fermo restando l'obbligo del mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, per un periodo di dieci anni, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità, ai sensi del comma 7 dello stesso articolo 11 del decreto legislativo 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27''.

b) al comma 2 il secondo periodo è soppresso»;

– alla lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «, ad esclusione delle società costituite per effetto delle gestioni associate previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per le quali la direzione stessa è affidata ad un socio».

48.12

PELINO, PERRONE, RIZZOTTI, PICCINELLI

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine il seguente periodo: «Le società di cui al comma 1 devono essere iscritte nel relativo albo speciale di ciascun Ordine provinciale ove sono ubicate le farmacie di titolarità delle stesse società».

Consequentemente, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Le società di persone già esistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento sono tenute ad iscriversi secondo quanto stabilito dal comma 2-bis dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, entro sessanta giorni».

48.13

DI BIAGIO

Al comma 1, alla lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il capitale sociale delle società di cui al presente comma deve essere detenuto in maggioranza da farmacisti in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni e iscritti all'Albo. I titoli azionari devono essere nominativi».

48.14

SCHIFANI, BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, DE POLI

Al comma 1, alla lettera a), dopo le parole: «responsabilità limitata», aggiungere il seguente periodo: «Il capitale sociale delle società di cui al presente comma deve essere detenuto in maggioranza da farmacisti in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni e iscritti all'Albo. I titoli azionari devono essere nominativi».

48.15

MARINELLO, SACCONI, DI BIAGIO

Al comma 1, alla lettera a), dopo le parole: «responsabilità limitata», aggiungere il seguente periodo: «Il capitale sociale delle società di cui al presente comma deve essere detenuto in maggioranza da farmacisti in possesso del requisito dell' idoneità previsto dall' articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni e iscritti all' Albo. I titoli azionari devono essere nominativi».

48.16

BARANI

Al comma 1, alla lettera a), dopo le parole: «responsabilità limitata», aggiungere il seguente periodo: «Il capitale, sociale delle società di cui al presente comma deve essere detenuto in maggioranza da farmacisti in possesso del requisito dell' idoneità previsto dall' articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni e iscritti all' Albo. I titoli azionari devono essere nominativi».

48.17

PERRONE, D'AMBROSIO LETTIERI, BONFRISCO

Al comma 1, alla lettera a), dopo le parole: «responsabilità limitata», aggiungere il seguente periodo: «Il capitale sociale delle società di cui al presente comma deve essere detenuto in maggioranza da farmacisti in possesso del requisito dell' idoneità previsto dall' articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni e iscritti all' Albo. I titoli azionari devono essere nominativi».

48.18

DI BIAGIO

Al comma 1, alla lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Alle società di capitali di cui al presente comma partecipano farmacisti in possesso del requisito dell' idoneità previsto dall' articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni e iscritti all' Albo, in misura tale da assicurare a tale componente la maggioranza di due terzi nelle

deliberazioni o decisioni dei soci. I titoli azionari devono essere nominativi».

48.19

SCHIFANI, BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, DE POLI

Al comma 1, alla lettera a), dopo le parole: «responsabilità limitata», aggiungere il seguente periodo: «Alle società di capitali di cui al presente comma partecipano farmacisti in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni e iscritti all'Albo, in misura tale da assicurare a tale componente la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci. I titoli azionari devono essere nominativi».

48.20

MARINELLO, SACCONI, DI BIAGIO

Al comma 1, alla lettera a), dopo le parole: «responsabilità limitata», aggiungere il seguente periodo: «Alle società di capitali di cui al presente comma partecipano farmacisti in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni e iscritti all'Albo, in misura tale da assicurare a tale componente la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci. I titoli azionari devono essere nominativi».

48.21

BARANI

Al comma 1, alla lettera a), dopo le parole: «responsabilità limitata», aggiungere il seguente periodo: «Alle società di capitali di cui al presente comma partecipano farmacisti in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968 n. 475 e successive modificazioni e iscritti all'Albo, in misura tale da assicurare a tale componente la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci. I titoli azionari devono essere nominativi».

48.22

PERRONE, D'AMBROSIO LETTIERI, BONFRISCO

Al comma 1, alla lettera a), dopo le parole: «responsabilità limitata», aggiungere il seguente periodo: «Alle società di capitali di cui al presente comma partecipano farmacisti in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni e iscritti all'Albo, in misura tale da assicurare a tale componente la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci. I titoli azionari devono essere nominativi».

48.23

DE PETRIS, GAMBARO

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, dopo le parole: «a responsabilità limitata», aggiungere le seguenti parole: «Le società di capitali, titolari di farmacia, devono essere iscritte in un apposito elenco reso pubblico e consultabile anche sul sito istituzionale del Ministero della salute, secondo modalità individuate con decreto del Ministero della salute, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dal medesimo elenco si deve evincere la composizione della compagine sociale delle suddette società».

48.24

D'ADDA, BUEMI, ORELLANA, PEGORER, FASIOLO, CONTE, PEZZOPANE

Al comma 1, lettera a) aggiungere il seguente capoverso: «1-bis. Le Società di cui al comma 1, devono essere formate per una quota non inferiore ad un quinto dei loro membri da farmacisti regolarmente iscritti all'albo e aventi i requisiti previsti per legge».

48.25

DIRINDIN, BIANCO, GRANAIOLA, DE BIASI, MATTESINI, MATURANI, PADUA, D'ADDA, SILVESTRO

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 2, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "Nelle società di cui al comma 1, è vietata la partecipazione tramite società fiduciarie, trust o per interposta persona"».

48.26

MANDELLI, PELINO, RIZZOTTI, PICCINELLI

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«*a-bis*) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

''1-bis. Le società di capitali e le società cooperative a responsabilità limitata, titolari di farmacia privata, con capitale maggioritario di soci non farmacisti, versano all'Ente nazionale di Previdenza e Assistenza Farmacisti (ENPAF) un contributo pari al 2 per cento del fatturato annuo, senza diritto di rivalsa, con esclusione di quello derivante da prestazioni rese in favore del Servizio Sanitario Nazionale. Il contributo è versato all'ENPAF annualmente entro il 30 settembre dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio''».

48.27

D'AMBROSIO LETTIERI, PERRONE

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«*a-bis*) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

''1-bis. Le società di capitali e le società cooperative. a responsabilità limitata, titolari di farmacia privata, con capitale maggioritario di soci non farmacisti, versano all'Ente nazionale di Previdenza e Assistenza Farmacisti (ENPAF) un contributo pari al 2 per cento del fatturato annuo, senza diritto di rivalsa, con esclusione di quello derivante da prestazioni rese in favore del Servizio Sanitario Nazionale. Il contributo è versato all'ENPAF annualmente entro il 30 settembre dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio''».

48.28

PELINO, PERRONE, RIZZOTTI, PICCINELLI

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«*a-bis*) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

''1-bis. Alle società di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 34''».

48.29

PELINO, PERRONE, RIZZOTTI, PICCINELLI

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«*a-bis*) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Ciascuna società o gruppo societario di cui al precedente comma, può essere titolare dell'esercizio di non più del 15 per cento delle farmacie esistenti in ambito nazionale».

48.30

PELINO, PERRONE, RIZZOTTI, PICCINELLI

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«*a-bis*) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

''1-*bis*. Ciascuna società o gruppo societario di cui al precedente comma, può essere titolare dell'esercizio di non più del 10 per cento delle farmacie esistenti in ambito regionale''».

48.31

FAVERO

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

''1-*bis*. Nelle società di cui al comma 1, i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere farmacisti abilitati e iscritti all'albo.'''».

48.32

PELINO, PERRONE

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«*a-bis*) al comma 2, sostituire le parole ''di una farmacia'' con le seguenti ''di farmacie''».

48.33

DIRINDIN, BIANCO, GRANAIOLA, DE BIASI, MATTESINI, MATURANI, PADUA, D'ADDA, SILVESTRO

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Nelle società di cui al comma 1, i soci, per almeno tre quinti del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere farmacisti iscritti all'albo in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni. Se tale condizione viene meno la gestione della società o della farmacia è interrotta fino a quando non sia ristabilita la prevalenza dei soci farmacisti."».

48.34

MAURIZIO ROMANI, Bencini, Vacciano, Simeoni, Mussini

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Almeno la maggioranza dei soci deve essere farmacista in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni. La partecipazione alle società di cui al comma 1 è incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione, distribuzione, intermediazione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l'esercizio della professione medica, con la professione di odontoiatra e di veterinario. Alle società di cui al comma 1 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 8».

48.35

MAURIZIO ROMANI, Bencini, Vacciano, Simeoni, Mussini

Al comma 1, la lettera b), è sostituita con la seguente:

«b) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "La partecipazione alle società di cui al comma 1 è incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione, distribuzione, intermediazione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l'esercizio della professione medica, con la professione di odontoiatra e di veterinario. Alle società di cui al comma 1 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 8"».

48.36

D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI, PERRONE

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) al comma 2, il secondo periodo è soppresso».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

”d) con l’esercizio della professione medica.”».

48.37

DIRINDIN, BIANCO, GRANAIOLA, DE BIASI, MATTESINI, MATURANI, PADUA, VALDINOSI, D'ADDA, SILVESTRO

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

”3. L’organo di gestione delle società di cui al comma 1 deve essere composto a maggioranza da farmacisti iscritti all’albo in possesso del requisito dell’idoneità previsto dall’articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, e i componenti del medesimo organo non possono essere estranei alla compagine sociale. La direzione della farmacia gestita dalla società è affidata ad un farmacista esperto con almeno due anni di attività e che detenga almeno il 5 per cento del capitale sociale.”».

48.38

DIRINDIN, BIANCO, GRANAIOLA, DE BIASI, MATTESINI, MATURANI, PADUA, SILVESTRO, D'ADDA

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «della produzione» aggiungere le seguenti: «, distribuzione, intermediazione» e alla fine del periodo aggiungere le seguenti: «Tali disposizioni si applicano anche per la gestione delle farmacie comunali».

48.39

VALDINOSI, FASIOLO

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «produzione» inserire la seguente: «intermediazione».

48.40

DE PETRIS, GAMBARO

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «nel settore della produzione» inserire la seguente: «intermediazione».

48.41

DIRINDIN, BIANCO, GRANAIOLA, DE BIASI, MATTESINI, MATURANI, PADUA, D'ADDA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole:« della professione medica» con le seguenti: «di tutte le professioni abilitate alla prescrizione di medicinali per uso umano e veterinario».

48.42

PELINO, PERRONE, RIZZOTTI

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

''2-bis) - Per le società di capitali di cui al comma 1, i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere farmacisti iscritti all'albo; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'Ordine professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa ,dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi. In tal caso, l'autorità sanitaria locale revoca l'autorizzazione all'esercizio della farmacia e può trovare applicazione l'articolo 129 del Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni''».

48.43

PELINO, PERRONE, RIZZOTTI

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) - Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

''*2-bis*) - Per le società di capitali di cui al comma 1, i soci, per almeno il cinquantuno per cento del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere farmacisti iscritti all'albo; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'Ordine professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi. In tal caso, l'autorità sanitaria locale revoca l'autorizzazione all'esercizio della farmacia e può trovare applicazione l'articolo 129 del Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni''».

48.44

D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI, PERRONE

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) - Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

''*2-bis*) Nelle società di cui al comma 1 con la presenza di soci non iscritti all'albo dei farmacisti, l'organo amministrativo nomina un farmacista iscritto all'albo quale Garante del Codice deontologico del farmacista, alle cui valutazioni devono essere sottoposte tutte le decisioni relative ai profili sulla gestione professionale della farmacia. Nel caso in cui il Garante rinvenga, nelle decisioni assunte dalla società, profili di contrasto con le norme deontologiche, è tenuto a segnalarlo all'organo amministrativo che deve rivalutare la decisione sulla base delle osservazioni formulate. Qualora l'organo amministrativo decida di non adeguarsi alle indicazioni del Garante, è tenuto a rivolgersi all'Ordine provinciale ove ha sede legale la società al fine di acquisire il relativo parere vincolante''».

48.45

VALDINOSI, FASIOLO

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis*) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

”2-bis. Nelle società di cui al comma 1:

a) i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere farmacisti iscritti all'albo in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni; se viene meno tale condizione è interrotta la gestione della farmacia fino a quando non sia ristabilita la prevalenza dei soci professionisti. L'autorità sanitaria competente nomina, ove necessario, un commissario per il periodo di interruzione della gestione ordinaria, da scegliersi in un elenco di professionisti predisposto dal consiglio direttivo dell'ordine provinciale dei farmacisti.

b) i componenti dell'organo di gestione devono essere farmacisti iscritti all'albo in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni e non possono essere estranei alla compagine sociale”».

48.46

PELINO, PERRONE, RIZZOTTI

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis*) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

”3. La violazione dà parte del socio farmacista delle disposizioni di cui al presente articolo e all'articolo 7 comporta la sospensione dello stesso dall'albo professionale per un periodo non inferiore ad un anno. Se è sospeso il socio che è direttore responsabile, la direzione della farmacia gestita da una società è affidata ad un altro farmacista in possesso dei requisiti di legge.

4. La violazione da parte del socio non farmacista delle disposizioni di cui al presente articolo comporta la perdita immediata della qualità di socio, nonché l'obbligo di cedere la quota societaria nel termine di sei mesi dall'accertamento della violazione stessa.

5. Se sono sospesi tutti i soci è interrotta la gestione della farmacia per il periodo corrispondente alla sospensione dei soci. L'autorità sanitaria competente può applicare l'articolo 129 del Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni”».

48.47

MAURIZIO ROMANI, Bencini, Vacciano, Simeoni, Mussini

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) il comma 3 è sostituito con il seguente:

”3. La direzione della farmacia gestita dalla società è affidata a un farmacista in possesso del requisito dell’idoneità previsto dall’articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, che ne è responsabile. Al fine di garantire un efficace ed omogeneo controllo disciplinare il farmacista cui è affidata la direzione della farmacia è altresì garante del rispetto del codice deontologico del farmacista”».

48.48

DIRINDIN, BIANCO, GRANAIOLA, DE BIASI, MATURANI, PADUA, D’ADDA, SILVESTRO, VALDINOSI

Al comma 1, dopo lo lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) il comma 4, è sostituito dal seguente:

”4. Il direttore, qualora si verificano a suo carico le condizioni previste dal comma 2 dell’articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 475, come sostituito dall’articolo 11 della presente legge, ovvero abbia raggiunto il requisito dell’età pensionabile previsto dall’articolo 11, comma 17, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, è sostituito temporaneamente da un socio farmacista o da un farmacista iscritto all’albo”».

48.49

BERGER, ZELLER, LANIECE

Al comma 1, dopo lo lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) - Al fine di tutelare le piccole farmacie rurali e per garantire la loro importante funzione di presidio sanitario unico e indispensabile nelle zone periferiche e disagiate, il fatturato del dispensario farmaceutico per loro vigente, ai sensi dell’articolo 6 della legge 8 novembre 1991, n. 362, non concorre al fatturato della farmacia principale con riguardo agli sconti a carico delle farmacie in favore del servizio sanitario nazionale».

48.50

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI, PELINO, RIZZOTTI, PICCINELLI

Al comma 1 dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) al comma 4 sostituire le parole: "da un altro socio" con le seguenti "da un farmacista in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni».

48.51

DIRINDIN, BIANCO, GRANAIOLA, PADUA, D'ADDA

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).***48.52**

MAURIZIO ROMANI, Bencini, Vacciano, Simeoni, Mussini

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).***48.53**

DE PETRIS, GAMBARO

Al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) Al comma 4-bis, le parole "quattro farmacie ubicate" sono sostituite dalle seguenti "una farmacia ubicata"».

48.54

PELINO, PERRONE, RIZZOTTI, PICCINELLI

Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

«e) al comma 9 le parole "qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2" sono sostituite dalle seguenti "qualora ricorra una delle ipotesi di incompatibilità di cui al successivo articolo 8" e le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti "cinque anni"».

48.55

BARANI

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. In armonia con il principio della corretta programmazione territoriale del servizio farmaceutico e al fine di garantire il più alto elevato livello di tutela della salute, evitando il formarsi di posizioni dominanti che possono condizionare il mercato del farmaco, le società di cui al comma 1 possono essere titolari, direttamente o indirettamente ai sensi degli articoli 2359 e seguenti del codice civile, di non più del dieci per cento delle farmacie della medesima regione o provincia autonoma.

1-ter. In caso di mancato rispetto di quanto previsto dal precedente comma l'Autorità garante della concorrenza e del mercato adotta la procedura di diffida e le sanzioni stabilite dall'articolo 15 della legge n. 287 del 1990».

48.56

GALIMBERTI

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. In armonia con il principio della corretta programmazione territoriale del servizio farmaceutico e al fine di garantire il più alto elevato livello di tutela della salute, evitando il formarsi di posizioni dominanti che possono condizionare il mercato del farmaco, le società di cui al comma 1 possono essere titolari, direttamente o indirettamente ai sensi degli articoli 2359 e seguenti del codice civile, di non più del dieci per cento delle farmacie della medesima regione o provincia autonoma.

1-ter. In caso di mancato rispetto di quanto previsto dal precedente comma l'Autorità garante della concorrenza e del mercato adotta la procedura di diffida e le sanzioni stabilite dall'articolo 15 della legge n. 287 del 1990».

48.57

DI BIAGIO

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. In armonia con il principio della corretta programmazione territoriale del servizio farmaceutico e al fine di garantire il più alto elevato livello di tutela della salute, evitando il formarsi di posizioni dominanti che possono condizionare il mercato del farmaco, le società di cui al comma 1 possono essere titolari, direttamente o indirettamente ai sensi de-

gli articoli 2359 e seguenti del codice civile, di non più del dieci per cento delle farmacie della medesima regione o provincia autonoma.

1-ter. In caso di mancato rispetto di quanto previsto dal precedente comma l’Autorità garante della concorrenza e del mercato adotta la procedura di diffida e le sanzioni stabilite dall’articolo 15 della legge n. 287 del 1990».

48.58

SCHIFANI, BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, DE POLI

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. In armonia con il principio della corretta programmazione territoriale del servizio farmaceutico e al fine di garantire il più alto elevato livello di tutela della salute, evitando il formarsi di posizioni dominanti che possono condizionare il mercato del farmaco, le società di cui al comma 1 possono essere titolari, direttamente o indirettamente ai sensi degli articoli 2359 e seguenti del codice civile, di non più del dieci per cento delle farmacie della medesima regione o provincia autonoma.

1-ter. In caso di mancato rispetto di quanto previsto dal precedente comma l’Autorità garante della concorrenza e del mercato adotta la procedura di diffida e le sanzioni stabilite dall’articolo 15 della legge n. 287 del 1990».

48.59

SCHIFANI, BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, DE POLI

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. In armonia con il principio della corretta programmazione territoriale del servizio farmaceutico e al fine di garantire il più alto elevato livello di tutela della salute, evitando il formarsi di posizioni dominanti che possono condizionare il mercato del farmaco, le società di cui al comma 1 possono essere titolari, direttamente o indirettamente ai sensi degli articoli 2359 e seguenti del codice civile, di non più del venti per cento delle farmacie previste dalla pianta organica comunale, con un minimo di una e un massimo di cento farmacie, di non più del dieci per cento delle farmacie della medesima regione o provincia autonoma e del cinque per cento delle farmacie presenti sul territorio nazionale.

1-ter. In caso di mancato rispetto di quanto previsto dal precedente comma l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato adotta la pro-

cedura di diffida e le sanzioni stabilite dall'articolo 15 della legge n. 287 del 1990».

48.60

DI BIAGIO

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. In armonia con il principio della corretta programmazione territoriale del servizio farmaceutico e al fine di garantire il più alto elevato livello di tutela della salute, evitando il formarsi di posizioni dominanti che possono condizionare il mercato del farmaco, le società di cui al comma 1 possono essere titolari, direttamente o indirettamente ai sensi degli articoli 2359 e seguenti del codice civile, di non più del venti per cento delle farmacie previste dalla pianta organica comunale, con un minimo di una e un massimo di cento farmacie, di non più del dieci per cento delle farmacie della medesima regione o provincia autonoma e del cinque per cento delle farmacie presenti sul territorio nazionale.

1-ter. In caso di mancato rispetto di quanto previsto dal precedente comma l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato adotta la procedura di diffida e le sanzioni stabilite dall'articolo 15 della legge n. 287 del 1990».

48.61

GALIMBERTI

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. In armonia con il principio della corretta programmazione territoriale del servizio farmaceutico e al fine di garantire il più alto elevato livello di tutela della salute, evitando il formarsi di posizioni dominanti che possono condizionare il mercato del farmaco, le società di cui al comma 1, possono essere titolari, direttamente o indirettamente ai sensi degli articoli 2359 e seguenti del codice civile, di non più del venti per cento delle farmacie previste dalla pianta organica comunale, con un minimo di una e un massimo di cento farmacie, di non più del dieci per cento delle farmacie della medesima regione o provincia autonoma e del cinque per cento delle farmacie presenti sul territorio nazionale.

1-ter. In caso di mancato rispetto di quanto previsto dal precedente comma l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato adotta la procedura di diffida e le sanzioni all'articolo 15 della legge n. 287 del 1990».

48.62

BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, DE POLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le società di capitali e le società cooperative a responsabilità limitata titolari di farmacia priva con capitale maggioritario di soci non farmacisti, versano all'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Farmacisti (ENPAF) un contributo pari al 2 per cento del fatturato annuo, senza diritto di rivalsa con esclusione di quello derivante da prestazioni rese in favore del Servizio sanitario nazionale. Il contributo è versato all'ENPAF annualmente entro il 30 settembre dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio».

48.63

SCALIA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le società di capitali e le società cooperative a responsabilità limitata, titolari di farmacia privata, con capitale maggioritario di soci non farmacisti versano all'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Farmacisti (ENPAF) un contributo pari al 2 per cento del fatturato annuo, senza diritto di rivalsa, con esclusione di quello derivante da prestazioni rese in favore del Servizio Sanitario Nazionale. il contributo è versato all'ENPAF annualmente entro il 30 settembre dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio».

48.64

DE PETRIS, GAMBARO, STEFANO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, possono essere venduti, a totale carico del cittadino e dietro presentazione di ricetta medica ove prevista, tutti i medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, con esclusione dei farmaci utilizzati unicamente in ambiente ospedaliero.».

48.65

DE PETRIS, GAMBARO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n.475, e successive modificazioni, sostituire le parole: "3.300 abitanti", con le seguenti: "2.000 abitanti"».

48.66

PELINO, PERRONE, RIZZOTTI, PICCINELLI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui ai precedenti commi hanno efficacia a decorrere da un anno dall'entrata in vigore del presente provvedimento.».

48.67

PELINO, PERRONE, RIZZOTTI, PICCINELLI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Ciascuna società o gruppo societario di cui all'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, può essere titolare dell'esercizio di non più di mille farmacie.».

48.68

VALDINOSI, FASIOLO, SANTINI, DIRINDIN

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 2, della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, dopo le parole: "una farmacia" è inserita la seguente: "almeno"».

48.69

GRANAIOLA, DIRINDIN, MATTESINI, SILVESTRO

Sopprimere il comma 3.

48.70

GRANAIOLA

Sopprimere il comma 3.

48.71

DE PETRIS, GAMBARO

Sopprimere il comma 3.

48.72

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO

Al comma 3, sostituire il capoverso "2-bis" con il seguente:

«2-bis. Per il biennio 2016-2018 in via sperimentale è prevista una assegnazione di nuove farmacie in deroga alle norme che prevedono la distribuzione territoriale delle farmacie e la loro assegnazione tramite concorso. L'apertura di nuove farmacie nel suddetto biennio avverrà in base a criteri oggettivi e soggettivi dietro prestazione di una cauzione. Per l'apertura di nuove farmacie, occorrerà dimostrare alla data della domanda di avere locali idonei che rispettino una distanza minima da altra farmacia esistente pari a 1000 metri nei comuni fino a 5000 abitanti e 200 metri nei comuni con popolazione superiore, distanza minima misurata per la via più breve. La titolarità e direzione di ciascuna nuova farmacia sarà permessa unicamente al farmacista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11 comma 3 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, coordinato con la legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27 e che abbia maturato almeno due anni come amministratore o titolare unico di farmacia o esercizi commerciali di cui all'articolo 5 comma 1 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni in legge 4 agosto 2006, n. 248. In caso di impedimento, per una delle ragioni di cui all'articolo II della legge 2 aprile 1968, n. 475, il direttore è sostituito temporaneamente da un farmacista iscritto all'albo professionale. Una cauzione posta a garanzia della corretta gestione, e dato il carattere sperimentale della norma, è fissata in euro 100 mila per ogni nuova farmacia. A tal fine, il Servizio Sanitario Nazionale trattiene, a compensazione, il due per cento, fino alla definizione dell'importo suddetto, dal rimborso erogato alla farmacia a fronte delle ricette mutuabili inviate periodicamente dalla farmacia medesima all'Asl territoriale. Il Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza unificata, determinano con decreto le norme attuative della presente disposizione e alla

fine del biennio 2016-2018 esprimono una valutazione sui risvolti della sperimentazione del presente comma».

48.73

GRANAIOLA, DIRINDIN, MATTESINI, PADUA, VALDINOSI, D'ADDA, SILVESTRO

Al comma 3, sostituire il capoverso «2-bis», con il seguente: «2-bis. Al fine di mantenere una equa distribuzione delle farmacie nel territorio e garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche ai cittadini residenti nelle aree scarsamente abitate, fatte salve le graduatorie regionali, ai Comuni, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 11 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è affidato il compito di individuare le zone nelle quali collocare le farmacie risultate come soprannumerarie».

48.74

GRANAIOLA

Al comma 3, sostituire il capoverso «2-bis», con il seguente: «2-bis. Al fine di mantenere una equa distribuzione delle farmacie nel territorio e garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche ai cittadini residenti nelle aree scarsamente abitate, fatte salve le graduatorie regionali, ai Comuni, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 11 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è affidato il compito di individuare le zone nelle quali collocare le farmacie risultate come soprannumerarie».

48.75

ENDRIZZI, TAVERNA, GAETTI

Al comma 3, capoverso «2-bis», dopo le parole: «possibilità di trasferimento», inserire le seguenti: «prioritariamente in aree rurali che insistono in comuni, frazioni o centri abitati della stessa regione con popolazione non superiore a 1.200 abitanti in cui non siano già presenti farmacie, nonché».

48.76

PETROCELLI, GAETTI, FATTORI, CASTALDI, GIROTTA

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«4. All'articolo 104 del Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

''2-bis. Per il biennio 2016-2018 in via sperimentale è prevista una assegnazione di nuove farmacie in deroga alle norme che prevedono la distribuzione territoriale delle farmacie e la loro assegnazione tramite concorso. L'apertura di nuove farmacie nel suddetto biennio avverrà in base a criteri oggettivi e soggettivi dietro prestazione di una cauzione. Per l'apertura di nuove farmacie, occorrerà dimostrare alla data della domanda di avere locali idonei che rispettino una distanza minima da altra farmacia esistente pari a 1000 metri nei comuni fino a 5000 abitanti e 200 metri nei comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti, distanza minima misurata per la via pedonale più breve. La titolarità e direzione di ciascuna nuova farmacia sarà permessa unicamente al farmacista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e che abbia maturato almeno due anni come amministratore o titolare unico di farmacia o esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. In caso di impedimento, per una delle ragioni di cui all'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 475, il direttore è sostituito temporaneamente da un farmacista iscritto all'albo professionale. Una cauzione posta a garanzia della corretta gestione e dato il carattere sperimentale della norma è fissata in euro 100 mila per ogni nuova farmacia. A tal fine, il Servizio sanitario nazionale, trattiene, a compensazione, il due per cento, fino alla definizione dell'importo suddetto, dal rimborso erogato alla farmacia a fronte delle ricette mutuabili inviate periodicamente dalla farmacia medesima all'Asl territoriale. Il Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza unificata, determinano con decreta le norme attuative della presente disposizione ed alla fine del biennio 2016-2018 esprimono una valutazione sui risultati della sperimentazione del presente comma''».

48.77

PELINO, PERRONE, RIZZOTTI, PICCINELLI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«4. All'articolo 13 della legge 2 aprile 1968, n. 475, al comma 1, dopo le parole: ''di ruolo'' aggiungere le parole: ''a tempo pieno'' e al

comma 2 dopo la parola: "dipendente" aggiungere le parole: "a tempo pieno".

5. All'articolo 8, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 362, dopo le parole: "rapporto di lavoro" aggiungere le seguenti: "a tempo pieno"».

48.78

SCAVONE, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO, LANGELLA, EVA LONGO, MAZZONI, RUVOLO, VERDINI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

''3-bis. I titolari di farmacie urbane istituite anteriormente all'entrata in vigore delle norme che prevedono il limite della distanza minima di 200 metri tra un esercizio farmaceutico e l'altro, e comunque anteriormente al 1968, ubicate nei centri storici delle città, possono, in deroga, trasferire la loro farmacia in altra zona della medesima circoscrizione ovvero di altra circoscrizione della città, purché il rapporto tra il numero delle farmacie e popolazione ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, nella circoscrizione di destinazione dello spostamento non sia maggiore del rapporto esistente nella circoscrizione municipale ove è ubicata la sede originaria della farmacia stessa''».

48.79

BERGER, ZELLER, LANIECE

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«4. All'articolo 1, comma 40 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quarto periodo le parole: «non superiore a lire 750 milioni» sono sostituite dalle seguenti «non superiore a euro 510.000»;

b) al quinto periodo le parole: «non superiore a lire 500 milioni» sono sostituite dalle seguenti «non superiore a euro 360.000»

5. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 4, valutati in 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui

all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

48.80

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI, PELINO, RIZZOTTI, PICCINELLI

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«4. All'articolo 68, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sopprimere le parole: ”, purché non si utilizzino principi attivi realizzati industrialmente”.

5. Per eseguire preparazioni galeniche, il farmacista può, nel rispetto delle norme di buona preparazione della Farmacopea Ufficiale, far ricorso, quale materia prima, a medicinali di origine industriale di cui è autorizzato il commercio in Italia o in altro Paese dell'Unione europea».

48.81

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI, PELINO, RIZZOTTI, PICCINELLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. All'articolo 68, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 sopprimere le parole: ”, purché non si utilizzino principi attivi realizzati industrialmente”».

48.82

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«4. Nei comuni al di sopra dei mille abitanti, gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, possono vendere, a totale carico del cittadino e dietro presentazione di ricetta medica ove prevista, tutti i medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, con esclusione dei farmaci utilizzati unicamente in ambiente ospedaliero».

48.83

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«4. Negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006; n. 248, possono essere venduti, a totale carico del cittadino e dietro presentazione di ricetta medica ove prevista, tutti i medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, con esclusione dei farmaci utilizza unicamente in ambiente ospedaliero».

48.84

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«4. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: "attività di vendita al pubblico" inserire le seguenti: "dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, nonché"».

48.85

LANZILLOTTA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: "attività di vendita al pubblico" sono inserite le seguenti: "dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni nonché"».

48.86

LANZILLOTTA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,

dopo le parole: "attività di vendita al pubblico" sono inserite le seguenti: "dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10; lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, nonché"».

48.87

MAURIZIO ROMANI, Bencini, Bignami, Vacciano, Simeoni

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Gli esercizi commerciali di cui al primo periodo possono altresì effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e sue successive modificazioni"».

48.88

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI, PELINO, RIZZOTTI, PICCINELLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. All'articolo 92 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 dopo la parola: "dipendono", aggiungere le seguenti: "ovvero alle farmacie"».

48.89

FISSORE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. All'articolo 108 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: "contratti di deposito", aggiungere le seguenti: "e di concessione di vendita".

b) alla rubrica, dopo le parole: "Depositati", sono aggiunte le seguenti: "e concessionari di vendita"».

48.90

D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI, PERRONE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. All'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "La titolarità della farmacia vinta tramite concorso è conferita alla società costituita, ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, tra i candidati in forma associata vincitori della stessa. Nel limite del periodo precedentemente previsto per il mantenimento della gestione associata da parte dei vincitori, la società così costituita può essere titolare di una sola farmacia e ciascun farmacista vincitore in forma associata può partecipare ad una sola società"».

48.91

D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI, PERRONE

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. All'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 sostituire la parola: "dieci anni", con le seguenti "tre anni dalla data di autorizzazione all'esercizio della farmacia"».

48.92

TAVERNA, CAPPELLETTI, FISSORE, GAETTI, CASTALDI, GIROTTO

Dopo il comma 3 aggiungere, infine il seguente:

«4. All'articolo 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sopprimere il comma 1-bis».

48.93

LANZILLOTTA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. All'articolo 11 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, il comma 1-*bis* è soppresso».

48.94

ROMANO, ZELLER, PANIZZA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. All'articolo 7, comma 4-*quater*, del decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2015, n. 11, al primo periodo, sostituire le parole: "per il trasferimento della titolarità della farmacia, di cui all'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni," con le seguenti: "per il trasferimento, e assegnazione e l'acquisizione della titolarità della farmacia, di cui all'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, e di quote delle società di cui all'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni,"».

48.95

ENDRIZZI, GAETTI

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti:

«4. Per l'anno finanziario 2016 è concesso ai titolari di farmacie rurali e ai comuni che gestiscono farmacie rurali, che ne facciano domanda entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge e con le modalità previste dall'articolo 4 della legge 8 marzo 1968, n.221 e successive modificazioni, una indennità straordinaria una *tantum* pari al 65 per cento dell'indennità prevista dall'articolo 2 della citata legge n. 221 del 1968 e successive modificazioni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 6.

6. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento".

48.96

IURLARO, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, LANGELLA, EVA LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«4. Dal 1° gennaio 2016, è avviata la progressiva assegnazione, laddove il Servizio sanitario lo richieda, di sedi farmaceutiche ai laureati in farmacia titolari di parafarmacia che ne facciano richiesta, tenendo conto, nella fase iniziale, del rispetto della priorità dell'anzianità dell'apertura delle stesse e dei dovuti requisiti alla titolarità, assicurando una valutazione per soli titoli, e con punteggi specifici. Possono accedere a detta assegnazione le parafarmacie operanti al 31 dicembre 2015 sul territorio nazionale. Sono comunque escluse le parafarmacie di proprietà di non laureati in farmacia, nonché dei titolari di farmacia diretti oppure attraverso *trust*, oppure per il tramite di una parentela fino almeno alla terza generazione. In conseguenza dell'eventuale avvenuta assegnazione, il titolare farmacista è tenuto a versare allo Stato un pagamento di euro di norma pari a 100 mila euro per ogni licenza. A tal fine il Servizio sanitario nazionale, trattiene, a compensazione, il due per cento, fino alla definizione dell'importo suddetto, dal rimborso erogato alla farmacia a fronte delle ricette mutuabili inviate periodicamente dalla farmacia medesima all'Asl territoriale.

5. Con decreto del Ministero della salute, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, sono individuati i criteri e le modalità operative ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma 4».

48.0.1

SCIBONA, CASTALDI, GIROTTO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

*(Disposizioni in materia di esenzione dalla
formazione professionale continua)*

1. Il farmacista regolarmente iscritto all'Albo professionale che, mediante autocertificazione resa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46, 47 e 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da presentare all'ordine provinciale dei farmacisti di appartenenza, dichiara di non esercitare la professione di farmacista, neanche occasionalmente e in qualunque forma, non è tenuto a svolgere l'attività di formazione professionale continua ed è esonerato dall'acquisizione dei crediti formativi e di educazione continua in medicina (Ecm) ed assimilati.

2. L'esenzione prevista dal presente articolo spetta per periodi annuali interi di mancato esercizio della professione. L'autocertificazione di cui al comma 1 ha valore esclusivamente per l'anno solare in cui è presentata.

3. Agli ordini dei farmacisti italiani sono demandate le verifiche periodiche sulla veridicità delle autocertificazioni di cui al comma 1 e l'irrogazione delle sanzioni disciplinari in caso di false dichiarazioni, procedendo obbligatoriamente alla segnalazione di notizia di reato per falsa autocertificazione alla procura competente.

4. Al fine delle verifiche di cui al comma precedente, ogni variazione inerente la ripresa o l'inizio dell'esercizio della professione deve essere resa al proprio ordine professionale di appartenenza entro tre giorni lavorativi dalla data in cui si verifica l'evento».

48.0.2

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI, PELINO, RIZZOTTI, PICCINELLI

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:***«Art. 48-bis.***(Modifica all'articolo 102 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265)*

1. L'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

1. Il conseguimento di più lauree o diplomi dà diritto all'esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie. Gli esercenti le professioni o arti sanitarie possono svolgere, in qualsiasi forma, la loro attività in farmacia, ad eccezione dei professionisti abilitati alla prescrizione di medicinali.

2. I sanitari abilitati alla prescrizione dei medicinali che facciano qualsiasi convenzione con farmacisti sulla partecipazione all'utile della farmacia, quando non ricorra l'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 170 e 172, sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 5.000 a 20.000».

48.0.3

BARANI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***Art. 48-bis.***(Collegi delle professioni sanitarie)*

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge i collegi delle professioni sanitarie di cui al Decreto legislativo provvisorio del Capo dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e le rispettive Federazioni nazionali sono trasformati nei seguenti:

a) i collegi e la Federazione nazionale degli infermieri professionali, degli assistenti sanitari e delle vigilatrici d'infanzia (IP.AS.VI) in Ordini degli infermieri e degli infermieri pediatrici e Federazione nazionale degli Ordini degli infermieri e degli infermieri pediatrici. L'albo delle vigilatrici d'infanzia assume la denominazione di albo degli infermieri pediatrici; l'albo degli infermieri professionali assume la denominazione di albo degli infermieri;

b) i collegi e la Federazione nazionale delle ostetriche in Ordine delle ostetriche e Federazione nazionale degli ordini delle ostetriche;

c) i collegi e la Federazione nazionale dei tecnici sanitari di radiologia medica in Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione e Federazione nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

2. La professione di assistente sanitario confluisce nell'Ordine di cui al comma 1, lettera c) del presente articolo.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, oltre all'albo dei tecnici sanitari in radiologia medica e all'albo dell'assistente sanitario sono istituiti, presso gli ordini di cui al comma 1, lettera c), gli albi per le professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, ai quali possono iscriversi i laureati abilitati all'esercizio di tali professioni, nonché i possessori di titoli equipollenti o equivalenti alla laurea abilitante, ai sensi dell'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42.

48.0.4

DE PETRIS, GAMBARO, STEFANO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Disposizioni concernenti le parafarmacie)

1. All'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, dopo le parole: «dei medicinali veterinari» sono aggiunte le seguenti: «e dei medicinali in deroga di cui all'articolo 10».

48.0.5

PETROCELLI, CASTALDI, GIROTTI, GAETTI, FATTORI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 48-bis.***(Farmacie non convenzionate con il SSN)*

1. Al fine di sostenere ed incentivare l'occupazione nel comparto farmaceutico, nonché rimuovere i vincoli alla concorrenza nella vendita dei prodotti farmaceutici, senza costi per il Sistema sanitario nazionale, in materia di vendita dei farmaci, sono istituite le farmacie non convenzionate con il SSN che costituiscono gli esercizi di vicinato, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che, a seguito della comunicazione al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, all'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), al sindaco, alla regione, alla Azienda sanitaria locale (ASL) e alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani (FOFI), siano in possesso del codice di tracciabilità del farmaco rilasciato dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dell'autorizzazione rilasciata dalla ASL.

2. L'autorizzazione della ASL di cui al comma 1 è rilasciata sulla base della ispezione preventiva, atta a verificare la idoneità del farmacista, delle procedure amministrative, del locale e delle attrezzature necessarie per l'esercizio della farmacia.

3. La sede della farmacia non convenzionata deve essere situata ad una distanza dalle altre farmacie convenzionate e dalle farmacie non convenzionate non inferiore a 200 metri, all'interno dello stesso comune. La distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie.

4. Decorso un mese dall'invio della comunicazione di cui al comma 1, è consentita l'apertura dell'esercizio farmaceutico non convenzionato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300.

5. Nella comunicazione di cui al comma 1, il farmacista dichiara l'ubicazione della farmacia non convenzionata, il rispetto delle leggi e dei regolamenti urbanistici, la dotazione degli strumenti idonei allo svolgimento della professione e la giacenza delle sostanze medicinali prescritte come obbligatorie dalla farmacopea ufficiale.

6. Sono estese alle farmacie non convenzionate con il SSN, le disposizioni previste per le farmacie dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dal decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.

7. Può essere titolare di una farmacia non convenzionata con il SSN, indipendentemente dalla forma societaria adottata purché detenga almeno il 70 per cento delle quote, il farmacista, ai sensi dell'articolo 122 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, che sia cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea, maggiore di età.

8. L'accesso alla titolarità di cui al comma 7 del presente articolo è riservata ai farmacisti che abbiano almeno due anni di pratica professionale certificata dall'autorità sanitaria competente per territorio.

9. Nelle more del raggiungimento dei requisiti di cui al comma 8 del presente articolo, la direzione dell'esercizio può essere affidata ad un farmacista che abbia almeno due anni di pratica professionale certificata dall'autorità sanitaria competente per territorio.

10. Con decreto del Ministro della salute; sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, è determinata la misura con cui le farmacie non convenzionate con il SSN partecipano alla integrazione dell'indennità provvista alle farmacie rurali ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221 e successive modificazioni. La misura del contributo degli esercizi commerciali di cui al primo periodo non deve essere superiore, per ciascun esercizio, ai 30 per cento del contributo versato dalle farmacie che risultino comparabili per collocazione territoriale, bacino d'utenza e fatturato relativo ai farmaci di cui al comma 1 del presente articolo.

11. Le farmacie non convenzionate con il SSN, possono, oltre a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni».

48.0.6

MARGIOTTA

Dopo l'articolo inserire i seguenti:

«Art. 48-bis.

(Farmacia non convenzionata con il SSN)

1. Al fine di sostenere ed incentivare l'occupazione nel comparto farmaceutico, nonché rimuovere i vincoli alla concorrenza nella vendita dei prodotti farmaceutici, senza costi per il Sistema sanitario nazionale, in materia di vendita dei farmaci, sono istituite le farmacie non convenzionate con il SSN che costituiscono gli esercizi di vicinato, di cui all'articolo

4, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che, a seguito della comunicazione al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, all'Agenzia italiana del farmaco (AIFA); al sindaco, alla regione, alla Azienda sanitaria locale (ASL) e alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani (FOFI), siano in possesso del codice di tracciabilità del farmaco rilasciato dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dell'autorizzazione rilasciata dalla ASL.

2. L'autorizzazione della ASL di cui al comma 1 è rilasciata sulla base della ispezione preventiva, atta a verificare la idoneità del farmacista, delle procedure amministrative, del locale e delle attrezzature necessarie per l'esercizio della farmacia.

3. La sede della farmacia non convenzionata deve essere situata ad una distanza dalle altre farmacie convenzionate e dalle farmacie non convenzionate non inferiore a 200 metri, all'interno dello stesso comune. La distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie.

4. Decorso un mese dall'invio della comunicazione di cui al comma 1, è consentita l'apertura dell'esercizio farmaceutico non convenzionato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300.

5. Nella comunicazione di cui al comma 1, il farmacista dichiara, oltre al possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, l'ubicazione della farmacia non convenzionata, il rispetto delle leggi e dei regolamenti urbanistici, la dotazione degli strumenti idonei allo svolgimento della professione e la giacenza delle sostanze medicinali prescritte come obbligatorie dalla farmacopea ufficiale.

6. Sono estese alle farmacie non convenzionate con il SSN, le disposizioni previste per le farmacie dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossico dipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dal decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.

Art. 48-ter.

(Titolarità della farmacia non convenzionata con il SSN)

1. Può essere titolare di una farmacia non convenzionata con il SSN, indipendentemente dalla forma societaria adottata purché detenga almeno il 70 per cento delle quote, il farmacista, ai sensi dell'articolo 122 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio-decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, che sia Cittadino di uno Stato-membro dell'Unione Europea, maggiore di età.

2. L'accesso alla titolarità di cui al comma 1 è riservata ai farmacisti che abbiano almeno due anni di pratica professionale certificata dall'autorità sanitaria competente per territorio.

3. Nelle more del raggiungimento dei requisiti di cui al comma 2, la direzione dell'esercizio può essere affidata ad un farmacista che abbia almeno due anni di pratica professionale certificata dall'autorità sanitaria competente per territorio.

Art. 48-quater.

(Compartecipazione all'indennità provvista alle farmacie rurali)

1. Con decreto del Ministro della salute, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, è determinata la misura con cui le farmacie non convenzionate con il SSN di cui all'articolo 32-ter, partecipano alla integrazione dell'indennità provvista alle farmacie rurali ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221 e successive modificazioni. La misura del contributo degli esercizi commerciali di cui al primo periodo non deve essere superiore, per ciascun esercizio, ai 30 per cento del contributo versato dalle farmacie che risultino comparabili per collocazione territoriale, bacino d'utenza e fatturato relativo ai farmaci di cui all'articolo 32-bis.

Art. 48-quinquies.

(Disposizioni in materia di dispensazione dei medicinali)

1. Le farmacie non convenzionate con il SSN, come definita dagli articoli precedenti, possono, oltre a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni».

48.0.7

STEFANO, DE PETRIS, GAMBARO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 48-bis.***(Disposizioni relative alle parafarmacie)*

1. È avviata la progressiva assegnazione, laddove il Servizio sanitario lo richieda, di sedi farmaceutiche ai laureati in farmacia titolari di parafarmacia che ne facciano richiesta, tenendo conto, nella fase iniziale, del rispetto della priorità dell'anzianità dell'apertura delle stesse e dei dovuti requisiti alla titolarità, assicurando una valutazione per soli titoli, e con punteggi specifici. Possono accedere a detta assegnazione le parafarmacie operanti al 31 dicembre 2015 sul territorio nazionale. Sono comunque escluse le parafarmacie di proprietà di non laureati in farmacia, nonché dei titolari di farmacia diretti oppure attraverso trust, oppure per il tramite di una parentela fino almeno alla terza generazione. In conseguenza dell'eventuale avvenuta assegnazione, il titolare farmacista è tenuto a versare allo Stato un pagamento di euro di norma pari a 100 mila euro per ogni licenza. A tal fine il Servizio sanitario nazionale, trattiene, a compensazione, il due per cento, fino alla definizione dell'importo suddetto, dal rimborso erogato alla farmacia a fronte delle ricette mutuabili inviate periodicamente dalla farmacia medesima all'Asl territoriale.

2. Con decreto del Ministero della salute, da emanarsi entro cento venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, sono individuati i criteri e le modalità operative ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1».

48.0.8

VALDINOSI, FASIOLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 48-bis.**

1. Dal 1 gennaio 2017, è avviata la progressiva assegnazione, laddove il Servizio sanitario lo richieda, di sedi farmaceutiche ai laureati in farmacia titolari di parafarmacia che ne facciano richiesta, tenendo conto, nella fase iniziale, del rispetto della priorità dell'anzianità dell'apertura delle stesse e dei dovuti requisiti alla titolarità, assicurando una valutazione

per soli titoli, e con punteggi specifici. Possono accedere a detta assegnazione le parafarmacie operanti al 31 dicembre 2015 sul territorio nazionale. Sono comunque escluse le parafarmacie di proprietà di non laureati in farmacia, nonché dei titolari di farmacia diretti oppure attraverso *trust*, oppure per il tramite di una parentela fino almeno alla terza generazione. In conseguenza dell'eventuale avvenuta assegnazione, il titolare farmacista è tenuto a versare allo Stato un pagamento di euro di norma pari a 100 mila euro per ogni licenza. A tal fine il Servizio sanitario nazionale, trattiene, a compensazione, il due per cento, fino alla definizione dell'importo suddetto, dal rimborso erogato alla farmacia a fronte delle ricette mutuali inviate periodicamente dalla farmacia medesima all'Asl territoriale:

2. Con decreto del Ministero della salute, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, sono individuati i criteri e le modalità operative ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1».

48.0.9

SUSTA, ICHINO, DI BIAGIO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Liberalizzazione della vendita dei farmaci in fascia C)

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, primo periodo, dopo le parole: «dalla legge 16 novembre 2001, n. 405,» sono inserite le seguenti parole: «di farmaci di cui all'articolo 8, comma 10 lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ad eccezione dei medicinali di cui all'articolo 45 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, nonché dei farmaci del sistema endocrino e di quelli somministrabili per via parenterale».

2. I commi 1 e 1-bis dell'articolo 32 del decreto-legge 6 dicembre 2011, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono abrogati».

48.0.10

MARGIOTTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Vendita presso le farmacie dei medicinali di fascia C)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Gli esercizi commerciali di cui al primo periodo possono altresì effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 3, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni."

2. Con decreto del Ministro della salute, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, è determinata la misura con cui gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che effettuano attività di vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, partecipano alla integrazione dell'indennità provvista alle farmacie rurali ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221 e successive modificazioni. La misura del contributo degli esercizi commerciali di cui al primo periodo non deve essere superiore, per ciascun esercizio, al 30 per cento del contributo versato dalle farmacie che risultino comparabili per collocazione territoriale, bacino d'utenza e fatturato relativo ai farmaci di cui al primo periodo.».

48.0.11

PETROCELLI, TAVERNA, GAETTI, FATTORI, CASTALDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Vendita presso le farmacie dei medicinali di fascia C)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge-4 agosto 2006, n. 248, dopo il primo periodo è aggiunto il-seguente: "Gli esercizi commerciali di cui al primo periodo possono altresì effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni.

2. Con decreto del Ministro della salute, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, è determinata la misura con cui gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che effettuano attività di vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, partecipano alla integrazione dell'indennità provvista alle farmacie rurali ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221 e successive modificazioni. La misura del contributo degli esercizi commerciali di cui al primo periodo non deve essere superiore, per ciascun esercizio, al 30 per cento del contributo versato dalle farmacie che risultino comparabili per collocazione territoriale, bacino d'utenza e fatturato relativo ai farmaci di cui al primo periodo.».

48.0.12

ORELLANA, BATTISTA, LANIECE, PANIZZA, BUEMI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Vendita presso le parafarmacie dei medicinali di fascia C)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Gli esercizi commerciali di cui al primo periodo possono altresì effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni".

2. Con decreto del Ministro della salute, sentita l'autorità garante della concorrenza e del mercato, è determinata la misura con cui gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che effettuano attività di vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, partecipano all'integrazione dell'indennità provvista alle farmacie rurali ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, e successive modificazioni. La misura del contributo degli esercizi commerciali di cui al primo periodo non deve essere superiore, per ciascun esercizio, al 30 per cento del contributo versato dalle farmacie che risultino comparabili per collocazione territoriale, bacino di utenza e fatturato relativo ai farmaci di cui al primo periodo.».

48.0.13

VALDINOSI, FABBRI, SCALIA, FASIOLO, SANTINI, DIRINDIN

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 48-bis.**

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Gli esercizi commerciali di cui al primo periodo possono altresì effettuare attività di vendita al pubblico di farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni."

2. I commi 1 e 1-bis dell'articolo 32 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 sono abrogati».

48.0.14

SUSTA, ICHINO, DI BIAGIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 48-bis.***(Liberalizzazione nella vendita dei farmaci in fascia C)*

1. All'articolo 32 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. In materia di vendita dei farmaci, negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ricadono nel territorio di comuni aventi popolazione superiore a quindicimila abitanti e, comunque, al di fuori delle aree rurali come individuate dai Piani Sanitari Regionali, in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi fissati con decreto del Ministro della salute, previa intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regione e le province autonome di Trento e di Bolzano, adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere venduti anche i medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, ad eccezione dei medicinali di cui all'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre

1990, n. 309, e successive modificazioni e di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219. Con il medesimo decreto, sentita l'Agenzia Italiana del Farmaco, sono definiti gli ambiti di attività sui quali sono assicurate le funzioni di farmacovigilanza da parte del Servizio sanitario nazionale.'»;

b) il comma 1-*bis* è abrogato».

48.0.15

BIANCONI, MANCUSO, CHIAVAROLI, ANITORI, MARINELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Modifica all'articolo 37 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219)

1. Al comma 1-*bis* dell'articolo 37 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sostituire le parole: "subordinandola alla consegna al cliente, a cura del farmacista, di un foglietto sostitutivo conforme a quello autorizzato" con le seguenti: "prevedendo che il cittadino scelga la modalità per il ritiro del foglietto sostitutivo conforme a quello autorizzato in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi quali, ad esempio, APP, mail o accesso a siti internet, e senza oneri per la finanza pubblica"».

48.0.16

DE PETRIS, GAMBARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Divieto di vincoli alle procedure di registrazione dei medicinali equivalenti alla scadenza del brevetto «patent linkage»)

1. All'articolo 11 del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, il comma 1-*bis* è abrogato'».

48.0.17

MONTEVECCHI, TAVERNA, CASTALDI, GAETTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 48-bis.**

(Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, in materia di impiego di medicinali)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-*bis*, dopo le parole: "previa valutazione dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA)" sono aggiunte le seguenti: "e sentito il Consiglio Superiore di Sanità";

b) al comma 4-*bis*, dopo le parole: "In tal caso l'AIFA attiva idonei strumenti di monitoraggio a tutela della sicurezza dei pazienti e assume tempestivamente le necessarie determinazioni" sono aggiunte le seguenti: "La valutazione del medicinale non autorizzato da parte di AIFA ed il parere del Consiglio superiore di sanità di cui al presente comma, deve essere effettuata per tutte le patologie per cui il medicinale è stato inserito nell'elenco di cui al comma 4, ovvero in caso di inserimento del medicinale nell'elenco dei farmaci essenziali dell'OMS".

c) dopo il comma 4-*bis*, è inserito il seguente:

"4-*ter*. Quando la via di somministrazione del medicinale avente indicazione autorizzata e di quello non avente l'indicazione autorizzata sia la stessa, l'utilizzo dei medicinali per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata di cui al comma 4-*bis* è consentito in tutte le strutture nelle quali sia permessa la somministrazione del medicinale per l'indicazione terapeutica autorizzata".».

48.0.18

DE PETRIS, GAMBARO, STEFANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 48-bis.**

(Farmaci veterinari)

1. Al fine di garantire la tutela e il benessere animale assicurando l'accesso alle cure e alle terapie a prezzi accessibili, il comma 1 dell'ar-

articolo 10 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 è sostituito dal seguente:

''1. Ove non esistano molecole attive registrate e autorizzate in medicina veterinaria, con eccipienti e con vie di somministrazione ritenute idonee dal medico veterinario responsabile per la cura di una patologia di una specie animale non destinata alla produzione di alimenti per l'uomo, il medico veterinario responsabile può, in via eccezionale, sotto la sua diretta responsabilità e al fine di evitare all'animale evidenti stati di sofferenza, trattare l'animale interessato:

a) con un medicinale autorizzato per l'uso umano. In tal caso il medicinale può essere autorizzato solo dietro prescrizione medico-veterinaria non ripetibile;

b) con un medicinale veterinario autorizzato in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea conformemente a misure nazionali specifiche, per l'uso sulla stessa specie animale o su un'altra specie per l'affezione in oggetto, ovvero per un'altra affezione;

c) in mancanza di un medicinale eli cui alla lettera a), con un medicinale veterinario preparato estemporaneamente da un farmacista in farmacia a tale fine, conformemente alle indicazioni contenute in una prescrizione medico-veterinaria''».

48.0.19

DE PETRIS, GAMBARO, STEFANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Farmaci veterinari)

1. Al fine di garantire la tutela e il benessere animale assicurando l'accesso alle cure e alle terapie a prezzi accessibili, al decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 sono apportate le seguenti modificazioni:

''a) All'articolo 10, il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Ove non esistano molecole attive registrate e autorizzate in medicina veterinaria, con eccipienti e con vie di somministrazione ritenute idonee dal medico veterinario responsabile per la cura di una patologia di lilla specie animale non destinata alla produzione di alimenti per l'uomo, il medico veterinario responsabile può, in via eccezionale, sotto la sua diretta responsabilità e al fine di evitare all'animale evidenti stati di sofferenza, trattare l'animale interessato:

a) con un medicinale autorizzato per l'uso umano. In tal caso il medicinale può essere autorizzato solo dietro prescrizione medico-veterinaria non ripetibile;

b) con un medicinale veterinario autorizzato in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea conformemente a misure nazionali specifiche, per l'uso sulla stessa specie animale o su un'altra specie per l'affezione in oggetto, ovvero per un'altra affezione;

c) in mancanza di un medicinale di cui alla lettera a), con un medicinale veterinario preparato estemporaneamente dal farmacista in farmacia a tale fine, conformemente alle indicazioni contenute in una prescrizione medico-veterinaria'';

2) all'articolo 70, comma 1, dopo le parole: ''dei medicinali veterinari'' sono aggiunte le seguenti: ''e dei medicinali in deroga di cui all'articolo 10''».

48.0.20

PELINO, PERRONE, RIZZOTTI, PICCINELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Disposizioni in materia farmaceutica)

1. Nell'allestimento di preparazioni galeniche, il prezzo delle sostanze impiegate si determina raddoppiando quello di acquisto, del quale deve essere conservata prova documentale».

Art. 49.

49.1

CONSIGLIO

Sopprimere l'articolo.

49.2

PELINO, PERRONE, RIZZOTTI, PICCINELLI

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «convenzionate con il servizio sanitario nazionale».

Conseguentemente, modificare la rubrica dell'articolo nei seguenti termini: «Orari e turni delle farmacie».

49.3

SCIBONA, CASTALDI

Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: «obbligatori», inserire le seguenti: «fatta salva l'osservanza della chiusura domenicale e festiva.».

49.4

D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI, PERRONE

Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: «competente», inserire le seguenti: «, nonché all'Ordine provinciale dei farmacisti».

49.5

MAURIZIO ROMANI, Bencini, Vacciano, Simeoni, Mussini

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tale facoltà è limitata nel caso in cui l'apertura dell'esercizio sia in diretta concorrenza con una farmacia obbligatoriamente aperta per il turno notturno, a meno che l'orario di apertura sia procrastinato per l'intera durata del turno notturno stesso».

49.0.1

DI BIAGIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 49-bis.**

1. La norma di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, numero 59, si interpreta nel senso che le disposizioni di cui allo stesso decreto, non si applicano al rilascio ed al rinnovo delle concessioni per la coltivazione di acque minerali e termali destinate all'esercizio dell'azienda termale, in quanto azienda sanitaria così individuata ai sensi della legge 24 ottobre 2000, numero 323, qualora il fatturato riferiti e alle prestazioni termali sia prevalente rispetto a quello delle attività di cui all'articolo 3, comma 2, della stessa legge.

2. Considerato che l'attività di imbottigliamento delle acque minerali è compresa tra le attività industriali, la norma di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, numero 59, si interpreta nel senso che le disposizioni di cui allo stesso decreto, non si applicano al rilascio ed al rinnovo delle concessioni per la coltivazione di acque minerali destinate all'imbottigliamento».

49.0.2

FABBRI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 49-bis.**

1. La norma di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, si interpreta nel senso che le disposizioni di cui allo stesso decreto, non si applicano al rilascio ed al rinnovo delle concessioni per la coltivazione, di acque minerali e termali destinate all'esercizio dell'azienda termale, in quanto azienda sanitaria così individuata ai sensi della legge 24 ottobre 2000, numero 323, qualora il fatturato riferibile alle prestazioni termali sia prevalente rispetto a quello delle attività di cui all'articolo 3, comma 2, della stessa legge.

2. Considerato che l'attività di imbottigliamento delle acque minerali è compresa tra le attività industriali, la norma di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, numero 59, si interpreta nel senso che le disposizioni di cui allo stesso decreto, non si applicano al ri-

lascio ed al rinnovo delle concessioni per la coltivazione di acque minerali destinate all'imbottigliamento».

49.0.3

MANCUSO, CHIAVAROLI, MARINELLO, DE POLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

1. La norma di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, numero 59, si interpreta nel senso che le disposizioni di cui allo stesso decreto, non si applicano al rilascio ed al rinnovo delle concessioni per la coltivazione di acque minerali e termali destinate all'esercizio dell'azienda termale, in quanto azienda sanitaria così individuata ai sensi della legge 24 ottobre 2000, numero 323, qualora il fatturato riferibile alle prestazioni termali sia prevalente rispetto a quello delle attività di cui all'articolo 3, comma 2, della stessa legge.

2. Considerato che l'attività di imbottigliamento delle acque minerali è compresa tra le attività industriali, la norma di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, numero 59, si interpreta nel senso che le disposizioni di cui allo stesso decreto, non si applicano al rilascio ed al rinnovo delle concessioni per la coltivazione di acque minerali destinate all'imbottigliamento».

49.0.4

DI BIAGIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

1. Al fine di creare le più idonee condizioni per favorire la ripresa degli investimenti nel settore idrotermale, la norma di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, numero 59, si interpreta nel senso che le disposizioni di cui allo stesso decreto, non si applicano alle attività termali e a quelle di imbottigliamento delle acque minerali e termali, ivi compreso il rilascio ed il rinnovo delle relative concessioni».

49.0.5

MANCUSO, BIANCONI, CHIAVAROLI, MARINELLO, DE POLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 49-bis.**

1. Al fine di creare le più idonee condizioni per favorire la ripresa degli investimenti nel settore idrotermale, la norma di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, numero 59, si interpreta nel senso che le disposizioni di cui allo stesso decreto, non si applicano alle attività termali e a quelle di imbottigliamento delle acque minerali e termali, ivi compreso il rilascio ed il rinnovo delle relative concessioni».

49.0.6

GAMBARO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 49-bis.**

1. Al fine di creare le più idonee condizioni per favorire la ripresa degli investimenti nel settore idrotermale, la norma di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, numero 59, si interpreta nel senso che le disposizioni di cui allo stesso decreto, non si applicano alle attività termali e a quelle di imbottigliamento delle acque minerali e termali, ivi compreso il rilascio ed il rinnovo delle relative concessioni».

49.0.7

SCALIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 49-bis.**

1. Al fine di creare le più idonee condizioni per favorire la ripresa degli investimenti nel settore idrotermale, la norma di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, numero 59, si interpreta nel senso che le disposizioni di cui allo stesso decreto, non si applicano

alle attività termali e a quelle di imbottigliamento delle acque minerali e termali, ivi compreso il rilascio ed il rinnovo delle relative concessioni».

49.0.8

MANDELLI, PELINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.

(Misure per l'esercizio di attività sanitarie)

1. All'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il presente comma non si applica alle strutture private non operanti in regime di accreditamento"».

49.0.9

DI BIAGIO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.

(Misure per l'esercizio di attività sanitarie)

1. All'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il presente comma non si applica alle strutture private non operanti in regime di accreditamento"».

49.0.10

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 49-bis.***(Limite al trattamento economico dei lavoratori autonomi in regime di convenzione)*

1. Il limite al trattamento economico del personale pubblico e delle società partecipate, così come previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in caso di lavoratori autonomi che operano in regime di convenzione, si calcola considerando solo gli importi imponibili ai fini della dichiarazione dei redditi, alloro dei contributi previdenziali».

2. Ai relativi maggiori oneri, valutati in 3 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Art. 50.**50.1**

BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, DE POLI

*Sopprimere l'articolo.***50.2**

LANZILLOTTA

Sostituire l'articolo con seguente:

«Art. 50. – (Nullità delle clausole contrattuali che vietano alle imprese ricettive di offrire prezzi e condizioni migliori rispetto a quelli praticati da piattaforme di distribuzione telematiche per il tramite di soggetti terzi). – 1. Salvo modifiche sostanziali nelle condizioni del mercato rilevante, per un periodo di cinque anni, indipendentemente dalla legge regolatrice del contratto, è nulla ogni clausola contrattuale tra un'impresa turistico ricettiva ed una piattaforma di servizi di prenotazione alloggio *online* con la quale l'impresa turistico-ricettiva si obbliga a non praticare alla clientela finale prezzi, termini e ogni altra condizione che siano migliora-

tivi rispetto a quelli praticati dalla stessa impresa turistico-ricettiva per il tramite della predetta piattaforma di servizi di prenotazione alloggio *online*, ad esclusione di quelle relative a prezzi e ad altre condizioni pubblicamente offerte dagli hotel attraverso i propri canali di vendita diretta *online*.

2. L'entrata in vigore della disposizione di cui al comma 1 è subordinata, ai sensi dell'articolo 8 della Direttiva 98/34/CE, al parere favorevole della Commissione europea. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico provvede ad inviare la notifica alla Commissione europea».

50.3

FISSORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 50. – 1. È nullo ogni patto con il quale un soggetto obbliga l'impresa turisti-ricettiva a non praticare alla clientela finale prezzi, termini e ogni altra condizione che siano migliorativi rispetto a quelli praticati dall'impresa per il tramite di altri soggetti terzi, indipendentemente dalla legge regolatrice del mercato».

50.4

ORELLANA, BATTISTA, LANIECE, PANIZZA

Al comma 1, sostituire le parole: «turistico ricettiva», con le seguenti: «che utilizza piattaforme di distribuzione online».

Conseguentemente alla rubrica, sopprimere la seguente parola: «ricettive».

Conseguentemente al Capo X, sostituire le parole: «turismo e servizi», con le seguenti: «servizi di distribuzione online e trasporto».

50.5

SCHIFANI, BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, DE POLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 sono applicabili previo esperimento con esito positivo della procedura di comunicazione di cui al-

l'articolo 5, paragrafo 1, della Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione».

50.6

FISSORE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 sono applicabili previo esperimento con esito positivo della procedura di comunicazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione».

50.7

LANZILLOTTA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'entrata in vigore della disposizione di cui al comma 1 è subordinata, ai sensi dell'articolo 8 della Direttiva 98/34/CE, al parere favorevole della Commissione europea. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico provvede ad inviare la notifica alla Commissione europea».

50.0.1

BOCCA

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 50-bis.

(Rimozione di ostacoli alla liberalizzazione dei servizi ancillari)

1. Per attività ricettiva si intende l'attività diretta alla produzione di servizi per l'ospitalità esercitata nelle strutture ricettive. Sino alla emanazione delle disposizioni adottate da ciascuna regione e provincia autonoma, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, nel-

l'ambito dell'attività ricettiva rientra, unitamente alla prestazione del servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati, nonché la vendita a tali soggetti di giornali, riviste, cartoline, francobolli, *souvenir*, prodotti alimentari del territorio, nonché biglietti per attrazioni, manifestazioni ed eventi, titoli di trasporto pubblico locale e di ingresso in stabilimenti termali e balneari, nonché la gestione, ad uso esclusivo di dette persone, di attrezzature e strutture ricreative, di benessere, sportive o congressuali, per le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza.

2. Sino alla emanazione delle disposizioni adottate da ciascuna regione e provincia autonoma, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, gli esercizi alberghieri che effettuano la somministrazione di alimenti e bevande agli alloggiati sono autorizzati alla somministrazione al pubblico nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 64 "Somministrazione di alimenti e bevande" del Decreto Legislativo 26-3-2010 n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno".

3. Dopo il comma 2 dell'Articolo 9 della Legge 4 gennaio 1990 n. 1 "Disciplina dell'attività di estetista" aggiungere il seguente:

"3. L'utilizzo di apparecchiature di sauna, bagno di vapore e vasche idromassaggio, installate in aree comuni di strutture turistico ricettive accessibili alla sola clientela alloggiata, è consentito anche senza la presenza di personale con qualifica di estetista, purché le apparecchiature, dotate delle previste certificazioni di sicurezza, siano fornite di complete informazioni sulle controindicazioni e sulle modalità di corretta fruizione delle stesse, anche mediante l'esposizione di appositi cartelli, e sia comunque garantita la presenza di personale di controllo"».

50.0.2

BOCCA

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art-50-bis.

(Misure urgenti contro l'abusivismo e la concorrenza sleale nel settore ricettivo)

1. A tutela dei consumatori e al fine di garantire una corretta concorrenza tra le imprese, è fatto divieto ai soggetti che non svolgono l'attività ricettiva alberghiera, disciplinata dalle regioni e province autonome, di utilizzare nella ragione e nella denominazione sociale, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione al pubblico, anche telematica, parole e locu-

zioni, anche in lingua straniera, idonee ad indurre confusione sulla legittimazione allo svolgimento della stessa. Per le violazioni a tale divieto le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono una sanzione amministrativa pecuniaria».

50.0.3

BATTISTA, ORELLANA, Fausto Guilherme LONGO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Misure per strutture turistico-ricettive a gestione religiosa)

1. Le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestite da associazioni o enti religiosi operanti con finalità di assistenza, ospitalità e soggiorno, sono obbligate a rispettare le misure in materia di concorrenza, per modalità e funzioni, relative ai servizi, alle tariffe e alla attività commerciale svolta».

50.0.4

LANZILLOTTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Misure per la concorrenza nel settore degli autoservizi di trasporto passeggeri non di linea)

1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 dell'articolo 3 le parole: «, presso la rimessa,», sono soppresse;
- b) all'articolo 3, i commi 2 e 3 sono abrogati;
- c) all'articolo 5-bis, il comma 1 è sostituito dal seguente:

''1. Per il servizio di noleggio con conducente, l'accesso nel territorio o specificamente all'interno delle aree a traffico limitato di Comuni diversi da quelli che hanno rilasciato le autorizzazioni è consentito da parte dei titolari delle medesime autorizzazioni solo previa comunicazione contenente, con autocertificazione, l'osservanza e la titolarità dei requisiti di

operatività della presente legge e dei dati relativi al singolo servizio per cui si inoltra la comunicazione e/o il pagamento di un importo di accesso”.

d) all’articolo 8, comma 3, le parole: ”situati nel territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione” sono soppresse;

e) all’articolo 11, comma 3, il secondo periodo è soppresso;

f) all’articolo 11, il comma 4 è abrogato.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione vengono definiti i requisiti minimi della disciplina delle piattaforme *online* che connettono i passeggeri con autisti non professionisti, prevedendo l’obbligo di registrazione delle piattaforme e l’individuazione di requisiti e obblighi per gli autisti al fine di garantire la sicurezza stradale e l’incolumità dei passeggeri, sia con riferimento all’efficienza delle vetture utilizzate che all’idoneità del conducenti, anche tramite adeguate coperture assicurative per il trasporto di persone».

50.0.5

LANZILLOTTA

Dopo l’articolo 50, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Misure per la concorrenza nel settore degli autoservizi di trasporto passeggeri non di linea)

1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell’articolo 3 le parole ”, presso la rimessa,” sono soppresse;

b) all’articolo 3, i commi 2 e 3 sono abrogati;

c) all’articolo 5-bis, il comma 1 è sostituito dal seguente:

”1. Per il servizio di noleggio con conducente, l’accesso nel territorio o specificamente all’interno delle aree a traffico limitato di Comuni diversi da quelli che hanno rilasciato le autorizzazioni è consentito da parte dei titolari delle medesime autorizzazioni solo previa comunicazione contenente, con autocertificazione, l’osservanza e la titolarità dei requisiti di operatività della presente legge e dei dati relativi al singolo servizio per cui si inoltra la comunicazione e/o il pagamento di un importo di accesso”.

- d) all'articolo 8, comma 3, le parole: "situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione" sono soppresse;
- e) all'articolo 11, comma 3, il secondo periodo è soppresso;
- f) all'articolo 11, il comma 4 è abrogato».
-

50.0.6

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Misure per favorire l'utilizzo dei servizi di trasporto pubblico locale)

1. Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali e di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle relative prestazioni, le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti, a prevedere, negli atti di affidamento in concessione del servizio di trasporto pubblico locale, clausole idonee a stabilire l'obbligo per il concessionario del servizio, a pena di decadenza dalla concessione, di istituire e fornire all'utenza un servizio di biglietteria telematica direttamente accessibile dagli utenti attraverso un sito *internet* dedicato».

50.0.7

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Misure per incrementare la concorrenza nell'esportazione di prodotti assoggettati ad accisa)

1. Il documento amministrativo di accompagnamento per la circolazione dei prodotti assoggettati ad accisa, per i prodotti per i quali non è stata assolta l'imposta, per i prodotti per i quali è stata assolta l'imposta nonché per quelli assoggettati ad altre imposizioni indirette di cui agli articoli 10, 12, 61 e 62 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è presentato in forma esclusivamente telematica, decorsi 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane, da

adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente legge, sono stabilite le modalità di presentazione del documento in forma telematica».

Conseguentemente, al Capo X alla rubrica, dopo le parole «Turismo» inserire la seguente: «, commercio».

Art. 51.

51.1

MANDELLI, PELINO

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «, che devono necessariamente includere la possibilità per il singolo passeggero di chiedere il rimborso durante o immediatamente dopo il termine del servizio di trasporto, a semplice esibizione del titolo di viaggio e senza ulteriori formalità».

51.2

DI BIAGIO

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «, che devono necessariamente includere la possibilità per il singolo passeggero di chiedere il rimborso durante o immediatamente dopo il termine del servizio di trasporto, a semplice esibizione del titolo di viaggio e senza ulteriori formalità».

51.3

LUCIDI

Al comma 1, sostituire le parole: «chiedere il rimborso», con le seguenti: «ricevere il rimborso richiesto».

51.4

FILIPPI, FABBRI, FISSORE

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché garantire una maggiore efficienza e semplificazione delle procedure, in particolare attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie per le fasi di acquisto ed emissione dei biglietti».

51.5

FILIPPI, FABBRI, FISSORE

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché di utilizzare le nuove tecnologie per le fasi di acquisto ed emissione dei biglietti».

51.0.1

PICCOLI, BERTACCO, AMIDEI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

(Riconoscimento Aree svantaggiate)

1. Al fine di sostenere il turismo e favorire la concorrenza delle imprese, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle provincie, agli enti territoriali di area vasta, che confinano con una o più regioni a statuto speciale, o con una o più provincie autonome, o con Stato estero, vengono riconosciute particolari agevolazioni fiscali e amministrative».

Art. 52.**52.1**

VALDINOSI, FASIOLO

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 52.***(Interventi nel settore dei servizi pubblici di trasporto non di linea)*

1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge, dopo la parola: "motocarrozzetta," è inserita la seguente: "velocipede,";

b) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"Art. 3 (*Servizio di noleggio con conducente*) — 1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza al titolare dell'autorizzazione o ai soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c) direttamente o tramite i servizi tecnologici per la mobilità di cui all'articolo 3-bis apposta richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.

2. Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco.

3. Il vettore ovvero i soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c) devono essere in possesso di idonee rimessa per lo stazionamento delle vetture".

c) dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

"Art. 3-bis.*(Servizi tecnologici per la mobilità)*

1. Sono sottoposte alla disciplina del presente articolo le imprese che forniscono servizi remunerati su base commerciale per mettere in connessione mediante una piattaforma tecnologica passeggeri e conducenti interessati, rispettivamente, a richiedere e fornire servizi di autotrasporto non di linea sul territorio nazionale.

2. Restano esclusi dalla disciplina del presente articolo le forme di mobilità non remunerate basate sulla condivisione di veicoli privati tra due o più persone che percorrono in tutto o in parte uno stesso itinerario e, per tale motivo, ne condividono i costi, messe in contatto tramite servizi dedicati forniti da intermediari, a titolo gratuito, anche attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici. Per la condivisione del veicolo possono essere

ammesse solamente forme di contribuzione alle spese di viaggio sostenute dal conducente.

3. Le piattaforme che prestano i servizi di cui al comma 1 sono soggette a registrazione nelle regioni dove viene svolto il trasporto oggetto dell'attività delle imprese erogatrici di servizi tecnologici per la mobilità.

4. Le imprese erogatrici di servizi tecnologici per la mobilità di cui al comma 1 possono svolgere attività di intermediazione a favore di soggetti titolari di licenza taxi o di autorizzazione di servizio di noleggio con conducente.

d) all'articolo 4, il comma 5, è sostituito dal seguente:

''5. Per le zone caratterizzate da intensa conurbazione, per gli ambiti ottimali portuali, aeroportuali e ferroviari le regioni stabiliscono norme speciali atte ad assicurare una gestione uniforme e coordinata degli autoservizi pubblici non di linea, nonché le norme per l'esercizio uniforme del servizio di noleggio vetture con conducente in ambito regionale, nel rispetto delle competenze comunali.'';

e) l'articolo 5-*bis* è soppresso;

f) all'articolo 6 sono apportate le seguenti modifiche: 1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

1) ''3. L'iscrizione nel ruolo avviene previo esame da parte di apposita commissione regionale che accerta i requisiti di idoneità professionale nazionale all'esercizio del servizio, con particolare riferimento alla sicurezza stradale, al primo soccorso, alla conoscenza delle lingue straniere, alla conoscenza della normativa in materia fiscale, amministrativa e civilistica del settore, alla geografia, alla storia dell'arte'';

2) il comma 6 è soppresso;

g) la lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 7 è sostituita dalla seguente:

''*d)* essere imprenditori in qualsiasi forma costituiti che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera *b)* del comma 2 dell'articolo 1.'';

h) il terzo comma dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

''3. Per poter conseguire e mantenere l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una rimessa o di un pontile di attracco situati nel territorio della regione in cui ricade il comune che ha rilasciato l'autorizzazione''.

i) il comma 4 dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:

''4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1. Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un foglio di servizi' vidimato e

con progressione numerica completo dei dati dell'esercente e del servizio svolto. Tale documentazione dovrà essere tenuta a bordo del veicolo per tutta la durata del servizio"».

52.2

PELINO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, lettera b), dopo la parola: "motocarroz-zetta", è inserita la seguente: "velocipede";

b) all'articolo 3, al comma 1, le parole: "presso la rimessa" sono soppresse;

c) all'articolo 3, i commi 2 e 3 sono abrogati;

d) all'articolo 4, comma 2, le parole: "degli auto servizi pubblici non di linea" sono sostituite da: "del servizio di taxi";

e) all'articolo 4, al comma 3, le parole: "degli auto servizi pubblici non di linea", sono sostituite dalle seguenti: "del servizio di taxi";

f) l'articolo 5 è sostituito dal seguente: "Art. 5. - 1. I comuni, nel predisporre i regolamenti sull'esercizio del servizio taxi, stabiliscono:

a) il numero e il tipo di veicoli e dei natanti da adibire a servizio di taxi;

b) le modalità per lo svolgimento del servizio di taxi;

c) i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio di taxi;

d) i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi;

g) l'articolo 5-bis è abrogato;

h) l'articolo 6 è abrogato. Conseguentemente:

1) all'articolo 9, comma 1, le parole: «iscritta nel ruolo di cui all'articolo 6 ed», sono soppresse;

2) all'articolo 9, comma 2, le parole: «iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6 ed», sono soppresse;

3) all'articolo 10, comma 2, le parole: «iscritte nel ruolo di cui all'articolo 6 ed», sono soppresse;

4) all'articolo 10, comma 4, le parole: «sempreché iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6», sono soppresse;

5) all'articolo 11-bis, le parole: «dal ruolo di cui all'articolo 6», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «dell'autorizzazione».

i) all'articolo 8, comma 1, le parole da: «e» sino a: «conducente», sono soppresse;

j) all'articolo 8, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-*bis*. In azione del principio di libertà di iniziativa economica di cui all'articolo 41 della Costituzione e del principio di concorrenza, l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è rilasciata dai Comuni, senza ricorso a bando di pubblico concorso, previa verifica dei requisiti definiti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto da adottarsi, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge»;

k) all'articolo 8, comma 3, le parole: "situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione", sono soppresse;

l) all'articolo 11, comma 3, il secondo periodo da: "In detti comuni", sino a: "all'interno della rimessa", è soppresso;

m) all'articolo 11, il comma 4 è abrogato;

n) l'articolo 11-*bis* è abrogato».

52.3

PELINO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, lettera b), dopo la parola: "motocarroz-zetta", è inserita la seguente: "velocipede";

b) all'articolo 3, al comma 1, le parole: "presso la rimessa" sono soppresse;

c) all'articolo 3, i commi 2 e 3 sono abrogati;

d) all'articolo 4, comma 2, le parole: "degli auto servizi pubblici non di linea" sono sostituite da: "del servizio di taxi";

e) all'articolo 4, al comma 3, le parole: "degli auto servizi pubblici non di linea" sono sostituite dalle seguenti: "del servizio di taxi";

f) l'articolo 5 è sostituito dal seguente: "Art. 5. - 1. I comuni, nel predisporre i regolamenti sull'esercizio del servizio taxi, stabiliscono:

a) il numero e il tipo di veicoli e dei natanti da adibire a servizio di taxi;

b) le modalità per lo svolgimento del servizio di taxi;

c) i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio di taxi;

d) i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi;

g) l'articolo 5-*bis* è abrogato;

h) all'articolo 8, comma 1, le parole da: "e" sino a: "conducente" sono soppresse;

i) all'articolo 8, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. In attuazione del principio di libertà di iniziativa economica di cui all'articolo 41 della Costituzione e del principio di concorrenza, l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è rilasciata dai Comuni, senza ricorso a bando di pubblico concorso, previa verifica dei requisiti definiti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto da adottarsi, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge;

j) all'articolo 8, comma 3, le parole: "situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione" sono soppresse;

k) all'articolo 11, comma 3, il secondo periodo da: "In detti comuni" sino a: "all'interno della rimessa" è soppresso;

l) all'articolo 11, il comma 4 è abrogato;

m) l'articolo 11-bis è abrogato;».

52.4

PELINO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, lettera *b)*, dopo la parola: "motocarroz-zetta", è inserita la seguente: "velocipede";

b) all'articolo 3, al comma 1, le parole: "presso la rimessa" sono soppresse;

c) all'articolo 3, i commi 2 e 3 sono abrogati;

d) l'articolo 5-bis è abrogato;

c) all'articolo 8, comma 3, le parole: "situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione", sono soppresse;

d) all'articolo 11, comma 3, il secondo periodo da: "In detti comuni", sino a: "all'interno della rimessa" è soppresso;

e) all'articolo 11, il comma 4 è abrogato;

f) l'articolo 11-bis è abrogato».

52.5

LUCIDI

Al comma 1, dopo le parole: «velocipede», inserire le seguenti: «velocipede assistito elettricamente, veicolo elettrico.».

52.6

GIROTTI, CASTALDI

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«2. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

”Art. 3-bis.

(Servizi tecnologici per la mobilità)

1. Sono sottoposte alla disciplina del presente articolo le imprese che forniscono servizi remunerati su base commerciale per mettere in connessione mediante una piattaforma tecnologica passeggeri e conducenti interessati, rispettivamente, a richiedere e fornire servizi di autotrasporto non di linea sul territorio nazionale.

2. Restano esclusi dalla disciplina del presente articolo le forme di mobilità non remunerate basate sulla condivisione di veicoli privati tra due o più persone che percorrono in tutto o in parte uno stesso itinerario e, per tale motivo, ne condividono i costi, messe in contatto tramite servizi dedicati, forniti da intermediari anche attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici. Per la condivisione del veicolo possono essere ammesse solamente forme di contribuzione alle spese di viaggio sostenute dal conducente.

3. Le piattaforme che prestano i servizi di cui al comma 1 sono soggette a registrazione nelle regioni dove viene svolto il trasporto oggetto dell'attività delle imprese erogatrici di servizi tecnologici per la mobilità.

4. Le imprese erogatrici di servizi tecnologici per la mobilità di cui al comma 1 possono svolgere attività di intermediazione a favore di soggetti titolari di licenza taxi o di autorizzazione di servizio di noleggio con conducente.

5. Le imprese fornitrici di servizi tecnologici per la mobilità possono svolgere attività di informazione a favore di conducenti non professionali, che devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 7, nei limiti delle prestazioni di lavoro occasionale e comunque per un massimo di quindici ore settimanali.

6. Nel caso di cui al comma 5, le imprese fornitrici di servizi tecnologici per la mobilità di cui al comma 1:

a) si dotano di assicurazione per responsabilità civile, derivante dalla circolazione dell'autovettura, aggiuntiva, rispetto a quella obbligatoria, per copertura danni terzo trasportato;

b) fissano i corrispettivi del servizio in modo chiaro e trasparente, con particolare riguardo ai meccanismi di applicazione di eventuali sovrapprezzi in coincidenza con aumenti della domanda di servizio;

c) verificano periodicamente l'efficienza dell'auto e la validità della patente del conducente;

d) verificano periodicamente il possesso da parte dei conducenti privati dei requisiti di cui al comma 7 del presente articolo;

e) sostengono economicamente gli oneri della visita medica di idoneità del conducente;

f) garantiscono il trattamento conforme alla legge dei dati personali raccolti dai passeggeri e dai conducenti;

g) mettono a disposizione delle regioni, che adottano apposita disciplina, i dati necessari all'attività di vigilanza di cui al comma 8;

h) assumono la carta della qualità di servizi sulla base delle indicazioni dell'Autorità di regolazione dei trasporti;

i) aderiscono ai metodi di risoluzione alternativa delle controversie del consumatore e delle relative regole.

7. Ai fini della sicurezza del trasportato, i conducenti di cui al comma 5 devono:

a) avere età maggiore di anni 21 e possedere la patente da almeno tre anni;

b) non avere subito provvedimenti di sospensione della patente;

c) essere in possesso dei requisiti morali per i conducenti del servizio taxi;

d) essere in possesso di idoneità psico-fisica;

e) esercitare il servizio con auto di proprietà del conducente stesso o di un parente entro il primo grado;

f) esercitare il servizio con auto immatricolata da non più di sette anni.

8. Sulla presenza dei requisiti di cui ai commi precedenti vigilano le regioni, presso le quali è effettuata la registrazione di cui al comma 3'';

b) all'articolo 7, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Nell'ambito delle forme giuridiche di cui al comma 1, lettere b) e c) sono nulle le clausole che limitano o escludono la libera acquisizione di servizi di intermediazione tra domanda e offerta di trasporto prestatati da soggetti pubblici o privati, ivi inclusi altre cooperative, consorzi o piattaforme di cui all'articolo 3-bis''».

52.7

CASTALDI, GIROTTO

Dopo il comma 1, aggiungere, infine, il seguente:

«2. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, le parole: "all'interno dell'area comunale o comprensoriale" sono sostituite dalle seguenti: "all'interno del bacino territoriale sovracomunale individuato, ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis, dalle Regioni, che possono anche stipulare accordi reciproci per la gestione di servizi a livello interregionale";

b) all'articolo 2, comma 2, le parole: "comunali o comprensoriali", sono soppresse;

c) all'articolo 3, comma 3, le parole: "nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione" sono sostituite dalle seguenti: "nel territorio del bacino individuato dalle Regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis, dove è situato il comune che ha rilasciato l'autorizzazione";

d) all'articolo 4, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Le regioni, sentite le città metropolitane, individuano i bacini territoriali ottimali sovracomunali per la gestione uniforme e coordinata dei servizi di cui all'articolo 1. Le regioni stabiliscono, per ciascuno dei bacini territoriali individuati, il numero dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio pubblico non di linea, nonché i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio taxi. I singoli comuni, in base alla quota di contingente assegnato, rilasciano le licenze e le autorizzazioni di cui all'articolo 1";

e) all'articolo 5, comma 1, alla lettera a), le parole: "il numero ed", sono soppresse;

f) all'articolo 5, comma 1, la lettera c) è soppressa;

g) l'articolo 5-bis è abrogato;

h) all'articolo 7, comma 1, lettera d), le parole: "che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 1" sono soppresse;

i) all'articolo 8 comma 2, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Non è ammesso: in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi, eccetto per il caso di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. È invece sempre ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente";

l) all'articolo 8, comma 3, le parole: "nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione" sono sostituite dalle seguenti: "nel territorio del bacino individuato dalle Regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis, dove è situato il comune che ha rilasciato l'autorizzazione";

m) all'articolo 11, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il prelevamento del passeggero ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del bacino individuato dalle regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 1-*bis*, all'interno del quale è compreso il comune che ha rilasciato la licenza, per qualunque destinazione, per assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite del suddetto bacino, fatto salvo quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 4";

n) all'articolo 11, comma 4, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa. L'inizio di ogni singolo servizio di noleggio con conducente deve avvenire all'interno del territorio del bacino individuato dalle regioni, ai sensi dell'articolo 4, comma 1-*bis*, dove è situato il comune che ha rilasciato l'autorizzazione con ritorno allo stesso. Il prelevamento e l'arrivo del passeggero possono avvenire anche al di fuori del suddetto territorio"».

52.8

PELINO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Dopo l'articolo 3, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, è inserito il seguente:

"Art. 3-*bis*.

(Disciplina Operatori di Ridesharing)

1. Sono soggetti alla disciplina del presente articolo gli operatori di *Ridesharing*, intendendosi per tali gli operatori che, per conto del gestore di una piattaforma tecnologica, forniscono servizi remunerati su base commerciale per mettere in connessione, mediante la piattaforma medesima, passeggeri e conducenti interessati, rispettivamente, a richiedere e fornire servizi di autotrasporto non di linea sul territorio nazionale.

2. Restano esclusi dalla disciplina del presente articolo le forme di mobilità non remunerate basate sulla condivisione di veicoli privati tra due o più persone che percorrono in tutto o in parte uno stesso itinerario e, per tale motivo, ne condividono i costi, messe in contatto tramite servizi dedicati forniti da intermediari anche attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici. Per la condivisione del veicolo possono essere ammesse solamente forme di contribuzione alle spese di viaggio sostenute dal conducente.

3. Gli operatori di *Ridesharing* di cui al comma 1 sono soggetti a iscrizione in un registro nazionale con l'indicazione delle regioni in cui svolgono i servizi di autotrasporto non di linea di cui al comma 1.

4. Gli operatori di *Ridesharing* di cui al comma 1 possono svolgere attività di intermediazione a favore di soggetti titolari di licenza taxi o di autorizzazione di servizio di noleggio con conducente.

5. Gli operatori di *Ridesharing* di cui al comma 1 possono svolgere attività di intermediazione a favore di conducenti non professionali, che devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 7.

6. Nel caso di cui al comma 5, gli operatori di *Ridesharing* di cui al comma 1:

a) si dotano di assicurazione per responsabilità civile, derivante dalla circolazione dell'autovettura, aggiuntiva rispetto a quella obbligatoria, per copertura danni trasportato;

b) suggeriscono il prezzo massimo del servizio sulla base del tempo e della distanza percorsa, lasciando libero il conducente di definire un prezzo inferiore;

c) al momento dell'iscrizione dei conducenti non professionali sulla piattaforma, verificano il possesso da parte dei conducenti privati dei requisiti di cui al comma 7 del presente articolo;

d) effettuano verifica periodica del possesso da parte dei conducenti privati dei requisiti di cui al comma 7 del presente articolo;

e) verificano su segnalazione l'efficienza dell'auto e la validità della patente del conducente attraverso banche dati liberamente accessibili;

f) garantiscono il trattamento conforme alla legge dei dati personali raccolti dagli passeggeri e dai conducenti;

g) conservano i dati dei viaggi dei conducenti per un periodo di tempo determinato, per assicurare che le autorità possano accedervi, quando necessario, a fini di tutela della pubblica sicurezza;

h) mettono a disposizione delle regioni, che adottano apposita disciplina, dati necessari all'attività di vigilanza di cui al comma 8;

i) assumono la carta della qualità dei servizi sulla base delle indicazioni dell'Autorità di regolazione dei trasporti;

7. Ai fini della sicurezza del trasportato, i conducenti di cui al comma 5 devono:

a) avere età maggiore di anni diciotto e aver conseguito la patente di guida da almeno tre anni;

b) non avere subito provvedimenti di sospensione della patente;

c) essere in possesso di idoneità psico-fisica;

d) esercitare il servizio con auto di proprietà del conducente stesso o di un parente entro il primo grado;

e) esercitare il servizio con auto immatricolata da non più di sette anni.

8. Sulla presenza dei requisiti di cui ai commi precedenti vigilano le regioni presso le quali è effettuata la registrazione di cui al comma 3.

9. I conducenti di cui al comma 5 dell'articolo 3-bis della legge 15 gennaio 1992, n. 21 possono beneficiare del regime dei minimi previsto

dall'articolo 10 comma 12-*undecies* del decreto-legge n. 192 del 31 dicembre 2014 così come convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11'».

52.9

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«2. All'articolo 84, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: "6 t" , sono sostituite dalle seguenti: "25 t"».

Conseguentemente, alla Rubrica, sopprimere le seguenti parole: «di velocipedi».

52.10

GIUSEPPE ESPOSITO, Di Biagio

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. L'inosservanza da parte dei conducenti dei velocipedi di quanto disposto dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21 comporta l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 85 e 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».

52.11

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI, CIOFFI

Dopo il comma 1, aggiungere, infine, il seguente:

«2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto-legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità per l'istituzione, presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, del ruolo dei conducenti di velocipedi e di iscrizione al medesimo ruolo, nonché i requisiti per l'idoneità all'esercizio del servizio».

52.12

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI, CIOFFI

Dopo il comma 1, aggiungere, infine, il seguente:

«2. All'articolo 13 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le tariffe sono da intendersi come valori massimi"».

52.13

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Dopo il comma 1, aggiungere, infine, il seguente:

«2. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, l'articolo 5-bis è abrogato».

52.0.1

BONFRISCO

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:***«Art. 53.**

Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, le parole: «all'interno dell'area comunale o comprensoriale» sono sostituite dalle seguenti: «all'interno del bacino territoriale sovracomunale individuato, ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis, dalle regioni, che possono anche stipulare accordi reciproci per la gestione di servizi a livello inter-regionale»;

b) all'articolo 2, comma 2, le parole: «comunali o comprensoriali» sono soppresse;

c) all'articolo 4, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Le regioni, sentite le città metropolitane, individuano i bacini territoriali ottimali sovracomunali per la gestione uniforme e coordinata dei servizi di cui all'articolo 1. Le regioni stabiliscono per ciascuno dei bacini territoriali individuati il numero dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio pubblico non di linea nonché i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio taxi. I singoli comuni, in base alla quota di contingente assegnato, rilasciano le licenze e le autorizzazioni per i servizi di cui all'articolo 1»;

d) all'articolo 5, comma 1, alla lettera a), le parole: «il numero ed» sono soppresse;

e) all'articolo 5, comma 1, la lettera c) è soppressa;

f) all'articolo 11, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il prelevamento del passeggero ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del bacino individuato dalle regioni ai sensi dell'articolo 4; comma 1-bis, all'interno del quale è compreso il comune che ha rilasciato la licenza, per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite del suddetto bacino, fatto salvo quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 4».

g) all'articolo 3, comma 3, e all'articolo 8, comma 3, le parole: «nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «nel territorio del bacino individuato dalle regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis, dove è situato il comune che ha rilasciato l'autorizzazione»;

h) all'articolo 11, comma 4, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa. L'inizio di ogni singolo servizio di noleggio con conducente deve avvenire all'interno del territorio del bacino individuato dalle regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis dove è situato il comune che ha rilasciato l'autorizzazione, con ritorno allo stesso. Il prelevamento e l'arrivo a destinazione del passeggero possono avvenire anche al di fuori del suddetto territorio».

52.0.2

VALDINOSI, FASIOLO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 53.

1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) al comma 1, le parole: «all'interno dell'area comunale o comprensoriale» sono sostituite dalle seguenti: «all'interno del bacino territoriale sovracomunale individuato, ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis, dalle regioni, che possono anche stipulare accordi reciproci per la gestione di servizi a livello interregionale»;

2) al comma 2, le parole: «comunali o comprensoriali» sono soppresse;

b) all'articolo 4, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Le regioni, sentite le città metropolitane, individuano i bacini territoriali ottimali sovracomunali per la gestione uniforme e coordinata dei servizi di cui all'articolo 1. Le regioni stabiliscono per ciascuno dei bacini territoriali individuati il numero dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio pubblico non di linea nonché i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio taxi. I singoli comuni, in base alla quota di contingente assegnato, rilasciano le licenze e le autorizzazioni per i servizi di cui all'articolo 1»

c) all'articolo 5, comma 1:

- 1) alla lettera a), le parole: «il numero ed» sono soppresse
- 2) la lettera c) è soppressa;

d) all'articolo 11, il comma 2 è sostituito dal seguente:« 2. Il prelevamento del passeggero ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del bacino individuato dalle regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis, all'interno del quale è compreso il comune che ha rilasciato la licenza, per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite del suddetto bacino, fatto salvo quanto disposto dal comma 4, articolo 4.».

52.0.3

MANCUSO, CHIAVAROLI, DE POLI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 53.

(Modifiche alla legge 15 gennaio 1992, n. 21)

1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, al comma 1 le parole: «all'interno dell'area comunale o comprensoriale» sono sostituite dalle seguenti: «all'interno del bacino territoriale sovracomunale individuato, ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis, dalle regioni, che possono anche stipulare accordi reciproci per la gestione di servizi anche a livello interregionale»;

b) all'articolo 2, al comma 2, le parole: «comunali o comprensoriali» sono soppresse;

c) all'articolo 4, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Le regioni, sentite le città metropolitane, individuano i bacini territoriali ottimali sovracomunali per la gestione uniforme e coordinata dei servizi di cui all'articolo 1. Le regioni stabiliscono, per ciascuno dei bacini territoriali individuati, il numero dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni sin-

golo servizio pubblico non di linea nonché i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio taxi. I singoli comuni, in base alla quota di contingente assegnato, rilasciano le licenze e le autorizzazioni per i servizi di cui all'articolo 1».

d) all'articolo 5, comma 1, alla lettera *a)* le parole «il numero ed» sono soppresse;

e) all'articolo 5, comma 1, la lettera *c)* è soppressa;

f) all'articolo 11, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il prelevamento del passeggero ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territori del bacino individuato dalle regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 1-*bis*, all'interno del quale il comune ha rilasciato la licenza per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite del suddetto bacino, fatto salvo quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 4».

52.0.4

VALDINOSI, FASIOLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 53.

(Noleggio con conducente di auto)

1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 3, al comma 1, le parole: «presso la rimessa» sono soppresse;

b) all'articolo 3, i commi 2 e 3 sono abrogati;

c) l'articolo 5-*bis* è abrogato;

d) all'art. 8, comma 3, le parole: «situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione» sono soppresse.

e) all'articolo 11, comma 3, il secondo periodo da «In detti comuni» sino a «all'interno della rimessa» è soppresso;

f) all'articolo 11, il comma 4 è abrogato

g) l'articolo 11-*bis* è abrogato

52.0.5

VALDINOSI, FASIOLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 53.

(Eliminazione distorsioni concorrenziali

per gli autoservizi di trasporto-pubblico non di linea)

1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 3, il comma 3 è abrogato;
 - b) l'articolo 5-bis è abrogato;
 - c) all'articolo 8, comma 3, le parole: «situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione» sono soppresse;
 - d) all'articolo 11, il comma 4 è abrogato.
-

52.0.6

DE POLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 53.

(Eliminazione distorsioni concorrenziali

per gli auto servizi di trasporto pubblico non di linea)

1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 3, il comma 3 è abrogato;
 - b) l'articolo 5-bis è abrogato;
 - c) all'articolo 8, comma 3, le parole: "situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione" sono soppresse;
 - d) all'articolo 11, il comma 4 è abrogato.»
-

52.0.7

MANCUSO, BIANCONI, CHIAVAROLI, DE POLI

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:***«Art. 53.***(Modifiche alla legge 15 gennaio 1992, n. 21)*

1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 3, comma 3, e all'articolo 8, comma 3, le parole: «nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «nel territorio del bacino individuato dalle regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis, dove è situato il comune che ha rilasciato l'autorizzazione»;

b) all'articolo 11, comma 4, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa. L'inizio di ogni singolo servizio di noleggio con conducente deve avvenire all'interno del territorio del bacino individuato dalle regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis, dove è situato il comune che ha rilasciato l'autorizzazione, con ritorno allo stesso. Il prelevamento l'arrivo a destinazione del passeggero possono avvenire anche al di fuori del suddetto territorio";

c) l'articolo 5-bis della legge 15 gennaio 1992, n. 21 è abrogato».

52.0.8

VALDINOSI, FASIOLO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 53.***(Noleggio con conducente di auto)*

1. Alla legge 15 gennaio 1992, n.21, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 3, al comma 3, le parole: "nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione" sono sostituite dalle seguenti: "nel territorio del bacino individuato dalle regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis, dove è situato il comune che ha rilasciato l'autorizzazione";

b) all'articolo 11, comma 4, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti:"le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio

con conducente sono effettuate presso la rimessa. L'inizio di ogni singolo servizio di noleggio con conducente deve avvenire all'interno del territorio del bacino individuato dalle regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 1-*bis*, dove è situato il comune che ha rilasciato l'autorizzazione, con ritorno allo stesso. Il prelevamento e l'arrivo a destinazione del passeggero possono avvenire anche al di fuori del suddetto territorio.'».

52.0.9

BONFRISCO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 53.

1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

''Art. 3-*bis*. – (*Servizi tecnologici per la mobilità*). – 1. Sono sottoposte alla disciplina del presente articolo le imprese che forniscono servizi remunerati su base commerciale per mettere in connessione mediante una piattaforma tecnologica-passeggeri e conducenti interessati, rispettivamente, a richiedere e fornire servizi di autotrasporto non di linea sul territorio nazionale.

2. Restano esclusi dalla disciplina del presente articolo le forme di mobilità non remunerate basate sulla condivisione di veicoli privati tra due o più persone che percorrono in tutto o in parte uno stesso itinerario e, per tale motivo, ne condividono i costi, messe in contatto tramite servizi dedicati forniti da intermediari anche attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici. Per la condivisione del veicolo possono essere ammesse solamente forme di contribuzione alle spese di viaggio sostenute dal conducente.

3. Le piattaforme che prestano i servizi di cui al comma 1 sono soggette a registrazione nelle regioni dove viene svolto il trasporto oggetto dell'attività delle imprese erogatrici di servizi tecnologici per la mobilità.

4. Le imprese erogatrici di servizi tecnologici per la mobilità di cui al comma 1 possono svolgere attività di intermediazione a favore di soggetti titolari di licenza taxi o di autorizzazione di servizio di noleggio con conducente.

5. Le imprese fornitrici di servizi tecnologici per la mobilità possono svolgere attività di intermediazione a favore di conducenti non professionali, che devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 7, nei limiti delle prestazioni di lavoro occasionale e comunque per un massimo di quindici ore settimanali.

6. Nel caso di cui al comma 5, le imprese fornitrici di servizi tecnologici per la mobilità di cui al comma 1:

a) si dotano di assicurazione per responsabilità civile, derivante dalla circolazione dell'autovettura, aggiuntiva rispetto a quella obbligatoria, per copertura danni trasportato;

b) fissano i corrispettivi del servizio in modo chiaro e trasparente con particolare riguardo ai meccanismi di applicazione di eventuali sovrapprezzi in coincidenza con aumenti della domanda di servizio;

c) verificano periodicamente l'efficienza dell'auto e la validità della patente del conducente;

d) verificano periodicamente il possesso da parte dei conducenti privati dei requisiti di cui al comma 7 del presente articolo;

e) sostengono economicamente gli oneri della visita medica di idoneità del conducente;

f) garantiscono il trattamento conforme alla legge dei dal personali raccolti dagli passeggeri e dai conducenti;

g) mettono a disposizione delle regioni, che adottano apposita disciplina, i dati necessari all'attività di vigilanza di cui al comma 8;

h) assumono la carta della qualità dei servizi sulla base delle indicazioni dell'Autorità di regolazione dei trasporti;

i) aderiscono a metodi di risoluzione alternativa delle controversie del consumatore e alle relative regole.

7. Ai fini della sicurezza del trasportato, i conducenti di cui al comma 5 devono:

a) avere età maggiore di anni ventuno e possedere la patente da almeno tre anni;

b) non avere subito provvedimenti di sospensione della patente;

c) essere in possesso dei requisiti morali previsti per i conducenti del servizio *taxi*;

d) essere in possesso di idoneità psico-fisica;

e) esercitare il servizio con auto di proprietà del conducente stesso o di un parente entro il primo grado;

f) esercitare il servizio con auto immatricolata da non più di sette anni.

8. Sulla presenza dei requisiti di cui ai commi precedenti vigilano le regioni presso le quali è effettuata la registrazione di cui al comma 3''».

52.0.10

LANZILLOTTA, VALDINOSI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 53.*(Disciplina Operatori di Ridesharing)*

1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

''Art. 3-bis. – (*Disciplina Operatori di Ridesharing*). – 1. Sono soggetti alla disciplina del presente articolo gli Operatori di *Ridesharing*, intendendosi per tali gli operatori che, per conto del gestore di una piattaforma tecnologica, forniscono servizi remunerati su base commerciale per mettere in connessione, mediante la piattaforma medesima, passeggeri e conducenti interessati, rispettivamente, a richiedere e fornire servizi di autotrasporto non di linea sul territorio nazionale.

2. Restano esclusi dalla disciplina del presente articolo le forme di mobilità non remunerate basate sulla condivisione di veicoli privati tra due o più persone che percorrono in tutto o in parte uno stesso itinerario e, per tale motivo, ne condividono i costi, messe in contatto tramite servizi dedicati forniti da intermediari anche attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici. Per la condivisione del veicolo possono essere ammesse solamente forme di contribuzione alle spese di viaggio sostenute dal conducente.

3. Gli Operatori di *Ridesharing* sono soggetti a iscrizione in un registro nazionale con l'indicazione delle regioni in cui svolgono i servizi di autotrasporto non di linea di cui al comma 1.

4. Gli Operatori di *Ridesharing* possono svolgere attività di intermediazione a favore di soggetti titolari di licenza taxi o di autorizzazione di servizio di noleggio con conducente.

5. Gli Operatori di *Ridesharing* possono svolgere attività di intermediazione a favore di conducenti non professionisti, che devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 6. In tal caso, gli Operatori di *Ridesharing*:

a) si dotano di assicurazione per responsabilità civile, derivante dalla circolazione dell'autovettura, aggiuntiva rispetto a quella obbligatoria, per copertura danni trasportato;

b) suggeriscono il prezzo massimo del servizio sulla base del tempo e della distanza percorsa, lasciando libero il conducente di definire un prezzo inferiore;

c) al momento dell'iscrizione dei conducenti non professionali sulla piattaforma e periodicamente, verificano il possesso da parte dei conducenti privati dei requisiti di cui al comma 6 del presente articolo;

d) verificano su segnalazione l'efficienza dell'auto e la validità della patente del conducente attraverso banche dati liberamente accessibili;

e) garantiscono il trattamento conforme alla legge dei dati personali raccolti dagli passeggeri e dai conducenti;

f) conservano i dati dei viaggi dei conducenti per un periodo di tempo determinato, per assicurare che le autorità possano accedervi, quando necessario, a fini di tutela della pubblica sicurezza;

g) mettono a disposizione delle regioni, che adottano apposita disciplina, i dati necessari all'attività di vigilanza di cui al comma 7;

h) assumono la carta della qualità dei servizi sulla base delle indicazioni dell'Autorità di regolazione dei trasporti.

6. Ai fini della sicurezza del trasportato, i conducenti di cui al comma 5 devono:

a) avere età maggiore di anni diciotto e aver conseguito la patente di guida da almeno tre anni;

b) non avere subito provvedimenti di sospensione della patente;

c) essere in possesso di idoneità psico-fisica;

d) esercitare il servizio con auto di proprietà del conducente stesso o di un parente entro il primo grado;

e) esercitare il servizio con auto immatricolata da non più di sette anni.

7. Sulla presenza dei requisiti di cui ai commi 5 e 6 vigilano le Regioni presso le quali è effettuata la registrazione di cui al comma 3.

8. I conducenti di cui al comma 5 dell'articolo 3-bis della legge 15 gennaio 1992, n. 21 possono beneficiare del regime dei minimi previsto dall'articolo 10 comma 12-undecies del decreto-legge n. 192 del 31 dicembre 2014 così come convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11'».

52.0.11

LANZILLOTTA, VALDINOSI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 53.

(Disciplina Operatori di Ridesharing)

1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

''Art. 3-bis. – *(Disciplina Operatori di Ridesharing)*. – 1. Sono soggetti alla disciplina del presente articolo gli Operatori di *Ridesharing*, in-

tendendosi per tali gli operatori che, per conto del gestore di una piattaforma tecnologica, forniscono servizi remunerati su base commerciale per mettere in connessione, mediante la piattaforma medesima, passeggeri e conducenti interessati, rispettivamente, a richiedere e fornire servizi di autotrasporto non di linea sul territorio nazionale. Gli Operatori di *Ridesharing* possono svolgere attività di intermediazione a favore di soggetti titolari di licenza *taxi* o di autorizzazione di servizio di noleggio con conducente.

2. Restano esclusi dalla disciplina del presente articolo le forme di mobilità non remunerate basate sulla condivisione di veicoli privati tra due o più persone che percorrono in tutto o in parte uno stesso itinerario e, per tale motivo, ne condividono i costi, messe in contatto tramite servizi dedicati forniti da intermediari anche attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici. Per la condivisione del veicolo possono essere ammesse solamente, forme di contribuzione alle spese di viaggio sostenute dal conducente.

3. Gli Operatori di *Ridesharing* sono soggetti a iscrizione in un registro nazionale con l'indicazione delle regioni in cui svolgono i servizi di autotrasporto non di linea di cui al comma 1, su cui vigilano le regioni presso le quali è effettuata la registrazione.

4. I conducenti di cui al comma 5 dell'articolo 3-*bis* della legge 15 gennaio 1992, n. 21 possono beneficiare del regime dei minimi di cui all'articolo 10, comma 12-*undecies* del decreto-legge n. 192 del 31 dicembre 2014, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11'».

52.0.12

VALDINOSI, FISSORE, FASIOLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 53.

1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

''Art. 3-*bis*. – (*Servizi tecnologici per la mobilità*). – 1. Sono sottoposte alla disciplina del presente articolo le imprese che forniscono servizi remunerati su base commerciale per mettere in connessione mediante una piattaforma tecnologica passeggeri e conducenti interessati, rispettivamente, a richiedere e fornire servizi di autotrasporto non di linea sul territorio nazionale.

2. Restano esclusi dalla disciplina del presente articolo le forme di mobilità non remunerate basate sulla condivisione di veicoli privati tra

due o più persone che percorrono in tutto o in parte uno stesso itinerario, e per tale motivo, ne condividono i costi, messe in contatto tramite servizi forniti da intermediari anche attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici. Per la condivisione del veicolo possono essere ammesse solamente forme di contribuzione alle spese di viaggio sostenute dal conducente.

3. Le piattaforme che prestano i servizi di cui al comma 1 sono soggette a registrazione nelle regioni dove viene svolto il trasporto. oggetto dell'attività delle imprese erogatrici di servizi tecnologici per la mobilità.

4. Le imprese erogatrici di servizi tecnologici per la mobilità di cui al comma 1 possono svolgere attività di intermediazione a favore di soggetti titolari di licenza *taxi* o di autorizzazione di servizio di noleggio con conducente.

5. Le imprese fornitrici di servizi tecnologici per la mobilità possono svolgere attività di intermediazione a favore di conducenti non professionali, che devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 7, nei limiti delle prestazioni di lavoro occasionale e comunque per un massimo di quindici ore settimanali.

6. Nel caso di cui al comma 5, le imprese fornitrici di servizi tecnologici per la mobilità di cui, al comma 1:

a) si dotano di assicurare per responsabilità civile, derivante dalla circolazione dell'autovettura, aggiuntiva rispetto a quella obbligatoria, per copertura danni trasporto;

b) fissano i corrispettivi del servizio in modo chiaro e trasparente con particolare riguardo ai meccanismi di applicazione di eventuali sovrapprezzi in coincidenza con aumenti della domanda di servizio;

c) verificano periodicamente l'efficienza dell'auto e la validità della patente del conducente;

d) verificano periodicamente il possesso da parte dei conducenti privati dei requisiti di cui al comma 7 del presente articolo;

e) sostengono economicamente gli oneri della visita medica di idoneità del conducente;

f) garantiscono il trattamento conforme alla legge dei dati personali raccolti dai passeggeri e dai conducenti;

g) mettono a disposizione delle regioni, che adottano apposita disciplina, i dati necessari all'attività di vigilanza di cui al comma 8;

h) assumono la carta della qualità dei servizi sulla base delle indicazioni dell'Autorità di regolazione dei trasporti;

i) aderiscono a metodi di risoluzione alternativa delle controversie del consumatore e alle relative regole.

7. Ai fini della sicurezza del trasporto, i conducenti di cui al comma 5 devono:

a) avere età maggiore di anni ventuno e possedere la patente da almeno tre anni;

b) non avere subito provvedimenti di sospensione della patente;

c) essere in possesso dei requisiti morali previsti per i conducenti del servizio *taxi*;

d) essere in possesso di idoneità psico-fisica;

e) esercitare il servizio con auto di proprietà del conducente stesso o di un parente entro il primo grado;

f) esercitare il servizio con auto immacolata da non più di sette anni.

8. Sulla presenza dei requisiti di cui ai commi precedenti vigilano le regioni presso le quali è effettuata la registrazioni di cui al comma 3”».

52.0.13

MANCUSO, CHIAVAROLI, DE POLI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 53.

(Modifiche alla legge 15 gennaio 1992, n. 21)

1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente:

”Art. 3-bis

(Servizi tecnologici per la mobilità)

1. Sono sottoposte alla disciplina del presente articolo le imprese che forniscono servizi remunerati su base commerciale per mettere in connessione mediante una piattaforma tecnologica passeggeri e conducenti interessati, rispettivamente, a richiedere e fornire servizi di autotrasporto no di linea sul territorio nazionale.

2. Le piattaforme che prestano i servizi di cui al comma 1 sono soggette a registrazione nelle regioni dove viene svolto il trasporto oggetto dell'attività delle imprese erogatrici di servizi tecnologici per la mobilità.

3. Le imprese erogatrici di servizi tecnologici per la mobilità di cui al comma 1 possono svolgere attività di intermediazione a favore dei soggetti titolari di licenza *taxi* o di autorizzazione di servizio di noleggio con conducente.”».

52.0.14

VALDINOSI, FASIOLO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 53.

1. All'articolo 7 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 dopo il comma 3, è inserito il seguente:

''3-bis. Nell'ambito delle forme giuridiche di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)* sono nulle le clausole che limitano o escludono la libera acquisizione di servizi di intermediazione tra domanda e offerta di trasporto prestatati da soggetti pubblici o privati, ivi inclusi altre cooperative, consorzi o le piattaforme di cui all'articolo 3-bis''».

52.0.15

MANCUSO, CHIAVAROLI, DE POLI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 53.

(Modifiche alla legge 15 gennaio 1992, n. 21)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 7 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, è inserito il seguente:

''3-bis. Nell'ambito delle forme giuridiche di cui al comma 1, lettera *b)* e *c)*, sono nulle le clausole che limitano o escludono la libera acquisizione di servizi di intermediazione tra domanda e offerta di trasporto prestatati da soggetti pubblici o privati, ivi inclusi altre cooperative, consorzi o le piattaforme di cui all'articolo 3-bis''».

52.0.16

VALDINOSI, FASIOLO

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:***«Art. 53.**

1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, l'articolo 5-bis è abrogato».

52.0.17

BONFRISCO

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:***«Art. 53.**

Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, l'articolo 5-bis è abrogato».

52.0.18

VALDINOSI, FASIOLO

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:***«Art. 53**

1. All'articolo 7, comma 1, lettera *d*), della legge 15 gennaio 1992, n. 21, le parole: "le svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 1" sono soppresse».

52.0.19

MANCUSO, CHIAVAROLI, DE POLI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 53

(Modifiche alla legge 15 gennaio 1997, n. 21)

1. All'articolo 7, comma 1, lettera *d*), della legge 15 gennaio 1992, n. 21, le parole: "che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 1" sono soppresse».

52.0.20

VALDINOSI, FASIOLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 53

(Disciplina dell'esercizio del servizio di taxi)

All'articolo 8, comma 2, della legge 15. gennaio 1992, n. 21, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di *taxi*, eccetto per il caso di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *d*), ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di *taxi* e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. È invece sempre ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente"».

52.0.21

MANCUSO, CHIAVAROLI, DE POLI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 53.

(Modifiche alla legge 15 gennaio 1992, n. 21)

1. All'articolo 8, comma 2, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di *taxi*, eccetto per il caso di cui all'articolo 7, comma 1, lettere *d*), ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di *taxi* e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. È, invece, sempre ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente».

52.0.22

MANCUSO, CHIAVAROLI, DE POLI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 53.

(Modifiche alla legge 15 gennaio 1992, n. 21)

1. All'articolo 13 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le tariffe sono da intendersi come valore massimi».

52.0.23

VALDINOSI, FASIOLO

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:***«Art. 53.**

1. All'articolo 13 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le tariffe sono da intendersi come valori massimi».

52.0.24

BONFRISCO

*Dopo l'articolo è aggiunto il seguente:***«Art. 53**

All'articolo 13 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le tariffe sono da intendersi come valori massimi».

52.0.25

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:***«Art. 53.**

*(Misure in materia di IVA per le prestazioni
di trasporto urbano di linea)*

1. All'articolo 10, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 14) è sostituito dal seguente: «14) prestazioni di trasporto urbano non di linea di persone effettuate mediante veicoli da piazza o altri mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare. Si considerano urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta chilometri;».

52.0.26

PANIZZA, LANIECE, PALERMO, BERGER, ZIN

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:***«Art. 53.***(Locazione senza conducente)*

1. All'articolo 84 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. L'impresa italiana, esercente attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente sopra i 9 posti, iscritta al Registro Elettronico Nazionale e titolare di autorizzazione, può utilizzare i veicoli in proprietà di altra impresa italiana esercente la medesima attività ed iscritta al Registro Elettronico Nazionale, acquisendone la disponibilità mediante contratto di locazione.».

52.0.27

TAVERNA, CASTALDI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 53.***(Incentivi per lo sviluppo di applicazioni web per il servizio di taxi)*

1. Al fine di tutelare i diritti dei consumatori (e degli utenti dei servizi di trasporto pubblico non di linea, nonché di garantire la qualità delle relative prestazioni, e di incentivare lo sviluppo di applicazioni *web* è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, per l'anno 2016, un Fondo con dotazione di 2 milioni di euro, di seguito denominato Fondo.

2. Possono chiedere l'accesso al Fondo i comuni con più di 500.000 abitanti che istituiscono un servizio pubblico di chiamata *taxi* che permetta agli utenti di prenotare direttamente, senza alcuna intermediazione, il veicolo più vicino per via telefonica, attraverso il ricorso ad un numero unico, e, per via telematica, attraverso il ricorso a siti *web* dedicati e ad applicazioni per *smartphone*, anche in grado di fornire informazioni su tempi di attesa.

3. Il Ministro dello sviluppo economico vigila sul corretto funzionamento dei servizi istituiti ai sensi del comma 2.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 2 milioni di euro per l'anno 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

52.0.28

DI BIAGIO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 53.

(Estensione dei vantaggi fiscali per l'acquisto e per la locazione finanziaria al noleggio di mezzi di trasporto a motore)

1. Dopo l'articolo 1, comma 92 della legge 8 dicembre 2015, n. 208, sono aggiunti i seguenti commi:

92-bis. I soggetti di cui al comma 91 hanno facoltà di rinunciare al regime ivi previsto per i beni materiali strumentali da essi concessi in locazione ai sensi dell'art. 84 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 in base a contratto concluso tra il 15 ottobre 2015 e il 31 dicembre 2016. In tal caso, ai fini delle imposte sui redditi, nei confronti del locatario titolare di reddito di impresa ovvero esercente arti e professioni l'importo del corrispettivo per la locazione è maggiorato del 40 per cento per un periodo corrispondente al coefficiente di ammortamento stabilito a norma del comma 2 dell'art 102 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 in relazione all'attività da esso esercitata. Nei confronti del locatario sono altresì maggiorati del 40 per cento i limiti rilevanti per la deduzione del corrispettivo per la locazione di cui all'art. 164, comma 2, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

92-ter. Restano in ogni caso ferme le esclusioni previste dal comma 93.

92-quater. Le modalità di comunicazione dell'esercizio della facoltà di cui al comma 92-bis nonché ogni altra modalità applicativa sono disciplinate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. In ogni caso ne è consentito l'esercizio per categorie omoge-

nee di beni o per singoli cespiti anche mediante comportamenti concludenti.»

2. All'articolo 1, comma 94 della legge 8 dicembre 2015, n. 208, le parole «dei commi 91 e 92» sono sostituite, ogni volta che ricorrono, con le seguenti «dei commi dal 91 al 92-*quater*».

52.0.29

GALIMBERTI

Dopo il CAPO X, aggiungere il seguente:

«CAPO XI.

Art. 53.

(Misure per incrementare la produttività)

1. A decorrere dall'anno 2016 l'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è abrogata.

2. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante le disposizioni di cui al commi 3, 4 e 5.

3. Alla legge 28 dicembre 2015, n.208 sono apportate le seguenti modifiche sono abrogati il comma 993 e le conseguenti tabelle A e B.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione-della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2016, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non-inferiore a 150 milioni di euro. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2016, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno a decorrere dal 2016 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 2, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 2 predisposti dai

singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 2 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 2, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2016, i trasferimenti dallo Stato agli enti locali sono determinati sulla base dei fabbisogni standard al fine di conseguire minori spese almeno pari a 2 miliardi di euro annui.».

52.0.30

GALIMBERTI

Dopo il CAPO X, aggiungere il seguente:

«CAPO XI.

FISCALITA'

«Art. 53.

(Disposizioni in materia di Imposta sul valore aggiunto)

1. A decorrere dall'anno 2016 le aliquote IVA del 10 e 22 per cento sono ridotte, rispettivamente, di due punti percentuali.

2. Al comma 718, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni, le lettere. *a*) e *b*) sono soppresse.

3. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6.

4. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche sono abrogati il comma 993 e le conseguenti tabelle A e B.

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla catego-

ria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2016, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 150 milioni di euro. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2016, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno a decorrere dal 2016 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 2, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 2 predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 2 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 2, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2016, i trasferimenti dallo Stato agli enti locali sono determinati sulla base dei fabbisogni *standard* al fine di conseguire minori spese almeno pari a 2 miliardi di euro annui.».

52.0.31

GALIMBERTI

Dopo il CAPO X, aggiungere il seguente:

«CAPO XI.

FISCALITÀ

”Art. 53.

1. A decorrere dall'anno 2016 l'imposta di bollo di cui all'articolo 2, Allegato A Tariffa, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, relativa ai contratti relativi alle operazioni e servizi bancari e finanziari e contratti di credito al consumo, previsti dal titolo VI del de-

creto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e contratti relativi ai servizi di investimento posti in essere dalle società di intermediazione mobiliare (SIM), dalle società fiduciarie e dagli altri intermediari finanziari di cui al decreto legislativo 23 luglio 1996, n.415, è calcolata in maniera proporzionale al credito erogato applicando l'aliquota dello 0,75.

2. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante le disposizioni di cui ai comma 3, 4 e 5.

3. Alla legge 28 dicembre 2015, n.208 sono apportate le seguenti modifiche sono abrogati il comma 993 e le conseguenti tabelle A e B.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2016, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 150 milioni di euro. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2016, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno a decorrere dal 2016 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 2, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 2 predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 2 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito-delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 2, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2016, i trasferimenti dallo Stato agli enti locali sono determinati sulla base dei fabbisogni *standard* al fine di conseguire minori spese almeno pari a 2 miliardi di euro annui”».

52.0.32

GALIMBERTI

Dopo il CAPO X aggiungere il seguente:

«Capo XI.

FISCALITÀ

”Art. 53.

1. A decorrere dall'anno 2016 per le spese di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sostenute dai soggetti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, è prevista una ulteriore detrazione ai fini Irpef del 10 per cento.

2. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5.

3. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche sono abrogati il comma 993 e le conseguenti tabelle A e B.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2016, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 150 milioni di euro. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2016, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno a decorrere dal 2016 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 2, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 2 predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 2 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a le-

gislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21., comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmi di cui. al comma 2, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2016, i trasferimenti dallo Stato agli enti locali sono determinati sulla base dei fabbisogni *standard* al fine di conseguire minori spese almeno pari a 2 miliardi di euro annui".».

52.0.33

MUCCHETTI

1. Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 53.

(Misure in materia fiscale per la concorrenza nell'economia digitale)

1. Gli intermediari finanziari che procedono, per conto di propri clienti, a pagamenti verso l'estero devono assumere, fra i dati identificativi del beneficiario, anche il numero di partita IVA e l'autorità che lo ha rilasciato. Qualora il beneficiario non disponga del numero di partita IVA e le transazioni effettuate, per il tramite del medesimo intermediario finanziario, superino, nel corso di un semestre, le duecento unità, l'incaricato del pagamento deve informare senza indugio l'Agenzia delle Entrate con le modalità stabilite con Provvedimento Direttoriale emanato da quest'ultima.

2. L'informativa di cui al comma 1 è comunicata al beneficiario ed è accompagnata dall'invito a farsi rilasciare un numero di partita IVA dall'autorità competente, se l'operatore appartiene ad un paese membro dell'Unione Europea; ovvero dall'Agenzia delle Entrate in caso contrario. L'intermediario finanziario interessato non può procedere con ulteriori pagamenti fino a quando il numero di partita IVA non è stato comunicato.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 162, è inserito il seguente:

”Art. 162-bis.

1. Independentemente dalla presenza di mezzi materiali fissi, si considera esistente una stabile organizzazione occulta qualora vengano svolte

nel territorio dello Stato, in via continuativa, attività digitali pienamente dematerializzate da parte di soggetti non residenti.

2. L'esistenza di una stabile organizzazione occulta si configura qualora il soggetto non residente:

a) manifesti la sua presenza sul circuito digitale ponendo in essere un numero di transazioni superiore, in un singolo semestre, a cinquecento unità;

b) percepisca nel medesimo periodo un ammontare complessivo non inferiore a un milione di euro.

3. Le attività digitali pienamente dematerializzate di cui al comma 1 sono individuate con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

4. Per la determinazione del reddito della stabile organizzazione occulta si applica l'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

a) la competenza per l'accertamento è attribuita ad apposito ufficio costituito presso la sede centrale dell'Agenzia;

b) all'articolo 23, comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

''c) i compensi per l'utilizzazione di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di marchi d'impresa, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale e scientifico e i compensi pagati da operatori nazionali a fronte dell'acquisto di licenze *software* distribuite sul mercato italiano''.

4. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 25, quarto comma, è sostituito dal seguente: ''I compensi di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, corrisposti a non residenti, sono soggetti a una ritenuta del trenta per cento a titolo di imposta sulla parte imponibile del loro ammontare'';

b) all'articolo 25-*bis*, dopo l'ottavo comma, è aggiunto il seguente: ''I soggetti incaricati di eseguire i pagamenti verso non residenti di cui all'articolo 41-*bis*, secondo comma, devono operare una ritenuta a titolo d'imposta del 26 per cento sull'importo da corrispondere. La ritenuta non si applica nei confronti di non residenti che hanno stabile organizzazione nel territorio dello Stato. Per i termini di versamento e le modalità dichiarative si applicano le disposizioni previste nel comma settimo'';

c) dopo l'articolo 41 è inserito il seguente:

”Art. 41-bis.

L'Ufficio competente, qualora accerti il verificarsi di situazioni che configurano l'esistenza di una stabile organizzazione occulta di cui all'articolo 162-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, comunica all'operatore non residente, per il tramite di almeno un intermediario finanziario da questi incaricato, l'emersione dei relativi presupposti di fatto ed invita il medesimo a regolarizzare l'esistenza della stabile organizzazione anche avvalendosi delle procedure previste dall'articolo 11, comma 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212, come modificato dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156 e dall'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Qualora nei trenta giorni successivi all'invito la regolarizzazione non sia intervenuta né sia pervenuta richiesta di avvalersi delle procedure indicate nel primo comma, l'ufficio competente comunica agli intermediari finanziari residenti che, qualora vengano incaricati di eseguire operazioni di pagamento a favore del beneficiario non residente di cui al primo comma, devono operare, sui pagamenti effettuati, la ritenuta di cui all'articolo 25-bis, nono comma”.

5. Per gli anni dal 2016 al 2018, le eventuali maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 sono riservate all'erario per essere destinate al fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni».

52.0.34

SANTINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 53.

(Ulteriori modalità di deposito, redazione ed iscrizione nel registro delle imprese di atti)

1. Il soggetto obbligato alla presentazione di una domanda al registro delle imprese può avvalersi dell'assistenza fornita direttamente dagli operatori della Camera di Commercio o dell'assistenza di un intermediario cui conferire il potere di rappresentanza all'esecuzione dell'adempimento, attraverso il modello uniforme tipizzato con decreto del Ministro dello svi-

luppo economico, sottoscritto digitalmente dal rappresentato e allegato alla domanda.

2. L'atto di rappresentanza di cui al comma 1 può essere rilasciato a tutti i soggetti intermediari, professionisti, associazioni datoriali o sindacali, agenzie di affari e di disbrigo di pratiche, comunque denominati, accreditati presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso cui effettuano l'adempimento, secondo le modalità e tramite il modello di accreditamento approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

3. Per ottenere l'accredito necessario ai sensi del comma 4 i soggetti richiedenti non devono essere interdetti, inabilitati o condannati per delitti non colposi per i quali la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni. In caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti devono essere posseduti dal legale rappresentante, dalla persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 86, commi 2 e 5, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni. Le agenzie per le imprese previste dall'articolo 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159, si reputano accreditate presso tutte le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che ricadono nell'ambito territoriale per il quale l'agenzia ha ottenuto l'accredito dal Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 3 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 159 del 2010. I soggetti che si avvalgono dell'agenzia per le imprese rilasciano l'atto di rappresentanza in forma olografa e l'originale dell'atto è conservato dall'agenzia stessa.

4. In caso di organi collegiali, qualora sia previsto che l'adempimento sia effettuato da tutti i membri del collegio, questi, con atto sottoscritto da ciascuno di essi con firma autografa, ai sensi dell'articolo 38 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, possono delegare qualsiasi membro del collegio all'esecuzione dell'adempimento stesso. L'atto di conferimento di rappresentanza è trasmesso, in formato ottico in inalterabile, firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 25 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, a cura del delegato.

5. Gli atti aventi ad oggetto la costituzione, modificazione, liquidazione, fusione, trasformazione ed estinzione delle società di cui al libro V titolo V, nonché gli atti di cui agli articoli 2556 e 2206 del codice civile, possono essere redatti anche con l'utilizzo della firma digitale ai sensi dell'articolo 25 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, con l'intervento del conservatore dell'ufficio del registro delle imprese o un suo delegato, quando, il contenuto è conforme al modello uniforme tipiz-

zato con decreto non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico.

6. Per i contratti di cui al comma 5 del presente articolo e per quelli redatti con le modalità di cui all'articolo 36, comma 1-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parti del contratto, in adempimento di quanto previsto dal testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, provvedono a liquidare le imposte e a richiedere la registrazione per via telematica con contestuale pagamento telematico delle imposte. Ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, si applicano le disposizioni previste per i corrispondenti atti rogati, ricevuti o autenticati dai notai o da altri pubblici ufficiali. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalità di esecuzione per via telematica degli adempimenti di cui al precedenti commi.

7. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

8. Le camere di commercio costituiscono una piattaforma unica abilitata a ricevere in formato elettronico tutte le istanze finalizzate all'avvio, alle variazioni od all'eventuale cessazione dell'impresa, ivi comprese le istanze e/o comunicazioni relative agli adempimenti connessi all'ottenimento di titoli abilitativi in materia edilizia e urbanistica relativi ad interventi nel settore produttivo.

9. A tal fine, all'atto dell'iscrizione dell'impresa nel registro, la Camera predispose l'apertura di un fascicolo elettronico di impresa in cui confluiscono tutti i dati, gli atti e i documenti in modo che:

- a) risulti facilitato l'accesso ai procedimenti amministrativi;
- b) siano eliminate richieste ridondanti;
- c) sia preventivabile una riduzione diretta o indiretta dei costi per l'impresa e la pubblica amministrazione;
- d) migliori l'efficienza e la qualità del servizio reso;
- e) le informazioni siano effettivamente disponibili secondo opportune profilazioni, ai cittadini, alle imprese, alla pubblica amministrazione, alle forze di polizia.

10. Tutti gli enti che, in base alle vigenti leggi, sono titolari di procedimenti amministrativi concernenti attività d'impresa, hanno l'obbligo di comunicarne in via telematica, attraverso la piattaforma di cui al comma 8, le determinazioni conclusive alla camera di commercio nella cui circoscrizione l'impresa ha sede, in conformità alla previsione di cui all'articolo 43-*bis* comma lettera *b* del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

11. Al fine di garantire la reale semplificazione amministrativa per le imprese, avvalendosi dello strumento della comunicazione unica di cui all'articolo 7, del decreto legge 7 gennaio 2007, n. 7, convertito in legge n. 40 del 2007, nonché dell'istituto previsto dall'articolo 38 del decreto-legge n. 112 del 1998, l'impresa ha un interlocutore unico tramite il quale espletare tutte le procedure e formalità che rende uniforme la compilazione delle domande e delle segnalazioni. Il Punto unico di contatto costituisce l'«unico veicolo» per gli adempimenti amministrativi dell'impresa, sia quelli diretti al registro delle imprese, sia quelli diretti allo sportello unico delle attività produttive (SUAP) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre.

12. Tramite il Punto Unico di Contatto l'impresa presenta la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o altra comunicazione diretta al SUAP, attiva la pubblicità notizia e ove previsto dalla legge quella legale, presso il registro delle imprese ed il repertorio delle notizie economico amministrative (REA) ed alimenta il fascicolo informatico d'impresa di cui all'articolo 43-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241.

13. La modulistica necessaria a presentare domande e segnalazioni al SUAP è realizzata a partire dalle specifiche tecniche individuate ed approvate dal Ministero dello sviluppo economico, al fine di garantire, nel principio della libera concorrenza delle case produttrici di *software*, le modalità di compilazione e presentazione delle istanze uniformate su tutto il territorio nazionale, ed è pubblicata sulla piattaforma telematica che costituisce il Punto Unico di Contatto.

14. Il Punto Unico di Contatto consente l'effettiva concentrazione degli adempimenti. L'impresa comunica al Punto Unico di Contatto la notizia o l'atto e tutti gli eventuali adempimenti connessi rivolti ad amministrazioni, enti, SUAP sono operati direttamente dal Punto Unico di Contatto, senza bisogno che l'impresa compili altra modulistica o svolga altri adempimenti.

15. Il Punto Unico di Contatto è istituito presso l'ufficio del registro delle imprese.

52.0.35

DI BIAGIO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 53.

(Liberalizzazione del mercato delle locazioni ad uso non abitativo per le start-up innovative)

1. All'articolo 79 della legge 27 luglio 1978, n. 392, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

''In deroga alle disposizioni del primo comma, nei contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, qualora l'immobile sia adibito ad ospitare una *start-up* innovativa di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, è facoltà delle parti concordare contrattualmente termini e condizioni in deroga alle disposizioni della presente legge. I contratti di cui al periodo precedente devono essere approvati per iscritto''.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, mentre ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ad ogni effetto le disposizioni previgenti».

52.0.36

BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, DE POLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 53.

(Liberalizzazione del mercato delle locazioni ad uso non abitativo per le start-up innovative)

1. All'articolo 79 della legge 27 luglio 1978, n. 392, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

''In deroga alle disposizioni del primo comma, nei contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, qualora l'immobile sia adibito ad ospitare una *start-up* innovativa di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, è facoltà delle parti concordare contrattualmente termini e condizioni in deroga alle di-

sposizioni della presente legge. I contratti di cui al periodo precedente devono essere approvati per iscritto”.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, mentre ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ad ogni effetto le disposizioni previgenti».

52.0.37

BONFRISCO, PERRONE

Dopo il Capo X, introdurre il seguente:

«Capo XI.

(ULTERIORI MISURE PER FAVORIRE LA CONCORRENZA)

Art. 53.

(Liberalizzazione del mercato delle locazioni ad uso non abitativo per le start-up innovative)

1. All'articolo 79 della legge 27 luglio 1978, n. 392, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

”In deroga alle disposizioni del primo comma, nei contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, qualora l'immobile sia adibito ad ospitare una *start-up* innovativa di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, è facoltà delle parti concordare contrattualmente termini e condizioni in deroga alle disposizioni della presente legge. I contratti di cui al periodo precedente devono essere approvati per iscritto”.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, mentre ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ad ogni effetto le disposizioni previgenti».

52.0.38

BONFRISCO, PERRONE

Dopo il Capo X, introdurre il seguente:

«Capo XI.

(ULTERIORI MISURE PER FAVORIRE LA CONCORRENZA)

Art. 53.

(Apertura di nuove attività)

1. Per il quadriennio 2016-2019, a titolo sperimentale, le disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, si applicano, qualunque sia l'importo del canone di locazione pattuito, ai contratti stipulati da conduttori per l'apertura di nuove attività economiche».

52.0.39

BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, DE POLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 53.

(Apertura di nuove attività)

1. Per il quadriennio 2016-2019, a titolo sperimentale, le disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, si applicano, qualunque sia l'importo del canone di locazione pattuito, ai contratti stipulati da conduttori di età non superiore a 35 anni per l'apertura di nuove attività economiche».

52.0.40

DI BIAGIO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 53.

(Apertura di nuove attività)

1. Per il quadriennio 2016-2019, a titolo sperimentale, le disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, si applicano, qua-

lunque sia l'importo del canone di locazione pattuito, ai contratti stipulati da conduttori di età non superiore a 35 anni per l'apertura di nuove attività economiche».

52.0.41

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 53.

(Semplificazione dei controlli alle imprese)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, in tema di controlli, si applicano, in quanto compatibili, anche alle imprese non agricole».

Conseguentemente, al Capo X, alla rubrica, sostituire le parole: «Turismo e servizi di trasporto», con le seguenti: «Turismo, servizi di trasporto e altre liberalizzazioni».

52.0.42

MARINELLO, DI BIAGIO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente capo:

«Capo XI.

ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 53.

(Semplificazioni in materia di separazione societaria)

1. Al comma 2-*quater* dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 dopo le parole: "anche informativi", sono inserite le seguenti: "non sostituibili e non replicabili"».

52.0.43

BARANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 53.

(Semplificazioni in materia di separazione societaria)

1. Al comma 2-*quater* dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo le parole: "anche informativi" inserire le seguenti: "non sostituibili e non replicabili"».

52.0.44

DE PETRIS, GAMBARO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 53.

(Disposizioni per l'accesso al mercato dei prodotti agroalimentari nazionali)

1. Al fine di migliorare l'accesso dei prodotti agroalimentari nazionali ai mercati locali, le regioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplinano le modalità per destinare stabilmente una percentuale, comunque non inferiore al 5 per cento, della superficie adibita alla vendita nel settore alimentare all'interno delle grandi strutture commerciali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *f*) e *g*), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, esclusivamente alla vendita di referenze agroalimentari prodotte nel territorio della regione ove è localizzato l'esercizio commerciale».

Conseguentemente, dopo l'articolo 52, aggiungere il Capo XI – MERCATO DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI.

52.0.45

DE PETRIS, GAMBARO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 53.

(Disposizioni concernenti il mercato degli strumenti finanziari derivati su merci agricole)

1. All'articolo 9, comma 1, della legge 9 luglio 2015, n. 114, dopo la lettera *t*), è aggiunta la seguente:

''*t-bis*) prevedere, per quanto attiene ai derivati su merci agricole di cui all'articolo 88 della direttiva 2014/65/UE, l'adozione di limiti di posizione efficaci per gli investitori non commerciali e di idonei meccanismi che intervengano sulle contrattazioni in situazioni di grave squilibrio sui mercati delle materie prime agricole, al fine di prevenire il determinarsi di ingiustificate oscillazioni dei prezzi''».

Conseguentemente, dopo l'articolo 52, aggiungere il: «Capo XI MERCATO DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI».

52.0.46

MARCUCCI, SCALIA, FABBRI, LANZILLOTTA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 53.

(Disposizioni per la circolazione dei beni culturali ed il corretto dispiegamento del mercato dell'arte)

1. A tutela del principio di pari condizioni rispetto alla concorrenza sui mercati internazionali ed a quello di libertà di circolazione dei servizi, nonché al fine di ridurre il peso di barriere regolamentari non necessarie, al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 10, comma 5, cancellare le parole: ''ad oltre cinquanta anni, se mobili, o'' e ''se immobili,'' e sostituire la parola: ''cinquanta'' con la seguente: ''settanta'';

b) all'articolo 11, comma 1, lettera *d*), sostituire la parola: ''cinquanta'' con la seguente: ''settanta'';

c) all'articolo 12, comma 1, cancellare le parole: ''ad oltre cinquanta anni, se mobili, o'' e ''se immobili, '';

d) all'articolo 65, sostituire, ovunque ricorra, la parola: "cinquanta" con la seguente: "settanta" e al comma 3, lettera a), dopo la parola: "anni" aggiungere le seguenti: "le cui soglie di valore superino quelle indicate nella lettera B dell'allegato A al presente codice";

e) all'articolo 68, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'ufficio di esportazione, rilascia o nega con motivato giudizio, anche sulla base delle segnalazioni ricevute, l'attestato di libera circolazione, dandone comunicazione all'interessato entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla presentazione della cosa o del bene. In caso di omessa comunicazione dell'ufficio esportazione entro il termine perentorio, l'attestato di libera circolazione si intende validamente rilasciato.";

f) l'articolo 72 è sostituito dal seguente:

"1. La spedizione in Italia da uno Stato membro dell'Unione europea delle cose o dei beni indicati nell'articolo 65, comma 3, avvenuta sulla base di un legittimo titolo di spedizione rilasciato da uno Stato membro dell'Unione europea, consente a tali cose o beni di uscire dal territorio italiano senza limiti di tempo e senza bisogno di richiedere un attestato di libera circolazione ai sensi dell'articolo 68.

2. L'importazione da un Paese terzo delle cose o dei beni indicati nell'articolo 65, comma 3, è certificata, a domanda, dall'ufficio di esportazione.

3. Il certificato di avvenuta importazione è rilasciato sulla base di documentazione idonea ad identificare la cosa o il bene e a comprovarne la provenienza dal territorio del Paese terzo dal quale la cosa o il bene medesimo sono stati, rispettivamente, spediti o importati. Ai fini del rilascio di detto certificato non è ammessa la produzione, da parte degli interessati, di atti di notorietà o di dichiarazioni sostitutive dei medesimi, rese ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

4. Il certificato di avvenuta importazione ha validità quinquennale e può essere prorogato su richiesta dell'interessato.

5. Con decreto ministeriale possono essere stabilite condizioni, modalità e procedure per il rilascio e la proroga dei certificati, con particolare riguardo all'accertamento della provenienza della cosa o del bene importati";

g) all'articolo 74, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: "sei mesi" con le seguenti: "tre anni";

h) all'allegato A, previsto dall'articolo 74, comma 1, nel numero 15 della lettera A e nella nota 1 sostituire la parola: "cinquanta" con la parola: "settanta"».

52.0.47

VALDINOSI, FASIOLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 53.

(Noleggio con conducente di auto e natanti)

1. Al comma 2, dell'articolo 37, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito in legge n. 214 del 2011, dopo la lettera *n*) inserire la seguente:

''*o*) con particolare riferimento al servizio di noleggio con conducente mediante auto e natanti, a stabilire, per la regolazione del servizio principi improntati alla tutela della concorrenza e comunque tali da garantire l'equilibrio del mercato, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di mobilità degli utenti, segnata mente in ambito urbano''.

2. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 29, commi 1-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

3. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Lo stazionamento dei mezzi nelle aree destinate al parcheggio nei centri abitati è consentito a fronte del pagamento della somma stabilita dal Comune ai sensi dell'articolo 5, lettera *e*'';

b) all'articolo 5 è aggiunta la seguente lettera:

''*e*) la somma forfettaria mensile per la sosta di cui all'articolo 3, comma 2, in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni nonché con le direttive del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti'';

c) All'articolo 7, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

''3-*bis*. È istituito presso l'Autorità di regolazione dei trasporti, di cui all'articolo 37 decreto-legge n. 201 del 2011, convertito in legge n. 214 del 2011, un'anagrafe nazionale dei soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, di cui al comma 1. Con proprio provvedimento l'Autorità stabilisce i criteri per l'ammissione all'interno dell'anagrafe nazionale di cui al periodo precedente. Sulla base dei criteri stabiliti dall'Autorità, che tengano in massima considerazione le esigenze di mobilità degli utenti sul territorio, le amministrazioni comunali rilasciano le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente attraverso il bando pubblico di cui all'articolo 8''».

52.0.48

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 53.

(Liberalizzazione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica)

1. Al decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, lettera a), le parole: ”, previsti nel piano comunale di localizzazione,” sono soppresse;

b) all'articolo 1, comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

”b) punti vendita non esclusivi, gli esercizi, previsti dal presente decreto, che vendono quotidiani e periodici, in aggiunta ad altre merci”;

c) gli articoli 2, 3 e 6 sono abrogati».

Conseguentemente, al Capo X, sostituire la rubrica: «Turismo e servizi ai trasporto», con la seguente: «Turismo, servizi di trasporto e altre liberalizzazioni».

52.0.49

CORSINI, COLLINA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 53.

1. Con regolamento da adottarsi ai sensi della legge n. 400 del 1988, articolo 17, comma 2, da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è adottato il regolamento di organizzazione del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'adeguata rappresentanza dei settori produttivi interessati negli organi dell'Ente. Nelle more dell'emanazione del regolamento si applica all'Ente il decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 maggio 2001, di approvazione del regolamento interno amministrativo e tecnico del Banco nazionale di

prova per le armi da fuoco portatili. Il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2010, n. 222, è abrogato».

52.0.50

LANZILLOTTA, ICHINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 53.

(Allineamento della norma sulla "clausola sociale" alla giurisprudenza italiana e europea)

1. All'articolo 69 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono aggiunti, dopo il comma 4, i commi che seguono:

''4-bis. Le clausole di cui al comma 2 attinenti a esigenze sociali devono consentire in ogni caso la scelta dei profili professionali del personale utilizzato nell'esecuzione dell'appalto da parte dell'impresa aggiudicataria. Il riassorbimento del personale già impiegato dal precedente appaltatore può essere imposto all'impresa aggiudicataria soltanto come criterio di precedenza nelle nuove assunzioni e comunque subordinatamente alla compatibilità con la sua organizzazione aziendale e alla corrispondenza delle caratteristiche professionali del personale interessato rispetto alle caratteristiche professionali richieste dall'organizzazione stessa.

4-ter. Dalle clausole di cui al comma 2 attinenti a esigenze sociali non può derivare alcuna limitazione alla libertà di circolazione e di stabilimento delle persone garantita dall'ordinamento europeo.

4-quater. Le clausole di cui al comma 2 attinenti a esigenze sociali non possono tradursi in una limitazione della libertà dell'impresa aggiudicataria dell'appalto riguardo all'utilizzazione di nuove tecnologie o di nuove soluzioni organizzative e gestionali, né riguardo alle dimensioni aziendali».

52.0.51

PELINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 53.

1. All'articolo 1, comma 945, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sostituire le parole: "'; escluse le scommesse ippiche" con le seguenti: "su eventi diversi dalle corse dei cavalli" e dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: "Alle scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli, comprese quelle proposte dai concessionari quali palinsesto complementare, l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si applica sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte, nelle misure del 35 per cento, se la raccolta avviene su rete fisica, e del 40 per cento, se la raccolta avviene a distanza. Il relativo gettito è destinato, per il 65 per cento, al finanziamento della filiera ippica e, per la quota restante, ad utile erariale. All'articolo 4, comma 1, lettera b), punto 2), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, sopprimere le parole: ed a quota fissa"».

Conseguentemente, modificare la rubrica del CAPO X come segue: «Turismo, trasporti e scommesse a quota fissa».

52.0.52

MARGIOTTA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 53.

1. All'articolo 1, comma 945, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sostituire le parole: ", escluse le scommesse ippiche" con le seguenti: "su eventi diversi dalle corse dei cavalli"».

Conseguentemente:

All'articolo 1, comma 945, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: «Alle scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli comprese quelle proposte dai concessionari quali palinsesto complementare, l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si applica sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte, nelle misure del 35 per cento, se la raccolta avviene su rete fisica, e del 40 per cento, se la raccolta avviene a

distanza. Il relativo gettito è destinato, per il 65 per cento, al finanziamento della filiera ippica e, per la quota restante, ad utile erariale.

All'articolo 4, comma 1, lettera b), punto 2), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, sopprimere le parole: «ed a quota fissa.».

Conseguentemente modificare la rubrica come segue: «Turismo, trasporti e scommesse a quota fissa».

52.0.53

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 53.

(Misure per la semplificazione nella vendita di prodotti preconfezionati)

1. Al comma 4 dell'articolo 14 della legge 4 luglio 1967 n. 580 le parole: "previo confezionamento ed etichettature riportanti le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia di prodotti alimentari," sono soppresse.

2. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502, le parole: "e in imballaggi preconfezionati" sono soppresse».

Conseguentemente, al Capo X, alla rubrica, dopo le parole: «Turismo» inserire le seguenti: «commercio».

52.0.54

CARIDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 53.

(Liberalizzazione da parte dei negozi di praticare vendite sottocosto senza limitazioni temporali)

1. All'articolo 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 6 aprile 2001, sopprimere i commi 4 e 5».

52.0.55

CASTALDI, GIROTTI, PETROCELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 53.

(Misure in materia di vendite sottocosto)

1. Alla legge 14 gennaio 2013, n. 9, l'articolo 11 è abrogato.».

Conseguentemente, al Capo X alla rubrica, dopo le parole: «Turismo» inserire le seguenti: «commercio».

52.0.56

CASTALDI, GIROTTI, PETROCELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 53.

(Misure in materia di liberalizzazione delle vendite promozionali)

1. All'articolo 3, comma 1, lettera *f*) del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 le parole: "tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti" sono soppresse".».

Conseguentemente, al Capo X alla rubrica, dopo le parole: «Turismo» inserire le seguenti: «commercio».

52.0.57

BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 53.

1. All'articolo 3, comma 1, lettera *f*) del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248, è

soppresso il seguente periodo: "tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti"».

52.0.58

PELINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 53.

1. All'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, dopo la parola: "pagamento" sono aggiunte le seguenti: "effettuato anche mediante un documento di legittimazione di cui all'articolo 2002 del Codice Civile"».

52.0.59

FABBRI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 53.

1. All'articolo 1, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, dopo la parola: "pagamento" sono aggiunte le seguenti: "effettuato anche mediante un documento di legittimazione di cui all'articolo 2002 del Codice Civile"».

52.0.60

BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, DE POLI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 53.***(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544)*

1. All'articolo 1, comma 3 del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544 dopo la parola: "pagamento" sono aggiunte le seguenti parole: "effettuato anche mediante un documento di legittimazione di cui all'articolo 2002 del Codice Civile".».

52.0.61

FABBRI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***Art. 53.**

1. All'articolo 3, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente: «*a*) dagli organizzatori di spettacoli, nel limite massimo del 15 per cento dei posti del settore, secondo la capienza del locale o del complesso sportivo ufficialmente riconosciuta dalle competenti autorità;

52.0.62

BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, DE POLI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 53.***(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)*

1. La lettera *a*) dell'articolo 3, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituita dalla seguente: «*a*) dagli organizzatori di spettacoli, nel limite massimo del 15 per cento

dei posti del settore, secondo la capienza del locale o del complesso sportivo ufficialmente riconosciuta dalle competenti autorità;».

52.0.63

BONFRISCO, PERRONE

Dopo il Capo X aggiungere il seguente:

«Capo XI.

(Ulteriori misure per favorire la legalità e la concorrenza)

Art. 53. - *(Applicazione del rating di legalità).* – 1. All'articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al primo periodo sopprimere le parole «su istanza di parte»;
 - b) al terzo periodo dopo le parole: «pubbliche amministrazioni» inserire le seguenti: «e per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, ai sensi del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni».
-

52.0.64

BONFRISCO, PERRONE

Dopo il Capo X aggiungere il seguente:

«Capo XI

(Ulteriori misure per favorire la legalità e la concorrenza)

Art. 53. - *(Applicazione del rating di legalità).* – 1. All'articolo 5-ter, comma 1, terzo periodo del decreto-legge 24 gennaio 201-2, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole pubbliche amministrazioni inserire le seguenti: «e, obbligatoriamente, per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, ai sensi del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni».

52.0.65

SACCONI, DI BIAGIO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 53.

(Delega legislativa al Governo per la disciplina della clausola sociale negli appalti pubblici)

1. Il Governo è delegato a emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo contenente la disciplina della clausola sociale negli appalti pubblici, in coerenza con le linee indicate nei pareri in argomento resi al Senato rispettivamente dall'Autorità Nazionale Anticorruzione il 10 dicembre 2015 e dall'Autorità per il Mercato e la Concorrenza l'11 dicembre 2015».

52.0.66

MARINELLO, DI BIAGIO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 53.

(Attività di home food)

1. Per «*home food*» si intendono le attività finalizzate all'erogazione del servizio di ristorazione esercitato da persone fisiche all'interno delle proprie strutture abitative.

2. Per lo svolgimento delle attività di *home food*, i soggetti di cui al comma 1, si avvalgono della propria organizzazione familiare e utilizzano parte della propria struttura abitativa, anche se in affitto, fino ad un massimo di due camere, per espletare il servizio di home food, per un numero massimo di venti coperti al giorno, a prescindere dal numero di camere adibite alla somministrazione.

3. Al fine dell'esercizio dell'*home food*, i locali della struttura abitativa di cui al comma 2 devono possedere i requisiti igienico-sanitari per l'uso abitativo previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

4. L'esercizio delle attività di *home food* non costituisce e non necessita alcun cambio di destinazione d'uso della struttura abitativa di cui al comma 2 e comporta, per i proprietari o conduttori della struttura medesima, l'obbligo di adibirla ad abitazione personale.

5. Al fine dell'esercizio dell'*home food* i soggetti di cui al comma 1, sono tenuti a comunicare al comune competente l'inizio dell'attività, uni-

tamente ad una relazione di asseveramento redatta da un tecnico abilitato. Non è necessaria l'iscrizione al registro esercenti il commercio.

6. Il comune destinatario della comunicazione di cui al comma 5 provvede ad effettuare apposito sopralluogo al fine di confermare l'idoneità della struttura abitativa di cui al comma 1 all'esercizio delle attività di *home food*.

7. Alle attività di *home food* si applica il regime fiscale previsto dalla normativa vigente per le attività saltuarie.»

52.0.67

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 53.

(Esercizio dell'attività commerciale su posteggi in aree, pubbliche)

1. Dopo l'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno, è aggiunto il seguente:

''5-bis. I Comuni avviano procedimenti di riesame, ai sensi dell'articolo 21-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, delle autorizzazioni e delle concessioni di suolo pubblico, anche a rotazione, che risultino non più compatibili con i criteri di cui al comma 5, anche in deroga a eventuali disposizioni regionali adottate in base all'articolo 28, commi 12, 13 e 14, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni. In caso di revoca del titolo, ove non risulti possibile il trasferimento dell'attività commerciale in una collocazione alternativa potenzialmente equivalente, al titolare è corrisposto da parte dell'amministrazione procedente l'indennizzo di cui all'articolo 21-*quinquies*, comma 1, terzo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel limite massimo della media dei ricavi annui dichiarati negli ultimi cinque anni di attività, aumentabile del 50 per cento in caso di comprovati investimenti effettuati nello stesso periodo per adeguarsi alle nuove prescrizioni in materia emanate dagli enti locali. Nel caso in cui il riesame di cui al primo periodo non dia luogo a revoca, per la rispondenza dell'attività svolta ai criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, le disposizioni transitorie stabilite nell'intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, proseguono ad aver efficacia fino allo svolgimento di una gara ad evidenza pubblica che rispetti le seguenti condizioni:

- a) la postazione attinente ad un'attività di durata settimanale piena sia messa a gara con unico bando, attinente al medesimo periodo;
- b) le postazioni attinenti ad un'attività di durata giornaliera su diversi mercati siano messe a gara con bandi separati;
- c) attribuzione, a parità di altre offerte, di un punteggio, preferenziale al titolare dell'esercizio commerciale uscente, ovvero al socio dell'azienda familiare, laddove risulti la regolarità e puntualità dei pagamenti dei canoni o altri emolumenti dovuti all'erario come corrispettivo per il precedente esercizio e come obbligazione impositiva o fiscale;
- d) la parità di altre offerte, ai fini di cui alla lettera c), è calcolata detraendo il valore degli investimenti che i titolari uscenti hanno operato nell'esercizio, quando essi siano previamente dichiarati e misurabili mediante il costo dell'affitto o dell'acquisto della licenza;
- e) attribuzione, a parità di altre offerte, di un punteggio preferenziale all'impresa individuale o familiare o alla società di persone, rispetto alla società di capitali;
- f) divieto di attribuzione alla medesima società di capitali di più di tre postazioni nel medesimo mercato»».
-

52.0.68

MARCUCCI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 53.

(Semplificazione della riproduzione di beni bibliografici e archivistici)

1. Al fine di semplificare e razionalizzare le norme sulla riproduzione di beni culturali, all'articolo 108 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dopo le parole: "riproduzioni richieste" sono inserite le seguenti: "o eseguite";

b) al comma 3-bis:

1) al numero 1 sono soppresse le seguenti parole: "bibliografici e"; dopo la parola "archivistici" sono inserite le seguenti: "sottoposti a restrizioni di contabilità ai sensi del Capo III del presente Titolo,"; dopo la parola: "attuata" sono inserite le seguenti: "nel rispetto delle disposizioni che tutelano il diritto di autore e";

2) al numero 2 sono soppresse le seguenti parole: ", neanche indiretto"».

Conseguentemente, la rubrica del Capo VI è sostituita dalla seguente: «Ambiente e beni culturali».

52.0.69

BERGER, ZELLER, LANIECE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art 53.

(Abrogazione dell'obbligo di denuncia di deposito di prodotti alcolici per pubblici esercizi)

Al capoverso 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, dopo le parole: "esercizi di vendita", inserire le parole: "ad esclusione degli esercizi pubblici, degli esercizi di intrattenimento pubblico, degli esercizi ricettivi e dei rifugi alpini"».

52.0.70

CALEO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 53.

1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Riguardo agli interventi di cui al presente articolo, l'interessato provvede, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale ai sensi dell'articolo 14-*quinquies*, comma 2, lettera *b*), del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80".

2. Il possessore degli immobili per i quali all'entrata in vigore della presente disposizione sono già attivati gli interventi richiamati all'articolo 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, provvede, ove necessario, agli atti di aggiornamento catastale secondo le modalità di cui al decreto del Ministro delle finanze del 13 aprile 1994, n. 701. Tali adempimenti devono eseguirsi entro 6 mesi dall'entrata

in vigore della presente disposizione e in caso di omissioni trova applicazione l'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

52.0.71

VALDINOSI, FASIOLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 53.

(Apertura nuove attività)

1. Per il quadriennio 2016-2019, a titolo sperimentale, le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito in legge con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, si applicano, qualunque sia il canone di locazione pattuito, ai contratti stipulati da giovani di età non superiore a 35 anni per l'apertura di nuove attività economiche».

52.0.72

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 53.

(Disposizioni in materia di liberalizzazioni)

1. All'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, è aggiunto, in fine, il seguente:

”2-bis. Considerata la specificità topografica montana del territorio delle Province autonome di Trento e di Bolzano, connotata tra l'altro dalla scarsità di aree idonee all'esercizio di attività produttive e del commercio all'ingrosso, le Province provvedono alla pianificazione urbanistica del settore commerciale nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e dell'interesse generale alla razionale gestione del territorio e alla salvaguardia delle esigenze dell'ambiente urbano e degli interessi sociali, occupazionali, ambientali e culturali. Per promuovere un migliore assetto funzionale, territoriale, viabilistico ed urbanistico degli insediamenti, nel rispetto e nella salvaguardia dei superiori interessi di tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso

l'ambiente urbano e i beni culturali, le Province possono prevedere, senza discriminazione tra gli operatori, anche aree interdette agli esercizi commerciali, quali limitazioni agli esercizi di commercio al dettaglio nelle zone produttive, ovvero aree riservate all'insediamento di attività produttive e commerciali'».

52.0.73

DE PETRIS, GAMBARO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 53.

(Misure straordinarie per implementare la libera concorrenza negli affidamenti pubblici dei servizi di architettura a ingegneria nell'ambito della prevenzione della corruzione)

1. Al comma 1 dell'articolo 263 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *a*) le parole: "cinque esercizi" sono sostituite dalle parole: "sette esercizi", i numeri "2" e "4" sono sostituiti dai numeri "1" e "2" e dopo le parole: "a base d'asta", sono aggiunte le parole: "nel rispetto dell'articolo 41 comma 2 del Codice";

2) alla lettera *b*), le parole: "variabile tra 1 e 2 volte" sono sostituite dalle parole: "pari ad almeno una volta";

3) alla lettera *c*), le parole "due servizi" sono sostituite dalle parole: "un servizio" e le parole: "da 0,40 a 0,80", sono sostituite dalle parole: "da 0,20 a 0,40";

4) alla lettera *d*), le parole "tre anni" sono sostituite dalle parole: "cinque anni" e le parole: "variabile tra 2 e 3 volte" sono sostituite dalle parole: "pari ad almeno una volta"».

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Martedì 19 gennaio 2016

Plenaria**310^a Seduta**

Presidenza della Presidente
DE BIASI

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2085) Legge annuale per il mercato e la concorrenza, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni ed osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 gennaio.

La PRESIDENTE, in qualità di Relatrice, dà lettura di uno schema di parere favorevole con condizioni ed osservazioni, pubblicato in allegato.

Fa presente, quindi, che è stata presentata una proposta di parere alternativo a prima firma del senatore D'Ambrosio Lettieri e cede a questi la parola per l'illustrazione.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*CoR*) manifesta preliminarmente apprezzamento per lo schema di parere predisposto dalla Relatrice, che reputa di pregevole fattura, sia sul piano contenutistico che su quello metodologico, ed in linea con le indicazioni scaturite dal dibattito. Non di meno, soggiunge di voler tenere ferma la propria proposta di parere, che rimane, a suo giudizio, alternativa a quella della Relatrice in quanto, rispetto a quest'ultima, il dispositivo favorevole è accompagnato da un ventaglio più ampio di condizioni.

Illustra, quindi, le parti salienti della propria proposta di parere, pubblicata in allegato.

La PRESIDENTE avverte che sarà posta in votazione per prima la propria proposta di parere: qualora essa risulti approvata, lo schema di parere a prima firma del senatore D'Ambrosio Lettieri non potrà essere ammesso al voto, poiché in parte assorbito e in parte precluso.

Osserva, in qualità di Relatrice, che le poche parti in cui la proposta di parere alternativo diverge dallo schema a propria firma – parti che non ritiene di fare proprie – ineriscono a profili assai specifici del settore farmaceutico.

La Commissione prende atto.

Si procede, quindi, alle dichiarazioni di voto sulla proposta di parere della Relatrice.

I senatori Paola TAVERNA (*M5S*), Nerina DIRINDIN (*PD*), Lucio ROMANO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) e Ivana SIMEONI (*Misto*) dichiarano che i rispettivi Gruppi esprimeranno un voto favorevole, mentre il senatore FLORIS (*FI-PdL XVII*) rende noto che il suo Gruppo esprimerà un voto di astensione, riconoscendosi maggiormente nella proposta di parere a firma del senatore D'Ambrosio Lettieri.

Il senatore DALLA ZUANNA (*PD*) annuncia il proprio voto favorevole, pur manifestando un punto di vista non pienamente coincidente con quello della Relatrice in materia di farmaci equivalenti, che si riserva di esporre più diffusamente durante la discussione in Aula.

Non essendovi altre richieste di intervento, la PRESIDENTE accerta la presenza del numero legale e pone in votazione la proposta di parere a sua firma.

La Commissione approva.

(2195) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, recante disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 10^a e 13^a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore DALLA ZUANNA (*PD*) illustra il provvedimento in titolo.

Il decreto-legge in conversione reca alcune misure relative al gruppo ILVA, intese, in particolar modo, ad agevolare la cessione a terzi dei complessi aziendali della società ILVA S.p.a. in amministrazione straordinaria.

Il comma 1 dell'articolo 1 interviene sulla procedura di cessione dei beni aziendali delle imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali ovvero che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, ed in particolare sulla procedura di cessione dei complessi aziendali della suddetta società.

A tal fine, il comma 2 fissa al 30 giugno 2016 il termine entro il quale i commissari del Gruppo ILVA debbono espletare le procedure per il trasferimento dei complessi aziendali.

Il comma 3 dispone l'erogazione in favore dell'amministrazione straordinaria del Gruppo ILVA della somma di 300 milioni di euro (con le modalità di erogazione di cui al comma 5). Tale somma – che viene stanziata anche per garantire la prosecuzione dell'attività, «in modo da contemperare le esigenze di tutela dell'ambiente, della salute e dell'occupazione» – deve essere restituita allo Stato da parte dell'aggiudicatario dei beni aziendali.

I commi da 6-*bis* a 6-*septies* autorizzano i commissari straordinari a contrarre finanziamenti statali per 800 milioni di euro – di cui fino a 600 milioni di euro nel 2016 e fino a 200 milioni nel 2017 –, al fine esclusivo dell'attuazione e della realizzazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria. Tale tipologia di finanziamento viene posta in via sostitutiva di quella prevista dall'articolo 1, comma 837, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale consente la contrazione di finanziamenti privati (sempre per un ammontare complessivo fino a 800 milioni di euro), assistiti dalla garanzia dello Stato.

Il comma 6-*octies* modifica i criteri per l'accesso alla quota di risorse finanziarie per il sostegno (mediante garanzia) all'accesso al credito, stabilita in favore delle piccole e medie imprese che risultino fornitrici di beni e servizi connessi all'attività di risanamento ambientale o necessari alla continuazione dell'attività di società che «gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale» e che siano soggette ad amministrazione straordinaria (è il caso di ILVA S.p.a.) ovvero creditrici delle medesime società.

Ulteriori disposizioni (commi 6-*novies* e 6-*decies*) riguardano i lavoratori dello stabilimento ILVA di Genova Cornigliano.

In particolare, il comma 6-*novies* interviene sulla normativa che regola l'attività della società per azioni a cui sono state conferite dalla regione Liguria le aree «sdemanializzate», appartenenti al demanio portuale, occupate dallo stabilimento ILVA di Genova Cornigliano. La novella integra la previsione che impegna il Governo a garantire il mantenimento della continuità occupazionale di tutti i lavoratori interessati, precisando che quest'ultima possa essere assicurata anche mediante il ricorso all'istituto del lavoro socialmente utile e consentendo l'impiego, allo scopo, delle risorse finanziarie già stanziata per la ricostruzione, riconversione e bonifica dell'area delle acciaierie di Genova-Cornigliano.

Il comma 6-*undecies* disciplina l'impiego delle somme eventualmente confiscate all'esito di procedimenti penali.

Il comma 7 fissa al 30 giugno 2017 il termine ultimo per l'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria.

I commi 8 e 9 intervengono in merito alle procedure di modifica del suddetto Piano.

In particolare, il comma 8 introduce una nuova procedura per la modifica o l'integrazione del Piano (o di altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio dello stabilimento siderurgico ILVA S.p.a. di Taranto), qualora esse si rendano necessarie in relazione alla realizzazione del piano industriale e finanziario proposto dall'aggiudicatario dei complessi aziendali. Si prevede che le modifiche o le integrazioni al piano siano autorizzate, su specifica istanza, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato secondo la procedura ivi stabilita. Il decreto deve tener conto, ove necessario, della valutazione di impatto ambientale e garantire l'integrale e costante rispetto dei limiti di emissione stabiliti a livello europeo.

Il comma 9 prevede che le modifiche e le integrazioni del suddetto Piano e di altri titoli autorizzatori, diverse da quelle di cui al comma 8, siano adottate secondo la disciplina generale relativa all'autorizzazione integrata ambientale nonché secondo le altre discipline ordinarie di settore.

In conclusione, il Relatore fa presente che il comma 7-*bis* concerne i limiti entro cui verranno concesse le garanzie alle suddette imprese fornitrici, che i commi 8-*bis* e 10-*bis* prevedono alcune relazioni alle Camere, da parte dell'aggiudicatario dei complessi aziendali e da parte dei commissari del gruppo ILVA e che il comma 10 reca una clausola di salvaguardia della normativa europea.

La PRESIDENTE comunica che, in relazione all'andamento dei lavori presso la Commissione di merito e al calendario dell'Assemblea, sarà opportuno concludere l'esame del provvedimento in titolo nella giornata di domani.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 14,50.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2085**

La Commissione,

esaminato il disegno di legge in titolo;

considerato che l'articolo 8 introduce innovazioni in materia di risarcimento del danno non patrimoniale, che potranno garantire, auspicabilmente anche nel settore sanitario, un contemperamento tra le esigenze di pieno ristoro delle vittime dei sinistri e le esigenze di razionalizzazione dei costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori;

considerato che l'articolo 13, che introduce la previsione di ultrattività della copertura assicurativa per responsabilità civile derivante da attività professionale, potrà avere ricadute positive, tra l'altro, per gli operatori del settore sanitario;

considerato che l'articolo 48 reca misure per incrementare la concorrenza nella distribuzione farmaceutica;

considerato che l'articolo 49 dispone in ordine agli orari e ai turni di apertura e di chiusura delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale;

rilevato che il settore della distribuzione farmaceutica presenta peculiarità che lo differenziano nettamente agli altri settori del mercato, rendendo necessario, in tale ambito, un supplemento di cautela della delimitazione delle misure a favore della concorrenza;

esprime, per quanto di propria competenza,
parere favorevole, con le seguenti condizioni:

1) occorre evitare che dall'applicazione dell'articolo 48, che legittima le società di capitali alla titolarità di farmacie, possano discendere effetti contrari a quelli perseguiti dal Governo. In primo luogo, sono necessarie misure intese a evitare la creazione di posizioni dominanti e condizioni di oligopolio: a tale riguardo, sarebbe opportuno mantenere un limite numerico esplicito alle farmacie acquisibili. In secondo luogo, è necessario prevedere, secondo termini e requisiti più rigorosi, che il ruolo di direzione della farmacia, e quindi di garanzia del rispetto delle norme deontologiche che presiedono alla dispensazione dei medicinali, sia affidato a un socio farmacista dotato di concreta e comprovata esperienza professionale. In terzo luogo, in analogia con quanto previsto per le società di avvocati (vedi articolo 41 del disegno di legge), è necessario stabilire che le società di gestione di farmacie debbano essere iscritte a un albo speciale e debbano essere caratterizzate da una partecipazione necessariamente

maggioritaria di «soci professionisti» (ossia aventi titolo per l'esercizio della professione);

2) particolarmente rilevante è, poi, la disciplina delle incompatibilità: al riguardo, è necessario, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 275 del 2003), stabilire che la partecipazione alle società titolari della gestione di farmacie non può essere cumulata con l'esercizio di alcuna professione abilitata alla prescrizione di medicinali (sia per uso umano che per uso animale), né con attività di produzione, distribuzione, intermediazione e informazione scientifica nel settore farmaceutico; inoltre, è necessario chiarire se la disciplina in questione, come modificata dal disegno di legge, riguardi anche la partecipazione alle società di gestione di farmacie comunali, come la richiamata giurisprudenza costituzionale parrebbe richiedere;

3) in relazione alla possibilità di trasferimento delle farmacie soprannumerarie per decremento della popolazione, nei comuni con meno di 6.600 abitanti, è necessario il coinvolgimento nella relativa procedura degli enti locali interessati, al fine di assicurare l'equa distribuzione territoriale delle farmacie e l'accessibilità di tutti i cittadini ai servizi da queste resi;

4) quanto alle misure di liberalizzazione in materia di orari e di turni di apertura e di chiusura delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 49, – premesso che occorre verificare che l'obiettivo di incrementare i servizi all'utenza sia effettivamente perseguibile attraverso disposizioni di questo tipo, alla luce delle peculiarità che connotano il mercato dei farmaci – è necessario prevedere che il farmacista, allorché intenda avvalersi della facoltà di prestare servizio in orari e periodi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori, debba darne preventiva comunicazione al comune e all'ordine professionale di riferimento, oltre che alla autorità sanitaria competente;

e con le seguenti osservazioni:

a) in linea generale, quanto alle disposizioni inerenti al settore farmaceutico, occorre tenere costantemente presenti le peculiari natura e funzione del farmaco: come evidenziato anche dalla Corte di Giustizia europea, infatti, i medicinali «*si distinguono sostanzialmente dalle altre merci per i loro effetti terapeutici*» (sentenza 19 maggio 2009, resa in causa C-531/06);

b) inoltre, occorre tutelare il ruolo delle farmacie, le quali sono chiamate a rendere servizi ai cittadini e non possono in alcun caso essere trattate alla stregua di una qualsiasi altra rete distributiva di merci, considerata anche la necessità di assicurare la fornitura dei servizi in questione anche nelle aree disagiate e commercialmente poco attrattive (piccoli comuni, zone rurali);

c) occorre valutare, altresì, l'opportunità di una riformulazione dell'articolo 48, comma 3, al fine di chiarire se la domanda di trasferimento delle farmacie soprannumerarie possa essere presentata anche con riferimento soltanto ad alcuni dei comuni per i quali essa è ammissibile e

se, di conseguenza, la graduatoria regionale debba essere redatta per ogni singolo comune, nonché se, in caso di ritardo nell'emanazione del bando ordinario, la graduatoria per il trasferimento debba comunque perfezionarsi, ogni due anni, entro il termine del 31 marzo;

d) alla luce degli incisivi interventi recati dal disegno di legge in esame nel settore della distribuzione farmaceutica, occorrerebbe valutare anche l'opportunità di un complessivo ridisegno legislativo della *mission* delle parafarmacie;

e) ancora con riferimento al settore farmaceutico, appare improcrastinabile l'avvio di una rimediazione, che coinvolga i Ministeri della salute, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, delle modalità di commercializzazione dei farmaci equivalenti – commercializzazione che dovrebbe essere resa più tempestiva, alla scadenza del brevetto –, nonché della stessa impostazione del prontuario farmaceutico, anche in vista delle ulteriori sfide che il Servizio sanitario nazionale dovrà affrontare riguardo ai farmaci innovativi.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI
D'AMBROSIO LETTIERI, Maria RIZZOTTI, FLORIS
E ZUFFADA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2085**

La Commissione 12^a (Igiene e Sanità),

esaminato, per le parti competenza, il testo del disegno di legge 2085 recante: «*Legge annuale per il mercato e la concorrenza*», come risultante dagli emendamenti approvati e, in particolare, gli articoli 48 (*Misure per incrementare la concorrenza nella distribuzione farmaceutica*) e 49 (*Orari e turni delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale*) del provvedimento in oggetto;

con riferimento all'articolo 48, e, nello specifico:

al comma 1 che, apportando modifiche all'articolo 7 della legge n. 362 del 1991, prevede:

– l'inserimento delle società di capitali tra i soggetti titolari di farmacia (comma 1, lettera *a*));

– l'incompatibilità della partecipazione alle società titolari di farmacia con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione ed informazione scientifica del farmaco e nonché con l'esercizio della professione medica, (comma 1, lettera *b*) e comma 2 lettera *a*));

– l'applicabilità, per quanto compatibili, alle società titolari di farmacia delle disposizioni contenute nell'articolo 8 della legge n. 362 del 1991, che disciplinano le incompatibilità nella gestione societaria;

– l'obbligo di affidare la direzione della farmacia gestita da società ad un farmacista, anche non socio, in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge n. 475 del 1968 (comma 1, lettera *c*));

– l'eliminazione del numero massimo di farmacie di cui può essere titolare ciascuna società (che ad oggi è di quattro) nella provincia dove ha sede la società (comma 1 lettera *d*));

al comma 2, lettera *b*) che, modificando il testo dell'articolo 8 della legge n. 362 del 1991, prevede:

– l'obbligo di comunicazione, alla Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani, nonché all'assessore alla sanità della competente Regione o Provincia autonoma, all'Ordine provinciale dei farmacisti e all'Unità Sanitaria locale competente per territorio, di tutte le variazioni riguardanti lo statuto comprese quelle relative la compagine sociale;

al comma 3, che introduce il comma 2-*bis* all'articolo 2 della legge n. 475 del 1968, e consente alle farmacie non sussidiate che risultino essere soprannumerarie, per decremento della popolazione nei Comuni fino

a 6.600 abitanti, di trasferirsi in altra sede dell'ambito regionale previo pagamento di una tassa di concessione governativa *una tantum* pari a 5.000 euro, sulla base di una graduatoria regionale per titoli che tenga conto anche dell'ordine cronologico delle istanze di trasferimento presentate, fatta salva la procedura del concorso straordinario per il conferimento delle farmacie *ex* decreto-legge n. 1 del 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2012;

ed in relazione all'articolo 49 che introduce la possibilità per il titolare o gestore della farmacia di prestare servizio in orari ed in periodi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori purché fornisca preventiva comunicazione all'autorità sanitaria competente ed informi la clientela mediante cartelli affissi all'esterno dell'esercizio;

rilevato che l'applicazione delle disposizioni, così come formulate, potrebbe creare dubbi interpretativi facendo venir meno le disposizioni previste a garanzia del ruolo del sistema farmaceutico e volte ad evitare iniziative meramente speculative nel trasferimento delle farmacie che si porrebbero in netto contrasto con l'ordinamento vigente;

rilevato altresì che, appare di primaria importanza individuare forme di controllo continuo e costante – anche sotto il profilo disciplinare – nei confronti di tutti i soggetti titolari di farmacia;

considerata la necessità di evitare che si verifichino alterazioni e/o disfunzioni nell'erogazione dei servizi a tutela della salute dei cittadini e, allo stesso tempo, che il recepimento delle nuove disposizioni normative avvenga in modo tale da consentire il graduale adeguamento degli operatori coinvolti;

valutata altresì, l'opportunità di rendere omogeneo il regime previsto per le società titolari di farmacia con quello dettato in materia di società tra professionisti, che prevede – tra l'altro – una presenza maggioritaria di questi ultimi all'interno della compagine sociale;

visto, inoltre, il disposto dell'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 – anche alla luce dell'indirizzo ermeneutico fornito dal Ministero della salute con la nota del 23 novembre 2012 – che ha previsto la possibilità, per gli interessati in possesso dei requisiti di legge, di partecipare in forma associata ai concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche stabilendo altresì che, in caso di vincita, la titolarità della farmacia è assegnata a condizione che venga mantenuta la gestione associata per un periodo di tempo pari a dieci anni, fatta salva la premorienza o la sopravvenuta incapacità;

rilevato che il nuovo assetto definito dall'introduzione delle nuove disposizioni normative potrebbe determinare rilevanti effetti sulla stabilità della gestione previdenziale dell'ENPAF con una conseguente contrazione del numero di iscritti alla gestione previdenziale del suddetto ente e, contemporaneamente, un incremento dei soggetti che svolgono la propria attività in regime di lavoro subordinato e, quindi assoggettati all'Assicurazione Generale Obbligatoria gestita dall'INPS;

considerata altresì l'antinomia normativa attualmente esistente tra l'articolo 148 del decreto legislativo n. 291 del 2006 che non consente alle farmacie di rifornirsi dei medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in strutture ad esso assimilabili e l'articolo 92 del medesimo decreto che invece dispone che i suddetti medicinali siano forniti dai produttori e dai grossisti direttamente alle strutture autorizzate ad impiegarli;

vista la segnalazione AS 1215 dell'8 ottobre 2015 dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, indirizzata al Parlamento ed ai Ministri dello sviluppo economico e della salute, nella quale sono state evidenziate alcune criticità concorrenziali in merito alla cosiddetta «*eccezione galenica*» – prevista dall'articolo 68 del decreto legislativo n. 30 del 2005 – ed è stata affermata la necessità di un riallineamento della normativa nazionale con quelle europee sotto il profilo delle modalità di esercizio della sopraccitata «*eccezione galenica*»;

tenuto conto infine che, sulla base delle normative regionali vigenti e sempre nell'ottica di tutela della salute e della garanzia di efficienza del servizio pubblico, tra i compiti spettanti all'Ordine provinciale dei farmacisti rientra quello di proporre, ovvero di rendere il proprio parere obbligatorio sull'organizzazione dei turni, degli orari e delle ferie delle farmacie della provincia;

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni,

in relazione all'articolo 48:

– al fine di rendere omogenee le previsioni del disegno di legge con il tessuto normativo ad oggi vigente che disciplina le incompatibilità all'articolo 8 della legge n. 362 del 1991, sarebbe opportuno – come suggerito dall'Ufficio studi del Senato – approvare una proposta emendativa che introduca l'incompatibilità con la professione medica nel suddetto articolo 8 e non nell'articolo 7 della medesima legge;

– sarebbe parimenti utile ripristinare l'incompatibilità tra la qualità di socio e le attività esplicate nel settore dell'intermediazione del farmaco;

– inoltre, appare necessario specificare che il regime delle incompatibilità con la titolarità delle farmacie e con la partecipazione a società titolari di farmacie si riferisce esclusivamente ai rapporti di lavoro a tempo pieno;

– per la cessione di quote ereditarie, nel caso in cui gli eredi versino in una condizione di incompatibilità di cui all'articolo 8 della legge n. 362 del 1991, sarebbe utile prevedere un'estensione del termine e riconoscere, in capo agli eredi, cinque anni di tempo dalla data di presentazione della dichiarazione di successione, per la cessione delle relative quote;

– alla luce della particolare natura del settore farmaceutico ed al fine di evitare il rischio di pericolose situazioni anticoncorrenziali nonché per favorire un adeguamento graduale degli operatori coinvolti, sarebbe opportuno prevedere – anche solo per la fase iniziale – specifiche limitazioni (geografiche e/o numeriche) in relazione alle farmacie detenibili da

ciascuna società o gruppo societario nonché individuare periodi transitori di adeguamento che consentano un'efficacia differita di almeno un anno dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni;

– sempre in linea con quanto previsto dalla legge n. 183 del 2011 – e come peraltro disposto per le società di avvocati dall'articolo 41 dello stesso disegno di legge – appare necessario prevedere l'obbligo che i soci, per almeno 2/3 del capitale sociale e dei diritti di voto, siano farmacisti iscritti all'albo;

– per garantire un efficace controllo disciplinare delle relative attività e a tutela della professione di farmacista nonché per uniformare la disciplina delle società titolari di farmacia con quanto previsto per le società tra professionisti, appare utile istituire un apposito albo speciale delle società titolari di farmacie e introdurre la figura di un farmacista Garante del Codice deontologico e, più in generale, estendere l'applicabilità della disciplina di cui al decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 34 anche alle società titolari di farmacia;

– vista la possibilità, riconosciuta anche ai soci non professionisti, di partecipare alle società titolari di farmacia, sarebbe utile rendere omogeneo il regime sanzionatorio e prevedere che, in caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 della legge n. 362 del 1991, il socio non professionista perda immediatamente la qualità di socio e sia obbligato a cedere la propria partecipazione nel termine di sei mesi dall'accertamento della violazione;

– al fine di risolvere le criticità operative che si sono in parte già riscontrate e che sembrerebbero derivare dall'applicazione del disposto del suddetto articolo 11, comma 7, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, anche alla luce dell'indirizzo ermeneutico fornito dal Ministero della salute, sembrerebbe opportuno valutare l'inserimento di una previsione che chiarisca che la titolarità della farmacia vinta a concorso dai candidati che hanno partecipato in forma associata sia assegnata alla società di persone costituita tra gli stessi secondo quanto disposto dall'articolo 7 della legge n. 362 del 1991, prevedendo, inoltre, che nel limite del periodo previsto per il mantenimento della gestione associata da parte dei vincitori, la società così costituita possa essere titolare di una sola farmacia e che ciascun farmacista vincitore in forma associata possa partecipare ad una sola società;

– inoltre, al fine di garantire un'omogeneità normativa con le disposizioni contenute nell'articolo 7, comma 8, della legge n. 362 del 1991 e per evitare ingiuste disparità di trattamento, appare opportuno ridurre il termine decennale previsto per il mantenimento della gestione associata di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, ad un triennio;

– di introdurre una specifica disposizione normativa che, in analogia con quanto previsto per l'ENPAM dall'articolo 1, comma 39, della legge n. 243 del 2004, preveda, per le società di capitali titolari di farmacia privata con capitale maggioritario di soci non farmacisti, il pagamento di un contributo previdenziale nella misura del 2 per cento del fatturato

annuo sulle prestazioni specialistiche escluse quelle rese in regime di Servizio sanitario nazionale, in favore dell'ENPAF;

– al fine di risolvere l'antinomia normativa esistente tra gli articoli 92 e 148 del decreto legislativo n. 219 del 2006, appare necessario concedere alle farmacie di rifornire i medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in strutture ad esso assimilabili, esclusivamente per le strutture autorizzate, dal momento che in determinati casi, soprattutto in via d'urgenza, gli ospedali e le case di cura si rivolgono alle farmacie per rifornirsi di tali medicinali;

– allo scopo di recepire a livello legislativo quanto affermato nella segnalazione dell'Antitrust, sarebbe opportuno abrogare il divieto di utilizzo di principi attivi realizzati industrialmente per l'allestimento di preparazioni galeniche in farmacia;

in relazione all'articolo 49:

– tenuto, infine conto che, sulla base delle normative regionali vigenti, l'Ordine provinciale dei Farmacisti ha la funzione di proporre ovvero di rendere il proprio obbligatorio parere sull'organizzazione dei turni, degli orari e delle ferie delle farmacie della provincia, si valuti l'inserimento dell'obbligo di comunicazione anche all'Ordine provinciale competente, oltreché alla ASL di riferimento, degli orari e periodi aggiuntivi di servizio;

– appare inoltre necessario eliminare la specificazione «*convenzionate con il Servizio sanitario nazionale*», in quanto, ai sensi della legge n. 502 del 1978 e della Convenzione nazionale farmaceutica, tutte le farmacie sono convenzionate con il Servizio sanitario nazionale e pertanto tale espressione risulta erronea ed ultronea.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Martedì 19 gennaio 2016

Plenaria

Presidenza della Presidente
Rosy BINDI

La seduta inizia alle ore 20.

Audizione del Sindaco di Quarto, Rosa Capuozzo
(Svolgimento e conclusione)

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

(La Commissione concorda)

Introduce quindi l'audizione di Rosa Capuozzo, Sindaco di Quarto (NA), accompagnata dall'Assessore agli affari legali e generali, Donatella Alessi.

Rosa CAPUOZZO, *Sindaco di Quarto*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene altresì per fornire ulteriori contributi Donatella ALESSI, *Assessore agli affari legali e generali del Comune di Quarto (NA)*.

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti la presidente Rosy BINDI, i senatori Franco MIRABELLI (PD), Luigi GAETTI (M5S), Salvatore TORRISI (AP), Vittorio ZIZZA (CoR), Ciro FALANGA (AL-A), Rosaria CAPACCHIONE (PD), Peppe DE CRISTOFARO (Misto-SEL), Francesco MOLINARI (MISTO), Stefano ESPOSITO (PD), Mario Michele GIARRUSSO (M5S) e i deputati Marco DI LELLO (Misto-PSI-

PLI); Stefania PRESTIGIACOMO (*FI-PdL*), Andrea VECCHIO (*SCpI*), Marcello TAGLIALATELA (*FdI-AN*), Riccardo NUTI (*M5S*), Claudio FAVA (*SI-SEL*), Angelo ATTAGUILE (*LNA*), Salvatore PICCOLO (*PD*), Ernesto CARBONE (*PD*), Massimiliano MANFREDI (*PD*), Giulia SARTI (*M5S*).

Rosy BINDI, presidente, propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono a più riprese in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).

Rosa CAPUOZZO, *Sindaco di Quarto*, risponde ai quesiti posti.

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il Sindaco Rosa Capuozzo per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 23,25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 19,20 alle ore 19,40.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti**

Martedì 19 gennaio 2016

Plenaria

Presidenza del Presidente
Alessandro BRATTI

La seduta inizia alle ore 13,40.

Audizione dell'ingegnere Piero Capodieci
(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione dell'ingegnere Piero Capodieci, che ringrazia per la presenza.

Piero CAPODIECI, *ingegnere*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, la senatrice Paola NUGNES (*M5S*), i deputati Stefano VIGNAROLI (*M5S*), Stella BIANCHI (*PD*), nonché Alessandro BRATTI, *presidente*.

Piero CAPODIECI, *ingegnere*, risponde ai quesiti posti.

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, ringrazia l'ingegner Capodieci per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Alessandro BRATTI, *presidente*, comunica che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti di gruppo, nella riunione svoltasi ieri,

ha stabilito la desecretazione delle seguenti audizioni, svoltesi presso la Commissione omologa nel corso della XIII Legislatura: dr. Pasquale Fimiani, Sostituto Procuratore generale presso la Corte di cassazione (18 novembre 1997); dr. Enrico Di Nicola, già Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Bologna (23 febbraio 1998); dr. Lucio Di Pietro, Procuratore generale presso la Corte d'appello di Salerno (16 dicembre 1997); dr. Giancarlo Russo, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Salerno (17 febbraio 1999); dr. Alfredo Ormani, Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Torre Annunziata (7 luglio 1999); dr. Vincenzo Barbati, Prefetto di Venezia (28 ottobre 1999); dr. Donato Ceglie, Sostituto Procuratore generale presso la Corte di appello di Bari (22 marzo 2000 e 20 luglio 2000); dr.ssa Paola Pirotta, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Milano (27 giugno 2000); dott. Roberto Campisi, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Siracusa (20 febbraio 2001). Questa determinazione sarà trasmessa, ai sensi della deliberazione dell'Ufficio di presidenza della Camera dei deputati n. 163/2015, alla Presidente della Camera ai fini del prescritto nulla osta.

Nel corso della medesima riunione è stato altresì stabilito che la Commissione non si avvalga ulteriormente della collaborazione a tempo parziale e a titolo gratuito dei magistrati Gianfranco Amendola, Giuseppe Cioffi e Roberto Rossi, nonché dell'avvocato Cristina Gerardis e del dottor Giuseppe Di Bello, dell'ingegner Francesco Di Leverano, del dottor Pietro Fedeli e dell'ingegner Paolo Rabitti.

Comunica inoltre che il magistrato Alfredo Montagna, consulente a tempo parziale e a titolo gratuito, ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico.

Comunica, infine, che nella medesima riunione è stato stabilito che la Commissione si avvalga, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge istitutiva, della collaborazione della dottoressa Egle Pilla, magistrato presso il Tribunale di Napoli, e del signor Romeo Petrella, quali consulenti della Commissione con incarico a tempo pieno e non retribuito.

La presidenza avvierà le procedure previste per assicurare l'avvio delle collaborazioni sopraindicate, previo distacco o autorizzazione dall'ente di appartenenza nei casi contemplati dalla legge.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,55.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

Audizione del direttore generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Maurizio Pernice.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia e l'adolescenza

Martedì 19 gennaio 2016

Plenaria

Presidenza della Presidente
Michela Vittoria BRAMBILLA

indi della Vicepresidente
Sandra ZAMPA

La seduta inizia alle ore 14,05.

VARIAZIONE DELLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, comunica che il Presidente del Senato, in data 8 gennaio 2016, ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza il senatore Stefano Collina in sostituzione della senatrice Maria Spilabotte, dimissionaria.

La Commissione prende atto.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sui minori fuori famiglia

Audizione di rappresentanti della Fondazione «L'Albero della Vita – Onlus» e di rappresentanti dell'Azienda pubblica di Servizi alla Persona (ASP) – Reggio Emilia – Città delle persone

(Svolgimento e conclusione)

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito

chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce quindi i temi all'ordine del giorno.

Lara SGOBBI, *responsabile linea tutela minori della Fondazione «L'Albero della Vita – Onlus»*, svolge una relazione sulla materia oggetto dell'indagine.

Alessandra PAVANI, *responsabile ricerca e advocacy della Fondazione «L'Albero della Vita – Onlus»*, integra l'intervento svolto fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Carlo MENOZZI, *dirigente dei servizi socio-educativi dell'ASP «Reggio Emilia – Città delle persone»*, svolge un intervento sui temi oggetto dell'indagine.

Cristiano BONDAVALLI, *educatore di coordinamento per l'azienda pubblica di servizi alla persona (ASP) – Reggio Emilia, - Città delle persone*, svolge ulteriori considerazioni sui temi all'ordine del giorno.

Sandra ZAMPA, *presidente*, nel ringraziare gli intervenuti per la loro partecipazione all'audizione, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 14,55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie
professionali, con particolare riguardo al sistema della
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Martedì 19 gennaio 2016

Plenaria
33ª Seduta

Presidenza della Presidente
FABBRI

Assistono alla seduta, ai sensi dell'articolo 23, comma 6, del Regolamento interno, i collaboratori dottor Bruno Giordano, dottoressa Marzia Bonacci, dottor Giovanni Lattanzi, dottor Gerardo Corea, professor Domenico Della Porta, signora Lara Martino, Maresciallo Aiutante Claudio Vuolo e Maresciallo Capo Massimo Tolomeo.

La seduta inizia alle ore 13,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata attraverso il resoconto stenografico nonché, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del Regolamento interno, attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo.

Poiché non vi sono obiezioni, resta così stabilito.

Proposta di relazione conclusiva dell'inchiesta in merito ai profili di sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro connessi al recente incendio sviluppatosi all'aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino

(Seguito dell'esame e conclusione)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 12 gennaio 2015.

La PRESIDENTE illustra le modifiche apportate allo schema di relazione conclusiva sull'inchiesta in titolo, che accolgono le proposte di integrazione presentate dai senatori Borioli e Barozzino.

Dopo gli interventi dei senatori BORIOLI (*PD*) e BAROZZINO (*Misto-SEL*), la PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone ai voti lo schema di relazione, nella versione per ultimo prospettata, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva all'unanimità.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE sottopone alla Commissione la proposta di deliberare, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 11, comma 2 e dell'articolo 15, comma 1 del Regolamento interno, di ampliare l'oggetto dell'inchiesta già approvata nella seduta n. 27 del 28 ottobre 2015, relativa al tema della sicurezza sul lavoro negli impianti di estrazione degli idrocarburi, in particolare nella zona dell'Adriatico, estendendo tale inchiesta anche alle restanti attività estrattive (cave, miniere, eccetera).

In merito alla predetta inchiesta la Commissione potrà avvalersi, oltre che degli strumenti «parlamentari» (previsti dal combinato disposto dell'articolo 16, comma 1 del Regolamento interno della Commissione, e dell'articolo 48 del Regolamento del Senato) anche dei poteri dell'autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, nonché dell'articolo 4, comma 1, della delibera istitutiva del 4 dicembre 2013.

Di volta in volta la Presidente potrà valutare i moduli procedurali più efficaci per l'accertamento dei fatti, adottando l'atto che apparirà più appropriato per le finalità investigative (ad esempio, ispezione, perquisizione, sequestro, assunzione di informazioni ai sensi dell'articolo 362 del codice di procedura penale, eccetera) e avvalendosi quindi, se del caso, anche dei mezzi previsti dal codice di procedura penale (taluni dei quali sono richiamati anche dal regolamento interno della Commissione agli articoli 15, comma 1 secondo periodo, 16, comma 2, 17 e 18) e comunicando le opzioni scelte di volta in volta alla Commissione, per le opportune valutazioni.

Pone quindi ai voti, ai sensi dell'articolo 11, comma 2 del regolamento interno della Commissione, la proposta di attivare una specifica inchiesta sul tema della sicurezza sul lavoro negli impianti di estrazione di idrocarburi, in particolare nella zona dell'Adriatico e nelle altre attività estrattive, nei termini sin qui illustrati.

La Commissione approva all'unanimità.

Intervengono poi sui lavori della Commissione i senatori SERAFINI (*FI-PdL XVII*), FASIOLO (*PD*), D'ADDA (*PD*), ROMANO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) e BAROZZINO (*Misto-SEL*) e la PRESIDENTE.

La seduta termina alle ore 13,20.

Relazione definitiva circa l'inchiesta in merito all'incendio verificatosi presso l'aeroporto di Fiumicino il 6-7 maggio 2015

Onorevoli Colleghi,

La presente relazione integra quella intermedia approvata dalla Commissione in data 27 luglio 2015 circa l'accertamento dei fatti, delle cause, delle conseguenze per la salute dei lavoratori e dei profili di sicurezza del lavoro emersi a seguito dell'incendio verificatosi presso il terminal T3 dell'aeroporto di Roma Fiumicino Leonardo Da Vinci nella notte tra il 6 e 7 maggio 2015.

1. Gli atti dell'inchiesta

La Commissione ha proceduto alle audizioni dei rappresentanti della società ADR (concessionaria del sistema aeroportuale della Capitale), dei rappresentanti della ATI Gruppo ECF Spa – NA.GEST Global Service (appaltatrice della manutenzione dell'impianto di condizionamento presso l'aeroporto), dei rappresentanti sindacali di CGIL, CISL, UIL, CUB trasporti, USB, della dr.ssa Musmeci (responsabile del dipartimento ambiente dell'Istituto Superiore di Sanità), del dr. Vito Riggio (presidente ENAC), del Sindaco di Fiumicino Esterino Montino, del Comandante provinciale dei VV.FF. Ing. Marco Ghimenti, del responsabile distacco dei VV.F di Fiumicino Ing. Antonio Perazzolo, della dr.ssa Proietti e del dr. Chinni dell'ASL Roma D, nonché ad effettuare un sopralluogo presso lo stesso aeroporto in data 4 giugno 2015.

Si è proceduto ad acquisire una serie di atti e documenti dalle società ADR, ADR Engineering, ADR Security, dall'ASL Roma D, dai VV.FF., dall'I.S.S., dall'ATI Gruppo ECF Spa – NA.GEST Global Service nonché dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia. Dal Presidente dell'Enac è stata prodotta anche la Relazione informativa per il consiglio di amministrazione dell'ENAC depositata in esito all'audizione del 7 luglio 2015. Sono stati inoltre acquisiti documenti comunemente reperibili presso siti internet della società ADR e di altri enti privati e pubblici interessati o banche dati pubbliche (ad es. visure camerali).

2. La dinamica dei fatti

In esito dell'audizione dei funzionari dei VV.FF. e dei dirigenti dell'ASL Roma D la Commissione aveva ritenuto esaustiva la ricostruzione dei fatti (fedelmente ai propri compiti istituzionali e comunque riservando all'Autorità Giudiziaria procedente l'accertamento delle singole responsa-

bilità penali) che qui viene sostanzialmente riproposta, ampliata e precisata per le considerazioni finali riassuntive.

All'aeroporto di Roma Fiumicino Leonardo Da Vinci, all'interno del piccolo vano tecnico E09, di circa 2,50 mq., contenente impianti elettronici (rack di trasmissione dati e telefonia) presso il terminal T3 al piano -1, dalla A.T.I. (ECF-Na.Gest.) – appaltatrice dei lavori di manutenzione degli impianti – mediante ricorso ad un subappalto alla Johnson Control era stato collocato un condizionatore mobile per il raffreddamento dell'aria in sostituzione di altro sistema permanente (fan-coil) disattivato in ragione dei lavori eseguiti in locali adiacenti. Il vano – cui si accedeva soltanto su autorizzazione di ADR o della Polizia di Frontiera – era senza ricambio di aria e dotato di una sonda di rilevamento della temperatura ambientale volto a segnalare al centro di controllo ADR il superamento della temperatura (26°-27,5°).

In particolare il 23 gennaio 2015 la Direzione infrastrutture Property e Aree commerciali di ADR, richiedeva ai diversi appaltatori urgentemente di «scollegare/sezionare gli impianti meccanici di condizionamento e di estrazione aria» nel Terminal 3; veniva quindi scollegato il fan-coil (v. comunicazione del 27 gennaio 2015).

Nei mesi successivi (13 aprile e 15 aprile 2015) v'erano segnalazioni di *preallarme* per temperature superiori alla norma (26°) rilevate anche all'interno del locale E09; successivamente (18 aprile, 21 aprile e 22 aprile 2015) vi erano varie segnalazioni di *allarme* per temperature superiori (da 27,5° a 30,1°). Seguivano interventi di verifica seguiti dall'installazione di un condizionatore portatile denominato «pinguino».

Si è trattata di una scelta incauta richiesta da ADR, atteso che anche dopo tale installazione si sono verificati nuovi preallarmi, a dimostrazione della scarsa attenzione anche tecnica con cui si era adottato un rimedio all'interruzione del fan-coil.

L'azienda preposta alla manutenzione si limitava a ripristinare il condizionatore mobile e quindi a reiterare le condizioni che già avevano portato non al raffreddamento ma addirittura al surriscaldamento del locale. Infatti ciò portava a un circuito chiuso di aria fredda-calda sempre all'interno dello stesso locale. Ancora poche ore prima dell'incendio veniva segnalato dai tecnici operativi della manutenzione di ADR con mail del 6 maggio 2015 alle ore 21.11 (tomadr.it) che il «*pinguino... spesso si ferma per allarme. La temperatura media è di 28°-30° necessita condizionare il locale*», e si evidenzia «*che molti tecnici della ditta Ciotola non sono abilitati per accedere ai locali tecnici necessita sollecitare chi di competenza*».

Tale chiara segnalazione è indicativa della piena consapevolezza da parte di ADR (quale committente) e dell'A.T.I. ECF-NA.GEST (quale appaltatrice) del rischio di surriscaldamento e dell'inutilità o addirittura pericolosità diretta dell'installazione del «pinguino».

Non segue nelle ore successive alcun intervento nel locale tecnico E09. Ciò dimostra l'incapacità di gestire il rischio (ormai diventato pericolo e imminente danno) con operatività preventiva tra committente e ap-

paltatore. Dalla ricostruzione dei VV.FF. emerge che il condizionatore, surriscaldando ulteriormente la temperatura nel locale, chiuso da una porta, innescava la fiamma che trovava rapido sviluppo.

Infatti intorno alla mezzanotte tra il 6 e 7 maggio 2015, dal collegamento tra il condizionatore e la rete elettrica si sviluppava una fiamma con conseguente fuoriuscita di fumo che veniva registrata dalla telecamera di sorveglianza installata all'interno del locale e avvertita dall'esterno del vano da operatori dei vicini esercizi commerciali.

Alle ore 23.59 il fumo invadeva il locale E09 e lo saturava in pochissimi secondi. Nel bar Gustavo adiacente al locale E09 veniva notato denso fumo nero fuoriuscire da una griglia dell'impianto di aerazione situata dietro un frigorifero, che di lì a poco esplodeva.

Un primo intervento di contrasto con estintori avveniva da parte di due agenti della Polizia di Stato i cui uffici erano a breve distanza dal luogo delle prime fiamme. Si tratta di un primo intervento urgente, particolarmente coraggioso ma improvvisato e avulso da qualsiasi procedura sistematica di emergenza antincendio.

La segnalazione dell'incendio, quindi, giungeva dalla Polizia di Frontiera alla sala operativa dei VV.FF. alle ore 00.05 del 7 maggio 2015, ed era attivata la procedura prevista dal «manuale verde» alle ore 00.07. Il primo intervento dei VV.FF. avveniva alle ore 00.12.

Si è trattato di ben sette minuti dalla segnalazione della Polizia, e non dalla diffusione di fumo che era stato avvertito evidentemente prima; minuti di certo rilevanti per lo sviluppo dell'incendio, quando un intervento diretto e immediato di addetti alla lotta antincendio avrebbe potuto impedire che la fiamma si propagasse.

Non sono emerse al riguardo misure o procedure di inibizione dello sviluppo di fiamma.

Si badi che le tecniche di ingegneria antincendio attribuiscono pacificamente alla prima segnalazione di surriscaldamento e/o di fumo il valore non soltanto di allarme ma soprattutto una determinante efficacia preventiva dell'ulteriore propagazione e sviluppo del calore in fiamma e, quindi, in fuoco e incendio, atteso che i rilevatori antincendio consentono di allarmare e quindi di intervenire per soffocare qualsiasi fiamma prima che si propaghi.

Alle ore 00.02 del 7 maggio 2015 infatti divampavano le fiamme nel locale e le prime squadre dei VV.FF. intervenivano sul posto alle 00.12.

L'accesso dei VV.FF. inizialmente avveniva lato *landside* (dove entrano i passeggeri). Verificato tuttavia che l'area dove si era sviluppato l'incendio verteva lato *airside* (area sterile oltrefrontiera) e, data la difficoltà di individuare e raggiungere il punto di origine dell'incendio, le operazioni di spegnimento iniziavano con un ritardo di circa 35-40 minuti.

La prima squadra dei VV.FF. tentava inutilmente da più accessi di penetrare verso la zona da cui originava il fumo (ballatoio, area transiti, corridoio retrostante i negozi) e quindi doveva adottare una strategia di intervento alternativa sostanzialmente per l'impossibilità di accesso alle

scaie esterne lato *airside*. Soltanto alle ore 00.40 le squadre accedevano iniziando lo spegnimento dell'incendio.

Tali operazioni sono state ulteriormente ostacolate dal ritardo nello spegnimento dell'impianto di condizionamento, che ha consentito che l'ossigeno continuasse ad alimentare il rogo.

Quindi riguardo la prevenzione e protezione antincendio è possibile evidenziare due segmenti temporali e logistici che hanno avuto un ruolo determinante nello sviluppo dell'incendio:

1) il primo di almeno sette minuti intercorrente tra lo sviluppo della fiamma e l'intervento della squadra dei VV.FF. durante i quali soltanto i due agenti della Polizia di Stato tentavano invano di fronteggiare il fuoco con gli estintori disponibili e di far evacuare i lavoratori e i passeggeri presenti.

2) il secondo di altri 33 minuti dalla richiesta di intervento (circa 40 dall'inizio della fiamma) in cui i VV.FF. non riuscivano ad iniziare l'opera di spegnimento perché non potevano entrare e avvicinarsi al luogo teatro dell'incendio.

Si deve notare che per quasi 40 minuti la veloce propagazione dell'incendio per centinaia di metri (il fuoco procedeva alla velocità di dieci metri a minuto) coinvolgeva buona parte del terminal T3, non trovava nessun ostacolo e nessuna forma di efficace contrasto per la sostanziale inesistenza di misure effettive, idonee e proporzionate al volume di fuoco e per l'impossibilità di accesso da parte delle squadre dei VV.FF.

Alle ore 4.40 veniva sospeso il servizio Leonardo Express che collega la stazione Termini a Fiumicino, dove altresì arrivavano treni vuoti per l'evacuazione dello scalo aeroportuale.

Alle 5.36 la Polizia Stradale chiudeva le principali strade verso l'aeroporto di Fiumicino per isolare lo scalo e farvi accedere soltanto i mezzi di soccorso (si tratta della Roma-Fiumicino, in direzione aeroporto, e dello svincolo G.R.A. Roma-Civitavecchia).

Nonostante l'intervento di numerose squadre di VV.FF. da diversi distaccamenti, il fronte delle fiamme veniva fermato alle ore 5.50 e l'incendio veniva posto sotto controllo alle ore 6.30. Quindi quasi sei ore che divoravano la struttura aeroportuale del Terminal T3.

Il completo spegnimento di ogni focolaio avveniva alle ore 10.00 circa del 7 maggio. Alle ore 10.10 l'Anas riapriva le principali vie di comunicazione da e per l'aeroporto, ma il traffico restava congestionato.

Si noti che durante e subito dopo l'evento incendiario si imponeva la chiusura delle autostrade serventi l'aeroporto e la sospensione del traffico aereo fino alle ore 14 del 7 maggio 2015 che nelle settimane successive subirà una drastica riduzione del 40-50 %.

Nella giornata del 7 maggio la società ADR, che gestisce in concessione l'aeroporto di Fiumicino, incaricava la multinazionale Belfor, specializzata in *recovery disaster*, della messa in sicurezza e della bonifica del Terminal 3.

3. L'ambiente di lavoro dopo l'incendio

La società ADR subito dopo l'evento incaricava – oltre la società Belfor specializzata in gravi emergenze – la società HSI Consulting per i rilievi ambientali sulla qualità dell'aria.

La società ADR si assumeva il coordinamento delle operazioni di recupero e bonifica della vasta area coinvolta dall'incendio. Nel corso dell'audizione del dr. Mangano, quale responsabile delle risorse umane di ADR, emerge che tale coordinamento sarebbe stato assunto volontariamente da ADR senza alcuna norma che ne imponesse il relativo obbligo. Si tratta di una considerazione errata atteso che ADR prima e dopo l'incendio avrebbe dovuto coordinare tutti i datori di lavoro presenti e non soltanto ai fini dell'emergenza e del post-emergenza in una struttura che ospita 42 milioni di utenti all'anno, circa 40.000 lavoratori a turno, con oltre 130 datori di lavoro complessivi.

La principale questione che ha impedito il pieno ripristino dell'attività aeroportuale nelle settimane successive è stata costituita non tanto dalla ricostruzione del terminal T3 – che a seguito dei gravi danni necessitava di interventi strutturali da realizzare nel tempo – ma soprattutto dalle condizioni di salubrità dell'aria nelle zone contigue tra cui il molo D a seguito della combustione dei materiali.

Al riguardo dalle audizioni e dalla lettura del corposo carteggio tra i vari enti coinvolti (ARPA, ISS, ASL, ENAC, ADR) emerge un'uniformità dei dati rilevati nel monitoraggio dalla società HSI Consulting, dall'ARPA e dall'ISS ma con una diversa considerazione circa i valori di tollerabilità in un ambiente di lavoro per molte sostanze nocive per la salute (ad es. toluene, diossina etc) prodottesi a causa dell'incendio.

Da un lato, emergeva una diversa valutazione dei risultati delle analisi ambientali dell'aria circa la considerazione dei limiti di esposizione professionale (sostenuti da ENAC e ADR) ritenuti «inappropriati per ambienti indoor professionali non industriali, ai quali sono ascrivibili gli ambienti di lavoro aeroportuali» (così nella comunicazione dell'ASL Roma D del 20 giugno 2015). Il tema su cui si è dibattuto – attorno ai provvedimenti cautelari reali – verte sul parametro di riferimento per garantire la salute dei lavoratori e di tutte le persone presenti sul luogo di lavoro, sul contesto di riferimento (ambiente industriale o ambiente indoor professionale) e sull'autorità sanitaria cui attingere (OMS o ACGHI).

Al riguardo si legga l'Accordo tra Ministero della Salute e le Regioni del 27 settembre 2001 (Linee guida per la tutela e la promozione della salute negli ambienti confinati), la Conferenza Permanente approva il documento sulla qualità dell'aria.

Al punto 1) si prevede che per ambiente indoor si devono intendere tutti i luoghi confinati «di vita e di lavoro non industriali...ed in particolare quelli adibiti a dimora, svago, lavoro e trasporto» e comprende tra gli altri «le strutture comunitarie...ed infine i mezzi di trasporto pubblici e/o privati (auto, treno, aereo, nave etc)». Di talché non vi possono essere dubbi che l'aeroporto sia da qualificare quale ambiente indoor con la con-

seguinte considerazione di valori più restrittivi. Ciò anche perché «i livelli di concentrazione che gli inquinanti raggiungono all'interno degli edifici generalmente sono uguali o superiori a quelli dell'aria esterna e soprattutto le esposizioni indoor sono maggiori di quelle outdoor, principalmente perché la quantità di tempo trascorso dalle persone all'interno degli edifici, rispetto a quello trascorso all'esterno, è di un ordine di grandezza maggiore» (V. Accordo cit. punto 2).

Sul punto si evidenzia comunque che in qualsiasi ambiente di lavoro non è il parametro di riferimento a rendere lecita un'attività ma «l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico» e «la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso» (art. 15.1 lett c) e f) d.lgs 81/08).

Sulla base dei dati raccolti prima dall'ARPA e poi elaborati dall'ISS, quindi, l'Autorità Giudiziaria di Civitavecchia procedeva al sequestro del Molo D interessato dalla presenza di sostanze nocive e occupato da attività lavorative. Una volta rientrati i valori entro i limiti indicati dall'ISS, il Molo D è stato dissequestrato.

4. Le cause dell'incendio

Dagli elementi acquisiti durante l'inchiesta emergono una serie di cause tecniche, procedurali e organizzative dell'incendio, una serie di comportamenti attivi e omissivi che hanno contribuito eziologicamente all'evento nonché l'inesistenza e/o l'inefficienza delle misure di prevenzione e protezione antincendio.

Tra le **cause tecniche** si possono determinare:

1) Il collocamento dell'impianto manuale di raffreddamento all'interno di un vano chiuso, non aerato, che portava a un ricircolo interno, a un surriscaldamento e alla fiamma lungo il contatto elettrico.

2) La scelta di tale collocamento in sostituzione di altro sistema disattivato per via dei lavori edili in corso in modo improvvisato o sprovveduto senza alcuna verifica tecnica.

3) L'omessa valutazione del rischio incendio in relazione all'impianto improvvisato e al contesto di collocamento (vedi i materiali presenti, le condizioni dei controsoffitti, il contiguo esercizio commerciale di bar dove v'erano altre fonti di rischio o possibili concause, ad es. frigoriferi alimentati a gas).

4) Il mancato spegnimento dell'impianto di condizionamento che continuava ad emanare aria quando invece le procedure antincendio impongono di soffocare e non di alimentare l'areazione.

5) L'inutilità del rilevamento antincendio se non seguito da un intervento operativo di verifica. Sorprende al riguardo che le procedure non prevedessero un intervento al primo ma soltanto ai successivi allarmi.

Tra le **cause procedurali e/o organizzative** si possono determinare:

1) L'omessa valutazione del rischio incendio effettiva, completa, esauriente, organica, sistematica e soprattutto concreta in relazione alla complessità della struttura.

Si noti innanzi tutto che tale valutazione per un luogo di lavoro con circa 40.000 lavoratori per turno, facenti capo a circa 130 diversi datori di lavoro, in presenza di 42 milioni all'anno di passeggeri, non è soltanto una ricognizione dell'entità del rischio, delle misure preventive e protettive adottate e da adottare ma anche «l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri» (art. 28.2 lett. d) d.lgs 81/08).

Quindi in relazione alla complessità della struttura e a tutte le persone presenti, a tutta l'attività svolta in quel luogo, una concreta ed esauriente valutazione del rischio non poteva essere la mera sommatoria delle valutazioni del rischio di oltre 130 diversi luoghi di lavoro ma doveva prevedere e attuare un'unica procedura di sicurezza, per l'intera struttura, promossa e coordinata dal datore di lavoro che ospita gli altri datori.

Nel caso specifico, ADR spa avrebbe dovuto adottare una politica aziendale sulla sicurezza comprensiva di tutti gli aspetti e le interferenze riguardanti anche le attività lavorative esercitate dagli altri datori di lavoro, sia quale committente (ex art. 26 d.lgs. 81/08 o per i cantieri, qual è considerata l'attività affidata in appalto all'A.T.I. ECF-Na.Gest. ex artt. 88 ss d.lgs. 81/08), sia quale soggetto tenuto a garantire «la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o pubblici uffici» ex art. 18.3 d.lgs. 81/08 (in aeroporto sono presenti diversi uffici pubblici: forze di polizia, agenzia delle dogane, servizi sanitari etc), sia infine quale concedente in uso dei locali in cui si svolgono attività commerciali o servizi vari ex art. 23 d.lgs 81/08.

2) L'assenza e insufficienza del coordinamento e della cooperazione previsti dal titolo IV del d.lgs. 81/08.

Atteso che l'appalto affidato all'A.T.I. (ECF-Na.Gest.) rientra nel campo di applicazione del titolo IV del d.lgs. 81/08 in materia di cantieri temporanei e mobili (così ha previsto anche ADR), a prescindere dalla considerazione se l'installazione del «pinguino» rientrasse o meno nell'oggetto dell'appalto, si noti che l'adozione di tale apparecchiatura (da diverse settimane durante cui c'erano stati diversi preallarmi, allarmi e richieste di interventi) non era stata prevista dal POS (piano operativo di sicurezza) o dal PSC (Piano di sicurezza e di coordinamento) e soprattutto non è stata oggetto di alcun intervento da parte del Coordinatore per la sicurezza e progettazione (CSP) e dal Coordinatore per l'esecuzione (CSE).

Quest'ultimo soggetto nominato dal committente ADR in base all'art. 92 d.lgs. 81/08 avrebbe dovuto:

a) verificare «con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte delle imprese esecutrici...delle disposizioni loro pertinenti...e la corretta applicazione delle procedure» (lett. a);

b) verificare «l'idoneità del piano operativo di sicurezza...» e adeguare tale piano «in relazione all'evoluzione di lavori ed alle eventuali modifiche intervenute» (lett. b);

c) soprattutto contestare all'impresa esecutrice le violazioni in materia di sicurezza segnalando al committente ADR e proponendo l'allontanamento dell'impresa, la sospensione dei lavori o infine la risoluzione del contratto di appalto.

Nulla di tutto questo risulta osservato. E si ricordi che in base all'art. 93.2 d.lgs. 81/08 «la designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi» di cui ...(anche) all'art. 92 d.lgs. 81/08.

ADR era ben a conoscenza del pericolo di incendio (come dimostrano le mail e le richieste di intervento inviate fino a poche ore prima dell'incendio) ma non risulta che abbia rilevato alcunché sull'operato del CSE.

Non risulta condivisibile in proposito la tesi consegnata a questa Commissione nella nota inviata dall'A.T.I. ECF-Na.Gest. laddove si esclude la necessità che il pericolo indotto dall'uso del condizionatore mobile dovesse essere oggetto della valutazione dei rischi interferenziali (c.d. DUVRI).

Invero si consideri che laddove si applica il titolo IV d.lgs. 81/08 (norma speciale) in base al principio di specialità (ribadito dall'art. 298 d.lgs. 81/08) non si applica l'art. 26 stesso decreto (norma generale): non perché l'interferenza dei rischi non rileva ma perché viene valutata specificamente nell'ambito del POS e del PSC, con relative responsabilità da parte di committente, responsabile dei lavori, coordinatori, imprese esecutrici e affidatarie. Si leggano gli artt. 96.2 (PSC e POS «costituiscono adempimento» agli artt. 17, 26 e 29) e 89 lett. h) d.lgs. 81/08.

A nulla rileva a cosa fosse adibito il locale tecnico e se fosse ad accesso riservato perché comunque apparteneva al luogo di lavoro e comportava un rischio per le persone, l'attività, le strutture (come i fatti purtroppo hanno dimostrato).

3) Il documento di valutazione del rischio di ADR spa e delle altre società collegate ADR Engineering e ADR Security, almeno sotto il profilo antincendio, presenta una visione riduttiva, parcellizzata, astratta.

Tale documento si limita sostanzialmente a descrivere un assetto normativo e a rinviare la soluzione di un evento incendiario all'attivazione di un allarme verso la centrale operativa, non tenendo conto di aspetti formativi, informativi, organizzativi, logistici, emergenziali, sanitari, psicologici,

ergonomici tipici di una struttura complessa in cui quotidianamente sono presenti oltre 120.000 lavoratori e almeno altrettanti passeggeri o utenti.

Ciò a dispetto dell'art. 18 lett. t) d.lgs. 81/08 che per le misure antincendio da adottare impone l'adeguatezza «alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda ...e al numero delle persone presenti». Si badi: non lavoratori o dipendenti ma «persone presenti», quindi anche i lavoratori di altri datori e i passeggeri.

La medesima disposizione rinvia all'art. 43 d.lgs 81/08 laddove alla lett. e) impone al datore di lavoro di adottare provvedimenti «necessari affinché qualsiasi lavoratore [quindi anche quello non proprio dipendente], in casi di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone [ad es. i passeggeri] e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo...».

4) L'assenza di squadre antincendio, di soggetti addetti all'emergenza/evacuazione effettivamente operativi sul luogo dell'incendio e quindi l'assenza di monitoraggio su tale personale nei primi momenti dell'evento.

Si noti che per i primi 40 minuti circa – un tempo lunghissimo che favoriva la propagazione delle fiamme – il contrasto antincendio era autogestito da due agenti di polizia maneggiando gli estintori disponibili e l'evacuazione era improvvisata poiché affidata all'istinto di fuga dei presenti. Da nessuna audizione o documento è emerso l'intervento di lavoratori addetti alla lotta antincendio, all'evacuazione in caso di pericolo, al salvataggio, alla gestione dell'emergenza ai sensi degli artt. 43 lett b) e 18 lett. b) d.lgs 81/08.

Invero anche i VV.FF. nelle prescrizioni ex d.lgs 758/94 dispongono di «organizzare squadre dedicate di addetti antincendio, in possesso di attestato di idoneità tecnica ...che devono poter svolgere attività di sorveglianza e controllo dell'efficienza dei presidi e sistemi di protezione attivi e passivi» (punto 3 della comunicazione del Comando provinciale VV.FF. di Roma inviata ad ADR in data 11 giugno 2015, in cui si riassumono le prescrizioni).

5) L'assenza di una regia unica del primo intervento e dell'evacuazione.

Come osservato nel corso del sopralluogo eseguito dalla Commissione, nel lungo tratto interessato dall'incendio erano normalmente presenti decine di esercizi commerciali, con relativi addetti, nonché passeggeri in proporzione elevatissima rispetto ai dipendenti ADR. Sicché lo studio, la predisposizione, l'addestramento e l'esecuzione del primo intervento antincendio non poteva essere affidata all'iniziativa autogestita, autonoma di ciascun datore di lavoro esercente l'attività nel luogo concessogli ma doveva essere curata dalla regia di ADR quale ente gestore di tutto l'aeroporto.

6) L'impossibilità di accesso immediato da parte dei VV.FF. al luogo dell'incendio.

I VV.FF. impiegavano circa 40 minuti dalla chiamata all'inizio dello spegnimento nonostante fossero sul luogo dopo pochi minuti. Sono tempi di intervento incompatibili con la più grande struttura aeroportuale italiana che stabilmente ha al suo interno una quota di VV.FF.: è di tutta evidenza la mancata organizzazione dei «necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza» come preteso dall'art. 43 lett. a) d.lgs 81/08.

7) L'assenza di valutazione dell'interferenza dell'emergenza con i servizi pubblici, le vie di comunicazione autostradali e ferroviarie funzionali all'aeroporto.

L'entità dell'incendio comportava ingentissimi danni sia nelle prime ore (la chiusura dell'aeroporto, delle autostrade, dei collegamenti ferroviari, il dirottamento del traffico aereo su altri scali) sia nelle settimane successive (la sospensione del traffico aereo nella misura del 40-50%, in parte annullato e/o dirottato su Ciampino, che a sua volta rimaneva congestionato).

Si tratta di un ulteriore gravissimo danno che ha concretizzato il pericolo («proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni», art. 2.1 lett. r) d.lgs. 81/08) e il rischio («proprietà di raggiungimento del livello potenziale di danno...», art. 2.1 lett. s) d.lgs. 81/08) che avrebbe dovuto costituire oggetto della valutazione del rischio, delle misure di protezione attuate e delle procedure di sicurezza da adottare ai sensi dell'art. 28.2 lett. b) e d) d.lgs. 81/08.

5. L'organizzazione della sicurezza all'interno dell'aeroporto Leonardo Da Vinci

Le peculiarità dell'aeroporto di Fiumicino avrebbero dovuto comportare una diversa organizzazione in materia di sicurezza.

In particolare si consideri che:

a) Trattasi del più grande aeroporto italiano con oltre 100 compagnie aeree, decine di milioni di passeggeri all'anno, decine di migliaia di lavoratori per ogni turno di lavoro; quindi il più grande luogo di lavoro del Lazio.

b) L'aeroporto di Fiumicino costituisce un obiettivo sensibile per atti dolosi, non dimentichi degli episodi che lo videro teatro di due gravissimi attentati terroristici di matrice araba; di conseguenza i piani di emergenza devono essere commisurati alle caratteristiche del luogo a prescindere dalle ipotetiche cause.

c) All'interno dell'aeroporto è presente un numero altissimo di lavoratori pubblici e privati, facenti capo ad oltre 130 diversi datori di lavoro che non hanno di regola nessun rapporto tra loro, ma che operano nello stesso luogo e devono condividere le medesime procedure di sicurezza sia per la prevenzione sia per la protezione.

d) Vi sono esercitate stabilmente centinaia di attività, eterogenee, pubbliche e private, commerciali e non, di servizio (sanità, logistica, trasporti ferroviari e su gomma) etc che rendono l'aeroporto un luogo vastissimo e complesso in cui sono presenti le maggiori sinergie di rischio.

Pertanto in una struttura così complessa sia la prevenzione (si pensi alla formazione-informazione-addestramento sull'emergenza di tutti i lavoratori) sia la protezione (adozione e attuazione di un piano di emergenza e di evacuazione, il sistema antincendio, il collegamento con i servizi pubblici) non potevano gestirsi con criteri di mera osservanza burocratica della normativa di sicurezza.

È fondamentale per chi gestisce un aeroporto il governo reale della sicurezza di tutto il luogo attraverso un effettivo coordinamento e cooperazione tra tutti i datori di lavoro compresenti. Ciò in primo luogo per i lavori in appalto o comunque concessi a ditte esterne ex art. 26 d.lgs 81/08 o in base agli artt. 88 ss d.lgs 81/08 (se trattasi di cantiere temporaneo o mobile, come nel caso concreto).

Al riguardo la A.T.I. (mandataria Gruppo EFC Spa e mandante Na.-Gest. Global Service Srl) è titolare di un contratto stipulato il 14 febbraio 2014 per la manutenzione, gestione, conduzione di «tutti gli impianti di condizionamento» (capitolato speciale d'appalto, all. A1) ma dall'oggetto contrattuale sono esclusi gli «impianti e quadri elettrici di centrale o di piano, a monte del quadro a bordo macchina/attrezzatura» (art. 4).

Di talché il collocamento dell'impianto mobile di raffreddamento rappresenta una decisione che doveva assumersi in esito ad una valutazione del rischio interferenziale (nel PSC e nel POS), con un'opera di coordinamento (dell'appaltatore e del subappaltatore) da parte di ADR spa nonché dopo la verifica anche da parte della citata A.T.I. della sicurezza dell'apparecchiatura installata (che si rivelerà alla base dell'incipit dell'incendio).

Inoltre, ma ancor prima delle singole disposizioni statali, non si poteva trascurare il principio generale – presente in tutte le direttive comunitarie poste a base della normativa in materia di sicurezza del lavoro – che affida indefettibilmente al *dominus* di un'organizzazione complessa la regia responsabile di tutti gli altri datori di lavoro.

6. La responsabilità dell'ente (d.lgs 231/01)

Tale principio trova fondamento nella nostra legislazione nell'applicazione della responsabilità degli enti per i reati di lesioni gravi o gravissime e di omicidio colposo secondo il d.lgs. 231/01.

Con la legge 123/07 e poi con il d.lgs. 81/08 si chiede agli organi apicali degli enti che vogliono evitare tale responsabilità di attuare efficacemente un modello di organizzazione e di gestione espressione di «una politica aziendale per la salute e sicurezza» (art. 2.1 lett. dd) d.lgs. 81/08).

Al riguardo possono porsi alcune considerazioni:

1) La prima, in concreto, riguarda la lettura del modello adottato da ADR spa per l'aeroporto di Fiumicino laddove v'è una mera descrizione di misure astratte se non la ripetizione di dati normativi (pag. 9 e parte speciale C), senza evidenziare quali siano gli interventi effettivi per la gestione di un sistema di messa in sicurezza in caso di incendio o altra emergenza al fine di impedire i reati di lesioni o omicidio.

2) ADR spa è concessionaria dall'ENAC fino al 30 giugno 2044 della gestione dell'intero «sistema aeroportuale della Capitale» (Fiumicino e Ciampino) ai sensi della legge 755/73 e dell'art. 17, comma 34 bis d.l. 78/09 conv. in l. 102/09 e del DPCM 21.12.2012, ed ha come scopo sociale anche la gestione unitaria di tale sistema aeroportuale nonché la progettazione e costruzione delle infrastrutture, le opere di ammodernamento, le manutenzioni, innovazioni, completamenti ed ampliamenti di tale sistema e la gestione dei servizi aeroportuali anche mediante appalti o sub-concessioni.

3) ADR spa è controllata da Atlantia spa che esercita su ADR poteri di direzione e di coordinamento ex artt. 2497 e ss c.c.; ADR a sua volta controlla ed esercita i medesimi poteri su altre società (come ad es. ADR security srl, Airport Cleaning srl etc).

4) ADR spa ha adottato il Codice etico del gruppo Atlantia SpA.

5) Il modello di organizzazione e di gestione ruota attorno anche al sistema di deleghe e procure (richiamato a pag 13 del M.O.G.).

Di talché si può osservare che il modello di organizzazione e gestione dell'aeroporto di Fiumicino, almeno sotto il profilo della sicurezza, nell'ambito di tutto il gruppo Atlantia, non soltanto per ADR spa, avrebbe potuto avere un'effettiva idoneità a prevenire reati contro la persona in materia di sicurezza del lavoro, se le generiche disposizioni avessero avuto un'efficace attuazione. E' compito dell'Autorità Giudiziaria procedente accertare se vi sono gli estremi di tale responsabilità di ADR spa e della capogruppo controllante Atlantia spa in ordine ai reati di lesioni almeno gravi cagionate ai lavoratori.

Sul piano normativo si deve rilevare, però, che la responsabilità degli enti è prevista in materia di sicurezza del lavoro soltanto per i reati di lesioni (gravi o gravissime) e di omicidio e non per altri reati quali ad es. l'incendio, il disastro innominato, l'omissione di cautele antinfortunistiche etc.

Nel caso degli eventi oggetto dell'inchiesta, quindi, la responsabilità *de qua* si potrà applicare per i reati di lesioni che saranno accertati ma paradossalmente non per il reato di incendio che invece – come insegna il caso di Fiumicino – appare direttamente riconducibile a fattori organizzativi e gestionali della sicurezza.

Si tratta di una lacuna normativa che dovrà essere colmata dal legislatore anche al fine di evitare un'irragionevole e quindi incostituzionale disparità di trattamento tra reati meno gravi (che danno luogo alla responsabilità dell'ente) e reati più gravi (che invece non danno luogo a tale responsabilità).

7. La normativa antincendio per gli aeroporti

In ordine agli eventi *de quibus* occorre soffermarsi sull'applicabilità agli aeroporti della normativa antincendio sulla base del DPR 151/2011 i cui termini di adeguamento sono stati prorogati da ultimo dal DL 192/2014 conv con L. 11/2015, al 7 ottobre 2016. Si tratta di termini imminenti, se si considerano gli adempimenti necessari, e già oggetto di proroghe.

Il D.M. 17 luglio 2014 prevede la normativa tecnica di prevenzione incendi per le aerostazioni con superficie aperta al pubblico superiore a 5000 mq, come appunto l'aeroporto Leonardo Da Vinci di Fiumicino.

In proposito si deve evidenziare che in data 11 settembre 2014 ADR spa presentava istanza di valutazione del progetto relativo al terminal T3 ottenendo «parere favorevole ma con prescrizioni» da parte del Comando provinciale VV.FF. di Roma.

Si noti che dopo l'incendio i VV.FF. in data 11 maggio 2015 rilevano che *«lo stato dei luoghi rappresentato nella documentazione tecnica allegata all'istanza non corrisponde fedelmente a quello in essere al momento dell'evento, trattandosi di un progetto di ristrutturazione ed adeguamento»*.

8. I VV.FF. quale organo di vigilanza

Di certo a seguito dell'incendio e specificamente del sopralluogo del 7 maggio 2015 del Comando provinciale dei VV.FF. di Roma emerge che *«l'attuale sistemazione dell'attività non è integralmente conforme alle norme applicabili di prevenzione incendi»*, tant'è che *«per le suddette difformità alle norme di sicurezza, relative anche al D.LVo 81/08, sono state adottate le procedure di legge in vigore elevando verbali ai sensi del D.Lvo 758/94 ai contravventori individuati»*.

Si tratta in effetti di prescrizioni che evidenziano numerose violazioni alla normativa di sicurezza antincendio (con conseguente fissazione di perentorie nuove condizioni di esercizio) che se fosse stata osservata avrebbe potuto evitare lo sviluppo devastante dell'incendio: sala di controllo con sistema di video sorveglianza, in grado di fornire un collegamento video con la zona da cui perviene la segnalazione, squadre di addetti antincendio con capacità di intervento e assistenza in caso di emergenza, separazione compartimentazione delle zone in disuso, sistema automatico di rilevazione incendi anche nei vani nascosti, efficienza e illuminazione dell'impianto di sicurezza, rimozione dei materiali combustibili anche nelle controsoffittature, delocalizzazione e razionalizzazione dei locali tecnici, piano di emergenza e evacuazione etc.

La lettura di tali prescrizioni suggerisce alcune considerazioni sui controlli effettuati prima dell'incendio da parte dei VV.FF.

Infatti le violazioni riscontrate dai VV.FF. in materia antincendio dopo l'evento del 6-7 maggio 2015, attengono a requisiti di sicurezza che avrebbero potuto essere rilevati anche prima e che attenevano alla stessa struttura e organizzazione dell'aeroporto. Se *«lo stato dei luoghi*

rappresentato nella documentazione tecnica allegata all'istanza non corrisponde fedelmente a quello in essere al momento dell'evento, trattandosi di un progetto di ristrutturazione ed adeguamento» e se «l'attuale sistemazione dell'attività non è integralmente conforme alle norme applicabili di prevenzione incendi», è legittimo interrogarsi se e quali siano stati i controlli da parte dei VV.FF. competenti territorialmente su Fiumicino. Tale interrogativo pretende una risposta sulla diligenza, attenzione, frequenza con cui è stato esercitato il potere-dovere di vigilanza antincendio.

Occorre in proposito porre due considerazioni:

1) Innanzi tutto si deve evidenziare che nelle more del termine di adeguamento previsto dalla normativa speciale antincendio per gli aeroporti vigono le norme generali *in subiecta materia* previste dal testo unico sicurezza del lavoro e specificamente dagli artt. 43 ss. Di talché – lungi dal legittimare un atteggiamento attendista – le proroghe della normativa speciale non intendono eludere ma anzi presuppongono l'immediata operatività della normativa ordinaria, altrimenti si dovrebbe giungere alla conclusione paradossale che proprio in strutture così complesse non si avrebbe alcuna prevenzione antincendio. Non v'è quindi un vuoto normativo.

2) L'attenzione della Commissione dovrebbe volgersi quindi su quali siano state le misure alternative equivalenti effettivamente applicate all'interno degli altri aeroporti italiani e specificamente quali siano stati i controlli effettuati dai VV.FF. su tali siti. Infatti la complessità degli interventi da eseguire sul piano strutturale non esclude – anzi impone – l'adozione di misure alternative sul piano logistico, organizzativo, procedurale, formativo, informativo etc., purché equivalenti per la tutela delle persone, dei beni e dell'ambiente.

9. Gli interventi strutturali e il ruolo dell'ENAC

Atteso che alcune misure in materia antincendio da adottare entro i prossimi mesi, o quelle che avrebbero già dovuto essere adottate, possono richiedere anche interventi sulle strutture aeroportuali, è bene evidenziare che l'ENAC si pone quale ente concedente rispetto alla società ADR e alle altre società gerenti aeroporti, le quali a loro volta da concessionari diventano subconcedenti o committenti (nel caso di appalti) rispetto a luoghi, spazi, attività, servizi svolti nell'area aeroportuale.

Il rapporto di concessione in uso è considerato dalla normativa antinfortunistica (già dall'art. 6 d.lgs. 626/94 e ora) dall'art. 23 d.lgs. 81/08 che sanziona penalmente la concessione in uso di impianti non corrispondenti alle «norme ordinarie e regolamentari in materia di salute e sicurezza del lavoro». Di talché si consente a qualsiasi concedente il trasferimento di un impianto – quale deve essere considerato di certo una struttura organizzata complessa – soltanto se a norma.

Tale disposizione pone in questa sede il tema del mancato esonero di responsabilità per ENAC quale concedente e ADR Spa quale subconcedente.

Non si trascuri peraltro che un contratto avente per oggetto una concessione di un impianto non a norma, sarebbe comunque contrario a norme imperative, con conseguenze sul piano della validità contrattuale.

10. Gli interventi dell'ASL Roma D

Dopo l'evento incendiario sono state emesse una serie di prescrizioni dall'ASL Roma D nell'ambito di propria competenza.

La lettura di tali atti di polizia giudiziaria, acquisiti dalla Commissione il 22 luglio 2015, deve raffrontarsi con una serie di altri documenti anche prodotti dalle società ed enti operanti nello scalo (documento di valutazione del rischio con le varie integrazioni successive all'incendio, piano di emergenza, modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lvo 231/01, ordini di servizio, provvedimenti del medico competente, la formazione e informazione di lavoratori presenti, il sistema di deleghe da parte dei datori di lavoro, il sistema della sicurezza negli appalti edili e non edili nel cui ambito si è verificato l'incendio con relativa redazione del DUVRI o nomina del CSE etc).

Sembrano opportune una serie di riflessioni su quali siano stati i controlli e la prevenzione in materia antincendio precedentemente ai fatti del 7 maggio 2015.

Per quanto concerne l'operato dell'organo di vigilanza successivo al 7 maggio 2015 si deve rilevare che sorprende la tardività dell'intervento dell'ASL.

Non si può non registrare con allarme che al riguardo la dr.ssa Proietti, responsabile del servizio di vigilanza sui luoghi di lavoro, è stata colpita da un provvedimento disciplinare di sospensione dal servizio per due mesi cui ha fatto seguito il pensionamento su domanda della stessa.

Ferma restando l'autonomia del giudizio disciplinare, è evidente che anche per il personale dell'ASL Roma D – addirittura anche dopo l'evento – v'è stata una grave sottovalutazione del tema della sicurezza di un luogo di lavoro qual è l'aeroporto di Fiumicino.

A ciò si aggiunga l'episodio per cui il dr. Chinni, direttore dell'U.O.C. RMQS, partecipava alla riunione del 17 maggio 2015 tenutasi presso ADR in cui egli manifestava impropriamente una sorta di parere favorevole alla riapertura del molo D, atto per il quale egli risulta indagato dalla Procura della Repubblica di Civitavecchia per il reato ex art. 323 c.p.

Conclusioni

In breve la vicenda dell'incendio di Fiumicino, sul piano della sicurezza del lavoro indica che:

1) Anche una minima superficialità – quale può essere il collocamento improvvido di un impianto mobile di refrigerazione – può causare danni ingentissimi a persone, cose, aziende e all'intero Paese, enormi costi economici per il sistema pubblico, gravi disagi per la popolazione, perdita di immagine (nelle settimane in cui l'Italia guadagnava una visibilità mon-

diale per l'apertura di Expo 2015 di alcuni giorni prima), danni per i passeggeri, e non ultimo il danno per la salute di centinaia di lavoratori. Superficialità che dagli elementi emersi nell'inchiesta pare essere stata in più di un passaggio evidenziata dai diversi soggetti, in primis ADR ed ENAC, ma anche da VVFF e ASL, preposti per competenza a prevenire il verificarsi di eventi quale quello accaduto oppure, nell'eventualità del loro accadimento, a contenere gli effetti negativi.

2) Le grandi strutture o le organizzazioni complesse che coinvolgono più datori di lavoro e utenti non lavoratori devono avere una regia responsabile di promozione e coordinamento in capo a chi ha la gestione della stessa ed è auspicabile in questo senso che gli strumenti normativi e regolamentari, specifici del settore aeroportuale, disciplinino meglio ed esplicitamente questa condizione.

3) La normativa antincendio specifica – per ora prorogata – presuppone l'operatività attuale delle norme antincendio generali.

4) La responsabilità degli enti ex d.lgs 231/01 non si applica all'incendio e ad altri reati tipici dell'ambiente di lavoro costituendo un vuoto normativo che deve essere colmato dal legislatore, eliminando ogni possibile divergenza interpretativa delle norme, che può ingenerare, come in questo caso pare essere avvenuto, confusioni, ritardi e inadeguatezze nelle fasi successive al verificarsi dell'evento.

5) Sussiste la necessità di monitorare quanto l'evento abbia determinato conseguenze in tema di mantenimento dei livelli occupazionali nonché della salute e della sicurezza di tutti i soggetti coinvolti, in particolare di quanti sono stati presumibilmente esposti alle intossicazioni nel periodo successivo all'incendio.

